QUESTIONE GIUSTIZIA
MAGISTRATURA DEMOCRATICA

N. Reg. Sent. Data di udienza 3.06.2013
N. 5621/2012 R.G. Appello Data del deposito
N. 24265/2004 R.G. Notizie di reato

CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA PENALE

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Penale, composta dai magistrati:

dott. Alberto Oggè presidente
dott. Elisabetta Barbero consigliere
dott. Flavia Nasi consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza dibattimentale

nel procedimento penale pendente nei confronti di

1) **Schmidheiny Stephan**, nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947, elettivamente domiciliato presso l'avv. Astolfo Di Amato, con studio in Roma, difeso di fiducia dagli avv.ti Astolfo Di Amato del foro di Roma e Guido Carlo Alleva del foro di Milano, contumace;

2) **De Cartier de Marchienne Louis**, nato a Turnhout (Belgio) il 26 settembre 1921, elettivamente domiciliato presso l'avv. Cesare Zaccone, con studio in Torino, difeso di fiducia dall'avv. Cesare Zaccone del foro di Torino e dall'avv. Carlo Enrico Paliero del foro di Pavia, deceduto;

IMPUTATI

dei seguenti reati commessi avuto riguardo alle rispettive società effettivamente da ciascuno gestite e ai rispettivi periodi di effettiva gestione da parte di ciascuno:

entrambi nella qualità di effettivi responsabili della gestione della società (Eternit Spa) esercente gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera, il primo nella qualità di effettivo responsabile della gestione delle società (Industria Eternit Casale Monferrato

Spa, Industria Eternit Napoli Spa, Icar Spa e Industria Eternit Reggio Emilia Spa) esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera:

A) art. 437 commi 1 e 2 c.p., per avere omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio, e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale) presso gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera e, in particolare, per avere omesso di adottare:

- *idonei impianti di aspirazione localizzata;*
- *idonei sistemi di ventilazione dei locali;*
- *sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto;*
- *idonei apparecchi personali di protezione;*
- *organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all'interno degli stabilimenti;*

con l'aggravante che dal fatto derivavano più casi di malattia infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto, e, in particolare:

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ARIETTI	MARIA	04/04/1927	26/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
2) BAESSO	ALBINO	10/10/1922	25/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
3) BARBIERI	ANTONINO	28/02/1936	21/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
4) BAROSSO	LUIGI	24/11/1921	27/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) BELLOSTI	GUGLIELMO	07/02/1916	16/07/2000	TUMORE POLMONARE
6) BENETTI	ERMINIA	12/09/1921	21/11/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
7) BERSANO	GIOVANNI	11/04/1911	24/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) BOSSO	GIOVANNI	07/12/1924	15/06/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
9) BRUSA	GIOVANNI LUIGI	25/05/1922	07/07/1982	TUMORE POLMONARE
10) BRUSA	TALINO	21/12/1912	12/09/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
11) BUSSO	MARIO	07/10/1922	24/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) CARAMELLINO	SERGIO	11/12/1931	08/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
13) CARPEGNA	ALDO	12/06/1919	30/09/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) CARRERA	QUINTO	06/04/1929	18/09/1980	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
15) CHASSEUR	REMO	18/12/1924	15/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
16) COSTAPERARIA	ANTONIO	03/09/1919	22/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) COVIZZI	CELSA	23/02/1921	08/05/1995	TUMORE POLMONARE
18) EMANUEL	ERMINIA	29/07/1908	18/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) FAGGION	ANTONIO	14/02/1941	28/01/1988	TUMORE POLMONARE
20) FARINELLA	STEFANO	14/04/1927	19/07/1996	TUMORE POLMONARE
21) FASOLATO	GINO	12/09/1917	03/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) FERRANTE	EMILIA	19/02/1915	05/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) FERRERO	DANTE	08/05/1919	18/03/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) FINOTTI	MARIA	02/06/1941	23/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
25) GERMANINO	ORESTE	21/07/1916	06/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) GIACCONE	FRANCESCO	01/02/1927	22/12/1999	TUMORE POLMONARE
27) GIACHINO	EVELINA	20/12/1931	04/02/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
28) GRILLONE	CARLO	16/02/1922	14/11/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) GUGLIA	MARIO	08/11/1916	30/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

30) LUNARDI	ANTONIO	23/06/1928	30/10/1993	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) LUNARDI	MARCELLO	30/01/1934	11/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
32) MANNINA	NUNZIO	29/04/1943	15/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
33) MARTINETTO	CESARINA	28/10/1930	06/10/1980	MESOTELIOMA PLEURICO
34) MASSAGLIA	GIUSEPPE	03/01/1910	29/01/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) MENEGHELLO	ARDUINO	09/09/1930	17/07/1990	TUMORE POLMONARE
36) MENEGHELLO	DARIO	15/02/1938	20/09/1999	TUMORE POLMONARE
37) MILANI	LUCIANO	16/01/1941	04/03/2000	TUMORE POLMONARE
38) MOISO	ROBERTO	11/06/1932	28/05/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE
39) MOLINARO	FRANCESCO	21/06/1899	09/08/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) MUSCATO	ORAZIO	08/04/1923	22/05/2002	TUMORE POLMONARE
41) NOVARA	LUIGI	03/03/1919	31/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) OBIALERO	CARLO	28/07/1918	01/03/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) OGGERO	GIOVANNI	25/08/1899	02/01/1970	TUMORE POLMONARE
44) PAGLIANO	GIOVANNI	02/02/1912	03/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
45) PASQUALETTI	GIORGIO	05/03/1925	08/05/1972	TUMORE POLMONARE
46) PERDOMO	ROMANO	01/05/1928	26/08/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
47) PREDARO	SANDRA	24/08/1924	11/11/2005	TUMORE POLMONARE
48) RAMIN	LUIGI	21/06/1936	29/03/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE
49) REATO	GIULIO	17/09/1932	24/04/1992	TUMORE POLMONARE
50) RIZZOLO	GIOVANNI	26/04/1933	29/05/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
51) ROLFO	FEDERICO	22/03/1931	25/12/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
52) ROSSO	MARGHERITA	22/06/1917	21/05/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) ROZZINO	ROMEO	31/07/1946	30/04/2006	TUMORE POLMONARE
54) SAMPO'	PRIMO	14/10/1924	01/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) SCARRONE	RITA TERESA	13/12/1936	07/01/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
56) SCATTOLON	VASCO	06/07/1950	29/07/2000	TUMORE POLMONARE
57) SCOZIA	PIETRO	18/07/1913	13/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) SEGANTIN	ADELINO	14/03/1932	26/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
59) SERVENT	ROSANNA	23/01/1942	27/07/1980	TUMORE POLMONARE

60) SESIA	OSCAR	03/08/1912	09/10/1971	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
61) SESIA	RENZO	17/06/1922	25/12/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) SORDI	ERNESTO	25/08/1923	29/11/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) SPAGNOL	ORELIO	17/06/1914	18/12/1992	TUMORE POLMONARE
64) TABBIA	MEDARDO	02/12/1921	31/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
65) TABBIA	SEVERA ROSA RI	03/03/1938	25/05/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
66) TANCHIS	PIERO	03/04/1908	31/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) TAROZZO	BRUNA	18/03/1928	14/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
68) TERRAROLI	PIERINA	15/09/1929	01/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
69) VASONE	ENRICA	29/04/1924	17/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) VERDI	CESARE	03/03/1913	08/10/1976	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
71) ZABRIESZACH	PALMIRA	08/04/1922	06/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) ZAGO	MARCELLO	30/10/1928	25/02/1997	TUMORE POLMONARE
73) ZARAMELLA	GIOVANNI	02/05/1934	28/12/1993	TUMORE POLMONARE
74) ZATTARIN	FRANCESCO	11/10/1922	01/01/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BASTIANELLO	AMPELIO	03/02/1925	22/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BERO	GIULIO	16/06/1919	04/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) BOERIS	VINCENZO	18/02/1900	09/03/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) BRAVIN	GUERRINO	26/01/1918	16/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) CANDEAGO	ANTONIO	20/09/1909	15/02/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) CARRERA	GIUSEPPE	20/03/1912	30/10/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) CEDRO	MARIO	23/05/1903	03/06/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) CRESTANI	MADDALENA	23/07/1924	14/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) DI BICCARI	ERSILIA	01/11/1926	29/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
10) EMANUEL	GIUSEPPE	12/10/1917	09/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) FERRERO	ETTORE	17/12/1906	23/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) FOLTRAN	FERRUCCIO	29/04/1926	21/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) GENNARO	ANNETTA	20/08/1917	15/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) GIACOMA	ENRICO	31/08/1920	16/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) LIONELLO	ALMA	26/02/1932	24/11/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) LUPO	ALESSANDRO	10/09/1915	29/08/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) MANENTE	MARIA	25/03/1915	27/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) MASINO	RAIMONDO	16/06/1902	13/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) MERLO	PIETRO	19/12/1910	15/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) MOTTIN	STELLA	07/01/1925	18/09/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) OGGERO	GIULIA MARIA	08/09/1912	23/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) PASINATO	ANGELA	30/03/1918	05/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) PETRINI	DANTE	01/04/1924	22/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ALOCCHI	OTELLO	28/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BADAMI	GIACOMO	15/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) BALDO	ALBA	28/07/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) BEDIN	FERMA	28/01/1933		MESOTELIOMA
5) BERTONCELLO	PALMIRA	06/04/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
6) CARRERA	ROSETTA	06/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) CESTE	LUCIA	30/11/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) CIVELLO	GIOVANNI	26/02/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) FAGGION	CESIRA	06/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) FLOREAN	BATTISTA	14/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) FORNO	SABINO	18/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) FOTI	CATERINA	18/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) FRANCIA	ADA	26/11/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) GASTALDO	ANGIOLINA	26/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) GELSOMINO	GIOVANNI	04/08/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) GENNARO	GRAZIELLA	12/05/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) GIORCELLI	PIER GIUSEPPE	06/11/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) GIOVANOLA	ANNA MARIA	02/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) GRAZIANO	CARLO	07/06/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) GUERRA	GIUSEPPINA	22/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) LEGGIO	ROSA	26/04/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) LIONELLO	GIUSTINA	15/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) MANENTE	TERESA	29/10/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) MASIN	LEA	31/10/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

25) MASINO	IRMA	12/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) MOISIO	LIDIA	06/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) MONTORIO	ANGELA	31/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) MOSCHIN	ENZO RINO	20/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) NAZZARO	ELDA	22/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) NERVO	ANNA	27/12/1939		MESOTELIOMA
31) PAOLINO	IOLANDA	02/05/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) PENATI	INES	15/11/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) PEZZANA	SERGIO	02/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) PRECIVALLE	MARIA	02/09/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) REATO	GINO	17/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) ROSSO	RINO	25/05/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) SEGANTIN	ANGELO	15/07/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) SEGANTIN	PASQUINA	21/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) SERRA	GIUSEPPE	08/04/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) SESIA	LUIGIA	26/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) SESIA	VINCENZINA	21/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) SILVAGGIO	GIUSEPPE	21/08/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) TESTORE	GIULIO	23/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) VENTURA	FRANCESCO ANTO	24/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

45) VERCELLI	GIUSEPPINA	09/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) ZANERO	UMBERTO	25/09/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACETO	ANGIOLINA	27/07/1916	23/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ACUTO	ERNESTO	04/10/1915	16/11/1990	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) ACUTO	GIOVANNI	10/07/1914	08/10/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
4) AIME	CARLO	17/07/1935	11/05/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
5) ALBERA	LUIGI	11/08/1922	20/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ALBERTI	GIACINTO	25/09/1913	10/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) ALBIERI	FRANCO	25/09/1942	26/11/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
8) ALDUINO	CALOGERO	22/03/1919	24/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ALLARA	GIUSEPPE	19/03/1924	31/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ALSINO	LORENZO	10/08/1912	30/06/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE
11) ALZONA	GIANFRANCO	12/01/1935	19/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
12) AMELOTTI	ATTILIO	21/06/1934	06/01/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
13) AMELOTTI	COSTANTINO	01/05/1917	27/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
14) AMISANO	ELSO	06/04/1918	03/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) AMPIO	ANNA	20/11/1920	19/01/1982	MESOTELIOMA PLEURICO
16) ANDREONE	EVASIO	28/02/1929	27/09/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
17) ANGELINI	RENATO	27/08/1929	21/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) ANGELINO	EMILIO	31/05/1894	21/06/1962	MESOTELIOMA PERITONEALE
19) ANSALDI	MARIA	23/04/1933	13/03/2000	TUMORE POLMONARE
20) ANSALDI	OTTAVIO	26/07/1912	22/08/1978	TUMORE POLMONARE
21) ARALDA	ANASTASIO	11/06/1912	22/07/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
22) ARALDA	DOMENICO	11/09/1911	29/06/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
23) ARDITO	LUCIANO	02/02/1924	22/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

24) ARESE	MICHELE	18/09/1919	10/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
25) ARESE	PIERO	29/06/1924	05/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) ARESI	ROCCO	16/08/1898	12/09/1959	TUMORE POLMONARE
27) ARIOTTI	CARLO	09/05/1927	18/02/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
28) ARIOTTI	LUIGI MARIO	14/11/1922	27/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) ARIOTTO	GIUSEPPE	20/03/1918	22/01/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
30) ARMANETTI	CORNELIO	03/04/1935	30/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
31) ARROBBIO	GIUSEPPE	10/08/1929	13/01/2000	TUMORE POLMONARE
32) ARROBIO	PIERO	20/01/1924	03/07/1993	TUMORE POLMONARE
33) AUTINO	GIUSEPPE	04/01/1922	15/08/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE
34) AVALLE	PIETRO	31/07/1909	19/10/1969	TUMORE POLMONARE
35) AVALLE	UMBERTO	16/10/1913	02/12/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
36) AVONTO	GIOVANNA	11/12/1922	06/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) AZIMONTI	ELENA	06/11/1911	16/09/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BACCHELLA	LORENZINA	10/08/1930	25/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
39) BACCICHET	ANGELO	26/09/1921	05/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BACCO	PIERO	23/08/1926	05/03/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
41) BADINO	LUIGI	16/07/1903	03/03/1971	MESOTELIOMA PLEURICO
42) BAGNA	NATALINA	15/11/1928	06/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BAGNA	RODOLFO	15/05/1919	05/12/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
44) BAGNA	SATURNINO	15/11/1927	02/03/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
45) BAIANO	MARIO	21/09/1922	16/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BALANZINO	MARGHERITA	24/10/1908	19/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
47) BALBI	MARIA	09/01/1913	31/12/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
48) BALDIN	ITALO	04/09/1925	28/12/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
49) BALDOVINO	FERMO	24/03/1932	06/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
50) BALLARINO	ATTILIO	06/09/1927	01/07/1984	TUMORE POLMONARE
51) BALOCCO	FRANCESCO	30/05/1911	20/12/1962	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) BALOCCO	MARIA	28/09/1929	18/10/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

53) BALOCCO	ROSA	15/03/1920	19/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
54) BARBANO	REMO	23/07/1921	03/04/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
55) BARBANO	RENZO	13/02/1923	17/11/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
56) BARBERIS	ERNESTO	08/08/1925	04/05/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
57) BARBERIS	GIACOMO	19/04/1895	24/01/1964	TUMORE POLMONARE
58) BARBERO	GIOVANNI	09/05/1923	18/07/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
59) BARBERO	GIUSEPPE	30/07/1905	11/11/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BARBESINO	ALBERTO	08/04/1916	22/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BARBESINO	ENRICO	04/12/1904	21/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BARBESINO	GIOVANNI	18/04/1936	13/01/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) BARBESINO	GIUSEPPE	28/02/1911	21/05/1977	TUMORE POLMONARE
64) BARBESINO	PIETRO	07/08/1914	18/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
65) BARBESINO	PIETRO	24/06/1923	03/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BARDELLA	LINA	06/12/1918	10/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
67) BARDELLA	MARIO	01/01/1911	28/08/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
68) BARDELLA	NATALE	25/12/1906	07/03/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BARDELLA	PIETRO	05/08/1915	23/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BARETTA	UMBERTO	31/07/1931	26/12/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
71) BARGERO	ARNALDO	30/05/1931	26/04/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
72) BARGERO	GIORGIO	25/01/1936	04/02/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
73) BARIGAZZI	ANNA	25/09/1932	30/03/1992	TUMORE POLMONARE
74) BARIOGLIO	GIUSEPPE	14/12/1921	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) BAROCCO	GIULIO	10/04/1935	27/09/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
76) BAROCCO	PIETRO	16/03/1903	14/07/1973	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
77) BARTOLINI	SERGIO	16/01/1933	20/03/1979	TUMORE POLMONARE
78) BARUSCOTTI	LUIGI	16/04/1898	10/09/1957	MESOTELIOMA PERITONEALE
79) BASSIGNANA	RODOLFO	19/01/1914	23/01/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
80) BECCARIA	ERCOLE	19/08/1905	09/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) BEDON	GIUSEPPE	14/08/1925	07/07/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE

82) BELLONI	MARCO	19/06/1899	15/01/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) BELVISO	OLGA	17/09/1918	09/09/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
84) BENCICH	MARCELLO	09/03/1928	06/04/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
85) BENSI	EZIO	28/09/1938	18/10/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) BENSI	LUIGI	15/03/1894	31/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) BENZI	MAURIZIO	15/01/1898	04/08/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) BERGAMINI	GIUSEPPE ANTON	18/03/1910	02/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) BERGO	GINO	03/04/1939	05/09/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
90) BERNARDI	GIAMPAOLO	31/10/1939	18/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
91) BERNARDI	GLAUCO	12/10/1920	06/12/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
92) BERNARDI	SILVIO	22/09/1919	03/10/1995	TUMORE POLMONARE
93) BERNARDONE	MARISA	10/03/1934	29/09/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
94) BERNARDONE	SERGIO	13/06/1932	07/12/1991	TUMORE POLMONARE
95) BERRUTI	LUIGI	22/03/1913	23/03/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) BERSANO	ANNA MARIA	10/03/1935	01/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
97) BERTANA	GIUSEPPINA	03/07/1921	03/07/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
98) BERTANA	ROMEO	02/06/1925	14/06/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) BERTAZZO	ERNESTINA	27/09/1928	02/05/1977	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
100) BERTAZZO	FRANCESCO	20/12/1920	14/09/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
101) BERTELLI	GLAUCO	21/06/1914	11/04/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
102) BERTOLA	ALDO	12/07/1920	01/03/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
103) BERTOLOTTI	RICCARDO	02/04/1917	09/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) BERTONI	ASSUNTA	09/08/1931	04/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) BERTUSSI	ROMANO	03/12/1920	12/06/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
106) BESSO	BRUNO	18/01/1931	16/09/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) BESSO	LINDORE	05/11/1926	08/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

108) BETTIOL	GIULIA	30/08/1919	03/12/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) BETTIOL	GIUSEPPINA	21/01/1909	30/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) BETTONTE	ITALO	01/07/1930	26/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
111) BEVILACQUA	GIUSEPPE	30/11/1903	17/05/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) BIANCHI	RICCARDO	27/04/1925	09/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) BICETTA	GIUSEPPE	15/03/1904	21/03/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) BICUTRI	SALVATORE	11/07/1923	08/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
115) BIGOTTI	DARIO	23/12/1930	02/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) BIOLCATI	GIACOMA	29/08/1925	27/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
117) BIONDO	GIORGIO	11/05/1930	12/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) BIRAGO	SECONDO	18/02/1920	14/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) BISON	NATALE	06/03/1925	31/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) BIZZARRO	VITTORIO	04/11/1932	11/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
121) BO	GIUSEPPE	01/01/1920	02/07/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
122) BO	REGINA	23/05/1913	10/11/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
123) BOARINO	DOMENICO	01/10/1932	02/09/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
124) BOARINO	GIANFRANCO	28/07/1939	29/10/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE
125) BOBBA	AGOSTINO	16/04/1921	12/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) BOBBA	ENRICO	11/11/1911	17/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
127) BOBBA	GIUSEPPE	02/08/1920	20/01/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
128) BOBBA	TEODOSIO	28/07/1892	02/01/1972	MESOTELIOMA PLEURICO
129) BOBBA	VITTORIA	14/05/1911	14/01/1982	MESOTELIOMA PERITONEALE
130) BOCCA	RINO	26/08/1936	19/05/1982	TUMORE POLMONARE
131) BOCCALATTE	ERCOLE	07/07/1929	13/01/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
132) BOCCHIARDI	ANGELA	06/08/1929	07/11/1993	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) BOCCHIARDI	CAMILLO	11/07/1925	29/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

134) BOCCHIARDI	LUCIANO	12/01/1934	23/03/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE
135) BODO	GIOVANNI	23/06/1899	12/11/1962	TUMORE POLMONARE
136) BOGO	PRIMO	03/01/1912	20/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) BOLLATO	GIORGIO	25/08/1929	29/10/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
138) BOLTRI	CARLO	06/09/1911	25/05/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) BOLTRI	ROBERTO	03/06/1917	05/04/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) BOLTRI	TERESIO	06/08/1913	23/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) BONARIA	GIOVANNI	21/01/1925	04/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) BONARIA	PIETRO	11/12/1923	10/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) BONELLI	GIOVANNI	20/07/1931	20/09/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
144) BONOME	MARIO	26/04/1914	25/09/1982	TUMORE POLMONARE
145) BONON	NEVIO	04/12/1932	12/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) BONZANO	GIUSEPPE	20/01/1913	11/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) BONZANO	SILVIO	02/01/1919	28/05/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
148) BORLA	LUCIANO	03/11/1930	10/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) BORTOLAS	ALESSANDRO	01/02/1933	20/11/1992	TUMORE POLMONARE
150) BORTOLOZZO	AMELIA	03/06/1927	28/06/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
151) BOSCO	FERRUCCIO	23/09/1921	03/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
152) BOSCO	REMO	06/03/1918	23/07/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
153) BOSSI	GIANFRANCO	13/05/1941	29/04/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
154) BOTTAZZI	PRIMO	29/12/1908	15/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) BOTTO	OTTAVIO	08/11/1914	02/04/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
156) BOZZO	GIUSEPPE	26/07/1912	31/05/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
157) BOZZO	PAOLO	31/03/1910	01/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) BRADIANI	NATALE	24/12/1928	26/05/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
159) BRAGGION	LINO	02/09/1924	05/05/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
160) BRAGHERO	ORESTE	24/08/1903	09/08/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) BRAGHINI	DESPINA	22/08/1928	09/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) BRAGHINI	DOLORES	08/08/1924	18/08/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
163) BRENDOLI	ANNA	11/05/1916	30/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) BROVERO	ATTILIO	25/08/1913	09/12/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) BROVERO	GIUSEPPE	06/03/1923	24/06/1994	TUMORE POLMONARE
166) BRUNO	LUCIANO	28/04/1930	11/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) BRUSCHINI	ETTORE	08/04/1929	08/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) BUDEL	DINO	19/03/1931	05/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
169) BUSCALDI	GIOVANNI	08/02/1932	03/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) BUSO	CARMELA	26/08/1932	30/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
171) BUSO	GIOVANNI	12/04/1909	08/01/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
172) BUSO	MARIO	25/03/1925	10/09/1975	TUMORE POLMONARE
173) BUSON	OTTAVIO	05/08/1932	13/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
174) CABIATI	FRANCESCO	01/03/1927	17/12/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
175) CABIATI	GINO	12/10/1920	06/05/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
176) CABIATI	MARIA ANGELA	18/09/1907	28/01/1988	MESOTELIOMA PERITONEALE
177) CABIATI	MARIO	14/05/1913	15/11/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) CABIATI	NATALE	22/05/1928	20/01/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
179) CABIATI	OLGA	13/05/1913	01/08/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
180) CABIATI	OLIMPIA	31/08/1922	05/08/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
181) CABRINO	EMILIANO	17/03/1922	13/09/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
182) CACCIN	PAOLO	29/07/1935	22/05/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
183) CALDANA	LUIGI	07/12/1925	23/06/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
184) CALDERINI	GIACOMO	13/09/1926	27/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) CALIGARIS	ARMANDO	07/06/1902	09/02/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
186) CALLIGARIS	PIETRA	07/12/1921	21/06/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI

187) CALVI	PIETRO	09/08/1900	05/05/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
188) CAMINO	PIETRO	18/11/1927	06/11/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
189) CAMPANELLA	GIOVANNI	08/06/1932	29/12/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
190) CAMPASSO	FELICE	08/12/1931	17/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) CAMPORA	PIETRO	31/01/1930	17/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) CANEPA	GIUSEPPE	20/03/1918	14/06/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) CANEPA	MARIA	17/04/1916	30/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
194) CANFORA	GIOVANNI	13/10/1902	31/12/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) CANNINO	GIUSEPPE	14/11/1919	08/04/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) CANTAMESSA	FELICITA	10/09/1903	14/12/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) CANTAMESSA	LUIGI	08/02/1902	01/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) CANTAMESSA	RINA	12/01/1940	20/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
199) CAPPA	ANNA	12/07/1929	08/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) CAPPA	DILIO	29/09/1924	08/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) CAPPA	ETTORE	04/11/1904	09/08/1974	TUMORE POLMONARE
202) CAPPA	FRANCESCO	23/06/1926	05/10/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
203) CAPPA	GIOVANNI	16/07/1904	10/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) CAPPA	MARINO	10/12/1902	01/04/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
205) CAPPA	ORESTE	07/09/1911	07/05/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
206) CAPPA	PIETRO	05/07/1923	16/09/1986	TUMORE POLMONARE
207) CAPRA	LUIGI	25/01/1938	04/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
208) CAPRARI	MARIO	09/10/1947	21/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
209) CAPRINO	EZIO	16/03/1935	04/05/2001	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) CAPRINO	ROSA	02/07/1938	21/04/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
211) CAPRIOGLIO	ANGELO	14/07/1908	18/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
212) CAPRIOGLIO	GIUSEPPE	24/04/1898	10/10/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
213) CAPRIOGLIO	MARIO	15/02/1928	14/11/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) CAPUTO	ALFONSO	12/06/1935	04/11/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) CAPUTO	NATALE	15/11/1908	19/07/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
216) CARANDINO	CARLO REMO	22/07/1925	10/11/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
217) CARDINALE	ORESTE	24/12/1916	31/05/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) CARELLI	CARLO	26/02/1926	08/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
219) CARELLI	CASIMIRO	25/04/1927	15/12/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) CARELLI	GIUSEPPINA	30/03/1919	28/04/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) CARETTI	SILVIO	06/01/1939	19/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
222) CARGNELUTTI	SANTO	26/07/1921	09/06/1999	TUMORE POLMONARE
223) CARIDI	DOMENICO	04/09/1921	11/09/1976	TUMORE POLMONARE
224) CARISIO	UGO	31/01/1935	31/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) CARLASSARA	PIETRO	29/06/1940	23/08/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
226) CARLESI	UMBERTO ARMAND	16/10/1907	13/07/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) CARLEVARO	VITTORIO	11/10/1904	02/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) CARONIS	GIORGIO	05/01/1909	11/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
229) CARONIS	GIUSEPPE	31/07/1942	28/02/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
230) CARRARA	LINO	05/03/1924	27/10/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
231) CARRARA	LUIGI	03/06/1909	16/07/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
232) CARRETTI	LUIGI	22/02/1934	10/04/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
233) CARRO	GIUSEPPE	06/12/1933	28/05/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) CASAGRANDE	SANTE	17/01/1935	01/07/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
235) CASALONE	ADOLFO	24/10/1934	03/09/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
236) CASONATO	ANGELO	11/06/1927	26/09/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
237) CASONATO	COSTANTINO	14/12/1925	21/11/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
238) CASONATO	LUCIANO	26/03/1934	05/03/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
239) CASSINI	GIUSEPPE	02/03/1922	04/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) CASTAGNONE	ERMINIO	30/01/1930	15/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) CASTAGNONE	LUIGI	03/04/1920	06/11/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
242) CASTELLARO	ANGELO	04/11/1939	20/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
243) CASTELLETTI	ARMANDO	20/06/1914	02/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) CASTELLETTI	PIETRO	29/06/1920	30/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) CATALANO	ANTONINO	18/12/1923	06/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
246) CATTANA	GIUSEPPE	10/03/1935	11/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
247) CATTANEO	GIOVANNA	20/12/1920	26/10/1975	MESOTELIOMA PLEURICO
248) CATTANI	ERNESTO	21/09/1922	12/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
249) CAVAGNOLO	IDA	10/07/1919	11/01/1986	MESOTELIOMA PERITONEALE
250) CAVALLERO	CELESTINA	27/04/1912	27/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
251) CAVALLERO	MARIO	01/01/1926	13/08/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) CAVALLO	GIOVANNI	30/10/1925	14/01/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) CAVALLO	VELIO	30/01/1915	28/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
254) CAVALLONE	GIOVANNI	29/05/1915	28/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) CAVALLONE	LUIGI	21/02/1907	03/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) CECCATO	GUIDO	14/02/1929	18/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) CELLORIA	RICCARDO	15/04/1911	29/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) CERRIANA	EVELINA	10/11/1914	26/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) CERRUTI	FILIPPO	01/07/1904	01/02/1968	TUMORE POLMONARE
260) CINACCHIO	NATALE	14/12/1912	16/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) CLARA	CESARE	20/10/1922	20/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
262) CLOVERIO	TERESIO	15/02/1921	10/03/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
263) COCUZZA	AGOSTINO	08/10/1913	16/02/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) COLOMBANO	FRANCESCA	06/02/1908	16/12/1976	MESOTELIOMA PERITONEALE

265) COLOMBANO	FRANCESCO	08/01/1914	15/08/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
266) COLOMBI	GIAN PIETRO	23/05/1931	13/06/1992	TUMORE POLMONARE
267) COLOMBO	CARLO	12/04/1921	31/07/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) COMUZZI	DINO	16/11/1928	11/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) COMUZZI	SILVANO	13/11/1925	14/06/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) Conforto	Avellino	27/03/1926	08/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) CONTI	PIETRO	28/02/1915	27/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) COPPA	BRUNO	02/07/1920	29/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) COPPA	ELBA	27/01/1920	15/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) COPPA	LUIGI	03/04/1913	14/06/1980	TUMORE POLMONARE
275) COPPO	ANGELA	04/12/1911	16/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) COPPO	CARLO	01/03/1937	25/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
277) COPPO	EVASIO	02/02/1922	13/02/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
278) COPPO	GIOVANNI	06/08/1934	29/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) COPPO	GUIDO	22/07/1925	30/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
280) COPPO	LUIGI	18/09/1905	23/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) COPPO	TERESA	14/09/1915	05/03/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
282) CORBELLI	ADOLFO	30/09/1921	15/10/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
283) CORINO	ALDO	12/01/1926	10/03/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
284) CORINO	MARCELLO GIOVA	10/05/1928	17/04/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
285) CORINO	ROBERTO	21/02/1933	29/05/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
286) CORINO	TERESIO	11/08/1930	28/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
287) CORNAGLIA	EZIO	23/01/1916	13/06/1984	TUMORE POLMONARE
288) CORONA	PIETRO	29/06/1897	05/09/1970	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
289) CORTESI	VITTORE	26/12/1922	20/12/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
290) COSSETTA	LODOVICO	19/02/1909	08/12/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

291) COSTA	GESUALDO	14/08/1921	04/11/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
292) COSTA	SECONDINO	11/07/1923	12/11/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
293) COSTAMAGNA	MARIO	15/07/1897	27/09/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) COSTANZO	ANGELO	25/03/1926	26/03/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
295) COSTANZO	ELENA	02/10/1915	22/09/1963	MESOTELIOMA PLEURICO
296) COSTANZO	GIOVANNI	21/06/1933	28/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE
297) COSTANZO	GIOVANNI BATTI	18/10/1927	10/03/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
298) COSTANZO	GIUSEPPE	15/11/1945	15/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
299) COSTANZO	NATALE	11/12/1906	03/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
300) COSTANZO	REMO	22/06/1920	17/03/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
301) COSTANZO	ROSA	13/01/1921	05/09/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
302) CREPALDI	ANDREINO	08/08/1927	24/10/1990	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
303) CREPALDI	FIRMINO	04/06/1913	28/06/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) CREPALDI	GIUSEPPE	19/03/1936	08/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
305) CREPALDI	LUIGI	08/06/1934	24/10/1997	TUMORE POLMONARE
306) CREPALDI	SECONDO	21/08/1906	02/11/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) Crevola	Antonietta	21/07/1939	22/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
308) CREVOLA	ERNESTINA	21/10/1923	31/03/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
309) CREVOLA	LUIGI	01/03/1928	16/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) CROSIO	ARMANDO	20/08/1898	22/03/1964	MESOTELIOMA PLEURICO
311) CROSIO	RENATO	20/12/1927	25/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) CUCCO	ANGELO	04/09/1913	06/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
313) CUCCO	GIOVANNI	20/04/1916	29/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) CUCCO	MARGHERITA	15/10/1923	29/03/1973	MESOTELIOMA PLEURICO
315) CUNICO	ALBERTO	07/08/1901	08/12/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
316) D ALESSANDRO	MICHELE	12/01/1941	05/08/2007	TUMORE POLMONARE
317) DAJEVIC	LUIGI	22/12/1930	03/04/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
318) D'ALESSANDRO	ANTONINO	09/12/1915	29/10/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

319) D'ALESSANDRO	PASQUALE	06/01/1928	08/12/1996	TUMORE POLMONARE
320) D'AMICO	CARMELO	13/04/1932	19/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
321) DE AMBROGIO	ELVO	27/09/1920	13/05/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
322) DE GIOVANNI	CESARE	15/04/1901	30/01/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) DE MARCO	MARTINO	03/09/1931	28/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) DEAGOSTINO	VIRGINIO	11/02/1903	28/09/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) DEALESSI	LUIGI	07/07/1906	22/11/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) DEAMBROGIO	ALDO	05/12/1936	02/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
327) DEAMBROGIO	CARLO	04/09/1916	10/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) DEAMBROGIO	DOMENICO	30/10/1924	28/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) DEAMBROGIO	FIRMINO	04/07/1913	23/11/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
330) DEAMBROGIO	GIOVANNI	26/05/1907	26/03/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) DEAMBROGIO	GIOVANNI	27/07/1929	03/08/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
332) DEANDREA	CELESTE	05/10/1907	17/07/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) DEANDREA	LEONILDE	06/08/1902	08/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) DEANDREA	MARIO	29/10/1914	15/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) DEANGELI	LOD.PIETRO	25/02/1897	20/01/1959	MESOTELIOMA PERITONEALE
336) DEBERNARDI	CARLO	04/08/1926	18/09/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) DEBERNARDI	ERMELINDA	02/02/1913	28/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) DEBERNARDI	LUIGI	23/03/1915	07/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) DEFILIPPI	LUIGI	31/07/1931	31/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) DEGIORGIS	FEDERICO	30/09/1906	25/06/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) DEGIOVANNI	CESARE	27/04/1901	31/01/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
342) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	15/06/1922	25/01/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
343) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	03/10/1924	10/03/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
344) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	09/01/1926	22/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) DEGIOVANNI	INNOCENTE	09/09/1910	08/06/1964	TUMORE POLMONARE
346) DEGIOVANNI	PIETRO	11/07/1903	06/12/1981	TUMORE POLMONARE
347) DEGIOVANNI	SECONDO	06/04/1933	28/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
348) DEGIOVANNI	SEVERINO	22/04/1909	17/06/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) DEL ROSSO	CARLO	27/09/1915	09/11/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
350) DEL ROSSO	MARIO	15/01/1902	24/12/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) DELLA FERRERA	GIANCARLO	26/08/1926	29/08/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
352) DELLADONNA	MARIO	18/06/1925	22/05/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) DELLOSTA	MARIO	06/04/1934	30/07/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
354) DELPRETE	FRANCESCO	10/04/1926	17/05/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) DELROSSO	CARLO	24/08/1918	24/02/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
356) DEMAESTRI	LEANDRO	01/03/1927	14/02/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
357) DEMARCHI	GINO	07/07/1920	02/02/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
358) DEMARIA	OTTAVIO	01/12/1941	14/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) DEMARTINI	MARIO	04/05/1902	24/09/1959	TUMORE POLMONARE
360) DEMEDICI	CARLO	13/02/1914	19/09/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) DEMICHELIS	ANGELO	11/07/1922	18/10/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
362) DEMICHELIS	ETTORE	21/08/1912	27/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) DEMICHELIS	FRANCESCO	08/06/1922	19/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
364) DEMICHELIS	FRANCO	22/09/1940	04/10/1994	TUMORE POLMONARE
365) DEMICHELIS	GIACOMO	28/12/1906	02/10/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
366) DEMICHELIS	GIOVANNI	09/08/1925	21/02/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
367) DEMICHELIS	GUGLIELMO	18/02/1924	21/07/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
368) DEMICHELIS	LUIGI	07/09/1908	05/06/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
369) DEMICHELIS	LUIGI	18/01/1909	26/03/1963	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

370) DEMICHELIS	MARIO	17/04/1913	10/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) DENTI	CIANO	10/11/1934	07/11/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
372) DEREGIBUS	GIOVANNI	28/07/1928	13/02/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
373) DEREGIBUS	SILVIO	14/07/1917	29/12/1986	TUMORE POLMONARE
374) DESANA	ANGELO	30/01/1906	09/09/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
375) DESANA	LIBERO	02/07/1905	27/05/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
376) DESECONDI	RENATO	28/08/1933	13/12/1996	TUMORE POLMONARE
377) DEZZANA	LUIGIA	25/03/1909	02/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
378) DI PASQUALE	LUIGI	28/08/1916	07/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
379) DONNA	ENRICO	06/06/1939	24/01/2000	TUMORE POLMONARE
380) DONNA	LUIGI	18/07/1924	29/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
381) DORIA	TERENZIO	27/12/1915	20/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
382) DULLA	EDOARDO	19/05/1911	09/01/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
383) DULLA	ROMOLO	09/02/1917	28/05/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
384) ENRICO	GIUSEPPE	08/07/1931	23/05/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
385) EPIS	DINO	27/09/1928	13/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
386) EVANGELISTI	ALDINO	15/02/1922	08/11/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
387) FALZONE	CALOGERO	07/01/1922	30/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
388) FANTINO	GABRIELE	26/12/1909	10/06/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
389) FARE'	GUGLIELMO	11/11/1902	27/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
390) FARELLO	ATTILIO	15/10/1901	24/07/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
391) FARELLO	FEDERICO	03/05/1928	26/10/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
392) FASOLIS	GIAN FRANCO	19/07/1935	01/07/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
393) FASSONE	EUSEBIO	23/10/1908	08/09/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
394) FAVA	ALESSANDRO	22/09/1906	18/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
395) FAVA	RITA	03/05/1933	18/08/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE
396) FAVERO	LUIGIA	20/05/1930	05/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO

397) FAZIO	SALVATORE	04/08/1917	22/10/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
398) FAZIO	VINCENZO	08/12/1923	20/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
399) FECAROTTA	GIUSTO	29/06/1921	20/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
400) FEDON	IDA	01/06/1906	04/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
401) FELISATI	DANTE	04/02/1906	24/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
402) FERRANDO	FRANCESCA	18/10/1930	14/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
403) FERRARIS	ERMINIO	23/09/1926	06/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
404) FERRARIS	EVASIO	23/04/1925	29/09/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
405) FERRARIS	GIUSEPPE	03/04/1927	16/03/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
406) FERRARIS	GIUSEPPE	07/02/1932	13/12/1990	TUMORE POLMONARE
407) FERRARIS	LUIGI	06/11/1910	20/08/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
408) FERRARIS	MARIO	20/11/1908	12/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
409) FERRARIS	PIERINO	13/11/1912	29/07/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
410) FERRARIS	PIETRO	21/05/1901	21/05/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411) FERRARIS	PIETRO	29/08/1925	17/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
412) FERRERI	ENRICO	13/08/1911	26/09/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
413) FERRERO	TERESA	10/03/1910	15/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
414) FERRETTI	EUGENIO	19/05/1926	05/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
415) FERRO	QUINTO	12/02/1931	01/12/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
416) FERRUTI	CESARE	09/03/1908	24/07/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
417) FESTUGATO	ANGELO	12/04/1930	23/02/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
418) FIGAROLO	CAROLINA (CATE	06/03/1920	24/11/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
419) FINOTTO	GIUSEPPE	06/06/1931	07/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
420) FIORANI	GIORGIO	27/04/1937	25/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO

421) FLISIO	TERESIO	10/11/1909	18/03/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
422) FLORIAN	GIUSEPPINA	31/12/1923	14/11/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
423) FONTANA	PIETRO	31/08/1909	18/12/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
424) FRANCIA	CARLO	30/08/1924	15/09/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
425) FRANCIA	CARLO	14/04/1930	29/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
426) FRANCIA	MARIO	29/01/1920	03/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
427) Francia	Pietro	17/10/1903	23/07/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
428) FRANCIA	RENO	24/03/1922	12/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
429) FREGOSI	GUIDO	05/03/1915	12/11/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
430) FREZZATO	OVIDIO	10/03/1907	28/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
431) FRISELLA	GIOVANNI	08/03/1926	20/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
432) FURIA	MAURO	05/06/1933	26/06/1976	TUMORE POLMONARE
433) FURIONE	ANGELO	01/01/1930	04/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
434) GABBA	ARISTIDE	17/08/1910	24/11/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
435) GABBA	FERRUCCIO	03/04/1928	18/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
436) GABBA	GIOVANNI	03/07/1927	18/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
437) GALEOTTI	ATTILIO	10/02/1939	13/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
438) GALEOTTI	OPILIO	01/08/1912	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
439) GALETTI	GIUSEPPE	28/11/1922	26/09/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
440) GAMBOTTO	LORENZO	13/08/1922	16/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
441) GANDOLFI	ALBINO	29/02/1928	09/01/1983	TUMORE POLMONARE
442) GANORA	ALBERTO	19/04/1949	27/12/1995	TUMORE POLMONARE
443) GANORA	CARLO	18/10/1919	05/06/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
444) GANORA	SALVINO	15/04/1908	10/02/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
445) GANORA	SILVIO	30/09/1903	17/12/1974	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
446) GANORA	VILMO	13/09/1926	16/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
447) GARAVELLO	FRANCESCO	06/10/1937	23/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
448) GARLANDO	MARIO	18/01/1911	20/01/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
449) GARRONE	ERCOLE	24/06/1916	30/06/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
450) GARRONI	FRANCESCO	27/07/1924	13/11/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
451) GASPAROLO	EVASIO	26/04/1900	03/01/1961	MESOTELIOMA PLEURICO
452) GASPAROLO	LUIGI	23/05/1928	23/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
453) GASPAROLO	MARIO	02/04/1957	08/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
454) GASPERINI	BRUNO	11/09/1908	06/01/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
455) GASPERINI	GIOVANNI	21/04/1935	19/11/1998	TUMORE POLMONARE
456) GATTI	VINCENZO	17/10/1903	20/12/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
457) GAVAROTTO	ANGELO	18/10/1897	19/06/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
458) GAVIATI	ANNA	07/01/1913	07/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
459) GAVIATI	GIUSEPPINA	30/09/1921	25/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
460) GAVIATI	LEA	22/03/1924	08/06/1974	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
461) GEMIGNANI	IVANO	29/03/1931	26/12/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
462) GEMIGNIANI	FEDERICO	21/08/1924	28/03/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
463) GENTA	SILVIO	19/05/1922	12/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
464) GHEZZI	GIULIO	26/12/1910	04/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
465) GHIDORZI	VITTORIO	24/06/1922	13/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
466) GHIRARDI	GIULIO	13/11/1923	11/11/1970	TUMORE POLMONARE
467) GHIRARDI	PIETRO	17/05/1902	27/01/1974	TUMORE POLMONARE
468) GIAROLA	GIULIO	29/04/1918	23/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
469) GIAROLA	PIETRO	14/05/1899	22/07/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
470) GILARDINO	LUIGI	30/12/1910	03/10/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
471) GILARDINO	STEFANINA	15/06/1912	05/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
472) GINEPRO	MARGHERITA	29/07/1913	14/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
473) GINEPRO	SECONDO	08/03/1915	18/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
474) GIORCELLI	ALESSANDRO	27/03/1929	17/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE
475) GIORCELLI	DELFINA	08/07/1906	13/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
476) GIORCELLI	DOMENICO	11/05/1898	06/05/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
477) GIORCELLI	LUIGI	13/10/1926	19/05/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
478) GIORCELLI	OBBES	04/12/1906	02/11/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
479) GIORCELLI	PIERINO	14/09/1909	13/12/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
480) GIORCELLI	PIERO	09/07/1940	05/04/2001	TUMORE POLMONARE
481) GIORCELLI	ROMANO	08/09/1929	01/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
482) GIORDANO	LUIGI	13/07/1911	29/04/1977	MESOTELIOMA PLEURICO
483) GIORDANO	MARIO	06/09/1914	11/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
484) GIORDANO	MARIO	11/02/1925	21/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
485) GIOVANNINI	ELIO	30/11/1922	03/08/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
486) GIOVANNINI	REMO	06/09/1932	11/03/1985	MESOTELIOMA PERITONEALE
487) GIRAUDO	BRUNO	01/09/1920	29/12/1988	TUMORE POLMONARE
488) GIRAUDO	LIBIA	06/12/1922	14/10/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
489) GIRINO	CAMILLO	16/01/1928	22/07/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
490) GIRINO	CARLO	17/12/1932	25/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
491) GIRINO	GIULIO	05/04/1923	22/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
492) GIROLDO	FIORENZINA	17/03/1925	10/08/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE
493) GODIO	GIOVANNI	16/10/1909	20/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
494) GOI	ANSELMO	11/10/1910	25/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
495) GRANDI	GIANFRANCO	13/11/1940	14/07/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
496) GRANGIA	GIUSEPPE	27/08/1908	06/06/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
497) GRASSETTI	GIUSEPPE	19/04/1937	04/03/1998	TUMORE POLMONARE

498) GRAZIOTTO	ANDREA	10/03/1922	04/02/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
499) GRAZIOTTO	ANGELO	25/07/1920	29/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
500) GROPPO	GIUSEPPINA	31/01/1905	28/12/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
501) GROSSETTI	ALDO	21/09/1916	12/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
502) GROSSO	FRANCESCO	03/05/1939	04/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
503) GUAIANA	FRANCESCO	16/05/1919	03/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
504) GUAITA	ANGELO	23/09/1915	25/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
505) GUASCHETTI	GIOVANNI	14/08/1927	06/08/1992	TUMORE POLMONARE
506) GUASCHETTI	GIUSEPPE GABRI	29/10/1908	23/10/1986	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
507) GUASCHINO	ARMANDO	20/05/1910	03/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
508) GUASCHINO	DOMENICO	17/11/1943	25/04/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
509) GUASCHINO	DORINA	21/03/1904	13/12/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
510) GUASCHINO	ENZIO	24/08/1931	24/04/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE
511) GUASCHINO	EUGENIA	27/10/1919	22/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
512) GUASCHINO	LORENZA	07/04/1914	08/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
513) GUASCHINO	LUIGI	21/03/1922	09/10/1979	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
514) GUASCHINO	MARIO	14/05/1926	25/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
515) GUERINONI	LAURO	14/11/1926	11/07/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
516) GUERRATO	RINO	17/07/1928	28/04/1987	TUMORE POLMONARE
517) GULMINI	GENESIO	26/08/1922	31/10/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
518) GULMINI	GLICERIO	03/03/1926	17/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
519) GUSMANO	ANGELO	12/04/1910	05/11/1965	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
520) GUSMANO	ETTORE	29/01/1898	19/04/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
521) GUZZO	SERGIO	08/02/1933	25/09/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

522) IANNINO	PALISE	23/05/1923	01/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
523) ICARDI	ADELE	11/03/1905	24/08/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
524) IMARISIO	ALDA	25/09/1913	26/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
525) IMARISIO	ANNA	16/07/1921	18/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
526) IMARISIO	PIETRO	11/10/1909	09/02/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
527) IMARISIO	ROBERTO	10/09/1915	27/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
528) INCERTI TADDEI	MARIA TERESA	21/01/1929	06/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
529) IPPOLITO	GIUSEPPE	10/01/1934	19/10/1999	TUMORE POLMONARE
530) IRIONE	ERNESTO	03/12/1907	04/07/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
531) ISADA	RICCARDO	24/09/1911	11/09/1972	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
532) ISOLINI	ENRICO	09/04/1929	14/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
533) ISOLINI	FRANCESCO	05/01/1927	27/02/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
534) LACCEO	ROSMINA	08/12/1914	16/01/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
535) LAURENTI	DALEORE	08/02/1913	09/02/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
536) LAVAGNO	CESARE	06/05/1928	20/10/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
537) LAVAGNO	FRANCO	13/11/1930	07/06/1996	TUMORE POLMONARE
538) LAVAGNO	LUIGINO	17/06/1926	06/08/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
539) LAZZARIN	ROMANO	16/05/1906	21/01/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
540) LEPORATI	BRUNO	16/02/1932	19/07/1981	MESOTELIOMA PLEURICO
541) LEPORATI	GIUSEPPE	01/04/1908	23/11/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
542) LEPORATI	LUIGI	28/09/1917	30/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
543) LEPORATI	RINALDO	28/10/1910	09/07/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
544) LEPORATI	WALTER	09/04/1927	03/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
545) LEPORE	GIOVANNI	11/04/1924	16/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
546) LO PICCOLO	BENEDETTO	27/07/1928	17/03/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
547) LOKAS	ANTONIO	03/06/1906	26/08/1966	TUMORE POLMONARE

548) LOREGGIOLA	ELIO	22/03/1928	05/05/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
549) LOREGGIOLA	PIETRO	02/05/1925	20/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
550) LUCCHESE	GIOVANNI	20/06/1936	31/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
551) LUMELLO	ORESTE	27/07/1934	13/01/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
552) LUNATI	CARLA	10/05/1932	25/07/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
553) LUPANO	CARLO	06/03/1906	29/11/1971	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
554) LUPANO	CARLO	18/08/1910	12/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
555) LUPANO	NAPOLEONE	21/04/1913	28/04/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
556) LUPARIA	ILVA	02/01/1921	04/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
557) LUPARIA	LUIGINA	10/06/1917	23/06/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
558) Luparia	Osvaldo	04/05/1927	27/06/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
559) LUPARIA	REMO	08/04/1922	08/11/1973	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
560) LUPARIA	SANDRINA	26/05/1922	17/10/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
561) MACCAPANI	ALCIDE	14/08/1909	22/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
562) MAGGIA	LUCIANO	01/03/1926	21/02/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
563) MAGNAGA	GIOVANNI	07/05/1904	29/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
564) MAGNANI	ADRIANO	10/08/1926	21/12/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
565) MAGNANI	ARISTIDE	26/05/1918	25/08/1986	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
566) MAIORANA	SALVATORE	14/03/1930	12/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
567) MALAVASI	ELETTRO SERGIO	22/01/1923	13/12/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
568) MALLUS	RODOLFO	16/02/1929	18/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
569) MANDRACCHIA	GIUSEPPE	11/01/1920	01/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
570) MANTELLI	GUIDO	12/04/1922	22/07/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
571) MANTOVANI	TOSCANA	02/04/1921	08/03/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
572) MANTOVANI	WALTER	23/09/1921	30/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO

573) MARBELLI	PIERO	01/01/1942	04/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
574) MARBELLO	UBALDO	22/06/1921	13/06/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
575) MARCHESE	ALBINO	24/04/1903	24/02/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
576) MARCHESE	CAMILLO	24/01/1923	18/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
577) MARCHESE	FRANCESCO	30/08/1935	13/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
578) MARCHISIO	FRANCESCO	23/12/1921	31/01/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
579) MARCHISOTTI	PIERGIORGIO	16/05/1939	26/11/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
580) MARENGO	LINDA	18/01/1912	15/12/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
581) MARENGO	PIERO	08/06/1927	17/05/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
582) MARGARA	ERNESTO	15/11/1904	28/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
583) MARGARA	ERSILIO	12/11/1910	18/07/1979	TUMORE POLMONARE
584) MARIANO	INES	02/07/1914	25/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
585) MARINI	NELLO	20/09/1933	16/12/2002	TUMORE POLMONARE
586) MARTINETTI	NARCISO	09/10/1922	27/07/1993	TUMORE POLMONARE
587) MARTINOTTI	ALESSANDRO	09/05/1919	13/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
588) MARTINOTTI	ALFREDO	17/01/1916	18/02/1964	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
589) MARTINOTTI	BRUNO	20/07/1925	02/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
590) MARTINOTTI	ENZA	22/01/1923	08/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
591) MARTINOTTI	ESTERINA MARIA	08/01/1914	24/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
592) MARTINOTTI	FERNANDO	12/07/1927	21/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
593) MARTINOTTI	LORENZINA	09/01/1934	09/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
594) MARTINOTTI	MARIA VINCENZA	28/07/1912	10/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
595) MARTINOTTI	MARIO	03/06/1909	18/04/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
596) MASCIALI	AGOSTINO	11/10/1914	12/02/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

597) MASIERO	GINO	05/08/1922	04/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
598) MASSA	EVASIO	11/03/1921	20/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
599) MASSA	FERDINANDO	17/07/1920	01/08/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
600) MASSA	GIOVANNI	15/07/1906	26/02/1976	TUMORE POLMONARE
601) MASSAZA	EMILIO	05/08/1930	02/10/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
602) MASSAZA	LUCIA	13/12/1934	25/03/1989	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
603) MASSOCCO	GIUSEPPE	12/01/1928	07/04/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
604) MAZZETTA	FERRUCCIO	17/07/1909	16/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
605) MAZZOGLIO	CARLO	20/05/1928	15/01/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
606) MAZZOGLIO	GIOVANNI	22/03/1922	28/07/1985	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
607) MAZZUCCO	ELMO	12/05/1915	28/09/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
608) MAZZUCCO	GIOVANNI	24/01/1931	07/09/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
609) MAZZUCCO	GIOVANNI	25/02/1936	25/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
610) MAZZUCCO	GIUSEPPE ERNES	18/10/1900	12/07/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
611) MAZZUCCO	UGO	02/11/1911	21/01/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
612) MEDA	ROSANNA	24/01/1939	15/04/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
613) MELGIOVANNI	ANTONIO	18/11/1923	15/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
614) MELGIOVANNI	LUIGIA	02/05/1935	11/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
615) MENEGUZ	CARLO	27/05/1922	24/03/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
616) MEREATUR	ADRIANO	06/12/1914	18/12/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
617) MERLO	GIUSEPPE	18/07/1922	21/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
618) MERLO	REMO	14/06/1927	11/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
619) MIETTO	RINO	26/04/1922	01/12/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
620) MIGLIETTA	ANGELA	11/10/1930	10/10/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
621) MIGLIETTA	ARMANDO	04/10/1912	16/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
622) MIGLIETTA	GIUSEPPINA	21/08/1905	27/10/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
623) MIGLIETTA	NATALE CARLO	17/11/1894	14/04/1952	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

624) MILANESE	EVASIO	12/11/1889	24/04/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
625) MINATO	OLGA	06/11/1921	25/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
626) MINATO	OTTORINO	30/04/1923	31/03/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
627) MINAZZI	PAOLO LUIGI	10/06/1910	08/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
628) MIRAVALLE	MARIO	09/10/1929	04/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
629) MIRAVALLE	TERESIO	30/01/1924	09/04/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE
630) MOCCHIETTO	MARIA PIA	13/12/1936	27/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
631) MOMBELLO	DELIO	13/01/1925	01/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
632) MOMBELLO	EVASIO	25/11/1927	02/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
633) MOMBELLO	LUCIANO	06/11/1931	11/10/2001	TUMORE POLMONARE
634) MONCHIETTO	ESTERINA	07/04/1920	12/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
635) MONEGO	GIOVANNA	19/09/1909	01/05/1969	TUMORE POLMONARE
636) MONTAGNINO	ALBERTO	28/09/1924	17/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
637) MONTIGLIO	ARMANDO	10/10/1928	19/08/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
638) MONTIGLIO	COSIMO	28/03/1909	28/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
639) MORANDO	BRUNO	15/08/1931	17/04/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
640) MORANO	ADELE	25/02/1936	01/10/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
641) MORANO	ALBINA	05/06/1915	05/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
642) MORANO	LUIGI	08/01/1910	29/06/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
643) MORANO	RAIMONDO	31/08/1929	13/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
644) MORBELLO	TERESA	26/03/1931	22/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
645) MORETTI	GIULIO	08/07/1911	06/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
646) MORETTI	GIUSEPPE	03/10/1938	25/06/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
647) MORO	ADRIANA	31/12/1938	06/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
648) MORO	PIERINO	11/02/1914	04/02/1988	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
649) MOROTTI	GIACOMO	22/09/1923	28/12/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
650) MOROTTI	GIUSEPPE	13/04/1921	01/12/1970	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI

651) MOROTTI	PIETRO	30/10/1926	28/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
652) MORTARA	GIOVANNI	10/02/1924	28/02/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
653) MORTARA	GIOVANNI	16/07/1930	25/06/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
654) MOSCHINO	ERMINIA	10/07/1903	18/04/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
655) MOSCHINO	PIERINA	02/10/1911	02/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
656) MOSSO	PIER CARLO	07/02/1934	12/02/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
657) MUSCO	MARCELLO	26/06/1926	09/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
658) MUSSANO	RENATO	26/02/1924	08/02/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
659) MUSSO	ATTILIA	28/07/1910	26/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
660) MUSSO	CARLO ALESSAND	15/09/1910	10/02/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
661) MUSSO	MARCELLO	12/09/1899	17/09/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
662) MUSSO	MARIA	15/02/1915	15/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
663) MUSSO	ROSA	15/12/1921	01/09/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
664) MUSSO	SERAFINO	19/04/1927	29/11/1978	TUMORE POLMONARE
665) MUZIO	LUIGI	30/09/1927	08/07/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
666) NANO	CAROLINA	31/05/1912	05/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
667) NANO	GIOVANNI	03/02/1924	25/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
668) NANO	MARIO	01/01/1932	20/01/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
669) NARRATONE	PIERO	21/09/1939	16/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
670) NATTA	LUIGI	28/10/1919	01/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
671) NECCO	ALESSANDRO	04/02/1915	16/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
672) NEGRI	FRANCESCO	30/08/1896	30/10/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
673) NEGRI	GINA	06/03/1928	22/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
674) NOSENZO	PASQUALINA	13/01/1910	27/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

675) NOTARPIETRO	FAUSTO	02/11/1905	18/09/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
676) NOVARESE	ANNA	23/01/1938	26/11/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
677) NOVARESE	CANDIDO	26/03/1926	09/10/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
678) NOVARESE	FELICE	31/07/1930	27/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
679) NOVARESE	GIUSEPPE	19/03/1904	27/04/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
680) NOVARESE	SECONDO	22/03/1937	01/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
681) NOVELLI	ERNESTO	27/12/1905	11/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
682) NOVELLI	FRANCESCA	17/04/1935	09/02/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
683) NOVELLI	FRANCESCO	05/08/1927	06/05/2002	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
684) OGLIETTI	GIOVANNI ANTON	24/06/1903	15/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
685) OLIARO	LUIGI	04/04/1915	09/10/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
686) OLIVETTI	PIERINO	29/12/1927	28/01/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
687) OMBRA	PIERINO	10/05/1914	24/04/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
688) OMEGNA	PIETRO	21/02/1912	18/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
689) ORBELLI	GIOVANNI	05/10/1904	30/07/1969	TUMORE POLMONARE
690) OSENGA	ITALO	05/03/1942	17/12/1998	TUMORE POLMONARE
691) OTTONE	FRANCO	16/01/1934	15/10/1986	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
692) OTTONE	GIUSEPPE	16/05/1903	24/01/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
693) OTTONE	GIUSEPPE	03/10/1903	26/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
694) OTTONE	GUIDO	28/09/1932	25/09/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
695) PACIELLO	EDOARDO	19/12/1922	04/03/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
696) PAGGIO	DOVILIO	30/10/1924	23/12/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
697) PAGLIARINO	GIUSEPPE	13/10/1908	26/08/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
698) PALAZZO	PIETRO GIUSEPP	24/10/1935	16/06/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
699) PALENA	VINCENZO	03/01/1928	23/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
700) PALTRO	PIETRO	14/12/1919	08/02/1976	MESOTELIOMA PERITONEALE
701) PANELLI	LUIGINO	02/02/1931	25/04/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
702) PANSA	BRUNO	30/04/1915	04/11/1974	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

703) PANSA	FRANCO	08/12/1925	12/01/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
704) PANTO'	FRANCESCO	12/01/1922	09/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
705) PANZA	GUIDO	27/03/1932	24/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
706) PARODI	ANGELO	17/11/1935	17/05/2002	TUMORE POLMONARE
707) PARODI	GIOVANNI	24/11/1901	13/02/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
708) PARONETTO	OIVIO	26/09/1928	09/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
709) PASSAFARO	LUCIA	21/12/1916	14/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
710) PATRUCCO	ALDO	21/08/1902	09/11/1954	MESOTELIOMA PLEURICO
711) PATRUCCO	ALDO	01/11/1928	14/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
712) PATRUCCO	ALFREDO	23/07/1909	03/09/1980	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
713) PATRUCCO	ALFREDO	01/01/1920	30/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
714) PATRUCCO	ERNESTO	27/01/1928	06/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
715) PATRUCCO	EVASIO	11/10/1927	14/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
716) PATRUCCO	GIOVANNI	31/03/1909	30/10/1959	TUMORE POLMONARE
717) PATRUCCO	LUCIANO	17/01/1923	14/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
718) PATRUCCO	LUIGIA	26/04/1924	31/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
719) PATRUCCO	MARCO	15/04/1925	05/11/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
720) PATRUCCO	MARIA	18/02/1921	22/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
721) PATRUCCO	MARIA	17/03/1924	05/02/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
722) PATRUCCO	MARIO	25/03/1930	10/08/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
723) PATRUCCO	OLIVIO	17/04/1925	01/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
724) PATRUCCO	VALENTINO	23/12/1917	11/10/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
725) PATRUCCO	VITTORIO	29/04/1912	09/08/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
726) PAVAN	ANTONIO	19/12/1923	26/07/1987	TUMORE POLMONARE
727) PAVANELLO	CARLO	21/06/1913	18/03/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

728) PAVESI	MARIO	12/06/1922	17/05/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
729) PEDRASETTI	VALTER GIUSEPP	04/12/1914	06/12/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
730) PEDRASSETTI	VALENTINO	21/11/1927	23/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
731) PELUSO	ANTONIO	01/01/1926	29/04/1966	TUMORE POLMONARE
732) PELUSO	ERNESTO	06/06/1928	22/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
733) PELUSO	ETTORE	01/01/1930	11/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
734) PELUSO	VALENTINO	16/01/1931	28/05/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
735) PENATI	ARCISA ECLE	02/12/1921	23/10/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
736) PEROLA	MARIA	16/04/1927	08/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
737) PEROLA	PIETRO	28/01/1913	18/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
738) PEROTTI	GIULIO	04/07/1908	02/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
739) PERRACINO	GIOVANNI	28/01/1931	23/03/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
740) PERTUSATO	LUIGI	11/03/1919	19/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
741) PERTUSATO	UMBERTO	25/11/1912	05/05/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
742) PERUCCA	ATUS	18/08/1921	15/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
743) PERUCCA	AUGUSTO	15/08/1910	16/06/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
744) PERUCCA	CELESTINO	03/06/1933	15/05/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
745) PESENTI	BATTISTA	24/06/1918	28/06/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
746) PESSINA	FRANCO	26/01/1927	01/07/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
747) PIA	MARIO	29/09/1906	26/12/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
748) PIACIBELLO	GIUSEPPINA	29/07/1931	15/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
749) PIANO	EUGENIA	13/12/1922	09/05/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
750) PIANO	SEVERINO GIOVA	01/02/1928	07/04/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
751) PIEROBON	BASILIO	16/04/1919	19/06/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
752) PINO	ULDERICO	14/11/1928	28/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
753) PIRALLA	BATTISTA	25/01/1901	05/10/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
754) PITZUS	ANTIOCO	29/04/1926	28/03/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
755) PLEITAVINO	ARMANDO	01/02/1915	29/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO

756) POLESEL	ANTONIETTA	23/12/1921	10/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
757) POLETTI	ALBERTO	13/10/1926	13/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
758) POLETTI	ELIBIA	17/05/1928	12/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
759) POLETTI	LUIGI	06/10/1930	27/07/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
760) POLETTI	LUISA	08/07/1923	30/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
761) POLIDORO	BRUNO	15/07/1926	18/05/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
762) POLONIA	FRANCESCO	23/09/1923	05/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
763) PORCARI	ALFONSO	22/11/1921	17/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
764) PORTA	ADRIANO	06/01/1927	19/09/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
765) PORTA	MASSIMO	27/03/1929	27/07/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
766) PORTALUPI	MARIO	19/05/1949	17/07/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
767) POZZOLO	PIERINO	23/04/1911	25/11/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
768) PRATA	GIUSEPPINA	04/09/1918	26/02/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
769) PRATA	MARINO	02/05/1903	16/08/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
770) PREDIANO	GIACINTO	12/02/1924	13/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
771) PREGNO	GIOVANNI	08/02/1934	10/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
772) PRETE	ALBERTO	23/04/1925	14/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
773) PREVIGNANO	LUIGI	06/11/1905	28/05/1982	TUMORE POLMONARE
774) PRINETTI	CARLA	01/04/1925	03/01/1997	MESOTELIOMA PERITONEALE
775) PRISCO	BRUNA	31/01/1927	22/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
776) PROI	GIOVANNA	26/12/1912	31/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
777) PROVERA	CELESTINA	07/01/1905	15/01/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
778) PROVERA	CESARINA	03/05/1914	24/09/1982	MESOTELIOMA PLEURICO

779) PROVERA	ENRICO	29/12/1899	18/08/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
780) PROVERA	GIOVANNI	15/04/1912	17/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
781) PROVERA	MARIA	07/12/1907	08/07/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
782) PUCCIO	MATTEO	04/08/1920	22/04/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
783) PUGNO	EVASIO	05/08/1903	24/02/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
784) PUGNO	RENZO	11/07/1923	25/05/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
785) QUARELLO	ANTONIO	08/02/1927	06/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
786) QUARONE	GIUSEPPE GIOVA	09/08/1901	02/05/1964	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
787) QUIRINO	CARLO	10/02/1900	29/07/1973	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
788) RABAGLIATI	MARIO	19/04/1901	21/02/1957	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
789) RACCA	MARIO	28/11/1922	11/11/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
790) RACCA	UGO	05/10/1933	20/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
791) RAIMONDO	PIETRO	06/05/1924	20/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
792) RAINERI	GIUSEPPE	12/06/1902	01/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
793) RAINERI	PIETRO	02/02/1915	14/10/1992	TUMORE POLMONARE
794) RAISE	RINO	08/04/1931	04/01/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
795) RAITERI	ERNESTO	19/02/1913	14/10/1976	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
796) RAITERI	FERDINANDO	13/04/1910	10/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
797) RAITERI	GUIDO	17/10/1938	12/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
798) RAITERI	PIETRO	08/03/1910	01/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
799) RAMETTA	ROSARIO	30/06/1934	18/04/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE
800) RAMPAZZO	ORAZIO	24/08/1925	17/08/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
801) RANDI	AMPELIO	24/02/1917	26/02/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
802) RASCA	LIVIO	06/11/1921	05/01/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE
803) RASTELLINO	LUIGIA	06/03/1929	11/04/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
804) RAVETTI	ALBERTO	24/02/1914	27/10/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
805) RE	CESARE	07/02/1908	24/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
806) RE	DARIO	27/12/1929	28/11/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
807) RE	GIUSEPPE	08/05/1923	05/05/1996	TUMORE POLMONARE
808) RE	LUCIANO	27/07/1926	05/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
809) RE	PIA MARIA	07/03/1922	13/09/1961	MESOTELIOMA PERITONEALE
810) REALE	CAMILLO	08/09/1905	19/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
811) REDIBONDI	NATALE	01/12/1898	02/12/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
812) REI	GIUSEPPE	08/03/1901	04/07/1978	TUMORE POLMONARE
813) REI	PIETRO	19/02/1894	24/10/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
814) REPOSO	ALESSANDRO	16/04/1922	26/04/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
815) REPOSO	LUIGI	21/06/1928	08/06/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
816) RESINI	PALMINO	02/04/1933	16/04/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
817) RESTA	GIUSEPPE	03/04/1906	26/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
818) RESTA	PASQUALE	12/02/1925	18/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
819) RICALDONE	PIERINO	30/04/1922	04/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
820) RICCI	FIORENZO	01/06/1919	16/08/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
821) RICCI	LUIGI	11/07/1898	03/03/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
822) RICCI	SILVIO	03/07/1939	13/07/2006	TUMORE POLMONARE
823) RINALDO	GIAN FRANCO	29/03/1936	17/08/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
824) RITTO	GIOVANNI	02/12/1912	13/10/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
825) RIVA	ORESTE	04/03/1901	17/04/1962	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
826) RIZZO	GAETANO	28/10/1911	15/03/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
827) ROBBA	OSVALDO	04/04/1941	12/08/1985	TUMORE POLMONARE
828) ROBIOLA	EMILIA	20/08/1929	18/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
829) ROBIOLA	GIUSEPPE	15/03/1915	21/04/1969	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
830) ROBIOLA	MADDALENA	06/04/1930	15/10/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
831) ROLETTO	GIOVANNI	18/04/1908	24/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

832) ROLLINO	MARIO	16/11/1909	06/10/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
833) ROMANELLO	BRUNO	30/11/1933	04/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
834) ROMANELLO	TERESA	22/10/1925	01/02/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
835) ROMANO	FRANCESCO	26/09/1929	18/05/1997	TUMORE POLMONARE
836) RONCAROLI	GIOVANNI	25/06/1913	11/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
837) RONCAROLI	GIUSEPPE	10/08/1909	29/03/1990	TUMORE POLMONARE
838) ROSSI	ANTONIO	30/10/1913	21/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
839) ROSSI	FRANCO	08/07/1925	25/04/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
840) ROSSI	GIOVANNI	21/10/1942	12/02/1974	TUMORE POLMONARE
841) ROSSI	GIUSEPPE	01/05/1930	22/01/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
842) ROSSI	VITTORINO	31/05/1938	16/03/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
843) ROSSINO	EMILIO	21/04/1901	16/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
844) ROSSINO	RICCARDO	20/06/1904	27/07/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
845) ROSSO	FEDERICO	26/07/1910	12/01/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
846) ROTA	CARLO	02/11/1910	06/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
847) ROTA	EMILIO	22/01/1928	18/08/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
848) ROTA	LICIA	09/08/1924	13/10/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
849) ROTA	LUIGI	21/12/1902	31/08/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
850) ROTA	LUIGI	12/01/1915	06/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
851) ROTA	LUIGI	03/07/1918	15/08/1985	TUMORE POLMONARE
852) ROTA	VINCENZO	27/03/1906	03/07/1980	TUMORE POLMONARE
853) RUBINATO	FRANCA	15/02/1941	10/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
854) RUBINATO	ILDO	15/12/1922	28/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
855) RUBINATO	MARCELLA	16/04/1916	02/02/1966	TUMORE POLMONARE
856) RUBINATO	TULLIO	23/12/1933	03/03/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
857) RUPPA	PIETRO	24/11/1909	29/10/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
858) RUSCO	GIOVANNI	19/12/1901	07/11/1967	TUMORE POLMONARE
859) RUSTICHELLI	BRUNO	30/04/1934	10/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

860) RUTO	VALTER	12/07/1924	28/12/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
861) SABBADINI	GIUSEPPINA	17/12/1915	06/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
862) SACCHET	ELDA	17/12/1913	12/07/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
863) SACCHET	ERNESTA	04/05/1919	26/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
864) SACCHETTI	BRUNO	24/10/1921	06/04/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
865) SALATTI	MARIO	19/06/1918	22/03/1991	TUMORE POLMONARE
866) SALVANESCHI	LUIGI	20/01/1928	05/06/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
867) SALVI	DANIELE	17/09/1923	26/07/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
868) SANDIANO	FRANCESCO	18/04/1916	04/04/2001	TUMORE POLMONARE
869) SANLORENZO	CARLO	05/05/1924	12/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
870) SANLORENZO	GIUSEPPE	22/10/1911	06/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
871) SANLORENZO	LUIGI	21/03/1899	07/11/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
872) SANLORENZO	MARIO	27/09/1919	02/05/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
873) SANLORENZO	PIETRO	22/01/1913	12/10/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
874) SANLORENZO	REMO	18/12/1928	22/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
875) SAPELLI	CESARE	01/03/1933	11/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
876) SARACCO	ANTONIO	30/03/1913	29/05/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
877) SARACCO	MARIA	27/03/1939	23/06/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
878) SARAIN	MARIO	02/07/1925	07/10/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
879) SARASSO	FRANCESCO	16/05/1933	13/05/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
880) SARTORIO	FRANCA	07/05/1931	30/03/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
881) SASSONE	ERNESTO	13/03/1922	19/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
882) SASSONE	FRANCESCO	08/02/1907	27/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
883) SASSONE	PIERO	24/10/1926	13/04/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
884) SBOARINA	PLINIO	16/11/1922	21/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
885) SCAGLIOTTI	GIOVANNI	04/03/1922	14/02/1981	TUMORE POLMONARE

886) SCAGLIOTTI	REMO	04/10/1928	06/06/1984	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
887) SCAGLIOTTI	SERGIO	25/06/1932	25/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
888) SCAMUZZI	DOMENICO	09/02/1937	27/02/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
889) SCAMUZZI	GIUSEPPE	30/07/1935	08/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
890) SCARAFFIA	GIOVANNI	16/01/1926	23/11/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
891) SCARRONE	ADELAIDE	27/03/1909	25/09/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
892) SCARRONE	CARLO	26/09/1908	29/09/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
893) SCARRONE	GIUSEPPE	30/08/1889	27/01/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
894) SCARRONE	MARIA	21/04/1908	17/06/1970	MESOTELIOMA PLEURICO
895) SCARRONE	RICCARDO LUIGI	17/01/1908	24/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
896) SCOLARI	CELESTINO	13/04/1895	05/05/1969	TUMORE POLMONARE
897) SCOMPARIN	DARIO	01/09/1932	27/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
898) SCRIVANO	CARLO	27/04/1910	22/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
899) SECHI	SALVATORE	11/10/1925	27/10/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
900) SERRALUNGA	BATTISTA	24/09/1902	30/11/1970	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
901) SERRAO	EMILIA	23/11/1910	29/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
902) SIGLIANO	GIUSEPPE	24/01/1928	26/06/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
903) SILLANO	ERMINIO	30/01/1921	30/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
904) SILLANO	GIUSEPPE	17/07/1906	25/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
905) SILVANO	ANDREA	11/03/1935	17/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
906) SILVANO	ROMILDE	29/03/1911	16/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
907) SILVESTRI	ANTONIO	22/05/1931	30/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
908) SIMONETTI	FRANCESCO	14/10/1914	27/03/1986	TUMORE POLMONARE
909) SIVIERI	DANILO	07/05/1928	15/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
910) SIVIERI	GIOVANNA	21/04/1908	12/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
911) SOLDATI	ELEUTERIO	18/08/1889	19/12/1961	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
912) SOLERIO	BIAGIO	06/06/1913	25/03/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
913) SOLERIO	GIUSEPPE	23/10/1907	19/04/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
914) SPADA	LUIGIA	07/11/1931	23/10/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
915) SPADACCIA	ALCIDE	04/10/1919	08/05/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
916) SPAGLIARDI	GINA	29/02/1920	25/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
917) SPALLA	CARLO	23/12/1919	07/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
918) SPALLA	GIUSEPPE	16/02/1903	20/07/1974	MESOTELIOMA PLEURICO
919) SPALLA	LUIGI	06/02/1915	28/09/1995	TUMORE POLMONARE
920) SPALLA	MARIA	16/02/1918	10/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
921) SPANO	LIBERO	25/02/1909	11/03/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
922) SPINOGLIO	EUGENIA	25/01/1920	10/11/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
923) SPINOGLIO	GIUSEPPE	17/05/1908	22/11/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
924) SPINOGLIO	POSSIDIO	21/07/1908	01/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
925) SQUILLARI	DARIO	21/07/1931	23/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
926) STEVANIN	GRAZIANO	08/09/1942	22/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
927) STEVANO	GIOVANNI	04/02/1905	20/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
928) STRAMARE	EUFRASIO	26/05/1925	19/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
929) STRAMBIO	PIERINO	03/03/1909	18/05/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
930) SUANI	ANTONIO	25/04/1919	25/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
931) SURBONE	UGOLINO	18/07/1889	12/04/1959	TUMORE POLMONARE
932) SVALUTO	GIUSEPPE	19/04/1914	09/08/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
933) TABUCCHI	GIUSEPPE	11/05/1940	05/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
934) TAGLIABUE	ANDREA	11/08/1902	16/04/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
935) TAGLIANI	ETTORE	19/10/1908	30/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
936) TARCHETTI	CARLO	15/10/1912	11/09/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
937) TARDIVO	NATALE	27/12/1913	05/07/1987	TUMORE POLMONARE
938) TIVELLI	OTTIMO	15/11/1923	03/07/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

939) TIVELLI	VENERINA	08/03/1912	09/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
940) TOCCO	GIUSEPPE	12/02/1947	04/07/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE
941) TOMMASELLI	GAETANO	12/08/1928	30/11/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
942) TORCHIO	ALESSANDRO	20/09/1907	26/04/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
943) TORCHIO	PIETRO	22/06/1916	24/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
944) TORINO	FRANCO	16/10/1926	10/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
945) TORRESINI	OLGA	05/08/1930	21/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
946) TOSELLI	MARIO	03/01/1919	23/03/1978	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
947) TOSELLI	PIETRO	05/06/1910	10/11/1992	TUMORE POLMONARE
948) TOSELLO	GIOVANNI	25/06/1945	02/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
949) TRAVAGLIA	DINO	29/03/1915	15/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
950) TRAVATRI	LINA	20/04/1927	23/06/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
951) TRICERRI	ENRICO	04/02/1916	24/02/1977	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
952) TROSELLO	CARLO	17/04/1920	30/11/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
953) TURINO	MARIO	16/02/1932	03/09/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
954) UBERTAZZI	AMILCARE	17/02/1908	22/05/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
955) UFICINO	CARLO	22/10/1909	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
956) UFIMARO	FRANCESCO	09/04/1913	21/10/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
957) ULLIO	OSVALDO	17/10/1922	22/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
958) ULLIO	SERAFINO	13/08/1899	11/01/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
959) UMORET	CARLO	08/04/1925	30/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
960) VACCA	RENZO	24/04/1914	03/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
961) VACCARONE	GIUSEPPE	10/02/1928	02/08/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
962) VALEGGIA	ERNANI	06/07/1911	30/11/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
963) VALENTINI	GIOVANNI	04/03/1899	24/08/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
964) VALENTINI	PIERINO	28/03/1921	03/10/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
965)	ALDO	01/09/1914	23/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

VALMACCHINO				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
966) VALMACHINO	GIUSEPPE	10/06/1910	01/07/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
967) VASALLO	ORESTE	29/08/1910	14/08/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
968) VASINO	GIOVANNI LUIGI	17/10/1924	11/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
969) VECCHIATTINI	GUGLIELMO	24/01/1913	06/10/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
970) VENERI	GINO	21/01/1933	08/10/1978	TUMORE POLMONARE
971) VENESIO	PIERINO	23/07/1914	23/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
972) VERANO	FRANCESCO	24/11/1942	27/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
973) VERANO	LUIGI	06/05/1906	04/03/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
974) VERCELLI	ALBERTO	25/08/1946	13/08/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
975) VERDELLI	BRUNO	31/01/1915	31/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
976) VERGNASCO	ITALO	14/02/1934	19/01/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
977) VERGNASCO	LUIGI	26/07/1928	26/08/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
978) VERRONE	PIERO	30/11/1930	04/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
979) VETTORELLO	BRUNO	14/08/1923	06/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
980) VICENZI	OLGA	19/10/1921	01/11/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
981) VILLA	DOMENICO	30/03/1909	23/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
982) VINESIA	DANTE	06/03/1916	20/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
983) VISETTI	BATTISTA	05/12/1934	26/03/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
984) VITALE	GIACOMO	07/05/1915	25/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
985) VITALE	SALVINA	09/03/1918	13/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
986) VOLPATO	ALMIRO	22/01/1931	09/12/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
987) VOLPATO	LUIGI	19/05/1935	13/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
988) VOLPATO	VITTORIO	01/03/1923	03/04/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
989) ZACCONE	MATILDE	13/07/1916	16/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
990) ZAIO	PIETRO	12/08/1912	12/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
991) ZAIO	VIRGILIO	22/03/1918	02/06/1993	TUMORE POLMONARE
992) ZAMBELLI	EVASIO	17/09/1909	25/08/1978	TUMORE POLMONARE
993) ZANAROTTO	ANGELO	01/06/1925	29/04/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
994) ZANATTA	REMO	21/04/1930	07/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
995) ZANOTTI	ROMANO	31/12/1928	25/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
996) ZATTA	MICHELE	28/09/1909	28/09/1980	TUMORE POLMONARE
997) ZAVA	GINO	15/03/1913	22/02/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
998) ZAVATTARO	EVASIO	08/02/1920	29/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
999) ZAVATTARO	LUIGI	27/12/1928	17/09/1978	MESOTELIOMA PLEURICO
1000) ZAVATTARO	MARGHERITA	28/07/1922	14/03/1978	MESOTELIOMA PLEURICO
1001) ZAVATTARO	VINCENZO	25/08/1917	12/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1002) ZELADA	GIANNINO	24/06/1923	07/04/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1003) ZOIA	ENRICO	18/08/1907	05/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1004) ZORZETTI CIGNA	ADRIANO	29/05/1920	01/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE (LAVORATORI DI DITTE ESTERNE) PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ALCURI	ANTONINO	29/05/1935	03/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BATTAGLIA	GIOVANNI	06/04/1929	22/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
3) BERTAZZO	MAURO	25/03/1937	13/01/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
4) BOCCALI	UMBERTO	08/06/1946	08/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
5) CABRIA	ANGELO	22/01/1923	01/04/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
6) Cacciatori	Giuseppe	19/03/1945	09/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
7) LOMBARDI	PIETRO	18/07/1926	02/08/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
8) MAZZUCCO	GIANFRANCO	23/07/1929	01/06/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
9) PALETTI	GIUSEPPE	26/10/1932	17/05/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
10) RE	GIORGIO	23/03/1929	24/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO

11) ROSSI	LUIGINO	08/09/1929	20/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
12) RUBINATO	LAURA	11/11/1939	28/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
13) RUTTO	ENRICO	25/04/1940	29/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
14) SCAGLIOTTI	PIERO	18/05/1933	13/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
15) SOLDI	DOMENICO	12/11/1937	18/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
16) ZANAROTTO	ANTONIO	20/01/1940	17/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACETO	FELICE	09/07/1922	02/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ALESSIO	CARLA	08/11/1923	16/12/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) ALUIGI	GIACOMO	31/05/1922	19/11/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) ALZONA	FRANCO	24/04/1939	09/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMAROTTI	ARTURO	01/10/1912	11/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) AMELI	GIULIA	26/04/1920	18/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) AMISANO	LAURA	26/07/1922	24/05/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ANDREONE	ALDO	29/01/1922	07/10/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ANDREONE	AMPELIO	16/04/1932	26/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ANGELINO	ALBERTO	24/08/1920	01/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) ANGELINO	FRANCESCO	21/11/1928	03/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) ANSALDI	CARLA	14/08/1931	02/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) ANSALDI	GIOVANNI	15/06/1897	27/02/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) ARDENZA	ALESSANDRO	15/05/1912	02/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) ARROBBIO	MARCO	26/04/1932	08/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

16) AUTOMATE	UMBERTO	15/11/1908	27/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) AVONTO	NATALE	25/12/1911	07/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) AZIMONTI	ANTONIETTA	10/11/1919	12/07/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BADENGO	ARMANDO	25/04/1915	28/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BADUINO	ERNESTO	05/08/1921	26/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) BAGNA	GIOVANNA	02/05/1911	10/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BALANZINO	FELICE	23/10/1919	17/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BALBO	ANGELO	13/01/1930	25/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) BALDI	ALESSANDRO	10/07/1926	03/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) BALDI	MAFALDA	01/02/1912	07/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) BARBANO	LUIGI	03/03/1915	19/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) BARBESINO	ERMINIO	13/11/1913	30/07/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) BARBESINO	FAUSTO CARLO	21/11/1913	24/11/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) BARBESINO	GIOVANNI	23/09/1932	28/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) BARBESINO	SANTINA LUIGIN	20/04/1915	04/08/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) BARBIERATO	ANTONIO	30/03/1918	24/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) BARGERO	EVASIO	16/04/1901	23/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) BARNI	LUIGI	22/05/1908	27/02/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) BARONI	RENATO	28/09/1922	11/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) BATTELLI	PAOLINO	25/01/1917	28/10/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
36) BATTEZZATI	GIUSEPPINO	04/07/1928	21/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) BAZZANO	ELISABETTA	27/09/1904	07/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BECCUTI	LEOPOLDA	17/03/1909	09/05/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) BELLO	MARIA	18/04/1914	02/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BELLOSTI	ANNITA	20/06/1918	09/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) BENZI	ARMANDO	13/12/1921	21/05/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) BERGAMO	LUCIANO	01/01/1925	22/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BERRA	CESARE GASPARE	15/03/1912	28/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) BERRONE	LUIGI	09/02/1917	30/12/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) BERRONE	VITTORINA	25/08/1921	10/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BERTAGGIA	RINA	06/02/1919	08/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) BERTAZZO	MARIO	01/06/1903	19/06/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) BERTOLINI	OLINDO	03/05/1917	15/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) BERTUSSI	LUIGI	06/12/1916	02/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) BESSO	RENZO	22/12/1924	22/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) BETTA	DELMO	18/10/1919	03/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) BETTOLO	ANGELO	05/05/1930	19/10/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) BIANCHI	GILBERTO	10/08/1921	17/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) BIANCHI	GINO	09/08/1905	06/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

55) BIANCHI	GIUSEPPINA	18/07/1928	08/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) BIANCO	GIUSEPPE	07/03/1924	10/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) BIANCO	NATALINA	30/12/1935	09/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) BIANO	RICCARDO	08/07/1935	30/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) BIGOTTO	GIUSEPPE	16/10/1910	19/08/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BILETTA	DANTE	23/07/1924	31/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BO	GIUSEPPINA	16/03/1910	19/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BO	LARINA	31/12/1913	12/05/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) BOARINO	ALBINA	21/06/1910	31/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) BOCCALATTE	GIOVANNI	16/09/1923	04/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) BOCCALATTE	LUIGI	09/12/1934	18/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BODA	MARINO	14/05/1908	06/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) BOFFO	ETTORE	02/02/1901	21/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) BOGGIONE	GIUSEPPE	08/07/1928	05/09/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BOLLO	PROSPERO	22/01/1919	17/11/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BONELLI	PIETRO	29/03/1915	19/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) BONZANO	MARIO	18/07/1920	16/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) BONZANO	NATALE	25/12/1907	24/02/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) BONZANO	SERGIO	14/10/1931	26/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) BORGHINO	EVASIO	03/01/1930	18/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
75) BORLO	ANNA	02/09/1925	11/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) BOSCHI	CARLA	20/09/1928	08/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) BOSCO	ARMANDO	14/04/1913	01/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) BOTTO	OLGA	06/07/1924	12/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) BRASSO	ETTORE	27/11/1929	25/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) BROCCA	GIUSEPPINA	08/08/1928	18/04/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) BRUSATO	ANGELA	08/02/1923	09/09/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) BURRONE	CARLO	28/03/1936	12/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) BUZZI	ANNA MARIA	07/07/1923	29/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) CACCIA	GIUSEPPE	15/01/1904	08/01/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) CAGNIN	MARIO	08/12/1918	10/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) CALIGARIS	EDOARDO	06/11/1921	06/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) CALIGARIS	FRANCESCO	28/12/1922	19/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) CALVI	MARIO FRANCESC	03/06/1912	29/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) CALVI	PIETRO	09/04/1916	15/05/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) CAMPESE	CLORINDA LUIGI	14/11/1902	03/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) CANALI	LINA	25/04/1921	28/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) CANDELO	IDA	07/03/1917	07/09/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) CANEPA	ALBINA	30/07/1920	07/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

94) CANTAMESSA	ARMANDO	12/11/1904	06/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) CANTAMESSA	ITALO	11/07/1928	08/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) CANTATORE	FRANCO	22/09/1923	14/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) CAPPA	CORRADO	24/12/1927	27/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) CAPPA	GIOVANNI	20/07/1927	12/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) CAPRA	GIOVANNI	27/09/1915	06/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) CAPRINO	LILIANA	25/06/1924	02/09/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) CARELLI	PILADE	29/10/1910	03/06/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) CARLI	ROSINA	26/04/1920	01/06/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) CARTOZZI	MARIA	30/07/1916	26/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) CASSINA	LUIGIA	10/11/1913	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) CASTELLARO	ARMANDO	15/09/1916	19/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) CASTELLETTI	TERESA	01/04/1913	16/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) CASTELLI	ALDO	02/03/1921	19/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) CATALANO	GIUSEPPE	16/10/1926	04/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) CATTANEO	GIUSEPPE	15/08/1911	22/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) CAVAGNERO	SERGIO	16/06/1933	01/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) CAVALIERE	ERMENEGILDO	18/05/1921	16/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) CAVALLONE	GUIDO	01/01/1923	08/08/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) CIOTTOLINO	ONEGLIA	07/04/1921	05/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
114) CIVIERO	CARLO	19/08/1922	26/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) CLOVIS	ALDO	20/02/1926	10/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) COLLI	GIUSEPPE	01/01/1934	29/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) COLOMBANO	LUIGI	05/01/1934	20/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) COMINO	RENZO	07/01/1926	18/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) COPPA	ARMANDO	03/09/1910	08/04/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) Coppa	Delfina	09/07/1916	24/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) COPPA	FLORA	04/04/1931	11/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) CORINO	GENTILE	29/11/1919	20/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) COSSETTA	MARIA	23/11/1924	13/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) COSTANZO	ALDO	27/01/1924	30/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) COSTANZO	GIOVANNI	26/09/1911	02/11/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) COSTANZO	LUIGI	01/08/1915	17/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) CREPALDI	ASSUNTA	14/11/1923	22/02/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) CREPALDI	GEMMA	19/12/1918	23/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) CUCCO	GIUSEPPE	18/03/1932	14/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) D IMPERIO	ANGELO	02/05/1913	12/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) DAMONTE	NATALINO	25/12/1906	26/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) DE AMBROGIO	DOMENICO	30/10/1924	28/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

133) DE ANDREA	VITTORINA	20/10/1923	25/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) DE GIOVANNI	FELICE	31/10/1912	25/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) DEAMBROGIO	GIUSEPPINA	06/01/1913	12/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) DEANDREA	PIETRO	06/12/1913	29/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) DELLOSTA	EVASIO MARIO	15/08/1929	01/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) DEMARTINI	MARIO	15/09/1911	11/06/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) DEMICHELIS	ADELE	01/06/1917	24/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) DEMICHELIS	GIOVANNA MADDA	14/03/1907	20/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) Demichelis	Matilde	10/02/1920	23/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) DEVASI	MARIA	07/09/1911	28/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) DEVASINI	AMEDALDO	28/10/1911	17/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) DEVASIO	MARIA	13/11/1926	27/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) DI BETTA	GAETANO	13/08/1927	16/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) DIENI	DOMENICO	03/12/1922	21/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) DOMENEGHETTI	RINO	30/09/1926	01/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) DORIGUZZI	NATALINA	20/12/1929	10/06/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) DORIGUZZI LUTT	GIOVANNI BATTI	24/03/1927	09/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) ELLEBORO	MARIA	19/01/1928	25/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) FALZONE	CALOGERO	23/02/1933	30/05/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) FASANO	VALERIO	02/01/1921	07/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
153) FAVA	ERSILIA	08/08/1922	21/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) FAVARO	NATALINA	11/12/1929	26/09/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) FERRANDO	EVASIO	09/01/1928	06/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) FERRARIS	LUCIANO	14/06/1929	27/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) FERRUCCIO	LUIGI	26/07/1911	10/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) FIGAZZOLO	ARMANDO	12/09/1927	02/06/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) FIORENZA	PIETRO	24/03/1933	11/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) FORMENTIN	CARLO	02/07/1932	25/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) FRANCIA	ELDA	24/03/1922	14/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) FURLAN	ARMANDO	15/03/1929	02/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) GABBA	ETTORE	15/09/1924	07/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) GAGLIARDONE	ALDO	16/10/1923	25/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) GAMBAROTTA	GUGLIELMO	15/05/1912	06/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) GARIO	FIORENZO	21/02/1910	01/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) GATTONI	CARLA	30/07/1936	28/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) GAVAROTTO	GIOVANNI	19/02/1904	11/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) GAVAROTTO	OTTAVIO	01/02/1902	21/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) GAVARRO	TERESA	18/07/1921	21/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) GAVIATI	GILIO	16/05/1925	30/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

172) GENOVESE	GIOVANNI	17/07/1911	18/09/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) GENOVESE	GIUSEPPE	28/11/1915	17/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) GENOVESE	PIETRO	17/04/1915	12/11/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) GHILARDELLI	MARIA	26/12/1914	02/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) GIOACHIN	ALESSIO	29/10/1924	15/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) GIORCELLI	ERNESTO GIUSEP	12/07/1910	25/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) GIORCELLI	GIOVANNI	08/06/1907	24/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) GIORCELLI	GIUSEPPE	25/05/1926	19/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) Giorcelli	Rosa	04/09/1909	28/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) GIRINO	GIOVANNI	07/08/1900	16/11/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) GODINO	FIORINA	09/05/1906	16/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) GOI	EUGENIO	02/12/1905	12/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) GRANGIA	MARIO	03/11/1932	26/10/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) GRILLO	MARIANNA	24/07/1922	01/11/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) GROPPO	PIERINA	19/07/1916	04/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) GUASCHINO	ADRIANO	18/01/1920	19/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) GUASCHINO	ANTONIO	09/05/1929	10/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) GUASCHINO	FERMO	25/02/1914	02/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) GUASCHINO	PIETRO	20/06/1912	11/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) GUASCHINO	VITTORIO	24/04/1926	09/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
192) GUERINI	FERRUCCIO	18/11/1928	04/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) GUERINONI	ALFEA	25/07/1932	03/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
194) ICARDI	CARLO	05/08/1912	01/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) IMARISIO	MARIA	20/01/1923	06/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) INGEGNERI	LIVIO	09/09/1930	15/04/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) LEPORATI	ALESSANDRO	22/09/1904	28/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) LEPORATI	PAOLO	05/10/1908	03/10/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) LOFFREDO	ANNA	10/04/1915	22/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) LUMELLO	GIANFRANCO	20/09/1934	18/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) LUMELLO	PIERO	12/08/1930	16/10/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) LUPANO	GIOVANNI	15/05/1915	22/07/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
203) LUPANO	GIUSEPPINA	08/09/1918	22/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) LUPARIA	CARLO	16/01/1912	24/06/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
205) LUPARIA	EMILIANO	03/12/1929	04/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
206) LUPARIA	OLGA	12/11/1925	30/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) MALAVASI	GIOVANNI	07/09/1920	27/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) MANTOVANI	RIZZIERI	15/09/1922	25/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) MARANGONI	GILETTA	28/12/1930	19/07/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) MARBELLO	GIUSEPPE	10/05/1912	19/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

211) MARCHESINI	FILIBERTO	23/10/1920	17/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
212) MARENDA	CARLO	22/01/1922	02/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) MAROGLIO	ANGELO	13/04/1929	28/07/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) MARTINOTTI	ATTILIA	10/08/1911	11/09/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) MARTINOTTI	MARIA	28/05/1917	08/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
216) MARTINOTTI	PIERINA	31/10/1914	05/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
217) MASCHIO	ANTONIO	23/07/1904	29/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) MASIERO	GUERRINO	29/07/1911	31/03/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
219) MASINO	TERESAMARIA	10/08/1912	08/06/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) MASOERO	GIACOMO	29/12/1910	17/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) MASOERO	RINA	24/07/1910	09/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
222) MASSOCCO	GIULIETTA	02/08/1925	08/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) MASSOCCO	MICHELE	23/08/1936	05/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
224) MAZZUCATO	ANTONIO	23/11/1928	16/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) MAZZUCATO	ITALO	15/10/1922	30/11/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
226) MAZZUCCO	LUCIANO	17/01/1932	31/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) MEDA	GALLAOR	18/05/1913	24/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) MERLO	MARIO	07/09/1912	26/04/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) MIGLIETTA	ANTONIO	01/04/1927	08/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) MIGLIETTA	LUIGI	05/10/1928	22/05/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
231) MILAZZO	FRANCESCO	14/01/1931	22/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
232) MOMBELLO	LUIGI	22/05/1921	07/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) MONOPOLI	GAUDENZIO	21/11/1914	25/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) MONTAGNINO	ENRICA	27/07/1927	06/02/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) MONTESSORO	POMPEO	26/02/1930	06/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) MONZEGLIO	RENALDO	07/02/1920	13/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
237) MORANO	ALDA	22/02/1929	14/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
238) MORANO	GIOVANNI	15/01/1925	18/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
239) MORANZINO	SECONDO	09/08/1900	18/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) MOSSONE	IDA	11/07/1910	13/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) MUSCO	MARIA	11/01/1906	27/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
242) MUSSO	LAURA	10/09/1921	05/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) MUSSO	PIETRO	23/08/1926	12/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) MUSSO	STEFANO	10/03/1915	26/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) NARDO	GIUSEPPINA	29/03/1922	12/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
246) NEBBIA	ERNESTO	25/05/1937	26/11/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
247) NICOLLI	MATTEO	17/01/1921	26/03/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
248) NOTTE	GIUSEPPE	18/09/1904	04/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) NOVELLI	LUIGI	25/09/1938	10/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

250) OGLIARO	OTTAVIO	22/09/1925	19/09/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) OLIVERO	GIOVANNI	16/08/1911	30/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) OPEZZO	GIUSEPPE	19/03/1924	05/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) OPPEZZO	DIEGO	19/11/1938	26/09/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
254) OSELLA	ROMOLO	02/01/1911	24/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) OSENGA	LUIGIA	29/01/1920	10/02/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) PACE	SALVATORE	08/09/1927	29/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) PAGLIANO	LUIGI	16/11/1924	06/04/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) PALANDELLA	PIETRO	01/11/1911	30/04/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) PALENA	DELFINA	05/05/1915	29/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
260) PANE	LEOPOLDO	21/09/1902	02/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) PANZA	LEO	10/01/1921	12/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) PAOLINI	TOMMASO	24/03/1920	12/08/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) PARISI	ALDO	16/04/1924	17/09/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) PARISSONE	GIOVANNI	07/02/1901	01/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) PARO	MARIA	08/07/1914	28/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
266) PATRUCCO	ERNESTO	15/04/1907	24/04/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) PATRUCCO	FERNANDO	04/12/1933	16/01/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) PATRUCCO	GIUSEPPE	01/08/1932	08/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) PATRUCCO	MARIA	15/08/1917	26/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
270) PATRUCCO	PIERINO	16/05/1908	27/03/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) PATRUCCO	ROSA	29/08/1929	05/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) PEDRASETTI	GIUSEPPE	15/11/1924	26/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) PERCIVALLE	TERESIO	28/03/1911	08/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) PERTUSATI	FRANCESCO	21/05/1914	15/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
275) PIGLIA	ERCOLINA	07/01/1921	30/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) PINO	LUIGI	11/07/1927	08/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
277) PINTON	GUERRINO	09/01/1916	02/06/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
278) PINTON	ORAZIO	15/05/1914	01/04/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) PISANO	TERESIO	14/12/1924	16/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
280) PIVETTA	ATTILIO	02/01/1926	21/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) POGGIO	LUIGI	04/07/1911	14/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
282) POLETTO	ANGELO	28/06/1924	31/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
283) PORTALUPI	DELFINO	25/01/1906	06/02/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
284) PORTALUPI	PIETRO	10/10/1912	28/06/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
285) PRATO	LAURO	01/07/1922	15/11/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
286) PUGNO	DORINO	18/02/1928	21/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
287) PUGNO	GIUSEPPE	03/09/1913	25/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
288) PUGNO	GIUSEPPE	05/09/1923	02/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

289) PUGNO	ROMUALDO	23/11/1927	01/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
290) QUAGLIA	MARIA	09/05/1912	14/09/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) QUERCIFOGLIO	SERGIO	28/10/1923	18/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
292) RASPINI	ATTILIO	06/03/1910	28/06/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
293) RAVIOLA	ATTILIA	13/12/1911	03/06/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) RAVIOLA	ATTILIO	01/01/1904	23/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
295) RE	CARLO	05/09/1914	01/05/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
296) RESINI	ANTONIO	19/08/1936	24/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
297) RIVALTA	VINCENZO	23/11/1919	24/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
298) ROBIOLA	PIERINO	21/02/1903	20/02/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
299) ROGANO	EVASIO	15/07/1931	09/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
300) ROGANO	ROMOLO	04/06/1927	01/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
301)				
302) ROMANO	MARIA	12/03/1912	08/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
303) RONCAROLI	FRANCESCO	01/11/1920	27/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) ROSATI	PAOLO	30/10/1923	04/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
305) ROSSI	ANGELO	20/02/1897	23/01/1958	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
306) ROSSI	STEFANO	12/02/1928	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) ROSSIGNOLI	OTTAVIO	22/08/1905	28/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
308) ROSSO	BRUNO	19/10/1931	01/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

309) ROSSO	CARLO	23/02/1907	05/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) ROSSO	LINO	11/04/1929	11/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
311) ROTA	ALESSANDRO	03/12/1928	13/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) RUFFA	CARLA	17/10/1927	18/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
313) RUSSI	FRANCO	16/12/1932	21/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) RUSSO	FRANCESCO	03/04/1913	22/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
315) RUSSO	GIOVANNI	09/11/1922	03/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
316) RUTTO	IRCE	12/05/1920	29/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
317) SALETTA	GIUSEPPE	01/07/1914	01/06/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
318) SALVIATO	ENRICHETTA	10/10/1923	19/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) SARACCO	MARIALUIGIA	13/09/1921	15/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
320) SARTORI	ARTURO	27/07/1915	14/11/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
321) SARZANO	ENRICO	27/04/1906	30/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
322) SARZANO	FRANCESCO	05/09/1915	24/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) SBARATO	ELMIRA	30/01/1920	04/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) SBOARINA	PASQUALE	24/03/1932	13/05/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) SCAGLIOTTI	ALVERINO	08/05/1913	28/04/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) SCAGLIOTTI	LAURO	25/05/1932	06/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
327) SCAGLIOTTI	MARIO	15/04/1925	18/05/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) SCARRONE	ERMINIA	12/07/1910	24/02/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
329) SCARRONE	MARIA	22/06/1922	09/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
330) SCARRONE	MARINA	02/07/1911	07/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) SCARRONE	VITTORINA	10/10/1926	08/02/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
332) SILLANO	SANTINA	30/10/1913	24/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) SILLANO	TERESIO	16/05/1908	02/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) SILVANO	VIRGINIO	05/09/1916	18/08/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) SIVIERI	FERDINANDO	15/07/1926	30/03/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
336) SLANZI	GIUSEPPE	20/11/1929	10/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) SOFFIANTINO	GIOVANNI	25/07/1932	04/06/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) SOLDI	ALESSANDRO	14/01/1924	08/09/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) SORAGNA	BRUNO	20/11/1924	17/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) SPAGLIARDI	LUIGI	01/05/1903	10/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) SPALAZZI	ANNA	30/01/1910	29/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) SPALLA	GERMANO	19/02/1934	15/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
343) SPINA	EUGENIO	27/06/1897	04/12/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
344) SPINOGLIO	NATALE	24/12/1908	09/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) STEVANO	ACHILLE	07/05/1914	26/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
346) TAMISO	GUERRINO	22/05/1917	29/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
347) TODESCHINO	ALESSANDRO	02/01/1903	08/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

348) TOFFOLON	ANTONIO	27/04/1919	12/08/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) TORCHIO	ELSA	02/02/1923	08/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
350) TORCHIO	LILIANA	03/06/1929	09/09/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) TORELLI	EZIO	06/01/1928	26/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
352) TRACINO	PIERO	03/05/1925	15/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) TRAVAGLIA	TARCISIO	21/09/1932	13/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
354) TRITTO	GIUSEPPE	17/11/1920	14/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) TROMBIN	ANTONIO	13/06/1915	16/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
356) UFIMARO	OTTAVIA	03/04/1919	01/04/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
357) UNIA	CAMILLO	07/10/1926	12/10/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
358) VACCHETTA	FILIPPINA	11/03/1913	16/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) VALPREDA	MARIA	27/03/1909	09/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
360) VALPREDA	MARIO	03/07/1916	15/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) VECCHIATO	BRUNONE	14/04/1908	11/10/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
362) VEILUA	RICCARDO	01/05/1926	17/01/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) VENESIO	PIERINA	29/06/1905	06/05/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
364) VENTURA	GIOVANNI	20/12/1927	22/03/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
365) VERGANTE	TERESA	11/05/1916	27/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
366) VOLTA	DOMENICO	16/01/1927	24/06/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
367) VOLTA	STELVIO	17/08/1930	04/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
368) ZANETTO	GIOVANNI BATTI	25/02/1916	11/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
369) ZANTOMIO	GIULIANO	16/02/1917	14/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
370) ZAVATTARO	EVASIO	26/02/1921	25/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) ZAVATTARO	MARIA	04/07/1935	25/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
372) ZAVATTARO	PIETRO	10/04/1906	10/11/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
373) ZAVATTARO	VITTORINA	22/03/1914	20/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
374) ZOIA	LUCIANO	23/02/1933	03/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
375) ZOLA	UGO	18/06/1923	13/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ACCORNERO	GIUSEPPINA	25/07/1916		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) AGONI	LUIGIA	19/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AIME	GIOVANNI	15/05/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) ALBERA	TERESIO	02/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) ALESSIO	BRUNO	11/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) AMESANO	MARIO	13/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) AMICH	GIOVANNI	13/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) AMICO	ERNESTO	18/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ANTIGA	TARCISIO	18/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ANTONIANI	LUIGI	28/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

11) ARIOTTI	BICE	27/07/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) ARIOTTI	TERESINA	02/12/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) ATTARDO	MICHELE	31/08/1952		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) ATTARDO	SALVATORE	09/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) AVONTO	ANNA MARIA	22/05/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) AVONTO	LUIGI	23/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) BAGNASCO	GIOVANNI	17/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) BAGNASCO	MARIA ROSA	09/09/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BALBO	ANGELO	03/03/1938		ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BALBO	OLIMPIA	17/01/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) BALDUZZI	STEFANIA	16/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BALICE	GIOVANNI	11/10/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BALOCCO	ARMANDO	01/09/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) BANONE	FRANCESCA	18/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) BARBANO	ANGELICA	09/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) BARBANO	GEMMA	05/03/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) BARBANO	LILIA	29/09/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) BARBERIS	ERCOLE	06/04/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) BARBERIS	PASQUALE	13/04/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) BARBESINO	AUGUSTO	09/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
31) BARBESINO	GIUSEPPINA	20/12/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) BARDELLA	MARIA	03/01/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) BARDONE	CARLO	25/07/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) BARGERO	MARCO	09/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) BAROCCO	SANTINO	02/11/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) BATTAGLIA	ANTONINO	10/06/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) BAU	PIETRO	15/06/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BECCARIA	DELFINO	09/11/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) BECCARIA	ROSANNA	27/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BEDON	RITA	06/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) BENSI	ALFREDO	14/08/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) BENVENUTO	PASQUALE	13/11/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BERETTA	ARMANDA	19/06/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) BERGAMINI	ADOLFO	11/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) BERTANA	DANTE	13/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BERTAZZO	MARGHERITA	07/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) BERTAZZO	MARIA AUSILIA	21/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) BERTOLINO	ROSETTA	29/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) BERTOZZI	UMBERTO	10/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

50) BIANDRINO	GIANFRANCO	10/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) BIESTRI	RENATO	01/01/1931		TUMORE POLMONARE
52) BIGLIARDI	MARIA	08/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) BIRAGO	FELICE	20/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) BISCARO	MARCELLO	17/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) BISON	IDELMINO	01/10/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) BIZZARRO	MARIO	18/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) BOARINO	PIERO	22/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) BOCCALATTE	GIOVANNA	22/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) BOCCALATTE	LIDIA	10/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BONELLI	CAMILLO	10/11/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BONELLO	LUIGINA	27/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BOSSO	RENATO	19/08/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) BOTTA	GIOVANNI	12/05/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) BOTTAZZI	OSVALDO	06/06/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) BRAGHERO	SERGIO	29/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BRAGHINI	NATALINA	28/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) BRAGHINI	RINA	09/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) BROVERO	LUCIANO	14/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BUFFA	EZIO	11/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

70) BUSCALDI	TERESA	26/09/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) BUTTIERO	LIDIA	12/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) CABIALE	TERESIO	13/03/1930		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
73) CABRINO	RENATO	16/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) CALDERA	ELIO	07/08/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) CALIGARIS	FRANCESCA	30/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) CANCIAN	ANTONIO	08/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) CANE	CARLUCCIO	09/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) CANGEMI	SALVATORE	29/04/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) CANTA	FRANCO	22/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) CANTAMESSA	ERCOLE	12/04/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) CANTAMESSA	GIUSEPPINA	13/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) CANTELE	EMILIA	03/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) CANTELE	FRANCESCO	13/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) CAPPA	GIOVANNI	25/03/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) CAPPA	SERGIO	22/07/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) CAPPELLARI	LETTERIO	11/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) CAPRA	SILVANA MARIA	23/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) CAPRINO	FRANCESCO	15/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) CAPRIOGLIO	FELICE	20/10/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

90) CARAMELLINO	MARIA	05/04/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) CARANDINO	CARLO	08/02/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) CARANDINO	GIUSEPPINA	19/06/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) CARPEGNA	CARLA	28/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) CARRETTI	ANGELO	28/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) CASALONE	GIAN FRANCA	25/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) CATTANEO	PAOLA	15/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) CAVAGNOLO	ANTONIA	12/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) CAVAGNOLO	SERGIO	11/09/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) CAZZULINO	PIEREUSEBIO	27/11/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) CECALA	DOMENICO	15/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) CECCHINI	DINO	20/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) CENACCHIO	CARLO	26/10/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) CERRATO	PIETRO	21/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) CERRUTI	ANNA MARIA	06/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) CICCOLELLA	LUIGI	28/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) COLLODEL	ALFREDO	30/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) COMAROLI	ELIA	27/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) CONDELLO	PIETRO	23/11/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) CONTI	ANGELO	03/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
110) CONTI	EZIO	17/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) COPPA	GIULIANO	11/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) COPPO	EMILIO	04/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) COPPO	MARIO	09/06/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) CORONA	ARTURO	01/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) COSSETTA	ANNA	28/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) COSSETTA	ENRICA	16/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) COSTAMAGNA	GIOVANNI	10/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) COSTANZO	GIUSEPPE	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) COSTANZO	LUIGIA	14/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) COSTANZO	PAOLA	16/06/1944		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) CREPALDI	EVASIO	12/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) CREPALDI	FERNANDA	03/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) CREVOLA	ERNESTO	10/09/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) CREVOLA	MARIO	05/06/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) CRISTIANO	PIETRO	13/03/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) CRISTODERO	FRANCESCO	16/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) CUCCO	GIANNI	13/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) D'ALESSANDRO	MARIA	19/03/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

129) DAMNOTTI	DELIO	31/08/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) DE PICCOLI	MARCELLA	11/03/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) DEA	OLGA	25/05/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) DEAMBROGIO	MARIA ANNA	27/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) DEAMBROGIO	TERESIO	01/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) DEAMBROSI	PIERINA	12/07/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) DEANDREA	GUGLIELMO	30/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) DEANDREA	MARIA MARGHERI	19/03/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) DEBERNARDI	ALBERTO	29/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) DEFRANCISCI	GIULIANA	15/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) DEGIOVANNI	DOMENICO	16/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) DEGIOVANNI	RITA	03/05/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) DEMICHELIS	FRANCESCO	03/07/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) DEREGIBUS	GIOVANNI	05/09/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) DEREGIBUS	LUIGINA	14/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) DEREGIBUS	MARCELLA	13/03/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) DI GIORGIO	GIOVANNI	23/01/1953		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) DI PRIZITO	ANGELO	20/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) DONNA	CARLO	25/05/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) DONNA	REMO	18/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
149) DURANDO	RENATO	14/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) ESPOSITO	SALVATORE	22/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) FABRIZIO	ETTORE	05/10/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) FARELLO	ELIDE	24/08/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) FARELLO	MARGHERITA	14/01/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) FASANO	ROMANO	26/04/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) FAVA	ENRICO	13/03/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) FAVA	FRANCESCA	12/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) FELCE	PIETRO	23/06/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) FERRANDO	PIETRO	18/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) FERRARI	LUCIANO	04/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) FERRARIS	PIERO	02/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) FERRATO	NEVIO	06/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) FERRETTI	ARMANDO	05/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) FILIPPI	LUCIANO	01/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) FILOTTO	ROSMUALDO	26/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) FLERES	VINCENZO	08/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) FONTANA	ANGELA	27/02/1908		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) FONZEGA	VITO	07/08/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

168) FORMA	FRANCESCO	23/06/1949		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) FORTIN	CARMELO	06/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) FORZA	DIFENDI	08/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) FRANCIA	ARNALDO	28/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) FRISON	GIUSEPPE	07/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) FUSANO	FIORINDO	08/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) GABIATI	MARIO	03/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) GALESSO	GIOVANNI	01/12/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) GALLETTO	ITALO	22/06/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) GALLINA	ADRIANO	07/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) GALLINA	ROSANNA	07/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) GARDANO	GIUSEPPINA	11/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) GAROLA	NICOLETTA	11/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) GARRONE	CARLO	06/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) GAUDIO	EVASIO	23/03/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) GAVARRO	ADELAIDE	27/04/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) GAVIATI	EUGENIO	03/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) GAVIATI	SANDRO	19/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) GEBBIA	ROSALIA	03/08/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) GELOSO	SALVATORE	11/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
188) GENNARO	ORESTE	15/09/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) GERMANO	LAURA	08/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) GHISELLI	ANNAMARIA	25/02/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) GHISIO	ACHILLE	21/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) GIAROLA	PIERA	27/09/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) GILARDINO	GIOVANNI	11/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
194) GINEPRO	NATALINA	25/12/1910		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) GINO	ANGELA	10/01/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) GINO	ROMANO	28/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) GIORCELLI	ALDO	21/08/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) GIORCELLI	ANNA	16/04/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) GIORDANO	PAOLO	01/12/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) GIRINO	TERESIO	18/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) GNOCCO	ANGELO	03/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) GNOCCO	ANTONIO	14/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
203) GODINO	LUIGINO	07/07/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) GOIO	ALBERTINA	07/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
205) GOIO	ALESSANDRO	19/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
206) GOIO	MARIO	29/08/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

207) GUASCHINO	ARMIDA	20/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) GUASCHINO	GIOVANNI	25/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) GUASCHINO	RENATO	30/07/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) GUAZZO	FRANCESCO	27/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
211) IMARISIO	GIOVANNI	17/04/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
212) IMARISIO	OLGA	31/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) IMARISIO	REMO	02/12/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) LA PERUTA	RENATA	20/12/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) LAMARCA	ANTONIO	20/08/1931		MESOTELIOMA
216) LANZIANI	FRANCESCO	17/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
217) LAURENTI	LEO EDOARDO	22/08/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) LAVAGNO	GIOVANNI	05/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
219) LEVA	LUIGI	06/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) LEVATI	LINO	14/02/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) LO PICCOLO	NICOLA	11/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
222) LOREGGIOLA	LUIGI	03/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) LUNATI	PIERO	07/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
224) LUPANO	PIETRO	08/07/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) LUPARIA	IOLANDA	15/05/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
226) LUPARIA	UGO	10/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

227) MADOTTO	STEFANINO	04/11/1956		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) MAGGI	PIERINA	09/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) MANZONE	CARMINE	16/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) MARANGONI	ANTONIO	20/10/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) MARANGONI	MARINO	29/09/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
232) MARCHISIO	SERAFINO	11/07/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) MARGARA	DOMENICO	08/05/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) MARGARA	RODOLFO	17/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) MARIANI	REMO	23/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) MARINI	BERNARDINO	24/05/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
237) MARMELLO	GIUSEPPE	15/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
238) MARTINELLI	AMEDEA	27/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
239) MARTINOTTI	FERDINANDO	07/06/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) MARTINOTTI	FERRUCCIO	12/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) MARTINOTTI	GIUSEPPE	23/04/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
242) MARTINOTTI	GIUSEPPE	15/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) MARTINOTTI	MARIO	02/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) MASCHIO	IOLANDA	22/10/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) MASSA	ARMANDO	13/01/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
246) MASSAZA	CARLO	15/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
247) MAZZUCCO	IRIS	18/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
248) MAZZUCCO	MARIA	10/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) MAZZUCCO	PIERFRANCO	07/01/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) MELGIOVANNI	PIERA	24/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) MERCALLI	INES	02/04/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) MIGLIETTA	ALDO	18/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) MINATO	BRUNO	06/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
254) MINATO	LINO	06/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) MINATO	SERGIO	26/09/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) MINAZZI	PIERO	24/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) MIRAVALLE	GUIDO	26/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) MOLINARO	MARCO	08/12/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) MONTAGNINO	DEMETRIO	04/09/1934		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
260) MONTESSORO	ENRICO	06/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) MORANINO	IRMA	16/01/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) MORANO	ETTORE	13/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) MORETTI	GIUSEPPE	19/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) NANO	AURELIO	05/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) NANO	PIERINA	29/04/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
266) NASATO	GIUSEPPINA	03/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
267) NAVAZZOTTI	RENATO	31/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) NAVAZZOTTI	TERESIO	19/07/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) NEGRI	VANDA	25/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) NEGRO	GIANANTONIO	08/06/1954		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) OCCHIPINTI	ANTONIO	21/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) OLIARO	MARIO	20/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) OPEZZO	GIUSEPPE	14/04/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) PADOVANI	ANTONIETTA	13/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
275) PALAZZO	LUIGI	01/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) PALAZZO	RENATO	21/10/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
277) PANE	RENATA	08/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
278) PARMEGGIANI	ENRICO	01/12/1916		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) PARO	MICHELE	13/09/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
280) PAROVINA	LUIGI	25/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) PAROVINA	PIERO	29/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
282) PARUSSOLO	NATALINA	24/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
283) PASINO	LUIGI	20/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
284) PASINO	LUIGI	13/01/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
285) PATRUCCO	ALDO	16/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

286) PATRUCCO	CAMILLO	21/05/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
287) PATRUCCO	GIUSEPPE	10/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
288) PATRUCCO	LUCIANO	26/02/1937		ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
289) PATRUCCO	LUIGI	10/06/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
290) PATRUCCO	PIERANGELO	01/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) PATRUCCO	ROBERTO	20/04/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
292) PELUSO	RENATO	28/08/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
293) PERETTO	RITA	13/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) PEROLA	GIANNINA	07/08/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
295) PEROTTI	ENNIO FRANCESC	09/02/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
296) PETRINI	MARIO	11/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
297) PEZZO	SERGIO	02/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
298) PIAZZA	REMO	08/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
299) PISANO	LIVIA	01/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
300) PITOCCHI	CARMEN	19/07/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
301) PITZUS	EMILIO	14/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
302) PLAIA	PIETRO	25/03/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
303) PLAIA	SALVATORE	10/01/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) POLESEL	LORENZO	10/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
305) POLICELLI	MARIA	09/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
306) POLLON	LUIGI	23/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) PONDRANO	NICOLINO	12/06/1950		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
308) PORTA	FRANCO	09/12/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
309) PORTERI	UMBERTO	25/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) POZZI	FRANCO	13/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
311) PRETE	LUIGI	23/02/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) PROVERA	FRANCESCA	20/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
313) PROVINA	GERMANO	18/01/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) PUGNO	ATTILIA	15/10/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
315) QUERCIFOGLIO	RACHELE	24/01/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
316) QUIRINO	LUIGI	03/12/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
317) RABAGLIATI	CAMILLO	21/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
318) RABATTI	FOSCO	27/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) RE	OTTAVIO	11/12/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
320) RICALDONE	GEROLAMO	05/02/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
321) RICCA	MARIO	08/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
322) RICCI	LUIGI	06/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) RICCI	LUIGI	18/06/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) RINCO	MARIA	16/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

325) ROCCHERI	ANTONINO	07/05/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) RODELLA	RITA	13/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
327) ROLANDO	FRANCO	15/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) ROMANELLO	GENNARA	21/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) ROMANO	ANTONINA	10/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
330) RONCA	GUIDO	30/08/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) ROSSI	ELIO	28/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
332) ROSSI	GIOVANNI	28/02/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) ROSSI	SERENO	06/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) ROSSINO	GIUSEPPINA	02/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) ROTA	SERGIO	10/06/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
336) ROVIDA	CARLO	15/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) RUSSI	ADRIANO	16/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) RUSSO	ANTONIO	17/01/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) SABATTI	GIOVANNI	29/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) SAINI	RENATO	20/11/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) SALUTE	GIUSEPPE	03/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) SANLORENZO	ANGELA	06/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
343) SANTAGATA	MICHELE	24/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
344) SARZANO	CLAUDINA	20/11/1911		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
345) SASSONE	ENRICA	12/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
346) SASSONE	GIULIO	16/03/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
347) SASSONE	LUIGIA	05/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
348) SBARATO	LUIGINA	18/10/1917		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) SCAGLIOTTI	PIETRO	18/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
350) SCAMUZZI	FRANCESCO	07/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) SCAMUZZI	FRANCO	03/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
352) SCARPARO	MARIO	28/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) SCARRONE	ANGELA	09/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
354) SCARRONE	MARIO	26/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) SERRALUNGA	PIERO	29/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
356) SILVESTRIN	DOMENICO	08/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
357) SILVESTRO	LUCIANO	07/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
358) SIMONETTI	LUIGI	14/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) SORAGNO	CARLA	02/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
360) SPAGLIARDI	LINA	23/02/1913		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) SPINA	LUIGI	27/09/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
362) SPINOGLIO	LUIGI	14/08/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) SPINOGLIO	ORESTE	17/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

364) SPINOGLIO	PIERO	27/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
365) SPINOGLIO	PIERO	25/01/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
366) STEVANO	UGO	31/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
367) TAGLIABUE	PIETRO	07/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
368) TAMBAZZI	SEVERINO	12/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
369) TARDITI	LUIGIA	03/03/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
370) TAVERNA	ALESSANDRO	02/11/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) TERZO	VINCENZO	02/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
372) TESSARIN	BENIAMINO	08/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
373) TESSER	ROBERTO	12/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
374) TIBALDI	LORENZO	12/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
375) TIMOSSI	ORESTE	04/02/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
376) TOMASELLI	LUIGIA	12/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
377) TOMASSOLI	LIBERO	19/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
378) TORCHIO	ALDA	12/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
379) TORCHIO	ETTORE	08/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
380) TORINO	GIUSEPPINA	14/06/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
381) TORRA	ANGELO	20/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
382) TORRIANO	GIOVANNA	07/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
383) TORRIELLI	ALDO	25/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
384) TORRIELLI	CELESTINO	21/04/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
385) TRICHINI	ANTONINO	08/09/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
386) TROFA	VITO	01/04/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
387) TRUSSO	GIOVANNI	16/12/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
388) UBERTIS	MARIO	30/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
389) VALENTINI	MAFALDA	30/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
390) VALENTINO	COSIMO	17/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
391) VALESIO	ROBERTO	11/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
392) VELARDI	ROBERTO	01/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
393) VENEZIA	OLEANA	31/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
394) VENTURA	DIELLA	11/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
395) VICENZUTTO	MARIO	09/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
396) VILLANI	NINEL	13/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
397) VIOTTO	PASQUALINA	29/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
398) ZACCO	PIETRO	31/01/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
399) ZAIO	GIUSEPPE	04/09/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
400) ZANATTA	LINA	03/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
401) ZANATTA	MARIA	11/10/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
402) ZANELLA	GRAZIELLA	30/11/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

403) ZANELLO	GIUSEPPE	08/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
404) ZANETTO	GIOVANNI	17/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
405) ZANZOTTO	ALARINO	25/05/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
406) ZAVATTARO	SEVERINA	16/07/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
407) ZEMIDE	GIOVANNI	01/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
408) ZINI	GILBERTO	10/10/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
409) ZOLA	GIUSEPPE	07/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
410) ZONCA	FRANCESCO	24/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411) ZUCCHI	MARIA	01/12/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411bis ROMAGNANO	MARIA LUISA	04/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE (LAVORATORI DI DITTE ESTERNE) CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) AMATELLI	GIANFRANCO	21/08/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) DULLA	ENZO	08/03/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) MARCHESE	ALDO	05/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) MONICHINO	LUIGI	23/11/1927		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
DECEDUTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BALEANI	ULDERICO	15/03/1938	18/07/1985	TUMORE POLMONARE
2) BALLANTI	IGNAZIO	03/01/1934	01/03/1998	TUMORE POLMONARE
3) BARACCHI	ELVISIO	03/07/1919	27/08/1988	TUMORE POLMONARE
4) BARRASSO	PRISCO	27/09/1928	20/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
5) BERRUTI	ALBERTO	05/10/1922	10/12/1991	TUMORE POLMONARE
6) CALLOTTI	VASCO	04/07/1925	26/03/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
7) CASALI	BATTISTA	18/09/1934	23/08/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE

8) CASALI	NINO	06/02/1925	26/07/1992	TUMORE POLMONARE
9) CASCIANI	LIDO	06/01/1926	04/08/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
10) CASTAGNETTI	AUGUSTO	05/09/1931	06/01/1993	TUMORE POLMONARE
11) CERVI	ORIELLA	03/06/1935	18/05/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
12) CERVI	PIERINO	29/06/1938	17/05/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
13) CORRADINI	NELLO	23/09/1936	24/08/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
14) CORRADINI	ROMANO	26/05/1939	02/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) CORSI	FRANCO	29/10/1939	04/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
16) COSTANTINI	VIRGILIO	30/11/1939	23/09/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
17) COTTAFAVA	DORANDO	02/05/1930	17/11/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
18) COTTAFAVA	GIOVANNI	31/05/1924	05/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
19) DE PALMA	GIUSEPPE	27/03/1939	25/12/1987	TUMORE POLMONARE
20) DI FEBO	MARIO	09/09/1941	23/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
21) FERRI	NERINO	30/04/1935	24/03/1993	TUMORE POLMONARE
22) GAMBARELLI	ROMANO	28/10/1935	06/09/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
23) GIANNARELLI	PIETRO	30/06/1930	29/10/1997	TUMORE POLMONARE
24) GIOVANARDI	VALTER	14/03/1930	08/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
25) GOZZI	FRANCO	19/04/1941	11/10/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
26) IOTTI	DANILO	01/03/1914	26/03/1988	TUMORE POLMONARE
27) LAPI	RINA	22/09/1923	09/11/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
28) LEVONI	FAUSTO	10/01/1926	11/10/1991	TUMORE POLMONARE
29) LODDI	NICOLO'	26/03/1927	06/05/1997	TUMORE POLMONARE
30) LORENZINI	LEDA	05/10/1931	19/03/1992	TUMORE POLMONARE
31) MANZINI	PIETRO	11/07/1928	11/03/1991	TUMORE POLMONARE
32) MARIANI	GUERRINO	13/09/1917	06/01/1988	TUMORE POLMONARE
33) MORANDI	MARIO	04/03/1921	08/05/2005	TUMORE POLMONARE
34) MORELLINI	WALTER	08/12/1921	29/10/1990	TUMORE POLMONARE
35) MURAZZO	ALCIDE	26/09/1947	27/12/2005	TUMORE POLMONARE
36) PIRANI	CESARE	13/02/1917	06/06/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
37) PRODI	ENRICO	30/03/1928	08/11/1997	TUMORE POLMONARE
38) RICCO'	FRANCO	21/06/1921	17/08/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) SEGHI	MARINO	27/03/1933	16/02/2000	TUMORE POLMONARE
40) VALENTINI	UMBERTO	07/06/1929	02/07/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
41) VARINI	ENEA	24/03/1910	18/06/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
42) VECCHI	DUENDO	11/04/1921	18/03/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) ZAMBONINI	ARTURO	13/03/1920	09/02/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
DECEDUTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) CHIAROTTI	GIACOBBE	02/03/1927	25/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) COTTAFAVA	VITTORIO	11/12/1926	18/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) BONAZZA	LUCIANO	29/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) CHILLON	GIULIANO PAOLO	10/09/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) DE PALMI	SERENO	11/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) PRAMPOLINI	TERENZIO	29/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) PROCACCI	PRIMO	04/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) SILIGARDI	MATILDE	24/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) TESTI	MARIO	17/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ADAMO	ERNESTO	20/08/1933	06/05/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
2) ADINOLFI	UGO	09/01/1933	14/05/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
3) ADINOLFI	VINCENZO	06/04/1929	06/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
4) AIARDO	GAETANO	27/11/1925	07/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) ALBA	FORTUNA	17/04/1925	31/03/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
6) ALTERIO	NICOLA	22/08/1912	01/06/1978	TUMORE POLMONARE
7) AMBRA	GIOVANNI	03/01/1923	05/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ANSALDI	CESARE	25/07/1926	02/02/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
9) ARENOSO	LUIGI	09/09/1922	27/05/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ATTARDI	LUIGI	14/08/1924	17/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) AVALLONE	GENNARO	04/03/1927	13/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) AVITABILE	GENNARO	04/10/1924	23/05/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
13) BAIANO	ANTONIO	21/08/1923	13/04/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
14) BALDARI	ALFREDO	08/09/1924	20/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
15) BALDARI	DOMENICO	26/03/1904	15/12/1983	TUMORE POLMONARE
16) BALESTRIERE	ARCANGELO	09/02/1925	05/11/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
17) BARONE	FRANCESCO	07/11/1913	11/07/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) BARRACANO	RAFFAELE	29/07/1925	21/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BASSO	RAFFAELE	04/03/1916	01/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BASTI	VINCENZO	19/07/1923	13/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
21) BERLINGIERI	MICHELE	03/01/1916	26/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BOTTO	ANDREA	28/06/1921	08/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BUCCINO	SALVATORE	02/07/1944	07/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
24) BUSU	FELICINO	29/09/1928	20/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) CANNAVACCIUOLO	RAFFAELE	06/11/1921	29/06/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CAPASSO	MARIO	15/11/1923	28/09/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) CAPUANO	GIUSEPPE	08/11/1926	10/10/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) CAPUANO	LUIGI	24/02/1937	10/05/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
29) CAPUANO	PASQUALE	20/10/1928	04/01/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
30) CARDIN IMO	CELESTINO	15/04/1906	10/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
31) CARDO	UMBERTO	06/01/1915	01/11/1976	MESOTELIOMA PLEURICO
32) CARDONE	ANTONIO	11/05/1924	21/03/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
33) CARONE	ERMANNO	23/04/1926	06/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

34) CARRATORE	RAFFAELE	02/12/1923	05/08/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
35) CARUSO	RAFFAELE	27/10/1917	22/03/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) CASTALDO	ANIELLO	16/12/1941	26/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
37) CERINO	GAETANO	07/01/1917	25/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) CERRONE	ONOFRIO	17/10/1928	27/07/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) CERULLO	ALFONSO	13/10/1923	23/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) CHIAROLANZA	EDUARDO	16/05/1895	16/01/1978	TUMORE POLMONARE
41) CHIAROLANZA	MARIO	28/07/1929	09/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) CICCHETTI	LUIGI	19/08/1916	23/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) CILIENTO	ARMANDO	27/07/1924	01/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) CIOTOLA	ALFREDO	07/01/1916	05/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) CIOTOLA	LEOPOLDO	17/06/1945	14/03/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
46) CONTE	EGIDIO	19/09/1905	08/07/1978	TUMORE POLMONARE
47) COSENTINO	BERNARDO	03/05/1913	22/02/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) COSTAGLIOLA	CIRO	09/01/1932	11/04/1994	TUMORE POLMONARE
49) COSTIGLIOLA	BIAGIO	08/10/1924	03/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) COTRONEO	VINCENZO	07/10/1923	30/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) COVELLI	VITTORIO	10/07/1929	03/04/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
52) COZZOLINO	PASQUALE	24/10/1929	16/09/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) COZZUTO	EDUARDO	09/10/1920	26/11/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
54) CRISCUOLO	VINCENZO	17/10/1920	12/09/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) D'ANGELO	PASQUALE	28/10/1922	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) DE BIASE	ANTONIO	14/12/1934	20/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

57) DE CARMINE	VINCENZO	01/02/1929	07/11/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
58) DE FAZIO	GIUSEPPE	09/12/1946	12/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
59) DE MARTINO	VINCENZO	27/01/1923	23/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) DE SIMONE	SALVATORE	06/08/1955	06/10/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
61) DE VITO	LUIGI	12/02/1927	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) DELLA GROTTELL	SALVATORE	01/02/1930	26/12/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) D'EMILIANO	ANTONIO	04/01/1925	15/07/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
64) DI BONITO	CARMINE	22/02/1924	03/06/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
65) DI BONITO	GENNARO	24/04/1926	13/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) DI CECIO	MICHELE	11/08/1921	03/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) DI CECIO	SALVATORE	20/10/1927	20/09/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) DI COSTANZO	LORENZO	28/05/1913	19/07/1985	TUMORE POLMONARE
69) DI COSTANZO	PASQUALE	12/02/1931	15/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) DI DOMENICO	MARIO	16/07/1933	18/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) DI FRAIA	SALVATORE	01/03/1926	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) DI FUSCO	GENNARO	02/08/1936	02/05/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
73) DI FUSCO	LUIGI	01/07/1928	13/12/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) DI FUSCO	SILVIO	20/12/1924	16/01/1980	TUMORE POLMONARE
75) DI GENNARO	ANTONIO	26/07/1923	19/09/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
76) DI LAURO	CIRO	01/02/1926	12/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
77) DI MATTEO	SALVATORE	02/08/1929	23/08/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
78) DI MONTE	VITALE	07/01/1932	15/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) DI PINTO	SILVIO	15/10/1918	18/04/1988	TUMORE POLMONARE
80) DI PORZIO	PASQUALE	15/01/1926	22/01/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
81) DI PORZIO	PIETRO	06/10/1932	11/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) DI PRISCO	GIUSEPPE	10/04/1927	09/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
83) DI SOMMA	ANTONIO	11/08/1926	06/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) DI VICINO	GIORGIO	07/04/1917	28/03/1983	TUMORE POLMONARE
85) DIOMAIUTA	FRANCESCO	14/04/1933	20/05/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
86) DONATO	ALESSANDRO	29/04/1930	15/11/1989	MESOTELIOMA PERITONEALE
87) D'ORSO	LUIGI	20/05/1926	24/01/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
88) DOTTI	FRANCO	04/07/1923	15/01/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
89) DRAGONE	VINCENZO	12/12/1930	12/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) EGGIDIO	GIOVANNI	21/03/1923	29/10/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
91) ERRICO	LUIGI	15/11/1913	23/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) ERRICO	RAIMONDO ERNES	06/06/1925	03/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) ESPOSITO	ALBERTO	13/12/1919	23/02/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
94) ESPOSITO	ANTONIO	10/10/1931	08/03/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
95) ESPOSITO	ANTONIO	19/06/1932	05/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
96) ESPOSITO	ANTONIO	18/06/1936	20/06/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
97) ESPOSITO	ERNESTO	20/01/1919	11/12/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
98) ESPOSITO	FELICE	28/07/1930	24/08/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
99) ESPOSITO	FRANCESCO	13/03/1923	12/07/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
100) ESPOSITO	GENNARO	19/09/1926	15/10/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
101) ESPOSITO	LUIGI	06/10/1921	23/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) ESPOSITO	LUIGI	27/04/1923	04/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) ESPOSITO	MARIO	15/09/1920	07/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
104) ESPOSITO	MARIO	08/10/1934	08/10/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
105) ESPOSITO	PASQUALE	08/01/1914	02/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) ESPOSITO	RAFFAELE	09/03/1929	21/08/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
107) ESPOSITO	UMBERTO	03/01/1942	07/10/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) ESPOSITO	VITALE	11/02/1927	23/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) FACCENDA	GENNARO	25/07/1941	21/05/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

110) FACCENDA	GIOVANNI	14/09/1934	17/03/1997	TUMORE POLMONARE
111) FALCO	VINCENZO	02/11/1919	23/01/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
112) FALLENI	PIER LUIGI	29/12/1929	19/11/2006	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
113) FARINA	LUIGI	02/01/1914	08/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) FASANO	VINCENZO	05/05/1933	15/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) FILASETA	GUIDO	05/01/1922	25/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) FILIPPI	SILVANO	24/06/1922	12/03/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
117) FINIZIO	GIUSEPPE	30/03/1941	08/02/1991	TUMORE POLMONARE
118) FIORENTINO	LUIGI	20/07/1914	21/05/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE
119) GABOLA	CIRO	28/05/1924	10/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) GABOLA	FILIPPO	23/08/1928	24/08/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
121) GABOLA	SALVATORE	06/06/1929	22/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) GAGLIARDI	FORTUNATO	22/02/1927	23/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) GANDOLFI	ENRICO	06/03/1928	21/02/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
124) GIACOBBE	FRANCESCO	23/11/1925	30/03/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
125) GIACOBBE	PASQUALE	11/01/1928	12/12/1991	TUMORE POLMONARE
126) GIACOBBE	SALVATORE	22/06/1937	30/04/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE
127) GIORDANO	ANTONIO	21/04/1928	30/08/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
128) GIORDANO	MARIO	03/06/1919	31/10/1981	TUMORE POLMONARE
129) GRASSO	CIRO	05/11/1932	02/07/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) GRASSO	GIOVANNI	29/01/1923	27/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
131) GRASSO	NUNZIO	16/01/1926	02/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) GRILLO	GENNARO	27/11/1913	01/12/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) GRILLO	LUIGI	20/11/1929	15/11/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
134) GRILLO	RAFFAELE	13/01/1932	01/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) GUITTO	GENNARO	09/05/1918	16/08/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) IAVOLATO	FRANCESCO	24/04/1921	22/12/1981	TUMORE POLMONARE

137) IMPARATO	LIVIO	20/11/1936	23/11/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE
138) IOVINO	GENNARO	12/06/1940	13/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) IZZO	CAMILLO	24/10/1946	22/09/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
140) LA RAGIONE	VINCENZO	25/01/1915	02/01/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
141) LASCO	GENNARO	07/04/1926	13/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) LEMMA	NUNZIO	06/04/1940	15/11/2000	TUMORE POLMONARE
143) LIETO	STRATO	11/04/1923	10/03/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
144) LIMA	SALVATORE	25/07/1930	03/06/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
145) LONGOBARDI	RAFFAELE	07/01/1929	18/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) LONGOBARDO	ELIA	22/02/1933	12/11/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
147) LUCCI	GIUSEPPE	30/05/1933	03/02/1989	TUMORE POLMONARE
148) LUONGO	ANTONIO	21/02/1926	26/10/1991	TUMORE POLMONARE
149) LUONGO	GIORGIO	21/02/1923	03/12/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
150) LUONGO	SALVATORE	15/01/1942	14/11/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
151) LUPO	VINCENZO	30/01/1921	28/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
152) MAIETTI	CARLO	31/10/1913	18/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) MAIONE	SALVATORE	09/04/1920	14/05/1982	TUMORE POLMONARE
154) MANGIAPIA	VINCENZO	27/09/1923	24/11/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) MARANO	STEFANO	11/11/1918	20/06/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
156) MARCHITIELLO	GENNARO	17/12/1938	07/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
157) MARCHITIELLO	MARIA	28/10/1934	23/07/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
158) MARINO	CARLO	05/04/1919	29/01/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) MARINO	RAFFAELE	30/08/1918	29/04/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) MARINO	UMBERTO	28/10/1936	28/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) MARINO	VINCENZO	16/12/1914	07/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) MARTINELLI	ANGELO	29/09/1914	15/07/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) MARTINELLI	CIRO	04/05/1924	07/06/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

164) MARTINELLI	VINCENZO	23/11/1919	24/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) MARZANO	ANTONIETTA	08/01/1936	03/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) MARZANO	GIUSEPPE	14/05/1912	29/10/1974	TUMORE POLMONARE
167) MARZANO	MARIO	01/01/1923	21/06/2001	TUMORE POLMONARE
168) MARZANO	UMBERTO	01/01/1936	17/08/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
169) MASSA	RAFFAELE	27/01/1920	10/10/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
170) MASSA	SALVATORE	11/01/1947	14/05/2000	TUMORE POLMONARE
171) MATANO	LUCIO	13/12/1931	28/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
172) MELE	GIORGIO	20/04/1918	01/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) MELE	LUIGI	23/11/1922	04/03/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
174) MERONE	NICOLA	06/04/1931	02/06/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
175) MESSINA	ANTONIO	24/03/1913	08/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) MESSINA	UGO	13/10/1920	17/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) MINICHINO	AMEDEO	11/09/1921	02/09/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
178) MINOPOLI	ANGELO	16/05/1930	24/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) MINOPOLI	ANTONIO	17/11/1938	09/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) MINOPOLI	AUTILIA	11/01/1920	24/11/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) MINOPOLI	GIOVANNI	10/10/1924	20/06/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) MOLINO	VINCENZO	16/10/1928	01/10/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
183) MORRA	GENNARO	01/01/1924	03/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
184) MORRA	VINCENZO	03/01/1929	04/04/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
185) MUSELLA	LUIGI	01/04/1917	12/05/1977	TUMORE POLMONARE
186) MUSILLO	GENNARO	01/01/1916	09/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) NAPPO	ROBERTO	08/12/1913	24/07/2001	TUMORE POLMONARE
188) NATALE	AUGUSTO	15/08/1922	28/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) NOCERINO	UMBERTO	03/06/1938	20/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

190) ORONOS	MICHELE	15/05/1932	27/10/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
191) OSSORIO	CIRO	01/02/1902	23/04/1988	TUMORE POLMONARE
192) PADUANO	TOBIA	23/07/1921	04/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) PARIOTA	GIOVANNI	08/11/1940	09/04/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
194) PARNOFFI	FEDERICO	05/07/1929	01/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) PELUSO	ANTONIO	16/06/1924	18/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) PERFETTO	ANTONIO	21/04/1929	14/12/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
197) PERFETTO	GIOVANNI	24/07/1942	08/02/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
198) PETILLO	SALVATORE	13/10/1927	04/12/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) PETRONE	LUIGI	13/10/1926	18/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) PETRUCCI	ANTONIO	19/08/1940	17/01/2004	TUMORE POLMONARE
201) PEZZUTI	VINCENZO	04/04/1910	29/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) PIGNALOSA	GIUSEPPE	14/09/1930	07/03/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
203) PIRO	CIRO	01/02/1907	27/06/1994	TUMORE POLMONARE
204) PIROZZI	GIUSTINO	15/02/1907	26/04/1987	TUMORE POLMONARE
205) PISANI	EGIDIO	04/12/1919	16/01/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
206) PISCITELLI	PIETRO	27/06/1925	13/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) PISCOPO	FORTUNA	03/06/1921	14/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) PISCOPO	VINCENZO	31/05/1919	15/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) PISCOPO	VITALE	01/02/1923	11/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) PIZZO	ANTONIO	02/06/1923	03/06/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
211) PIZZO	ANTONIO	20/10/1932	28/01/1987	TUMORE POLMONARE
212) POERIO	CARLO	24/02/1929	30/11/1997	TUMORE POLMONARE
213) POSTIGLIONE	ANTONIO	06/08/1915	01/06/1980	MESOTELIOMA PERITONEALE
214) POSTIGLIONE	LUIGI	29/04/1923	17/04/1985	TUMORE POLMONARE
215) PRISCO	ANGELA	08/12/1941	18/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
216) RAGNO	UMBERTO	11/12/1929	03/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
217) RAGOSTA	FORTUNATO	27/01/1930	17/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) RAIMONDI	ANTONIO	02/06/1932	28/03/1994	TUMORE POLMONARE
219) RANAVOLO	ARISTIDE	02/01/1914	08/06/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) RECANO	PASQUALE	02/01/1913	20/03/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) RICCIARDELLI	ANTONIO	30/06/1923	16/06/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
222) RICCIARDI	FRANCESCO	23/06/1928	27/04/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) RICCIARDI	SALVATORE	16/04/1918	17/10/1980	TUMORE POLMONARE
224) RICCIARDI	SALVATORE	25/02/1931	01/06/1979	MESOTELIOMA PERITONEALE
225) ROCCO	ANTONIO	02/11/1942	03/08/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
226) ROMANO	LUIGI	30/08/1932	01/01/1992	TUMORE POLMONARE
227) ROSA	CARMINE	07/07/1922	01/06/1989	TUMORE POLMONARE
228) RUSSO	AGOSTINO	27/10/1922	16/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) RUSSO	CIRO	18/07/1925	10/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) RUSSO	FRANCESCO	21/05/1924	27/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) RUSSO	GIOVANNI	01/02/1934	04/02/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
232) RUSSO	PASQUALE	09/07/1919	18/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) RUSSO	VINCENZO	09/04/1940	20/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
234) SABATANO	GIUSEPPE	23/09/1923	18/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) SACCOMANNO	TOMMASO	03/10/1910	24/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) SALEMME	MARIO	02/01/1916	30/09/1981	TUMORE POLMONARE
237) SANSONE	LUIGI	03/01/1933	03/03/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
238) SANTAMARIA	CARMINE	10/03/1916	06/05/1980	TUMORE POLMONARE
239) SARNO	ALDO	04/04/1924	03/11/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) SAVARESE	VINCENZO	05/02/1936	12/12/2001	TUMORE POLMONARE
241) SCHERILLO	FRANCESCO	07/02/1936	09/12/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
242) SCHERILLO	SALVATORE	27/01/1921	25/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) SCOTTI	CARMINE	12/11/1910	15/06/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) SEMINO	GIOVANNI	24/08/1919	21/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) SESSA	GAETANO	20/02/1912	25/10/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
246) SORBINO	CARLO	14/11/1913	01/02/1986	TUMORE POLMONARE
247) SPINA	LUIGI	22/06/1924	14/08/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
248) STANZIONE	ANDREA	28/10/1913	13/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) STEFANELLI	GIUSEPPINA	12/06/1919	05/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) STRAZZULLO	COSTANTINO	14/02/1921	17/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) TALAMO	NICOLA	27/09/1935	06/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) TIZIANO	FRANCESCO	13/06/1935	24/02/2008	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
253) TORTORA	FRANCESCO	26/02/1943	23/11/2004	TUMORE POLMONARE
254) TROIA	CARMINE	18/08/1929	22/03/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
255) TRONCONE	GENNARO	14/02/1924	13/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) VACATELLO	FRANCO	04/12/1926	31/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
257) VALENZIANO	ARMANDO	20/10/1927	08/04/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
258) VALLEFUOCO	BIAGIO	21/11/1944	04/09/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
259) VARRIALE	GIORGIO	13/04/1927	04/09/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
260) VECCHIONE	SALVATORE	12/03/1912	17/02/1985	TUMORE POLMONARE
261) VESPA	PASQUALE	05/01/1916	06/02/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) VESPA	VITALE	11/01/1922	14/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) VISCO	LUIGI	08/09/1924	31/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) VITALE	ANTONIO	08/10/1923	09/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) VITALE	ARMANDO	28/10/1933	15/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
266) VITALE	ERNESTO	02/07/1913	30/05/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) ZANNI	GIOVANNI	21/12/1940	21/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACERRA	PELLEGRINO	28/02/1926	07/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) AFFINITO	GIOVANNI	08/07/1915	13/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AGRILLO	GIUSEPPE	11/11/1922	26/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) AMBRA	FERDINANDO	12/10/1917	06/11/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMENDOLARA	ELENA	23/04/1926	01/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ARENZULLO	VINCENZO	23/02/1914	09/07/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) BAIANO	GIUSEPPE	06/01/1925	06/05/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) BLASIO	ANTONIO	15/09/1921	10/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) BOTTAZZI	GUIDO	05/10/1919	06/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) BRANDI	CESIRA	20/02/1932	03/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) BUONAURIO	DOMENICO	13/12/1921	14/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) CACACE	PASQUALE	26/07/1926	02/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) CAMMAROTA	VITTORIO	17/09/1914	03/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) CARBONE	ENRICHETTA	03/02/1922	12/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) CARUSO	AGOSTINO	27/04/1932	05/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) CERULLO	RAFFAELE	19/05/1929	06/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) CHIARO	LUIGI	27/10/1917	01/04/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) CHIAROLANZA	CIRO	20/03/1922	18/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

19) CIGLIANO	GIOVANNI	24/04/1915	23/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) CIOTOLA	ANTONIO	14/02/1929	20/04/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) COLIMODIO	MARIA ROSARIA	06/02/1934	09/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) CONSALVO	VINCENZO	16/01/1926	01/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) CORRADO	COSTANTINO	28/04/1921	12/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) COSTAGLIOLA	RENATO	15/11/1928	27/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) COSTANTINI	OSVALDO	01/01/1921	20/09/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CRISTILLI	RAFFAELE	14/02/1930	04/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) DE FAZIO	MODESTINO	16/11/1919	10/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) DE ROSA	GIUSEPPE	27/03/1925	12/08/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) DEL VECCHIO	CAROLINA	07/01/1923	01/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) DI CHIARO	VINCENZA	07/07/1922	21/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) DI COSTANZO	GIOVANNI	14/09/1928	01/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) DI FUSCO	CARLO	13/11/1921	14/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) DI FUSCO	LUIGI	21/02/1922	21/02/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) DI MEO	MICHELE	20/05/1932	28/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) DI NARDO	VINCENZO	15/09/1909	21/07/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) DI PINTO	DOMENICO	23/06/1916	18/05/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) DI PINTO	VINCENZO	19/11/1929	03/04/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) DI VICINI	ALBERTO	19/03/1922	21/04/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
39) DI VICINO	GIORGIO	22/07/1928	21/12/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) DOGALI	GIOVANNI	27/06/1925	03/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) ESPOSITO	CIRO	16/01/1916	05/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) ESPOSITO	RACHELE	22/03/1924	26/12/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) ESPOSITO	SALVATORE	01/03/1912	05/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) FACCENDO	MATTEO	07/04/1930	05/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) FASANO	CIRO	29/10/1923	02/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) GAGLIARDI	AMEDEO	25/07/1928	31/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) GAGLIOTTA	SALVATORE	06/04/1930	17/08/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) GARGIULO	FRANCESCO	08/02/1902	07/12/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) GEBBIA	GAETANO	20/01/1912	24/11/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) GIGLIANO	PASQUALE	27/10/1923	24/01/2008	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) GIUGNO	GIUSEPPE	18/09/1916	04/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) GRILLO	ALFREDO	27/02/1916	31/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) GUILLARI	FELICE	15/12/1930	10/08/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) IMPINNA	TOMMASO	23/09/1919	16/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) IODICE	SALVATORE	13/11/1925	03/07/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) LABBATE	ANGELO	02/01/1923	26/02/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) LAMIANO	SALVATORE	09/04/1925	21/08/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

58) LIMA	LUIGI	16/09/1921	29/09/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) LUONGO	VINCENZO	29/06/1915	11/10/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) MARINO	ANTONIO	09/07/1923	28/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) MARINO	DOMENICO	22/06/1923	27/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) MARRA	MARIO	05/04/1929	06/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) MASOERO	ALFONSO	13/08/1907	06/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) MATTERA	GIOVANNI	09/03/1923	24/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) MATTIUCCI	VINCENZO	09/12/1922	26/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) MAZZA	GINO	28/04/1933	05/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) MAZZELLA DI BO	GENNARO	03/11/1930	19/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) MELE	PASQUALINA	29/09/1932	12/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) MELE	SALVATORE	10/02/1924	08/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) MELLONE	GIOVANNI	03/01/1925	27/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) MIELE	MARIO	09/06/1920	16/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) MINOPOLI	ANTONIO	03/10/1928	22/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) MINOPOLI	ROBERTO	25/08/1926	08/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) MONTANARO	LUIGI	24/09/1929	05/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) MOROTTI	GIULIO	23/07/1930	08/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) NASTI	GIOVANNI	14/09/1917	01/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) NICOMEDE	NICOLA	17/06/1926	22/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
78) NUGNES	MARIO	15/03/1923	10/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) ORIENTE	VINCENZO	31/03/1923	14/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) PADULANO	RAFFAELE	20/03/1932	02/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) PALERMO	SALVATORE	29/03/1925	01/07/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) PANARO	MARIO	22/02/1916	21/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) PASTORE	AGOSTINO	07/10/1930	07/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) PERNELLA	CESARE	18/08/1921	16/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) PETILLO	ANTONIO	11/02/1920	02/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) PETRICCIONE	CARMINE	14/06/1923	08/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) PETRONE	VINCENZO	29/09/1928	07/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) PIGNATTI	MANFREDO	15/02/1922	01/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) RAFFA	PASQUALE	21/05/1923	20/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) RICCIOTTI	UGO	28/03/1915	04/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) ROMANO	GUARINO	27/06/1915	24/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) ROMANZI	ORLANDO	30/10/1918	01/11/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) RUGGIERO	FELICE	16/07/1927	21/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) RUGGIERO	NICOLA	19/05/1934	16/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) RUSSO	GIOVANNI	16/10/1924	21/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) RUSSO	LUIGI	06/06/1921	24/08/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

97) SACCOIA	GIOVANNI	28/01/1940	21/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) SCHIOPPA	RAFFAELE	14/12/1914	01/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) SCOTTI	PASQUALE	08/12/1913	14/04/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) SIRNA	LUIGI	25/01/1920	09/12/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) SPINA	GIUSEPPE	04/01/1927	26/11/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) STANZIONE	GIUSEPPE	04/06/1942	01/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) TORROMACCO	FRANCESCO	05/09/1937	13/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) TRENCIA	OTTAVIO	13/04/1945	11/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) TRONCONE	LUIGI	09/01/1921	01/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) TROTTA	PASQUALE	05/01/1917	16/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) VACCA	SALVATORE	25/05/1913	06/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) VALLETTA	FRANCESCO	31/10/1919	06/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) VARCHETTA	CIRO	30/01/1912	13/08/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) VARCHETTA	GUIDO	26/10/1928	25/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) VARCHETTA	VINCENZO	01/07/1921	03/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) VARRIALE	GIUSEPPE	10/02/1944	24/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) VARRIALE	VINCENZO	19/03/1930	17/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) VERNAZZARO	GERARDO	10/08/1918	18/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) VIGLIETTI	NICOLA	24/03/1934	25/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) VIGLIETTI	SALVATORE	24/11/1922	20/07/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
117) VIVENZIO	GIOVANNI	22/06/1921	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ADAMO	RAFFAELE	16/06/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ADDATO	LUIGI	30/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AIELLO	GIUSEPPE	07/02/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) AMBRA	VITALE	26/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMBROSINO	STRATO	16/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ANGELINO	SALVATORE	15/01/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) ASSANTI	LUIGI	26/08/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ASSENTE	PASQUALE	17/05/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) AUTIERO	NUNZIO	16/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) BABO	SALVATORE	06/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) BAIANO	PIETRO	28/03/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) BAIANO	RUGGIERO	28/08/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) BALESTRIERI	ANTONIO	21/04/1937		MESOTELIOMA
14) BARBATO	VITTORIO	13/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) BLASIO	VINCENZO	18/07/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) BUSIELLO	GIUSEPPE	23/08/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) CAFASSO	GIOVANNI	07/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) CANGIANO	GIOVANNI	28/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
19) CANGIANO	LUCIA	13/08/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) CANGIANO	VITALE	19/02/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) CANZANIELLO	FILIPPO	19/09/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) CANZANIELLO	GENNARO	11/05/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) CANZANIELLO	LUIGI	17/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) CANZANIELLO	PASQUALE	21/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) CAPUANO	GIUSEPPE	15/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CAPUANO	MICHELE	18/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) CAPUANO	NATALE	07/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) CARDELLI	ATTILIA	05/01/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) CARDONE	GIOVANNI	01/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) CARLEVALIS	BRUNO	26/03/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) CARRACINI	GENNARO	10/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) CARUSO	CIRO	23/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) CAVALIERE	GIUSEPPE	18/05/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) CAVUOTO	LUIGI	28/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) CENNERAZZI	VINCENZO	18/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) CERINO	CIRO	12/02/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) CERINO	SALVATORE	22/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

38) CERULLO	CIPRIANO	13/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) CHIAROLANZA	FERDINANDO	18/03/1951		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) CICCHETTI	VINCENZO	16/09/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) CICCONE	PASQUALINA	01/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) CINCOTTI	GIOVANNI	30/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) CIOTOLA	ANTONIO	27/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) CIOTOLA	PASQUALE	16/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) CIVILE	MARIA	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) COCCIA	BIAGIO	09/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) COLIMORO	LUIGI	24/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) CORCIONE	NICOLA	07/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) COSENTINO	GIORGIO	11/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) COSTAGLIOLA	MARIO	26/06/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) COTUGNO	PASQUALE	29/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) D AVANZO	RAFFAELE	01/03/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) D'ALESSANDRO	GIORGIO	16/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) D'ALESSANDRO	GIOVANNI	10/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) D'ALESSIO	ANTONIO	22/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) D'ALTERIO	GIOACCHINO	08/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) DAM	PIETRO	26/10/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
58) DAVIDE	GAETANO	19/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) DE FALCO	ALFONSO	27/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) DE FALCO	VITALE	09/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) DE GREGORIO	MICHELE	06/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) DE SIMONE	ERNESTO	12/03/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) DE TULLIO	FRANCESCO	27/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) DI COSTANZO	ELENA	08/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) DI COSTANZO	LUIGI	18/08/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) DI COSTANZO	PACIFICO	23/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) DI GENNARO	ANGELO	12/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) DI GENNARO	GIUSEPPE	19/07/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) DI GENNARO	GIUSEPPE	17/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) DI GENNARO	GIUSEPPE	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) DI MAURO	LUIGI	13/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) DI MAURO	VITTORIO	09/05/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) DI MEO	FRANCESCO	01/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) DI MONTE	MICHELE	14/02/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) DI MURO	RAFFAELE	04/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) DI NAPOLI	CIRO	15/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

77) DI NAPOLI	SALVATORE	09/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) DI NAPOLI	VINCENZO	12/04/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) DI PAOLO	SALVATORE	12/07/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) DI RELLA	GAETANO	12/01/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) DI VICINO	ANTONIO	06/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) DONATO	ANTONIO	10/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) ERRICO	VITTORIO	18/07/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) ESPOSITO	GENNARO	16/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) ESPOSITO	LIBERA	14/10/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) ESPOSITO	MARIO	03/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) ESPOSITO	NUNZIO	18/01/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) ESPOSITO	PAOLO	07/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) ESPOSITO	RAFFAELE	12/01/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) ESPOSITO	SALVATORE	11/10/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) FERRO	GIOVANNA	17/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) FIERRO	ALBERTO	13/04/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) FINARDINI	CARLO	28/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) FIORENTINO	GIUSEPPE	19/07/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) FORMISANO	DOMENICO	03/01/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) FORMISANO	MICHELE	21/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
97) FORMISANO	SERAFINO	27/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) FRATTINI	GENNARO	23/09/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) FUSCO	SALVATORE	02/08/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) GIGANTE	GIULIA	08/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) GIORDANO	MICHELE	16/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) GIROTTA	VITALE	14/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) GISON	GIOVANNI	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) GRANATA	ADAMO	01/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) GRANILLO	ANTONIO	30/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) GRANILLO	PIETRO	09/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) GRILLO	ETTORE	30/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) GUARINO	GAETANO	19/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) IACCARINO	MARIO	05/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) IMPARATO	GENNARO	13/03/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) INGENITO	GIUSEPPE	02/06/1932		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
112) IOVINO	GENNARO	19/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) LANZETTA	LUIGI	12/05/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) LANZILLO	GENNARO	29/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) LO SAVIO	COSMO	07/01/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) LONGOBARDO	VINCENZO	03/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
117) LUBRANO	VINCENZO	06/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) LUONGO	LUIGI	25/06/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) MANNA	CHIARA	29/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) MANNA	GIUSEPPA	26/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) MANTO	MANFREDO	14/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) MARINO	MICHELE	05/11/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) MAROTTA	TOMMASO	04/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) MARRA	MARIO	29/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) MARZANO	ANTONIO	20/09/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) MARZANO	MARIA	12/05/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) MASSA	NICOLA	19/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) MASSA	PASQUALE	10/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) MATTERA	CARMELA	09/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) MELE	PASQUALE	06/09/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) MICALE	SANTINO	02/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) MINOPOLI	CARLO ALBERTO	06/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) MINOPOLI	CARMINE	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) MINOPOLI	CIRO	01/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) MINOPOLI	RAFFAELE	06/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

136) MIRABILE	ALFONSO	10/01/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) MISIANO	GIANFRANCO	14/06/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) MOLINO	SALVATORE	13/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) MORRA	DOMENICO	23/11/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) MORRA	PASQUALE	14/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) MULE'	ANDREA	07/02/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) MUSTO	carlo	18/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) NAPOLANO	LUIGI	21/01/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) NICOLINI	ANTONIO	10/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) PADULANO	BIAGIO	16/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) PADULANO	VITALE	23/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) PAGANO	MARIO	07/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) PALO	FRANCESCO	26/11/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) PAPOLINO	VINCENZO	19/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) PARADISO	EDOARDO	05/10/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) PARISI	MARIA ROSA	17/05/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) PARLATO	ALFREDO	13/11/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) PERILLO	VITTORIO	13/10/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) PICCIRILLO	ANNA	28/01/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) PINTO	MARIA	27/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
156) PIROZZI	MARIO RAFFAELE	26/10/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) PIZZO	ANTONIO	19/10/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) PIZZO	CIRO	05/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) PIZZO	LUIGI	25/11/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) POMARETTI	GIOVANNA	11/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) PONTORIERE	VINCENZO	03/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) PUGLISI	GIUSEPPE	26/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) RAGO	GIUSEPPE	28/03/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) RANAVOLO	ANTONIO	19/05/1948		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) RANAVOLO	DAVIDE	14/05/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) ROCCO	CELESTE	01/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) ROTA	ANNA	22/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) RUSSO	ANTONIO	24/05/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) RUSSO	GIUSEPPE	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) RUSSO	GIUSEPPE	03/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) SABATANO	VINCENZO	27/05/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) SALEMME	ILVA	11/03/1912		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) SALZANO	GIUSEPPE	21/11/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) SANSONE	SALVATORE	03/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

175) SANSONE	STEFANO	26/12/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) SCHERILLO	FRANCESCO	03/03/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) SCHETTINO	RAFFAELE	23/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) SPALICE	ANNUNZIATA	23/06/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) STEFANELLI	GIOVANNI	04/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) STRAZZULLO	GIOVANNI	01/08/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) TANZILLO	DOMENICO	21/03/1951		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) TARASCHI	CIRO	11/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) TOSCANESI	GIUSEPPE	28/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) TRITO	CONCETTA	14/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) URRARO	FRANCESCO	25/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) VASTO	UMBERTO	24/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) VERRIELLO	FRANCESCO	01/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) VITALE	ANTONIO	25/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) VITALE	FRANCO	15/01/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) VITALE	PASQUALE	19/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli (Bagnoli), Rubiera, dal 27 giugno 1966 [data e luogo del commesso reato modificati dal pubblico ministero all'udienza del 20 dicembre 2010];

B) del reato di cui all' art. 434 c.p., per aver commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità, e, in particolare, per avere:

nei predetti stabilimenti

omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;

in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti

fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche;

presso le abitazioni private dei lavoratori

omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;

con l'aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero

indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, e, in specie, delle seguenti persone:

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ARIETTI	MARIA	04/04/1927	26/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
2) BAESSO	ALBINO	10/10/1922	25/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
3) BARBIERI	ANTONINO	28/02/1936	21/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
4) BAROSSO	LUIGI	24/11/1921	27/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) BELLOSTI	GUGLIELMO	07/02/1916	16/07/2000	TUMORE POLMONARE
6) BENETTI	ERMINIA	12/09/1921	21/11/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
7) BERSANO	GIOVANNI	11/04/1911	24/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) BOSSO	GIOVANNI	07/12/1924	15/06/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
9) BRUSA	GIOVANNI LUIGI	25/05/1922	07/07/1982	TUMORE POLMONARE
10) BRUSA	TALINO	21/12/1912	12/09/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
11) BUSSO	MARIO	07/10/1922	24/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) CARAMELLINO	SERGIO	11/12/1931	08/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
13) CARPEGNA	ALDO	12/06/1919	30/09/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) CARRERA	QUINTO	06/04/1929	18/09/1980	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
15) CHASSEUR	REMO	18/12/1924	15/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
16) COSTAPERARIA	ANTONIO	03/09/1919	22/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) COVIZZI	CELSA	23/02/1921	08/05/1995	TUMORE POLMONARE
18) EMANUEL	ERMINIA	29/07/1908	18/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) FAGGION	ANTONIO	14/02/1941	28/01/1988	TUMORE POLMONARE
20) FARINELLA	STEFANO	14/04/1927	19/07/1996	TUMORE POLMONARE
21) FASOLATO	GINO	12/09/1917	03/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) FERRANTE	EMILIA	19/02/1915	05/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE

				ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) FERRERO	DANTE	08/05/1919	18/03/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) FINOTTI	MARIA	02/06/1941	23/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
25) GERMANINO	ORESTE	21/07/1916	06/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) GIACCONE	FRANCESCO	01/02/1927	22/12/1999	TUMORE POLMONARE
27) GIACHINO	EVELINA	20/12/1931	04/02/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
28) GRILLONE	CARLO	16/02/1922	14/11/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) GUGLIA	MARIO	08/11/1916	30/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) LUNARDI	ANTONIO	23/06/1928	30/10/1993	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) LUNARDI	MARCELLO	30/01/1934	11/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
32) MANNINA	NUNZIO	29/04/1943	15/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
33) MARTINETTO	CESARINA	28/10/1930	06/10/1980	MESOTELIOMA PLEURICO
34) MASSAGLIA	GIUSEPPE	03/01/1910	29/01/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) MENEGHELLO	ARDUINO	09/09/1930	17/07/1990	TUMORE POLMONARE
36) MENEGHELLO	DARIO	15/02/1938	20/09/1999	TUMORE POLMONARE
37) MILANI	LUCIANO	16/01/1941	04/03/2000	TUMORE POLMONARE
38) MOISO	ROBERTO	11/06/1932	28/05/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE
39) MOLINARO	FRANCESCO	21/06/1899	09/08/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) MUSCATO	ORAZIO	08/04/1923	22/05/2002	TUMORE POLMONARE
41) NOVARA	LUIGI	03/03/1919	31/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) OBIALERO	CARLO	28/07/1918	01/03/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) OGGERO	GIOVANNI	25/08/1899	02/01/1970	TUMORE POLMONARE
44) PAGLIANO	GIOVANNI	02/02/1912	03/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
45) PASQUALETTI	GIORGIO	05/03/1925	08/05/1972	TUMORE POLMONARE
46) PERDOMO	ROMANO	01/05/1928	26/08/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
47) PREDARO	SANDRA	24/08/1924	11/11/2005	TUMORE POLMONARE
48) RAMIN	LUIGI	21/06/1936	29/03/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE
49) REATO	GIULIO	17/09/1932	24/04/1992	TUMORE POLMONARE

50) RIZZOLO	GIOVANNI	26/04/1933	29/05/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
51) ROLFO	FEDERICO	22/03/1931	25/12/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
52) ROSSO	MARGHERITA	22/06/1917	21/05/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) ROZZINO	ROMEO	31/07/1946	30/04/2006	TUMORE POLMONARE
54) SAMPO'	PRIMO	14/10/1924	01/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) SCARRONE	RITA TERESA	13/12/1936	07/01/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
56) SCATTOLON	VASCO	06/07/1950	29/07/2000	TUMORE POLMONARE
57) SCOZIA	PIETRO	18/07/1913	13/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) SEGANTIN	ADELINO	14/03/1932	26/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
59) SERVENT	ROSANNA	23/01/1942	27/07/1980	TUMORE POLMONARE
60) SESIA	OSCAR	03/08/1912	09/10/1971	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
61) SESIA	RENZO	17/06/1922	25/12/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) SORDI	ERNESTO	25/08/1923	29/11/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) SPAGNOL	ORELIO	17/06/1914	18/12/1992	TUMORE POLMONARE
64) TABBIA	MEDARDO	02/12/1921	31/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
65) TABBIA	SEVERA ROSARI	03/03/1938	25/05/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
66) TANCHIS	PIERO	03/04/1908	31/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) TAROZZO	BRUNA	18/03/1928	14/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
68) TERRAROLI	PIERINA	15/09/1929	01/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
69) VASONE	ENRICA	29/04/1924	17/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) VERDI	CESARE	03/03/1913	08/10/1976	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
71) ZABRIESZACH	PALMIRA	08/04/1922	06/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) ZAGO	MARCELLO	30/10/1928	25/02/1997	TUMORE POLMONARE
73) ZARAMELLA	GIOVANNI	02/05/1934	28/12/1993	TUMORE POLMONARE
74) ZATTARIN	FRANCESCO	11/10/1922	01/01/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BASTIANELLO	AMPELIO	03/02/1925	22/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
2) BERO	GIULIO	16/06/1919	04/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) BOERIS	VINCENZO	18/02/1900	09/03/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) BRAVIN	GUERRINO	26/01/1918	16/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) CANDEAGO	ANTONIO	20/09/1909	15/02/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) CARRERA	GIUSEPPE	20/03/1912	30/10/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) CEDRO	MARIO	23/05/1903	03/06/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) CRESTANI	MADDALENA	23/07/1924	14/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) DI BICCARI	ERSILIA	01/11/1926	29/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) EMANUEL	GIUSEPPE	12/10/1917	09/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) FERRERO	ETTORE	17/12/1906	23/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) FOLTRAN	FERRUCCIO	29/04/1926	21/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) GENNARO	ANNETTA	20/08/1917	15/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) GIACOMA	ENRICO	31/08/1920	16/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) LIONELLO	ALMA	26/02/1932	24/11/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) LUPO	ALESSANDRO	10/09/1915	29/08/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) MANENTE	MARIA	25/03/1915	27/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) MASINO	RAIMONDO	16/06/1902	13/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) MERLO	PIETRO	19/12/1910	15/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) MOTTIN	STELLA	07/01/1925	18/09/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

21) OGGERO	GIULIA MARIA	08/09/1912	23/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) PASINATO	ANGELA	30/03/1918	05/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) PETRINI	DANTE	01/04/1924	22/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) ROSSO	MARIA	18/03/1931	18/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) SANTULLO	ALESSANDRA	15/03/1927	16/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) SESIA	LORENZO	21/10/1919	28/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) SESIA	STEFANO	13/09/1916	27/12/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) STELLA	ELIDE	05/04/1934	01/05/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) TRENTO	CANDIDA	15/10/1919	31/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) VARAGLIA	LUIGI	02/06/1920	27/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) VERCELLI	LUIGI	10/03/1910	06/05/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) VULLO	FILIPPO	11/01/1910	30/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) ZAGO	AMPELIO	17/03/1926	17/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) ZANERO	CARLO	12/02/1928	06/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ALOCCHI	OTELLO	28/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BADAMI	GIACOMO	15/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) BALDO	ALBA	28/07/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) BEDIN	FERMA	28/01/1933		MESOTELIOMA
5) BERTONCELLO	PALMIRA	06/04/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

6) CARRERA	ROSETTA	06/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) CESTE	LUCIA	30/11/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) CIVELLO	GIOVANNI	26/02/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) FAGGION	CESIRA	06/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) FLOREAN	BATTISTA	14/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) FORNO	SABINO	18/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) FOTI	CATERINA	18/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) FRANCIA	ADA	26/11/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) GASTALDO	ANGIOLINA	26/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) GELSOMINO	GIOVANNI	04/08/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) GENNARO	GRAZIELLA	12/05/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) GIORCELLI	PIER GIUSEPPE	06/11/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) GIOVANOLA	ANNA MARIA	02/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) GRAZIANO	CARLO	07/06/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) GUERRA	GIUSEPPINA	22/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) LEGGIO	ROSA	26/04/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) LIONELLO	GIUSTINA	15/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) MANENTE	TERESA	29/10/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) MASIN	LEA	31/10/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) MASINO	IRMA	12/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
26) MOISIO	LIDIA	06/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) MONTORIO	ANGELA	31/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) MOSCHIN	ENZO RINO	20/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) NAZZARO	ELDA	22/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) NERVO	ANNA	27/12/1939		MESOTELIOMA
31) PAOLINO	IOLANDA	02/05/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) PENATI	INES	15/11/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) PEZZANA	SERGIO	02/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) PRECIVALLE	MARIA	02/09/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) REATO	GINO	17/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) ROSSO	RINO	25/05/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) SEGANTIN	ANGELO	15/07/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) SEGANTIN	PASQUINA	21/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) SERRA	GIUSEPPE	08/04/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) SESIA	LUIGIA	26/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) SESIA	VINCENZINA	21/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) SILVAGGIO	GIUSEPPE	21/08/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) TESTORE	GIULIO	23/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) VENTURA	FRANCESCO ANTO	24/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) VERCELLI	GIUSEPPINA	09/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
46) ZANERO	UMBERTO	25/09/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACETO	ANGIOLINA	27/07/1916	23/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ACUTO	ERNESTO	04/10/1915	16/11/1990	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) ACUTO	GIOVANNI	10/07/1914	08/10/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
4) AIME	CARLO	17/07/1935	11/05/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
5) ALBERA	LUIGI	11/08/1922	20/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ALBERTI	GIACINTO	25/09/1913	10/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) ALBIERI	FRANCO	25/09/1942	26/11/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
8) ALDUINO	CALOGERO	22/03/1919	24/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ALLARA	GIUSEPPE	19/03/1924	31/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ALSINO	LORENZO	10/08/1912	30/06/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE
11) ALZONA	GIANFRANCO	12/01/1935	19/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
12) AMELOTTI	ATTILIO	21/06/1934	06/01/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
13) AMELOTTI	COSTANTINO	01/05/1917	27/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
14) AMISANO	ELSO	06/04/1918	03/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) AMPIO	ANNA	20/11/1920	19/01/1982	MESOTELIOMA PLEURICO
16) ANDREONE	EVASIO	28/02/1929	27/09/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
17) ANGELINI	RENATO	27/08/1929	21/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) ANGELINO	EMILIO	31/05/1894	21/06/1962	MESOTELIOMA PERITONEALE
19) ANSALDI	MARIA	23/04/1933	13/03/2000	TUMORE POLMONARE
20) ANSALDI	OTTAVIO	26/07/1912	22/08/1978	TUMORE POLMONARE
21) ARALDA	ANASTASIO	11/06/1912	22/07/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
22) ARALDA	DOMENICO	11/09/1911	29/06/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
23) ARDITO	LUCIANO	02/02/1924	22/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE

				ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) ARESE	MICHELE	18/09/1919	10/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
25) ARESE	PIERO	29/06/1924	05/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) ARESI	ROCCO	16/08/1898	12/09/1959	TUMORE POLMONARE
27) ARIOTTI	CARLO	09/05/1927	18/02/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
28) ARIOTTI	LUIGI MARIO	14/11/1922	27/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) ARIOTTO	GIUSEPPE	20/03/1918	22/01/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
30) ARMANETTI	CORNELIO	03/04/1935	30/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
31) ARROBBIO	GIUSEPPE	10/08/1929	13/01/2000	TUMORE POLMONARE
32) ARROBIO	PIERO	20/01/1924	03/07/1993	TUMORE POLMONARE
33) AUTINO	GIUSEPPE	04/01/1922	15/08/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE
34) AVALLE	PIETRO	31/07/1909	19/10/1969	TUMORE POLMONARE
35) AVALLE	UMBERTO	16/10/1913	02/12/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
36) AVONTO	GIOVANNA	11/12/1922	06/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) AZIMONTI	ELENA	06/11/1911	16/09/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BACCHELLA	LORENZINA	10/08/1930	25/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
39) BACCICHET	ANGELO	26/09/1921	05/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BACCO	PIERO	23/08/1926	05/03/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
41) BADINO	LUIGI	16/07/1903	03/03/1971	MESOTELIOMA PLEURICO
42) BAGNA	NATALINA	15/11/1928	06/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BAGNA	RODOLFO	15/05/1919	05/12/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
44) BAGNA	SATURNINO	15/11/1927	02/03/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
45) BAIANO	MARIO	21/09/1922	16/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BALANZINO	MARGHERITA	24/10/1908	19/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
47) BALBI	MARIA	09/01/1913	31/12/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
48) BALDIN	ITALO	04/09/1925	28/12/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
49) BALDOVINO	FERMO	24/03/1932	06/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
50) BALLARINO	ATTILIO	06/09/1927	01/07/1984	TUMORE POLMONARE

51) BALOCCO	FRANCESCO	30/05/1911	20/12/1962	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) BALOCCO	MARIA	28/09/1929	18/10/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
53) BALOCCO	ROSA	15/03/1920	19/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
54) BARBANO	REMO	23/07/1921	03/04/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
55) BARBANO	RENZO	13/02/1923	17/11/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
56) BARBERIS	ERNESTO	08/08/1925	04/05/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
57) BARBERIS	GIACOMO	19/04/1895	24/01/1964	TUMORE POLMONARE
58) BARBERO	GIOVANNI	09/05/1923	18/07/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
59) BARBERO	GIUSEPPE	30/07/1905	11/11/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BARBESINO	ALBERTO	08/04/1916	22/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BARBESINO	ENRICO	04/12/1904	21/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BARBESINO	GIOVANNI	18/04/1936	13/01/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) BARBESINO	GIUSEPPE	28/02/1911	21/05/1977	TUMORE POLMONARE
64) BARBESINO	PIETRO	07/08/1914	18/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
65) BARBESINO	PIETRO	24/06/1923	03/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BARDELLA	LINA	06/12/1918	10/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
67) BARDELLA	MARIO	01/01/1911	28/08/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
68) BARDELLA	NATALE	25/12/1906	07/03/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BARDELLA	PIETRO	05/08/1915	23/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BARETTA	UMBERTO	31/07/1931	26/12/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
71) BARGERO	ARNALDO	30/05/1931	26/04/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
72) BARGERO	GIORGIO	25/01/1936	04/02/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
73) BARIGAZZI	ANNA	25/09/1932	30/03/1992	TUMORE POLMONARE
74) BARIOGLIO	GIUSEPPE	14/12/1921	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) BAROCCO	GIULIO	10/04/1935	27/09/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
76) BAROCCO	PIETRO	16/03/1903	14/07/1973	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

77) BARTOLINI	SERGIO	16/01/1933	20/03/1979	TUMORE POLMONARE
78) BARUSCOTTI	LUIGI	16/04/1898	10/09/1957	MESOTELIOMA PERITONEALE
79) BASSIGNANA	RODOLFO	19/01/1914	23/01/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
80) BECCARIA	ERCOLE	19/08/1905	09/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) BEDON	GIUSEPPE	14/08/1925	07/07/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
82) BELLONI	MARCO	19/06/1899	15/01/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) BELVISO	OLGA	17/09/1918	09/09/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
84) BENCICH	MARCELLO	09/03/1928	06/04/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
85) BENSI	EZIO	28/09/1938	18/10/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) BENSI	LUIGI	15/03/1894	31/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) BENZI	MAURIZIO	15/01/1898	04/08/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) BERGAMINI	GIUSEPPE ANTON	18/03/1910	02/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) BERGO	GINO	03/04/1939	05/09/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
90) BERNARDI	GIAMPAOLO	31/10/1939	18/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
91) BERNARDI	GLAUCO	12/10/1920	06/12/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
92) BERNARDI	SILVIO	22/09/1919	03/10/1995	TUMORE POLMONARE
93) BERNARDONE	MARISA	10/03/1934	29/09/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
94) BERNARDONE	SERGIO	13/06/1932	07/12/1991	TUMORE POLMONARE
95) BERRUTI	LUIGI	22/03/1913	23/03/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) BERSANO	ANNA MARIA	10/03/1935	01/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
97) BERTANA	GIUSEPPINA	03/07/1921	03/07/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
98) BERTANA	ROMEO	02/06/1925	14/06/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) BERTAZZO	ERNESTINA	27/09/1928	02/05/1977	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
100) BERTAZZO	FRANCESCO	20/12/1920	14/09/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
101) BERTELLI	GLAUCO	21/06/1914	11/04/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
102) BERTOLA	ALDO	12/07/1920	01/03/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
103) BERTOLOTTI	RICCARDO	02/04/1917	09/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
104) BERTONI	ASSUNTA	09/08/1931	04/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) BERTUSSI	ROMANO	03/12/1920	12/06/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
106) BESSO	BRUNO	18/01/1931	16/09/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) BESSO	LINDORE	05/11/1926	08/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) BETTIOL	GIULIA	30/08/1919	03/12/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) BETTIOL	GIUSEPPINA	21/01/1909	30/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) BETTONTE	ITALO	01/07/1930	26/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
111) BEVILACQUA	GIUSEPPE	30/11/1903	17/05/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) BIANCHI	RICCARDO	27/04/1925	09/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) BICETTA	GIUSEPPE	15/03/1904	21/03/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) BICUTRI	SALVATORE	11/07/1923	08/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
115) BIGOTTI	DARIO	23/12/1930	02/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) BIOLCATI	GIACOMA	29/08/1925	27/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
117) BIONDO	GIORGIO	11/05/1930	12/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) BIRAGO	SECONDO	18/02/1920	14/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) BISON	NATALE	06/03/1925	31/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) BIZZARRO	VITTORIO	04/11/1932	11/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
121) BO	GIUSEPPE	01/01/1920	02/07/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
122) BO	REGINA	23/05/1913	10/11/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
123) BOARINO	DOMENICO	01/10/1932	02/09/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
124) BOARINO	GIANFRANCO	28/07/1939	29/10/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE
125) BOBBA	AGOSTINO	16/04/1921	12/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) BOBBA	ENRICO	11/11/1911	17/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

127) BOBBA	GIUSEPPE	02/08/1920	20/01/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
128) BOBBA	TEODOSIO	28/07/1892	02/01/1972	MESOTELIOMA PLEURICO
129) BOBBA	VITTORIA	14/05/1911	14/01/1982	MESOTELIOMA PERITONEALE
130) BOCCA	RINO	26/08/1936	19/05/1982	TUMORE POLMONARE
131) BOCCALATTE	ERCOLE	07/07/1929	13/01/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
132) BOCCHIARDI	ANGELA	06/08/1929	07/11/1993	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) BOCCHIARDI	CAMILLO	11/07/1925	29/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) BOCCHIARDI	LUCIANO	12/01/1934	23/03/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE
135) BODO	GIOVANNI	23/06/1899	12/11/1962	TUMORE POLMONARE
136) BOGO	PRIMO	03/01/1912	20/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) BOLLATO	GIORGIO	25/08/1929	29/10/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
138) BOLTRI	CARLO	06/09/1911	25/05/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) BOLTRI	ROBERTO	03/06/1917	05/04/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) BOLTRI	TERESIO	06/08/1913	23/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) BONARIA	GIOVANNI	21/01/1925	04/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) BONARIA	PIETRO	11/12/1923	10/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) BONELLI	GIOVANNI	20/07/1931	20/09/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
144) BONOME	MARIO	26/04/1914	25/09/1982	TUMORE POLMONARE
145) BONON	NEVIO	04/12/1932	12/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) BONZANO	GIUSEPPE	20/01/1913	11/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) BONZANO	SILVIO	02/01/1919	28/05/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
148) BORLA	LUCIANO	03/11/1930	10/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) BORTOLAS	ALESSANDRO	01/02/1933	20/11/1992	TUMORE POLMONARE
150) BORTOLOZZO	AMELIA	03/06/1927	28/06/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
151) BOSCO	FERRUCCIO	23/09/1921	03/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
152) BOSCO	REMO	06/03/1918	23/07/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI

153) BOSSI	GIANFRANCO	13/05/1941	29/04/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
154) BOTTAZZI	PRIMO	29/12/1908	15/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) BOTTO	OTTAVIO	08/11/1914	02/04/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
156) BOZZO	GIUSEPPE	26/07/1912	31/05/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
157) BOZZO	PAOLO	31/03/1910	01/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) BRADIANI	NATALE	24/12/1928	26/05/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
159) BRAGGION	LINO	02/09/1924	05/05/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) BRAGHERO	ORESTE	24/08/1903	09/08/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) BRAGHINI	DESPINA	22/08/1928	09/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) BRAGHINI	DOLORES	08/08/1924	18/08/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
163) BRENDOLI	ANNA	11/05/1916	30/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) BROVERO	ATTILIO	25/08/1913	09/12/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) BROVERO	GIUSEPPE	06/03/1923	24/06/1994	TUMORE POLMONARE
166) BRUNO	LUCIANO	28/04/1930	11/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) BRUSCHINI	ETTORE	08/04/1929	08/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) BUDEL	DINO	19/03/1931	05/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
169) BUSCALDI	GIOVANNI	08/02/1932	03/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) BUSO	CARMELA	26/08/1932	30/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
171) BUSO	GIOVANNI	12/04/1909	08/01/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
172) BUSO	MARIO	25/03/1925	10/09/1975	TUMORE POLMONARE
173) BUSON	OTTAVIO	05/08/1932	13/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
174) CABIATI	FRANCESCO	01/03/1927	17/12/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
175) CABIATI	GINO	12/10/1920	06/05/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
176) CABIATI	MARIA ANGELA	18/09/1907	28/01/1988	MESOTELIOMA PERITONEALE
177) CABIATI	MARIO	14/05/1913	15/11/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

178) CABIATI	NATALE	22/05/1928	20/01/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
179) CABIATI	OLGA	13/05/1913	01/08/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
180) CABIATI	OLIMPIA	31/08/1922	05/08/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
181) CABRINO	EMILIANO	17/03/1922	13/09/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
182) CACCIN	PAOLO	29/07/1935	22/05/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
183) CALDANA	LUIGI	07/12/1925	23/06/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
184) CALDERINI	GIACOMO	13/09/1926	27/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) CALIGARIS	ARMANDO	07/06/1902	09/02/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
186) CALLIGARIS	PIETRA	07/12/1921	21/06/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
187) CALVI	PIETRO	09/08/1900	05/05/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
188) CAMINO	PIETRO	18/11/1927	06/11/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
189) CAMPANELLA	GIOVANNI	08/06/1932	29/12/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
190) CAMPASSO	FELICE	08/12/1931	17/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) CAMPORA	PIETRO	31/01/1930	17/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) CANEPA	GIUSEPPE	20/03/1918	14/06/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) CANEPA	MARIA	17/04/1916	30/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
194) CANFORA	GIOVANNI	13/10/1902	31/12/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) CANNINO	GIUSEPPE	14/11/1919	08/04/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) CANTAMESSA	FELICITA	10/09/1903	14/12/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) CANTAMESSA	LUIGI	08/02/1902	01/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) CANTAMESSA	RINA	12/01/1940	20/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
199) CAPPA	ANNA	12/07/1929	08/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) CAPPA	DILIO	29/09/1924	08/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) CAPPA	ETTORE	04/11/1904	09/08/1974	TUMORE POLMONARE
202) CAPPA	FRANCESCO	23/06/1926	05/10/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

203) CAPPA	GIOVANNI	16/07/1904	10/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) CAPPA	MARINO	10/12/1902	01/04/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
205) CAPPA	ORESTE	07/09/1911	07/05/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
206) CAPPA	PIETRO	05/07/1923	16/09/1986	TUMORE POLMONARE
207) CAPRA	LUIGI	25/01/1938	04/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
208) CAPRARI	MARIO	09/10/1947	21/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
209) CAPRINO	EZIO	16/03/1935	04/05/2001	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) CAPRINO	ROSA	02/07/1938	21/04/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
211) CAPRIOGLIO	ANGELO	14/07/1908	18/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
212) CAPRIOGLIO	GIUSEPPE	24/04/1898	10/10/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) CAPRIOGLIO	MARIO	15/02/1928	14/11/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) CAPUTO	ALFONSO	12/06/1935	04/11/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) CAPUTO	NATALE	15/11/1908	19/07/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
216) CARANDINO	CARLO REMO	22/07/1925	10/11/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
217) CARDINALE	ORESTE	24/12/1916	31/05/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) CARELLI	CARLO	26/02/1926	08/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
219) CARELLI	CASIMIRO	25/04/1927	15/12/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) CARELLI	GIUSEPPINA	30/03/1919	28/04/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) CARETTI	SILVIO	06/01/1939	19/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
222) CARGNELUTTI	SANTO	26/07/1921	09/06/1999	TUMORE POLMONARE
223) CARIDI	DOMENICO	04/09/1921	11/09/1976	TUMORE POLMONARE
224) CARISIO	UGO	31/01/1935	31/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) CARLASSARA	PIETRO	29/06/1940	23/08/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
226) CARLESI	UMBERTO ARMAND	16/10/1907	13/07/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) CARLEVARO	VITTORIO	11/10/1904	02/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
228) CARONIS	GIORGIO	05/01/1909	11/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
229) CARONIS	GIUSEPPE	31/07/1942	28/02/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
230) CARRARA	LINO	05/03/1924	27/10/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
231) CARRARA	LUIGI	03/06/1909	16/07/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
232) CARRETTI	LUIGI	22/02/1934	10/04/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
233) CARRO	GIUSEPPE	06/12/1933	28/05/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) CASAGRANDE	SANTE	17/01/1935	01/07/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
235) CASALONE	ADOLFO	24/10/1934	03/09/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
236) CASONATO	ANGELO	11/06/1927	26/09/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
237) CASONATO	COSTANTINO	14/12/1925	21/11/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
238) CASONATO	LUCIANO	26/03/1934	05/03/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
239) CASSINI	GIUSEPPE	02/03/1922	04/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) CASTAGNONE	ERMINIO	30/01/1930	15/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) CASTAGNONE	LUIGI	03/04/1920	06/11/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
242) CASTELLARO	ANGELO	04/11/1939	20/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
243) CASTELLETTI	ARMANDO	20/06/1914	02/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) CASTELLETTI	PIETRO	29/06/1920	30/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) CATALANO	ANTONINO	18/12/1923	06/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
246) CATTANA	GIUSEPPE	10/03/1935	11/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
247) CATTANEO	GIOVANNA	20/12/1920	26/10/1975	MESOTELIOMA PLEURICO
248) CATTANI	ERNESTO	21/09/1922	12/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
249) CAVAGNOLO	IDA	10/07/1919	11/01/1986	MESOTELIOMA PERITONEALE
250) CAVALLERO	CELESTINA	27/04/1912	27/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
251) CAVALLERO	MARIO	01/01/1926	13/08/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) CAVALLO	GIOVANNI	30/10/1925	14/01/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) CAVALLO	VELIO	30/01/1915	28/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI

254) CAVALLONE	GIOVANNI	29/05/1915	28/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) CAVALLONE	LUIGI	21/02/1907	03/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) CECCATO	GUIDO	14/02/1929	18/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) CELLORIA	RICCARDO	15/04/1911	29/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) CERRIANA	EVELINA	10/11/1914	26/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) CERRUTI	FILIPPO	01/07/1904	01/02/1968	TUMORE POLMONARE
260) CINACCHIO	NATALE	14/12/1912	16/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) CLARA	CESARE	20/10/1922	20/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
262) CLOVERIO	TERESIO	15/02/1921	10/03/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
263) COCUZZA	AGOSTINO	08/10/1913	16/02/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) COLOMBANO	FRANCESCA	06/02/1908	16/12/1976	MESOTELIOMA PERITONEALE
265) COLOMBANO	FRANCESCO	08/01/1914	15/08/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
266) COLOMBI	GIAN PIETRO	23/05/1931	13/06/1992	TUMORE POLMONARE
267) COLOMBO	CARLO	12/04/1921	31/07/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) COMUZZI	DINO	16/11/1928	11/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) COMUZZI	SILVANO	13/11/1925	14/06/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) Conforto	Avellino	27/03/1926	08/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) CONTI	PIETRO	28/02/1915	27/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) COPPA	BRUNO	02/07/1920	29/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) COPPA	ELBA	27/01/1920	15/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) COPPA	LUIGI	03/04/1913	14/06/1980	TUMORE POLMONARE
275) COPPO	ANGELA	04/12/1911	16/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) COPPO	CARLO	01/03/1937	25/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI

277) COPPO	EVASIO	02/02/1922	13/02/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
278) COPPO	GIOVANNI	06/08/1934	29/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) COPPO	GUIDO	22/07/1925	30/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
280) COPPO	LUIGI	18/09/1905	23/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) COPPO	TERESA	14/09/1915	05/03/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
282) CORBELLI	ADOLFO	30/09/1921	15/10/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
283) CORINO	ALDO	12/01/1926	10/03/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
284) CORINO	MARCELLO GIOVA	10/05/1928	17/04/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
285) CORINO	ROBERTO	21/02/1933	29/05/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
286) CORINO	TERESIO	11/08/1930	28/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
287) CORNAGLIA	EZIO	23/01/1916	13/06/1984	TUMORE POLMONARE
288) CORONA	PIETRO	29/06/1897	05/09/1970	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
289) CORTESI	VITTORE	26/12/1922	20/12/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
290) COSSETTA	LODOVICO	19/02/1909	08/12/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) COSTA	GESUALDO	14/08/1921	04/11/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
292) COSTA	SECONDINO	11/07/1923	12/11/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
293) COSTAMAGNA	MARIO	15/07/1897	27/09/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) COSTANZO	ANGELO	25/03/1926	26/03/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
295) COSTANZO	ELENA	02/10/1915	22/09/1963	MESOTELIOMA PLEURICO
296) COSTANZO	GIOVANNI	21/06/1933	28/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE
297) COSTANZO	GIOVANNI BATTI	18/10/1927	10/03/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
298) COSTANZO	GIUSEPPE	15/11/1945	15/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
299) COSTANZO	NATALE	11/12/1906	03/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
300) COSTANZO	REMO	22/06/1920	17/03/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
301) COSTANZO	ROSA	13/01/1921	05/09/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
302) CREPALDI	ANDREINO	08/08/1927	24/10/1990	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
303) CREPALDI	FIRMINO	04/06/1913	28/06/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) CREPALDI	GIUSEPPE	19/03/1936	08/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI

305) CREPALDI	LUIGI	08/06/1934	24/10/1997	TUMORE POLMONARE
306) CREPALDI	SECONDO	21/08/1906	02/11/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) Crevola	Antonietta	21/07/1939	22/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
308) CREVOLA	ERNESTINA	21/10/1923	31/03/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
309) CREVOLA	LUIGI	01/03/1928	16/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) CROSIO	ARMANDO	20/08/1898	22/03/1964	MESOTELIOMA PLEURICO
311) CROSIO	RENATO	20/12/1927	25/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) CUCCO	ANGELO	04/09/1913	06/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
313) CUCCO	GIOVANNI	20/04/1916	29/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) CUCCO	MARGHERITA	15/10/1923	29/03/1973	MESOTELIOMA PLEURICO
315) CUNICO	ALBERTO	07/08/1901	08/12/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
316) D ALESSANDRO	MICHELE	12/01/1941	05/08/2007	TUMORE POLMONARE
317) DAJEVIC	LUIGI	22/12/1930	03/04/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
318) D'ALESSANDRO	ANTONINO	09/12/1915	29/10/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) D'ALESSANDRO	PASQUALE	06/01/1928	08/12/1996	TUMORE POLMONARE
320) D'AMICO	CARMELO	13/04/1932	19/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
321) DE AMBROGIO	ELVO	27/09/1920	13/05/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
322) DE GIOVANNI	CESARE	15/04/1901	30/01/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) DE MARCO	MARTINO	03/09/1931	28/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) DEAGOSTINO	VIRGINIO	11/02/1903	28/09/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) DEALESSI	LUIGI	07/07/1906	22/11/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) DEAMBROGIO	ALDO	05/12/1936	02/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
327) DEAMBROGIO	CARLO	04/09/1916	10/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) DEAMBROGIO	DOMENICO	30/10/1924	28/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) DEAMBROGIO	FIRMINO	04/07/1913	23/11/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

330) DEAMBROGIO	GIOVANNI	26/05/1907	26/03/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) DEAMBROGIO	GIOVANNI	27/07/1929	03/08/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
332) DEANDREA	CELESTE	05/10/1907	17/07/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) DEANDREA	LEONILDE	06/08/1902	08/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) DEANDREA	MARIO	29/10/1914	15/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) DEANGELI	LOD.PIETRO	25/02/1897	20/01/1959	MESOTELIOMA PERITONEALE
336) DEBERNARDI	CARLO	04/08/1926	18/09/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) DEBERNARDI	ERMELINDA	02/02/1913	28/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) DEBERNARDI	LUIGI	23/03/1915	07/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) DEFILIPPI	LUIGI	31/07/1931	31/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) DEGIORGIS	FEDERICO	30/09/1906	25/06/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) DEGIOVANNI	CESARE	27/04/1901	31/01/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	15/06/1922	25/01/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
343) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	03/10/1924	10/03/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
344) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	09/01/1926	22/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) DEGIOVANNI	INNOCENTE	09/09/1910	08/06/1964	TUMORE POLMONARE
346) DEGIOVANNI	PIETRO	11/07/1903	06/12/1981	TUMORE POLMONARE
347) DEGIOVANNI	SECONDO	06/04/1933	28/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
348) DEGIOVANNI	SEVERINO	22/04/1909	17/06/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) DEL ROSSO	CARLO	27/09/1915	09/11/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
350) DEL ROSSO	MARIO	15/01/1902	24/12/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) DELLA FERRERA	GIANCARLO	26/08/1926	29/08/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
352) DELLADONNA	MARIO	18/06/1925	22/05/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

353) DELLOSTA	MARIO	06/04/1934	30/07/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
354) DELPRETE	FRANCESCO	10/04/1926	17/05/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) DELROSSO	CARLO	24/08/1918	24/02/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
356) DEMAESTRI	LEANDRO	01/03/1927	14/02/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
357) DEMARCHI	GINO	07/07/1920	02/02/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
358) DEMARIA	OTTAVIO	01/12/1941	14/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) DEMARTINI	MARIO	04/05/1902	24/09/1959	TUMORE POLMONARE
360) DEMEDICI	CARLO	13/02/1914	19/09/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) DEMICHELIS	ANGELO	11/07/1922	18/10/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
362) DEMICHELIS	ETTORE	21/08/1912	27/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) DEMICHELIS	FRANCESCO	08/06/1922	19/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
364) DEMICHELIS	FRANCO	22/09/1940	04/10/1994	TUMORE POLMONARE
365) DEMICHELIS	GIACOMO	28/12/1906	02/10/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
366) DEMICHELIS	GIOVANNI	09/08/1925	21/02/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
367) DEMICHELIS	GUGLIELMO	18/02/1924	21/07/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
368) DEMICHELIS	LUIGI	07/09/1908	05/06/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
369) DEMICHELIS	LUIGI	18/01/1909	26/03/1963	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
370) DEMICHELIS	MARIO	17/04/1913	10/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) DENTI	CIANO	10/11/1934	07/11/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
372) DEREGIBUS	GIOVANNI	28/07/1928	13/02/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
373) DEREGIBUS	SILVIO	14/07/1917	29/12/1986	TUMORE POLMONARE
374) DESANA	ANGELO	30/01/1906	09/09/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
375) DESANA	LIBERO	02/07/1905	27/05/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
376) DESECONDI	RENATO	28/08/1933	13/12/1996	TUMORE POLMONARE
377) DEZZANA	LUIGIA	25/03/1909	02/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
378) DI PASQUALE	LUIGI	28/08/1916	07/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

379) DONNA	ENRICO	06/06/1939	24/01/2000	TUMORE POLMONARE
380) DONNA	LUIGI	18/07/1924	29/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
381) DORIA	TERENZIO	27/12/1915	20/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
382) DULLA	EDOARDO	19/05/1911	09/01/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
383) DULLA	ROMOLO	09/02/1917	28/05/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
384) ENRICO	GIUSEPPE	08/07/1931	23/05/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
385) EPIS	DINO	27/09/1928	13/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
386) EVANGELISTI	ALDINO	15/02/1922	08/11/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
387) FALZONE	CALOGERO	07/01/1922	30/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
388) FANTINO	GABRIELE	26/12/1909	10/06/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
389) FARE'	GUGLIELMO	11/11/1902	27/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
390) FARELLO	ATTILIO	15/10/1901	24/07/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
391) FARELLO	FEDERICO	03/05/1928	26/10/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
392) FASOLIS	GIAN FRANCO	19/07/1935	01/07/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
393) FASSONE	EUSEBIO	23/10/1908	08/09/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
394) FAVA	ALESSANDRO	22/09/1906	18/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
395) FAVA	RITA	03/05/1933	18/08/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE
396) FAVERO	LUIGIA	20/05/1930	05/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
397) FAZIO	SALVATORE	04/08/1917	22/10/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
398) FAZIO	VINCENZO	08/12/1923	20/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
399) FECAROTTA	GIUSTO	29/06/1921	20/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
400) FEDON	IDA	01/06/1906	04/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
401) FELISATI	DANTE	04/02/1906	24/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
402) FERRANDO	FRANCESCA	18/10/1930	14/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
403) FERRARIS	ERMINIO	23/09/1926	06/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

404) FERRARIS	EVASIO	23/04/1925	29/09/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
405) FERRARIS	GIUSEPPE	03/04/1927	16/03/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
406) FERRARIS	GIUSEPPE	07/02/1932	13/12/1990	TUMORE POLMONARE
407) FERRARIS	LUIGI	06/11/1910	20/08/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
408) FERRARIS	MARIO	20/11/1908	12/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
409) FERRARIS	PIERINO	13/11/1912	29/07/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
410) FERRARIS	PIETRO	21/05/1901	21/05/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411) FERRARIS	PIETRO	29/08/1925	17/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
412) FERRERI	ENRICO	13/08/1911	26/09/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
413) FERRERO	TERESA	10/03/1910	15/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
414) FERRETTI	EUGENIO	19/05/1926	05/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
415) FERRO	QUINTO	12/02/1931	01/12/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
416) FERRUTI	CESARE	09/03/1908	24/07/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
417) FESTUGATO	ANGELO	12/04/1930	23/02/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
418) FIGAROLO	CAROLINA (CATE	06/03/1920	24/11/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
419) FINOTTO	GIUSEPPE	06/06/1931	07/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
420) FIORANI	GIORGIO	27/04/1937	25/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
421) FLISIO	TERESIO	10/11/1909	18/03/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
422) FLORIAN	GIUSEPPINA	31/12/1923	14/11/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
423) FONTANA	PIETRO	31/08/1909	18/12/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
424) FRANCIA	CARLO	30/08/1924	15/09/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
425) FRANCIA	CARLO	14/04/1930	29/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
426) FRANCIA	MARIO	29/01/1920	03/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
427) Francia	Pietro	17/10/1903	23/07/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
428) FRANCIA	RENO	24/03/1922	12/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE

				ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
429) FREGOSI	GUIDO	05/03/1915	12/11/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
430) FREZZATO	OVIDIO	10/03/1907	28/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
431) FRISELLA	GIOVANNI	08/03/1926	20/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
432) FURIA	MAURO	05/06/1933	26/06/1976	TUMORE POLMONARE
433) FURIONE	ANGELO	01/01/1930	04/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
434) GABBA	ARISTIDE	17/08/1910	24/11/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
435) GABBA	FERRUCCIO	03/04/1928	18/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
436) GABBA	GIOVANNI	03/07/1927	18/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
437) GALEOTTI	ATTILIO	10/02/1939	13/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
438) GALEOTTI	OPILIO	01/08/1912	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
439) GALETTI	GIUSEPPE	28/11/1922	26/09/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
440) GAMBOTTO	LORENZO	13/08/1922	16/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
441) GANDOLFI	ALBINO	29/02/1928	09/01/1983	TUMORE POLMONARE
442) GANORA	ALBERTO	19/04/1949	27/12/1995	TUMORE POLMONARE
443) GANORA	CARLO	18/10/1919	05/06/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
444) GANORA	SALVINO	15/04/1908	10/02/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
445) GANORA	SILVIO	30/09/1903	17/12/1974	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
446) GANORA	VILMO	13/09/1926	16/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
447) GARAVELLO	FRANCESCO	06/10/1937	23/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
448) GARLANDO	MARIO	18/01/1911	20/01/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
449) GARRONE	ERCOLE	24/06/1916	30/06/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
450) GARRONI	FRANCESCO	27/07/1924	13/11/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
451) GASPAROLO	EVASIO	26/04/1900	03/01/1961	MESOTELIOMA PLEURICO
452) GASPAROLO	LUIGI	23/05/1928	23/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
453) GASPAROLO	MARIO	02/04/1957	08/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
454) GASPERINI	BRUNO	11/09/1908	06/01/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
455) GASPERINI	GIOVANNI	21/04/1935	19/11/1998	TUMORE POLMONARE
456) GATTI	VINCENZO	17/10/1903	20/12/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
457) GAVAROTTO	ANGELO	18/10/1897	19/06/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
458) GAVIATI	ANNA	07/01/1913	07/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
459) GAVIATI	GIUSEPPINA	30/09/1921	25/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
460) GAVIATI	LEA	22/03/1924	08/06/1974	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
461) GEMIGNANI	IVANO	29/03/1931	26/12/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
462) GEMIGNIANI	FEDERICO	21/08/1924	28/03/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
463) GENTA	SILVIO	19/05/1922	12/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
464) GHEZZI	GIULIO	26/12/1910	04/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
465) GHIDORZI	VITTORIO	24/06/1922	13/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
466) GHIRARDI	GIULIO	13/11/1923	11/11/1970	TUMORE POLMONARE
467) GHIRARDI	PIETRO	17/05/1902	27/01/1974	TUMORE POLMONARE
468) GIAROLA	GIULIO	29/04/1918	23/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
469) GIAROLA	PIETRO	14/05/1899	22/07/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
470) GILARDINO	LUIGI	30/12/1910	03/10/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
471) GILARDINO	STEFANINA	15/06/1912	05/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
472) GINEPRO	MARGHERITA	29/07/1913	14/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
473) GINEPRO	SECONDO	08/03/1915	18/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
474) GIORCELLI	ALESSANDRO	27/03/1929	17/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE
475) GIORCELLI	DELFINA	08/07/1906	13/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
476) GIORCELLI	DOMENICO	11/05/1898	06/05/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
477) GIORCELLI	LUIGI	13/10/1926	19/05/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
478) GIORCELLI	OBBES	04/12/1906	02/11/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
479) GIORCELLI	PIERINO	14/09/1909	13/12/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
480) GIORCELLI	PIERO	09/07/1940	05/04/2001	TUMORE POLMONARE
481) GIORCELLI	ROMANO	08/09/1929	01/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
482) GIORDANO	LUIGI	13/07/1911	29/04/1977	MESOTELIOMA PLEURICO
483) GIORDANO	MARIO	06/09/1914	11/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
484) GIORDANO	MARIO	11/02/1925	21/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
485) GIOVANNINI	ELIO	30/11/1922	03/08/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
486) GIOVANNINI	REMO	06/09/1932	11/03/1985	MESOTELIOMA PERITONEALE
487) GIRAUDO	BRUNO	01/09/1920	29/12/1988	TUMORE POLMONARE
488) GIRAUDO	LIBIA	06/12/1922	14/10/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
489) GIRINO	CAMILLO	16/01/1928	22/07/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
490) GIRINO	CARLO	17/12/1932	25/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
491) GIRINO	GIULIO	05/04/1923	22/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
492) GIROLDO	FIORENZINA	17/03/1925	10/08/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE
493) GODIO	GIOVANNI	16/10/1909	20/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
494) GOI	ANSELMO	11/10/1910	25/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
495) GRANDI	GIANFRANCO	13/11/1940	14/07/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
496) GRANGIA	GIUSEPPE	27/08/1908	06/06/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
497) GRASSETTI	GIUSEPPE	19/04/1937	04/03/1998	TUMORE POLMONARE
498) GRAZIOTTO	ANDREA	10/03/1922	04/02/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
499) GRAZIOTTO	ANGELO	25/07/1920	29/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
500) GROPPO	GIUSEPPINA	31/01/1905	28/12/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
501) GROSSETTI	ALDO	21/09/1916	12/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

502) GROSSO	FRANCESCO	03/05/1939	04/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
503) GUAIANA	FRANCESCO	16/05/1919	03/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
504) GUAITA	ANGELO	23/09/1915	25/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
505) GUASCHETTI	GIOVANNI	14/08/1927	06/08/1992	TUMORE POLMONARE
506) GUASCHETTI	GIUSEPPE GABRI	29/10/1908	23/10/1986	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
507) GUASCHINO	ARMANDO	20/05/1910	03/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
508) GUASCHINO	DOMENICO	17/11/1943	25/04/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
509) GUASCHINO	DORINA	21/03/1904	13/12/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
510) GUASCHINO	ENZIO	24/08/1931	24/04/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE
511) GUASCHINO	EUGENIA	27/10/1919	22/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
512) GUASCHINO	LORENZA	07/04/1914	08/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
513) GUASCHINO	LUIGI	21/03/1922	09/10/1979	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
514) GUASCHINO	MARIO	14/05/1926	25/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
515) GUERINONI	LAURO	14/11/1926	11/07/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
516) GUERRATO	RINO	17/07/1928	28/04/1987	TUMORE POLMONARE
517) GULMINI	GENESIO	26/08/1922	31/10/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
518) GULMINI	GLICERIO	03/03/1926	17/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
519) GUSMANO	ANGELO	12/04/1910	05/11/1965	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
520) GUSMANO	ETTORE	29/01/1898	19/04/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
521) GUZZO	SERGIO	08/02/1933	25/09/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
522) IANNINO	PALISE	23/05/1923	01/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
523) ICARDI	ADELE	11/03/1905	24/08/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
524) IMARISIO	ALDA	25/09/1913	26/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
525) IMARISIO	ANNA	16/07/1921	18/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
526) IMARISIO	PIETRO	11/10/1909	09/02/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
527) IMARISIO	ROBERTO	10/09/1915	27/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
528) INCERTI TADDEI	MARIA TERESA	21/01/1929	06/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
529) IPPOLITO	GIUSEPPE	10/01/1934	19/10/1999	TUMORE POLMONARE
530) IRIONE	ERNESTO	03/12/1907	04/07/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
531) ISADA	RICCARDO	24/09/1911	11/09/1972	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
532) ISOLINI	ENRICO	09/04/1929	14/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
533) ISOLINI	FRANCESCO	05/01/1927	27/02/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
534) LACCEO	ROSMINA	08/12/1914	16/01/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
535) LAURENTI	DALEORE	08/02/1913	09/02/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
536) LAVAGNO	CESARE	06/05/1928	20/10/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
537) LAVAGNO	FRANCO	13/11/1930	07/06/1996	TUMORE POLMONARE
538) LAVAGNO	LUIGINO	17/06/1926	06/08/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
539) LAZZARIN	ROMANO	16/05/1906	21/01/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
540) LEPORATI	BRUNO	16/02/1932	19/07/1981	MESOTELIOMA PLEURICO
541) LEPORATI	GIUSEPPE	01/04/1908	23/11/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
542) LEPORATI	LUIGI	28/09/1917	30/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
543) LEPORATI	RINALDO	28/10/1910	09/07/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
544) LEPORATI	WALTER	09/04/1927	03/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
545) LEPORE	GIOVANNI	11/04/1924	16/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
546) LO PICCOLO	BENEDETTO	27/07/1928	17/03/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
547) LOKAS	ANTONIO	03/06/1906	26/08/1966	TUMORE POLMONARE
548) LOREGGIOLA	ELIO	22/03/1928	05/05/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
549) LOREGGIOLA	PIETRO	02/05/1925	20/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
550) LUCCHESE	GIOVANNI	20/06/1936	31/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI

551) LUMELLO	ORESTE	27/07/1934	13/01/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
552) LUNATI	CARLA	10/05/1932	25/07/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
553) LUPANO	CARLO	06/03/1906	29/11/1971	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
554) LUPANO	CARLO	18/08/1910	12/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
555) LUPANO	NAPOLEONE	21/04/1913	28/04/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
556) LUPARIA	ILVA	02/01/1921	04/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
557) LUPARIA	LUIGINA	10/06/1917	23/06/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
558) Luparia	Osvaldo	04/05/1927	27/06/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
559) LUPARIA	REMO	08/04/1922	08/11/1973	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
560) LUPARIA	SANDRINA	26/05/1922	17/10/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
561) MACCAPANI	ALCIDE	14/08/1909	22/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
562) MAGGIA	LUCIANO	01/03/1926	21/02/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
563) MAGNAGA	GIOVANNI	07/05/1904	29/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
564) MAGNANI	ADRIANO	10/08/1926	21/12/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
565) MAGNANI	ARISTIDE	26/05/1918	25/08/1986	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
566) MAIORANA	SALVATORE	14/03/1930	12/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
567) MALAVASI	ELETTRO SERGIO	22/01/1923	13/12/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
568) MALLUS	RODOLFO	16/02/1929	18/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
569) MANDRACCHIA	GIUSEPPE	11/01/1920	01/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
570) MANTELLI	GUIDO	12/04/1922	22/07/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
571) MANTOVANI	TOSCANA	02/04/1921	08/03/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
572) MANTOVANI	WALTER	23/09/1921	30/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
573) MARBELLI	PIERO	01/01/1942	04/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
574) MARBELLO	UBALDO	22/06/1921	13/06/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
575) MARCHESE	ALBINO	24/04/1903	24/02/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

576) MARCHESE	CAMILLO	24/01/1923	18/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
577) MARCHESE	FRANCESCO	30/08/1935	13/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
578) MARCHISIO	FRANCESCO	23/12/1921	31/01/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
579) MARCHISOTTI	PIERGIORGIO	16/05/1939	26/11/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
580) MARENGO	LINDA	18/01/1912	15/12/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
581) MARENGO	PIERO	08/06/1927	17/05/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
582) MARGARA	ERNESTO	15/11/1904	28/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
583) MARGARA	ERSILIO	12/11/1910	18/07/1979	TUMORE POLMONARE
584) MARIANO	INES	02/07/1914	25/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
585) MARINI	NELLO	20/09/1933	16/12/2002	TUMORE POLMONARE
586) MARTINETTI	NARCISO	09/10/1922	27/07/1993	TUMORE POLMONARE
587) MARTINOTTI	ALESSANDRO	09/05/1919	13/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
588) MARTINOTTI	ALFREDO	17/01/1916	18/02/1964	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
589) MARTINOTTI	BRUNO	20/07/1925	02/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
590) MARTINOTTI	ENZA	22/01/1923	08/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
591) MARTINOTTI	ESTERINA MARIA	08/01/1914	24/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
592) MARTINOTTI	FERNANDO	12/07/1927	21/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
593) MARTINOTTI	LORENZINA	09/01/1934	09/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
594) MARTINOTTI	MARIA VINCENZA	28/07/1912	10/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
595) MARTINOTTI	MARIO	03/06/1909	18/04/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
596) MASCIALI	AGOSTINO	11/10/1914	12/02/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
597) MASIERO	GINO	05/08/1922	04/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
598) MASSA	EVASIO	11/03/1921	20/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
599) MASSA	FERDINANDO	17/07/1920	01/08/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
600) MASSA	GIOVANNI	15/07/1906	26/02/1976	TUMORE POLMONARE
601) MASSAZA	EMILIO	05/08/1930	02/10/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
602) MASSAZA	LUCIA	13/12/1934	25/03/1989	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
603) MASSOCCO	GIUSEPPE	12/01/1928	07/04/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
604) MAZZETTA	FERRUCCIO	17/07/1909	16/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
605) MAZZOGLIO	CARLO	20/05/1928	15/01/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
606) MAZZOGLIO	GIOVANNI	22/03/1922	28/07/1985	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
607) MAZZUCCO	ELMO	12/05/1915	28/09/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
608) MAZZUCCO	GIOVANNI	24/01/1931	07/09/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
609) MAZZUCCO	GIOVANNI	25/02/1936	25/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
610) MAZZUCCO	GIUSEPPE ERNES	18/10/1900	12/07/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
611) MAZZUCCO	UGO	02/11/1911	21/01/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
612) MEDA	ROSANNA	24/01/1939	15/04/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
613) MELGIOVANNI	ANTONIO	18/11/1923	15/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
614) MELGIOVANNI	LUIGIA	02/05/1935	11/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
615) MENEGUZ	CARLO	27/05/1922	24/03/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
616) MEREATUR	ADRIANO	06/12/1914	18/12/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
617) MERLO	GIUSEPPE	18/07/1922	21/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
618) MERLO	REMO	14/06/1927	11/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
619) MIETTO	RINO	26/04/1922	01/12/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
620) MIGLIETTA	ANGELA	11/10/1930	10/10/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
621) MIGLIETTA	ARMANDO	04/10/1912	16/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
622) MIGLIETTA	GIUSEPPINA	21/08/1905	27/10/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
623) MIGLIETTA	NATALE CARLO	17/11/1894	14/04/1952	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
624) MILANESE	EVASIO	12/11/1889	24/04/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
625) MINATO	OLGA	06/11/1921	25/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
626) MINATO	OTTORINO	30/04/1923	31/03/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
627) MINAZZI	PAOLO LUIGI	10/06/1910	08/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
628) MIRAVALLE	MARIO	09/10/1929	04/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
629) MIRAVALLE	TERESIO	30/01/1924	09/04/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE
630) MOCCHIETTO	MARIA PIA	13/12/1936	27/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
631) MOMBELLO	DELIO	13/01/1925	01/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
632) MOMBELLO	EVASIO	25/11/1927	02/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
633) MOMBELLO	LUCIANO	06/11/1931	11/10/2001	TUMORE POLMONARE
634) MONCHIETTO	ESTERINA	07/04/1920	12/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
635) MONEGO	GIOVANNA	19/09/1909	01/05/1969	TUMORE POLMONARE
636) MONTAGNINO	ALBERTO	28/09/1924	17/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
637) MONTIGLIO	ARMANDO	10/10/1928	19/08/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
638) MONTIGLIO	COSIMO	28/03/1909	28/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
639) MORANDO	BRUNO	15/08/1931	17/04/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
640) MORANO	ADELE	25/02/1936	01/10/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
641) MORANO	ALBINA	05/06/1915	05/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
642) MORANO	LUIGI	08/01/1910	29/06/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
643) MORANO	RAIMONDO	31/08/1929	13/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
644) MORBELLO	TERESA	26/03/1931	22/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
645) MORETTI	GIULIO	08/07/1911	06/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
646) MORETTI	GIUSEPPE	03/10/1938	25/06/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
647) MORO	ADRIANA	31/12/1938	06/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
648) MORO	PIERINO	11/02/1914	04/02/1988	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
649) MOROTTI	GIACOMO	22/09/1923	28/12/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

650) MOROTTI	GIUSEPPE	13/04/1921	01/12/1970	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
651) MOROTTI	PIETRO	30/10/1926	28/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
652) MORTARA	GIOVANNI	10/02/1924	28/02/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
653) MORTARA	GIOVANNI	16/07/1930	25/06/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
654) MOSCHINO	ERMINIA	10/07/1903	18/04/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
655) MOSCHINO	PIERINA	02/10/1911	02/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
656) MOSSO	PIER CARLO	07/02/1934	12/02/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
657) MUSCO	MARCELLO	26/06/1926	09/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
658) MUSSANO	RENATO	26/02/1924	08/02/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
659) MUSSO	ATTILIA	28/07/1910	26/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
660) MUSSO	CARLO ALESSAND	15/09/1910	10/02/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
661) MUSSO	MARCELLO	12/09/1899	17/09/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
662) MUSSO	MARIA	15/02/1915	15/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
663) MUSSO	ROSA	15/12/1921	01/09/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
664) MUSSO	SERAFINO	19/04/1927	29/11/1978	TUMORE POLMONARE
665) MUZIO	LUIGI	30/09/1927	08/07/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
666) NANO	CAROLINA	31/05/1912	05/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
667) NANO	GIOVANNI	03/02/1924	25/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
668) NANO	MARIO	01/01/1932	20/01/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
669) NARRATONE	PIERO	21/09/1939	16/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
670) NATTA	LUIGI	28/10/1919	01/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
671) NECCO	ALESSANDRO	04/02/1915	16/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
672) NEGRI	FRANCESCO	30/08/1896	30/10/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
673) NEGRI	GINA	06/03/1928	22/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

674) NOSENZO	PASQUALINA	13/01/1910	27/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
675) NOTARPIETRO	FAUSTO	02/11/1905	18/09/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
676) NOVARESE	ANNA	23/01/1938	26/11/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
677) NOVARESE	CANDIDO	26/03/1926	09/10/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
678) NOVARESE	FELICE	31/07/1930	27/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
679) NOVARESE	GIUSEPPE	19/03/1904	27/04/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
680) NOVARESE	SECONDO	22/03/1937	01/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
681) NOVELLI	ERNESTO	27/12/1905	11/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
682) NOVELLI	FRANCESCA	17/04/1935	09/02/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
683) NOVELLI	FRANCESCO	05/08/1927	06/05/2002	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
684) OGLIETTI	GIOVANNI ANTON	24/06/1903	15/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
685) OLIARO	LUIGI	04/04/1915	09/10/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
686) OLIVETTI	PIERINO	29/12/1927	28/01/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
687) OMBRA	PIERINO	10/05/1914	24/04/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
688) OMEGNA	PIETRO	21/02/1912	18/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
689) ORBELLI	GIOVANNI	05/10/1904	30/07/1969	TUMORE POLMONARE
690) OSENGA	ITALO	05/03/1942	17/12/1998	TUMORE POLMONARE
691) OTTONE	FRANCO	16/01/1934	15/10/1986	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
692) OTTONE	GIUSEPPE	16/05/1903	24/01/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
693) OTTONE	GIUSEPPE	03/10/1903	26/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
694) OTTONE	GUIDO	28/09/1932	25/09/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
695) PACIELLO	EDOARDO	19/12/1922	04/03/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
696) PAGGIO	DOVILIO	30/10/1924	23/12/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
697) PAGLIARINO	GIUSEPPE	13/10/1908	26/08/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
698) PALAZZO	PIETRO GIUSEPP	24/10/1935	16/06/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
699) PALENA	VINCENZO	03/01/1928	23/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

700) PALTRO	PIETRO	14/12/1919	08/02/1976	MESOTELIOMA PERITONEALE
701) PANELLI	LUIGINO	02/02/1931	25/04/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
702) PANSA	BRUNO	30/04/1915	04/11/1974	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
703) PANSA	FRANCO	08/12/1925	12/01/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
704) PANTO'	FRANCESCO	12/01/1922	09/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
705) PANZA	GUIDO	27/03/1932	24/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
706) PARODI	ANGELO	17/11/1935	17/05/2002	TUMORE POLMONARE
707) PARODI	GIOVANNI	24/11/1901	13/02/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
708) PARONETTO	OIVIO	26/09/1928	09/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
709) PASSAFARO	LUCIA	21/12/1916	14/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
710) PATRUCCO	ALDO	21/08/1902	09/11/1954	MESOTELIOMA PLEURICO
711) PATRUCCO	ALDO	01/11/1928	14/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
712) PATRUCCO	ALFREDO	23/07/1909	03/09/1980	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
713) PATRUCCO	ALFREDO	01/01/1920	30/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
714) PATRUCCO	ERNESTO	27/01/1928	06/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
715) PATRUCCO	EVASIO	11/10/1927	14/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
716) PATRUCCO	GIOVANNI	31/03/1909	30/10/1959	TUMORE POLMONARE
717) PATRUCCO	LUCIANO	17/01/1923	14/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
718) PATRUCCO	LUIGIA	26/04/1924	31/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
719) PATRUCCO	MARCO	15/04/1925	05/11/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
720) PATRUCCO	MARIA	18/02/1921	22/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
721) PATRUCCO	MARIA	17/03/1924	05/02/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
722) PATRUCCO	MARIO	25/03/1930	10/08/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
723) PATRUCCO	OLIVIO	17/04/1925	01/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
724) PATRUCCO	VALENTINO	23/12/1917	11/10/1986	MESOTELIOMA PLEURICO

725) PATRUCCO	VITTORIO	29/04/1912	09/08/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
726) PAVAN	ANTONIO	19/12/1923	26/07/1987	TUMORE POLMONARE
727) PAVANELLO	CARLO	21/06/1913	18/03/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
728) PAVESI	MARIO	12/06/1922	17/05/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
729) PEDRASETTI	VALTER GIUSEPP	04/12/1914	06/12/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
730) PEDRASSETTI	VALENTINO	21/11/1927	23/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
731) PELUSO	ANTONIO	01/01/1926	29/04/1966	TUMORE POLMONARE
732) PELUSO	ERNESTO	06/06/1928	22/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
733) PELUSO	ETTORE	01/01/1930	11/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
734) PELUSO	VALENTINO	16/01/1931	28/05/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
735) PENATI	ARCISA ECLE	02/12/1921	23/10/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
736) PEROLA	MARIA	16/04/1927	08/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
737) PEROLA	PIETRO	28/01/1913	18/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
738) PEROTTI	GIULIO	04/07/1908	02/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
739) PERRACINO	GIOVANNI	28/01/1931	23/03/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
740) PERTUSATO	LUIGI	11/03/1919	19/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
741) PERTUSATO	UMBERTO	25/11/1912	05/05/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
742) PERUCCA	ATUS	18/08/1921	15/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
743) PERUCCA	AUGUSTO	15/08/1910	16/06/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
744) PERUCCA	CELESTINO	03/06/1933	15/05/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
745) PESENTI	BATTISTA	24/06/1918	28/06/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
746) PESSINA	FRANCO	26/01/1927	01/07/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
747) PIA	MARIO	29/09/1906	26/12/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
748) PIACIBELLO	GIUSEPPINA	29/07/1931	15/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
749) PIANO	EUGENIA	13/12/1922	09/05/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

750) PIANO	SEVERINO GIOVA	01/02/1928	07/04/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
751) PIEROBON	BASILIO	16/04/1919	19/06/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
752) PINO	ULDERICO	14/11/1928	28/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
753) PIRALLA	BATTISTA	25/01/1901	05/10/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
754) PITZUS	ANTIOCO	29/04/1926	28/03/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
755) PLEITAVINO	ARMANDO	01/02/1915	29/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
756) POLESEL	ANTONIETTA	23/12/1921	10/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
757) POLETTI	ALBERTO	13/10/1926	13/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
758) POLETTI	ELIBIA	17/05/1928	12/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
759) POLETTI	LUIGI	06/10/1930	27/07/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
760) POLETTI	LUISA	08/07/1923	30/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
761) POLIDORO	BRUNO	15/07/1926	18/05/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
762) POLONIA	FRANCESCO	23/09/1923	05/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
763) PORCARI	ALFONSO	22/11/1921	17/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
764) PORTA	ADRIANO	06/01/1927	19/09/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
765) PORTA	MASSIMO	27/03/1929	27/07/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
766) PORTALUPI	MARIO	19/05/1949	17/07/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
767) POZZOLO	PIERINO	23/04/1911	25/11/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
768) PRATA	GIUSEPPINA	04/09/1918	26/02/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
769) PRATA	MARINO	02/05/1903	16/08/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
770) PREDIANO	GIACINTO	12/02/1924	13/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
771) PREGNO	GIOVANNI	08/02/1934	10/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
772) PRETE	ALBERTO	23/04/1925	14/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

773) PREVIGNANO	LUIGI	06/11/1905	28/05/1982	TUMORE POLMONARE
774) PRINETTI	CARLA	01/04/1925	03/01/1997	MESOTELIOMA PERITONEALE
775) PRISCO	BRUNA	31/01/1927	22/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
776) PROI	GIOVANNA	26/12/1912	31/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
777) PROVERA	CELESTINA	07/01/1905	15/01/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
778) PROVERA	CESARINA	03/05/1914	24/09/1982	MESOTELIOMA PLEURICO
779) PROVERA	ENRICO	29/12/1899	18/08/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
780) PROVERA	GIOVANNI	15/04/1912	17/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
781) PROVERA	MARIA	07/12/1907	08/07/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
782) PUCCIO	MATTEO	04/08/1920	22/04/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
783) PUGNO	EVASIO	05/08/1903	24/02/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
784) PUGNO	RENZO	11/07/1923	25/05/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
785) QUARELLO	ANTONIO	08/02/1927	06/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
786) QUARONE	GIUSEPPE GIOVA	09/08/1901	02/05/1964	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
787) QUIRINO	CARLO	10/02/1900	29/07/1973	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
788) RABAGLIATI	MARIO	19/04/1901	21/02/1957	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
789) RACCA	MARIO	28/11/1922	11/11/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
790) RACCA	UGO	05/10/1933	20/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
791) RAIMONDO	PIETRO	06/05/1924	20/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
792) RAINERI	GIUSEPPE	12/06/1902	01/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
793) RAINERI	PIETRO	02/02/1915	14/10/1992	TUMORE POLMONARE
794) RAISE	RINO	08/04/1931	04/01/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
795) RAITERI	ERNESTO	19/02/1913	14/10/1976	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
796) RAITERI	FERDINANDO	13/04/1910	10/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
797) RAITERI	GUIDO	17/10/1938	12/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI

798) RAITERI	PIETRO	08/03/1910	01/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
799) RAMETTA	ROSARIO	30/06/1934	18/04/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE
800) RAMPAZZO	ORAZIO	24/08/1925	17/08/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
801) RANDI	AMPELIO	24/02/1917	26/02/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
802) RASCA	LIVIO	06/11/1921	05/01/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE
803) RASTELLINO	LUIGIA	06/03/1929	11/04/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
804) RAVETTI	ALBERTO	24/02/1914	27/10/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
805) RE	CESARE	07/02/1908	24/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
806) RE	DARIO	27/12/1929	28/11/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
807) RE	GIUSEPPE	08/05/1923	05/05/1996	TUMORE POLMONARE
808) RE	LUCIANO	27/07/1926	05/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
809) RE	PIA MARIA	07/03/1922	13/09/1961	MESOTELIOMA PERITONEALE
810) REALE	CAMILLO	08/09/1905	19/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
811) REDIBONDI	NATALE	01/12/1898	02/12/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
812) REI	GIUSEPPE	08/03/1901	04/07/1978	TUMORE POLMONARE
813) REI	PIETRO	19/02/1894	24/10/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
814) REPOSO	ALESSANDRO	16/04/1922	26/04/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
815) REPOSO	LUIGI	21/06/1928	08/06/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
816) RESINI	PALMINO	02/04/1933	16/04/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
817) RESTA	GIUSEPPE	03/04/1906	26/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
818) RESTA	PASQUALE	12/02/1925	18/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
819) RICALDONE	PIERINO	30/04/1922	04/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
820) RICCI	FIORENZO	01/06/1919	16/08/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
821) RICCI	LUIGI	11/07/1898	03/03/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
822) RICCI	SILVIO	03/07/1939	13/07/2006	TUMORE POLMONARE
823) RINALDO	GIAN FRANCO	29/03/1936	17/08/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

824) RITTO	GIOVANNI	02/12/1912	13/10/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
825) RIVA	ORESTE	04/03/1901	17/04/1962	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
826) RIZZO	GAETANO	28/10/1911	15/03/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
827) ROBBA	OSVALDO	04/04/1941	12/08/1985	TUMORE POLMONARE
828) ROBIOLA	EMILIA	20/08/1929	18/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
829) ROBIOLA	GIUSEPPE	15/03/1915	21/04/1969	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
830) ROBIOLA	MADDALENA	06/04/1930	15/10/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
831) ROLETTO	GIOVANNI	18/04/1908	24/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
832) ROLLINO	MARIO	16/11/1909	06/10/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
833) ROMANELLO	BRUNO	30/11/1933	04/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
834) ROMANELLO	TERESA	22/10/1925	01/02/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
835) ROMANO	FRANCESCO	26/09/1929	18/05/1997	TUMORE POLMONARE
836) RONCAROLI	GIOVANNI	25/06/1913	11/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
837) RONCAROLI	GIUSEPPE	10/08/1909	29/03/1990	TUMORE POLMONARE
838) ROSSI	ANTONIO	30/10/1913	21/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
839) ROSSI	FRANCO	08/07/1925	25/04/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
840) ROSSI	GIOVANNI	21/10/1942	12/02/1974	TUMORE POLMONARE
841) ROSSI	GIUSEPPE	01/05/1930	22/01/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
842) ROSSI	VITTORINO	31/05/1938	16/03/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
843) ROSSINO	EMILIO	21/04/1901	16/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
844) ROSSINO	RICCARDO	20/06/1904	27/07/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
845) ROSSO	FEDERICO	26/07/1910	12/01/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
846) ROTA	CARLO	02/11/1910	06/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
847) ROTA	EMILIO	22/01/1928	18/08/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
848) ROTA	LICIA	09/08/1924	13/10/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
849) ROTA	LUIGI	21/12/1902	31/08/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
850) ROTA	LUIGI	12/01/1915	06/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
851) ROTA	LUIGI	03/07/1918	15/08/1985	TUMORE POLMONARE
852) ROTA	VINCENZO	27/03/1906	03/07/1980	TUMORE POLMONARE
853) RUBINATO	FRANCA	15/02/1941	10/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
854) RUBINATO	ILDO	15/12/1922	28/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
855) RUBINATO	MARCELLA	16/04/1916	02/02/1966	TUMORE POLMONARE
856) RUBINATO	TULLIO	23/12/1933	03/03/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
857) RUPPA	PIETRO	24/11/1909	29/10/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
858) RUSCO	GIOVANNI	19/12/1901	07/11/1967	TUMORE POLMONARE
859) RUSTICHELLI	BRUNO	30/04/1934	10/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
860) RUTO	VALTER	12/07/1924	28/12/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
861) SABBADINI	GIUSEPPINA	17/12/1915	06/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
862) SACCHET	ELDA	17/12/1913	12/07/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
863) SACCHET	ERNESTA	04/05/1919	26/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
864) SACCHETTI	BRUNO	24/10/1921	06/04/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
865) SALATTI	MARIO	19/06/1918	22/03/1991	TUMORE POLMONARE
866) SALVANESCHI	LUIGI	20/01/1928	05/06/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
867) SALVI	DANIELE	17/09/1923	26/07/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
868) SANDIANO	FRANCESCO	18/04/1916	04/04/2001	TUMORE POLMONARE
869) SANLORENZO	CARLO	05/05/1924	12/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
870) SANLORENZO	GIUSEPPE	22/10/1911	06/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
871) SANLORENZO	LUIGI	21/03/1899	07/11/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
872) SANLORENZO	MARIO	27/09/1919	02/05/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
873) SANLORENZO	PIETRO	22/01/1913	12/10/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
874) SANLORENZO	REMO	18/12/1928	22/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
875) SAPELLI	CESARE	01/03/1933	11/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
876) SARACCO	ANTONIO	30/03/1913	29/05/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
877) SARACCO	MARIA	27/03/1939	23/06/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
878) SARAIN	MARIO	02/07/1925	07/10/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
879) SARASSO	FRANCESCO	16/05/1933	13/05/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
880) SARTORIO	FRANCA	07/05/1931	30/03/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
881) SASSONE	ERNESTO	13/03/1922	19/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
882) SASSONE	FRANCESCO	08/02/1907	27/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
883) SASSONE	PIERO	24/10/1926	13/04/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
884) SBOARINA	PLINIO	16/11/1922	21/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
885) SCAGLIOTTI	GIOVANNI	04/03/1922	14/02/1981	TUMORE POLMONARE
886) SCAGLIOTTI	REMO	04/10/1928	06/06/1984	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
887) SCAGLIOTTI	SERGIO	25/06/1932	25/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
888) SCAMUZZI	DOMENICO	09/02/1937	27/02/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
889) SCAMUZZI	GIUSEPPE	30/07/1935	08/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
890) SCARAFFIA	GIOVANNI	16/01/1926	23/11/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
891) SCARRONE	ADELAIDE	27/03/1909	25/09/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
892) SCARRONE	CARLO	26/09/1908	29/09/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
893) SCARRONE	GIUSEPPE	30/08/1889	27/01/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
894) SCARRONE	MARIA	21/04/1908	17/06/1970	MESOTELIOMA PLEURICO
895) SCARRONE	RICCARDO LUIGI	17/01/1908	24/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
896) SCOLARI	CELESTINO	13/04/1895	05/05/1969	TUMORE POLMONARE
897) SCOMPARIN	DARIO	01/09/1932	27/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
898) SCRIVANO	CARLO	27/04/1910	22/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
899) SECHI	SALVATORE	11/10/1925	27/10/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
900) SERRALUNGA	BATTISTA	24/09/1902	30/11/1970	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
901) SERRAO	EMILIA	23/11/1910	29/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
902) SIGLIANO	GIUSEPPE	24/01/1928	26/06/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
903) SILLANO	ERMINIO	30/01/1921	30/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
904) SILLANO	GIUSEPPE	17/07/1906	25/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
905) SILVANO	ANDREA	11/03/1935	17/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
906) SILVANO	ROMILDE	29/03/1911	16/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
907) SILVESTRI	ANTONIO	22/05/1931	30/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
908) SIMONETTI	FRANCESCO	14/10/1914	27/03/1986	TUMORE POLMONARE
909) SIVIERI	DANILO	07/05/1928	15/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
910) SIVIERI	GIOVANNA	21/04/1908	12/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
911) SOLDATI	ELEUTERIO	18/08/1889	19/12/1961	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
912) SOLERIO	BIAGIO	06/06/1913	25/03/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
913) SOLERIO	GIUSEPPE	23/10/1907	19/04/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
914) SPADA	LUIGIA	07/11/1931	23/10/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
915) SPADACCIA	ALCIDE	04/10/1919	08/05/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
916) SPAGLIARDI	GINA	29/02/1920	25/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
917) SPALLA	CARLO	23/12/1919	07/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
918) SPALLA	GIUSEPPE	16/02/1903	20/07/1974	MESOTELIOMA PLEURICO
919) SPALLA	LUIGI	06/02/1915	28/09/1995	TUMORE POLMONARE
920) SPALLA	MARIA	16/02/1918	10/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
921) SPANO	LIBERO	25/02/1909	11/03/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
922) SPINOGLIO	EUGENIA	25/01/1920	10/11/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
923) SPINOGLIO	GIUSEPPE	17/05/1908	22/11/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
924) SPINOGLIO	POSSIDIO	21/07/1908	01/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
925) SQUILLARI	DARIO	21/07/1931	23/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
926) STEVANIN	GRAZIANO	08/09/1942	22/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI

927) STEVANO	GIOVANNI	04/02/1905	20/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
928) STRAMARE	EUFRASIO	26/05/1925	19/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
929) STRAMBIO	PIERINO	03/03/1909	18/05/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
930) SUANI	ANTONIO	25/04/1919	25/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
931) SURBONE	UGOLINO	18/07/1889	12/04/1959	TUMORE POLMONARE
932) SVALUTO	GIUSEPPE	19/04/1914	09/08/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
933) TABUCCHI	GIUSEPPE	11/05/1940	05/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
934) TAGLIABUE	ANDREA	11/08/1902	16/04/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
935) TAGLIANI	ETTORE	19/10/1908	30/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
936) TARCHETTI	CARLO	15/10/1912	11/09/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
937) TARDIVO	NATALE	27/12/1913	05/07/1987	TUMORE POLMONARE
938) TIVELLI	OTTIMO	15/11/1923	03/07/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
939) TIVELLI	VENERINA	08/03/1912	09/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
940) TOCCO	GIUSEPPE	12/02/1947	04/07/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE
941) TOMMASELLI	GAETANO	12/08/1928	30/11/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
942) TORCHIO	ALESSANDRO	20/09/1907	26/04/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
943) TORCHIO	PIETRO	22/06/1916	24/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
944) TORINO	FRANCO	16/10/1926	10/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
945) TORRESINI	OLGA	05/08/1930	21/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
946) TOSELLI	MARIO	03/01/1919	23/03/1978	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
947) TOSELLI	PIETRO	05/06/1910	10/11/1992	TUMORE POLMONARE
948) TOSELLO	GIOVANNI	25/06/1945	02/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
949) TRAVAGLIA	DINO	29/03/1915	15/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
950) TRAVATRI	LINA	20/04/1927	23/06/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
951) TRICERRI	ENRICO	04/02/1916	24/02/1977	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
952) TROSELLO	CARLO	17/04/1920	30/11/1984	TUMORE POLMONARE E

				ASBESTOSI
953) TURINO	MARIO	16/02/1932	03/09/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
954) UBERTAZZI	AMILCARE	17/02/1908	22/05/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
955) UFICINO	CARLO	22/10/1909	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
956) UFIMARO	FRANCESCO	09/04/1913	21/10/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
957) ULLIO	OSVALDO	17/10/1922	22/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
958) ULLIO	SERAFINO	13/08/1899	11/01/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
959) UMORET	CARLO	08/04/1925	30/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
960) VACCA	RENZO	24/04/1914	03/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
961) VACCARONE	GIUSEPPE	10/02/1928	02/08/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
962) VALEGGIA	ERNANI	06/07/1911	30/11/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
963) VALENTINI	GIOVANNI	04/03/1899	24/08/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
964) VALENTINI	PIERINO	28/03/1921	03/10/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
965) VALMACCHINO	ALDO	01/09/1914	23/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
966) VALMACHINO	GIUSEPPE	10/06/1910	01/07/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
967) VASALLO	ORESTE	29/08/1910	14/08/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
968) VASINO	GIOVANNI LUIGI	17/10/1924	11/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
969) VECCHIATTINI	GUGLIELMO	24/01/1913	06/10/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
970) VENERI	GINO	21/01/1933	08/10/1978	TUMORE POLMONARE
971) VENESIO	PIERINO	23/07/1914	23/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
972) VERANO	FRANCESCO	24/11/1942	27/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
973) VERANO	LUIGI	06/05/1906	04/03/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
974) VERCELLI	ALBERTO	25/08/1946	13/08/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
975) VERDELLI	BRUNO	31/01/1915	31/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

976) VERGNASCO	ITALO	14/02/1934	19/01/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
977) VERGNASCO	LUIGI	26/07/1928	26/08/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
978) VERRONE	PIERO	30/11/1930	04/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
979) VETTORELLO	BRUNO	14/08/1923	06/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
980) VICENZI	OLGA	19/10/1921	01/11/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
981) VILLA	DOMENICO	30/03/1909	23/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
982) VINESIA	DANTE	06/03/1916	20/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
983) VISETTI	BATTISTA	05/12/1934	26/03/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
984) VITALE	GIACOMO	07/05/1915	25/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
985) VITALE	SALVINA	09/03/1918	13/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
986) VOLPATO	ALMIRO	22/01/1931	09/12/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
987) VOLPATO	LUIGI	19/05/1935	13/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
988) VOLPATO	VITTORIO	01/03/1923	03/04/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
989) ZACCONE	MATILDE	13/07/1916	16/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
990) ZAIO	PIETRO	12/08/1912	12/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
991) ZAIO	VIRGILIO	22/03/1918	02/06/1993	TUMORE POLMONARE
992) ZAMBELLI	EVASIO	17/09/1909	25/08/1978	TUMORE POLMONARE
993) ZANAROTTO	ANGELO	01/06/1925	29/04/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
994) ZANATTA	REMO	21/04/1930	07/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
995) ZANOTTI	ROMANO	31/12/1928	25/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
996) ZATTA	MICHELE	28/09/1909	28/09/1980	TUMORE POLMONARE
997) ZAVA	GINO	15/03/1913	22/02/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
998) ZAVATTARO	EVASIO	08/02/1920	29/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
999) ZAVATTARO	LUIGI	27/12/1928	17/09/1978	MESOTELIOMA PLEURICO

1000) ZAVATTARO	MARGHERITA	28/07/1922	14/03/1978	MESOTELIOMA PLEURICO
1001) ZAVATTARO	VINCENZO	25/08/1917	12/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1002) ZELADA	GIANNINO	24/06/1923	07/04/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1003) ZOIA	ENRICO	18/08/1907	05/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1004) ZORZETTI CIGNA	ADRIANO	29/05/1920	01/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE (LAVORATORI DI DITTE ESTERNE) PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ALCURI	ANTONINO	29/05/1935	03/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BATTAGLIA	GIOVANNI	06/04/1929	22/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
3) BERTAZZO	MAURO	25/03/1937	13/01/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
4) BOCCALI	UMBERTO	08/06/1946	08/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
5) CABRIA	ANGELO	22/01/1923	01/04/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
6) Cacciatori	Giuseppe	19/03/1945	09/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
7) LOMBARDI	PIETRO	18/07/1926	02/08/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
8) MAZZUCCO	GIANFRANCO	23/07/1929	01/06/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
9) PALETTI	GIUSEPPE	26/10/1932	17/05/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
10) RE	GIORGIO	23/03/1929	24/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
11) ROSSI	LUIGINO	08/09/1929	20/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
12) RUBINATO	LAURA	11/11/1939	28/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
13) RUTTO	ENRICO	25/04/1940	29/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
14) SCAGLIOTTI	PIERO	18/05/1933	13/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
15) SOLDI	DOMENICO	12/11/1937	18/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
16) ZANAROTTO	ANTONIO	20/01/1940	17/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACETO	FELICE	09/07/1922	02/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ALESSIO	CARLA	08/11/1923	16/12/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) ALUIGI	GIACOMO	31/05/1922	19/11/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) ALZONA	FRANCO	24/04/1939	09/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
5) AMAROTTI	ARTURO	01/10/1912	11/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) AMELI	GIULIA	26/04/1920	18/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) AMISANO	LAURA	26/07/1922	24/05/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ANDREONE	ALDO	29/01/1922	07/10/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ANDREONE	AMPELIO	16/04/1932	26/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ANGELINO	ALBERTO	24/08/1920	01/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) ANGELINO	FRANCESCO	21/11/1928	03/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) ANSALDI	CARLA	14/08/1931	02/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) ANSALDI	GIOVANNI	15/06/1897	27/02/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) ARDENZA	ALESSANDRO	15/05/1912	02/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) ARROBBIO	MARCO	26/04/1932	08/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) AUTOMATE	UMBERTO	15/11/1908	27/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) AVONTO	NATALE	25/12/1911	07/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) AZIMONTI	ANTONIETTA	10/11/1919	12/07/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BADENGO	ARMANDO	25/04/1915	28/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BADUINO	ERNESTO	05/08/1921	26/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) BAGNA	GIOVANNA	02/05/1911	10/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BALANZINO	FELICE	23/10/1919	17/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BALBO	ANGELO	13/01/1930	25/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

24) BALDI	ALESSANDRO	10/07/1926	03/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) BALDI	MAFALDA	01/02/1912	07/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) BARBANO	LUIGI	03/03/1915	19/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) BARBESINO	ERMINIO	13/11/1913	30/07/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) BARBESINO	FAUSTO CARLO	21/11/1913	24/11/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) BARBESINO	GIOVANNI	23/09/1932	28/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) BARBESINO	SANTINA LUIGIN	20/04/1915	04/08/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) BARBIERATO	ANTONIO	30/03/1918	24/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) BARGERO	EVASIO	16/04/1901	23/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) BARNI	LUIGI	22/05/1908	27/02/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) BARONI	RENATO	28/09/1922	11/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) BATTELLI	PAOLINO	25/01/1917	28/10/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) BATTEZZATI	GIUSEPPINO	04/07/1928	21/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) BAZZANO	ELISABETTA	27/09/1904	07/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BECCUTI	LEOPOLDA	17/03/1909	09/05/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) BELLO	MARIA	18/04/1914	02/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BELLOSTI	ANNITA	20/06/1918	09/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) BENZI	ARMANDO	13/12/1921	21/05/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) BERGAMO	LUCIANO	01/01/1925	22/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BERRA	CESARE GASPARE	15/03/1912	28/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
44) BERRONE	LUIGI	09/02/1917	30/12/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) BERRONE	VITTORINA	25/08/1921	10/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BERTAGGIA	RINA	06/02/1919	08/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) BERTAZZO	MARIO	01/06/1903	19/06/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) BERTOLINI	OLINDO	03/05/1917	15/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) BERTUSSI	LUIGI	06/12/1916	02/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) BESSO	RENZO	22/12/1924	22/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) BETTA	DELMO	18/10/1919	03/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) BETTOLO	ANGELO	05/05/1930	19/10/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) BIANCHI	GILBERTO	10/08/1921	17/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) BIANCHI	GINO	09/08/1905	06/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) BIANCHI	GIUSEPPINA	18/07/1928	08/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) BIANCO	GIUSEPPE	07/03/1924	10/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) BIANCO	NATALINA	30/12/1935	09/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) BIANO	RICCARDO	08/07/1935	30/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) BIGOTTO	GIUSEPPE	16/10/1910	19/08/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BILETTA	DANTE	23/07/1924	31/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BO	GIUSEPPINA	16/03/1910	19/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BO	LARINA	31/12/1913	12/05/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

63) BOARINO	ALBINA	21/06/1910	31/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) BOCCALATTE	GIOVANNI	16/09/1923	04/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) BOCCALATTE	LUIGI	09/12/1934	18/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BODA	MARINO	14/05/1908	06/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) BOFFO	ETTORE	02/02/1901	21/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) BOGGIONE	GIUSEPPE	08/07/1928	05/09/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BOLLO	PROSPERO	22/01/1919	17/11/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BONELLI	PIETRO	29/03/1915	19/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) BONZANO	MARIO	18/07/1920	16/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) BONZANO	NATALE	25/12/1907	24/02/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) BONZANO	SERGIO	14/10/1931	26/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) BORGHINO	EVASIO	03/01/1930	18/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) BORLO	ANNA	02/09/1925	11/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) BOSCHI	CARLA	20/09/1928	08/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) BOSCO	ARMANDO	14/04/1913	01/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) BOTTO	OLGA	06/07/1924	12/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) BRASSO	ETTORE	27/11/1929	25/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) BROCCA	GIUSEPPINA	08/08/1928	18/04/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) BRUSATO	ANGELA	08/02/1923	09/09/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) BURRONE	CARLO	28/03/1936	12/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
83) BUZZI	ANNA MARIA	07/07/1923	29/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) CACCIA	GIUSEPPE	15/01/1904	08/01/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) CAGNIN	MARIO	08/12/1918	10/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) CALIGARIS	EDOARDO	06/11/1921	06/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) CALIGARIS	FRANCESCO	28/12/1922	19/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) CALVI	MARIO FRANCESC	03/06/1912	29/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) CALVI	PIETRO	09/04/1916	15/05/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) CAMPESE	CLORINDA LUIGI	14/11/1902	03/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) CANALI	LINA	25/04/1921	28/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) CANDELO	IDA	07/03/1917	07/09/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) CANEPA	ALBINA	30/07/1920	07/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) CANTAMESSA	ARMANDO	12/11/1904	06/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) CANTAMESSA	ITALO	11/07/1928	08/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) CANTATORE	FRANCO	22/09/1923	14/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) CAPPA	CORRADO	24/12/1927	27/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) CAPPA	GIOVANNI	20/07/1927	12/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) CAPRA	GIOVANNI	27/09/1915	06/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) CAPRINO	LILIANA	25/06/1924	02/09/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) CARELLI	PILADE	29/10/1910	03/06/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

102) CARLI	ROSINA	26/04/1920	01/06/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) CARTOZZI	MARIA	30/07/1916	26/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) CASSINA	LUIGIA	10/11/1913	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) CASTELLARO	ARMANDO	15/09/1916	19/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) CASTELLETTI	TERESA	01/04/1913	16/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) CASTELLI	ALDO	02/03/1921	19/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) CATALANO	GIUSEPPE	16/10/1926	04/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) CATTANEO	GIUSEPPE	15/08/1911	22/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) CAVAGNERO	SERGIO	16/06/1933	01/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) CAVALIERE	ERMENEGILDO	18/05/1921	16/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) CAVALLONE	GUIDO	01/01/1923	08/08/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) CIOTTOLINO	ONEGLIA	07/04/1921	05/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) CIVIERO	CARLO	19/08/1922	26/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) CLOVIS	ALDO	20/02/1926	10/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) COLLI	GIUSEPPE	01/01/1934	29/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) COLOMBANO	LUIGI	05/01/1934	20/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) COMINO	RENZO	07/01/1926	18/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) COPPA	ARMANDO	03/09/1910	08/04/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) Coppa	Delfina	09/07/1916	24/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) COPPA	FLORA	04/04/1931	11/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
122) CORINO	GENTILE	29/11/1919	20/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) COSSETTA	MARIA	23/11/1924	13/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) COSTANZO	ALDO	27/01/1924	30/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) COSTANZO	GIOVANNI	26/09/1911	02/11/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) COSTANZO	LUIGI	01/08/1915	17/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) CREPALDI	ASSUNTA	14/11/1923	22/02/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) CREPALDI	GEMMA	19/12/1918	23/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) CUCCO	GIUSEPPE	18/03/1932	14/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) D IMPERIO	ANGELO	02/05/1913	12/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) DAMONTE	NATALINO	25/12/1906	26/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) DE AMBROGIO	DOMENICO	30/10/1924	28/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) DE ANDREA	VITTORINA	20/10/1923	25/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) DE GIOVANNI	FELICE	31/10/1912	25/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) DEAMBROGIO	GIUSEPPINA	06/01/1913	12/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) DEANDREA	PIETRO	06/12/1913	29/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) DELLOSTA	EVASIO MARIO	15/08/1929	01/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) DEMARTINI	MARIO	15/09/1911	11/06/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) DEMICHELIS	ADELE	01/06/1917	24/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) DEMICHELIS	GIOVANNA MADDA	14/03/1907	20/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

141) Demichelis	Matilde	10/02/1920	23/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) DEVASI	MARIA	07/09/1911	28/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) DEVASINI	AMEDALDO	28/10/1911	17/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) DEVASIO	MARIA	13/11/1926	27/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) DI BETTA	GAETANO	13/08/1927	16/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) DIENI	DOMENICO	03/12/1922	21/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) DOMENEGHETTI	RINO	30/09/1926	01/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) DORIGUZZI	NATALINA	20/12/1929	10/06/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) DORIGUZZI LUTT	GIOVANNI BATTI	24/03/1927	09/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) ELLEBORO	MARIA	19/01/1928	25/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) FALZONE	CALOGERO	23/02/1933	30/05/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) FASANO	VALERIO	02/01/1921	07/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) FAVA	ERSILIA	08/08/1922	21/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) FAVARO	NATALINA	11/12/1929	26/09/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) FERRANDO	EVASIO	09/01/1928	06/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) FERRARIS	LUCIANO	14/06/1929	27/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) FERRUCCIO	LUIGI	26/07/1911	10/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) FIGAZZOLO	ARMANDO	12/09/1927	02/06/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) FIORENZA	PIETRO	24/03/1933	11/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) FORMENTIN	CARLO	02/07/1932	25/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
161) FRANCIA	ELDA	24/03/1922	14/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) FURLAN	ARMANDO	15/03/1929	02/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) GABBA	ETTORE	15/09/1924	07/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) GAGLIARDONE	ALDO	16/10/1923	25/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) GAMBAROTTA	GUGLIELMO	15/05/1912	06/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) GARIO	FIORENZO	21/02/1910	01/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) GATTONI	CARLA	30/07/1936	28/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) GAVAROTTO	GIOVANNI	19/02/1904	11/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) GAVAROTTO	OTTAVIO	01/02/1902	21/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) GAVARRO	TERESA	18/07/1921	21/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) GAVIATI	GILIO	16/05/1925	30/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) GENOVESE	GIOVANNI	17/07/1911	18/09/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) GENOVESE	GIUSEPPE	28/11/1915	17/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) GENOVESE	PIETRO	17/04/1915	12/11/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) GHILARDELLI	MARIA	26/12/1914	02/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) GIOACHIN	ALESSIO	29/10/1924	15/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) GIORCELLI	ERNESTO GIUSEP	12/07/1910	25/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) GIORCELLI	GIOVANNI	08/06/1907	24/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) GIORCELLI	GIUSEPPE	25/05/1926	19/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

180) Giorcelli	Rosa	04/09/1909	28/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) GIRINO	GIOVANNI	07/08/1900	16/11/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) GODINO	FIORINA	09/05/1906	16/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) GOI	EUGENIO	02/12/1905	12/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) GRANGIA	MARIO	03/11/1932	26/10/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) GRILLO	MARIANNA	24/07/1922	01/11/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) GROPPO	PIERINA	19/07/1916	04/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) GUASCHINO	ADRIANO	18/01/1920	19/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) GUASCHINO	ANTONIO	09/05/1929	10/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) GUASCHINO	FERMO	25/02/1914	02/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) GUASCHINO	PIETRO	20/06/1912	11/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) GUASCHINO	VITTORIO	24/04/1926	09/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) GUERINI	FERRUCCIO	18/11/1928	04/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) GUERINONI	ALFEA	25/07/1932	03/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
194) ICARDI	CARLO	05/08/1912	01/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) IMARISIO	MARIA	20/01/1923	06/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) INGEGNERI	LIVIO	09/09/1930	15/04/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) LEPORATI	ALESSANDRO	22/09/1904	28/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) LEPORATI	PAOLO	05/10/1908	03/10/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) LOFFREDO	ANNA	10/04/1915	22/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
200) LUMELLO	GIANFRANCO	20/09/1934	18/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) LUMELLO	PIERO	12/08/1930	16/10/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) LUPANO	GIOVANNI	15/05/1915	22/07/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
203) LUPANO	GIUSEPPINA	08/09/1918	22/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) LUPARIA	CARLO	16/01/1912	24/06/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
205) LUPARIA	EMILIANO	03/12/1929	04/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
206) LUPARIA	OLGA	12/11/1925	30/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) MALAVASI	GIOVANNI	07/09/1920	27/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) MANTOVANI	RIZZIERI	15/09/1922	25/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) MARANGONI	GILETTA	28/12/1930	19/07/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) MARBELLO	GIUSEPPE	10/05/1912	19/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
211) MARCHESINI	FILIBERTO	23/10/1920	17/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
212) MARENDA	CARLO	22/01/1922	02/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) MAROGLIO	ANGELO	13/04/1929	28/07/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) MARTINOTTI	ATTILIA	10/08/1911	11/09/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) MARTINOTTI	MARIA	28/05/1917	08/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
216) MARTINOTTI	PIERINA	31/10/1914	05/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
217) MASCHIO	ANTONIO	23/07/1904	29/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) MASIERO	GUERRINO	29/07/1911	31/03/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

219) MASINO	TERESAMARIA	10/08/1912	08/06/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) MASOERO	GIACOMO	29/12/1910	17/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) MASOERO	RINA	24/07/1910	09/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
222) MASSOCCO	GIULIETTA	02/08/1925	08/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) MASSOCCO	MICHELE	23/08/1936	05/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
224) MAZZUCATO	ANTONIO	23/11/1928	16/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) MAZZUCATO	ITALO	15/10/1922	30/11/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
226) MAZZUCCO	LUCIANO	17/01/1932	31/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) MEDA	GALLAOR	18/05/1913	24/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) MERLO	MARIO	07/09/1912	26/04/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) MIGLIETTA	ANTONIO	01/04/1927	08/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) MIGLIETTA	LUIGI	05/10/1928	22/05/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) MILAZZO	FRANCESCO	14/01/1931	22/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
232) MOMBELLO	LUIGI	22/05/1921	07/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) MONOPOLI	GAUDENZIO	21/11/1914	25/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) MONTAGNINO	ENRICA	27/07/1927	06/02/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) MONTESSORO	POMPEO	26/02/1930	06/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) MONZEGLIO	RENALDO	07/02/1920	13/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
237) MORANO	ALDA	22/02/1929	14/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
238) MORANO	GIOVANNI	15/01/1925	18/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
239) MORANZINO	SECONDO	09/08/1900	18/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) MOSSONE	IDA	11/07/1910	13/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) MUSCO	MARIA	11/01/1906	27/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
242) MUSSO	LAURA	10/09/1921	05/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) MUSSO	PIETRO	23/08/1926	12/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) MUSSO	STEFANO	10/03/1915	26/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) NARDO	GIUSEPPINA	29/03/1922	12/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
246) NEBBIA	ERNESTO	25/05/1937	26/11/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
247) NICOLLI	MATTEO	17/01/1921	26/03/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
248) NOTTE	GIUSEPPE	18/09/1904	04/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) NOVELLI	LUIGI	25/09/1938	10/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) OGLIARO	OTTAVIO	22/09/1925	19/09/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) OLIVERO	GIOVANNI	16/08/1911	30/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) OPEZZO	GIUSEPPE	19/03/1924	05/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) OPPEZZO	DIEGO	19/11/1938	26/09/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
254) OSELLA	ROMOLO	02/01/1911	24/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) OSENGA	LUIGIA	29/01/1920	10/02/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) PACE	SALVATORE	08/09/1927	29/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) PAGLIANO	LUIGI	16/11/1924	06/04/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

258) PALANDELLA	PIETRO	01/11/1911	30/04/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) PALENA	DELFINA	05/05/1915	29/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
260) PANE	LEOPOLDO	21/09/1902	02/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) PANZA	LEO	10/01/1921	12/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) PAOLINI	TOMMASO	24/03/1920	12/08/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) PARISI	ALDO	16/04/1924	17/09/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) PARISSONE	GIOVANNI	07/02/1901	01/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) PARO	MARIA	08/07/1914	28/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
266) PATRUCCO	ERNESTO	15/04/1907	24/04/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) PATRUCCO	FERNANDO	04/12/1933	16/01/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) PATRUCCO	GIUSEPPE	01/08/1932	08/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) PATRUCCO	MARIA	15/08/1917	26/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) PATRUCCO	PIERINO	16/05/1908	27/03/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) PATRUCCO	ROSA	29/08/1929	05/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) PEDRASETTI	GIUSEPPE	15/11/1924	26/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) PERCIVALLE	TERESIO	28/03/1911	08/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) PERTUSATI	FRANCESCO	21/05/1914	15/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
275) PIGLIA	ERCOLINA	07/01/1921	30/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) PINO	LUIGI	11/07/1927	08/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
277) PINTON	GUERRINO	09/01/1916	02/06/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
278) PINTON	ORAZIO	15/05/1914	01/04/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) PISANO	TERESIO	14/12/1924	16/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
280) PIVETTA	ATTILIO	02/01/1926	21/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) POGGIO	LUIGI	04/07/1911	14/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
282) POLETTO	ANGELO	28/06/1924	31/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
283) PORTALUPI	DELFINO	25/01/1906	06/02/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
284) PORTALUPI	PIETRO	10/10/1912	28/06/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
285) PRATO	LAURO	01/07/1922	15/11/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
286) PUGNO	DORINO	18/02/1928	21/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
287) PUGNO	GIUSEPPE	03/09/1913	25/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
288) PUGNO	GIUSEPPE	05/09/1923	02/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
289) PUGNO	ROMUALDO	23/11/1927	01/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
290) QUAGLIA	MARIA	09/05/1912	14/09/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) QUERCIFOGLIO	SERGIO	28/10/1923	18/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
292) RASPINI	ATTILIO	06/03/1910	28/06/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
293) RAVIOLA	ATTILIA	13/12/1911	03/06/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) RAVIOLA	ATTILIO	01/01/1904	23/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
295) RE	CARLO	05/09/1914	01/05/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
296) RESINI	ANTONIO	19/08/1936	24/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

297) RIVALTA	VINCENZO	23/11/1919	24/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
298) ROBIOLA	PIERINO	21/02/1903	20/02/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
299) ROGANO	EVASIO	15/07/1931	09/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
300) ROGANO	ROMOLO	04/06/1927	01/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
301)				
302) ROMANO	MARIA	12/03/1912	08/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
303) RONCAROLI	FRANCESCO	01/11/1920	27/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) ROSATI	PAOLO	30/10/1923	04/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
305) ROSSI	ANGELO	20/02/1897	23/01/1958	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
306) ROSSI	STEFANO	12/02/1928	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) ROSSIGNOLI	OTTAVIO	22/08/1905	28/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
308) ROSSO	BRUNO	19/10/1931	01/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
309) ROSSO	CARLO	23/02/1907	05/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) ROSSO	LINO	11/04/1929	11/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
311) ROTA	ALESSANDRO	03/12/1928	13/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) RUFFA	CARLA	17/10/1927	18/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
313) RUSSI	FRANCO	16/12/1932	21/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) RUSSO	FRANCESCO	03/04/1913	22/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
315) RUSSO	GIOVANNI	09/11/1922	03/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
316) RUTTO	IRCE	12/05/1920	29/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

317) SALETTA	GIUSEPPE	01/07/1914	01/06/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
318) SALVIATO	ENRICHETTA	10/10/1923	19/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) SARACCO	MARIALUIGIA	13/09/1921	15/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
320) SARTORI	ARTURO	27/07/1915	14/11/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
321) SARZANO	ENRICO	27/04/1906	30/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
322) SARZANO	FRANCESCO	05/09/1915	24/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) SBARATO	ELMIRA	30/01/1920	04/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) SBOARINA	PASQUALE	24/03/1932	13/05/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) SCAGLIOTTI	ALVERINO	08/05/1913	28/04/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) SCAGLIOTTI	LAURO	25/05/1932	06/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
327) SCAGLIOTTI	MARIO	15/04/1925	18/05/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) SCARRONE	ERMINIA	12/07/1910	24/02/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) SCARRONE	MARIA	22/06/1922	09/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
330) SCARRONE	MARINA	02/07/1911	07/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) SCARRONE	VITTORINA	10/10/1926	08/02/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
332) SILLANO	SANTINA	30/10/1913	24/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) SILLANO	TERESIO	16/05/1908	02/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) SILVANO	VIRGINIO	05/09/1916	18/08/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) SIVIERI	FERDINANDO	15/07/1926	30/03/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
336) SLANZI	GIUSEPPE	20/11/1929	10/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
337) SOFFIANTINO	GIOVANNI	25/07/1932	04/06/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) SOLDI	ALESSANDRO	14/01/1924	08/09/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) SORAGNA	BRUNO	20/11/1924	17/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) SPAGLIARDI	LUIGI	01/05/1903	10/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) SPALAZZI	ANNA	30/01/1910	29/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) SPALLA	GERMANO	19/02/1934	15/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
343) SPINA	EUGENIO	27/06/1897	04/12/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
344) SPINOGLIO	NATALE	24/12/1908	09/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) STEVANO	ACHILLE	07/05/1914	26/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
346) TAMISO	GUERRINO	22/05/1917	29/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
347) TODESCHINO	ALESSANDRO	02/01/1903	08/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
348) TOFFOLON	ANTONIO	27/04/1919	12/08/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) TORCHIO	ELSA	02/02/1923	08/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
350) TORCHIO	LILIANA	03/06/1929	09/09/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) TORELLI	EZIO	06/01/1928	26/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
352) TRACINO	PIERO	03/05/1925	15/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) TRAVAGLIA	TARCISIO	21/09/1932	13/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
354) TRITTO	GIUSEPPE	17/11/1920	14/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) TROMBIN	ANTONIO	13/06/1915	16/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

356) UFIMARO	OTTAVIA	03/04/1919	01/04/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
357) UNIA	CAMILLO	07/10/1926	12/10/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
358) VACCHETTA	FILIPPINA	11/03/1913	16/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) VALPREDA	MARIA	27/03/1909	09/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
360) VALPREDA	MARIO	03/07/1916	15/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) VECCHIATO	BRUNONE	14/04/1908	11/10/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
362) VEILUA	RICCARDO	01/05/1926	17/01/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) VENESIO	PIERINA	29/06/1905	06/05/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
364) VENTURA	GIOVANNI	20/12/1927	22/03/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
365) VERGANTE	TERESA	11/05/1916	27/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
366) VOLTA	DOMENICO	16/01/1927	24/06/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
367) VOLTA	STELVIO	17/08/1930	04/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
368) ZANETTO	GIOVANNI BATTI	25/02/1916	11/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
369) ZANTOMIO	GIULIANO	16/02/1917	14/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
370) ZAVATTARO	EVASIO	26/02/1921	25/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) ZAVATTARO	MARIA	04/07/1935	25/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
372) ZAVATTARO	PIETRO	10/04/1906	10/11/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
373) ZAVATTARO	VITTORINA	22/03/1914	20/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
374) ZOIA	LUCIANO	23/02/1933	03/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				

Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ACCORNERO	GIUSEPPINA	25/07/1916		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) AGONI	LUIGIA	19/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AIME	GIOVANNI	15/05/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) ALBERA	TERESIO	02/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) ALESSIO	BRUNO	11/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) AMESANO	MARIO	13/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) AMICH	GIOVANNI	13/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) AMICO	ERNESTO	18/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ANTIGA	TARCISIO	18/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ANTONIANI	LUIGI	28/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) ARIOTTI	BICE	27/07/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) ARIOTTI	TERESINA	02/12/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) ATTARDO	MICHELE	31/08/1952		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) ATTARDO	SALVATORE	09/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) AVONTO	ANNA MARIA	22/05/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) AVONTO	LUIGI	23/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) BAGNASCO	GIOVANNI	17/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) BAGNASCO	MARIA ROSA	09/09/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BALBO	ANGELO	03/03/1938		ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

20) BALBO	OLIMPIA	17/01/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) BALDUZZI	STEFANIA	16/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BALICE	GIOVANNI	11/10/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BALOCCO	ARMANDO	01/09/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) BANONE	FRANCESCA	18/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) BARBANO	ANGELICA	09/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) BARBANO	GEMMA	05/03/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) BARBANO	LILIA	29/09/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) BARBERIS	ERCOLE	06/04/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) BARBERIS	PASQUALE	13/04/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) BARBESINO	AUGUSTO	09/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) BARBESINO	GIUSEPPINA	20/12/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) BARDELLA	MARIA	03/01/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) BARDONE	CARLO	25/07/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) BARGERO	MARCO	09/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) BAROCCO	SANTINO	02/11/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) BATTAGLIA	ANTONINO	10/06/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) BAU	PIETRO	15/06/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BECCARIA	DELFINO	09/11/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) BECCARIA	ROSANNA	27/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
40) BEDON	RITA	06/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) BENSI	ALFREDO	14/08/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) BENVENUTO	PASQUALE	13/11/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BERETTA	ARMANDA	19/06/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) BERGAMINI	ADOLFO	11/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) BERTANA	DANTE	13/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BERTAZZO	MARGHERITA	07/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) BERTAZZO	MARIA AUSILIA	21/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) BERTOLINO	ROSETTA	29/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) BERTOZZI	UMBERTO	10/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) BIANDRINO	GIANFRANCO	10/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) BIESTRI	RENATO	01/01/1931		TUMORE POLMONARE
52) BIGLIARDI	MARIA	08/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) BIRAGO	FELICE	20/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) BISCARO	MARCELLO	17/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) BISON	IDELMINO	01/10/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) BIZZARRO	MARIO	18/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) BOARINO	PIERO	22/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) BOCCALATTE	GIOVANNA	22/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) BOCCALATTE	LIDIA	10/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
60) BONELLI	CAMILLO	10/11/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BONELLO	LUIGINA	27/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BOSSO	RENATO	19/08/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) BOTTA	GIOVANNI	12/05/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) BOTTAZZI	OSVALDO	06/06/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) BRAGHERO	SERGIO	29/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BRAGHINI	NATALINA	28/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) BRAGHINI	RINA	09/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) BROVERO	LUCIANO	14/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BUFFA	EZIO	11/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BUSCALDI	TERESA	26/09/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) BUTTIERO	LIDIA	12/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) CABIALE	TERESIO	13/03/1930		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
73) CABRINO	RENATO	16/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) CALDERA	ELIO	07/08/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) CALIGARIS	FRANCESCA	30/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) CANCIAN	ANTONIO	08/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) CANE	CARLUCCIO	09/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) CANGEMI	SALVATORE	29/04/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) CANTA	FRANCO	22/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
80) CANTAMESSA	ERCOLE	12/04/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) CANTAMESSA	GIUSEPPINA	13/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) CANTELE	EMILIA	03/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) CANTELE	FRANCESCO	13/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) CAPPA	GIOVANNI	25/03/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) CAPPA	SERGIO	22/07/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) CAPPELLARI	LETTERIO	11/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) CAPRA	SILVANA MARIA	23/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) CAPRINO	FRANCESCO	15/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) CAPRIOGLIO	FELICE	20/10/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) CARAMELLINO	MARIA	05/04/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) CARANDINO	CARLO	08/02/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) CARANDINO	GIUSEPPINA	19/06/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) CARPEGNA	CARLA	28/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) CARRETTI	ANGELO	28/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) CASALONE	GIAN FRANCA	25/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) CATTANEO	PAOLA	15/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) CAVAGNOLO	ANTONIA	12/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) CAVAGNOLO	SERGIO	11/09/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

99) CAZZULINO	PIEREUSEBIO	27/11/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) CECALA	DOMENICO	15/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) CECCHINI	DINO	20/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) CENACCHIO	CARLO	26/10/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) CERRATO	PIETRO	21/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) CERRUTI	ANNA MARIA	06/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) CICCOLELLA	LUIGI	28/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) COLLODEL	ALFREDO	30/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) COMAROLI	ELIA	27/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) CONDELLO	PIETRO	23/11/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) CONTI	ANGELO	03/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) CONTI	EZIO	17/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) COPPA	GIULIANO	11/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) COPPO	EMILIO	04/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) COPPO	MARIO	09/06/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) CORONA	ARTURO	01/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) COSSETTA	ANNA	28/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) COSSETTA	ENRICA	16/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) COSTAMAGNA	GIOVANNI	10/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) COSTANZO	GIUSEPPE	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
119) COSTANZO	LUIGIA	14/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) COSTANZO	PAOLA	16/06/1944		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) CREPALDI	EVASIO	12/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) CREPALDI	FERNANDA	03/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) CREVOLA	ERNESTO	10/09/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) CREVOLA	MARIO	05/06/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) CRISTIANO	PIETRO	13/03/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) CRISTODERO	FRANCESCO	16/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) CUCCO	GIANNI	13/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) D'ALESSANDRO	MARIA	19/03/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) DAMNOTTI	DELIO	31/08/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) DE PICCOLI	MARCELLA	11/03/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) DEA	OLGA	25/05/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) DEAMBROGIO	MARIA ANNA	27/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) DEAMBROGIO	TERESIO	01/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) DEAMBROSI	PIERINA	12/07/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) DEANDREA	GUGLIELMO	30/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) DEANDREA	MARIA MARGHERI	19/03/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) DEBERNARDI	ALBERTO	29/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

138) DEFRANCISCI	GIULIANA	15/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) DEGIOVANNI	DOMENICO	16/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) DEGIOVANNI	RITA	03/05/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) DEMICHELIS	FRANCESCO	03/07/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) DEREGIBUS	GIOVANNI	05/09/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) DEREGIBUS	LUIGINA	14/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) DEREGIBUS	MARCELLA	13/03/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) DI GIORGIO	GIOVANNI	23/01/1953		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) DI PRIZITO	ANGELO	20/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) DONNA	CARLO	25/05/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) DONNA	REMO	18/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) DURANDO	RENATO	14/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) ESPOSITO	SALVATORE	22/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) FABRIZIO	ETTORE	05/10/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) FARELLO	ELIDE	24/08/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) FARELLO	MARGHERITA	14/01/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) FASANO	ROMANO	26/04/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) FAVA	ENRICO	13/03/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) FAVA	FRANCESCA	12/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) FELCE	PIETRO	23/06/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
158) FERRANDO	PIETRO	18/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) FERRARI	LUCIANO	04/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) FERRARIS	PIERO	02/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) FERRATO	NEVIO	06/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) FERRETTI	ARMANDO	05/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) FILIPPI	LUCIANO	01/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) FILOTTO	ROSMUALDO	26/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) FLERES	VINCENZO	08/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) FONTANA	ANGELA	27/02/1908		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) FONZEGA	VITO	07/08/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) FORMA	FRANCESCO	23/06/1949		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) FORTIN	CARMELO	06/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) FORZA	DIFENDI	08/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) FRANCIA	ARNALDO	28/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) FRISON	GIUSEPPE	07/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) FUSANO	FIORINDO	08/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) GABIATI	MARIO	03/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) GALESSO	GIOVANNI	01/12/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) GALLETTO	ITALO	22/06/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

177) GALLINA	ADRIANO	07/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) GALLINA	ROSANNA	07/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) GARDANO	GIUSEPPINA	11/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) GAROLA	NICOLETTA	11/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) GARRONE	CARLO	06/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) GAUDIO	EVASIO	23/03/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) GAVARRO	ADELAIDE	27/04/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) GAVIATI	EUGENIO	03/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) GAVIATI	SANDRO	19/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) GEBBIA	ROSALIA	03/08/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) GELOSO	SALVATORE	11/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) GENNARO	ORESTE	15/09/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) GERMANO	LAURA	08/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) GHISELLI	ANNAMARIA	25/02/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) GHISIO	ACHILLE	21/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) GIAROLA	PIERA	27/09/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) GILARDINO	GIOVANNI	11/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
194) GINEPRO	NATALINA	25/12/1910		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) GINO	ANGELA	10/01/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) GINO	ROMANO	28/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
197) GIORCELLI	ALDO	21/08/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) GIORCELLI	ANNA	16/04/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) GIORDANO	PAOLO	01/12/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) GIRINO	TERESIO	18/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) GNOCCO	ANGELO	03/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) GNOCCO	ANTONIO	14/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
203) GODINO	LUIGINO	07/07/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) GOIO	ALBERTINA	07/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
205) GOIO	ALESSANDRO	19/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
206) GOIO	MARIO	29/08/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) GUASCHINO	ARMIDA	20/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) GUASCHINO	GIOVANNI	25/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) GUASCHINO	RENATO	30/07/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) GUAZZO	FRANCESCO	27/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
211) IMARISIO	GIOVANNI	17/04/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
212) IMARISIO	OLGA	31/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) IMARISIO	REMO	02/12/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) LA PERUTA	RENATA	20/12/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) LAMARCA	ANTONIO	20/08/1931		MESOTELIOMA
216) LANZIANI	FRANCESCO	17/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
217) LAURENTI	LEO EDOARDO	22/08/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) LAVAGNO	GIOVANNI	05/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
219) LEVA	LUIGI	06/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) LEVATI	LINO	14/02/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) LO PICCOLO	NICOLA	11/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
222) LOREGGIOLA	LUIGI	03/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) LUNATI	PIERO	07/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
224) LUPANO	PIETRO	08/07/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) LUPARIA	IOLANDA	15/05/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
226) LUPARIA	UGO	10/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) MADOTTO	STEFANINO	04/11/1956		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) MAGGI	PIERINA	09/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) MANZONE	CARMINE	16/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) MARANGONI	ANTONIO	20/10/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) MARANGONI	MARINO	29/09/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
232) MARCHISIO	SERAFINO	11/07/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) MARGARA	DOMENICO	08/05/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) MARGARA	RODOLFO	17/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) MARIANI	REMO	23/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

236) MARINI	BERNARDINO	24/05/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
237) MARMELLO	GIUSEPPE	15/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
238) MARTINELLI	AMEDEA	27/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
239) MARTINOTTI	FERDINANDO	07/06/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) MARTINOTTI	FERRUCCIO	12/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) MARTINOTTI	GIUSEPPE	23/04/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
242) MARTINOTTI	GIUSEPPE	15/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) MARTINOTTI	MARIO	02/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) MASCHIO	IOLANDA	22/10/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) MASSA	ARMANDO	13/01/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
246) MASSAZA	CARLO	15/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
247) MAZZUCCO	IRIS	18/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
248) MAZZUCCO	MARIA	10/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) MAZZUCCO	PIERFRANCO	07/01/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) MELGIOVANNI	PIERA	24/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) MERCALLI	INES	02/04/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) MIGLIETTA	ALDO	18/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) MINATO	BRUNO	06/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
254) MINATO	LINO	06/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) MINATO	SERGIO	26/09/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
256) MINAZZI	PIERO	24/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) MIRAVALLE	GUIDO	26/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) MOLINARO	MARCO	08/12/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) MONTAGNINO	DEMETRIO	04/09/1934		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
260) MONTESSORO	ENRICO	06/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) MORANINO	IRMA	16/01/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) MORANO	ETTORE	13/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) MORETTI	GIUSEPPE	19/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) NANO	AURELIO	05/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) NANO	PIERINA	29/04/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
266) NASATO	GIUSEPPINA	03/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) NAVAZZOTTI	RENATO	31/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) NAVAZZOTTI	TERESIO	19/07/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) NEGRI	VANDA	25/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) NEGRO	GIANANTONIO	08/06/1954		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) OCCHIPINTI	ANTONIO	21/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) OLIARO	MARIO	20/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) OPEZZO	GIUSEPPE	14/04/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) PADOVANI	ANTONIETTA	13/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
275) PALAZZO	LUIGI	01/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
276) PALAZZO	RENATO	21/10/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
277) PANE	RENATA	08/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
278) PARMEGGIANI	ENRICO	01/12/1916		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) PARO	MICHELE	13/09/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
280) PAROVINA	LUIGI	25/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) PAROVINA	PIERO	29/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
282) PARUSSOLO	NATALINA	24/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
283) PASINO	LUIGI	20/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
284) PASINO	LUIGI	13/01/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
285) PATRUCCO	ALDO	16/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
286) PATRUCCO	CAMILLO	21/05/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
287) PATRUCCO	GIUSEPPE	10/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
288) PATRUCCO	LUCIANO	26/02/1937		ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
289) PATRUCCO	LUIGI	10/06/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
290) PATRUCCO	PIERANGELO	01/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) PATRUCCO	ROBERTO	20/04/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
292) PELUSO	RENATO	28/08/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
293) PERETTO	RITA	13/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) PEROLA	GIANNINA	07/08/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

295) PEROTTI	ENNIO FRANCESC	09/02/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
296) PETRINI	MARIO	11/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
297) PEZZO	SERGIO	02/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
298) PIAZZA	REMO	08/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
299) PISANO	LIVIA	01/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
300) PITOCCHI	CARMEN	19/07/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
301) PITZUS	EMILIO	14/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
302) PLAIA	PIETRO	25/03/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
303) PLAIA	SALVATORE	10/01/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) POLESEL	LORENZO	10/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
305) POLICELLI	MARIA	09/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
306) POLLON	LUIGI	23/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) PONDRANO	NICOLINO	12/06/1950		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
308) PORTA	FRANCO	09/12/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
309) PORTERI	UMBERTO	25/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) POZZI	FRANCO	13/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
311) PRETE	LUIGI	23/02/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) PROVERA	FRANCESCA	20/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
313) PROVINA	GERMANO	18/01/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) PUGNO	ATTILIA	15/10/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
315) QUERCIFOGLIO	RACHELE	24/01/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
316) QUIRINO	LUIGI	03/12/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
317) RABAGLIATI	CAMILLO	21/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
318) RABATTI	FOSCO	27/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) RE	OTTAVIO	11/12/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
320) RICALDONE	GEROLAMO	05/02/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
321) RICCA	MARIO	08/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
322) RICCI	LUIGI	06/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) RICCI	LUIGI	18/06/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) RINCO	MARIA	16/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) ROCCHERI	ANTONINO	07/05/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) RODELLA	RITA	13/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
327) ROLANDO	FRANCO	15/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) ROMANELLO	GENNARA	21/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) ROMANO	ANTONINA	10/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
330) RONCA	GUIDO	30/08/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) ROSSI	ELIO	28/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
332) ROSSI	GIOVANNI	28/02/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) ROSSI	SERENO	06/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

334) ROSSINO	GIUSEPPINA	02/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) ROTA	SERGIO	10/06/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
336) ROVIDA	CARLO	15/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) RUSSI	ADRIANO	16/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) RUSSO	ANTONIO	17/01/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) SABATTI	GIOVANNI	29/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) SAINI	RENATO	20/11/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) SALUTE	GIUSEPPE	03/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) SANLORENZO	ANGELA	06/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
343) SANTAGATA	MICHELE	24/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
344) SARZANO	CLAUDINA	20/11/1911		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) SASSONE	ENRICA	12/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
346) SASSONE	GIULIO	16/03/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
347) SASSONE	LUIGIA	05/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
348) SBARATO	LUIGINA	18/10/1917		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) SCAGLIOTTI	PIETRO	18/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
350) SCAMUZZI	FRANCESCO	07/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) SCAMUZZI	FRANCO	03/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
352) SCARPARO	MARIO	28/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) SCARRONE	ANGELA	09/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
354) SCARRONE	MARIO	26/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) SERRALUNGA	PIERO	29/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
356) SILVESTRIN	DOMENICO	08/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
357) SILVESTRO	LUCIANO	07/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
358) SIMONETTI	LUIGI	14/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) SORAGNO	CARLA	02/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
360) SPAGLIARDI	LINA	23/02/1913		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) SPINA	LUIGI	27/09/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
362) SPINOGLIO	LUIGI	14/08/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) SPINOGLIO	ORESTE	17/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
364) SPINOGLIO	PIERO	27/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
365) SPINOGLIO	PIERO	25/01/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
366) STEVANO	UGO	31/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
367) TAGLIABUE	PIETRO	07/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
368) TAMBAZZI	SEVERINO	12/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
369) TARDITI	LUIGIA	03/03/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
370) TAVERNA	ALESSANDRO	02/11/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) TERZO	VINCENZO	02/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
372) TESSARIN	BENIAMINO	08/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

373) TESSER	ROBERTO	12/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
374) TIBALDI	LORENZO	12/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
375) TIMOSSI	ORESTE	04/02/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
376) TOMASELLI	LUIGIA	12/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
377) TOMASSOLI	LIBERO	19/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
378) TORCHIO	ALDA	12/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
379) TORCHIO	ETTORE	08/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
380) TORINO	GIUSEPPINA	14/06/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
381) TORRA	ANGELO	20/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
382) TORRIANO	GIOVANNA	07/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
383) TORRIELLI	ALDO	25/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
384) TORRIELLI	CELESTINO	21/04/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
385) TRICHINI	ANTONINO	08/09/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
386) TROFA	VITO	01/04/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
387) TRUSSO	GIOVANNI	16/12/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
388) UBERTIS	MARIO	30/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
389) VALENTINI	MAFALDA	30/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
390) VALENTINO	COSIMO	17/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
391) VALESIO	ROBERTO	11/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
392) VELARDI	ROBERTO	01/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
393) VENEZIA	OLEANA	31/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
394) VENTURA	DIELLA	11/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
395) VICENZUTTO	MARIO	09/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
396) VILLANI	NINEL	13/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
397) VIOTTO	PASQUALINA	29/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
398) ZACCO	PIETRO	31/01/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
399) ZAIO	GIUSEPPE	04/09/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
400) ZANATTA	LINA	03/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
401) ZANATTA	MARIA	11/10/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
402) ZANELLA	GRAZIELLA	30/11/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
403) ZANELLO	GIUSEPPE	08/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
404) ZANETTO	GIOVANNI	17/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
405) ZANZOTTO	ALARINO	25/05/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
406) ZAVATTARO	SEVERINA	16/07/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
407) ZEMIDE	GIOVANNI	01/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
408) ZINI	GILBERTO	10/10/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
409) ZOLA	GIUSEPPE	07/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
410) ZONCA	FRANCESCO	24/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411) ZUCCHI	MARIA	01/12/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

411bis ROMAGNANO	MARIA LUISA	04/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO (LAVORATORI DI DITTE ESTERNE) CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) AMATELLI	GIANFRANCO	21/08/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) DULLA	ENZO	08/03/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) MARCHESE	ALDO	05/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) MONICHINO	LUIGI	23/11/1927		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
DECEDUTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BALEANI	ULDERICO	15/03/1938	18/07/1985	TUMORE POLMONARE
2) BALLANTI	IGNAZIO	03/01/1934	01/03/1998	TUMORE POLMONARE
3) BARACCHI	ELVISIO	03/07/1919	27/08/1988	TUMORE POLMONARE
4) BARRASSO	PRISCO	27/09/1928	20/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
5) BERRUTI	ALBERTO	05/10/1922	10/12/1991	TUMORE POLMONARE
6) CALLOTTI	VASCO	04/07/1925	26/03/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
7) CASALI	BATTISTA	18/09/1934	23/08/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE
8) CASALI	NINO	06/02/1925	26/07/1992	TUMORE POLMONARE
9) CASCIANI	LIDO	06/01/1926	04/08/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
10) CASTAGNETTI	AUGUSTO	05/09/1931	06/01/1993	TUMORE POLMONARE
11) CERVI	ORIELLA	03/06/1935	18/05/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
12) CERVI	PIERINO	29/06/1938	17/05/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
13) CORRADINI	NELLO	23/09/1936	24/08/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
14) CORRADINI	ROMANO	26/05/1939	02/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) CORSI	FRANCO	29/10/1939	04/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
16) COSTANTINI	VIRGILIO	30/11/1939	23/09/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
17) COTTAFAVA	DORANDO	02/05/1930	17/11/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
18) COTTAFAVA	GIOVANNI	31/05/1924	05/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
19) DE PALMA	GIUSEPPE	27/03/1939	25/12/1987	TUMORE POLMONARE
20) DI FEBO	MARIO	09/09/1941	23/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
21) FERRI	NERINO	30/04/1935	24/03/1993	TUMORE POLMONARE
22) GAMBARELLI	ROMANO	28/10/1935	06/09/1999	MESOTELIOMA PLEURICO

23) GIANNARELLI	PIETRO	30/06/1930	29/10/1997	TUMORE POLMONARE
24) GIOVANARDI	VALTER	14/03/1930	08/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
25) GOZZI	FRANCO	19/04/1941	11/10/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
26) IOTTI	DANILO	01/03/1914	26/03/1988	TUMORE POLMONARE
27) LAPI	RINA	22/09/1923	09/11/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
28) LEVONI	FAUSTO	10/01/1926	11/10/1991	TUMORE POLMONARE
29) LODDI	NICOLO'	26/03/1927	06/05/1997	TUMORE POLMONARE
30) LORENZINI	LEDA	05/10/1931	19/03/1992	TUMORE POLMONARE
31) MANZINI	PIETRO	11/07/1928	11/03/1991	TUMORE POLMONARE
32) MARIANI	GUERRINO	13/09/1917	06/01/1988	TUMORE POLMONARE
33) MORANDI	MARIO	04/03/1921	08/05/2005	TUMORE POLMONARE
34) MORELLINI	WALTER	08/12/1921	29/10/1990	TUMORE POLMONARE
35) MURAZZO	ALCIDE	26/09/1947	27/12/2005	TUMORE POLMONARE
36) PIRANI	CESARE	13/02/1917	06/06/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
37) PRODI	ENRICO	30/03/1928	08/11/1997	TUMORE POLMONARE
38) RICCO'	FRANCO	21/06/1921	17/08/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) SEGHI	MARINO	27/03/1933	16/02/2000	TUMORE POLMONARE
40) VALENTINI	UMBERTO	07/06/1929	02/07/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
41) VARINI	ENEA	24/03/1910	18/06/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
42) VECCHI	DUENDO	11/04/1921	18/03/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) ZAMBONINI	ARTURO	13/03/1920	09/02/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) CHIAROTTI	GIACOBBE	02/03/1927	25/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) COTTAFAVA	VITTORIO	11/12/1926	18/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

VIVENTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) BONAZZA	LUCIANO	29/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) CHILLON	GIULIANO PAOLO	10/09/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) DE PALMI	SERENO	11/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE

				ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) PRAMPOLINI	TERENZIO	29/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) PROCACCI	PRIMO	04/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) SILIGARDI	MATILDE	24/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) TESTI	MARIO	17/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ADAMO	ERNESTO	20/08/1933	06/05/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
2) ADINOLFI	UGO	09/01/1933	14/05/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
3) ADINOLFI	VINCENZO	06/04/1929	06/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
4) AIARDO	GAETANO	27/11/1925	07/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) ALBA	FORTUNA	17/04/1925	31/03/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
6) ALTERIO	NICOLA	22/08/1912	01/06/1978	TUMORE POLMONARE
7) AMBRA	GIOVANNI	03/01/1923	05/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ANSALDI	CESARE	25/07/1926	02/02/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
9) ARENOSO	LUIGI	09/09/1922	27/05/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ATTARDI	LUIGI	14/08/1924	17/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) AVALLONE	GENNARO	04/03/1927	13/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) AVITABILE	GENNARO	04/10/1924	23/05/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
13) BAIANO	ANTONIO	21/08/1923	13/04/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
14) BALDARI	ALFREDO	08/09/1924	20/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
15) BALDARI	DOMENICO	26/03/1904	15/12/1983	TUMORE POLMONARE
16) BALESTRIERE	ARCANGELO	09/02/1925	05/11/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
17) BARONE	FRANCESCO	07/11/1913	11/07/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) BARRACANO	RAFFAELE	29/07/1925	21/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

19) BASSO	RAFFAELE	04/03/1916	01/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BASTI	VINCENZO	19/07/1923	13/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
21) BERLINGIERI	MICHELE	03/01/1916	26/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BOTTO	ANDREA	28/06/1921	08/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BUCCINO	SALVATORE	02/07/1944	07/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
24) BUSU	FELICINO	29/09/1928	20/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) CANNAVACCIUOLO	RAFFAELE	06/11/1921	29/06/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CAPASSO	MARIO	15/11/1923	28/09/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) CAPUANO	GIUSEPPE	08/11/1926	10/10/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) CAPUANO	LUIGI	24/02/1937	10/05/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
29) CAPUANO	PASQUALE	20/10/1928	04/01/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
30) CARDIN IMO	CELESTINO	15/04/1906	10/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
31) CARDO	UMBERTO	06/01/1915	01/11/1976	MESOTELIOMA PLEURICO
32) CARDONE	ANTONIO	11/05/1924	21/03/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
33) CARONE	ERMANNO	23/04/1926	06/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) CARRATORE	RAFFAELE	02/12/1923	05/08/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
35) CARUSO	RAFFAELE	27/10/1917	22/03/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) CASTALDO	ANIELLO	16/12/1941	26/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
37) CERINO	GAETANO	07/01/1917	25/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) CERRONE	ONOFRIO	17/10/1928	27/07/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) CERULLO	ALFONSO	13/10/1923	23/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) CHIAROLANZA	EDUARDO	16/05/1895	16/01/1978	TUMORE POLMONARE
41) CHIAROLANZA	MARIO	28/07/1929	09/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

42) CICCHETTI	LUIGI	19/08/1916	23/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) CILIENTO	ARMANDO	27/07/1924	01/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) CIOTOLA	ALFREDO	07/01/1916	05/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) CIOTOLA	LEOPOLDO	17/06/1945	14/03/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
46) CONTE	EGIDIO	19/09/1905	08/07/1978	TUMORE POLMONARE
47) COSENTINO	BERNARDO	03/05/1913	22/02/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) COSTAGLIOLA	CIRO	09/01/1932	11/04/1994	TUMORE POLMONARE
49) COSTIGLIOLA	BIAGIO	08/10/1924	03/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) COTRONEO	VINCENZO	07/10/1923	30/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) COVELLI	VITTORIO	10/07/1929	03/04/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
52) COZZOLINO	PASQUALE	24/10/1929	16/09/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) COZZUTO	EDUARDO	09/10/1920	26/11/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
54) CRISCUOLO	VINCENZO	17/10/1920	12/09/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) D'ANGELO	PASQUALE	28/10/1922	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) DE BIASE	ANTONIO	14/12/1934	20/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) DE CARMINE	VINCENZO	01/02/1929	07/11/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
58) DE FAZIO	GIUSEPPE	09/12/1946	12/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
59) DE MARTINO	VINCENZO	27/01/1923	23/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) DE SIMONE	SALVATORE	06/08/1955	06/10/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
61) DE VITO	LUIGI	12/02/1927	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) DELLA GROTTELL	SALVATORE	01/02/1930	26/12/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) D'EMILIANO	ANTONIO	04/01/1925	15/07/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
64) DI BONITO	CARMINE	22/02/1924	03/06/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
65) DI BONITO	GENNARO	24/04/1926	13/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
66) DI CECIO	MICHELE	11/08/1921	03/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) DI CECIO	SALVATORE	20/10/1927	20/09/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) DI COSTANZO	LORENZO	28/05/1913	19/07/1985	TUMORE POLMONARE
69) DI COSTANZO	PASQUALE	12/02/1931	15/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) DI DOMENICO	MARIO	16/07/1933	18/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) DI FRAIA	SALVATORE	01/03/1926	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) DI FUSCO	GENNARO	02/08/1936	02/05/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
73) DI FUSCO	LUIGI	01/07/1928	13/12/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) DI FUSCO	SILVIO	20/12/1924	16/01/1980	TUMORE POLMONARE
75) DI GENNARO	ANTONIO	26/07/1923	19/09/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
76) DI LAURO	CIRO	01/02/1926	12/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
77) DI MATTEO	SALVATORE	02/08/1929	23/08/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
78) DI MONTE	VITALE	07/01/1932	15/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) DI PINTO	SILVIO	15/10/1918	18/04/1988	TUMORE POLMONARE
80) DI PORZIO	PASQUALE	15/01/1926	22/01/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
81) DI PORZIO	PIETRO	06/10/1932	11/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) DI PRISCO	GIUSEPPE	10/04/1927	09/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) DI SOMMA	ANTONIO	11/08/1926	06/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) DI VICINO	GIORGIO	07/04/1917	28/03/1983	TUMORE POLMONARE
85) DIOMAIUTA	FRANCESCO	14/04/1933	20/05/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
86) DONATO	ALESSANDRO	29/04/1930	15/11/1989	MESOTELIOMA PERITONEALE
87) D'ORSO	LUIGI	20/05/1926	24/01/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
88) DOTTI	FRANCO	04/07/1923	15/01/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
89) DRAGONE	VINCENZO	12/12/1930	12/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

90) EGGIDIO	GIOVANNI	21/03/1923	29/10/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
91) ERRICO	LUIGI	15/11/1913	23/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) ERRICO	RAIMONDO ERNES	06/06/1925	03/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) ESPOSITO	ALBERTO	13/12/1919	23/02/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
94) ESPOSITO	ANTONIO	10/10/1931	08/03/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
95) ESPOSITO	ANTONIO	19/06/1932	05/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
96) ESPOSITO	ANTONIO	18/06/1936	20/06/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
97) ESPOSITO	ERNESTO	20/01/1919	11/12/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
98) ESPOSITO	FELICE	28/07/1930	24/08/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
99) ESPOSITO	FRANCESCO	13/03/1923	12/07/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
100) ESPOSITO	GENNARO	19/09/1926	15/10/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
101) ESPOSITO	LUIGI	06/10/1921	23/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) ESPOSITO	LUIGI	27/04/1923	04/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) ESPOSITO	MARIO	15/09/1920	07/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
104) ESPOSITO	MARIO	08/10/1934	08/10/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
105) ESPOSITO	PASQUALE	08/01/1914	02/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) ESPOSITO	RAFFAELE	09/03/1929	21/08/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
107) ESPOSITO	UMBERTO	03/01/1942	07/10/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) ESPOSITO	VITALE	11/02/1927	23/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) FACCENDA	GENNARO	25/07/1941	21/05/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
110) FACCENDA	GIOVANNI	14/09/1934	17/03/1997	TUMORE POLMONARE
111) FALCO	VINCENZO	02/11/1919	23/01/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
112) FALLENI	PIER LUIGI	29/12/1929	19/11/2006	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
113) FARINA	LUIGI	02/01/1914	08/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) FASANO	VINCENZO	05/05/1933	15/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

115) FILASETA	GUIDO	05/01/1922	25/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) FILIPPI	SILVANO	24/06/1922	12/03/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
117) FINIZIO	GIUSEPPE	30/03/1941	08/02/1991	TUMORE POLMONARE
118) FIORENTINO	LUIGI	20/07/1914	21/05/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE
119) GABOLA	CIRO	28/05/1924	10/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) GABOLA	FILIPPO	23/08/1928	24/08/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
121) GABOLA	SALVATORE	06/06/1929	22/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) GAGLIARDI	FORTUNATO	22/02/1927	23/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) GANDOLFI	ENRICO	06/03/1928	21/02/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
124) GIACOBBE	FRANCESCO	23/11/1925	30/03/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
125) GIACOBBE	PASQUALE	11/01/1928	12/12/1991	TUMORE POLMONARE
126) GIACOBBE	SALVATORE	22/06/1937	30/04/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE
127) GIORDANO	ANTONIO	21/04/1928	30/08/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
128) GIORDANO	MARIO	03/06/1919	31/10/1981	TUMORE POLMONARE
129) GRASSO	CIRO	05/11/1932	02/07/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) GRASSO	GIOVANNI	29/01/1923	27/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
131) GRASSO	NUNZIO	16/01/1926	02/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) GRILLO	GENNARO	27/11/1913	01/12/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) GRILLO	LUIGI	20/11/1929	15/11/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
134) GRILLO	RAFFAELE	13/01/1932	01/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) GUITTO	GENNARO	09/05/1918	16/08/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) IAVOLATO	FRANCESCO	24/04/1921	22/12/1981	TUMORE POLMONARE
137) IMPARATO	LIVIO	20/11/1936	23/11/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE
138) IOVINO	GENNARO	12/06/1940	13/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) IZZO	CAMILLO	24/10/1946	22/09/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
140) LA RAGIONE	VINCENZO	25/01/1915	02/01/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

141) LASCO	GENNARO	07/04/1926	13/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) LEMMA	NUNZIO	06/04/1940	15/11/2000	TUMORE POLMONARE
143) LIETO	STRATO	11/04/1923	10/03/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
144) LIMA	SALVATORE	25/07/1930	03/06/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
145) LONGOBARDI	RAFFAELE	07/01/1929	18/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) LONGOBARDO	ELIA	22/02/1933	12/11/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
147) LUCCI	GIUSEPPE	30/05/1933	03/02/1989	TUMORE POLMONARE
148) LUONGO	ANTONIO	21/02/1926	26/10/1991	TUMORE POLMONARE
149) LUONGO	GIORGIO	21/02/1923	03/12/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
150) LUONGO	SALVATORE	15/01/1942	14/11/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
151) LUPO	VINCENZO	30/01/1921	28/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
152) MAIETTI	CARLO	31/10/1913	18/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) MAIONE	SALVATORE	09/04/1920	14/05/1982	TUMORE POLMONARE
154) MANGIAPIA	VINCENZO	27/09/1923	24/11/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) MARANO	STEFANO	11/11/1918	20/06/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
156) MARCHITIELLO	GENNARO	17/12/1938	07/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
157) MARCHITIELLO	MARIA	28/10/1934	23/07/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
158) MARINO	CARLO	05/04/1919	29/01/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) MARINO	RAFFAELE	30/08/1918	29/04/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) MARINO	UMBERTO	28/10/1936	28/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) MARINO	VINCENZO	16/12/1914	07/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) MARTINELLI	ANGELO	29/09/1914	15/07/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) MARTINELLI	CIRO	04/05/1924	07/06/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
164) MARTINELLI	VINCENZO	23/11/1919	24/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) MARZANO	ANTONIETTA	08/01/1936	03/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

166) MARZANO	GIUSEPPE	14/05/1912	29/10/1974	TUMORE POLMONARE
167) MARZANO	MARIO	01/01/1923	21/06/2001	TUMORE POLMONARE
168) MARZANO	UMBERTO	01/01/1936	17/08/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
169) MASSA	RAFFAELE	27/01/1920	10/10/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
170) MASSA	SALVATORE	11/01/1947	14/05/2000	TUMORE POLMONARE
171) MATANO	LUCIO	13/12/1931	28/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
172) MELE	GIORGIO	20/04/1918	01/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) MELE	LUIGI	23/11/1922	04/03/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
174) MERONE	NICOLA	06/04/1931	02/06/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
175) MESSINA	ANTONIO	24/03/1913	08/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) MESSINA	UGO	13/10/1920	17/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) MINICHINO	AMEDEO	11/09/1921	02/09/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
178) MINOPOLI	ANGELO	16/05/1930	24/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) MINOPOLI	ANTONIO	17/11/1938	09/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) MINOPOLI	AUTILIA	11/01/1920	24/11/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) MINOPOLI	GIOVANNI	10/10/1924	20/06/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) MOLINO	VINCENZO	16/10/1928	01/10/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
183) MORRA	GENNARO	01/01/1924	03/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
184) MORRA	VINCENZO	03/01/1929	04/04/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
185) MUSELLA	LUIGI	01/04/1917	12/05/1977	TUMORE POLMONARE
186) MUSILLO	GENNARO	01/01/1916	09/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) NAPPO	ROBERTO	08/12/1913	24/07/2001	TUMORE POLMONARE
188) NATALE	AUGUSTO	15/08/1922	28/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) NOCERINO	UMBERTO	03/06/1938	20/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) ORONOS	MICHELE	15/05/1932	27/10/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
191) OSSORIO	CIRO	01/02/1902	23/04/1988	TUMORE POLMONARE

192) PADUANO	TOBIA	23/07/1921	04/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) PARIOTA	GIOVANNI	08/11/1940	09/04/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
194) PARNOFFI	FEDERICO	05/07/1929	01/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) PELUSO	ANTONIO	16/06/1924	18/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) PERFETTO	ANTONIO	21/04/1929	14/12/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
197) PERFETTO	GIOVANNI	24/07/1942	08/02/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
198) PETILLO	SALVATORE	13/10/1927	04/12/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) PETRONE	LUIGI	13/10/1926	18/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) PETRUCCI	ANTONIO	19/08/1940	17/01/2004	TUMORE POLMONARE
201) PEZZUTI	VINCENZO	04/04/1910	29/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) PIGNALOSA	GIUSEPPE	14/09/1930	07/03/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
203) PIRO	CIRO	01/02/1907	27/06/1994	TUMORE POLMONARE
204) PIROZZI	GIUSTINO	15/02/1907	26/04/1987	TUMORE POLMONARE
205) PISANI	EGIDIO	04/12/1919	16/01/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
206) PISCITELLI	PIETRO	27/06/1925	13/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) PISCOPO	FORTUNA	03/06/1921	14/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) PISCOPO	VINCENZO	31/05/1919	15/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) PISCOPO	VITALE	01/02/1923	11/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) PIZZO	ANTONIO	02/06/1923	03/06/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
211) PIZZO	ANTONIO	20/10/1932	28/01/1987	TUMORE POLMONARE
212) POERIO	CARLO	24/02/1929	30/11/1997	TUMORE POLMONARE
213) POSTIGLIONE	ANTONIO	06/08/1915	01/06/1980	MESOTELIOMA PERITONEALE
214) POSTIGLIONE	LUIGI	29/04/1923	17/04/1985	TUMORE POLMONARE
215) PRISCO	ANGELA	08/12/1941	18/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
216) RAGNO	UMBERTO	11/12/1929	03/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

217) RAGOSTA	FORTUNATO	27/01/1930	17/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) RAIMONDI	ANTONIO	02/06/1932	28/03/1994	TUMORE POLMONARE
219) RANAVOLO	ARISTIDE	02/01/1914	08/06/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) RECANO	PASQUALE	02/01/1913	20/03/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) RICCIARDELLI	ANTONIO	30/06/1923	16/06/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
222) RICCIARDI	FRANCESCO	23/06/1928	27/04/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) RICCIARDI	SALVATORE	16/04/1918	17/10/1980	TUMORE POLMONARE
224) RICCIARDI	SALVATORE	25/02/1931	01/06/1979	MESOTELIOMA PERITONEALE
225) ROCCO	ANTONIO	02/11/1942	03/08/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
226) ROMANO	LUIGI	30/08/1932	01/01/1992	TUMORE POLMONARE
227) ROSA	CARMINE	07/07/1922	01/06/1989	TUMORE POLMONARE
228) RUSSO	AGOSTINO	27/10/1922	16/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) RUSSO	CIRO	18/07/1925	10/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) RUSSO	FRANCESCO	21/05/1924	27/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) RUSSO	GIOVANNI	01/02/1934	04/02/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
232) RUSSO	PASQUALE	09/07/1919	18/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) RUSSO	VINCENZO	09/04/1940	20/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
234) SABATANO	GIUSEPPE	23/09/1923	18/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) SACCOMANNO	TOMMASO	03/10/1910	24/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) SALEMME	MARIO	02/01/1916	30/09/1981	TUMORE POLMONARE
237) SANSONE	LUIGI	03/01/1933	03/03/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
238) SANTAMARIA	CARMINE	10/03/1916	06/05/1980	TUMORE POLMONARE
239) SARNO	ALDO	04/04/1924	03/11/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) SAVARESE	VINCENZO	05/02/1936	12/12/2001	TUMORE POLMONARE
241) SCHERILLO	FRANCESCO	07/02/1936	09/12/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
242) SCHERILLO	SALVATORE	27/01/1921	25/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

243) SCOTTI	CARMINE	12/11/1910	15/06/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) SEMINO	GIOVANNI	24/08/1919	21/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) SESSA	GAETANO	20/02/1912	25/10/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
246) SORBINO	CARLO	14/11/1913	01/02/1986	TUMORE POLMONARE
247) SPINA	LUIGI	22/06/1924	14/08/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
248) STANZIONE	ANDREA	28/10/1913	13/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) STEFANELLI	GIUSEPPINA	12/06/1919	05/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) STRAZZULLO	COSTANTINO	14/02/1921	17/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) TALAMO	NICOLA	27/09/1935	06/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) TIZIANO	FRANCESCO	13/06/1935	24/02/2008	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
253) TORTORA	FRANCESCO	26/02/1943	23/11/2004	TUMORE POLMONARE
254) TROIA	CARMINE	18/08/1929	22/03/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
255) TRONCONE	GENNARO	14/02/1924	13/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) VACATELLO	FRANCO	04/12/1926	31/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
257) VALENZIANO	ARMANDO	20/10/1927	08/04/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
258) VALLEFUOCO	BIAGIO	21/11/1944	04/09/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
259) VARRIALE	GIORGIO	13/04/1927	04/09/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
260) VECCHIONE	SALVATORE	12/03/1912	17/02/1985	TUMORE POLMONARE
261) VESPA	PASQUALE	05/01/1916	06/02/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) VESPA	VITALE	11/01/1922	14/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) VISCO	LUIGI	08/09/1924	31/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) VITALE	ANTONIO	08/10/1923	09/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) VITALE	ARMANDO	28/10/1933	15/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
266) VITALE	ERNESTO	02/07/1913	30/05/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

267) ZANNI	GIOVANNI	21/12/1940	21/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACERRA	PELLEGRINO	28/02/1926	07/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) AFFINITO	GIOVANNI	08/07/1915	13/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AGRILLO	GIUSEPPE	11/11/1922	26/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) AMBRA	FERDINANDO	12/10/1917	06/11/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMENDOLARA	ELENA	23/04/1926	01/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ARENZULLO	VINCENZO	23/02/1914	09/07/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) BAIANO	GIUSEPPE	06/01/1925	06/05/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) BLASIO	ANTONIO	15/09/1921	10/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) BOTTAZZI	GUIDO	05/10/1919	06/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) BRANDI	CESIRA	20/02/1932	03/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) BUONAURIO	DOMENICO	13/12/1921	14/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) CACACE	PASQUALE	26/07/1926	02/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) CAMMAROTA	VITTORIO	17/09/1914	03/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) CARBONE	ENRICHETTA	03/02/1922	12/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) CARUSO	AGOSTINO	27/04/1932	05/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) CERULLO	RAFFAELE	19/05/1929	06/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) CHIARO	LUIGI	27/10/1917	01/04/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) CHIAROLANZA	CIRO	20/03/1922	18/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
19) CIGLIANO	GIOVANNI	24/04/1915	23/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) CIOTOLA	ANTONIO	14/02/1929	20/04/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) COLIMODIO	MARIA ROSARIA	06/02/1934	09/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) CONSALVO	VINCENZO	16/01/1926	01/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) CORRADO	COSTANTINO	28/04/1921	12/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) COSTAGLIOLA	RENATO	15/11/1928	27/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) COSTANTINI	OSVALDO	01/01/1921	20/09/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CRISTILLI	RAFFAELE	14/02/1930	04/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) DE FAZIO	MODESTINO	16/11/1919	10/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) DE ROSA	GIUSEPPE	27/03/1925	12/08/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) DEL VECCHIO	CAROLINA	07/01/1923	01/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) DI CHIARO	VINCENZA	07/07/1922	21/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) DI COSTANZO	GIOVANNI	14/09/1928	01/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) DI FUSCO	CARLO	13/11/1921	14/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) DI FUSCO	LUIGI	21/02/1922	21/02/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) DI MEO	MICHELE	20/05/1932	28/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) DI NARDO	VINCENZO	15/09/1909	21/07/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) DI PINTO	DOMENICO	23/06/1916	18/05/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) DI PINTO	VINCENZO	19/11/1929	03/04/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

38) DI VICINI	ALBERTO	19/03/1922	21/04/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) DI VICINO	GIORGIO	22/07/1928	21/12/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) DOGALI	GIOVANNI	27/06/1925	03/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) ESPOSITO	CIRO	16/01/1916	05/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) ESPOSITO	RACHELE	22/03/1924	26/12/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) ESPOSITO	SALVATORE	01/03/1912	05/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) FACCENDO	MATTEO	07/04/1930	05/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) FASANO	CIRO	29/10/1923	02/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) GAGLIARDI	AMEDEO	25/07/1928	31/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) GAGLIOTTA	SALVATORE	06/04/1930	17/08/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) GARGIULO	FRANCESCO	08/02/1902	07/12/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) GEBBIA	GAETANO	20/01/1912	24/11/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) GIGLIANO	PASQUALE	27/10/1923	24/01/2008	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) GIUGNO	GIUSEPPE	18/09/1916	04/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) GRILLO	ALFREDO	27/02/1916	31/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) GUILLARI	FELICE	15/12/1930	10/08/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) IMPINNA	TOMMASO	23/09/1919	16/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) IODICE	SALVATORE	13/11/1925	03/07/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) LABBATE	ANGELO	02/01/1923	26/02/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) LAMIANO	SALVATORE	09/04/1925	21/08/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
58) LIMA	LUIGI	16/09/1921	29/09/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) LUONGO	VINCENZO	29/06/1915	11/10/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) MARINO	ANTONIO	09/07/1923	28/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) MARINO	DOMENICO	22/06/1923	27/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) MARRA	MARIO	05/04/1929	06/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) MASOERO	ALFONSO	13/08/1907	06/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) MATTERA	GIOVANNI	09/03/1923	24/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) MATTIUCCI	VINCENZO	09/12/1922	26/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) MAZZA	GINO	28/04/1933	05/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) MAZZELLA DI BO	GENNARO	03/11/1930	19/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) MELE	PASQUALINA	29/09/1932	12/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) MELE	SALVATORE	10/02/1924	08/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) MELLONE	GIOVANNI	03/01/1925	27/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) MIELE	MARIO	09/06/1920	16/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) MINOPOLI	ANTONIO	03/10/1928	22/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) MINOPOLI	ROBERTO	25/08/1926	08/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) MONTANARO	LUIGI	24/09/1929	05/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) MOROTTI	GIULIO	23/07/1930	08/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) NASTI	GIOVANNI	14/09/1917	01/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

77) NICOMEDE	NICOLA	17/06/1926	22/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) NUGNES	MARIO	15/03/1923	10/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) ORIENTE	VINCENZO	31/03/1923	14/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) PADULANO	RAFFAELE	20/03/1932	02/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) PALERMO	SALVATORE	29/03/1925	01/07/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) PANARO	MARIO	22/02/1916	21/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) PASTORE	AGOSTINO	07/10/1930	07/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) PERNELLA	CESARE	18/08/1921	16/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) PETILLO	ANTONIO	11/02/1920	02/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) PETRICCIONE	CARMINE	14/06/1923	08/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) PETRONE	VINCENZO	29/09/1928	07/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) PIGNATTI	MANFREDO	15/02/1922	01/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) RAFFA	PASQUALE	21/05/1923	20/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) RICCIOTTI	UGO	28/03/1915	04/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) ROMANO	GUARINO	27/06/1915	24/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) ROMANZI	ORLANDO	30/10/1918	01/11/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) RUGGIERO	FELICE	16/07/1927	21/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) RUGGIERO	NICOLA	19/05/1934	16/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) RUSSO	GIOVANNI	16/10/1924	21/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) RUSSO	LUIGI	06/06/1921	24/08/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
97) SACCOIA	GIOVANNI	28/01/1940	21/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) SCHIOPPA	RAFFAELE	14/12/1914	01/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) SCOTTI	PASQUALE	08/12/1913	14/04/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) SIRNA	LUIGI	25/01/1920	09/12/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) SPINA	GIUSEPPE	04/01/1927	26/11/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) STANZIONE	GIUSEPPE	04/06/1942	01/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) TORROMACCO	FRANCESCO	05/09/1937	13/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) TRENCIA	OTTAVIO	13/04/1945	11/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) TRONCONE	LUIGI	09/01/1921	01/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) TROTTA	PASQUALE	05/01/1917	16/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) VACCA	SALVATORE	25/05/1913	06/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) VALLETTA	FRANCESCO	31/10/1919	06/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) VARCHETTA	CIRO	30/01/1912	13/08/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) VARCHETTA	GUIDO	26/10/1928	25/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) VARCHETTA	VINCENZO	01/07/1921	03/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) VARRIALE	GIUSEPPE	10/02/1944	24/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) VARRIALE	VINCENZO	19/03/1930	17/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) VERNAZZARO	GERARDO	10/08/1918	18/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) VIGLIETTI	NICOLA	24/03/1934	25/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

116) VIGLIETTI	SALVATORE	24/11/1922	20/07/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) VIVENZIO	GIOVANNI	22/06/1921	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ADAMO	RAFFAELE	16/06/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ADDATO	LUIGI	30/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AIELLO	GIUSEPPE	07/02/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) AMBRA	VITALE	26/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMBROSINO	STRATO	16/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ANGELINO	SALVATORE	15/01/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) ASSANTI	LUIGI	26/08/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ASSENTE	PASQUALE	17/05/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) AUTIERO	NUNZIO	16/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) BABO	SALVATORE	06/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) BAIANO	PIETRO	28/03/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) BAIANO	RUGGIERO	28/08/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) BALESTRIERI	ANTONIO	21/04/1937		MESOTELIOMA
14) BARBATO	VITTORIO	13/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) BLASIO	VINCENZO	18/07/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) BUSIELLO	GIUSEPPE	23/08/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) CAFASSO	GIOVANNI	07/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

18) CANGIANO	GIOVANNI	28/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) CANGIANO	LUCIA	13/08/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) CANGIANO	VITALE	19/02/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) CANZANIELLO	FILIPPO	19/09/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) CANZANIELLO	GENNARO	11/05/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) CANZANIELLO	LUIGI	17/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) CANZANIELLO	PASQUALE	21/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) CAPUANO	GIUSEPPE	15/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CAPUANO	MICHELE	18/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) CAPUANO	NATALE	07/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) CARDELLI	ATTILIA	05/01/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) CARDONE	GIOVANNI	01/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) CARLEVALIS	BRUNO	26/03/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) CARRACINI	GENNARO	10/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) CARUSO	CIRO	23/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) CAVALIERE	GIUSEPPE	18/05/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) CAVUOTO	LUIGI	28/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) CENNERAZZI	VINCENZO	18/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) CERINO	CIRO	12/02/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) CERINO	SALVATORE	22/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
38) CERULLO	CIPRIANO	13/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) CHIAROLANZA	FERDINANDO	18/03/1951		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) CICCHETTI	VINCENZO	16/09/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) CICCONE	PASQUALINA	01/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) CINCOTTI	GIOVANNI	30/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) CIOTOLA	ANTONIO	27/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) CIOTOLA	PASQUALE	16/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) CIVILE	MARIA	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) COCCIA	BIAGIO	09/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) COLIMORO	LUIGI	24/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) CORCIONE	NICOLA	07/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) COSENTINO	GIORGIO	11/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) COSTAGLIOLA	MARIO	26/06/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) COTUGNO	PASQUALE	29/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) D AVANZO	RAFFAELE	01/03/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) D'ALESSANDRO	GIORGIO	16/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) D'ALESSANDRO	GIOVANNI	10/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) D'ALESSIO	ANTONIO	22/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) D'ALTERIO	GIOACCHINO	08/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

57) DAM	PIETRO	26/10/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) DAVIDE	GAETANO	19/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) DE FALCO	ALFONSO	27/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) DE FALCO	VITALE	09/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) DE GREGORIO	MICHELE	06/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) DE SIMONE	ERNESTO	12/03/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) DE TULLIO	FRANCESCO	27/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) DI COSTANZO	ELENA	08/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) DI COSTANZO	LUIGI	18/08/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) DI COSTANZO	PACIFICO	23/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) DI GENNARO	ANGELO	12/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) DI GENNARO	GIUSEPPE	19/07/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) DI GENNARO	GIUSEPPE	17/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) DI GENNARO	GIUSEPPE	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) DI MAURO	LUIGI	13/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) DI MAURO	VITTORIO	09/05/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) DI MEO	FRANCESCO	01/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) DI MONTE	MICHELE	14/02/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) DI MURO	RAFFAELE	04/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) DI NAPOLI	CIRO	15/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
77) DI NAPOLI	SALVATORE	09/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) DI NAPOLI	VINCENZO	12/04/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) DI PAOLO	SALVATORE	12/07/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) DI RELLA	GAETANO	12/01/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) DI VICINO	ANTONIO	06/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) DONATO	ANTONIO	10/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) ERRICO	VITTORIO	18/07/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) ESPOSITO	GENNARO	16/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) ESPOSITO	LIBERA	14/10/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) ESPOSITO	MARIO	03/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) ESPOSITO	NUNZIO	18/01/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) ESPOSITO	PAOLO	07/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) ESPOSITO	RAFFAELE	12/01/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) ESPOSITO	SALVATORE	11/10/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) FERRO	GIOVANNA	17/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) FIERRO	ALBERTO	13/04/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) FINARDINI	CARLO	28/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) FIORENTINO	GIUSEPPE	19/07/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) FORMISANO	DOMENICO	03/01/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

96) FORMISANO	MICHELE	21/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) FORMISANO	SERAFINO	27/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) FRATTINI	GENNARO	23/09/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) FUSCO	SALVATORE	02/08/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) GIGANTE	GIULIA	08/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) GIORDANO	MICHELE	16/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) GIROTTA	VITALE	14/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) GISON	GIOVANNI	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) GRANATA	ADAMO	01/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) GRANILLO	ANTONIO	30/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) GRANILLO	PIETRO	09/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) GRILLO	ETTORE	30/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) GUARINO	GAETANO	19/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) IACCARINO	MARIO	05/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) IMPARATO	GENNARO	13/03/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) INGENITO	GIUSEPPE	02/06/1932		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
112) IOVINO	GENNARO	19/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) LANZETTA	LUIGI	12/05/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) LANZILLO	GENNARO	29/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) LO SAVIO	COSMO	07/01/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

116) LONGOBARDO	VINCENZO	03/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) LUBRANO	VINCENZO	06/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) LUONGO	LUIGI	25/06/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) MANNA	CHIARA	29/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) MANNA	GIUSEPPA	26/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) MANTO	MANFREDO	14/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) MARINO	MICHELE	05/11/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) MAROTTA	TOMMASO	04/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) MARRA	MARIO	29/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) MARZANO	ANTONIO	20/09/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) MARZANO	MARIA	12/05/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) MASSA	NICOLA	19/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) MASSA	PASQUALE	10/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) MATTERA	CARMELA	09/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) MELE	PASQUALE	06/09/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) MICALE	SANTINO	02/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) MINOPOLI	CARLO ALBERTO	06/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) MINOPOLI	CARMINE	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) MINOPOLI	CIRO	01/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) MINOPOLI	RAFFAELE	06/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
136) MIRABILE	ALFONSO	10/01/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) MISIANO	GIANFRANCO	14/06/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) MOLINO	SALVATORE	13/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) MORRA	DOMENICO	23/11/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) MORRA	PASQUALE	14/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) MULE'	ANDREA	07/02/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) MUSTO	carlo	18/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) NAPOLANO	LUIGI	21/01/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) NICOLINI	ANTONIO	10/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) PADULANO	BIAGIO	16/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) PADULANO	VITALE	23/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) PAGANO	MARIO	07/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) PALO	FRANCESCO	26/11/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) PAPOLINO	VINCENZO	19/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) PARADISO	EDOARDO	05/10/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) PARISI	MARIA ROSA	17/05/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) PARLATO	ALFREDO	13/11/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) PERILLO	VITTORIO	13/10/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) PICCIRILLO	ANNA	28/01/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

155) PINTO	MARIA	27/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) PIROZZI	MARIO RAFFAELE	26/10/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) PIZZO	ANTONIO	19/10/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) PIZZO	CIRO	05/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) PIZZO	LUIGI	25/11/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) POMARETTI	GIOVANNA	11/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) PONTORIERE	VINCENZO	03/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) PUGLISI	GIUSEPPE	26/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) RAGO	GIUSEPPE	28/03/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) RANAVOLO	ANTONIO	19/05/1948		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) RANAVOLO	DAVIDE	14/05/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) ROCCO	CELESTE	01/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) ROTA	ANNA	22/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) RUSSO	ANTONIO	24/05/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) RUSSO	GIUSEPPE	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) RUSSO	GIUSEPPE	03/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) SABATANO	VINCENZO	27/05/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) SALEMME	ILVA	11/03/1912		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) SALZANO	GIUSEPPE	21/11/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) SANSONE	SALVATORE	03/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
175) SANSONE	STEFANO	26/12/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) SCHERILLO	FRANCESCO	03/03/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) SCHETTINO	RAFFAELE	23/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) SPALICE	ANNUNZIATA	23/06/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) STEFANELLI	GIOVANNI	04/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) STRAZZULLO	GIOVANNI	01/08/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) TANZILLO	DOMENICO	21/03/1951		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) TARASCHI	CIRO	11/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) TOSCANESI	GIUSEPPE	28/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) TRITO	CONCETTA	14/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) URRARO	FRANCESCO	25/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) VASTO	UMBERTO	24/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) VERRIELLO	FRANCESCO	01/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) VITALE	ANTONIO	25/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) VITALE	FRANCO	15/01/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) VITALE	PASQUALE	19/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA - ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO SACA DI CAVAGNOLO

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ALESSIO	LORENZA	02/01/1945	16/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO

DECEDUTI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA - ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia

1) ACETO	VITTORIA	17/03/1914	02/04/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
2) ADRIGNOLA	DOMENICO	16/07/1953	24/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
3) ANATRINI	VELIA	30/03/1930	12/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
4) ANDREONE	MARIA	20/10/1929	11/04/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
5) ANGELINO	ADELIA	11/02/1928	24/01/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
6) ARLENGHI	ORESTE	28/01/1910	10/09/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
7) ARRIGONI	INNOCENZA	04/07/1928	29/06/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
8) ARSENIATO	LUIGI	25/04/1945	20/03/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
9) ATTARDO	PIETRO	08/02/1955	07/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
10) BADINO	ALBERTO	02/07/1957	30/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
11) BAGATELLA	PATRIZIO	19/10/1957	15/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
12) BAIARDI	VALTER	04/06/1957	29/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
13) BALDI	GABRIELLA	16/01/1957	20/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
14) BALDI	GIOVANNI	12/03/1952	24/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
15) BARBANO	GIOVANNA	28/12/1926	11/08/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
16) BARBESINO	FRANCESCO	21/01/1923	15/04/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
17) BARBIROGLIO	LUIGINA	15/02/1925	06/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
18) BARGERO	FRANCESCHINA	11/11/1910	01/02/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
19) BARTOLINI	LUIGI	06/06/1932	31/10/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
20) BAY	SILVANA	01/11/1948	10/08/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
21) BEGOTTI	ANGIOLINA	09/05/1913	19/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
22) BELLAVIA	ANNA MARIA	08/09/1946	22/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
23) BERARDI	CORRADO ALFRED	24/05/1921	14/10/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
24) Bernardi	Elisabetta	18/04/1928	11/10/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
25) BERNARDINI	ANGELA	21/09/1920	02/11/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
26) BERRONE	FRANCESCO	13/03/1904	10/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
27) BERRONE	MAURO	12/11/1942	01/06/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
28) BERRUTI	MARIA	30/09/1920	02/09/1981	MESOTELIOMA PLEURICO
29) BERTANA	FRANCESCA	15/01/1932	24/06/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
30) BERTONE	LUCIANO	01/02/1925	13/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
31) BIANCO	FRANCESCA	26/07/1935	07/09/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
32) BLASOTTI	LIBERA	31/01/1931	09/06/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
33) BO	GIUSEPPE	11/03/1915	11/06/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
34) BOCCALATTE	AUGUSTO	08/01/1936	14/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
35) BONELLI	FIORINO	05/03/1911	18/08/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
36) BONIFACIO	MARINA	05/12/1930	12/07/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
37) BONZANO	ANNA MARIA	02/01/1934	28/11/2005	MESOTELIOMA PLEURICO

38) BONZANO	PIERO	25/02/1929	01/05/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
39) BORELLI	ARGENTINA	22/05/1917	01/05/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
40) BOSCO	PRIMO	02/01/1934	17/11/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
41) BOTTEGA	PALMINA	11/01/1949	11/01/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
42) BOTTINO	SERGIO	04/07/1920	18/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
43) BOTTO	PIETRO	18/04/1930	14/09/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
44) BRAGAGNOLO	LUIGINA	20/08/1942	24/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
45) BRESSA	ILDA	16/02/1917	01/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
46) BUSTO	PIERCARLO	24/07/1955	23/12/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
47) CABIALE	ANGELA	01/05/1932	03/10/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
48) CALIGARIS	FRANCESCO	14/02/1922	17/10/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
49) CALONI	CORINNA	11/10/1923	07/05/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
50) CALVI	ALESSANDRO	15/06/1925	18/06/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
51) CALVI	MARIO	22/08/1915	02/12/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
52) CAMURRI	GIUSEPPINA	26/09/1922	13/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
53) CANEPA	ANGELA	19/12/1914	01/06/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
54) CANOBBIO	LILIA	01/01/1924	15/02/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
55) Cappa	Silvana	13/08/1936	05/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
56) CAPRIOGLIO	GIULIANA	22/01/1945	20/09/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
57) CAPRIOGLIO	SANTINA	16/02/1927	30/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
58) CAPUTO	LUIGI	30/07/1920	02/04/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
59) CARLA'	ANNA LUCIA	01/08/1963	30/10/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE
60) CARNEVALE MIIN	ROBERTO	19/06/1941	08/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
61) CARPEGNA	IRENE	10/01/1920	03/02/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
62) CARRERA	EVASIO	26/07/1918	02/01/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
63) CASTELLETTI	GRAZIELLA	02/10/1942	08/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
64) CASTELLETTI	SERGIO	30/12/1937	26/11/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
65) CASTELLI	VIOLANDA	12/06/1924	01/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
66) CAVALLONE	MAURO	14/01/1938	25/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
67) CHILLE'	GIUSEPPE	22/02/1966	14/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
68) CLESI	VINCENZA	08/02/1946	12/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
69) COLLI	ILVA	16/03/1926	06/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
70) COMELLI	PAOLO	14/08/1948	17/06/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
71) CONTI	OSVALDO	18/05/1934	29/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
72) COPPO	EVASIO	07/11/1913	05/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
73) COPPO	IOLANDA	02/12/1931	31/10/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
74) COPPO	VINCENZINA	30/10/1916	15/05/1990	MESOTELIOMA PLEURICO

75) CORINO	EFFREN	13/10/1925	03/02/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
76) CORNAGLIA	ROSA	10/09/1918	02/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
77) CORRADO	SIMONINA	26/04/1919	14/06/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
78) COSTA	PAOLO	29/06/1949	29/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
79) COSTA	STELLA	19/11/1940	20/06/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
80) COSTANZO	FRANCESCO	15/08/1952	24/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
81) COSTANZO	LUIGI	22/04/1917	05/08/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
82) COSTANZO	TERESA	02/02/1912	18/01/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
83) COZIO	GIORGIO	27/03/1940	25/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
84) CREMASCO	ARTURO	06/04/1909	05/07/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
85) CROSIO	GIOVANNI	13/02/1919	04/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
86) DAMETTO	ADELE	16/02/1917	29/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
87) DATTRINO	GIUSEPPINA	17/05/1925	25/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
88) DE MICHELIS	CARLA	04/06/1934	30/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
89) DEANDREA	FIRMINO	23/03/1910	22/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
90) DEANDREA	PIER CARLO	27/09/1921	05/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
91) DEFRANCISI	LUIGINA	10/09/1921	13/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
92) DEGIOVANNI	LUIGI	18/03/1929	21/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
93) DEMEDICI	ANNA	31/03/1937	01/11/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
94) Demichelis	Elda	07/03/1917	16/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
95) DI LONARDO	PIER FRANCO	19/07/1942	22/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
96) DOTTA	ADRIANA	14/03/1949	26/11/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
97) DUSIO	GIOVANNA	27/02/1941	03/06/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
98) FARE'	MARIA EUGENIA	26/03/1936	27/10/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
99) FAROTTO	MAURO	28/03/1941	05/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
100) FERRARIS	PAOLO	01/03/1947	02/12/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
101) FIGAZZOLO	GIULIANA	10/11/1935	22/05/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
102) FINOTTO	MATILDE	23/09/1922	20/01/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
103) FIORE	ANGELINA	07/01/1914	15/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
104) FOGLIA	PIETRO	04/03/1927	20/12/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
105) FRACCHIA	FRANCA	18/09/1922	21/12/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
106) FRASSON	MARIA	28/05/1941	20/05/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
107) FRESIA	TERESA	28/05/1906	18/09/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
108) GABIATI	FERRUCCIO	30/05/1930	25/08/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
109) GAGLIARDONE	WANDA	14/09/1918	25/05/1990	MESOTELIOMA PLEURICO

110) GALLO	TERESA	23/12/1919	22/06/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
111) GANORA	CHIARA	12/08/1936	28/11/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
112) GANORA	FRANCO	31/07/1938	04/03/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
113) GANORA	REMO	05/02/1934	11/06/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
114) GASPERINI	LETIZIA	10/04/1942	26/02/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
115) GATTI	RENZO	23/10/1945	25/11/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
116) GHIDINA	ZELIDE	15/09/1925	05/10/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
117) GHIETTI	RENATA	05/10/1912	27/09/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
118) GIACHINO	FRANCESCO	12/04/1936	02/04/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
119) GIACOBONE	FRANCO	12/11/1948	06/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
120) GIANTI	LILIANA	09/03/1929	25/01/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
121) GIORCELLI	EDWIGE	19/10/1908	14/06/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
122) GIRINO	TERESA	16/03/1913	11/08/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
123) GIUBASSO	NATALINA	20/08/1911	12/08/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
124) GONELLA	GIANNA	22/09/1940	03/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
125) GOZZI	ANNITA	14/05/1912	18/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
126) GRANDI	CLAUDIO	16/11/1938	27/07/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
127) Grangia	Rosa	11/07/1928	04/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
128) GRANZIERA	MARIA PAOLA	24/08/1941	31/03/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
129) GRAZIAN	BRUNA	25/05/1931	28/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
130) GRECO	IDA	02/03/1931	30/11/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
131) GREPPI	GIOVANNI	23/02/1937	27/12/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
132) GUIDOTTI	SERGIO	05/02/1955	23/09/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
133) IMARISIO	ROMOLO	20/10/1913	27/11/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
134) LAURENTI	CLAUDIO	03/04/1952	13/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
135) LAVAGNO	SILVIA	28/05/1914	15/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
136) LEPORATI	MARCO	25/05/1932	08/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
137) LIBERALON	ALBERTO	09/05/1913	07/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
138) LIBERO	FRANCO	19/02/1939	12/11/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
139) LIFFREDO	GIOVANNI	11/05/1941	15/08/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
140) LUCCA	GIOVANNI	10/08/1914	13/10/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
141) LUMELLO	CARLA	01/06/1934	23/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
142) LUPANO	GIUSEPPE	16/04/1938	31/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
143) LUPARIA	ANGELA	03/01/1942	23/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
144) LUPARIA	GIUSEPPE	09/04/1930	14/05/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
145) MAGGIORA	ANNAMARIA	14/05/1931	23/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
146) MALAVASI	GIORGIO	30/03/1953	10/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO

147) Manoli	Maria	02/01/1925	17/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
148) MARCHESE	ANGIOLINA	06/01/1911	12/01/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
149) MARGARA	INES	30/08/1913	26/03/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
150) MARINO	MARIO	10/04/1912	07/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
151) MARTINELLI	GRAZIELLA	02/02/1937	23/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
152) MARTINOTTI	CELESTINA	24/10/1925	04/09/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
153) MARTINOTTI	LUCIANA	29/12/1939	16/11/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
154) MARTINOTTI	LUIGI	23/01/1933	12/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
155) MASCOTTO	EMILIO	31/12/1923	09/06/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
156) MASSA	ANGELO	03/04/1931	07/11/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
157) MASSA	ANGELO	24/05/1934	17/09/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
158) MASSAZA	RITA	06/01/1941	18/04/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
159) MAZZUCATO	SILVANA	05/07/1965	24/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
160) MAZZUCCO	GIUSEPPINA	27/01/1929	25/11/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
161) MELCHIORI	GIOVANNA	23/06/1934	29/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
162) MIATELLO	BRUNA	13/02/1908	11/10/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
163) MIGLIETTA	DILIA	13/08/1925	05/02/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
164) MINAZZI	CARLA	11/02/1936	06/02/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
165) MINAZZI	FERDINANDO	02/02/1927	05/05/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
166) MONTIGLIO	CLARA	06/11/1913	18/08/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
167) MONTIGLIO	ROSALIA	25/08/1922	01/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
168) MOSAGNA	MARIA	30/05/1909	20/01/1981	MESOTELIOMA PLEURICO
169) MUSSO	CESARE	10/09/1907	28/03/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
170) NAVA	VALERIO	13/06/1958	05/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
171) NAVONE	INES	03/08/1915	11/07/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
172) NOVARESE	GIOVANNA	06/03/1916	07/08/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
173) NUMICO	GIOVANNI	10/06/1935	10/06/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
174) OGLIARO	VINCENZO	07/02/1912	07/01/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
175) OLLIARO	LUCIANO	22/10/1927	03/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
176) OPPEZZO	ALDO	08/07/1918	07/07/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
177) Orbelli	Mario	15/09/1936	14/07/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
178) Ottone	Maria	13/09/1925	17/06/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
179) OTTONE	MARIO	10/12/1935	03/06/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
180) OTTONE	RENATA	17/09/1936	11/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
181) PACELLA	SILVANO	04/08/1956	19/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
182) PAGLIERI	ALBERTO	03/07/1962	05/05/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
183) PAGLIOLICO	ROSA	03/02/1910	03/07/1988	MESOTELIOMA PLEURICO

184) PANELLI	ERMINIA	03/12/1920	12/12/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
185) PARISSONE	MARINA	03/03/1911	27/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
186) PARODI	GIORGIO	17/04/1949	14/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
187) PATRUCCO	ANNA MARIA	10/08/1940	21/05/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
188) PATRUCCO	FRANCA	06/07/1950	21/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
189) PATRUCCO	MARIA LUISA	11/02/1949	19/06/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
190) PATRUCCO	PETRONILLA	28/06/1910	08/12/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
191) PATRUCCO	SEVERINA	08/01/1916	14/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
192) PAVESI	MARIA ROSA	30/01/1954	24/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
193) Peluso	Marisa	19/03/1956	15/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
194) PERRERA	ROSA	24/01/1928	16/08/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
195) PIACENZA	SUSANNA	08/02/1931	10/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
196) PIANO	GIANFRANCA	19/03/1935	21/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
197) PICCALUGA	WANDA	13/11/1925	26/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
198) PONTEPRIMO	SEVERINA	13/09/1921	07/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
199) PORTALUPI	ALDA	18/04/1919	01/04/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
200) POSSEDEL	SERGIO	03/08/1941	30/06/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
201) PRETE	LILIANA	04/12/1924	04/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
202) PROSIO	ALESSANDRO	24/04/1941	25/12/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
203) RAITERI	BIANCA	06/01/1930	14/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
204) RASTELLINO	EMMA	28/01/1915	11/03/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
205) RE	LUIGI	23/07/1916	01/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
206) RICALDONE	FRANCESCA	19/05/1924	28/04/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
207) ROBIOLA	FRANCO	28/09/1942	28/09/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
208) ROLLA	GUGLIELMO	22/06/1913	01/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
209) ROSSI	ADRIANO	08/04/1921	10/08/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
210) ROSSO	ERMINIO	05/06/1945	14/05/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
211) ROTA	ADRIANO	22/03/1934	09/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
212) Rota	Maria	30/04/1946	20/11/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
213) ROTA	MARIA PIA	20/09/1947	04/11/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
214) Santolli	Emilio	03/03/1930	15/10/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
215) SAPELLI	ADRIANA	18/07/1924	17/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
216) SARZANO	LUIGI	25/01/1951	02/01/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
217) Sassone	Angela	10/09/1938	24/10/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
218) SASSONE	FRANCESCA	05/10/1915	06/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
219) SASSONE	NICE	08/10/1920	15/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
220) SBARRATO	PIETRO	30/07/1936	01/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO

221) SBOARINA	GIANCARLO	11/01/1958	29/01/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
222) SCAGLIOTTI	DUILIO	13/11/1911	17/05/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
223) SCALONI	MARIA LUISA	23/01/1948	20/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
224) SCAMUZZI	TERESA	04/10/1928	11/12/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
225) SCARRONE	MARIA	14/04/1931	22/07/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
226) SCARRONE	MARIA	17/03/1941	20/07/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
227) SCARSI	PIERINA	22/06/1916	24/03/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
228) SCHIAVOLIN	ALBINA	13/11/1948	22/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
229) SCUDELER	GIOVANNI	06/02/1929	03/12/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
230) SERVENTE	LUIGI	14/10/1931	16/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
231) SIRCHIA	VITTORIO	25/07/1940	23/12/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
232) SOLDI	INNOCENTE	13/05/1914	29/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
233) SOLERIO	ANGELO	30/01/1949	25/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
234) SOLFO	PAOLO	30/06/1945	25/07/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
235) SOZZANI	ANGELO	25/10/1946	24/03/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
236) SPADA	GIUSEPPINA	13/08/1924	10/01/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
237) Spigolon	Esterina	21/06/1927	03/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
238) SPINA	ROSINA	07/12/1929	31/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
239) TARDITI	PAOLA	10/03/1946	13/11/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
240) TRANU	VALERIA	13/09/1945	08/02/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
241) TREVISAN	RENZO	03/07/1932	20/11/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
242) TROMBINI	LINA	28/09/1925	22/07/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
243) VALENTINI	AURELIO	25/11/1927	04/04/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
244) Vanni	Maurizio	07/10/1950	07/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
245) VARESE	LUCIANA	17/10/1929	05/06/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
246) Verrua	Guido	03/11/1941	03/05/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
247) Vescovo	Marisa	20/02/1937	19/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
248) VIRGA	CONCETTA	24/07/1933	23/03/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
249) VISCA	ALBINA	13/08/1916	08/09/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
250) ZACCONE	STURINA	23/11/1919	03/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
251) ZAIO	MARCELLO	06/10/1923	05/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
252) ZAMBON	ALDO	15/12/1938	04/01/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
VIVENTI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA - ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) BRADIANI	OMBRETTA	28/03/1955		MESOTELIOMA
2) ZAIO	SANDRA	15/07/1946		MESOTELIOMA
DECEDUTI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA - ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE				

ALLO STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BERTANI	GAETANO	12/09/1912	03/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
2) RINALDI	FRANCO	09/08/1938	11/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
3) RINALDI	LODOVICO	07/05/1916	31/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
4) SABATTINI	PRIMO	11/10/1931	24/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
VIVENTI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA - ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) MORINI	BRUNO	03/08/1941		MESOTELIOMA
VIVENTI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA - ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) EVANGELISTA	FRANCO	16/04/1957		MESOTELIOMA
PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE IN FAMILIARI DI LAVORATORI ETERNIT DI CASALE M.TO				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) CATALANO	TERESA	15/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) COSTANZO	FIORINA	28/02/1911	19/06/1996	TUMORE POLMONARE
3) GAMBARANA	EMMA	11/09/1926	08/06/2004	TUMORE POLMONARE
4) MARANGONI	LUISELLA	28/04/1964		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE IN FAMILIARI DI LAVORATORI ETERNIT DI BAGNOLI				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ESPOSITO	ASSUNTA	28/01/1936	11/08/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
2) ORSINI GRAVINA	ANGELA	26/05/1947	04/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO (esposizione ambientale dal 1947 al 1967)

in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli (Bagnoli), Rubiera, dal 27 giugno 1966 [data e luogo del commesso reato modificati dal pubblico ministero all'udienza del 20 dicembre 2010];

premesso che nel giudizio di appello sono costituiti i seguenti responsabili civili:

1) *Anova Holding* AG, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Alessio Di Amato del foro di Roma;

2) *Amindus Holding* AG, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mangia del foro Milano;

3) *Becon* AG rappresentata e difesa dall'avv. prof. Alessio Di Amato del foro di Roma;

4) *Etex Group* SA, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Luigi Fornari del foro di Milano;

premesso che nel giudizio di appello hanno assunto conclusioni le seguenti parti civili:

premesso altresì che nel giudizio di appello le parti hanno rassegnato le seguenti

conclusioni

e precisamente che il P.G. ha concluso chiedendo che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari non doversi procedere nei confronti di Louis de Cartier de Marchienne in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta morte del reo; che, per quanto concerne l'imputato Schmidheiny, in accoglimento dei motivi di appello, aumenti la quantità della pena irrogatagli dal Tribunale e, riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti, lo condanni alla pena di 20 anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata;

che nel giudizio di appello le seguenti parti civili costituite, rappresentate dai sotto elencati difensori, hanno assunto le conclusioni scritte che sono rispettivamente riportate nei fogli allegati ai verbali in atti, ai quali si rinvia:

Avv. AGAGLIATE STEFANIA MARIA del foro di Torino;

Avv. APITZSCH WOLFANG del foro di Francoforte;

Avv. BALZOLA SABRINA del foro di Torino;

Avv. BONANNI EZIO del foro di Roma;

Avv. BONETTO SERGIO del foro di Torino;

Avv. BRACCIANI FRANCESCO del foro di Torino;

Avv. BRUNOLDI ENRICO del foro di Alessandria;

Avv. BUGNANO PATRIZIA del foro di Torino;

Avv. CASARIN FRANCESCO del foro di Alessandria;

Avv. CATANEO BENIAMINO del foro di Napoli;

Avv. CAVALLARI ALESSANDRO del foro di Bologna;

Avv. CERRATO DANILO del foro di Casale Monferrato;

Avv. CINQUEGRANA VINCENZO del foro di Napoli;

Avv. CLEMENTINO GIANPIERO del foro di Napoli;

Avv. COLI PAOLO del foro di Reggio Emilia;

Avv. CURATOLO TIZIANA del foro di Milano;

Avv. DAGNA ENRICO del foro di Casale Monferrato;

Avv. D'AMICO LAURA del foro di Torino;

Avv. D'ANDREA ERNESTO del foro di Reggio Emilia;

Avv. DALLA TORRE LUCA del foro di Torino;

Avv. DAVICO BONINO PAOLO del foro di Torino (già avv. Mittone);

Avv. DEGIOVANNI ROBERTO del foro di Casale Monferrato;

Avv. DI CELMO MASSIMO del foro di Napoli;

Avv. DI CRISCIO DOMENICO del foro di Napoli;

Avv. ENA STEFANO del foro di Casale Monferrato;

Avv. FERMON JAN del foro di Bruxelles (Belgio);

Avv. FIERRO AUGUSTO del foro di Torino;

Avv. FORLENZA OBERDAN del foro di Alessandria;

Avv. FUSARI ANNA del foro di Torino;

Avv. GARGIULO VINCENZO del foro di Napoli;

Avv. GATTI ESTHER del foro di Casale Monferrato;

Avv. GATTI MARCO del foro di Casale Monferrato;

Avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO del foro di Torino;
Avv. GRIMALDI VINCENZO del foro di Napoli;
Avv. HUSMANN DAVID del foro del Cantone di Zurigo;
Avv. LAGHI GAETANO del foro di Napoli;
Avv. LAMACCHIA ROBERTO del foro di Torino;
Avv. LANZAVECCHIA ALESSANDRA del foro di Torino;
Avv. LASAGNA MASSIMO del foro di Alessandria;
Avv. LOPEDOTE GIUSEPPE del foro di Torino;
Avv. MAGGIORE COSIMO del foro di Torino (già Avv. Papotti);
Avv. MANZO FRANCESCO del foro di Torre Annunziata;
Avv. MARA Laura del foro di Busto Arsizio;
Avv. MARENGO CARLO del foro di Torino;
Avv. MAROTTA MAURO del foro di Napoli;
Avv. MARRAZZO GENNARO del foro di Napoli;
Avv. MASI FRANCESCO del foro di Nola;
Avv. MERCADANTE GIOVANNI del foro di Palermo;
Avv. NAPOLI MARIAGRAZIA del foro di Torino;
Avv. NAPOLI VINCENZO del foro di Torino;
Avv. NOBILE PIERO del foro di Torino;
Avv. NOSENZO ROBERTO del foro di Casale Monferrato;
Avv. PAGLIARULO ELIA del foro di Torino invece dell'avv. Nutini;
Avv. PETRINI DAVIDE del foro di Torino;
Avv. PEZZAROSSI BRUNO del foro di Reggio Emilia;
Avv. PICCATTI ELENA EMMA del foro di Torino;
Avv. PIPOLA MARCELLO del foro di Nola;
Avv. POLI ELENA del foro di Torino;
Avv. ROSARIO ROBERTO del foro di Napoli;

Avv. ROSSIGNOLI ANDREA del foro di Casale Monferrato;

Avv. RUBINO ANTONIO del foro di Genova;

Avv. SABATTINI SIMONE del foro di Bologna;

Avv. SCAVONE ARIANNA del foro di Torino;

Avv. SHOUTEN EMMANUELLE del foro di Bruxelles;

Avv. STEFUTTI VALENTINA del foro di Roma;

Avv. TALARICO ALESSANDRO del foro di Torino;

Avv. TARELLI MARCO del foro di Prato;

Avv. TEISSONNIER JEAN PAUL del foro di Seine Saint-Denis (Francia) ;

Avv. TOPALOFF SYLVIE del foro di Parigi (Francia);

Avv. VASELLI RICCARDO del foro di Grosseto;

Avv. VICIDOMINI MARIA CARMELA del foro di Nocera Inf.re;

Avv. VALLESE SIMONE del foro di Torino;

che a loro volta i difensori dei responsabili civili *Anova Holding* AG, *Amindus Holding* AG e *Becon* AG hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi motivi appello;

che il difensore del responsabile civile *Etex Group* SA ha concluso associandosi alla richiesta di non doversi procedere formulata dalla Difesa dell'imputato Louis de Cartier de Marchienne;

che la Difesa dell'imputato Louis de Cartier de Marchienne ha concluso chiedendo dichiararsi non doversi procedere nei confronti di tale imputato per essere i reati estinti per morte dello stesso;

che la Difesa dell'imputato Stephan Schmidheiny ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello;

Tutto ciò premesso, la Corte di Appello osserva quanto segue.

Svolgimento del processo

1. Lo svolgimento del giudizio di primo grado

Procedendo nei confronti di de Cartier de Marchienne Louis, nato a Turnhout (Belgio) il 26 settembre 1921, di nazionalità e di cittadinanze belghe, elettivamente domiciliato presso l'avv. Cesare Zaccone, con studio in Torino, e di Schmidheiny Stephan, nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947, di nazionalità e di cittadinanza svizzere, elettivamente domiciliato presso l'avv. Astolfo Di Amato, con studio in Roma, il P.M. presso il Tribunale di Torino presentava al G.U.P. in sede richiesta di disporre il rinvio a giudizio di entrambi in ordine al reato di cui all'art. 437 I e II comma c.p. e in ordine al reato di cui all'art. 434 I e II comma c.p., meglio specificati sotto le lettere a) e b) nel capo di imputazione che è trascritto in epigrafe. Le due imputazioni ascritte ai prevenuti fanno ora riferimento, come si deduce dalla lettura della versione conseguente alla modificazione che ha successivamente apportato il P.M. nell'udienza dibattimentale del giorno 20.12.2010, quanto al *locus commissi delicti*, ai siti di Cavagnolo, di Casale Monferrato, di Napoli (Bagnoli) e di Rubiera e, quanto al *tempus commissi delicti*, ad un lungo arco di anni; e precisamente indicano il *dies a quo* dei fatti contestati nel giorno 27 giugno 1966, mentre non specificano il termine finale sul tacito presupposto, come avrebbe poi chiarito il P.G. nel corso di questo giudizio di appello nell'udienza del 15.03.2013, che i fatti integranti i reati fino ad ora non siano ancora cessati.

Il G.U.P. che era stato investito della richiesta di rinvio a giudizio, a conclusione dell'udienza preliminare, pronunciava in

data 22.07.2009, nei confronti di entrambi gli imputati, decreto che disponeva il giudizio innanzi al Tribunale di Torino in composizione collegiale in ordine ai reati che erano a costoro addebitati, fissando a tal fine l'udienza del giorno 10.12.2009. Dava atto, nella circostanza, della costituzione di numerose parti civili nei confronti degli imputati anzidetti. In seguito, ad istanza delle parti civili costituite, e su conforme autorizzazione del presidente del Tribunale, venivano citate in giudizio innanzi al Tribunale adito per l'udienza che si sarebbe celebrata nel giorno prima indicato le società di diritto elvetico *Anova Holding* AG, *Becon* AG e *Amindus Holding* AG, quali responsabili civili per i fatti che il capo di imputazione sosteneva essere stati commessi dallo Schmidheiny, e la società belga *Etex Group* SA, quale responsabile civile per i fatti di cui era chiamato a rispondere il de Cartier.

Nella prima udienza gli imputati non comparivano e venivano pertanto dichiarati contumaci. Inoltre non si costituiva in giudizio la responsabile civile *Anova Holding* AG. Si costituivano invece le altre società nei confronti delle quali le parti civili avevano presentato richiesta che venisse pronunciata condanna, nella qualità di responsabili civili per i fatti commissivi ed omissivi contestati agli imputati, al risarcimento dei danni che assumevano di avere subito, previa declaratoria della responsabilità penale dei due prevenuti in ordine ai reati a loro ascritti.

Il successivo dibattimento si svolgeva regolarmente nella perdurante contumacia degli imputati e si protraeva per sessantasei udienze durante le quali venivano prima ammesse e poi assunte molteplici attività di istruzione probatoria, i cui risultati saranno partitamente vagliati nella motivazione che segue. Nel corso del giudizio, il collegio rigettava delle eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza per territorio, di legittimità costituzionale e di nullità, nel merito delle quali, per un'esigenza di brevità, conviene rinviare alla trattazione analitica che è in seguito ad esse dedicata. Al termine dell'istruttoria dibattimentale e della successiva discussione, il Giudice adito, infine, pronunciava sentenza in data 13.02.2012, della quale dava lettura alle parti.

Con tale decisione il Tribunale procedente dichiarava de Cartier de Marchienne Louis e Schmidheiny Stephan colpevoli dei reati loro contestati al capo a) della rubrica, relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999, e colpevoli dei reati contestati al capo b) della rubrica, commessi, in Cavagnolo e Casale Monferrato, rispettivamente dal 27 giugno 1966, quanto al primo imputato, e dal 18 settembre 1974, quanto al secondo. Conseguentemente, avendo unificato tali reati sotto il vincolo della continuazione, li condannava alla pena di anni sedici di reclusione ciascuno, nonché entrambi al pagamento delle spese processuali. Dichiarava, inoltre, non doversi procedere contro i predetti imputati in ordine ai reati loro ascritti al capo a) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi fino al 13 agosto 1999, e in ordine ai reati contestati al capo b) della rubrica, limitatamente a tutti i fatti commessi in Rubiera e in Napoli-Bagnoli, perché riteneva che fossero estinti per effetto di prescrizione. Disponeva altresì a carico dei medesimi le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale per la durata della pena e della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di tre anni.

La valutazione critica delle statuizioni della sentenza riassunta nelle righe precedenti deve essere rimessa alla sede, che le è propria, dell'esame dei motivi di appello. È solo utile annotare qui, al fine di consentire fin da subito una migliore comprensione della decisione e, soprattutto, degli effetti che sono scaturiti dalla qualificazione giuridica che essa ha conferito ai fatti, quale secondo il primo Giudice deve intendersi essere la corretta configurazione che va attribuita alle condotte delittuose ascritte agli imputati.

Giova quindi registrare, anzitutto, che il Giudice ha escluso che la fattispecie dell'art. 437 II comma c.p. di cui al capo a) possa atteggiarsi a circostanza aggravante dell'ipotesi delittuosa delineata dal primo comma ed ha dedotto che essa costituisce, invece, un reato autonomo. Conviene altresì puntualizzare che, procedendo in modo analogo, ha ritenuto di assegnare alla fattispecie prevista dall'art. 434 II comma c.p. piena autonomia quale reato di evento che si realizza quando il disastro si verifichi

(p. 509 della sentenza appellata). Ma, oltre a ciò, preme sottolineare che il Tribunale ha enunciato la tesi secondo cui il delitto ex art. 437 I e II comma c.p., contestato sotto la lettera a), deve reputarsi consumato nel momento in cui si è verificata la singola malattia-infortunio citata nel capo di imputazione, con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione del reato deve essere calcolata dall'insorgenza/diagnosi di ogni singola malattia-infortunio, rappresentando ognuna di esse l'evento di plurimi reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Su questa base ha, quindi, argomentato che la prescrizione del reato ex art. 437 II comma c.p. è maturata solo per le malattie che furono diagnosticate fino al 13 agosto 1999, cioè solo per quelle che furono diagnosticate in tempi che, in sostanza, risalgono ad oltre dodici anni e sei mesi dalla data della sentenza; per contro, non è maturata per quelle che sono insorte successivamente. Diversamente ragionando, ha invece affermato, in relazione al reato di cui all'art. 434 c.p., di essere dell'avviso che il *disastro ambientale* oggetto della contestazione sub b) deve stimarsi avvenuto nel tempo in cui si è verificato ognuno dei quattro differenti eventi di danno o di pericolo per la pubblica incolumità che sono riferiti nel capo di imputazione. Ha desunto da questa considerazione che i descritti *disastri ambientali*, intesi come eventi di danno o di pericolo straordinariamente gravi e complessi, dotati di prorompente diffusione nell'ambiente, tali da esporre a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all'interno e all'esterno degli stabilimenti dell'*Eternit* s.p.a. e delle società collegate, possono dirsi ancora in atto nei siti di Cavagnolo e di Casale Monferrato, mentre, al contrario, nei siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, da circa quindici anni, si sono ormai esauriti; ossia ha affermato che, da circa quindici anni, è cessata la situazione di grave pericolo per l'incolumità e la salute delle persone che anche negli ultimi due siti era stata prodotta dalle condotte degli imputati, mentre non è invece ancora cessata in Cavagnolo e in Casale Monferrato. Ha perciò fondato sopra la diversa durata nel corso del tempo dei fatti costituenti i *disastri ambientali* di cui al capo b) la declaratoria, contenuta in sentenza, che dovevano considerarsi estinti per prescrizione i due reati contestati sotto tale capo, limitatamente ai fatti

commessi in Napoli-Bagnoli e in Rubiera, mentre non erano estinti i fatti della stessa natura commessi dagli imputati in Cavagnolo e in Casale Monferrato.

Lo stesso Tribunale, statuendo in materia di interessi civili, indicava, per ciascuna delle diverse categorie di parti civili costituite (cfr. par. 25b, p. 542-579 della sentenza impugnata), i criteri adottati per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai reati in esame.

Pronunciava, dunque, condanna nei confronti degli imputati prima nominati, singolarmente o in solido tra loro, e dei rispettivi responsabili civili *Etex Group* SA, *Anova Holding* AG, *Becon* AG e *Amindus Holding* AG, ex art. 538 II e III comma c.p.p. (nei casi di ritenuta validità della citazione in giudizio degli stessi effettuata delle parti civili autorizzate dal Tribunale), al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato a favore di alcuni tra gli enti e le associazioni che si erano costituiti parti civili, respingendo, peraltro, le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività. Pronunciava inoltre condanna degli imputati, in solido tra loro, ex art. 539 I e II comma c.p.p., al risarcimento dei danni derivanti da reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento delle provvisionali immediatamente esecutive soltanto a favore della Regione Piemonte (euro 20.000.000,00), del Comune di Casale Monferrato (euro 25.000.000,00), dell'ASL di Alessandria (euro 5.000.000,00), dell'Associazione Famigliari Vittime Amianto (euro 100.000,00), dell'INAIL (euro 15.000.000,00) e dell'Associazione Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute (euro 70.000,00). Ed ancora pronunciava condanna nei confronti degli imputati de Cartier e Schmidheiny e dei responsabili civili *Etex Group* SA, *Anova Holding* AG, *Becon* AG e *Amindus Holding* AG, in solido tra loro, ex art. 539 I e II comma c.p.p., al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 30.000,00, a favore di numerose persone fisiche, prossimi congiunti di ex lavoratori e/o cittadini residenti nei siti sopra indicati, che si erano costituite parti civili (cfr. p. 582 e ss. della sentenza impugnata). Altre statuizioni di condanna, anche queste immediatamente

esecutive, erano invece pronunciate, per la somma di euro 35.000,00, a favore di distinte persone fisiche costituitesi a loro volta parti civili in proprio. Differenti pronunce, per contro, vertevano intorno alla condanna generica al risarcimento dei danni derivanti da reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore di molte tra le parti civili persone fisiche, mentre venivano respinte le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività. Lo stesso Giudice di primo grado respingeva, inoltre, le richieste di risarcimento dei danni proposte dalle rimanenti parti civili costituite, perché riteneva le loro posizioni non rispondenti ai criteri adottati come presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai reati in esame.

Condannava, infine, gli imputati e i responsabili civili prima indicati alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite le cui domande aveva accolto, come da dispositivo alla lettura del quale occorre rinviare.

Attesa l'amplissima estensione delle decisioni emesse in ambito civilistico e la totale inutilità di trascrivere pedissequamente le singole statuizioni comportanti l'indicazione nominativa delle parti a cui esse si riferiscono, è opportuno a questo punto rimandare alla consultazione del testo della decisione al fine di assicurare una compiuta conoscenza di quanto il Giudice di primo grado ha, con la necessaria minuziosità, deliberato nei capi concernenti la materia degli interessi civili.

Il Tribunale indicava, da ultimo, in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Il riepilogo finora esposto non si prefigge, dunque, la finalità di valutare il contenuto della decisione emessa in primo grado. Ha solo la funzione di delimitare i tratti essenziali delle tesi in diritto sulle quali riposa la sentenza appellata e sulle quali si sono pertanto concentrati i rilievi delle parti appellanti, sì da tracciare, in tal modo, il quadro delle statuizioni su cui verte il dibattito svoltosi in grado di appello.

Avverso la decisione emessa in primo grado, infatti, hanno interposto tempestivi atti di appello il P.G., il P.M., gli imputati, i

responsabili civili e le parti civili, svolgendo numerosi motivi di impugnazione.

Mette conto di sintetizzare a tale riguardo, per obbedire ad una fondamentale esigenza di chiarezza, l'oggetto delle rispettive doglianze.

2. I motivi di appello

2.1 *L'appello del P.M.*

L'impugnazione proposta dal P.M. ha ad oggetto la declaratoria di prescrizione della fattispecie sub b), prevista dall'art. 434 secondo comma c.p., nella parte relativa ai disastri intervenuti in Napoli-Bagnoli e in Rubiera; inoltre la quantificazione delle pene che sono state irrogate agli imputati.

In particolare, il P.M. appellante ha osservato come il Tribunale, con riferimento ai siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, avesse ritenuto cessata da circa quindici anni la situazione di forte e grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la salute delle persone che caratterizza il *disastro ambientale,* pur riconoscendo che permanevano dei danni enormi ancora da bonificare e persisteva il pericolo che, in conseguenza di risalenti esposizioni alle fibre di amianto e della lunga *latenza* delle patologie, più di uno tra gli esposti potesse ancora scoprirsi affetto da letali malattie di natura tumorale. Ha inoltre rilevato, in un distinto motivo di appello, la mitezza delle sanzioni irrogate ad entrambi gli imputati e la loro inadeguatezza per difetto, facendo riferimento a tal fine alla gravità delle condotte contestate ed all'intensità dell'elemento soggettivo con cui erano stati commessi i reati.

2.2 *L'appello del P.G.*

Il P.G. ha proposto appello denunciando unicamente l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine alle domande

formulate dalla parte civile Biasutti Adalgisa, in proprio e quale erede di Resini Antonio. Pertanto ne ha invocato l'accoglimento.

2.3 *Gli appelli degli imputati*

Le Difese di entrambi gli imputati hanno sollevato preliminarmente numerose questioni di legittimità costituzionale (aventi ad oggetto: la presenza delle parti civili nel processo penale, l'intervallo di tempo trascorso tra le condotte contestate e l'inizio del procedimento, il disposto di cui all'art. 9 III comma c.p.p., il disposto degli artt. 177, 178 e 179 c.p.p., la fattispecie di cui all'art. 437 c.p. e la formulazione dell'art. 434 II comma c.p.), eccezioni preliminari di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte d'Assise e di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, nonché numerose eccezioni di nullità (dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., del decreto che ha disposto il giudizio, del dibattimento e della sentenza di primo grado).

Hanno svolto, poi, ampie doglianze nel merito, aventi ad oggetto tutte le statuizioni penali e civili della sentenza di primo grado, previa impugnazione di numerose ordinanze emesse dal Tribunale e precisamente:

- dell'ordinanza emessa in data 1°.03.2010 (impugnata nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la presenza delle parti civili nel processo penale, il rigetto della richiesta di esclusione dell'INPS, dell'INAIL, dei Sindacati e delle Associazioni, il rigetto della domanda di esclusione delle parti civili persone fisiche richiedenti il ristoro di danni esistenziali e delle parti civili persone fisiche richiedenti il ristoro di danni riflessi ed il rigetto della richiesta di esclusione di alcune parti civili persone fisiche per intervenuta transazione);

- dell'ordinanza emessa in data 29.03.2010 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità del capo di imputazione, il rigetto dell'eccezione di nullità dell'avviso ex art.

415 bis c.p.p. per mancato deposito dei *dati grezzi* ed il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata concessione di un termine per l'esame dei documenti depositati dal P.M. prima dell'inizio della discussione);

- dell'ordinanza emessa in data 12.04.2010 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto delle prove testimoniali richieste, con particolare riferimento al rigetto della richiesta di audizione come testi delle persone costituitesi parti civili, il rigetto della richiesta di acquisizione presso gli enti della documentazione medica ivi esistente, in specie delle cartelle INAIL, dei radiogrammi del torace, dei tracciati completi delle prove di funzionalità respiratoria e del materiale istologico, il rigetto della richiesta di acquisizione dei certificati anagrafici di tutti i soggetti danneggiati e di tutti i certificati di morte ed il rigetto della richiesta di disporre delle perizie che avrebbero dovuto avere ad oggetto: l'accertamento, con riguardo a ciascuna vittima, dell'esistenza di una patologia asbesto-correlata, nonché dell'origine e dell'evoluzione della stessa; l'analisi, sotto il profilo epidemiologico, degli esiti, tra i lavoratori e nella popolazione, dell'assunta esposizione all'amianto; la ricostruzione della situazione degli stabilimenti sotto il profilo dell'igiene del lavoro; la ricostruzione delle relazioni tra le società italiane Eternit, con particolare riguardo ai flussi finanziari tra le stesse ed agli investimenti per la sicurezza dei lavoratori che erano stati eseguiti in Italia);

- dell'ordinanza emessa in data 3.05.2010 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e il rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza 12.04.2010 in tema di ammissione delle prove);

- dell'ordinanza emessa in data 13.12.2010 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti: il rigetto della richiesta di termine per controesaminare il consulente del P.M. dott. Menegozzo; il rigetto della richiesta di un termine congruo per elaborare i dati epidemiologici; il rigetto della relativa eccezione di nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa);

- dell'ordinanza emessa in data 20.12.2010 (nella parte in cui disponeva la correzione del capo d'imputazione in conformità a quanto richiesto dal P.M.);

- dell'ordinanza emessa in data 7.03.2011 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto della richiesta di esclusione di alcune persone offese costituite parti civili a seguito della modifica del capo d'imputazione, da parte del P.M., in data 20.12.2010);

- dell'ordinanza emessa in data 4.04.2011 (nelle parti relative alle statuizioni concernenti il rigetto della richiesta di nomina di periti e il rigetto della richiesta di acquisizione dei dati utilizzati dai consulenti tecnici epidemiologici della Procura).

Gli appellanti imputati, dopo avere evidenziato l'effettiva rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata alle singole malattie-infortuni di cui al capo a) di imputazione, ritenute eventi costitutivi da cui fare decorrere i termini di prescrizione di ciascun singolo reato ravvisato nella contestazione ex art. 437 II comma c.p. (cfr. p. 492 e 493 della sentenza impugnata), e dopo avere sottolineato l'insanabile contraddizione fra tale interpretazione e le indicazioni in senso contrario dal primo Giudice fornite al riguardo in dibattimento (nell'ordinanza impugnata 12.04.2010, il Tribunale aveva affermato che *i reati contestati non sono quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali o alle morti che si sono verificate, ma riguardano soltanto fattispecie di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ... nessuno dei due reati contesti richiede, ai fini della relativa integrazione, la verificazione e dunque l'accertamento di lesioni personali o di morte delle persone*), hanno lamentato che l'accertamento delle malattie-infortuni e della dipendenza causale di ciascuna di esse dalla condotta degli imputati non fosse stato oggetto di approfondimento e che, in relazione a tali tematiche, concernenti non solo il danno cagionato alle parti civili, ma anche elementi sostanziali delle contestazioni, il Giudice di primo grado avesse sostanzialmente loro negato il diritto alla prova. Hanno invocato, pertanto, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di acquisire prove che

ritenevano indispensabili per l'accertamento della responsabilità civile e penale degli imputati.

In particolare, hanno richiesto:

- l'acquisizione di documentazione relativa alle patologie asbesto-correlate (cartelle cliniche complete di tutte le persone offese incluse nell'elenco allegato al decreto che ha disposto il giudizio; cartelle cliniche delle visite dalle stesse eseguite presso ambulatori INAIL; originali dei relativi radiogrammi del torace eseguiti per l'accertamento della malattia professionale o nell'ambito di ricoveri ospedalieri ed altro materiale originale relativo ad accertamenti di diagnostica per immagini; tracciati completi di tutte le prove di funzionalità respiratoria; materiale istologico relativo ad eventuali biopsie, interventi chirurgici, accertamenti necroscopici, vetrini già allestiti e pezzi anatomici non ancora trattati);

- l'acquisizione di copia di tutta la documentazione utilizzata dall'INAIL e dall'INPS per giungere alle certificazioni finali delle malattie professionali;

- l'acquisizione dei certificati anagrafici di tutti i soggetti che il Tribunale assumeva avere subito danni fisici dall'esposizione all'amianto;

- l'acquisizione di tutti i certificati di morte con l'indicazione della causa della morte;

- l'assunzione di tutte le persone indicate come testi nelle liste testimoniali depositate in primo grado, sulle circostanze ivi indicate;

- l'escussione testimoniale di tutte le parti civili persone fisiche e dei rappresentanti di tutti gli enti costituitisi parte civile;

- l'assunzione di una perizia finalizzata ad un controllo delle versioni fornite dai consulenti epidemiologi nominati dal P.M.;

- l'assunzione di perizia collegiale al fine di accertare l'esistenza, l'origine e l'evoluzione delle patologie asbesto-correlate, con riferimento alle singole malattie-infortuni, alle lesioni ed alle morti, relativamente alle persone offese, quali erano indicate nel

capo d'imputazione, e relativamente alle parti civili persone fisiche, come erano descritte nei singoli atti di costituzione;

- l'assunzione di una perizia avente ad oggetto la ricostruzione della situazione interna, logistica e strutturale, dei vari stabilimenti.

Nel merito, gli appellanti imputati hanno lamentato, in via di principalità, la mancata assoluzione dai reati loro ascritti per difetto degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie e, in ogni caso, per carenza di prove circa la riconducibilità delle condotte contestate alle loro persone, con riferimento ai ruoli rispettivamente rivestiti nel tempo nell'ambito della gestione di *Eternit* s.p.a.

In subordine, hanno lamentato la mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati, confutando la ricostruzione delle fattispecie di cui agli artt. 437 II comma e 434 II comma c.p., ritenute dal Tribunale fattispecie autonome di reato, sottolineando come i delitti di cui agli artt. 437 e 434 c.p. contemplino, nel rispettivo comma primo, reati di pura condotta, cessata, al più tardi, nel giugno 1986, data del fallimento della *Eternit Italia* s.p.a., come il secondo comma di entrambe le fattispecie configuri una mera circostanza aggravante e come, pertanto, entrambi i reati risultino ampiamente prescritti. Con riferimento al reato di cui all'art. 434 c.p., hanno contestato poi, oltre alla natura di fattispecie autonoma di reato attribuita dal Tribunale alla previsione contenuta nel secondo comma della norma citata, anche le conclusioni del primo Giudice in punto permanenza dell'evento-disastro: hanno rilevato l'impossibilità di individuare un evento-disastro tuttora perdurante rispetto ad un delitto doloso di pericolo, a consumazione anticipata, che è, e rimane, un reato istantaneo, pur potendo avere effetti eventualmente permanenti e hanno osservato come la circostanza che gli effetti del reato di cui all'art. 434 c.p. possano essere anche permanenti non renda per ciò solo permanente il reato, dovendo la natura di reato permanente di una fattispecie essere rigorosamente riferita, non agli effetti del reato, ma alla condotta produttiva di quegli effetti e postulando quindi essa il perdurare della condotta

antigiuridica (non potendosi conseguentemente confondere, nel caso di specie, l'evento-disastro con gli effetti che da quell'evento sarebbero scaturiti).

Entrambi gli imputati, infine, hanno lamentato l'eccessività delle pene loro inflitte ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando come il Tribunale, nel determinare le sanzioni, si fosse limitato a sottolineare la gravità dell'elemento soggettivo dei reati, senza considerare lo stato delle conoscenze dell'epoca in tema di nocività dell'amianto e gli elementi di prova forniti circa l'attenzione che era stata prestata per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Hanno sottolineato gli appellanti imputati come tali elementi, valutati senza alcun preconcetto, avrebbero quanto meno dovuto imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione di una pena contenuta nei minimi edittali.

Quanto alle statuizioni civili della sentenza impugnata, l'appellante Schmidheiny preliminarmente ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione in ordine alle azioni risarcitorie promosse nei suoi confronti.

Entrambi gli imputati hanno chiesto poi il rigetto, per inammissibilità, di tutte le domande risarcitorie aventi ad oggetto la condanna solidale al risarcimento dei danni pronunciata nei loro confronti.

Hanno invocato, inoltre, l'esclusione, o, comunque, il rigetto delle domande risarcitorie formulate ed accolte dal Tribunale, dei seguenti enti ed associazioni costituitisi parti civili: INAIL; INPS; Comuni di Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Balzola, Ozzano Monferrato, Coniolo, Villanova Monferrato, Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti e Candia Lomellina; Organizzazioni sindacali; WWF Italia Onlus Ong, Legambiente Onlus, Associazione Familiari Vittime Amianto, Associazione Italiana Esposti Amianto, Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute Onlus; ASL di Alessandria.

Ancora, hanno chiesto l'esclusione, o, comunque, il rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle seguenti parti civili:

- persone fisiche che avevano azionato un diritto coperto dalla transazione intervenuta il 10.06.1993 con il curatore del fallimento della società Industria Eternit di Casale Monferrato;

- persone fisiche prossimi congiunti o eredi di ex dipendenti degli stabilimenti Eternit, ammalatesi o decedute per malattie asbesto-correlate, che lamentavano un danno morale *iure proprio*, consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto vicino ad un familiare malato;

- persone fisiche che lamentavano dei danni verificatisi prima del 27.06.1966;

- persone fisiche prossimi congiunti o eredi di residenti nei Comuni di Casale Monferrato e Cavagnolo, ammalatesi o decedute per malattie asbesto-correlate, che lamentavano un danno morale *iure proprio*, consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto vicino al familiare malato;

- persone fisiche che lamentavano danni verificatisi prima del 27.06.1966;

- persone fisiche sane che lamentavano un danno non patrimoniale consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto in un ambiente contaminato da amianto.

Hanno invocato, in altri motivi di gravame, la revoca di alcune statuizioni civili di condanna, specificamente individuate, per non essersi le parti civili i cui nominativi venivano indicati nei rispettivi motivi di appello costituite nei loro confronti, o per essere state le avvenute costituzioni successivamente revocate.

L'appellante de Cartier ha lamentato l'avvenuta condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Rubiera e della Regione Emilia Romagna emessa nei suoi confronti (capo Ba del dispositivo della sentenza impugnata), sottolineando la propria estraneità ai fatti commessi in Rubiera, per essere stato lo stabilimento ubicato in quel sito acquisito da *Eternit s.p.a.* soltanto nel 1980; ha rilevato come tale estraneità, del resto, fosse stata espressamente affermata in sentenza (cfr. p. 570 motivazione della sentenza impugnata).

Gli appellanti imputati hanno chiesto in ogni caso la riforma della sentenza appellata con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili persone fisiche e giuridiche nel primo grado di giudizio, invocando la revoca dei relativi capi, o, quantomeno, la riduzione delle somme a tale titolo liquidate dal Tribunale.

Infine, entrambi gli imputati hanno chiesto (anche attraverso la presentazione di motivi nuovi di doglianza ex art. 585 IV comma c.p.p.) la revoca delle provvisionali riconosciute in favore delle parti civili, o, quanto meno, la sospensione delle stesse ex art. 600 III comma c.p.p.: hanno rilevato, da un lato, che, con la sentenza appellata, gli imputati erano stati condannati al pagamento di molteplici e consistenti provvisionali riconosciute con riferimento a danni non rigorosamente provati nel loro ammontare, secondo il limite espresso dall'art. 539 II comma c.p.p., attesa la rilevata assoluta assenza, in taluni casi, della prova avente ad oggetto la sussistenza delle singole malattie-infortuni e del nesso causale fra le stesse e le condotte contestate; hanno affermato, dall'altro, che ricorrono, nella specie, i gravi motivi di cui all'art. 600 III comma c.p.p., tali da giustificare, nel merito, la sospensione della condanna al pagamento delle provvisionali, alla luce dei pregiudizi derivanti per chiunque (persona fisica o giuridica) dal pagamento di somme di denaro di entità complessiva così rilevante.

2.4 *Gli appelli dei responsabili civili*

La Difesa di *Etex Group* SA, responsabile civile per il fatto dell'imputato de Cartier, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado e ha riformulato, preliminarmente, l'eccezione d'incompetenza territoriale già tempestivamente sollevata, indicando la competenza dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Casale Monferrato, luogo in cui si sarebbero verificati, secondo l'appellante, i primi effetti disastrosi dei contributi causali attribuiti dal primo Giudice all'effettiva gestione dell'imprenditore belga.

Nel merito, ha chiesto, in principalità, l'assoluzione di Louis de Cartier con la formula più ampia, devolvendo doglianze con riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata relativamente all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, correlata al riconoscimento del suo ruolo di effettivo gestore, nel periodo 27.06.1966 - 12.12.1972, degli stabilimenti italiani Eternit presi in considerazione nel capo d'imputazione, con richiesta, in caso di mancato accoglimento del motivo principale, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del responsabile civile, per non esservi stata alcuna successione fra *Compagnie Financière Eternit* SA e la società belga citata in giudizio e, in ogni caso, difettando la responsabilità di *Etex Group* SA per i fatti addebitati all'imputato.

In ulteriore subordine, dopo avere svolto nel merito ulteriori doglianze in ordine alle statuizioni penali e civili della sentenza gravata che risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelle enunciate nei motivi di appello dell'imputato, e che sono state vieppiù approfondite attraverso i motivi nuovi di appello ritualmente depositati in data 29.01.2013, con istanza di sospensione delle provvisionali ex art. 600 III c.p.p., la Difesa di *Etex Group* SA ha impugnato i capi che avevano riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore delle parti civili persone fisiche, chiedendo l'esclusione:

- delle persone (indicate nominativamente nell'elenco di p. 197 dell'atto di appello), che avevano assunto conclusioni contro *Etex Group* SA senza averne titolo, non avendola regolarmente citata;

- delle persone affette da mesotelioma (indicate nominativamente nell'elenco di p. 198 e ss. dell'atto di appello) per mancanza di certezza della diagnosi, nonché per mancato accertamento del nesso di causalità individuale;

- delle persone affette da tumore polmonare (indicate nominativamente nell'elenco di p. 203 e ss. dell'atto di appello) per mancanza di certezza della diagnosi, nonché per mancato accertamento del nesso di causalità individuale;

- delle persone affette da asbestosi o da placche pleuriche (indicate nominativamente nell'elenco di p. 205 e ss. dell'atto di appello) per mancanza di certezza della diagnosi, nonché per mancato accertamento del nesso di causalità individuale;

- delle persone sane (indicate nominativamente nell'elenco di p. 213 e ss. dell'atto di appello);

- delle persone fuori periodo (indicate nominativamente nell'elenco di p. 214 e ss. dell'atto di appello), categoria che contempla i residenti/lavoratori ritenuti affetti da patologie asbesto-correlate che avevano sofferto un'esposizione lavorativa/ambientale precedente al 27.06.1966;

- delle persone non residenti in Casale o Cavagnolo-Brusasco (indicate nominativamente nell'elenco di p. 216 e ss. dell'atto di appello), categoria che contempla i residenti in comuni limitrofi a Casale Monferrato o Cavagnolo, in relazione ai quali, a parere della Difesa appellante, l'eventuale esposizione di tipo ambientale non poteva essere qualificata di origine Eternit;

- delle persone contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata quali aventi diritto al risarcimento del danno (indicate nominativamente nell'elenco di p. 216 e ss. dell'atto di appello), i cui casi, alla stregua dei criteri tracciati dallo stesso Tribunale per il calcolo della prescrizione, avrebbero dovuto, invece, essere dichiarati prescritti;

- delle persone che, in qualità di eredi, avevano sottoscritto la transazione del 28.06.1993 (indicate nominativamente nell'elenco di p. 225 e ss. dell'atto di appello) per le quali era intervenuta la condanna di *Etex Group* SA;

- delle persone che avevano proceduto personalmente alla sottoscrizione della transazione del 28.06.1993 (indicate nominativamente nell'elenco di p. 226 e ss. dell'atto di appello) per le quali era intervenuta la condanna di *Etex Group* SA.

La Difesa del responsabile civile *Etex Group* SA, al pari delle altre difese, ha altresì impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 1°.03.2010, formulando doglianze specifiche in relazione all'esercizio, da parte dell'INAIL, nel presente procedimento, dell'azione di regresso. Ha, pertanto, chiesto di dichiarare

illegittima la costituzione di parte civile della controparte, con conseguente esclusione della stessa dal processo, sottolineando che, in ogni caso, qualora tale azione venisse ritenuta legittimamente esercitata, dovrebbe essere dichiarata prescritta in tutti i casi in cui sia stata iniziata decorsi tre anni dalla liquidazione dell'indennizzo.

In subordine, ha devoluto doglianze nel merito della domanda avanzata dall'INAIL, facendo rilevare le carenze probatorie inerenti, da un lato, alle gravi discrepanze fra i numeri delle rendite di cui al *petitum* e quelli emersi all'esito della consulenza del dott. Martina, avente ad oggetto proprio la valutazione dei costi sostenuti dall'INAIL; dall'altro, alla mancata prova del nesso eziologico in relazione ai singoli eventi infortunistici, rispetto al quale l'Istituto non avrebbe assolto, a parere della Difesa, all'onere probatorio che gli incombeva.

L'ordinanza sopra citata è stata impugnata dalla Difesa di *Etex Group* SA anche con riferimento al riconoscimento della legittimità della costituzione di parte civile delle associazioni CGIL Regione Piemonte, CGIL Camera del Lavoro territoriale di Alessandria e Associazione Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (A.LL.C.A.) Nazionale, stante l'insussistenza della legittimazione delle stesse ai sensi degli artt. 74 e ss. c.p.p., non potendo esse vantare né una concreta lesione di un proprio diritto soggettivo, né un effettivo e concreto danno in conseguenza immediata e diretta dei reati oggetto del presente procedimento.

In via subordinata e residuale, la Difesa di *Etex Group* SA ha formulato richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., da compiersi attraverso l'espletamento di perizia medico-legale finalizzata ad accertare il nesso di causalità fra le singole malattie lamentate e le esposizioni a fibre di amianto intervenute nel periodo ascritto a responsabilità dell'imputato de Cartier (27.06.1966 - 12.12.1972), in relazione a tutti i casi rispetto ai quali vi era stato riconoscimento di diritti risarcitori da parte del Tribunale; ha, inoltre, richiesto di affermare l'insussistenza di obblighi risarcitori a favore delle parti civili che si erano costituite nei confronti della società belga citata nel presente giudizio in veste di responsabile civile per il

fatto dell'imputato de Cartier, per infondatezza delle domande o, in ulteriore subordine, per prescrizione dei diritti fatti valere.

Anova Holding AG si è costituita nel secondo grado di giudizio per eccepire, preliminarmente e in principalità, l'errata notificazione - eseguita a cura delle parti civili che ne avevano chiesto la citazione quale responsabile civile per il fatto dell'imputato Schmidheiny - del decreto emesso ex art. 83 c.p.p. dal Tribunale, con richiesta di regressione del procedimento alla fase degli atti preliminari al dibattimento ovvero, in via subordinata, di estromissione della società svizzera dal giudizio.

La Difesa di *Anova Holding* AG, che assiste altresì *Becon* AG, ha devoluto, poi, delle doglianze perfettamente sovrapponibili a quelle contenute nell'atto di appello presentato nell'interesse di quest'ultima, essendo sostanzialmente analoghe, rispetto alla vicenda in esame, le posizioni delle due società svizzere, entrambe citate nel presente giudizio quali responsabili civili per il fatto dello stesso imputato, il che rende possibile trattare in modo congiunto i rispettivi motivi di gravame. Tali motivi, che investono pressoché tutte le statuizioni penali e civili della sentenza impugnata, risultano, inoltre, in larga misura comuni a quelli formulati dalla Difesa dell'imputato Schmidheiny, già dianzi indicati, che, pertanto, qui appare sufficiente limitarsi a richiamare.

In estrema sintesi, si tratta delle doglianze aventi ad oggetto:

- l'impugnazione di tutte le ordinanze pronunciate nel corso del dibattimento (specificamente indicate rispettivamente a p. 4 e ss. e a p. 32 e ss. degli atti di appello presentati nell'interesse di *Becon* AG e di *Anova Holding* AG);

- le eccezioni preliminari d'incompetenza territoriale e di nullità (del decreto che dispone il giudizio, dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., del dibattimento e della sentenza di primo grado);

- le questioni di legittimità costituzionale, alle quali va aggiunta la questione di legittimità costituzionale già sollevata specificamente dalla Difesa di *Becon* AG all'udienza 25.01.2010, avente ad oggetto gli artt. 75, 83, 100 e 419 c.p.p. e art. 131 disp. att. con riguardo agli artt. 3, 24 e 111 Cost. (la questione

stessa viene articolata in tre distinte censure riguardanti le disposizioni che disciplinano la partecipazione del responsabile civile al processo penale);

- la richiesta di riforma della sentenza appellata con riconoscimento della piena efficacia della transazione datata 10.06.1993 e conseguente rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle parti civili indicate nell'elenco nominativo degli ex lavoratori Eternit ancora in vita e degli eredi di ex lavoratori deceduti, che avevano a suo tempo sottoscritto la transazione (cfr. allegato 6A dell'atto di appello) e delle persone (o loro eredi), che avevano sottoscritto la transazione nella loro qualità di eredi di ex lavoratori deceduti prima della proposta transattiva (cfr. allegato 6B dell'atto di appello);

- la richiesta di riforma della sentenza appellata con esclusione del diritto al risarcimento del danno di tutte le parti civili persone giuridiche (INAIL, INPS, Sindacati, Associazioni ed Enti Territoriali), nonché delle parti civili persone fisiche (illustrate dettagliatamente rispettivamente a p. 145 e ss. e a p. 164 e ss. degli atti di appello di *Anova Holding* AG e di *Becon* AG);

- la richiesta di riforma della sentenza appellata con riferimento alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili nel primo grado di giudizio;

- la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 I comma c.p.p., con ammissione della prova testimoniale sia dei testimoni dedotti in primo grado e non escussi (e, in particolare, di quelli di cui alla lista testi depositata dalla Difesa di *Becon* AG in data 2.12.2009, ritenuta sovrabbondante dal Tribunale con ordinanza 12.04.2010), sia delle parti civili (persone fisiche ed enti), le cui deposizioni erano state, con la stessa ordinanza, considerate non pertinenti e non rilevanti rispetto ai fatti contestati;

- la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 I comma c.p.p., con svolgimento di una perizia avente lo stesso oggetto dell'analoga richiesta formulata dalla Difesa dell'imputato Schmidheiny;

- la richiesta, in caso di non accoglimento delle doglianze devolute e di condanna dell'imputato Schmidheiny, in solido con i responsabili civili *Anova Holding* AG e *Becon* AG, di compensare o ridurre l'entità delle somme riconosciute a favore delle parti civili per le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza da esse sostenute nel procedimento di primo grado.

Negli atti di gravame presentati nell'interesse dei responsabili civili *Anova Holding* AG e *Becon* AG sono stati, inoltre, sviluppati articolati e specifici motivi di doglianza, che verranno infra illustrati ed esaminati nel dettaglio, in ordine: al difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana con riferimento alle azioni civili; all'insussistenza della legittimazione passiva delle due società svizzere in relazione alle vicende oggetto del presente procedimento; alla prescrizione delle azioni risarcitorie promosse dalle parti civili; alle statuizioni sulla responsabilità solidale degli imputati.

La Difesa del responsabile civile *Amindus Holding* AG per il fatto dell'imputato Schmidheiny ha proposto impugnazione, devolvendo le doglianze avverso le statuizioni penali e civili della sentenza del Tribunale che sono state diffusamente argomentate nell'atto di appello e che, anche in questo caso, appaiono in larga misura sovrapponibili a quelle formulate dalla Difesa dell'imputato e da quella degli altri due responsabili civili, *Anova Holding* AG e *Becon* AG, di cui supra si è dato conto sinteticamente.

L'appellante ha affrontato le questioni processuali, riproponendo, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza territoriale, già tempestivamente sollevata nel corso del precedente grado di giudizio (cfr. p. 7 e ss. dell'atto di appello). Ha, quindi, impugnato il capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la decisione in ordine alla legittimazione passiva del responsabile civile, chiedendo di disporre l'esclusione dal presente procedimento di *Amindus Holding* AG in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge per fondarne la legittimazione passiva (cfr. p. 48 e ss. dell'atto di appello).

La Difesa di *Amindus Holding* AG ha, infine, impugnato l'ordinanza pronunciata nel precedente grado di giudizio

all'udienza del 29.03.2010, con la quale era stata rigettata l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 II comma c.p.p., in relazione all'art. 429 I comma lett. c) c.p.p., per insufficiente ed incompleta descrizione dei fatti contestati, eccezione che ha riproposto sostanzialmente negli stessi termini in questa sede, richiamando anche la normativa sovranazionale (cfr. p. 88 e ss. dell'atto di appello).

La Difesa di *Amindus Holding* AG ha, quindi, preso in esame i profili di fatto, illustrando puntualmente l'impostazione dell'Accusa e della sentenza, per poi evidenziarne gli specifici profili di criticità, che, a parere dell'appellante, dovrebbero condurre all'assoluzione dell'imputato Schmidheiny e, in ogni caso, escludere la responsabilità civile di *Amindus Holding* AG (cfr. p. 123 e ss. dell'atto di appello).

In subordine, l'appellante ha chiesto:

- la revoca di tutte le statuizioni civili con riferimento alle quali era stata riconosciuta dal Tribunale una responsabilità solidale fra gli imputati de Cartier e Schmidheiny (cfr. p. 207 e ss dell'atto di appello);

- la dichiarazione del difetto di *legitimatio ad causam* dell'INAIL o, in via subordinata, la revoca delle statuizioni civili disposte a suo favore, nonché la revoca della decisione sulla richiesta di provvisionale adottata dal primo Giudice, con istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna ai sensi dell'art. 600 III comma c.p.p. (cfr. p. 276 e ss. e 446);

- la dichiarazione del difetto di *legitimatio ad causam* delle organizzazioni sindacali, indicate nominativamente (cfr. p. 293 e ss. e 446);

- la dichiarazione del difetto di *legitimatio ad causam* dell'Associazione Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute e la revoca della decisione sulla richiesta di provvisionale adottata dal primo Giudice, con istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna ai sensi dell'art. 600 III comma c.p.p. (cfr. p. 293 e ss. e 446);

- la dichiarazione di nullità dell'ordinanza sulle richieste di prova pronunciata in data 12.04.2010, con adozione dei provvedimenti conseguenti;

- la revoca di tutte le statuizioni civili disposte a favore dei soggetti residenti non malati di cui al paragrafo 5d) dell'atto di appello, indicati nominativamente nell'elenco di cui a p. 404 e ss. ibidem;

- la revoca di tutte le statuizioni civili disposte a favore dei soggetti con riferimento ai quali non sussiste il rapporto processuale con l'imputato Schmidheiny di cui al paragrafo 5e), indicati nominativamente nell'elenco di cui a p. 418 e ss. ibidem, nonché di quelle prive del titolo che legittimerebbe la condanna di *Amindus Holding* AG per mancata citazione del responsabile civile.

In ulteriore subordine, la Difesa di *Amindus Holding* AG ha chiesto, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione di quelle prove che erano state, a suo parere, irragionevolmente escluse dal Giudice di prime cure, ritenendo assolutamente necessario al fine di una corretta decisione dei fatti di causa che venissero assunte, nel contraddittorio tra le parti, le prove testimoniali indicate nella lista testi depositata in data 15.01.2010 e che venissero escussi i consulenti tecnici medici indicati al punto 8 della lista testimoniale presentata nell'interesse dell'imputato Schmidheiny (in particolare, il prof. Canzio Romano, il prof. Luciano Gubetta, il prof. Marco Grandi e il dott. Claudio Colombo), in relazione al tema delle diagnosi delle singole patologie, al fine di verificare, nel contraddittorio tra le parti, la correttezza di tali diagnosi, la completezza della documentazione medica presente agli atti e la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte contestate agli imputati e le malattie per cui vi è stata costituzione di parte civile.

2.5 *Gli appelli delle parti civili*

2.5.1 *Gli appelli degli enti*

1) Appello presentato dall'avv. Atanasio Maurizio Greco nell'interesse e per nome e conto dell'INPS, con richiesta di riconoscere, in favore della parte civile appellante, la pienezza del diritto risarcitorio per le prestazioni previdenziali erogate ai sensi dei commi VII e VIII dell'art. 13 della legge n. 257/92, nonché di riformare la sentenza appellata in punto prescrizione dei reati contestati e ascritti con riferimento, quanto al capo a), al periodo precedente al 13 agosto 1999 e, quanto al capo b), relativamente ai fatti commessi in Rubiera e Napoli-Bagnoli, con richiesta di pronunciare sentenza provvisoriamente esecutiva con la quale dichiarare gli imputati tenuti e condannati, in via solidale, a risarcire il danno patrimoniale subito dall'ente, così come quantificato nella nota depositata il 29.03.2010 (euro 23.293.779,04); in subordine, ha chiesto di pronunciare condanna generica con concessione di provvisionale liquidata anche in via equitativa, rimettendo le parti per la quantificazione dell'integrale risarcimento del danno avanti al giudice civile (cfr. appello n. 2 in faldone 156 appelli);

2) appello presentato dall'avv. Paolo Davico Bonino, difensore della parte civile costituita Comune di Casale Monferrato (assistita in secondo grado dall'avv. Enrico Dagna), con il quale è stata devoluta, quale unico motivo di gravame, la richiesta d'incremento della somma liquidata a titolo di provvisionale alla cifra di euro 30.934.446,37 (cfr. appello n. 3 in faldone 156 appelli);

3) appello presentato dall'avv. Laura Mara, difensore e procuratore speciale di Associazione Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (A.LL.C.A.) Nazionale, organizzazione sindacale aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.), con il quale, lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile, è stata chiesta la riforma della sentenza gravata e, pertanto, la rideterminazione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile appellante nel precedente grado di giudizio, così come richiesto nella nota spese ritualmente depositata all'esito del giudizio di primo grado per l'importo di euro 190.470,45 (cfr. appello n. 22 in faldone 156 appelli);

4) appelli presentati dall'avv. Laura D'Amico nella sua qualità di patrono delle organizzazioni sindacali CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria, contenenti doglianze in ordine all'esiguità della somma liquidata in via definitiva, a titolo di risarcimento di tutti i danni, nonché all'insufficienza delle somme liquidate per le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle predette parti civili nel precedente grado di giudizio (cfr. appelli n. 77 e 91 in faldone 160 appelli);

5) appello presentato dall'avv. Stefania Maria Agagliate nell'interesse dell'Associazione Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute Onlus, mediante il quale sono state devolute doglianze con riferimento alle statuizioni del Tribunale che aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p., commesso a Napoli-Bagnoli e a Rubiera, mentre il termine prescrizionale non sarebbe decorso, a parere dell'appellante, nemmeno con riferimento all'art. 437 c.p. (cfr. appello n. 148 in faldone 161 appelli);

6) appelli presentati dall'avv. Marco Gatti nell'interesse dei seguenti Comuni, il cui territorio è confinante con Casale Monferrato, tutti ricompresi nella cosiddetta area critica:

- Comune di Morano sul Po (AL)
- Comune di Coniolo (AL)
- Comune di Balzola (AL)
- Comune di Mirabello Monferrato (AL)
- Comune di Ozzano Monferrato (AL)
- Comune di Pontestura (AL)
- Comune di Motta de' Conti (AL)
- Comune di Stroppiana (VC)
- Comune di Candia Lomellina (PV)
- Comune di Caresana (VC).

Sono state devolute doglianze avverso le statuizioni civili pronunciate dal Tribunale, in quanto, il primo Giudice, pur riconoscendo il diritto al risarcimento, non aveva proceduto a

liquidare in sentenza i danni, argomentando sul difetto di prova certa del loro ammontare, ancorché fossero documentate le spese sostenute da ciascun Comune per l'inquinamento ambientale e la bonifica dei siti (danni patrimoniali) e vi fossero elementi in atti per una liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale. L'appellante ha, pertanto, chiesto, in principalità, la condanna degli imputati alla somma indicata a titolo di risarcimento del danno; in subordine, l'assegnazione di provvisionale, con sottoposizione della sospensione condizionale della pena, eventualmente concessa, alla condizione del pagamento della provvisionale stessa, e la liquidazione delle spese processuali sostenute in primo grado in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dal primo Giudice (cfr. appelli da n. 194 a n.203 in faldone 162 appelli);

7) appello presentato dall'avv. Enrico Dagna nell'interesse del Comune di Villanova Monferrato (AL), ricompreso nella cosiddetta area critica di Casale Monferrato, con il quale sono state devolute doglianze rispetto alle statuizioni civili del Tribunale che, pur riconoscendo il diritto al risarcimento del danno, non aveva ritenuto di liquidare la provvisionale richiesta (cfr. appello n. 204 in faldone 162 appelli);

8) appello presentato dall'avv. Paolo Coli nell'interesse del Comune di Rubiera, con il quale è stata impugnata la statuizione relativa alla declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. per i fatti commessi in Rubiera, con richiesta di condanna di entrambi gli imputati al risarcimento dei danni da reato a favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio avanti al giudice civile, con liquidazione di una provvisionale pari ad euro 2.000.000,00 (cfr. appello n. 235 in faldone 165 appelli);

9) appello presentato dall'avv. Alessandro Cavallari nell'interesse della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto l'assegnazione di una provvisionale dell'ammontare di euro 510.000,00 (di cui euro 160.000,00 per i danni sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale per la diagnosi e la terapia di patologie causalmente riconducibili all'esposizione all'amianto in connessione con l'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Rubiera; euro 250.000,00 per il turbamento psicologico dei cittadini

rappresentati dall'Ente Regione con specifico riferimento alle conseguenze nocive per la salute; euro 100.000,00 per la lesione dell'immagine dell'Ente Regione), ovvero, in subordine, della diversa somma ritenuta di giustizia (cfr. appelli n. 237 in faldone 165 appelli);

10) appello incidentale a seguito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presentato dall'avv. Ernesto D'Andrea nell'interesse della Provincia di Reggio Emilia, avente ad oggetto la declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. per i fatti di Rubiera, con richiesta di condanna degli imputati al risarcimento dei danni come da atto di costituzione di parte civile (cfr. appello n. 245 in faldone 165 appelli).

2.5.2 *Gli appelli delle persone fisiche*

Per quanto attiene alle doglianze degli appellanti persone fisiche, il loro numero complessivamente considerato non consente, per evidenti ragioni di economia processuale, di procedere alla trattazione specifica dei singoli atti di gravame in questa sede, tenuto conto che, oltretutto, molti di essi sono cumulativi e riguardano anche centinaia di posizioni: si farà, pertanto, solo un rapido cenno alle varie tematiche affrontate nella parte in cui rappresentano il comune denominatore dei motivi di doglianza devoluti, mentre la disamina delle peculiarità proprie dei vari casi verrà svolta nel capitolo destinato a tale scopo (ove ciascuna doglianza verrà vagliata alla luce dei criteri assunti da questa Corte a fondamento della decisione in ordine alle domande civili, tenendo in debito conto anche quanto emerge dai prospetti sintetici aggiornati - cd. schede - predisposti dai patroni di parte civile su invito della Corte, nonché alla luce delle ragioni delle controparti, imputati e responsabili civili, che hanno a loro volta impugnato le statuizioni civili della sentenza di primo grado).

1) Motivi in ordine alla prescrizione.

Il primo e più rilevante aspetto preso in considerazione riguarda il calcolo della prescrizione operato dal Tribunale, che ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per essere i reati

estinti ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p., sia con riferimento al reato di cui al capo a), limitatamente ai fatti commessi fino al 13.08.1999, sia con riferimento al reato di cui al capo b), limitatamente ai fatti commessi in Rubiera e in Napoli- Bagnoli. Le parti civili pregiudicate da tali statuizioni, che si sono riverberate negativamente sul riconoscimento a loro favore del diritto al risarcimento del danno, hanno impugnato la pronuncia del Tribunale in relazione al *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale dei reati di cui in imputazione.

In particolare, per quanto attiene al reato di cui al capo a), alcuni degli appellanti, pur concordando sul fatto che - come ritenuto in sentenza - il secondo comma dell'art. 437 c.p. costituisca autonoma fattispecie di reato e non circostanza aggravante, hanno censurato la scelta operata dal primo Giudice di parcellizzare la contestazione in tante ipotesi del reato di cui all'art. 437 c.p. quanti sono stati i casi di malattia o di morte contemplati e hanno sostenuto che il reato *de quo* deve essere unitariamente considerato, sicché, nel caso di specie, la prescrizione inizierà a decorrere solo allorquando si sarà verificato l'ultimo evento lesivo contestato: pertanto, secondo le appellanti parti civili, non può dirsi a tutt'oggi maturata la prescrizione, essendo ancora in corso il fenomeno preso in considerazione. Altre parti civili appellanti, per giungere ad analoghe conclusioni, hanno affermato che si versa in un'ipotesi di reato permanente che non può considerarsi consumato finché continuano a verificarsi decessi e malattie, in conseguenza della pregressa attività nello stabilimento Eternit e della contaminazione ambientale del territorio; hanno messo in risalto, da un lato, la natura ontologicamente unitaria del reato di cui all'art. 437 c.p., e hanno rilevato, dall'altro, che il Tribunale non ha mostrato di considerare, che, oltre ai singoli infortuni, si era verificato un vero e proprio disastro in senso tecnico (uno degli eventi contemplati dal secondo comma dell'art. 437 c.p.), per cui il termine di prescrizione inizierà a decorrere solo quando tale disastro si sarà perfezionato, ossia, in concomitanza con il manifestarsi dell'ultima malattia cagionata dalla condotta omissiva degli imputati. Ancora altre parti civili appellanti hanno fatto riferimento alla categoria dei reati a

consumazione prolungata o a condotta frazionata: a quei reati, cioè che, sin dall'inizio, si prospettano nella volontà dell'agente come l'effetto di un'azione sfociante in un evento che continua a prodursi nel tempo, con la conseguenza che il momento consumativo e il *dies a quo* del termine di prescrizione coincidono, nel caso di specie, con la cessazione del verificarsi degli eventi malattie-infortuni.

Per quanto attiene al capo b), le parti civili appellanti, allineandosi alla tesi propugnata dal P.M., hanno sostenuto che la condotta degli imputati deve considerarsi perdurante a tutt'oggi e che, quindi, non essendosi ancora consumato il reato, il termine di prescrizione non è nemmeno iniziato a decorrere: il *disastro ambientale* oggetto del presente procedimento non apparterrebbe, quindi, alla categoria di quegli eventi catastrofici che si realizzano in modo istantaneo, ma perdurerebbe nel tempo e sarebbe ancora *in itinere*, così come sarebbe perdurante la condotta degli imputati, concretizzatasi, all'inizio, in forma commissiva mediante omissione delle cautele indicate in imputazione e, successivamente, in forma omissiva (per non avere gli imputati impedito l'ulteriore disastro che continua a verificarsi). Per giungere ad analoghe conclusioni, si è sostenuto, inoltre, che occorrerebbe prendere in considerazione il *dies a quo* previsto per l'illecito aquiliano, che decorre dal momento in cui la persona offesa è in grado di percepire l'altrui fatto antigiuridico lesivo e che tale impostazione sarebbe maggiormente garantista per la tutela dei diritti delle persone offese.

2) Motivi in ordine al danno da esposizione.

Il secondo profilo di doglianza evidenziato negli appelli delle parti civili attiene al cosiddetto danno da esposizione. La premessa da cui muovono gli appellanti che hanno affrontato la tematica in esame consiste nell'osservazione che il danno oggettivo da esposizione ambientale al pericolo di contrarre malattie asbesto-correlate e il danno oggettivo da esposizione professionale allo stesso pericolo hanno autonomia concettuale ed ontologica e meritano, entrambi, adeguato ristoro. Non vengono, inoltre, condivise le determinazioni del Tribunale che, in relazione a questo specifico profilo di danno, ha ritenuto di contenere il

risarcimento riconosciuto entro i confini del *metus*, limitandosi a ristorare la sofferenza subita da coloro che, essendo stati esposti all'amianto, vivono nella continua paura di potere contrarre gravissime ed insidiose patologie asbesto-correlate, tanto più che alcune di esse, quali il mesotelioma pleurico, hanno una lunghissima *latenza* e possono essere innescate anche dall'inalazione di bassissime dosi di sostanza. Il primo Giudice non ha, infatti, ritenuto di dovere considerare, nel calcolo del danno da esposizione, il maggior rischio gravante in capo agli appellanti, e/o a loro danti causa, di contrarre patologie ascrivibili all'amianto ed asbesto-correlate o di subire aggravamenti delle stesse derivanti dall'esposizione (danno oggettivo da esposizione al rischio indotto dall'inalazione di fibre di amianto, sia nell'ambiente lavorativo, che di vita quotidiana) che, a parere degli appellanti, acquista e mantiene autonoma rilevanza, anche sotto il profilo risarcitorio.

Correlati alla tematica del danno da esposizione - in relazione al quale, è stato chiesto, come dianzi indicato, il ristoro di entrambe le componenti e non solo di quella attinente al *metus* - sono i motivi devoluti dagli ex dipendenti, che hanno subito, oltre all'esposizione professionale, anche quella ambientale esterna che il Tribunale ha ritenuto, invece, assorbita nella prima.

3) Motivi in ordine al mancato erroneo riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Numerose parti civili hanno devoluto doglianze, lamentando di essere state erroneamente escluse dagli elenchi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno (con o senza assegnazione di provvisionale), ancorché le loro posizioni corrispondessero - secondo la prospettazione contenuta nei rispettivi atti di gravame - ai criteri indicati dal Tribunale per il riconoscimento del diritto *de quo* in relazione ai reati di cui in imputazione. Analoghe doglianze sono state devolute da quelle parti civili che hanno revocato la costituzione nei confronti del solo imputato Schmidheiny, mantenendola nei confronti del coimputato, e che

il Tribunale ha escluso con riferimento alle istanze risarcitorie avanzate nei confronti di quest'ultimo.

4) Motivi in ordine al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno *iure proprio* a favore dei prossimi congiunti.

Sono state devolute doglianze dalle parti civili, prossimi congiunti di persone offese decedute, che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni unicamente *iure hereditatis* e non *iure proprio*: danni che vengono rivendicati in questa sede con apposito motivo di gravame. Gli appellanti evidenziano che il danno alla salute di una persona fisica determina dei danni riflessi, ossia dei danni al patrimonio morale e psicologico dei suoi prossimi congiunti, consistenti nella sofferenza e nel dolore che questi ultimi patiscono dal momento in cui al congiunto si manifesta la malattia fino al momento del decesso.

5) Motivi in ordine alla provvisionale.

In ordine alle provvisionali concesse a favore delle parti civili persone fisiche, le doglianze devolute attengono alla ritenuta incongruità delle somme assegnate dal Tribunale (euro 35.000,00 a favore delle persone offese viventi e euro 30.000,00 a favore di ciascuno dei congiunti di persone offese decedute), di gran lunga inferiori alle somme richieste, avuto riguardo all'entità, alla tipologia e alla gravità del danno lamentato.

Vengono, inoltre, impugnate le statuizioni con le quali il primo Giudice, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ad alcune parti civili persone fisiche, ha formulato solo condanna generica senza determinare l'entità della provvisionale richiesta. Sono state al riguardo devolute doglianze che fanno leva essenzialmente sul fatto che, a parere degli appellanti, il Tribunale aveva a sua disposizione tutti gli elementi per accogliere, anche in questi casi, la richiesta di provvisionale. In particolare, una volta riconosciuto il danno da esposizione ambientale (in relazione al *metus*) a favore delle parti civili ex dipendenti degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e Cavagnolo, affetti da malattia professionale asbesto-correlata (o

eredi degli stessi) per la quale sia intervenuta la prescrizione, il Tribunale ha rimesso le parti avanti al giudice civile senza concedere una provvisionale, affermando di non avere elementi di valutazione sufficienti e di non poter fare ricorso alla prova presuntiva, mentre, a parere degli appellanti, sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione con la sentenza gravata.

7) Motivi in ordine alla mancata condanna, in solido con gli imputati, dei rispettivi responsabili civili, benché regolarmente citati secondo quanto ritenuto dallo stesso Tribunale.

8) Motivi in ordine alla declaratoria di nullità di alcune notifiche del decreto di citazione di *Etex Group* SA per mancato rispetto dei termini, con contestuale impugnazione dell'ordinanza del Tribunale.

Sono state devolute doglianze (si vedano, ad esempio, gli appelli degli avv. Nobile, Lanzavecchia, Fusari, Balzola, Poli, ecc.) in merito alla mancata condanna, da parte del Tribunale, del responsabile civile per il fatto dell'imputato de Cartier in solido con quest'ultimo. Gli appellanti hanno contestato la declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione al responsabile civile Etex Group SA effettuata da alcune parti civili (cfr. ordinanze emesse in seno alle udienze dibattimentali del 1.03.2010 e 4.10.2010 e p. 570 sentenza impugnata) e hanno sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, tali notifiche fossero rituali e tempestive, sottolineando che la società belga si è comunque costituita in giudizio senza nulla eccepire in merito all'eventuale mancato rispetto dei termini a difesa, così dimostrando inequivocabilmente di avere accettato il contraddittorio e che la notifica del suddetto atto aveva comunque raggiunto lo scopo.

9) Motivi in ordine alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza per il primo grado di giudizio.

Negli atti di gravame in cui sono state devolute doglianze in ordine alla liquidazione delle spese da parte del Tribunale, gli appellanti hanno chiesto di riformare la sentenza appellata e di liquidare, per il primo grado, la somma indicata nelle rispettive note spese, censurando i criteri adottati dal primo Giudice.

Inoltre, alcuni legali appellanti hanno lamentato la mancata distrazione a loro favore degli onorari, benché da essi richiesta nelle conclusioni formulate in primo grado.

Segue, a questo punto, l'elenco degli appelli presentati nell'interesse delle parti civili persone fisiche, con il riferimento al numero progressivo e al faldone in cui ciascuno di essi è collocato, mentre si rinvia all'appendice per l'indicazione nominativa degli appellanti, qui individuati unicamente attraverso i rispettivi difensori:

1) appello presentato dall'avv. Giovanni Mercadante nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 4 in faldone 156);

2) appelli presentati dall'avv. Roberto Nosenzo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 5 a n. 21 in faldone 156);

3) appello presentato dall'avv. Riccardo Vaselli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 23 in faldone 156);

4) appelli presentati dall'avv. Piero Nobile nell'interesse dei propri assistiti e nell'interesse proprio (n. 111), in relazione alle spese processuali, con richiesta di rideterminazione dell'importo della somma liquidata in misura più aderente alla tariffa professionale e comunque più equa in relazione all'attività svolta e con distrazione degli onorari a favore del difensore antistatario (cfr. appelli n. 24 a n. 41 in faldone 156);

5) appelli presentati dall'avv. Francesco Casarin nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 42 e 43 in faldone 156);

6) appelli presentati dall'avv. Alessandra Lanzavecchia nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello da n. 44 a n. 47 in faldone 156);

7) appelli presentati dall'avv. Anna Fusari nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 48 a 53 in faldone 156);

8) appelli presentati dall'avv. Roberto Lamacchia nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 55 e 56 in faldone 156 appelli);

9) appelli presentati dall'avv. Sergio Bonetto nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 57 a 59 in faldone 159 appelli);

10) appelli presentati dall'avv. Maria Grazia Napoli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 60 a 62 in faldone 159 appelli);

11) appello presentato dall'avv. Carlo Marengo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 63 in faldone 159 appelli);

12) appello presentato dall'avv. Franceco Bracciani nell'interesse del proprio assistito (cfr. appello n. 64 in faldone 159 appelli);

13) appelli presentati dall'avv. Laura D'Amico nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 67 a n. 114 bis in faldone 160 appelli) e nell'interesse proprio, in relazione alle spese processuali, con richiesta di rideterminazione dell'importo della somma liquidata in misura più aderente alla tariffa professionale e comunque più equa in relazione all'attività svolta e con distrazione degli onorari a favore del difensore antistatario, nonché di liquidazione delle spese sostenute per l'espletamento di consulenza documentale nell'interesse delle organizzazioni sindacali rappresentate (cfr. appello n. 111 ibidem);

14) appello presentato dall'avv. Enrico Brunoldi nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 115 in faldone 160 appelli);

15) appello presentato dall'avv. Patrizia Bugnano nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 116 in faldone 160 appelli);

16) appelli presentati dall'avv. Davide Petrini nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 117 a n. 123 in faldone 160 appelli);

17) appelli presentati dall'avv. Oberdan Forlenza nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 125 a n. 141 in faldone 160 appelli);

18) appello presentato dall'avv. Vincenzo Napoli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 143 in faldone 161 appelli);

19) appello presentato dall'avv. Sabrina Balzola nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 144 in faldone 161 appelli);

20) appello presentato dall'avv. Elena Poli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 145 in faldone 161 appelli);

21) appelli presentati dall'avv. Alessandro Talarico nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 146 e 147 in faldone 161 appelli);

22) appello presentato dall'avv. Vincenzo Grimaldi nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 149 in faldone 161 appelli);

23) appello presentato dall'avv. Elena Emma Piccatti nell'interesse delle proprie assistite (cfr. appello n. 150 in faldone 161 appelli);

24) appello presentato dall'avv. Demetrio La Cava nell'interesse del proprio assistito (cfr. appello n. 151 in faldone 161 appelli);

25) appelli presentati dall'avv. Vincenzo Gargiulo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 153 a n. 159 in faldone 161 appelli);

26) appelli presentati dall'avv. Gennaro Marrazzo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 160 a n. 164 in faldone 161 appelli);

27) appelli presentati dall'avv. Vincenzo Cinquegrana nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 165 a n. 178 in faldone 161 appelli);

28) appelli presentati dall'avv. Roberto Rosario nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello da n. 179 a n. 188 in faldone 161 appelli);

29) appello presentato dall'avv. Domenico Di Criscio nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 189 in faldone 161 appelli);

30) appello presentato dall'avv. Massimo Di Celmo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 190 in faldone 161 appelli);

31) appello presentato dall'avv. Beniamino Cataneo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 191 in faldone 161 appelli);

32) appelli presentati dall'avv. Antonio Rubino nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 192 e 193 in faldone 161 appelli e n. 234 in faldone 165 appelli con il quale vengono ulteriormente specificati i motivi di gravame comuni alle posizioni delle persone offese dallo stesso legale assistite);

33) appelli presentati dall'avv. Tiziana Curatolo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 204 a n. 206 in faldone 162 appelli);

34) appello presentato dall'avv. Esther Gatti nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 207 in faldone 162 appelli);

35) appelli presentati dall'avv. Massimo Lasagna Rubino nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 208 a n. 211 in faldone 162 appelli);

36) appelli presentati dall'avv. Marco Gatti nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli n. 212 e 213 in faldone 162 appelli);

37) appelli presentati dall'avv. Stefano Ena nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 214 a n. 229 in faldone 162 appelli);

38) appello presentato dall'avv. Danilo Cerrato nell'interesse del proprio assistito (cfr. appello n. 231 in faldone 165 appelli);

39) appello presentato dall'avv. Francesco Masi nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 232 in faldone 165 appelli);

40) appello presentato dall'avv. Maria Carmela Vicidomini nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 232 bis in faldone 165 appelli);

41) appello presentato dall'avv. Pipola - Cervone nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 233 in faldone 165 appelli);

42) appelli presentati dall'avv. Simone Sabattini nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 236 in faldone 165 appelli);

43) appelli presentati dall'avv. Marco Tarelli nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 238 a n. 241 in faldone 165 appelli);

44) appello presentato dall'avv. Ezio Bonanni nell'interesse della propria assistita (cfr. appello n. 242 in faldone 165 appelli);

45) appello presentato dall'avv. Bruno Pezzarossi nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 243 in faldone 165 appelli);

46) appello presentato dall'avv. Francesco Manzo nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appello n. 244 in faldone 165 appelli);

47) appelli incidentali, a seguito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, presentati dall'avv. Ernesto D'Andrea nell'interesse dei propri assistiti (cfr. appelli da n. 246 a n. 261 in faldone 165 appelli).

3. Svolgimento del giudizio di appello

Il giudizio di appello si è svolto nel corso di ventisette udienze celebrate a decorrere dal giorno 14.02.2013. In esso sono rimasti contumaci entrambi gli imputati. È invece intervenuta in giudizio la responsabile civile *Anova Holding* AG, società avente sede in Svizzera, che era rimasta contumace nel processo di primo grado. Sono, inoltre, intervenute anche le altre tre società, *Amindus Holding* AG, *Becon* AG, *Etex Group* SA, che, a loro volta, erano state chiamate, insieme con la citata *Anova Holding* AG, a rispondere civilmente dei danni e che già avevano partecipato al precedente grado di giudizio.

Si sono costituite nel giudizio in grado di appello numerosissime parti civili, al fine di coltivare le domande che avevano presentato nei confronti degli imputati e delle società citate nella qualità di responsabili civili. La lista completa delle parti civili costituitesi in giudizio si ricava dall'elenco contenuto nel verbale dell'udienza in data 14.02.2013, al quale, pertanto, a fini di concisione, occorre qui fare rinvio. Nel corso del giudizio di appello, peraltro, non poche di tali parti civili hanno revocato la costituzione nei confronti del solo imputato Schmidheiny, mantenendola, in taluni casi, nei confronti del coimputato; e di ciò si darà analitico conto in seguito.

Importa, anzitutto, segnalare che la Corte di Appello ha deciso, per soddisfare un'esigenza di ordine, stante l'elevato numero delle questioni che erano state proposte negli atti di appello, di suddividere la trattazione degli atti di gravame in due fasi successive: in un primo tempo (e cioè nelle udienze celebrate in data 14.02.2013, 18.02.2013, 20.02.2013, 22.02.2013, 25.02.2013, 1°.03.2013, 4.03.2013), sono state discusse tutte le eccezioni di legittimità costituzionale, di difetto di giurisdizione, di incompetenza e di nullità sollevate dalle parti nei rispettivi atti

di impugnazione; in un secondo tempo (cioè nelle udienze celebrate in data 6.03.2013, 8.03.2013, 11.03.2013, 13.03.2013, 15.03.2013, 18.03.2013, 20.03.2013, 22.03.2013, 25.03.2013, 27.03.2013, 3.04.2013, 5,04.2013, 8.04.2013, 10.04.2013, 12.04.2013), si è proceduto alla discussione delle questioni di merito. Le parti infine hanno rispettivamente concluso la discussione orale come per ciascuna è sintetizzato nell'epigrafe. Le udienze in data 6.05.2013, 13.05.2013, 20.05.2013, 27.05.2013 e 3.06.2013 sono state quindi dedicate alle repliche. Durante la discussione orale e durante le udienze riservate alle repliche sono state depositate diverse memorie al cui contenuto si farà, pertanto, riferimento, nei limiti in cui le argomentazioni in esse svolte saranno ritenute rilevanti ai fini della motivazione.

È utile, altresì, rammentare che questa Corte ha emesso un'ordinanza, nell'udienza celebrata il 6.03.2013, intesa ad acquisire dalle parti civili gli elementi che ha giudicato indispensabili allo scopo di consentire a tutte le altre parti di formarsi una chiara rappresentazione delle conclusioni e delle doglianze devolute con i numerosi atti di appello presentati, anche cumulativamente, dai difensori delle stesse parti civili.

Ha, pertanto, invitato i patroni di parte civile a predisporre le conclusioni scritte che ciascuno di essi avrebbe depositato all'esito della discussione, raggruppando i propri assistiti per categorie omogenee, nonché ad allegare una scheda sintetica contenente le indicazioni che si ricavano dallo schema qui di seguito riepilogato.

Precisamente ha richiesto che, nella scheda sintetica, le persone giuridiche, in ordine alla costituzione di parte civile, specificassero:

se la costituzione della singola persona giuridica era intervenuta ed era tuttora attuale nei confronti di entrambi gli imputati, ovvero se, anche a seguito di revoca, permaneva nei confronti di uno solo dei due imputati, nel qual caso avrebbero dovuto indicare nei confronti di quale tra costoro permaneva;

se le parti civili avevano anche provveduto a citare una o più società nella qualità di responsabili civili, indicando, in caso

positivo, quale o quali società avevano citato e con che esito, avuto riguardo alle statuizioni del Tribunale in ordine alla regolarità delle citazioni;

il tipo di danno che veniva lamentato (patrimoniale, non patrimoniale, ecc.) nelle richieste formulate nelle conclusioni;

la cifra che veniva richiesta mediante la nota spese depositata unitamente alle conclusioni, se erano state devolute doglianze con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile per il primo grado di giudizio, come questa era stata operata dal Tribunale;

qualora appellanti, il capo delle statuizioni civili impugnato, individuato attraverso l'indicazione espressa della lettera che lo contraddistingueva nel dispositivo della sentenza impugnata, con sintetica enumerazione dell'oggetto dei motivi di doglianza (es.: prescrizione, entità della provvisionale, ecc.).

Analogamente, per quanto concerne le parti civili persone fisiche, la Corte di Appello ha richiesto che, nella scheda sintetica, esse fornissero le necessarie notizie anagrafiche (cognome e nome in ordine alfabetico, con indicazione della data di nascita di ciascuna persona offesa costituitasi parte civile), specificando, se ex dipendenti, il periodo di lavoro e lo stabilimento in cui avevano lavorato, nonché l'eventuale residenza nelle località in cui avevano sede gli insediamenti produttivi nel tempo in cui avevano prestato la loro opera e/o in epoca successiva; se cittadini, il periodo di residenza nei territori dei Comuni interessati, in ipotesi di accusa, da inquinamento ambientale correlato alla diffusione di polveri di amianto, con la precisazione che, qualora la stessa persona offesa avesse agito sia in veste di ex dipendente, sia di cittadino, tali indicazioni avrebbero dovuto essere fornite cumulativamente. Nell'ipotesi di parti civili costituitesi nella veste di congiunti di persona offesa deceduta, la Corte di Appello ha precisato che le stesse indicazioni avrebbero dovuto essere fornite con specifico riferimento alla situazione del *de cuius* (ex dipendente o cittadino oppure contemporaneamente ex dipendente e cittadino).

Le parti civili persone fisiche sono state, inoltre, invitate a specificare:

se la costituzione di parte civile era intervenuta ed era tuttora attuale nei confronti di entrambi gli imputati ovvero se, anche a seguito di revoca, permaneva nei confronti di uno soltanto dei due, in tal caso indicando nei confronti di quale tra costoro permaneva;

nell'ipotesi in cui avessero provveduto a citare un responsabile civile o più responsabili civili, quale o quali tra essi avessero citato e con che esito rispetto alle statuizioni adottate dal Tribunale in ordine alla regolarità della citazione;

la categoria di appartenenza secondo la suddivisione operata dal Tribunale nel dispositivo, con indicazione dei relativi capi (es.: ex lavoratori in vita, cittadini in vita, lavoratori/cittadini in vita, congiunti degli stessi, congiunti di lavoratori deceduti, congiunti di lavoratori/cittadini deceduti, ecc.) e il tipo di danno lamentato (patrimoniale, non patrimoniale, da esposizione all'amianto, da malattia, da morte, ecc.);

nell'ipotesi in cui fossero state devolute doglianze con riferimento alla liquidazione fatta dal Tribunale delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza per il primo grado di giudizio, l'entità della cifra richiesta mediante la nota spese depositata unitamente alle conclusioni;

qualora appellanti, nell'ipotesi in cui fosse stato loro riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, il capo delle statuizioni civili che impugnavano, indicandone la lettera, nonché, sinteticamente, l'oggetto e le ragioni dei motivi di doglianza (es.: prescrizione dei reati di cui agli artt. 437 e 434 c.p.; mancata liquidazione del danno oggettivo da esposizione professionale e ambientale; ritenuto assorbimento del danno da esposizione ambientale in quello da esposizione professionale; entità della provvisionale; mancata liquidazione del danno *iure proprio*; ecc.), mentre, nell'ipotesi in cui non fosse stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, se assumevano di essere state erroneamente escluse alla luce dei criteri indicati dal Tribunale ovvero se le loro doglianze attenessero al merito della decisione.

Nella stessa ordinanza, la Corte di Appello, al fine di rendere logicamente ordinata la discussione orale condotta dalle parti civili, tenuto conto del numero delle stesse e della composita diversità delle doglianze, ha inoltre disposto che la discussione prendesse avvio dall'illustrazione delle conclusioni e dei motivi di gravame presentati nell'interesse delle parti civili persone giuridiche, per poi procedere con quella delle parti civili persone fisiche, invitando, per quanto possibile, alla concisione se gli argomenti inerivano a temi già trattati e discussi esaustivamente dai Procuratori Generali e/o da altri difensori.

Occorre, pertanto, soggiungere che tutte le parti civili costituite si sono puntualmente attenute all'invito formulato dalla Corte di Appello, sicché la discussione orale ha seguito con minime deroghe l'ordine prima indicato. Inoltre, bisogna dare atto che le parti civili hanno allegato alle conclusioni rispettivamente assunte al termine della discussione orale la scheda riassuntiva da esse redatta in conformità con le indicazioni sopra riferite. È dunque di fondamentale importanza fare riferimento alle notizie contenute in tale scheda ogni qualvolta si voglia prendere esatta cognizione delle domande e delle doglianze che ciascuna delle parti civili ha proposto nel giudizio di appello e delle situazioni di fatto da ciascuna asserite, dal momento che, nel documento unito alle conclusioni scritte, le domande, le doglianze e le relative premesse in fatto trovano una compiuta espressione. Attesa la molteplicità delle richieste e delle situazioni personali sottoposte al giudizio della Corte per la parte che attiene agli interessi civili, la consultazione della scheda rappresenta perciò un utile mezzo di conoscenza dei dati, aggiornati all'epoca della discussione del secondo grado di giudizio, che assumono rilevanza ai fini della decisione.

È necessario, infine, ricordare che, con nota depositata in cancelleria in data 24.05.2013, uno dei difensori dell'imputato Louis de Cartier ha comunicato alla Corte di Appello che il giorno 21.05.2013 il proprio assistito era deceduto in Arendonk (Belgio). Il difensore ha, inoltre, allegato alla nota un primo documento redatto in lingua fiamminga, un secondo documento redatto in più lingue e le relative traduzioni (asseverata e giurata) in lingua italiana, assicurando che i due documenti che

produceva, formati in diverse lingue straniere, rappresentavano i certificati di morte del proprio patrocinato, rilasciati dalle competenti autorità del Belgio, come infatti si poteva ricavare dalla rispettiva traduzione in italiano.

Nella successiva udienza in data 27.05.2013, la Corte di Appello, preso atto delle produzioni prima richiamate, conferiva incarico di perizia intesa a verificare se i certificati allegati alla nota prodotta dalla difesa dell'imputato de Cartier fossero documenti autentici e se rappresentassero ad ogni effetto di legge, secondo la normativa del Belgio, il certificato di morte di Louis de Cartier de Marchienne; in alternativa, intesa ad acquisire direttamente il certificato di morte di tale imputato.

Nell'udienza del giorno 3.06.2013, il perito nominato compariva e confermava la relazione di perizia che aveva depositato in cancelleria in data 31.05 2013, in cui attestava che i documenti in questione erano conformi alla tipologia richiesta per questo tipo di certificati e che ad essi poteva essere assegnata la stessa validità legale riservata ai corrispondenti certificati rilasciati da una competente autorità italiana.

A questo punto il P.G. e le rispettive Difese dell'imputato de Cartier e del responsabile civile *Etex Group* SA assumevano le conclusioni riportate in epigrafe, chiedendo che fosse emessa sentenza di non doversi procedere per essersi estinti i reati per sopravvenuta morte dell'imputato.

La Corte di Appello, pertanto, dichiarava chiuso il dibattimento e si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

All'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza che è riportato in calce alla motivazione che segue.

Motivi della decisione

1. Glossario

Appare opportuno, allo scopo di agevolare l'immediata comprensione di quanto sarà esposto nella motivazione che segue, premettere un sintetico glossario che mira unicamente ad offrire una sommaria definizione del significato che deve essere attribuito ai termini scientifici e tecnici - in specie, ma non esclusivamente, nel settore d'interesse proprio della scienza epidemiologica, - che ricorreranno nel testo con maggiore frequenza. Questa esposizione, unicamente ispirata, dunque, ad assecondare l'esigenza di favorire la comprensibilità della motivazione, riproduce il modello dell'analogo elenco terminologico, anch'esso limitato ai lemmi essenziali, che ha redatto la Suprema Corte nella parte introduttiva della sentenza del processo del c.d. Petrolchimico di Porto Marghera (si veda Cass. pen., sez. IV, 17.05.2006, n. 4675, P.G. in proc. Bartalini ed altri). Il glossario che nel caso di specie appare utile anteporre alla trattazione è, dunque, il seguente.

Agente patogeno: è, secondo la scienza medica, il fattore fisico, chimico o biologico che può agire come causa unica, o

prevalente, e diretta della malattia, a condizione che le modalità della sua interazione con l'ospite siano adatte a favorirla. In *epidemiologia*, la causa (l'eziologia) della patologia che è oggetto di studio viene riferita a gruppi di soggetti, quindi viene stimata stabilendo il numero degli individui del gruppo degli esposti al *fattore di rischio* che si ammalano e ponendolo, in seguito, a confronto con il numero degli individui che si ammalano nel gruppo dei non esposti. Può anche essere studiata confrontando il gruppo costituito dalle persone affette dalla specifica patologia con un altro gruppo della stessa popolazione che invece non presenta quella condizione patologica, perseguendo sempre lo scopo di delineare l'eventuale nesso causale tra l'*agente patogeno* e quella stessa condizione.

Bias: in ambito epistemologico, il termine sta a significare genericamente una tendenza o un'inclinazione che porta abitualmente ad un errore di valutazione o ad una mancanza di oggettività nel giudizio; in ambito statistico ed epidemiologico, è una causa che tende a fornire dei risultati che si discostano sistematicamente dai valori veri, ossia che registrano delle distorsioni dalle realtà, agenti sempre nella stessa direzione. Esistono peraltro anche dei *bias* non sistematici, di tipo casuale, ma questi tendono ad annullarsi reciprocamente se il campione è sufficientemente ampio. Stante il funzionamento della conoscenza umana, il *bias* sistematico non è eliminabile, sebbene si possa tenerne conto cercando di correggere la sua incidenza al fine di diminuire gli effetti distorsivi che ne derivano. Un caso di *bias* è l'effetto di selezione: un'inclinazione verso la distorsione che tende a pregiudicare inavvertitamente la rispondenza al vero di una certa parte dei dati osservati. Deve essere attribuito all'insufficienza delle tecniche di osservazione impiegate per ottenere i dati stessi piuttosto che alle caratteristiche intrinseche di ciò che è stato osservato (ad esempio, le imprecisioni interpretative che nel passato è possibile siano state favorite dall'uso di tecniche di analisi istologica ancora non affinate possono avere influito, per un non breve lasso di tempo, sopra talune diagnosi facilitando degli scostamenti dalla realtà, sì da procurare un certo numero di

distorsioni diagnostiche che sono destinate a ripercuotersi sulla rispondenza al vero delle relative statistiche epidemiologiche).

Carcinogenesi: è un termine della scienza medica che sta ad indicare il processo patologico che trasforma le cellule normali in cellule cancerose. Normalmente l'omeostasi, cioè l'equilibrio tra proliferazione e morte programmata delle cellule, è mantenuta attraverso una regolazione rigorosa dei processi di proliferazione e di morte cellulare che assolve la funzione di garantire l'integrità degli organi e dei tessuti. Talora invece si verifica una mutazione del materiale genetico soltanto di alcune fra le cellule normali che finisce per alterare l'equilibrio nell'organismo tra proliferazione e morte cellulare. Si verifica allora una divisione cellulare incontrollata alla quale fa seguito la formazione del tumore. Le cellule che possono causare dei tumori maligni (che sono anche comunemente chiamati cancri o neoplasie) presentano delle proprietà che le distinguono dalle cellule del tessuto sano: tra l'altro, resistono all'apoptosi (ossia al suicidio programmato delle cellule) e si riproducono, dividendosi, in maniera incontrollata, solitamente con frequenza maggiore del normale. Comunemente i tumori maligni si sviluppano a partire da una sola cellula, ma generalmente la cellula iniziale non acquisisce in una volta sola tutte le caratteristiche necessarie per dare luogo alla neoplasia, bensì soltanto dopo una serie di mutazioni che si susseguono in più fasi. Le conoscenze rese possibili dalla biologia molecolare hanno dimostrato che, a livello delle cellule, si verifica una sequenza di episodi molecolari alla quale si è dato il nome di *cancerogenesi* multifasica. Le successive fasi che contrassegnano lo sviluppo sequenziale delle neoplasie sono l'iniziazione, la promozione e la progressione. Di tali eventi il primo è estremamente rapido, il secondo può essere assai lento, mentre il terzo è in genere lentissimo nell'evoluzione iniziale e comprende a sua volta delle fasi differenti: quella da tessuto normale a lesione preneoplastica e quella da lesione preneoplastica a tumore maligno.

Dati grezzi: in *epidemiologia* sono i dati raccolti nel corso di una determinata indagine prima di essere depurati dagli eventuali fattori di confondimento e di essere interpretati. Il confondimento, infatti, è una situazione in cui un fattore (o una

combinazione di fattori) diverso da quello che viene studiato è responsabile, almeno in parte, del fenomeno che viene osservato. Quando è presente un fattore di confondimento, i *dati grezzi* mostrano quindi un quadro sbagliato, di poco o di molto, della correlazione tra causa ed effetto.

Disastro ambientale: in biologia e in ecologia, l'espressione viene usata per designare un fenomeno caratterizzato da una catena di eventi catastrofici che hanno delle conseguenze negative sull'ambiente. Esso può avere origine naturale oppure antropica. Il fenomeno si configura come disastroso quando, per il grande numero degli organismi viventi che sono in esso coinvolti, per la gravità distruttiva degli effetti su tali organismi, per la vastità dell'estensione spaziale interessata, vengono alterate le preesistenti condizioni di equilibrio. Infatti, all'interno di ogni *ecosistema*, qualunque sia la sua natura, si stabiliscono dei particolari equilibri che taluni meccanismi di autoregolazione tendono a conservare: sono i cosiddetti meccanismi omeostatici, che permettono all'*ecosistema* di difendere e di salvaguardare la propria identità nel corso del tempo. L'uomo - la cui caratteristica biologica principale è la capacità di modificare gli elementi che compongono l'ambiente per adattarli ai propri bisogni - tuttavia, non di rado, è incline ad ignorare la necessità di rispettare le interdipendenze proprie dell'*ecosistema* sociale e urbano in cui è inserito (si veda la voce *ecosistema*). Questa inclinazione è la causa di una potenziale conflittualità del rapporto con l'ambiente che, a sua volta, può degenerare in *disastro ambientale* quando l'attività antropica ha l'effetto di sconvolgere gravemente l'equilibrio delle relazioni, sia fra gli individui e gli organismi biologici che ne fanno parte, sia con l'ambiente in cui essi vivono ed operano. Lo sconvolgimento degli equilibri presenta essenzialmente un aspetto cronologico, poiché è un'alterazione dei meccanismi omeostatici che non può che manifestarsi nel tempo.

Dose cumulativa: in *epidemiologia* e in medicina del lavoro, con questa espressione si intende la dose di un certo *agente patogeno* che è complessivamente assunta dal soggetto in una certa unità di tempo; in specie, per quanto concerne le patologie asbesto-correlate, si intende il quantitativo di fibre di asbesto

mediamente inalato, messo in rapporto con l'unità di tempo costituita dall'anno. Si è quindi soliti fare riferimento alla concentrazione media annuale (espressa come fibre/litro o ml x anni di esposizione; altre volte la *dose cumulativa* è stata espressa in ff/cc x anni di esposizione). In concreto, un individuo esposto per dieci anni ad una concentrazione media di 10 fibre/litro, sarà stato esposto ad una *dose cumulativa* pari a 100 fibre/litro rapportata all'anno. Alla stessa *dose cumulativa* di 100 fibre/litro x anno sarà stata esposta la seguente varietà di soggetti:

a) coloro che sono esposti per 5 anni ad una concentrazione media annuale di 20 fibre/litro;

b) coloro che sono esposti per 1 anno ad una concentrazione media annuale di 100 fibre/litro;

c) coloro che sono esposti per 20 anni ad una concentrazione media annuale di 5 fibre/litro.

Pertanto, da un punto di vista rigorosamente scientifico, per misurare il rischio di contrarre una patologia correlata all'inalazione di fibre di amianto, non è corretto fare riferimento né alla sola concentrazione di fibre rilevata nell'ambiente di lavoro in una determinata frazione di tempo, né al periodo di complessiva esposizione; a tal fine deve invece essere determinata la *dose cumulativa*, cioè il prodotto tra il tempo di esposizione e la concentrazione media di fibre di amianto nel periodo di esposizione. Mentre per le malattie neoplastiche non è stata accertata nessuna soglia per la *dose cumulativa* di esposizione al di sotto della quale è possibile escludere l'esistenza del rischio oncogeno, tale soglia è stata invece identificata per le malattie degenerative; in particolare, per l'asbestosi polmonare (che è una patologia degenerativa) è stata proposta dalla più recente letteratura scientifica una soglia di *dose cumulativa* pari a 10 ff/cc x anno.

Ecosistema: il termine indica, nel lessico proprio dell'ecologia, l'insieme dei fattori geologici, climatici e biologici che definiscono un dato ambiente. Si è soliti affermare che un *ecosistema* sociale è costituito da biocenosi e da biotopo. Per biocenosi

(combinazione in un solo lemma delle parole greche βιος = vita e κοινος = comune, sicché, appunto per questo motivo, si usa anche indifferentemente il sinonimo comunità) si intende l'insieme dei rapporti sociali che legano tra loro gli organismi di un *ecosistema*; per biotopo (combinazione delle parole greche βιος = vita e τοπος = luogo) si intende l'ambiente nel quale si realizza una biocenosi. Detto più semplicemente, un *ecosistema* è un complesso sistema di rapporti sociali tra organismi viventi che si svolgono in un certo ambiente. Per sistema si intende, infatti, un insieme di elementi che interagiscono tra di loro in modo tale da costituire una nuova entità, diversa dagli elementi che lo compongono. Conseguentemente nell'*ecosistema* gli organismi e l'ambiente sono legati tra loro da complesse interazioni e da scambi con l'ambiente circostante dai quali deriva una ben definita struttura biotica, relativa cioè ad organismi viventi, che tuttavia è diversa dagli organismi che compongono il sistema, e una struttura abiotica, cioè relativa alle materie non viventi che compongono l'ambiente. Ne discende che un'importante modificazione dell'ambiente è destinata a modificare gli organismi viventi che con esso sono uniti da strette interazioni, come pure, al contrario, una modificazione importante degli stessi organismi può ripercuotersi sull'ambiente.

Epidemiologia: il termine deriva dal greco (επι = sopra, δημος= popolo e λογος = discorso, studio; e pertanto sta ad indicare lo studio sopra una determinata popolazione). Designa, dunque, quella particolare disciplina biomedica che si occupa dello studio della distribuzione e della frequenza di talune malattie e di taluni eventi di rilevanza sanitaria all'interno di una popolazione. Al fine di raggiungere gli scopi che le sono assegnati l'*epidemiologia* si serve di due discipline scientifiche ausiliarie: della statistica, disciplina che utilizza a sua volta la matematica, e della demografia, scienza che studia i fenomeni quantitativi concernenti lo stato e il movimento della popolazione; ma la disciplina fondamentale è pur sempre la medicina. Una nota insopprimibile dell'*epidemiologia* è, inoltre, costituita dal rilievo che studia sempre un gruppo di soggetti, mai i singoli individui. Un altro attributo che la connota è che studia sempre nello

stesso tempo una popolazione sana ed una malata, cercando di evidenziare attraverso confronti le differenze cruciali tra i sani e i malati. In special modo vengono utilizzate nel presente giudizio le indagini epidemiologiche proprie dell'*epidemiologia* analitica, cioè di quella particolare branca epidemiologica che indaga le relazioni di causa ad effetto tra uno specifico *fattore di rischio*, qual è l'inalazione di fibre di asbesto, e certe patologie che sono state identificate dalla scienza medica, quali sono l'asbestosi, il cancro al polmone, il mesotelioma. Si pone, quindi, come obiettivo, quello di rispondere alla domanda: qual è la causa di quelle particolari patologie? Può anche perseguire, tuttavia, l'obiettivo di accertare, oltre alla causa, il grado di incidenza delle patologie oggetto di studio sopra una determinata popolazione (ad esempio, sui lavoratori esposti ad un *fattore di rischio* o sugli abitanti in un certa area, analogamente esposti a tale fattore), in modo da fissare l'eventuale rapporto di eccesso, - che l'indagine ha in programma di rilevare, - tra i casi che osserva nel gruppo degli esposti, non prima di averlo raffrontato con il numero degli attesi (cioè con la quantità delle patologie che normalmente sarebbero prevedibili) che invece intende porre in evidenza con riguardo al gruppo formato dai non esposti. Gli strumenti di indagine impiegati dall'*epidemiologia* analitica sono: gli studi di *coorte* (o di incidenza) e gli studi *caso-controllo* (si vedano le voci relative).

Eziopatogenesi: in medicina, è lo studio dell'insorgenza delle malattie e, soprattutto, delle loro cause; il termine deriva dalla combinazione in un solo lemma di due parole, causa e patogenesi (in greco, αἰτία = causa; πάθημα = sofferenza, malessere, malattia; γένεσις = insorgenza: dunque, letteralmente, causa dell'insorgenza della malattia). Designa, pertanto, quella particolare indagine che si propone di identificare il nesso tra due fenomeni specifici: tra un possibile *fattore di rischio* costituito da un *agente patogeno* e una patologia, in virtù del quale la seconda si suppone sia univocamente prevedibile a partire dal primo. Sono perciò inerenti a tale concetto la nozione della prevedibilità infallibile, o quasi infallibile, dell'effetto a partire dalla causa e, in secondo luogo, la nozione della necessità del rapporto causale. La riflessione contemporanea, tuttavia,

riconosce la difficoltà di individuare un concetto univoco di causalità e tende ad adottare l'idea della pluralità dei significati delle nozioni di causa e di relazione causale che dipendono, in una visione descrittiva, dal particolare tipo di indagine nella quale vengono evocati i concetti. In conformità con la premessa ora stabilita, poiché l'*epidemiologia* è una scienza che studia delle *popolazioni* e non dei singoli individui (invece studiati dalla medicina clinica), in ambito epidemiologico viene conseguentemente evocato un concetto di causa che fa riferimento alla nozione di causalità generale, anziché a quella di causalità individuale. Infatti questa disciplina scientifica studia l'eventuale maggiore incidenza di una determinata patologia, o di un determinato complesso di patologie, sul gruppo dei soggetti esposti ad un *agente patogeno* posto a confronto con quello dei non esposti, al fine di stabilire, eventualmente, la plausibilità logica della conclusione che l'esposizione analizzata può essere considerata causa, ma solo in generale, non in particolare, di quella patologia o di quelle patologie. Talora persegue altresì il fine di verificare se esiste una *relazione dose - risposta*: cioè si prefigge anche, in questa seconda ipotesi, di stabilire se aumentano, e di quanto aumentano, all'aumentare dell'esposizione, i soggetti affetti da quella patologia, o da quelle patologie, nel gruppo dei soggetti esposti rispetto al gruppo dei non esposti. Il tipo di associazione causale che l'indagine epidemiologica mira ad investigare, pertanto, riguarda il gruppo degli esposti, poiché, se esso viene messo adeguatamente a confronto con quello dei non esposti, può rivelare la presenza di un legame causale tra due fenomeni: il *fattore di rischio*, cioè l'*agente patogeno*, e la malattia. Lo studio epidemiologico, quindi, persegue lo scopo di accertare se l'esposizione ad un *agente patogeno* si pone in un'associazione di ordine necessario con la maggiore mortalità o con la maggiore morbilità della popolazione presa in considerazione, ma non invece se essa è la causa della morte o della malattia del singolo individuo, quantunque costui sia tra gli esposti. L'accertamento del nesso di causalità individuale potrà, se mai, avvalersi dei risultati forniti dagli studi epidemiologici, se questi sono pertinenti al caso del singolo, ossia se l'individuo in questione rientra tra i soggetti esposti all'*agente patogeno*, ma poi dovrà obbligatoriamente integrare

quei risultati con ulteriori elementi, idonei a giustificare la conclusione che la patologia che ha interessato l'individuo non sarebbe insorta senza il contributo di quel determinato *agente patogeno*; e ciò sulla base di un giudizio di tipo controfattuale, inteso ad accertare, sulla scorta di tutti gli elementi che caratterizzano il caso concreto, se, in mancanza dell'azione svolta dall'*agente patogeno*, la patologia non si sarebbe manifestata.

Fattore di rischio (*risk factor*): designa una particolare esposizione ambientale ad un dato elemento (nel caso di cui al presente giudizio è l'esposizione alle polveri di asbesto) che viene associata, a scopo di elaborare un'indagine epidemiologica, con un possibile aumento nell'occorrenza di talune patologie. Il *fattore di rischio* può essere costituito, come si è già visto, dall'esposizione ad un *agente patogeno*.

Follow-up: nel contesto di un'indagine epidemiologica il significato è quello di tempo di osservazione di un individuo o di un gruppo, nel senso che i soggetti e il gruppo che costituiscono l'oggetto dello studio vengono seguiti fino a quando si verifica un evento che ne determina l'uscita dallo studio stesso (ad esempio, perché si verifica la morte).

IARC: acronimo che sta per *Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro* (*International Agency for Research on Cancer*).

Inferenza: il significato del termine è, in logica, quello di processo logico in virtù del quale, da una o più premesse, è possibile trarre una conclusione che si presume esatta; ma, in particolare, in campo epidemiologico è quello di generalizzazione di una conclusione alla quale si è pervenuti attraverso lo studio di una popolazione limitata. Il problema che occorre preliminarmente risolvere è dunque, in tal caso, la scelta di un campione che sia rappresentativo della *popolazione* che deve essere studiata (si veda la voce *popolazione*).

Latenza: il termine designa, nel lessico della scienza medica, il periodo di tempo durante il quale si sviluppa la *cancerogenesi*, oppure anche un'altra malattia, prima che compaiano dei sintomi riconoscibili da parte del soggetto o dai sanitari. La

comparsa della sintomatologia determina, infatti, solo la fase terminale della malattia. Durante il periodo di *latenza* di una neoplasia la cellula normale viene mutata in cellula tumorale e da questa proliferano altre cellule: le cellule mutanti. Il periodo di *latenza* può essere più o meno lungo, talora molto lungo, a seconda della patologia neoplastica ed anche a seconda di alcune variabili tra le quali si presume, non senza dibattito, che debba essere inserita l'intensità dell'esposizione ad un *fattore di rischio*.

NIOSH: (acronimo per *National Institute for Occupational Safety and Health*) è un'agenzia federale che si occupa di ricerca e prevenzione degli incidenti e delle malattie sul lavoro negli USA. Il NIOSH fa parte dei *Centers for Disease Control and Prevention* (*CDC*), ovvero dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, che a loro volta fanno riferimento al *Department of Health and Human Services* (*HHS*): questa è la principale agenzia governativa americana per la protezione della salute e per i servizi alle persone

OMS-WHO: acronimo che sta per *Organizzazione Mondiale della Sanità*. È un organismo internazionale che tratta, tra i problemi sanitari, quelli che interessano tutta la popolazione mondiale.

Popolazione: in ambito epidemiologico, il termine assume il significato di gruppo comprendente le unità che sono prese in considerazione da uno studio perché presentano uno o più attributi in comune. Gli attributi rilevanti del gruppo per solito sono scelti con criteri arbitrari che tuttavia devono essere confacenti allo studio che si intende sviluppare, sicché, nel caso che interessa il presente giudizio, la *popolazione* che è oggetto dell'indagine è, evidentemente, quella dei soggetti che possono essere colpiti dagli effetti nocivi per la salute o per l'integrità fisica prodotti dall'asbesto. Si perviene generalmente alla conoscenza degli effetti registrati dalla *popolazione* in esame attraverso un processo inferenziale (si veda l'accezione della voce *inferenza* in campo epidemiologico).

Relazione dose-risposta o dose-effetto: in *epidemiologia*, designa l'obiettivo di uno studio che non soltanto è rivolto ad accertare l'associazione tra un sospetto *fattore di rischio* (quale può essere

un *agente patogeno*) e una patologia, ma anche se tale associazione consente delle determinazioni di ordine quantitativo. L'indagine mira dunque a stabilire, oltre all'eventuale esistenza di un nesso causale (posto che la presenza di una *relazione dose-risposta* evidentemente presuppone l'esistenza di un nesso causale tra il sospetto *fattore di rischio* e la patologia), anche se a gradi diversi dell'intensità d'esposizione al *fattore di rischio* corrispondono diverse incidenze quantitative oppure diversi gravità e decorso di tale patologia. Pertanto non permette di predire esattamente quali persone, tra quelle esposte ad un certo *fattore di rischio*, svilupperanno la patologia, ma solo di predire quante tra queste persone e con quale progressione la svilupperanno al variare della quantità del *fattore di rischio*. Una delle possibili applicazioni della *relazione dose-risposta*, non l'unica, teorizza che al maggiore grado di intensità all'esposizione al *fattore di rischio* corrisponda un effetto acceleratore della *latenza*, cioè che si riduca la durata della *latenza* stessa. L'effetto acceleratore, dunque, è una delle applicazioni del principio che regge la *relazione dose-risposta*. Esso è tuttavia compatibile con la possibilità di pervenire a conclusioni diverse in materia di causalità generale rispetto a quelle che possono valere in tema di causalità individuale. In altre parole, è possibile individuare una legge statistica provvista di elevata probabilità in forza della quale, in una certa *popolazione*, si può verificare un effetto acceleratore della *latenza* in correlazione con l'intensità dell'esposizione al *fattore di rischio*, sebbene questa stessa legge statistica non permetta di fare delle affermazioni dotate di un pari grado di credibilità in ordine all'effetto acceleratore dell'intensità dell'esposizione sulla *latenza* per quanto concerne ogni singolo soggetto esposto.

RSM o SMR (acronimo di *Standardised Mortality Ratio*): nel lessico epidemiologico, è il *fattore standardizzato di mortalità*, cioè esprime il rapporto tra la mortalità, talora comprensiva della morbilità, rilevata nel gruppo esposto e la mortalità che viene rilevata, insieme con la morbilità, nel gruppo non esposto; è dunque da porre in relazione con gli *studi di coorte*. Raffigura il rapporto tra i decessi, o le malattie, osservati nel gruppo di esposti, e i decessi, o le malattie, che avrebbero dovuto essere

attesi nello stesso gruppo sulla base dell'incidenza della malattia nella popolazione generale di riferimento. Il rapporto viene standardizzato, cioè viene corretto con un sistema di aggiustamento che permette di confrontare tra loro *popolazioni* che hanno distribuzioni diverse, in specie in relazione all'età. Se, a mo' di esempio, viene studiato un evento tipico degli anziani, come può essere l'incidenza di un certo tumore, in due *popolazioni* che pure hanno lo stesso rischio di sviluppare quel tumore, di cui una con molti anziani in più dell'altra, avremmo un tasso grezzo più alto nella popolazione con più anziani. Il metodo di standardizzazione diretto per età è quello più utilizzato e consiste nel sommare i tassi di mortalità e di morbilità che vengono calcolati per ogni specifico gruppo di età su una popolazione di struttura standard, vale a dire scelta perché presenta delle caratteristiche anagrafiche uniformi.

Studi caso controllo (o *case control studies*): in questo tipo di studi epidemiologici *osservazionali e longitudinali* (si vedano le voci relative) ci si propone di considerare in maniera retrospettiva nel tempo un gruppo di persone affette da una o più patologie o condizioni (detti casi) rispetto ad un altro gruppo della stessa popolazione che non presenta quelle patologie o quelle condizioni (detti controlli). Lo scopo è di identificare quali siano le conseguenze dell'esposizione a particolari *fattori di rischio*, poiché lo studio si propone di accertare le possibili cause delle patologie. Lo schema generale dello *studio caso controllo* è, in successione, il seguente: presa in considerazione dei casi e dei controlli, tra loro accostati e studiati in parallelo; considerazione retrospettiva della frequenza dell'esposizione al *fattore di rischio* in entrambi i gruppi esaminati; confronto delle frequenze delle patologie attuato attraverso misure intese a stabilire le eventuali differenze tra i gruppi e il rapporto tra queste. Il gruppo di controllo viene formato dai soggetti che non presentano il problema di salute che è oggetto di studio. La scelta dei controlli deve perciò cadere sopra i soggetti che presentano delle caratteristiche il più possibile simili a quelle dei casi, ma che nel contempo siano esenti dalla patologia oggetto di studio. In uno *studio caso controllo* il gruppo di controllo viene confrontato con quello dei casi al fine di fare emergere in quest'ultimo

un'eventuale associazione tra l'esposizione al *fattore di rischio* e l'insorgenza della patologia (cioè l'eventuale correlazione tra le condizioni cliniche manifestate dai soggetti compresi tra i casi ed il problema sanitario che viene studiato).

Studi di coorte (o *cohort studies*): *studi epidemiologici osservazionali e longitudinali* (si vedano le voci relative) che seguono l'evoluzione nel tempo di un gruppo di soggetti identificati in base a determinate caratteristiche (il gruppo studiato è chiamato, appunto, *coorte*). La selezione dei gruppi di confronto è effettuata in funzione dell'esposizione o della non esposizione (secondo il rapporto esposti/non esposti) dei soggetti della *coorte* ad un *fattore di rischio*: nel caso studiato nel presente processo i soggetti esposti alle polveri di asbesto sono quindi messi a confronto con i soggetti non esposti. Uno *studio di coorte* prospettico definisce anzitutto i gruppi e poi li segue nel corso del tempo. Uno *studio di coorte* retrospettivo (o storico) identifica i soggetti tramite i dati attinti dal passato per mezzo dei quali è possibile stabilire l'esposizione al rischio e li studia a partire dal periodo a cui risalgono i dati acquisiti fino al tempo presente. Gli *studi di coorte* mirano a fornire una stima dell'incidenza delle patologie prese in considerazione. Emerge, dunque, l'essenzialità del dato cronologico sia per gli *studi di coorte* che per gli *studi caso controllo*.

Studi longitudinali (*longitudinal studies*): indagini epidemiologiche sviluppate rilevando più volte nel tempo, all'interno della stessa popolazione, il fenomeno che è oggetto della ricerca. Non prescindono mai, quindi, dall'elemento tempo. Infatti, prevedono che trascorra un certo lasso temporale tra il momento in cui inizia l'esposizione al *fattore di rischio* e quello in cui insorge la patologia. Pertanto i soggetti osservati vengono seguiti durante un certo periodo di tempo. Le indagini possono essere retrospettive, cioè essere svolte rilevando a partire da una certa data fino al presente le informazioni sopra i fenomeni che sono accaduti nel passato, oppure prospettiche, cioè essere svolte seguendo in tal caso via via da una certa data, ed anche nel periodo che ancora deve venire, le vicende della *popolazione* o delle *popolazioni* che sono oggetto dell'indagine. Hanno, dunque, la funzione di descrivere il cambiamento nel tempo di alcune

variabili quantitative in rapporto all'intensità di esposizione a un possibile *fattore di rischio*, di analizzare l'associazione del *fattore di rischio* con l'incidenza futura della malattia, talora di indagare la sorte a distanza di tempo dei pazienti trattati dalle differenti istituzioni sanitarie. Ad esse si contrappongono le indagini trasversali, fondate sulla rilevazione istantanea, diretta ad una popolazione determinata, dei dati concernenti i *fattori di rischio*, le reazioni dei soggetti, le patologie di cui costoro soffrono. Presentano il vantaggio di essere meno costose, ma lo svantaggio di non fornire delle indicazioni sulla reale incidenza dei *fattori di rischio*, bensì soltanto sulla loro prevalenza rispetto ad altri possibili fattori sospetti. Sono, inoltre, imprecise e non di rado ingannevoli: ad esempio, se una patologia è caratterizzata da un lungo periodo di *latenza*, le indagini trasversali possono accreditare, a prima vista, delle conclusioni negative assolutamente fallaci sull'incidenza causale di quello specifico *fattore di rischio*.

Studi osservazionali: studi epidemiologici non sperimentali, in cui la particolare condizione oggetto di studio viene osservata seguendo la sua evoluzione nel corso del tempo. Gli *studi caso controllo* e *gli studi di coorte* sono *studi osservazionali*.

Valori limite di soglia (acronimo *TLV*, *threshold limit values*): con questo termine si intendono, nell'ambito della normativa anti infortunistica, in specie quella internazionale, le concentrazioni ambientali alle quali si ritiene che quasi tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno, per tutta la vita lavorativa senza patire degli effetti dannosi. A causa delle ampie differenze di sensibilità e di reattività che distinguono individuo da individuo, si ammette generalmente che una piccola percentuale dei lavoratori esposti ad un determinato *fattore di rischio* possa manifestare, pur nel rispetto dei limiti di soglia presi in esame, la comparsa dei sintomi delle patologie professionali dalle quali, all'inizio del periodo di osservazione, erano immuni. Si esige, peraltro, che questa stessa percentuale sia molto bassa, poiché, in caso contrario, il *valore limite di soglia* dovrà essere corretto perché è inidoneo. Il concetto di *limite di soglia* tollerabile è, quindi, quello di valore di riferimento che viene scelto non perché garantisce una sicurezza assoluta, ma perché garantisce una

relativa sicurezza per la più alta percentuale possibile dei soggetti che operano nei luoghi di lavoro. I *valori limite di soglia* sono determinati sulla base dell'esposizione media dei lavoratori, calcolata in otto ore al giorno e in cinque giorni alla settimana (*TLV-TWA*: *time weighed average*). Pertanto non possono essere utilizzati per altri ambienti (ad esempio, per l'ambiente domestico o per il caso di inquinamento atmosferico esterno ai luoghi di lavoro). Il *valore limite* di riferimento è, quindi, il risultato di due diversi fattori che concorrono nella stima: il primo è propriamente di natura scientifica (cioè trae origine dall'efficacia sulla prevenzione delle patologie dei limiti di esposizione ricavati dai diversi studi scientifici, specie in ambito epidemiologico); il secondo è di natura economico-politica (cioè valuta i dati offerti dalla scienza medica coordinandoli con degli elementi di giudizio di ordine socio-economico: in particolare, con le esigenze della produzione). La scarsa concordanza tra i due distinti fattori che contribuiscono alla determinazione dei valori limite, per quanto ha insegnato la storia, assai spesso si è dimostrata di peso tale da non assicurare dei risultati rispondenti ad un'efficace tutela della salute, specie perché gli interessi di taluni gruppi industriali hanno talora osteggiato l'accettazione delle conclusioni più drasticamente limitative provenienti dagli studi scientifici. L'esperienza ha, infatti, dimostrato che non pochi valori di concentrazione massima, in origine, anche per l'interferenza di considerazioni di natura socio-economica, erano stati stabiliti facendo riferimento a dei livelli di esposizione eccessivamente alti, sicché, negli aggiornamenti degli stessi valori che sono stati successivamente approvati, si è dovuta registrare una serie di diminuzioni dei valori massimi che si riteneva dovessero essere considerati accettabili per la più parte dei materiali tossici industriali presi in considerazione. Nel caso dell'asbesto, la diminuzione nel corso del tempo dei *TLV* è stata progressiva, fino ad arrivare alla conclusione finale, ormai universalmente accolta, che, quand'anche si stabilisse un *valore limite* bassissimo, non sarebbe possibile individuare un *valore limite* con l'osservanza del quale garantire che non si verifichino dei gravi effetti di danno capaci di causare un *vulnus* alla salute dei lavoratori

sotto forma di carcinoma polmonare o di mesotelioma, suscettibile di compromettere la stessa loro permanenza in vita.

Valori limite per tempi brevi di esposizione (acronimo *TLV*-STEL: *threshold limit values - short term exposure limit*): concentrazioni tollerabili di *fattori di rischio* (*agenti patogeni*) capaci di produrre degli effetti acuti (spiccatamente patogenetici, irritanti, narcotici, ecc.). Queste concentrazioni sono definite con riguardo ad una durata media di esposizione ragguagliata a tempi pari a quindici minuti consecutivi, nel corso dei quali i valori limite non devono mai essere superati, anche se la loro media, rapportata alle otto ore, rimane contenuta entro il *TLV-TWA*.

2. Premessa sulla particolarità della vicenda Eternit

Il presente giudizio concerne, come si desume dalla lettura del capo di imputazione, le vicende che sono occorse in quattro distinti siti e che si sono sviluppate molto a lungo nel tempo. La valutazione dei fatti, a causa delle dimensioni che l'Accusa presume questi abbiano assunto e della loro estensione in un prolungato intervallo cronologico, dunque, presuppone immancabilmente che, per determinarne la natura e per identificare eventuali nessi causali, si faccia ricorso allo strumento euristico costituito dall'*epidemiologia*.

L'evoluzione degli studi epidemiologici, inscindibilmente collegata con i progressi registrati dalla medicina nella conoscenza di talune forme morbose che la clinica era, nel frattempo, riuscita a definire senza arrivare tuttavia a stabilirne con chiarezza l'eziologia, ha, per necessità, dovuto a sua volta adattare i propri metodi all'osservazione e all'individuazione di nessi causali di ordine solo probabilistico e generale, sul presupposto che riguardassero certi gruppi di persone piuttosto che altri. La sfida per i cultori delle discipline epidemiologiche è, pertanto, consistita nell'ideare dei particolari modelli interpretativi, idonei a riflettere le relazioni causali che costituivano oggetto di

indagine ed a secondo , all'imperativo che imponeva di ricercare le cause ancora in gran parte ignote di patologie che, invece, erano ben conosciute: lo studio dei fenomeni epidemici connessi con l'inalazione delle polveri di amianto rientra perciò, a pieno titolo, nella speciale tipologia degli approfondimenti scientifici richiesti agli epidemiologi.

Si è trattato, infatti, anche in questo caso, di calcolare delle probabilità, catalogando e confrontando gli avvenimenti di natura patologica relativi agli individui, con l'accorgimento di lasciare da parte le loro caratteristiche singolari per prestare, invece, attenzione a quelle comuni, al fine di evidenziare, attraverso una serie di osservazioni e di raffronti di tipo quantitativo, le possibili cause del fenomeno che si supponeva caratterizzato dal riguardare, appunto, il gruppo formato dai soggetti studiati piuttosto che ciascuno dei singoli in esso aggregati. L'intento è consistito nell'acquisire, partendo dai *dati grezzi,* raccolti e ordinati mediante una grande mole di osservazioni e di comparazioni (si trattava dunque di *studi osservazionali*), una conoscenza di natura inferenziale che, per il modo con cui è stata costruita, non si riferiva a casi isolati ma a collettività di persone: in specie, occorreva confrontare i casi dei soggetti esposti con quelli dei non esposti al concreto *fattore di rischio* costituito dall'inalazione delle fibre di amianto per stabilire, in via probabilistica, se esso poteva avere funto da causa generale del fenomeno studiato. Così si è cercato di fare, raggiungendo i risultati che saranno in seguito commentati.

Le caratteristiche salienti della vicenda che deve essere giudicata, pertanto, sono: la rilevanza rivestita dall'apporto delle discipline scientifiche, e in specie dell'*epidemiologia*, per la comprensione dei fatti (quindi, è necessario rispondere, preliminarmente, al quesito se possa essere riconosciuta all'*epidemiologia* la proprietà di garantire in modo attendibile la conoscenza del fenomeno studiato); la distinzione tra la causalità individuale e la causalità generale (posto che solo quest'ultima, non la prima, può essere investigata per mezzo delle indagini epidemiologiche); infine, le peculiarità che distinguono l'evento del reato di disastro innominato previsto dall'art. 434 c.p.

3. L'apporto delle conoscenze scientifiche

Si è già avuto occasione di premettere che l'asse temporale nel quale sono collocati gli episodi integranti gli illeciti penali addebitati agli imputati assolve una funzione fondamentale nel presente processo. Basta leggere le imputazioni per apprendere che vi si contesta di avere commesso i fatti - in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli (Bagnoli) e Rubiera - *dal 27 giugno 1966*, senza tuttavia specificare la data finale. A tale proposito il P.G., nel corso dell'udienza in data 15.03.2013 innanzi a questa Corte, richiesto di fornire delucidazioni, ha precisato oralmente che, quando aveva rivisto le indicazioni cronologiche contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, non aveva deliberatamente indicato la data finale dei fatti contestati in entrambi i capi d'imputazione, perché aveva voluto significare, e così si doveva intendere, che essi erano tuttora in corso. Ed ancora, rispondendo ad un'altra richiesta di chiarimenti, ha soggiunto che il verbo *derivano* usato nel capo di imputazione sub a) (... *con l'aggravante che dal fatto derivano più casi di malattia infortunio* ...) non doveva ritenersi frutto di un refuso, poiché la scelta di usare il verbo al presente indicativo evidenziava che si trattava di un processo causale tuttora attuale; inoltre, che le parole *in particolare,* usate nello stesso capo d'imputazione sub a), prima dell'elenco delle persone decedute o ammalatesi per patologie riconducibili ad amianto, dovevano essere lette come la specificazione che l'elenco non era esaustivo, ma solo indicativo, perché il fenomeno descritto doveva essere inteso come tuttora in atto; e che la stessa interpretazione valeva per le parole *in specie* usate nel capo sub b).

Non è, dunque, controverso che, a prescindere dall'esatto *dies a quo* da cui occorre fare decorrere i fatti contestati - sia questo cioè il *27.06.1966*, come si apprende dall'intestazione premessa alla sentenza appellata, oppure l'*aprile 1952,* come era invece scritto nell'originaria formulazione degli addebiti, poi modificata dal P.M. nell'udienza del 20.12.2010 - le vicende in questione hanno coperto comunque un esteso arco di anni: in un caso circa sessanta, nell'altro più di quaranta. Ed è altrettanto certo

che, quanto meno stando al modo con cui l'organo dell'Accusa afferma dover essere lette le imputazioni, queste vanno intese nel senso che i fatti costitutivi del reato sono ancora in corso.

È quindi indubbio che l'intervallo cronologico lungo il quale si afferma che si sarebbero svolte le condotte della cui commissione i prevenuti sono chiamati a rispondere e si postula che si siano succeduti anche gli eventi di reato è connotato necessariamente dall'attributo di essere di lunga durata. La constatazione suggerisce alcune considerazioni non di poco conto. In effetti, comporta inevitabilmente conseguenze di grande interesse, giacché determina i requisiti indispensabili degli strumenti concettuali per mezzo dei quali le vicende in esame possono essere colte e registrate e si ripercuote necessariamente anche sull'individuazione del momento in cui i reati si devono ritenere consumati.

Valgano le seguenti brevi annotazioni.

Il concetto di lunga durata, da alcuni anni oggetto di particolare attenzione nel campo della storiografia, non può non essere trasferito dall'ambito degli studi storici a quello del giudizio penale, in ragione della speciale natura del caso concreto che viene esaminato. È, infatti, insegnamento consolidato della dottrina che l'accertamento del fatto per opera del giudice - cioè, per maggiore precisione, la concreta individuazione delle proprietà che ne definiscono l'essenza - è un'attività conoscitiva, fondata sulle prove, che accomuna la sua funzione a quella dello storico di professione. Nel caso di cui si contende si richiede, per questo motivo, al giudice di merito di svolgere il compito proprio dello storico, ricostruendo una vicenda del passato che copre un intervallo di tempo di diversi decenni.

Non è allora fuori luogo ricordare che una corrente storiografica francese, affermatasi intorno alla metà del secolo scorso, ha rivendicato la necessità di fare uso di criteri di indagine genuinamente scientifici, nell'intento di portare alla luce - avvalendosi, tra l'altro, di apposite analisi statistiche e di precise osservazioni demografiche - il lento evolversi nel tempo di alcuni fenomeni. È, infatti, fondata sulla convinzione che sia possibile apprezzarli solo con l'ausilio, appunto, di speciali procedimenti

conoscitivi, volti a fare emergere taluni aspetti che, di per sé, sono sforniti di un'immediata evidenza empirica. Si è perciò affermato a tale riguardo che l'evoluzione delle società fluisce su tre piani: v'è prima di tutto una storia quasi immobile, a scorrimento pressoché inavvertibile, quella dell'uomo nei suoi rapporti con l'ambiente; v'è una storia degli avvenimenti riguardanti le società che si svolgono invece nell'arco di decenni, quando non di secoli, ed è la storia sociale; v'è, infine, la storia degli individui, ossia quella che si occupa degli eventi concernenti le singole persone o le singole strutture politiche nel breve lasso di tempo, ed è la storia tradizionale. La ricostruzione degli avvenimenti la cui esatta dimensione si manifesta, e può essere afferrata, soltanto sul piano intermedio tra quelli dianzi indicati è, per tale impostazione, appunto la storia caratterizzata dalla lunga durata; ed è eminentemente la storia dei modi con cui le società si trasformano nel corso di non brevi intervalli di tempo. La direzione e la consistenza delle trasformazioni avvenute possono, dunque, essere avvertite e rettamente comprese solo se si concentra la valutazione sul modo con cui i gruppi sociali si modificano in un lungo intervallo cronologico, vale a dire se si procede studiando le variazioni qualitative e quantitative da essi registrate e proiettandole, a questo scopo, in un lasso temporale che occupa alcuni decenni. Il tempo diventa, sotto tale riguardo, la dimensione costitutiva di questo tipo di indagini. Un'altra loro caratteristica è, inoltre, rappresentata da una speciale organizzazione dell'attività conoscitiva che consiste nell'ordinare i *dati grezzi* attinti da svariate fonti con l'aiuto di procedure coordinate e sistematiche, servendosi dell'apporto combinato di diverse discipline scientifiche: della statistica, della matematica, della demografia, della medicina e, in specie, per quanto interessa il presente giudizio, dell'*epidemiologia*, cioè di quel particolare settore della scienza che utilizza congiuntamente tutti i saperi prima citati.

Preme perciò soprattutto rilevare che, senza il contributo di apposite metodiche rivolte ad ordinare e ad elaborare i dati ricavati dall'esperienza per trarne delle inferenze che si assumono valide, le modificazioni riguardanti i gruppi sociali non potrebbero nemmeno essere osservate. Si tratta cioè di

QUESTIONE GIUSTIZIA
MAGISTRATURA DEMOCRATICA

portare alla luce l'essenziale di alcune vicende sociali nascosto sotto il velo di eventi che, a prima vista, paiono solo individuali. E non è inutile soggiungere che la caratteristica ora rilevata si pone in stretta correlazione con una costante regolarità di fondo: i casi di ciascuno degli individui presi in considerazione nelle indagini rappresentano soltanto una tra le numerose componenti dei fenomeni più vasti che vengono studiati con riferimento ai gruppi; non ne sono l'oggetto, né possono esserlo. Pertanto, essi vengono necessariamente esaminati insieme con molteplici altri casi individuali, ad essi sotto qualche aspetto consimili o da essi, sotto altro aspetto, differenti, perché tutti, considerati singolarmente, non presentano uno specifico interesse, ma solo collettivamente (s'intende: ai fini delle indagini).

Anche i fenomeni che costituiscono l'oggetto del presente giudizio, non diversamente da quelli prima descritti, non potrebbero essere osservati senza l'indispensabile apporto delle conoscenze fornite dall'*epidemiologia*, perché si manifestano in forme e con modalità non dotate di intuitiva e subitanea evidenza, tali da accreditare, almeno a prima vista, delle conclusioni attendibili. La peculiarità ora posta in evidenza, quindi, impone preliminarmente di rispondere all'interrogativo che si prefigge di stabilire se le conclusioni finali alle quali intendono approdare le indagini epidemiologiche, sempre che queste siano condotte in modo corretto, sono accreditate dello statuto di verità generalmente attribuito alle scienze della natura, sì da offrire al giudice delle conoscenze affidabili sulle quali fondare le proprie decisioni.

La risposta all'interrogativo implica la risoluzione del quesito se sia posta del tutto al di fuori delle possibilità di conoscenza

dell'uomo la considerevole sfera della realtà che, nonostante ogni sforzo, non è direttamente percepibile mediante l'esperienza sensibile, ma solo con l'uso rigoroso della ragione. Secondo una convinzione abbastanza diffusa, specie nell'opinione dell'uomo comune, infatti, i confini invalicabili della conoscenza sono tracciati dai poteri di percezione e di registrazione di cui dispone l'organismo umano, sebbene si ammetta che li possa migliorare con ogni possibile mezzo di osservazione. Le discipline scientifiche, in questa visione, sono adatte, perciò, a rispecchiare in modo attendibile solo gli stati del mondo che possono essere colti attraverso l'intervento dei sensi, ancorché questi siano potenziati con l'aiuto degli strumenti fabbricati dall'uomo; non invece a rappresentare quanto viene appreso unicamente attraverso l'intervento della ragione, ma non trova pronto e adeguato riscontro nei dati dell'esperienza, dal momento che l'esperienza si può fondare soltanto sopra evidenze certe, mentre la ragione perviene non di rado a risultati controvertibili.

Si tratta peraltro - occorre rilevare - di una raffigurazione dei limiti della conoscenza che non può essere accettata. Infatti, se si spinge alle estreme conseguenze tale concezione, ad esempio, atomi, elettroni e quark sarebbero delle entità create esclusivamente dalla ragione, alla cui esistenza oggettiva non potrebbe essere prestata fede, posto che non sono passibili di osservazione diretta mediante l'apparato dei sensi, ma sono ricavabili deduttivamente e induttivamente soltanto per mezzo di inferenze condotte con l'aiuto metodico della ragione.

È indubbio, per contro, che siffatta limitazione non può essere accolta. V'è motivo, anzi, di ritenere che non poche teorie scientifiche godano di un solido statuto di verità, pur riferendosi ad entità non percepibili direttamente dai sensi. Così è, tra l'altro, universalmente accettato che la materia sia composta da atomi, sebbene gli atomi non possano essere oggetto di osservazione diretta nemmeno utilizzando raffinatissimi mezzi di ingrandimento. Tuttavia, è certo che la fisica atomica e subatomica, benché sia basata sopra dati di per sé inosservabili, consente di formulare predizioni molto precise (destinate a riflettersi, tra l'altro, sul comportamento di quella determinata parte della realtà che, invece, ha la caratteristica di essere

direttamente registrata mediante i sensi), idonee perciò a dischiudere degli orizzonti promettenti anche sotto il profilo dell'agire umano: è sufficiente pensare a tale riguardo alle grandi prospettive aperte in ambito chirurgico dal ricorso alla tecnologia del laser.

Discende dalle considerazioni finora esposte come le discipline scientifiche, in alcuni casi, siano in grado di garantire una conoscenza che può fregiarsi dello statuto di verità, nonostante le loro affermazioni riposino sopra entità teoriche che non sono direttamente riscontrabili mediante gli organi di senso. La fiducia accordata alle teorie che ammettono l'esistenza di tali entità dipende, peraltro, dalla condizione inderogabile che esse rappresentino l'esito di percorsi razionalmente ineccepibili, per quanto talora possano apparire difficili e anche astrusi. Le inferenze tratte al riguardo sono, pertanto, sostenute dall'ambizione di non errare nella misura in cui permettono predizioni altamente affidabili, perché suscettibili di verifica e di confutazione con l'uso della ragione e della critica.

Non diversamente da altre scienze, l'*epidemiologia* rientra, come già detto, tra le discipline scientifiche i cui enunciati si riferiscono ad entità di per sé non direttamente osservabili. Se si pone mente ai fenomeni che essa cerca di ricostruire e di spiegare, non si può, infatti, negare come tale disciplina si occupi di un largo ambito di fenomeni non suscettibile di constatazione diretta, quantunque molti tra gli effetti che sono strettamente collegati con gli strumenti teorici utilizzati siano invece riscontrabili empiricamente. L'*epidemiologia* studia, tra l'altro, degli eventi sanitari, quali la diffusione di talune patologie e di certe cause di morte o di morbilità e l'incidenza di taluni *fattori di rischio* nella popolazione. Utilizza perciò il mezzo di ordinare a tal fine i *dati grezzi,* usando le leggi statistiche con il cui apporto misura le frequenze rilevate, per poi elaborarle con l'ausilio della matematica e interpretare, infine, i risultati ottenuti ricorrendo alle nozioni proprie della medicina.

Non si può, allora, non convenire che la verità delle conoscenze a cui, infine, l'*epidemiologia* perviene non sia immediatamente rilevabile con l'apparato dei sensi: le conoscenze in tal modo

ottenute circa la diffusione quantitativa delle patologie e l'incidenza sulla *popolazione* delle cause di morte o di morbilità dei *fattori di rischio* non costituiscono, infatti, il frutto diretto, a prima vista chiaramente riconoscibile, di osservazioni empiriche dotate di palese efficacia probante, bensì il risultato ultimo di calcoli e di estrapolazioni, non di rado molto articolati e complessi. L'affidabilità delle *inferenze* che si fondano sopra tali calcoli ed estrapolazioni non è, quindi, garantita dal requisito dell'evidenza sensibile, ma da quello della rigorosa rispondenza a metodologie di ricerca che, solo in seguito ad un laborioso vaglio critico, sono state adottate perché ritenute idonee a suffragare delle conclusioni logicamente irreprensibili.

Seguitando in questo medesimo ordine di considerazioni, occorre annotare che le indagini epidemiologiche *longitudinali* - in quanto consistono nel registrare successivamente più volte nel corso di un lasso di tempo in genere non breve, all'interno di una determinata *popolazione*, il fenomeno oggetto della ricerca (si veda la voce *studi longitudinali* nel glossario) - presentano la particolarità ora descritta. Infatti, soltanto la proiezione della ricerca epidemiologica *longitudinale* in un lungo arco temporale consente di portare alla luce le linee di tendenza e le proporzioni del fenomeno analizzato, mentre una semplice indagine epidemiologica trasversale, nella maggior parte dei casi, non saprebbe disvelarne la portata. L'asse cronologico sul quale sono imperniati gli *studi longitudinali* è, pertanto, un mezzo essenziale per ricavare delle conclusioni idonee a chiarire le dimensioni e la stessa esistenza del fenomeno studiato che, dal punto di vista del diritto penale, costituisce l'evento del reato di disastro innominato. Una valutazione limitata alle considerazioni che possono essere ricavate in un certo istante di tempo dall'osservazione dei singoli dati rilevabili empiricamente per contro sarebbe insufficiente a cogliere l'incidenza che, per esempio, dovesse essere riconosciuta al *fattore di rischio* analizzato (o forse, addirittura, la celerebbe del tutto alla comprensione). Nonostante le conclusioni finali degli studi di questo tipo siano, quindi, conseguibili soltanto attraverso un uso scrupoloso, ponderato ed esatto delle metodiche proprie dell'*epidemiologia* e non possano invece essere raggiunte

attraverso l'osservazione che si avvale esclusivamente degli organi di senso, non sarebbe corretto perciò negare alle indagini prima descritte l'aspirazione ad assicurare delle conoscenze connotate dal crisma della scientificità, sulla cui affidabilità è perciò fondato confidare.

Il dato rappresentato dal tempo è, dunque, essenziale al fine di acquisire la conoscenza del fenomeno esaminato negli *studi epidemiologici longitudinali*. Se si prescinde da un intervallo di tempo tendenzialmente lungo, o comunque decisamente non breve, il fenomeno in questione addirittura sfugge all'osservazione. La spiegazione di questa singolarità è offerta dalla considerazione che, in tal caso, il decorso del tempo è un elemento costitutivo del fenomeno sotto il profilo ontologico, sicché questo non è nemmeno concepibile al di fuori di una precisa disposizione lungo l'asse temporale. Lo stesso concetto di malattia epidemica, del resto, perfino nel linguaggio comune, oltre che in quello dell'*epidemiologia*, designa una malattia che colpisce un numero di individui significativamente superiore a quanto ci si sarebbe atteso in quell'area geografica e, soprattutto, in quel certo periodo di tempo. Per contrapposizione, una malattia endemica - qual è, ad esempio, la malaria in molte regioni tropicali - è una forma morbosa che manifesta, nella popolazione considerata, un andamento costante, cioè un andamento le cui oscillazioni non variano di molto nel corso del lungo periodo. L'uno e l'altro concetto, legati da una relazione di complementarietà reciproca, rinviano, pertanto, all'esigenza che le indagini epidemiologiche abbiano ad oggetto un lasso di tempo piuttosto ampio, almeno pari ad alcuni anni, se non alquanto più lungo, e pongano in luce conoscenze che altrimenti sarebbero inattingibili.

È quindi conseguente a quanto premesso rilevare che gli *studi epidemiologici longitudinali*, tra i quali bisogna annoverare anche quelli a cui fa riferimento la sentenza appellata, presuppongono obbligatoriamente che sia possibile costruire, attraverso procedimenti induttivi e deduttivi che si avvalgono del patrimonio specialistico di altre discipline scientifiche, delle *inferenze* conclusive tese ad evidenziare conoscenze che, invece,

non potrebbero essere raggiunte con l'ausilio della sola esperienza sensibile.

È necessario a questo punto, per sottostare ad un'esigenza di chiarezza, precisare che cosa si debba intendere, in generale, per conoscenze scientifiche e che cosa, in particolare, per quelle speciali conoscenze scientifiche alle cui nozioni può essere dato credito nel giudizio penale. Ed anzitutto preme sottolineare che i due concetti visibilmente non sempre coincidono: una determinata disciplina può essere qualificata dal riconoscimento unanime che si tratta di una disciplina rientrante a buon diritto tra quelle che vantano una pretesa di attendibilità, ma non per questo motivo soltanto il giudice è autorizzato ad utilizzare, nelle proprie decisioni, le nozioni che essa gli offre. È sufficiente riflettere sul fatto che abbastanza spesso taluni settori del sapere, la cui scientificità è peraltro generalmente riconosciuta, basano le proprie costruzioni sopra postulati indimostrabili oppure si appagano di teorie che, sebbene costruite con rigore, tuttavia hanno dei fondamenti solo congetturali, per comprendere che non sempre il giudice può fare liberamente uso delle conclusioni fornitegli dalle conoscenze specialistiche di cui viene tuttavia predicata l'attendibilità.

In ordine alla definizione del confine tra scienza e non-scienza, o pseudoscienza, il dibattito, per la verità, è antico e rimane tuttora aperto. Nondimeno, si concorda per lo più che possono essere elencati alcuni criteri di massima, accettati da tutti gli epistemologi: in primo luogo, la scienza deve possedere la capacità di formulare delle ipotesi che non contrastino con i requisiti della verificabilità e della falsificabilità (ossia le ipotesi di cui si avvale devono poter essere convalidate o smentite e riuscire a superare i tentativi di convalida e di falsificazione); inoltre, deve avere l'attitudine a soddisfare il criterio dell'evidenza, prima di tutto dal punto di vista della ragione; in ogni caso, deve rispondere al requisito di usare metodi compatibili nello stesso tempo sia con la logica sia con la sperimentabilità, cioè con la possibilità di trovare un qualche riscontro in esperimenti appositamente predisposti oppure nella realtà fenomenica suscettibile di osservazione. Le esigenze di

certezza del giudizio impongono tuttavia l'adozione di requisiti aggiuntivi, ancora più restrittivi di quelli ora indicati.

La definizione dei requisiti alla cui esistenza è legata la possibilità di identificare i contributi che le scienze possono apportare al giudice è stata arricchita dall'assai nota sentenza Daubert, pronunciata negli Stati Uniti nell'anno 1993. Essa ha, infatti, enumerato quattro criteri che ha ritenuto necessari per stabilire la linea di demarcazione che separa le nozioni scientifiche utilizzabili da parte del giudice da quelle di altri settori della cultura: la possibilità, già esposta, di verificare e di falsificare, cioè di confutare, le ipotesi; l'avere preliminarmente sottoposto le teorie a revisione paritaria (*peer revieu*), cioè al controllo di studiosi che godono di prestigio non minore di colui che le propone, disposti a pubblicarle su una rivista o a presentarle in una conferenza oppure a raccomandarle per l'assegnazione di fondi; la garanzia di contenere una chiara definizione della percentuale di errore associata alle teorie in questione; l'essere queste stesse teorie accettate dalla comunità degli scienziati.

L'elenco, che la stessa sentenza Daubert considera non esaustivo, ha avuto un'accoglienza solo parziale nella giurisprudenza italiana, perché ha ritenuto di integrarlo. La Corte di Cassazione, nella stessa materia, ha infatti enunciato i seguenti ulteriori principi: *nel compito di valutazione dell'attendibilità della teoria proposta il giudice deve esaminare, esemplificativamente, gli studi che la sorreggono, le basi fattuali sui quali essi sono condotti, l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca, l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che ha gestito la ricerca, le finalità per le quali questa è stata realizzata* (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14.03.2012, n. 18678, P.G. in proc. Campelli e altri). Inoltre, ha sottolineato, con altra pronuncia, che, *ai fini della ricostruzione del nesso causale, è utilizzabile anche una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, essendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte o generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità delle conoscenze*

scientifiche (così Cass. pen., sez. IV, 21.06.2012, n. 36280, Forlani ed altri).

La lettura delle massime ora citate rende palese che i criteri di demarcazione indicati dalla Corte regolatrice corrispondono soltanto in parte ai canoni con cui la sentenza Daubert ha tracciato il confine tra scienze e pseudoscienze. Tuttavia, interessa rilevare come anche la Suprema Corte ammetta la possibilità che le teorie condivise dalla comunità degli scienziati lascino permanere un margine di incertezza: ammette cioè che, al termine di ogni studio, purché sia stato condotto con modalità assolutamente ineccepibili, residui un ristretto margine di opinabilità e di errore, attese la relatività e l'instabilità che connotano le conoscenze scientifiche. Concludendo, è dunque pertinente commentare che nel processo, così come nella scienza, la validità dei risultati non può essere fatta dipendere soltanto dalla loro attendibilità intrinseca ma deriva anche, e prima di tutto, dal rigoroso rispetto delle procedure che disciplinano i singoli campi di indagine: che è quanto gli orientamenti richiamati, in definitiva, paiono esigere.

Mette conto, in ogni caso, di porre in risalto che il terzo criterio di demarcazione tra scienze e pseudoscienze specificato nella sentenza Daubert (quello in cui si pretende che venga rilevata e definita in anticipo la possibilità dell'errore connessa con le teorie), per il fatto di essere richiamato nella decisione che, come si è visto, riconosce il carattere relativo ed emendabile delle conoscenze scientifiche, implica un cambiamento significativo nel modo di definire il carattere delle acquisizioni della scienza utilizzabili nel giudizio. Le discipline scientifiche, infatti, nella visione esposta non sono distinte dal requisito di seguire un particolare tipo di procedimenti intellettuali, programmati per la risoluzione di determinati problemi, che aspirano a garantire la certa rispondenza delle proprie proposizioni alla realtà, bensì dal requisito di appartenere ad una speciale famiglia di saperi: a quelli cioè che, se, per un verso, non coltivano la pretesa di assicurare risposte confortate da assoluta certezza, per altro verso, sono invece immancabilmente qualificati dalla proprietà di stabilire, con la massima precisione possibile, la probabilità di errore contenuta nelle leggi che ne costituiscono l'intelaiatura

teorica. Si è perciò parlato di adesione ad una prospettiva fallibilistica, poiché la scienza non viene più considerata una επιστήμη, cioè un sapere definitivo ed assolutamente certo (etimologicamente la parola επιστήμη, appunto, designa ciò che si tiene su da sé), ma una struttura conoscitiva che si articola in proposizioni suscettibili di errore, purché la possibilità di errore sia chiaramente riconosciuta e contenuta entro limiti ristretti e ben definiti. Si ammette, in sostanza, che le proposizioni sulle quali si reggono le discipline scientifiche, sebbene abbiano la pretesa di essere generalmente affidabili, siano destinate a rimanere solo delle ipotesi. Si soggiunge, tuttavia, che esse si caratterizzano, nello stesso tempo, per l'attitudine, che non devono mancare di offrire, a venire confutate, sicché, per logico corollario, si deve riconoscere che esiste una valida ragione per accettarle fino a quando, ad onta dei tentativi fatti per falsificarle, nessuno studioso sia riuscito a confutarle con successo. Non sono, quindi, accreditate dal possedere il tratto distintivo della certezza, ma quelli, invece, della fallibilità e della correggibilità, oltre che dell'intrinseca affidabilità.

È tuttavia indiscutibile che non sempre il giudice si può accontentare di conclusioni puramente probabilistiche. Infatti, occorre ricordare che una fondamentale decisione delle S.U. della Corte di legittimità ha chiarito (con massima dettata in relazione alla causalità omissiva impropria, dotata, peraltro, di una portata estensibile ad ogni altra specie di nesso causale) che *il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica* (si veda Cass. pen., S.U., 10.07.2002, n. 30328, Franzese). Nel solco di detto orientamento si è, pertanto, tra l'altro, chiosato che *il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l'evento stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva* (così Cass., pen., sez. IV, 11.07.2002, n.

988, Macola e altro; Cass. pen., sez. IV, 17.05.2006, n. 4675, P.G. in proc. Bartalini ed altri). In ossequio all'indirizzo ermeneutico qui richiamato, possono perciò essere applicate nel giudizio soltanto le leggi di contenuto probabilistico attinte dal sapere scientifico fornite di un coefficiente di elevata credibilità razionale o di alta probabilità logica.

La Corte di Cassazione, a tale riguardo, ha chiarito come si possa affermare che *l'elevata probabilità logica non esprime altro che la forte corroborazione dell'ipotesi sulla base delle concrete acquisizioni probatorie disponibili. Si tratta*, ha annotato, *di un giudizio che scaturisce da un impegnativo modello d'indagine fondato su un rigoroso atteggiamento critico e su un serrato confronto tra l'ipotesi e i fatti: la congruenza di un'ipotesi ricostruttiva non dipende dalla coerenza formale, né dalla corretta applicazione di schemi inferenziali di tipo meramente deduttivo, bensì dal confronto con i fatti espressi da una situazione data, che possono confermarla o falsificarla. Conclusivamente, la corroborazione dell'ipotesi è fondata sulla affidabilità delle informazioni scientifiche utilizzate; sull'evidenza probatoria, disponibile e coerente con l'ipotesi stessa; nonché, infine, sulla capacità di resistenza di questa rispetto alle contro-ipotesi. Solo in un quadro fattuale così profondamente investigato ed interrogato può esservi razionalità dell'ipotesi e la coerenza logico-argomentativa dell'enunciato diviene oggettiva dimostrazione di verità processuale. Insomma, solo la strenua ricerca delle più ampie informazioni scientifiche e probatorie e la rigorosa adesione ad esse può fondare il giudizio d'imputazione causale* (così Cass. pen., sez. IV, 7.03.2008, n. 15282, Vavassori ed altri).

Giova, pertanto, ricordare come l'applicazione delle leggi scientifiche ai casi concreti presenti la struttura di un'argomentazione che mira a ricavare delle conclusioni da un insieme di premesse, alcune delle quali sono rappresentate da una o più leggi generali, altre da fatti particolari. È quindi la chiara concatenazione tra i fatti particolari e le leggi generali che permette di derivare le conclusioni dalle premesse. Per lo più, questa concatenazione è tale da non escludere del tutto che dalle stesse premesse possano essere tratte delle spiegazioni diverse da quella che viene giudicata preferibile. Il grado di probabilità

della conclusione che viene preferita è, dunque, in diretta relazione con la congruenza razionale tra le premesse e la conclusione che da esse discende, raffrontata con la plausibilità, o, per meglio dire, con la diversa plausibilità, che deve essere attribuita alle spiegazioni alternative alla prima: meno queste sono plausibili, più aumenta la probabilità che la conclusione esaminata corrisponda alla realtà del fenomeno che ha la funzione di spiegare.

Il metodo migliore per controllare se l'applicazione delle leggi scientifiche al caso concreto soddisfi il requisito dell'elevata credibilità razionale o dell'alta probabilità logica è allora quello consistente nel verificare la plausibilità delle ipotesi prospettabili in alternativa rispetto a quella che è oggetto di indagine. Infatti, soltanto nel caso in cui qualunque altra ipotesi alternativa venga esclusa, oppure ogni altra ipotesi alternativa sia, comunque, connotata da un bassissimo grado di plausibilità, si può affermare che la conclusione la cui validità viene vagliata, per converso, è corredata da un'alta probabilità logica o da un'elevata credibilità razionale; in ogni altro caso, l'esito dell'indagine non consente di riconoscere il rispetto del requisito. La plausibilità delle ipotesi alternative, come anche della singola ipotesi di cui si vuole appurare la probabile validità esplicativa, dipende, inoltre, dalla congruenza con i fatti particolari delle leggi generali chiamate ad essere applicate ai casi concreti. Infatti, se detta congruenza deve essere negata con riguardo alle tesi alternative, o è comunque caratterizzata dall'essere molto debole, la probabilità da cui sono corredate queste stesse tesi risulta nulla, o pressoché nulla, e, di riflesso, l'inferenza la cui tenuta si intende controllare soddisfa, invece, il requisito dell'elevata credibilità razionale ovvero dell'alta probabilità logica.

In sintesi, la verifica della probabilità o della credibilità che deve essere attribuita alla conclusione sottoposta a scrutinio, e quindi della sua utilizzabilità da parte del giudice, si attua accertando la corrispondenza tra le leggi generali e i fatti particolari che sono collegati nel processo argomentativo; e ciò, con il necessario accorgimento metodologico di sottoporre all'accertamento sia l'ipotesi principale, sia le ipotesi alternative, e di effettuare, poi,

la comparazione intesa a stabilire il rispettivo grado di probabilità e di credibilità.

Il descritto modo di procedere, ovviamente, vale anche per la valutazione dell'apporto che la speciale disciplina scientifica costituita dall'*epidemiologia* arreca al giudizio. Le *indagini epidemiologiche longitudinali*, come già rilevato, si propongono, infatti, di portare alla luce fenomeni di natura epidemica che altrimenti resterebbero nascosti e perseguono il loro obiettivo, appunto, mettendo a confronto ipotesi tra loro alternative.

Nel caso di cui si occupa il presente processo, gli *studi longitudinali* esperiti hanno inteso accertare l'incidenza del *fattore di rischio* costituito dall'inalazione delle polveri di amianto, nel lungo periodo di tempo preso in considerazione, sulle *popolazioni* operanti e/o viventi nei quattro siti individuati nel capo di imputazione. A questo scopo, sono stati preliminarmente acquisiti i dati relativi ai decessi ed alla morbilità a causa di patologie asbesto-correlate registrati tra le persone che hanno lavorato alle dipendenze delle società *Eternit* nei quattro stabilimenti considerati o che hanno vissuto nelle aree geografiche prossime a tali insediamenti industriali; i dati ottenuti sono stati poi raffrontati con i decessi attesi nelle *popolazioni* non esposte allo stesso *fattore di rischio*. L'intento era, evidentemente, di stabilire se fosse possibile constatare un eventuale eccesso delle morti e della morbilità rilevate tra gli esposti rispetto a quelle rilevate tra i non esposti. I dati presi in esame sono stati, inoltre, valutati con l'ausilio dei criteri di diagnosi offerti dalla medicina, al fine di determinare la riferibilità delle singole malattie alla classe delle patologie asbesto-correlate. I *dati grezzi,* pertanto, sono stati ordinati, elaborati e, infine, confrontati con il ricorso a metodi di calcolo desunti dalla matematica e dalla statistica, adottati dall'*epidemiologia*. I risultati degli studi sono stati, quindi, ottenuti applicando le leggi generali dell'*epidemiologia* ai fatti particolari (cioè ai casi di decesso o di malattia) presi considerazione ai fini delle indagini.

Le *inferenze epidemiologiche* tratte al termine degli studi circa l'influenza che deve essere riconosciuta allo specifico *fattore di*

rischio, pertanto, possono reputarsi accreditate da un'alta probabilità logica o da un'elevata credibilità razionale nella misura in cui sono congruenti con i dati analizzati e non vengono smentite da ipotesi alternative, fornite, a loro volta, di un grado di probabilità abbastanza elevato, o comunque di un apprezzabile grado di probabilità. Possono a tal fine, dunque, essere invalidate formulando delle critiche atte a dimostrare che i *dati grezzi*, in genere, non sono affidabili o che le leggi generali applicate non sono congruenti con gli stessi dati oppure che le *inferenze* che possono essere prospettate in alternativa alla prima godono di un grado di probabilità non trascurabile.

A tale riguardo, è tuttavia utile sottolineare con forza che l'oggetto delle indagini epidemiologiche è rappresentato da un fenomeno di natura epidemica (ad esempio, dall'ipotizzata influenza del *fattore di rischio* costituito dalle fibre di asbesto su alcuni gruppi di persone) che riguarda *popolazioni* rappresentative di collettività più ampie, non invece individui singoli. La definizione dell'oggetto degli studi comporta la conseguenza che l'attendibilità delle *inferenze* a cui essi approdano deve essere valutata facendo riferimento ai gruppi piuttosto che alle singole persone interessate dal fenomeno. Sono, perciò, prive di reale consistenza le argomentazioni facenti leva sopra la possibilità che le *inferenze* delle quali si discute non siano fondate con riferimento a uno o più casi singoli, come quando, ad esempio, si avanza il dubbio che talune diagnosi affermative di una patologia asbesto-correlata siano errate. È, infatti, risolutivo obiettare che gli errori di diagnosi (ammesso che realmente si siano verificati) sono destinati ad incidere soltanto sulla validità delle *inferenze* conclusive che affermino o neghino l'incidenza causale del *fattore di rischio* sui singoli, ma non sui gruppi. Si tratta, inoltre, per lo più, di errori casuali (*random*), che non sono prevedibili né eliminabili. Di essi, tuttavia, le metodologie di analisi statistica usano tenere conto nella valutazione dei risultati; sono perciò irrilevanti, perché non infirmano le conclusioni riguardanti le *popolazioni*, ma concernono solo degli individui. È vero che gli errori possono, alcune volte, anche essere sistematici (vale a dire essere dei *bias*), ma, nel caso di specie, questi, al più, possono indurre a

sottostimare le patologie asbesto-correlate per la difficoltà di diagnosticarle (in particolare, la diagnosi di mesotelioma è stata spesso problematica, tanto da rendere a volte necessario l'esame autoptico, e la ricorrente tendenza ad evitare le autopsie può essersi riflessa, per questa ragione, in casi non sporadici di mancata diagnosi di mesotelioma). In definitiva, la possibilità di errore non è tale da ripercuotersi negativamente sulla validità degli studi, se non nel senso che può determinare una sottostima delle dimensioni del fenomeno epidemico in questione, ma non ne esclude l'individuazione.

Gli *studi epidemiologici longitudinali*, se vengono condotti in conformità con metodologie corrette, costituiscono, quindi, il mezzo di cui si possono avvalere le discipline caratterizzate dal requisito di essere scientifiche. Sono pertanto idonei ad assicurare delle conoscenze che il giudice può legittimamente utilizzare nella decisione, poiché sono suscettibili di approdare a conclusioni convalidate dall'essere fornite di elevata credibilità razionale e di alta probabilità logica.

4. Causalità individuale e causalità collettiva

Il nesso di causalità è notoriamente la relazione che lega in senso naturalistico un atto (o un fatto) e l'evento che da esso discende. Tale relazione, chiamata nesso (da *nectere*, legare), designa, in sintesi, la forza naturalistica che causa l'evento. Il concetto consente, dunque, di ricavare la riconducibilità di un dato evento all'atto (o al fatto) dell'uomo.

La giurisprudenza ha messo a punto, a tal fine, un modello euristico che consiste nell'eliminazione mentale della condotta: se, eliminando mentalmente la condotta presa in considerazione, non è pensabile che l'evento si possa verificare, allora essa deve ritenersi causa dell'evento. Dal punto di vista scientifico, una condotta, inoltre, è considerata causa di un evento quando questo è collegato alla condotta stessa sulla base di una legge naturale. La legge naturale che viene applicata, se è pertinente alla vicenda particolare, predica dunque che, nella generalità dei casi, al verificarsi di una condotta identica a quella tenuta nel

caso concreto, si producono degli eventi uguali a quello che si è verificato storicamente. Il ricorso del giudice alle leggi statistiche (quindi, per quanto interessa il presente giudizio, alle leggi dell'*epidemiologia*) è, peraltro, legittimo, in quanto il modello della sussunzione del fatto sotto leggi implica che non si applichino solo spiegazioni causali (cioè delle leggi) di ordine deduttivo, ma si faccia ricorso anche all'induzione, vale a dire ad un procedimento fondato sopra regolarità statistiche, in modo da pervenire alla conclusione che, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit* (ossia delle regolarità statistiche), la condotta dell'agente ha costituito una condizione necessaria dell'evento. Si deve sottolineare perciò che anche le regolarità statistiche possono essere considerate leggi naturali meritevoli di considerazione nel giudizio, posto che riproducono alcune tra le uniformità di ordine probabilistico che reggono gli accadimenti del mondo reale.

Interessa rilevare, inoltre, che la giurisprudenza ha introdotto uno speciale, e nuovo, concetto di causalità, configurando, accanto al concetto di causalità individuale, quello di causalità generale.

Il concetto di causalità generale presuppone che sia accertata l'idoneità di un certo *fattore di rischio* (nella specie l'inalazione delle polveri di amianto) a provocare dei danni alla salute di un numero indeterminato di persone, rappresentato dalla *popolazione* presa in esame dagli studi epidemiologici. Il criterio utilizzato non è costituito, in tal caso, da leggi causali dotate di valenza universale stabilite deduttivamente, ma da regolarità statistiche. Queste, quindi, non sono, per solito, da sole considerate sufficienti a giustificare il riconoscimento del nesso di causalità con riferimento agli eventi che concernono gli individui, essendo soltanto idonee a fondare un giudizio di probabilità, ma lo sono, invece, con riferimento ai gruppi di persone che si considerano rappresentativi delle *popolazioni* prese in esame ad opera delle indagini epidemiologiche (si noti, ad esempio, che, in sintonia con quanto premesso, nel processo sugli effetti dannosi del talidomide celebrato in Germania, è stato ritenuto il nesso di causalità generale circa la dannosità del

farmaco, mentre sono state respinte le domande fondate sul concetto di causalità individuale).

Qualora si tratti di accertare il nesso di causalità generale, la valutazione differisce, pertanto, da quella afferente la causalità individuale in forza della diversa natura del bene, collettivo anziché individuale, tutelato dalla norma incriminatrice. Il bene costituito dall'esigenza che non venga sottoposta a pericolo una certa *popolazione* viene, in particolare, protetto dalle norme che prevedono i reati di pericolo (i reati per cui si procede sono, infatti, reati di pericolo); così invece non è per il bene costituito dall'integrità fisica dei singoli. La sottoposizione a pericolo di una *popolazione* evoca dunque il concetto di causalità generale.

Con riferimento al reato sub b), ad esempio, le indagini epidemiologiche, secondo la sentenza appellata, hanno provato la messa in pericolo dell'interesse generale tutelato dalla norma dell'art. 434 c.p., riferito alle *popolazioni* individuate attraverso rilievi statistici appositamente mirati su di esse: conseguentemente, il Tribunale ha riconosciuto rilevanza causale alle condotte degli imputati che, a suo giudizio, hanno provocato o aumentato il pericolo in danno dell'incolumità pubblica. L'utilizzazione del modello euristico prima indicato (quello che consiste nell'eliminazione mentale della condotta valutata) ha permesso, infatti, al primo Giudice di affermare che, stando alla decisione impugnata, se fossero eliminate mentalmente le condotte degli imputati che hanno contribuito alla diffusione dell'amianto negli ambienti di lavoro e all'esterno di essi, la messa in pericolo delle popolazioni prese in esame nelle indagini epidemiologiche dovrebbe essere esclusa (o meglio, dovrebbe, in tal caso, essere esclusa la quota parte della complessiva messa in pericolo addebitabile alla loro condotta). Giova osservare che il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide, ancorché di ordine statistico-epidemiologico, consente di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da un inaccettabile margine di discrezionalità, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità rivelatrici del nesso che lega la condotta con l'evento. È necessario, peraltro, dedicare attenzione al fatto che l'evento indagato è costituito, nel caso di specie, dalla messa in pericolo del bene dell'incolumità pubblica

e, ovviamente, che le statistiche tendono a porre in luce una relazione causale tra condotta ed evento di ordine probabilistico che, per essere reputata rilevante, deve essere dotata di un'elevata credibilità razionale o di un'alta probabilità logica.

5. L'evento del reato di disastro

La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 327/2008, ha statuito che *l'altro disastro*, a cui fa riferimento l'art. 434 c.p., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai *disastri* contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza: conclusione, questa, che trova conforto anch'essa nei lavori preparatori del codice. Ha delineato, quindi, *una nozione unitaria di disastro, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la pubblica incolumità) - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti*.

Ha, pertanto, rilevato che il pericolo per la pubblica incolumità viene a designare la *messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone*, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come *disastro*.

Nello stesso senso, la Cassazione ha statuito che *è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di*

persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo (così Cass. pen., sez. IV, 9.03.2009, n. 18974, Romagnoli e altro, riportata anche nella sentenza appellata, p. 501; conforme Cass. pen., 11.10.2006, n. 40330, Pellini). Con specifico riferimento al *disastro ambientale* la Cassazione, ha, inoltre, chiarito che il delitto di disastro innominato (art. 434 c.p.), reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola *immutatio loci*, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità. Ha perciò sottolineato che l'evento *si realizza quando il pericolo concerne un danno ambientale di eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversibili qualora venga a verificarsi, in quanto il danno provocato potrebbe pur sempre essere riparabile con opere di bonifica* (così Cass. pen., sez. III, 14.07.2011, n. 46189, Passarielllo e altri).

La condotta contestata nel presente procedimento sotto il capo b) è ravvisata, nella premessa dell'imputazione, nell'*aver commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità.* Nessun dubbio quindi che, anche stando alla contestazione, l'evento del reato è rappresentato dalla messa in pericolo della pubblica incolumità. Nella specie, poi, l'evento (cioè la messa in pericolo) deve essere ravvisato nel pericolo per tale incolumità costituito dalla diffusione delle polveri di amianto all'interno degli stabilimenti, in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti e presso le abitazioni private dei lavoratori, così da determinare

un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante (s'intende: alle polveri di amianto).

L'evento è, dunque, rappresentato dall'esposizione all'amianto di determinate *popolazioni,* poiché sulla base delle indagini epidemiologiche e della letteratura medico-oncologica, l'esposizione è, di per sé, causa di pericolo per i settori delle *popolazioni* evidenziati nel capo di imputazione.

L'esposizione al pericolo conseguente all'*immutatio loci* non esaurisce, tuttavia, l'evento che contraddistingue la particolare fattispecie di disastro analizzata in questa sede. In altre parole, la contaminazione dell'ambiente, ossia l'*immutatio loci*, costituisce solo una tra le componenti dell'evento del reato di disastro oggetto del presente procedimento.

Un'altra componente essenziale dell'evento è rappresentata dall'eccezionale fenomeno di natura epidemica che il capo di imputazione assume essersi verificato, durante un lungo lasso di tempo, in Casale Monferrato, in Cavagnolo, in Napoli-Bagnoli e in Rubiera. Gli studi epidemiologici, secondo l'Accusa, hanno, infatti, posto in rilievo l'eccesso di malattie asbesto-correlate, tutte caratterizzate da una lunga *latenza*, che ha colpito le popolazioni interessate dall'*esposizione all'amianto* nell'arco di tempo preso in considerazione. Questo eccesso ha preso la forma di un fenomeno epidemico, ossia nei quattro siti prima menzionati ha interessato un numero di persone grandemente superiore al numero che, nella normalità dei casi, si sarebbe dovuto riscontrare. È, peraltro, di fondamentale importanza rilevare che l'eccesso in questione che, stando alla prospettazione del P.M., si è realizzato nel corso di un lungo intervallo cronologico, può essere registrato e compreso solo se viene inserito nell'asse temporale: il che equivale a dire che, in un certo senso, esso può essere rappresentato soltanto con un filmato, e non con una semplice fotografia.

Dunque, per riassumere le osservazioni finora svolte, l'evento del reato di disastro innominato è costituito, stando all'ipotesi prospettata dall'Accusa, dal fenomeno epidemico causalmente associato all'*immutatio loci* ed esso si può intendere solo se viene

inserito nel lungo asse temporale specificato nel capo di imputazione.

Non è, pertanto, un'obiezione realmente aderente alla peculiarità della fattispecie quella che oppone (come hanno opposto le Difese degli imputati) che, ragionando nel modo seguito dal P.M., viene ignorata la distinzione tra l'evento proprio del reato (inteso come mera *immutatio loci*) e gli effetti dell'evento, cioè i riflessi sulla salute umana da esso prodotti che coincidono con il complesso delle patologie successivamente osservate nelle popolazioni monitorate dagli studi epidemiologici.

Argomentando in tal modo, si trascura di cogliere l'essenza dell'evento di cui è causa, poiché il fenomeno epidemico non rientra tra gli effetti del disastro, ma è, al contrario, insieme con l'*immutatio loci*, uno degli elementi che concorrono ad integrare l'evento del reato. Se, infatti, l'evento coincide con la messa in pericolo dell'incolumità di un numero indeterminato di persone, il fenomeno epidemico oggetto di contestazione è legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame è uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l'evento. La relazione tra l'evento e il fenomeno epidemico, in ultima analisi, dipende dunque dall'esigenza di rispecchiarne la natura, perché, se la definizione dell'evento non comprendesse tale fenomeno, non riuscirebbe ad essere esauriente. In altri termini, lo stesso concetto di evento, nel caso di cui tratta la contestazione, non può essere compreso senza fare riferimento al fenomeno di natura epidemica prima indicato, così come questo, a sua volta, non può essere pensato senza essere collocato nel tempo. È perciò conforme all'esigenza di ordine logico, secondo cui, se non c'è modo di separare un determinato elemento distintivo dalla definizione di un ente, allora esso è parte (o meglio: è proprietà) di quell'ente, concludere che la scelta di considerare il complesso delle patologie insorte in un lungo arco di anni un mero effetto dell'evento, anziché un elemento di esso, oltre ad essere inappropriata sul piano logico, ne tradisce l'essenza sul piano ontologico. Infatti, come premesso, l'evento del reato contestato si identifica con il fenomeno epidemico e questo non può che necessariamente manifestarsi attraverso la sua proiezione nel

tempo. L'evento non può dunque essere concepito senza fare riferimento alla dimensione temporale delle patologie amianto-correlate causate dall'*immutatio loci*. E' quindi inappropriato parlare di effetti anziché di elementi costitutivi dell'evento.

In conseguenza di quanto premesso, occorre porre in risalto che, nel caso di specie, l'evento di pericolo costituito dall'esposizione alle polveri di amianto è destinato a protrarsi nel tempo in ragione, oltre che del perdurante inquinamento del territorio causato dalle polveri, cioè dell'*immutatio loci*, anche della lunga *latenza* delle patologie asbesto-correlate. Infatti, l'esposizione di una vasta popolazione all'*agente patogeno* costituito dalle polveri di amianto non può dirsi tuttora venuta meno, attese le dimensioni della diffusione delle fibre nocive in più aree geografiche fittamente abitate e la peculiarità del fenomeno epidemico: lo sconvolgimento degli equilibri all'interno dell'*ecosistema* in cui si concreta il *disastro ambientale* cagionato dalla vasta propagazione dell'*agente patogeno*, quindi, è ancora in corso nel momento presente. In effetti, la durata della *latenza* dell'asbestosi è almeno di 10-20 anni, quella del tumore polmonare è analoga o, spesso, perfino un poco più lunga e quella del mesotelioma è di circa quaranta anni, pur con oscillazioni dovute a molteplici fattori. La lunghezza del periodo di *latenza* e l'andamento della mortalità per patologie asbesto-correlate nei siti indicati nell'imputazione, pertanto, inducono taluni epidemiologi a prevedere che il picco della mortalità possa ancora verificarsi e ad ipotizzare che si constaterà solo nei prossimi anni. Se si riflette che, molto verosimilmente, la punta massima della diffusione delle fibre di amianto nel territorio si è verificata dagli anni Settanta del Novecento in avanti ed ha iniziato a diminuire molto lentamente soltanto in seguito alle bonifiche effettuate dopo l'inizio degli anni Novanta, non si può allora evitare di concludere che, per la verità, appare del tutto ragionevole la previsione secondo cui l'incidenza quantitativa delle patologie asbesto-correlate, stante la lunga durata della *latenza* che le caratterizza, e specie quella dei mesoteliomi, crescerà ancora per qualche tempo prima di iniziare a diminuire.

Il pericolo per la popolazione, conseguentemente, non è ancora scomparso. Il reato di cui all'art. 434 c.p., pertanto, non può

considerarsi consumato; o più esattamente la consumazione del reato di disastro è tuttora in atto, in forza della perdurante permanenza del pericolo.

Il reato di disastro innominato contestato sotto il capo b) appare, quindi, assimilabile ai delitti denominati *a consumazione prolungata* o a *condotta frazionata;* e ciò, non in ragione della fattispecie tipica, ma delle modalità con cui l'evento, nel caso di specie, si è manifestato e si manifesta (la speciale tipologia dei reati in questione è descritta in Cass. pen., sez. II, 12.06.2007, n. 26553, Garone, in Cass. pen., sez. II, 10.07.2008, n. 34910, De Carolis e altro, in Cass. pen., sez. II, 16.12.2008, n. 3776, De Luca. P. e in Cass. pen., sez. II, 19.06.2009, n. 42322, Iannini ed altri, con riguardo al pagamento reiterato di interessi in esecuzione del patto usurario nel reato di usura; in Cass. pen., sez. IV, 15.01.2009, n. 17036, Palermo, con riguardo al reato di furto di energia elettrica; in Cass. pen., sez. V, 5.11.2010, n. 4919, Calabrese ed altro, con riguardo alla corresponsione di pagamenti rateizzati da parte della vittima del reato di estorsione).

Nel caso di cui si occupa il giudizio, le specifiche modalità del fatto e la lunga durata della *latenza* delle patologie amianto-correlate determinano tuttora la persistenza del pericolo per un numero indeterminato di persone, derivante dall'esposizione alle polveri di amianto. Appunto perciò, la riconducibilità del reato contestato sotto il capo b) alla categoria dei reati *a consumazione prolungata* appare corretta, posto che la consumazione di un reato di evento non può prescindere dal verificarsi dello stesso, elemento costitutivo della fattispecie. Altrettanto corretta, alla luce di quanto premesso, è, pertanto, la considerazione che la consumazione del reato è ancora in atto.

La peculiarità del caso di specie, rispetto ai casi che hanno costituito oggetto delle decisioni prima richiamate, è offerta dal rilievo che, mentre nella fattispecie di furto di energia elettrica, nell'ipotesi di pagamento di interessi usurari e in quella del pagamento del *pizzo* da parte della vittima dell'estorsione, la protrazione dell'evento nel tempo è contestuale, o di poco successiva, alla ripetuta condotta dell'agente, nel caso di cui si

discute, la condotta degli imputati è cessata già da molto tempo, cioè almeno dall'anno 1986, ma, ciò nonostante, l'evento, malgrado gli anni trascorsi, è ancora *in fieri*.

6. Le questioni preliminari

6.1 *Le questioni di legittimità costituzionale*

6.1.1 *La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la presenza delle parti civili nel processo penale:* artt. 74-88, 100, 316 cpv., 538 e 541 cpv. c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 111 cost.

In primo grado la Difesa dell'imputato Schmidheiny, con memoria depositata all'udienza in data 8.02.2010, proponeva l'eccezione nei termini seguenti: la costituzione della parte civile nel processo penale introduce una complicazione che ostacola la realizzazione del principio della ragionevole durata del procedimento penale e dà luogo ad una sostanziale incongruenza nel momento in cui, da un lato, attribuisce un ingiustificato vantaggio alla parte civile (che può essere testimone nel processo penale, mentre è parte nel processo civile) e, dall'altro, contraddice lo schema accusatorio del processo, condizionando il raggiungimento della ragionevole durata del processo penale all'accertamento di un tipo di responsabilità, quella civile, soggetta a regole e principi del tutto diversi; inoltre, il nuovo codice di procedura penale è ispirato all'esigenza di snellire la procedura, disincentivando il cumulo delle azioni ed è, in esso, venuto meno il principio di unità della giurisdizione che, nel vigore dell'abrogato codice, era posto a fondamento dell'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale; a ciò si deve aggiungere la modifica dell'art. 111 Cost. che ha dato rango costituzionale al principio del giusto processo.

Il Tribunale dichiarava manifestamente infondata l'eccezione con l'ordinanza 1°.03.2010 in questa sede impugnata, osservando che il vigente codice di procedura penale non ha abbandonato il

principio dell'unità della giurisdizione e che il giusto processo è regolato dalla legge; che, pertanto, avendo la legge previsto la costituzione di parte civile nel processo penale, non potrebbe essere ravvisata una violazione dell'art. 111 Cost., poiché la norma costituzionale ha affidato al legislatore ordinario il compito di regolare il giusto processo.

Nel riproporre con i motivi di doglianza la questione, nei medesimi termini sopra esposti, la Difesa appellante lamenta che il Tribunale si sia sottratto all'obbligo di valutare la compatibilità delle norme denunciate con i principi costituzionali e si sia limitato ad affermare che si tratta di una scelta legislativa insuscettibile di valutazione di legittimità costituzionale.

Al riguardo la Corte di Appello osserva.

Non risponde al vero, in primo luogo, che il grande numero delle parti civili presenti in questo giudizio realizzi un *monstrum* processuale. È vero, invece, che l'assetto predisposto dal codice abrogato risultava informato ad una particolare valorizzazione del principio di accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale, accessorietà che si manifestava non soltanto con la necessità di un adeguamento del suo esercizio alle vicende del processo penale, ma anche attraverso la predisposizione di un regime di preclusioni volte, per un verso, ad attuare l'economia dei giudizi e, per un altro verso, ad impedire la formazione di giudicati contraddittori, in perfetta sintonia con la disciplina dell'efficacia del giudicato penale in sede civile e, in definitiva, con il principio dell'unità della giurisdizione. Ed è vero anche che l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha determinato, a seguito di interventi della Corte, una progressiva erosione del principio di unitarietà della giurisdizione ed un conseguente ridimensionamento dell'accessorietà dell'azione civile, tutte le volte in cui l'onere di adattare le modalità di esercizio della pretesa civile alle sequenze del processo penale divenga, in relazione alle esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato nelle varie fasi processuali, un ostacolo alla tutela del diritto di azione e difesa della parte civile, non comprimibile oltre i limiti derivanti dall'esigenza primaria di attuare la pretesa penale (cfr. Corte Cost., sent. n. 0330 del 1994).

L'erosione del principio dell'unità della giurisdizione non significa, peraltro, che detto principio debba intendersi ormai espulso dall'ordinamento. Così non è, perché, contestualmente all'attenuazione di tale principio, il nuovo codice di rito ha introdotto forme di tutela ampliata sul versante delle vittime e degli interessi in gioco nel processo penale (artt. 90 e segg. c.p.p.). Dunque, il legislatore ha mostrato di non ritenere affatto incompatibile, siccome inutile o addirittura dannoso, l'intervento delle persone offese in ogni stato e grado del processo penale e l'esercizio, in esso, dell'azione civile.

Il principio di unitarietà della giurisdizione, tuttora sussistente nel sistema, va certamente correlato con il principio costituzionale del *giusto processo* di cui all'art. 111 Costituzione (inteso nella sua accezione completa di garantire sia l'effettivo contraddittorio tra le parti, sia la ragionevole durata del processo), ma la necessità di un contemperamento delle due esigenze non richiede, sul piano giuridico, la conseguente necessità di una verifica costituzionale dell'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale, essendo compito del giudice, destinatario del precetto di cui all'art. 111 Cost., individuare, in concreto, le forme più idonee a perseguire l'obiettivo costituzionale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 364/2002, citata dalla Difesa appellante, che afferma l'impossibilità della costituzione di parte civile nel processo minorile, non è fondata sopra generali esigenze di celerità del processo, rilevanti ex art. 111 Cost., e dunque sopra una valutazione generale di influenza negativa, su qualunque processo penale, dell'esercizio dell'azione civile, bensì sulla mera considerazione della tutela della *specificità* minorile: specificità che il nostro ordinamento ha espressamente riconosciuto e tutelato anche attraverso l'istituzione di un organo giurisdizionale diverso rispetto a quello ordinario e diversamente composto.

Il processo minorile, infatti, è innegabilmente impregnato di forti valenze educative che concorrono con quelle penali, senza peraltro soccombere di fronte ad esse; trattasi di valenze che postulano un'attenta ed approfondita analisi della personalità

dell'imputato, finalizzata all'adozione di provvedimenti che consentano il suo recupero sociale. Appare dunque necessario che, in tale specifico settore processuale, già gravato di peculiarità importanti, non si inseriscano anche altri interessi, quali quelli risarcitori, che, inevitabilmente, distoglierebbero l'attenzione dagli istituti tipici e sostanzialmente diversi del processo minorile (qual è, ad esempio, la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato).

Pertanto, la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale non può costituire un valido argomento a sostegno della tesi sostenuta dalla Difesa appellante.

Poiché il principio di unità della giurisdizione non può dirsi abrogato dal nostro ordinamento e poiché, come si è detto, se mai risulta dallo stesso ampliata la possibilità di intervento, nel processo penale, di soggetti portatori di interessi trattati nel processo, non si può non riconoscere che risulterebbe davvero paradossale, in una sede processuale come quella in cui si svolge il presente giudizio (nella quale sono state veicolate, attraverso il processo penale, le voci e le richieste di più parti offese da fatti delittuosi assai risalenti nel tempo ed i cui effetti devastanti, nell'ipotesi accusatoria, sono perduranti perché ancora *in fieri*) negare alle stesse la presenza in giudizio e la possibilità di avanzare, in questa sede, le rispettive pretese.

La ripetitiva uniformità di moltissime tra le questioni che possono essere determinate dall'esercizio dell'azione civile nel presente giudizio non è poi causa di un'apprezzabile compromissione del diritto di difesa degli imputati, conseguente all'elevata pluralità delle parti civili che si sono costituite. Ciò anche alla luce del rilievo che, attesa la configurazione giuridica delle contestazioni aventi ad oggetto (come meglio si dirà nel prosieguo) fatti integranti un fenomeno di natura unitaria (disastro) e non già i singoli eventi lesivi da esso scaturiti, le Difese degli imputati sono dispensate dall'onerosa condizione di trovarsi a contraddire un numero elevato (migliaia) di situazioni in fatto e in diritto, che tra loro potrebbero essere sensibilmente diverse.

Discende da quanto sopra la manifesta irrilevanza della questione dedotta: alla stregua di quello che si evince dall'interpretazione dei capi di imputazione, non è dato ravvisare elementi per ritenere che l'esercizio dell'azione civile configuri una violazione del principio della parità delle parti.

6.1.2 *La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'intervallo di tempo intercorso tra la condotta e l'inizio del processo*

La questione è stata proposta con riferimento agli artt. 158 I comma, 434 e 437 c.p., nella parte in cui tali norme consentono che non si applichi la prescrizione e si dia corso al processo senza attribuire rilievo al tempo intercorso tra la condotta e l'inizio del processo stesso, con riferimento agli artt. 2, 24 II comma, 27 III comma e 111 Cost., nonché con riferimento agli artt. 10 e 117 Cost. (queste ultime due norme nella parte in cui richiamano l'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali). Ad essa è collegata l'eccezione di nullità della sentenza, ex art. 125 III comma c.p.p., per difetto di motivazione sull'eccepita questione di legittimità costituzionale concernente il profilo relativo alla violazione del principio della funzione rieducativa della pena (ossia vertente sulla pretesa inidoneità di una pena, inflitta a notevole distanza di tempo dalla condotta, ad assolvere realmente una funzione rieducativa).

In primo grado la Difesa Schmidheiny proponeva la questione nei termini seguenti: la possibilità di dare corso ad un procedimento decine di anni dopo la condotta contestata contrasta, sia con il diritto di difesa come è caratterizzato dalle norme sul giusto processo (in quanto sussistono notevoli difficoltà, per l'imputato, di raccogliere le prove a sua discolpa), sia con il principio della finalità rieducativa della pena (in quanto nessuna funzione riabilitativa può essere riconosciuta ad una sanzione che dovrebbe essere applicata a distanza di un enorme lasso temporale rispetto alla condotta).

Il Tribunale, in sentenza, respingeva l'eccezione, motivando soltanto in relazione al primo aspetto (quello attinente alla violazione del diritto di difesa) e non in relazione al secondo (quello attinente alla funzione della pena). È certo vero, dunque, che prendeva in considerazione l'eccezione solo con riferimento al primo aspetto della questione proposta (ossia alla violazione del diritto di difesa). Rilevava infatti che, mentre per i settori del diritto diversi dal diritto penale è pacifica l'esigenza della tempestività del processo, al fine di consentire un pieno esercizio del diritto di difesa, per il diritto penale questa stessa esigenza deve, viceversa, essere ritenuta assolutamente inapplicabile, perché, nei reati ad evento naturalistico, sarebbe proprio la verificazione dell'evento a comportare la consumazione del reato.

La Difesa appellante ripropone in questa sede la questione, osservando come il Tribunale non si sia preoccupato di raffrontare la disciplina enunciata con i parametri di legittimità costituzionale offerti al suo vaglio, ma si sia dato carico esclusivamente di ricostruire una pretesa coerenza del legislatore ordinario, che nulla ha a che fare con i parametri di legittimità indicati; eccepisce anche la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125 III comma c.p.p. per mancata motivazione del profilo attinente alla funzione rieducativa della pena, richiamando, al riguardo, il disposto dell'art. 24 della legge costituzionale n. 87/53.

La questione non appare fondata.

Quanto al primo profilo, che attiene all'asserita violazione del diritto di difesa (sono state riproposte nei motivi di doglianza diffuse considerazioni di carattere generale, volte a dimostrare che la difesa sarebbe penalizzata perché il decorso, in questo processo, di un cospicuo lasso temporale tra i fatti e l'avvio delle indagini priverebbe gli imputati della possibilità di avvalersi di taluni testimoni, deceduti nel frattempo, e di acquisire documentazione, nelle more dispersa), la Corte osserva.

Nessuna violazione del diritto di difesa in generale, anche intendendolo come violazione del principio di parità delle parti sancito dall'art. 111 Cost., può essere ragionevolmente affermata

allorché un procedimento venga instaurato a distanza di molto tempo dalle condotte contestate.

In ogni caso, va osservato come il nostro ordinamento giuridico già preveda, con riferimento al problema del trascorrere del tempo e delle implicazioni che da esso possono discendere, l'istituto della prescrizione dei reati. Dunque, è già presente nel nostro sistema una disciplina normativa ispirata alle esigenze proprie dell'ambito penale e finalizzata a realizzare forme di equilibrio tra la pretesa punitiva dello Stato ed il decorso del tempo.

Inoltre, è pacifico che Accusa e Difesa risentono negativamente, e negli stessi termini, del divario temporale (peraltro non raro nella realtà e, in certa misura, quasi inevitabile, stante le difficoltà oggettivamente connesse alla scoperta degli illeciti ed all'acquisizione delle prove che ad essi attengono) che talora separa l'epoca in cui sono state realizzate le condotte contestate e il tempo nel quale viene esercitata l'azione penale, ricavando in pari misura un nocumento destinato ad aggravarsi progressivamente, man mano che detto divario si accresce. In definitiva, esso incide, per entrambi e nei medesimi termini, sull'attività di formazione della prova (diretta e contraria), rendendola certamente meno agevole. Anche a tale riguardo, peraltro, il nostro ordinamento prevede una forma di equilibrio, insita nel sistema, che costituisce una garanzia di natura sostanziale per l'imputato: il disposto di cui all'art. 530 II comma c.p.p. impone, infatti, al giudice di addivenire ad una pronuncia assolutoria nei casi di assenza, insufficienza o contraddittorietà della prova e l'art. 533 I comma c.p.p. consente al giudice di pronunciare sentenza di condanna solo allorché l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli *al di là di ogni ragionevole dubbio*. Questa previsione si traduce in una garanzia per l'imputato, poiché ammette che, ove le prove raccolte dall'Accusa risultino inadeguate (tra l'altro anche a causa del lasso cronologico che eventualmente allontani il processo dalla commissione dei fatti e ne renda difficoltosa la formazione), allora la pretesa punitiva dello Stato dovrà arrendersi di fronte all'ostacolo introdotto dal decorso del tempo.

Con riferimento al profilo dell'eccezione che attiene alla funzione rieducativa della pena, la Corte obietta quanto segue.

In primo luogo, non sussiste l'eccepita nullità della sentenza ex art. 125 III comma c.p.p. per omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale.

L'art. 24 della legge costituzionale n. 87/1953, evocato al riguardo dalla Difesa appellante, fa riferimento all'ordinanza reiettiva di un'eccezione di illegittimità costituzionale, prevedendo che essa sia motivata, e lo sia adeguatamente, quando si tratti di una pronuncia *ad hoc*; in questo caso, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'incidenza del tempo trascorso tra la condotta e l'inizio del processo è stata sottoposta al Tribunale nel corso della discussione finale, con memoria depositata il 17.10.2011, e il Tribunale ha valutato la questione in sentenza, ritenendola infondata, senza soffermarsi specificamente su uno dei profili evidenziati, quello attinente alla funzione rieducativa della pena.

La situazione concretamente occorsa non comporta affatto la nullità della sentenza, poiché si versa semplicemente in un caso di incompletezza motivazionale, integrabile da parte del giudice d'appello, e poiché la nullità prevista dall'art. 125 c.p.p. sussiste *nel solo caso in cui la decisione giurisdizionale sia totalmente priva di un apparato motivazionale o nel caso in cui lo stesso sia meramente apparente* (così Cass. pen., sez. II, 18.02.2010, n. 22293, Cini + 1), *priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità …* (così Cass. pen., sez. I, 31.01.2012, n. 6821, Chiesi).

Quanto al merito della questione, va sottolineato in primo luogo come il principio della polifunzionalità della pena e quello della prevalenza delle funzioni dall'ordinamento attribuite alle sanzioni penali costituiscano principi granitici nel nostro sistema.

Deve rilevarsi poi come la funzione rieducativa assegnata alla pena dalla Carta Costituzionale non osti in modo assoluto all'irrogazione della sanzione penale, anche quando siano trascorsi diversi anni dai fatti; ciò, subordinatamente alla

condizione che l'offesa arrecata dal reato all'interesse protetto dalla norma incriminatrice sia di notevole entità. Infatti non risponde né ad istanza logica, né ad esigenza di diritto positivo, l'assunto secondo il quale l'unico risultato che la rieducazione mirerebbe a raggiungere sarebbe quello del riadattamento del condannato alla vita sociale. Dall'anzidetta nozione, infatti, si traggono tre sicure conseguenze: che il concetto di rieducazione del condannato non può essere limitato alla sola finalità del suo recupero sociale, in quanto deve intendersi inclusa in esso anche la finalità della redenzione morale del reo, ossia quel processo dello spirito diretto a facilitare il pentimento che, liberando il condannato dal peso del delitto commesso, lo porti a redimersi; che è sufficiente che si verifichi il miglioramento morale del reo, perché possa dirsi che la pena tende alla sua rieducazione, essendo il riadattamento alla vita sociale non sempre in concreto raggiungibile; che, in particolare, questo processo di rieducazione ben può essere attuato anche durante l'esecuzione della pena dell'ergastolo, nell'ambito della quale non è neppure esclusa una sia pur limitata vita di relazione (si veda in termini, ancorché molto risalente, Cass. pen. S.U. ordinanza n. 7, dep. 16.06.1956, Tondi). In caso contrario, non sarebbe compatibile con la norma costituzionale l'imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo, mentre la Cassazione ha anche recentemente statuito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 c.p. in riferimento all'art. 27 Cost., nonché all'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'art. 6 CEDU, osservando come la pena dell'ergastolo, a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, abbia cessato di essere una pena perpetua, quindi non possa dirsi contraria al senso di umanità, e come essa non sia incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (cfr. Cass. pen., sez. I, 29.03.2012, n. 33018, Esposito). Lo stesso principio può valere per i reati che, al pari di quelli puniti con l'ergastolo, procurano una lesione ad interessi protetti di enorme rilevanza per la società, come i delitti per cui si procede: anche in questo caso l'intervallo di tempo trascorso tra i fatti integranti la violazione della legge penale ed il loro accertamento nel processo

non esclude che l'opera di rieducazione attuata mediante i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario possa essere egualmente fruttuosa.

Discende da quanto premesso la manifesta infondatezza dell'eccezione.

6.1.3 *La questione di legittimità costituzionale e comunitaria avente ad oggetto il disposto dell'art. 9 secondo comma c.p.p.*

La questione è proposta con riferimento agli artt. 25, 10 e 117 della Costituzione (questi ultimi due in quanto idonei ad introdurre nell'ordinamento italiano il principio di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali) e con riferimento all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con richiesta pregiudiziale di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al fine di verificare se sia compatibile con tale interpretazione una norma, quale quella di cui al terzo comma dell'art. 9 c.p.p., che consente l'individuazione del giudice competente attraverso l'iniziativa di una delle parti, cioè del P.M., e, attraverso quest'ultimo, addirittura del denunciante.

Si tratta di una questione sollevata in primo grado per l'ipotesi (effettivamente realizzatasi nella specie e da questa Corte ora nuovamente ravvisata, come si argomenterà nel prosieguo), in cui il Tribunale avesse ritenuto di fondare la propria competenza territoriale sulla previsione normativa di cui all'art. 9 III comma c.p.p.

La Difesa dell'imputato Schmidheiny osservava in quella sede come il terzo comma dell'art. 9 c.p.p., attribuendo rilevanza alla condotta del P.M. che per primo iscrive la notizia di reato, facesse dipendere l'individuazione del giudice competente dall'iniziativa di una delle parti, con ciò violando il principio del giudice naturale precostituito per legge.

Il Tribunale respingeva l'eccezione, rilevando che il criterio previsto dall'art. 9 III comma c.p.p. deve soggiacere ad una serie

di criteri prioritari e che, laddove trovi applicazione tale disposizione, si sarebbe comunque in presenza di un criterio determinato in via preventiva ed astratta dal legislatore.

La Difesa dell'imputato Schmidheiny ripropone l'eccezione nell'atto di appello, svolgendo nuovamente gli argomenti di cui alla memoria depositata in primo grado il 17.10.2011, osservando come la previsione dell'art. 9 III comma c.p.p. inverta la regola generale posta dall'art. 51 III comma c.p.p., secondo cui è il P.M. a trarre la sua legittimazione dal giudice competente e non il contrario, e rilevando come il meccanismo previsto nella norma sia tale da sfuggire alla possibilità di un controllo secondo parametri oggettivi e predeterminati, in quanto fa dipendere dalla valutazione del P.M., parte processuale, la determinazione della competenza per territorio.

L'appellante evidenzia ancora come, teoricamente, la norma di cui intende censurare la legittimità costituzionale consenta anche un accordo tra pubblici ministeri, ai fini del radicamento della competenza, e, quindi, indirettamente al denunciante di scegliere il giudice competente. Osserva come tale aspetto escluda la possibilità che il disposto di cui all'art. 9 III comma c.p.p. possa ricevere legittimazione dalle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo che hanno ammesso in materia un certo grado di flessibilità, e come il contrasto tra il principio di attribuzione della competenza espresso dalla norma in esame e il principio del giudice precostituito per legge (art. 25 Cost.) postuli un giudizio di costituzionalità dell'art. 9 III comma c.p.p.

Sottolinea poi come il contrasto tra tale disposizione e l'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, oltre ad essere rilevante sotto il profilo della legittimità costituzionale (atteso il rinvio agli artt. 10 e 117 Cost.), esponga, nel caso di applicazione dell'art. 9 III comma c.p.p., ad una censura da parte della Corte di Strasburgo, e come il contrasto tra l'art. 9 III comma c.p.p. e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea facoltizzi la Corte d'Appello a porre una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; anzi, introduca la

necessità, da parte del giudice che procede, di proporre tale questione.

L'eccezione è manifestamente infondata. Lo dimostra l'analisi che segue.

L'art. 25 della Costituzione enuncia il principio che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Analogo principio è contenuto nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce poi che ogni causa deve essere esaminata da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge.

É innegabile che la giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale italiana, sia delle Corti internazionali, chiamate a dare attuazione al principio del giudice naturale precostituito per legge, hanno interpretato detto principio nel senso di ritenere che debbano essere fissate dalla legge, e non affidate alla scelta arbitraria delle parti interessate, le regole di individuazione della competenza (cfr. al riguardo: Corte Cost. pronuncia n. 88/1962; decisione 25.02.1992 in causa Pfeifer e Plankel contro Austria 25.02.1992 della Corte Europea dei diritti dell'Uomo; sentenza della stessa Corte 22.06.2000 in causa Coeme contro Belgio). La disposizione dell'art. 9 III comma c.p.p. rappresenta tuttavia una norma residuale, applicabile soltanto quando non sia possibile determinare la competenza territoriale attraverso l'applicazione delle altre disposizioni di legge che dettano criteri precisi in materia e che sono applicabili con precedenza rispetto all'art. 9 III comma c.p.p.

In mancanza di una norma di chiusura come quella di cui all'art. 9 III comma c.p.p., infatti, non sarebbe possibile ancorare ad un parametro obiettivo la competenza per territorio. La disposizione in esame contiene in sé un parametro obiettivo: l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. non è, per la verità, l'effetto di un'iniziativa discrezionale del P.M., ma è l'oggetto di un obbligo a cui non si può sottrarre. La Suprema Corte ha stabilito che, non appena riscontrata la corrispondenza ad una fattispecie di reato di un fatto di cui abbia avuto notizia,

il P.M. è tenuto a provvedere all'iscrizione della *notitia criminis*, senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo (Cass. pen., S.U., 24.09.2009, n. 40538, Lattanzi).

La data dell'iscrizione della notizia di reato è, dunque, la conseguenza del verificarsi di una situazione obiettiva non legata all'arbitrio dell'ufficio del P.M. Come tale, essa non configura, quindi, una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

6.1.4 *La questione di legittimità costituzionale e comunitaria avente ad oggetto gli artt. 177, 178 e 179 c.p.p.* in relazione agli artt. 24, 11, 10 e 117 Cost.

La questione fa riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione (nella misura in cui introducono nell'ordinamento italiano i principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali) ed all'art. 48 cpv. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Si traduce nella richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione della norma comunitaria citata, al fine di verificare se siano compatibili con tale interpretazione gli artt. 177, 178 e 179 c.p.p., qualora dovesse ritenersi insussistente la sanzione della nullità del procedimento nel caso di violazione del diritto della difesa di ottenere la compiuta conoscenza dei dati e delle prove acquisiti dal P.M.

Trattasi di una questione di legittimità già proposta in primo grado, subordinatamente alla decisione circa la questione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e di conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione del diritto di difesa (la questione di nullità veniva proposta sotto molteplici profili attinenti alla violazione del diritto di difesa, tra cui, appunto, quello relativo al non avere il P.M. depositato i *dati grezzi* sulla base dei quali erano state redatte le consulenze epidemiologiche).

Il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità e riteneva la questione di legittimità superata, per avere la Difesa degli

imputati mostrato di essere a conoscenza, in concreto, dei dati sui quali i consulenti del P.M. avevano operato.

La questione di legittimità viene ora riproposta in questa sede di giudizio, con particolare riferimento all'interpretazione della lettera c) dell'art. 178 c.p.p., nella parte in cui tale norma considera quale motivo di nullità la violazione delle norme concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.

La Difesa appellante osserva come un'interpretazione strettamente formalistica della norma, limitata cioè alle garanzie di presenza fisica e di esistenza di un difensore tecnico, lascerebbe fuori dall'ambito della tutela le violazioni sostanziali del diritto di difesa. Accadrebbe in particolare, secondo questo assunto, che norme fondamentali nell'assetto processuale, quali gli artt. 24 e 111 Cost., l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e l'art. 48 cpv. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, resterebbero senza effettiva tutela processuale, in quanto la loro violazione non darebbe luogo a sanzioni di sorta, se non nelle ipotesi specificatamente contemplate in apposite disposizioni di legge, come previsto dal capoverso dell'art. 179 c.p.p.

Rileva l'appellante come la giurisprudenza (Cass., S.U., 20.07.2005, n. 26798, Vitale) abbia affermato che la violazione del diritto di difesa, in definitiva, si risolve nell'impossibilità di svolgere adeguatamente la difesa tecnica assicurata all'imputato dalle norme costituzionali ed internazionali e come, di conseguenza, attraverso un'adeguata interpretazione del concetto di assistenza tecnica dell'imputato, il disposto di cui alla lettera c) dell'art. 178 c.p.p. sia divenuto un contenitore idoneo a comprendere tutte le violazioni del diritto di difesa che compromettano l'effettività dell'assistenza tecnica garantita all'imputato.

Sottolinea poi come appaia indiscutibile che il diritto di difesa, nel caso di specie, comprenda il diritto ad ottenere la disponibilità dei dati e dei documenti acquisiti dal P.M. nel corso

delle indagini e come il legislatore abbia attribuito uno specifico rilievo al diritto delle parti di conoscere il contenuto degli atti.

Evidenzia ancora come i principi sopra enunciati consentano di sostenere che la sanzione dell'inutilizzabilità della prova non può sempre esaurire il tema del diritto della difesa a disporre delle prove acquisite dal P.M. Cita al riguardo l'art. 6 III comma lett. b) della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che stabilisce: *ogni accusato ha diritto soprattutto a ... disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la sua difesa ...,* osservando come esso significhi che l'imputato ha diritto di accedere a tutti gli elementi a cui il P.M. o i suoi ausiliari hanno avuto accesso. Rileva che, nel caso di specie, l'accesso ai *dati grezzi* ed ai documenti originali, sulla base dei quali vennero svolte le consulenze presentate dal P.M. al G.U.P., costituisce un elemento fondamentale per potere valutare la correttezza delle indagini epidemiologiche e sottolinea come la loro mancata conoscenza abbia pregiudicato sia la possibilità di valutarne la metodologia e i risultati stessi, sia quella di elaborare una distinta analisi relativa al solo periodo che interessa l'imputato Schmidheiny.

Secondo la Difesa appellante, il mancato deposito dei *dati grezzi* e dei documenti verificatosi nel caso di specie, avrebbe realizzato, nel presente procedimento, un'irreversibile lesione del diritto di difesa relativamente ad una fase processuale nient'affatto secondaria, ma decisiva per la scelta dei riti alternativi, determinando la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e, conseguentemente, del decreto che ha disposto il giudizio, del dibattimento e della sentenza.

Diversamente interpretando gli artt. 177, 178 e 179 c.p.p., osserva ancora la Difesa nell'atto di appello, tali norme si porrebbero in insanabile contrasto con gli artt. 24, 111, 10 e 117 Cost. (questi ultimi due nella misura in cui introducono nell'ordinamento italiano i principi di cui all'art. 6 della Convenzione europea), nonché con l'art. 48 cpv. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: contrasto, questo, che determinerebbe la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale e comunitaria di tali articoli.

La questione di costituzionalità in esame, proposta, come si è detto, subordinatamente alla reiezione della questione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per mancato deposito dei *dati grezzi* nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, e della questione di nullità del dibattimento e della sentenza (eccezioni respinte dal Tribunale e riproposte con i motivi di gravame, che verranno esaminate nel prosieguo), non assume tuttavia rilievo in questo processo. Essa è fondata sulla base di condivisibilissime considerazioni di carattere generale, svolte in relazione alla corretta interpretazione, costituzionalmente orientata, del disposto e delle finalità degli artt. 177, 178 e 179 c.p.p. (norme che non si limitano ad assicurare all'imputato un'assistenza tecnica di natura meramente formale) e del diritto di difesa (nessun elemento di prova può essere sottratto al contraddittorio ed alla valutazione da parte del Giudice), che, peraltro, non si attagliano al caso di specie ed alla concreta realtà processuale in esame.

Non può infatti fondatamente sostenersi che, nel presente procedimento ed in rapporto alle distinte fasi processuali, i *dati grezzi*, intesi come dati che era effettivamente necessario produrre, affinché fossero conosciuti da tutte le parti per non provocare una lesione del diritto di difesa, non siano stati depositati e posti a disposizione dei difensori e dei loro consulenti tecnici in tempi utili e in forma adeguata.

Come meglio si dirà nel prosieguo, quando si esaminerà l'eccezione di nullità del dibattimento, proposta in relazione alla violazione del diritto di difesa per mancato deposito dei cosiddetti *dati grezzi*, i dati a cui la Difesa appellante fa riferimento (ossia quelli relativi alle patologie ed ai decessi riguardanti i lavoratori dei quattro stabilimenti Eternit oggetto del giudizio ed i cittadini soggetti ad esposizione ambientale dimoranti nei quattro siti in esame), utilizzati dai consulenti tecnici nominati dal P.M. per l'elaborazione delle consulenze epidemiologiche, consistono in dati di fatto di comune conoscenza, desumibili da noti archivi di facile accesso e, pertanto, agevolmente acquisibili da chiunque, dunque anche dai consulenti tecnici nominati dalle Difese. Non sussiste, perciò, un onere di prova a carico del P.M. e dei relativi consulenti, con riferimento a tale materiale probatorio, ma solo

un onere di allegazione della natura e della collocazione dei documenti acquisiti ed utilizzati per l'elaborazione delle consulenze: onere che è stato puntualmente adempiuto nel caso di specie. Il rispetto del principio di assistenza e di rappresentanza effettive (e non solo formali) dell'imputato in ogni fase processuale, innegabilmente ricavabile da quanto disposto nell'art. 178 lett. c) c.p.p., così come il rispetto del contraddittorio delle parti, per il vero non implica affatto che il consulente tecnico del P.M. debba eseguire e mettere a disposizione una raccolta dei documenti accessibili anche a beneficio di quello della Difesa, ma soltanto che fornisca una precisa indicazione dei pubblici archivi in cui tali documenti sono contenuti e della loro collocazione, sì da rendere possibili eventuali controlli.

Difetta dunque, nella specie, il presupposto fattuale idoneo ad attribuire rilevanza alla questione di legittimità in esame, riproposta in questa sede.

6.1.5 *La questione di legittimità costituzionale e comunitaria relativa all'art. 437 c.p.*

La Difesa appellante deduce il contrasto con il principio di determinatezza di cui agli artt. 25, 27, 10 e 117 Cost. (questi ultimi due in quanto idonei ad introdurre nell'ordinamento italiano il principio di cui all'art. 7 CEDU) e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché l'art. 437 c.p., pur non specificando le misure di prevenzione degli infortuni obbligatorie, ne punisce l'omissione o la rimozione, dando così luogo ad un'incriminazione totalmente difforme dal principio di determinatezza delle fattispecie incriminatrici, riconosciuto dalle norme costituzionali che si presumono violate. È stata fatta inoltre richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al fine di verificare se sia compatibile con tale interpretazione l'art. 437 c.p. nella parte in cui, nell'applicazione giurisprudenziale, dà tutela penale al precetto ricavabile dal disposto dell'art. 2087 c.c., sebbene la norma incriminatrice sia priva di determinatezza.

Il Tribunale respingeva la suddetta questione, ritenendola del tutto infondata e rilevando al riguardo: come la previsione dell'art. 437 c.p. non si riferisca solo agli obblighi dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., ma a tutta la normativa antinfortunistica e non solo ad essa; come il richiamo che il legislatore ha operato sia così ampio e riferito a settori e ad ambiti di conoscenza in tale costante evoluzione da rendere impossibile la specificazione testuale delle misure adottate; come il precetto di cui all'art. 437 c.p. sia strutturato alla stregua delle norme penali in bianco ed effettui un ampio rinvio a normative ed a conoscenze specifiche dei singoli settori lavorativi che, per la loro importanza, non possono essere ignorate da chi opera in un determinato settore produttivo.

La Difesa dell'appellante Schmidheiny ripropone in questa sede la questione nei medesimi termini, sottolineando che, a suo giudizio, non appare convincente, per superare la censura di legittimità costituzionale, il ricorso effettuato dal Tribunale allo schema delle leggi penali in bianco; rileva come, nel caso di specie, l'interprete si trovi in presenza di una norma i cui contenuti, secondo la ricostruzione svolta dallo stesso Tribunale, dovrebbero essere reperiti in una congerie indefinita di altri atti normativi, prassi, regole tecnico-scientifiche e, perciò, in una pluralità di fonti del tutto eterogenee, in relazione alle quali viene a mancare qualsiasi adeguato criterio identificativo, anche solo lontanamente rispettoso del principio di determinatezza e di sufficiente specificazione dei presupposti a cui fa riferimento la Corte Costituzionale nella sentenza n. 168/1971, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 650 c.p.

La questione è manifestamente infondata.

Sostanzialmente la Difesa appellante, nel riproporre l'eccezione, critica il ricorso all'art. 2087 c.p., inteso come parametro di valutazione della responsabilità penale, ritenuto troppo generico.

In realtà, il disposto dell'art. 2087 c.c. ha costituito e costituisce il filo conduttore primario delle norme richiamate nell'art. 437 c.p. La sua legittimità costituzionale, inoltre, è stata più volte vagliata e ritenuta compatibile con il dettato della Carta fondamentale dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte

Cost. 11.12.1996. n. 399; Corte Cost. 11.07.1991 n. 356; Corte Cost., 3.04.1981. n. 74; Corte Cost. 20.04.1988 n. 475; Corte Cost., 18.07.1996, n. 312) e da tutta la giurisprudenza penale in materia di sicurezza del lavoro (cfr., per tutte, la recentissima Cass. pen., sez. IV, 18.01.2012, n. 6398, Gortani, nonché Cass. pen., sez. IV, 10.11.2011, n. 48606, Stucchi, Cass. pen., sez. IV, 7.06.2011, n. 46024, Ferragotto, Cass. pen., sez. IV, 25.11.2010, n. 1226, Nemfardi; Cass. pen. sez., IV 3.12.2009, n. 48573, Quiriconi; Cass. pen., sez. IV, 3.06.2009, n. 38819, De Sario +1, Cass. pen., sez. IV, 22.11.2007, n. 5117, Orlando e altri e Cass. pen., sez. I, 20.04.2006, n. 20370, Simonetti e altri).

Non può ritenersi fondata poi l'equiparazione affermata dalla Difesa appellante tra l'art. 437 c.p. e una norma penale in bianco. L'art. 437 c.p. rinvia, infatti, ad un complesso di fonti normative, regolamentari, disciplinari e di buona tecnica facilmente individuabili sulla base della puntuale conoscenza (agevolmente conseguibile se si fa riferimento alla specifica attività alla quale occorre applicare le cautele antinfortunistiche richieste) delle misure necessarie per prevenire il pericolo che si verifichino infortuni sul lavoro o disastri sul luogo di lavoro. È ovvio che l'evoluzione delle tecniche e dei metodi di lavoro rende impossibile specificare distintamente l'elenco completo delle regole che presiedono all'adozione delle varie cautele applicabili per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è innegabile che esse, ciò nonostante, non possono essere ritenute indefinite e indefinibili.

6.1.6 *La questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 434 secondo comma c.p.*

La questione proposta denuncia il preteso contrasto dell'art. 434 secondo comma c.p. con il principio di determinatezza di cui agli artt. 25, 27, 10 e 117 Cost. (questi ultimi due nella misura in cui richiamano l'art. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali), non essendo definita, ad avviso della Difesa appellante, la differenza rispetto al primo comma della stessa disposizione. Ad essa fa conseguire, in via pregiudiziale, la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea per

l'interpretazione dell'art. 49 della Carta per i diritti fondamentali dell'Unione Europea, al fine di verificare se sia compatibile con tale interpretazione il testo dell'art. 434 c.p., posto che esso prevede due ipotesi, di cui una aggravata, senza che sia offerto un criterio oggettivo di distinzione tra l'una e l'altra di esse.

La Difesa dell'imputato Schmidheiny rilevava in primo grado, sollevando l'eccezione di legittimità costituzionale sopra indicata, che l'art. 434 c.p. individua, al primo ed al secondo comma, due diverse fattispecie, di cui una caratterizzata dalla commissione di un fatto diretto a cagionare un disastro, se dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità, e l'altra caratterizzata dal verificarsi del disastro. Osservava che in entrambe le ipotesi la consumazione del reato si poteva realizzare attraverso una concreta messa in pericolo della pubblica incolumità, indipendentemente dalla verificazione di danni. Sottolineava come tale formulazione facesse sorgere il problema di individuare quale fosse il criterio differenziatore delle due fattispecie, attesa la mancanza di un dato normativo idoneo a cristallizzarne la diversità e rilevava come, dunque, l'ipotesi normativa applicabile rimanesse affidata alla totale discrezionalità del giudice, con conseguente violazione del principio di determinatezza.

Il Tribunale dichiarava manifestamente infondata la questione, richiamando la pronuncia n. 327/2008 della Corte Costituzionale, in cui la Corte riteneva essere stati bene delineati i rapporti e le differenze tra le due fattispecie rispettivamente descritte nel primo e nel secondo comma dell'art. 434 c.p.

La Difesa appellante, nel riproporre la questione nei motivi di gravame, osserva come il ragionamento svolto dal Tribunale per respingere l'eccezione ed il riferimento alla suddetta pronuncia non siano convincenti. Rileva come, nella citata sentenza, la Corte Costituzionale non si sia preoccupata affatto, né di identificare il criterio di distinzione tra il primo e il secondo comma della norma in esame, né di verificarne la legittimità, ma abbia semplicemente precisato che il pericolo per la pubblica incolumità, implicito rispetto alla fattispecie di evento di cui al secondo comma dell'art. 434 c.p., risulta espressamente richiesto anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal

primo comma. Conclude affermando, pertanto, la novità della questione di legittimità proposta.

La questione appare manifestamente infondata.

Questa Corte di Appello, anzitutto, non concorda con quanto ha sostenuto l'appellante circa il fatto che l'eccezione sollevata avrebbe ad oggetto una questione nuova, mai affrontata dalla Corte Costituzionale.

Depone in tal senso una lettura attenta e completa della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 327/2008, che affronta diversi profili, ivi compreso quello del rapporto tra le ipotesi descritte al primo ed al secondo comma della norma in esame.

Del resto, non è privo di significato precisare che il Giudice remittente la questione di costituzionalità dell'art. 434 c.p. aveva in quella sede denunciato, tra l'altro, anche una *insufficiente capacità informativa* della norma, nella parte in cui incrimina chi compia degli atti diretti a cagionare, o chi effettivamente cagioni, un *altro disastro*, giacché, per tale parte, oltre a non descrivere la condotta, la norma incriminatrice non determina in modo adeguato né l'evento intermedio che la condotta deve essere obiettivamente diretta a cagionare (il disastro), né gli ulteriori eventi di pericolo (il pericolo per la pubblica incolumità) o di danno (la verificazione del disastro) che perfezionano il delitto o lo aggravano.

In tale sentenza, la Corte Costituzionale, in primo luogo, si è soffermata sul concetto di disastro e poi ha evidenziato la differenza tra il primo ed il secondo comma della norma, considerando in tale contesto il pericolo per la pubblica incolumità. È utile riportare testualmente l'argomentazione svolta dalla Corte, per comprendere la fondatezza di quanto si afferma. Sul punto, la Corte Costituzionale si è così espressa in questi termini: … *L'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consente, in effetti, di delineare una nozione unitaria di disastro, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a*

produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la pubblica incolumità) - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione - avvalorata una volta ancora dai lavori preparatori del codice e, segnatamente, dalla relazione ministeriale al progetto definitivo, nella parte illustrativa del disastro ferroviario, di cui all'attuale art. 430 c.p.) - corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo che - contrariamente a quanto sostiene il remittente -appare apprezzabile, ai presenti fini, in termini di diritto vivente. Pronunciandosi, infatti, non soltanto sul delitto di disastro innominato doloso, di cui all'art. 434 c.p., e sulla corrispondente ipotesi colposa, di cui all'art. 449 c.p. (figure in ordine alle quali si registrano plurime recenti pronunce della Corte di Cassazione), ma anche sugli altri delitti del capo I del titolo VI rispetto ai quali viene in rilievo il sostantivo in questione, la giurisprudenza ha da tempo enucleato - senza oscillazioni significative rispetto a quanto qui rileva - un concetto di disastro che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale ed offensivo) in precedenza indicati.

Ciò posto, e ritenuto di avere chiarito come la Corte Costituzionale, nella sentenza citata dall'appellante, abbia già considerato e respinto (con precise e persuasive argomentazioni che questa Corte non può non richiamare) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434 c.p. relativa allo specifico profilo che costituisce oggetto della questione riproposta in questa sede, pare opportuno svolgere ancora un'osservazione.

La distinzione tra il primo e il secondo comma dell'art. 434 c.p. è, contrariamente a quanto sostiene la Difesa appellante, ben configurabile; ciò, specie se si riconosce che l'ipotesi prevista nel capoverso configura un titolo di reato autonomo rispetto a quello contemplato al primo comma (le ragioni che inducono questa Corte ad addivenire ad un tale riconoscimento verranno analiticamente illustrate nel prosieguo, allorché verrà esaminata la configurazione giuridica della fattispecie in esame, con

particolare riguardo alla natura, di aggravante o di elemento costitutivo del reato, attribuibile al secondo comma della stessa). In tal caso, infatti, è di tutta evidenza che il primo comma della norma contempla un reato di pericolo, mentre il secondo comma configura un reato di danno, che si consuma con la verificazione di un evento naturalistico.

6.1.7 *La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disciplina della chiamata e della partecipazione al giudizio del responsabile civile:* artt. 75, 83, 100 e 419 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La Difesa del responsabile civile *Becon* AG ha riproposto in questa sede, nei medesimi termini, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75, 83, 100 e 419 c.p.p. che aveva già proposto in primo grado all'udienza del 25.01.2010, illustrata nella memoria depositata in pari data.

La questione si articola in tre distinte censure d'incostituzionalità.

Il primo profilo messo in evidenza riguarda l'art. 419 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che l'avviso dell'udienza preliminare sia notificato anche ai possibili responsabili civili, avendo gli stessi facoltà di intervenire volontariamente nel processo, ai sensi del disposto di cui all'art. 85 c.p.p.

E' contestata, inoltre, l'ingiustificata diseguaglianza che si verifica tra la posizione del responsabile civile nel processo penale e quella del convenuto nel processo civile, con particolare riguardo allo stretto termine dilatorio (venti giorni) concesso per la notifica del decreto di citazione a giudizio ed all'impossibilità di nominare più di un difensore nel giudizio, con conseguente censura di incostituzionalità degli artt. 83 e 100 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consentono al responsabile civile, così come invece è permesso al convenuto nel giudizio civile, di nominare più difensori e di ricevere la *vocatio in ius* con un anticipo di almeno 150 giorni.

Infine, si propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 83 c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., denunciando l'irragionevolezza del sistema dei rapporti tra azione civile nel processo penale e azione civile nel processo civile, con particolare riguardo all'attribuzione, al solo soggetto danneggiato dal reato, della facoltà di scegliere la sede processuale in cui radicare la propria pretesa civilistica.

Il Tribunale, con ordinanza 1.03.2010, in questa sede impugnata, dichiarava la questione di legittimità costituzionale, nel suo complesso, manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, il Tribunale osservava come non potesse ragionevolmente prevedersi che il G.U.P., pur in mancanza di un'espressa richiesta della parte civile di citazione del responsabile civile, dovesse farsi carico di individuare *ex officio* i possibili soggetti astrattamente idonei ad assumere la veste di responsabile civile (ciò, al fine di effettuare le notificazioni previste dall'art. 419 c.p.p. e di consentire l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 131 disp. att. c.p.p. anche ai soggetti così individuati); rilevava come una simile pretesa, oltre ad essere concretamente poco realizzabile, finisse per assumere i caratteri dell'assoluta irragionevolezza, tanto più in una materia, qual è quella civile, in cui ogni iniziativa è rimessa alla discrezionalità della parte.

Il Tribunale riteneva, pertanto, di non potere ravvisare una violazione del principio di uguaglianza tra le parti o del diritto di difesa con riferimento alla ritardata conoscenza del processo da parte dei responsabili civili rispetto al momento dell'avvenuta costituzione di parte civile, rilevando altresì che, nell'ordinamento processuale vigente, è consentito al responsabile civile l'intervento volontario dopo la costituzione di parte civile, o dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Con riferimento al secondo profilo, il Tribunale, evidenziata l'incongruenza del richiamo operato dalla Difesa ad una sentenza della Corte Costituzionale (la sentenza n. 172 del 1974), emessa nella vigenza del codice Rocco (dunque, in costanza di una disciplina normativa diversa da quella attuale in

punto costituzione di parte civile nel processo penale), sottolineava come il legislatore avesse, non irragionevolmente, operato la scelta di fondo di consentire la costituzione di parte civile nel processo penale, con correlativa assoluta autonomia di tale azione; come i confronti tra le posizioni delle parti processuali dovessero essere operati non all'esterno ma all'interno del processo penale; come, nell'ambito del sistema processuale penale, vi fosse, per i soggetti portatori di interessi civilistici, una sostanziale posizione di parità, ancorché non propriamente perfetta; infine, come le differenze esistenti risultassero intrinsecamente trascurabili e non irragionevoli, essendo giustificate proprio dalla necessità, per il legislatore, di adattare l'azione civile alle esigenze del processo penale ed alla diversità degli interessi e degli scopi riferibili alle due azioni.

Quanto al terzo profilo, parimenti legato alla situazione di diseguaglianza tra convenuto e responsabile civile, tale da determinare, secondo la Difesa del responsabile civile *Becon* AG, un'ulteriore violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), del principio di *parità delle armi* (art. 111 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost), il Tribunale riteneva la questione di legittimità manifestamente infondata, sottolineando, da un lato, che *il potere d'iniziativa spettante alla parte civile e la conseguente possibilità di individuare la sede della contesa … non è l'unico elemento che secondo la Corte Costituzionale rende non irragionevole e giustifica la scelta discrezionale del legislatore* e, dall'altro, il fatto che parte civile e responsabile civile sono due parti del processo penale, operanti su un piano di perfetta parità, *pur con qualche differenza, intrinsecamente poco rilevante e non irragionevole, giustificata dalla necessità per il legislatore di adattare l'azione civile alle esigenze del processo penale e dalla diversità degli interessi e degli scopi che rispettivamente contraddistinguono le parti predette*.

In questa sede, nel riproporre la questione nei medesimi termini sopra riportati, la Difesa appellante censura le argomentazioni svolte dal Tribunale e ribadisce l'esistenza di una frizione tra la disciplina che regola la chiamata e la partecipazione al giudizio del responsabile civile e i principi costituzionali a cui tale disciplina deve essere parametrata, richiamando il principio di

perfetto equilibrio tra le parti processuali ed osservando come le differenze di trattamento riservate, nel processo penale, al responsabile civile rispetto alla sua controparte (differenze che non sussisterebbero in una causa civile ove fosse trattata nella sua naturale sede), concretino una sostanziale abdicazione al principio della parità delle parti processuali.

La questione è manifestamente infondata.

L'appellante muove dal non condivisibile presupposto che l'assolutezza del principio della parità processuale sia insuscettibile di deroga in relazione alla particolare condizione rivestita da talune parti e svolge le sue argomentazioni sulla base di tale indimostrato assunto.

Invero, non pare si possa ritenere l'inderogabilità del suddetto principio, intesa come totale impossibilità di un suo ponderato affievolimento, già riconosciuta dal Tribunale nell'ordinanza impugnata.

Una volta ritenuta la legittimità costituzionale dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, infatti, la normativa che regola la posizione, in esso, della parte civile gode di una copertura costituzionale, legata al diverso rilievo degli interessi in gioco ed alla diversa natura degli scopi tipicamente perseguiti dal processo penale. Tale complesso contesto, costituzionalmente garantito, in cui confluiscono interessi diversi, necessita di un coordinamento di carattere generale, per attuare il quale si rende necessario contemplare la possibilità di una misurata attenuazione del generale principio ispirato alla perfetta parità tra tutte le parti processuali. Tale attenuazione è certamente ravvisabile con riferimento alla figura processuale del responsabile civile, la cui posizione è effettivamente diversa da quella del convenuto in sede civile e certamente subisce la scelta operata dalla persona offesa del reato di esercitare nel processo penale, anziché nella sede civile, l'azione per il risarcimento del danno e per le restituzioni: scelta, questa, che non contrasta con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost. evocati dall'appellante.

È opportuno, del resto, sottolineare poi come l'intera materia sia stata ripetutamente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto come certe peculiarità siano obiettive e riguardino, in particolare, il responsabile civile, e non comportino delle differenze rispetto all'imputato ed alla parte civile, tali da essere ritenute significative in termini di illegittimità costituzionale (cfr. la sentenza Corte Cost. n. 217/2009).

D'altronde, seguendo il ragionamento svolto dall'appellante, l'unica vera soluzione praticamente realizzabile sarebbe la possibilità, per il responsabile civile, di essere affrancato dalla necessità di difendersi nel processo penale, ma, in tal caso, resterebbe del tutto vanificata la scelta di fondo compiuta dal legislatore che, invece, ne ha espressamente contemplato l'intervento nel processo.

6.2 *Le questioni di competenza*

6.2.1 *L'eccezione di incompetenza per materia*

La Difesa dell'imputato Schmidheiny, in uno dei motivi di gravame, ha sollevato un'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale, sostenendo che, nel caso in cui venisse confermata la qualificazione del capoverso dell'art. 437 c.p. come reato autonomo punibile a titolo di dolo (qualificazione alla quale ha aderito il primo Giudice nella sentenza appellata), la competenza per materia spetterebbe alla Corte di Assise ai sensi del disposto di cui all'art. 5 lett. c) c.p.p., non al Tribunale.

Osserva al riguardo l'appellante come l'esclusione della competenza della Corte d'Assise nell'ipotesi contemplata dall'art. 586 c.p. prevista dall'art. 5 lett. c) c.p.p. (cioè l'esclusione dei soli casi in cui la morte rappresenti una conseguenza non voluta dal colpevole) sia stata dalla giurisprudenza interpretata nel senso che, al fine del riconoscimento della competenza per materia della stessa Corte, è necessaria la riferibilità dell'evento-morte alla coscienza ed alla volontà del soggetto agente: pertanto, la coscienza e la volontà dell'evento morte costituisce l'elemento

decisivo per l'individuazione delle fattispecie incriminatrici di competenza della Corte d'Assise. Rileva conseguentemente che, ricostruendo il Tribunale di Torino il secondo comma dell'art. 437 c.p. come un titolo autonomo di reato, caratterizzato dal dolo anche relativamente all'evento infortunio, non possono permanere dubbi in ordine alla competenza della Corte d'Assise anziché del Tribunale, quantomeno nei casi in cui l'evento del reato si sia, tra l'altro, sostanziato anche nella morte.

L'eccezione non appare fondata per i seguenti motivi.

L'espressione utilizzata dall'art. 5 lett. c) c.p.p. rinvia all'evento morte senza fare alcun riferimento ai casi in cui la legge penale prevede altre possibili conseguenze del fatto-reato, diverse dalla morte, ancorché suscettibili di sfociare nella morte di una o più persone.

Proprio le fattispecie delittuose delle quali si discute, poiché rientrano nella categoria dei reati contro l'incolumità pubblica, sono un chiaro esempio dei casi in cui la legge penale prevede altre conseguenze del fatto-reato essenzialmente diverse dalla morte, ma, ciò nondimeno, suscettibili di generare degli eventi morte.

L'art. 434 II comma c.p. contempla l'evento disastro, cioè la verificazione di un'effettiva situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, concetto questo che, certamente, ricomprende anche il pericolo per l'incolumità individuale. E non è privo di significato rilevare che, mentre il codice previgente prendeva in considerazione anche fatti lesivi di un numero indeterminato di beni materiali, il codice attuale (come si ricava dalla relazione ministeriale sul progetto del codice penale: volume II, p. 212) ha assunto la voce *incolumità* in senso stretto e ha considerato, nella categoria di accadimenti che mettono in pericolo la pubblica incolumità, solo quelli che minacciano le persone, rilevando il danno alle cose soltanto in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita e/o per l'integrità fisica dei singoli soggetti in esso coinvolti. Dunque, anche il disastro è un evento suscettibile di sfociare in uno o più eventi mortali.

L'art. 437 II comma c.p. contempla sia l'evento disastro, sia l'evento infortunio; e l'infortunio è un accadimento idoneo a ledere l'incolumità personale di uno o più lavoratori, atto, dunque, a causarne la morte.

Nel caso di specie, sono stati espressamente indicati in imputazione, per entrambi i reati, gli avvenuti decessi di numerosissime persone, che rappresentano con chiarezza, di per sé innegabile, le conseguenze ultime delle condotte delittuose contestate, riferibili a due reati dolosi di pericolo contro l'incolumità pubblica.

Il problema dell'applicazione a tali figure di reato dell'art. 5 lett. c) c.p.p., pertanto, si pone effettivamente, e deve essere risolto, attraverso la corretta interpretazione dell'esatta portata della norma in esame.

Come è stato rilevato da un'autorevole dottrina (sul punto non contraddetta), in base alla dizione letterale dell'art. 5 lett. c) c.p.p., che fa riferimento espresso soltanto all'evento morte e non ad eventi diversi, ancorché eventualmente (ma solo eventualmente) idonei a dare luogo a conseguenze mortali in danno di una o più persone, ed in base alla direttiva n. 12 della legge-delega, l'applicabilità della disposizione in esame pare circoscritta ai soli casi in cui la fattispecie penale contempli già, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante, l'evento morte (si veda, per esempio, l'art. 572 c.p.). Tale applicabilità va, invece, esclusa nei casi, come quelli oggetto del presente giudizio, in cui la legge penale prevede conseguenze del fatto-reato diverse dalla morte, sebbene esse, a seconda dello svolgimento dei fatti, possano anche determinare la morte di una o più persone.

La conclusione qui delineata risponde, del resto, all'esigenza di evitare che il giudice, al fine di individuare la competenza per materia quando siano contestate figure di reato come quelle oggetto del presente giudizio (in relazione alle quali l'evento morte non è espressamente contemplato dalla norma incriminatrice quale possibile effetto diretto della condotta), debba procedere ad un'analisi anticipata, volta ad accertare l'elemento psicologico del reato. Risponde altresì all'esigenza di

evitare che ad una tale analisi egli debba pervenire in una fase processuale (all'udienza preliminare o all'inizio del dibattimento) in cui spesso difettano gli elementi di giudizio necessari per stabilire la natura dell'elemento soggettivo che lega la condotta contestata al possibile evento morte (inteso come evento naturalistico che si può verificare, e talora si verifica nella realtà, peraltro non direttamente collegato dalla norma incriminatrice agli elementi costitutivi della fattispecie penale contestata).

Per le suesposte ragioni, dunque, l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale proposta in questa sede non può ritenersi fondata. La conclusione esposta esime, tra l'altro, dall'affrontare il problema della tempestività dell'eccezione (ex art. 23 c.p.p.), sollevata per la prima volta nel giudizio di appello e unicamente con riferimento al reato sub a).

6.2.2 *L'eccezione di incompetenza per territorio*

La questione è stata proposta dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili, previa impugnazione delle ordinanze datate 29.03.2010, 3.05.2010 e 20.12.2010.

L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino era già stata, del resto, sollevata in primo grado in più di un'occasione dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili.

Una prima volta, venne sollevata avanti al G.U.P. ed in quella sede fu dedotta la competenza territoriale del Tribunale di Genova, luogo nel quale le Difese assumevano che fossero state prese tutte le decisioni strategiche relative alla gestione degli stabilimenti Eternit operanti in Italia, attraverso il veicolo della società *Eternit s.p.a.* con sede in Genova.

L'eccezione venne proposta poi nell'udienza dell'8 marzo 2010 ed anche in quella sede venne ravvisata la competenza per territorio del Tribunale di Genova dalle parti che eccepirono l'incompetenza del Tribunale di Torino.

La questione fu quindi reiterata in una memoria depositata il 26.04.2010, in cui veniva indicata la competenza del Tribunale di Casale Monferrato. Le Difese rilevarono in quella sede come

non fosse esatto quanto sostenuto dal P.M., secondo cui il reato di disastro si era consumato contemporaneamente in quattro luoghi diversi, uno dei quali rientrava nella competenza del Tribunale di Torino; come il momento iniziale del reato di disastro risultasse precisato, nella contestazione, nell'aprile 1952; come, in questo periodo di tempo, fossero pacificamente attivi solo gli stabilimenti di Casale Monferrato e di Bagnoli; come i primi due reati si fossero, perciò, consumati a Casale ed a Bagnoli (Napoli) e come, pertanto, in uno di questi due luoghi avrebbe dovuto ritenersi radicata la competenza per territorio. Nell'eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, le parti precisarono inoltre che, a loro parere, la scelta sarebbe dovuta ricadere sul Tribunale di Casale Monferrato, atteso che quella Procura della Repubblica aveva iscritto nel registro modello 45 il procedimento n. 662/04, avente ad oggetto la malattia asbesto-correlata contratta da Romano Antonina (il cui nome compare negli elenchi delle persone offese inclusi in entrambe le imputazioni del presente procedimento), successivamente riunito al procedimento instaurato nei confronti dell'imputato Schmidheiny presso quella Procura della Repubblica. Ancora rilevarono, in quella sede, come il ricorso al criterio indicato nell'art. 9 III comma c.p.p. per la determinazione della competenza territoriale non trovasse alcun valido supporto in linea di fatto ed apparisse del tutto illegittimo, in quanto contrastante con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, non essendo la prima iscrizione nel registro delle notizie di reato avvenuta ad opera di una Procura competente per territorio in relazione al primo e più grave tra i reati contestati. Sottolinearono infine come, peraltro, fossero noti ed individuati con sicurezza i due giudici naturali precostituiti per legge in base ai principi regolanti la competenza per territorio. In conformità a queste osservazioni, esclusero la competenza territoriale del Tribunale torinese, atteso che il primo reato in ordine di tempo non era certamente stato commesso in Cavagnolo.

Con l'ordinanza in data 29 marzo 2010, il Tribunale respingeva peraltro l'eccezione, pur dando atto di *una oggettiva difficoltà di determinarsi compiutamente, allo stato, sull'avanzata eccezione di*

incompetenza territoriale. Aggiungeva di non essere in grado di pronunciarsi in modo definitivo sulla questione della competenza territoriale, sia in considerazione dell'oggettiva complessità delle imputazioni (collegata alla molteplicità di episodi lesivi contestati ai due imputati come malattie-infortuni considerati eventi aggravatori e consumativi delle plurime fattispecie di cui all'art. 437 c.p. contestate al capo a), sia in considerazione dell'evidente avvenuta contrazione del capo di imputazione quanto all'esplicitazione cronologica dell'epoca di verificazione dei reati contestati al capo b).

Nell'udienza del 3 maggio 2010, il Tribunale veniva nuovamente sollecitato dalle Difese a provvedere allo scioglimento della sostanziale riserva in punto competenza territoriale assunta nell'ordinanza precedente.

La risposta del Tribunale, con l'ordinanza 3.05.2010, era del seguente tenore: il giudice rimane investito del potere-dovere di decidere sull'eccezione di incompetenza per territorio e, ove essa dovesse risultare fondata sulla base dell'acquisizione di ulteriori elementi di fatto, di dichiarare la propria incompetenza. Tale potere-dovere non ha bisogno di essere sollecitato dalle parti ogni volta che si registri l'acquisizione di elementi di prova nuovi.

All'udienza del 20 dicembre 2010, il P.M. chiedeva che si procedesse alla correzione di un errore materiale nei capi di imputazione nel senso, tra l'altro, di indicare quale data iniziale dei reati, anziché il periodo decorrente *dall'aprile 1952*, quello decorrente dal *27 giugno 1966*. Il Tribunale disponeva la correzione in conformità con la richiesta del P.M.

Nella discussione finale, la questione di incompetenza per territorio veniva riproposta, previa richiesta di revocare l'ordinanza 20 dicembre 2010 di correzione di errore materiale, sostenendo che la stessa era stata emessa fuori dei casi previsti dalla legge.

In via subordinata all'individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Casale Monferrato, e per l'ipotesi in cui non fosse accolta l'eccezione di illegittimità della correzione di errore materiale, veniva indicata la competenza del Tribunale

di Reggio Emilia. Si osservava al riguardo come, ai sensi del primo comma dell'art. 9 c.p.p., il primo criterio suppletivo di determinazione della competenza fosse quello dell'ultimo luogo in cui era avvenuta parte della condotta, come, nel caso di specie (secondo quanto riferito dallo stesso P.M. sulla base di dati fattuali acquisiti agli atti), la società *Industria Eternit Reggio Emilia* (stabilimento di Rubiera), dopo il fallimento della *Eternit s.p.a.* intervenuto nel 1986, fosse stata acquistata dalla SAFE, riferibile al gruppo belga, il cui *dominus* continuava a essere Louis de Cartier, e come, dunque, in tale luogo, alla luce della prospettazione svolta dal P.M., fosse continuata la realizzazione della produzione di manufatti di amianto.

Il Tribunale, nella sentenza, in primo luogo escludeva che fosse stata disposta una correzione del capo d'imputazione e affermava che l'indicazione del *dies a quo* nel giorno 27.061966, in sostituzione di quello decorrente *dall'aprile 1952*, concretava una mera modificazione, del tutto irrilevante, delle imputazioni, da inquadrare nell'ambito delle variazioni dell'originaria contestazione, in quanto gli avvenimenti verificatisi tra il 1952 ed il 1966 non avrebbero potuto essere oggetto di giudizio, essendo stata la contestazione formulata con riferimento espresso alle società rispettivamente gestite da ciascun imputato e con riferimento ai rispettivi periodi di gestione da parte degli stessi, il che escludeva la riconducibilità agli imputati di quanto avvenuto nell'arco temporale compreso tra il 1952 ed il 1966.

Il primo Giudice ripercorreva poi il ragionamento svolto dal P.M. per individuare la competenza del Tribunale di Torino ex art. 9 III comma c.p.p., sostanzialmente affermandone la correttezza, attraverso il seguente percorso motivazionale: la connessione tra i reati oggetto del presente procedimento esiste, ex art. 12 lett. b) c.p.p., sotto un duplice profilo, interno a ciascun capo d'imputazione, ed esterno ad esso (cioè tra i due reati contestati); il vincolo della continuazione tra i reati è pacificamente idoneo a spostare la competenza territoriale, allorché i reati siano commessi, come nel caso di specie, dalle stesse persone ed è dunque applicabile il disposto di cui all'art. 16 c.p.p.; il più grave dei due reati contestati, in ragione della pena edittale prevista, è quello ex art. 434 c.p. contestato sub b); non è possibile

determinare quando si sia verificato il reato di disastro più grave, ex art. 16 c.p.p., poiché, per costante giurisprudenza, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio nel caso di reati connessi, va effettuata con riferimento esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, allorché le sanzioni edittali siano le medesime, la maggiore o minore entità del danno in concreto ravvisabile tra i diversi reati; le emergenze dibattimentali non consentono di individuare tra i reati di disastro sub b) il primo di essi, attesa la contemporaneità delle condotte (almeno per quanto attiene ai siti di Cavagnolo, Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli) e dal momento che gli eventi disastrosi erano già in atto nei siti suddetti, allorché il primo degli imputati del presente procedimento (cioè de Cartier) assunse la gestione dei predetti stabilimenti; analogo discorso deve essere svolto con riferimento al reato connesso di cui al capo a), poiché i reati ex art. 437 secondo comma c.p., in ipotesi d'Accusa commessi nei quattro diversi circondari, hanno la medesima gravità astratta e non è possibile individuare quale sia stato il primo in ordine di tempo tra essi, sia in considerazione dell'elevatissimo numero di malattie professionali contestate, sia avuto riguardo all'impossibilità di individuare il momento di manifestazione di ogni singola patologia; all'impossibilità giuridica e fattuale di individuare il reato più grave ed il primo reato ex art. 16 c.p.p., consegue l'impossibilità di applicare i criteri attributivi di competenza di cui agli artt. 8 e 9 I comma c.p.p.; neppure è applicabile il criterio di cui all'art. 9 II comma c.p.p., atteso che agli imputati, cittadini stranieri residenti e domiciliati all'estero all'epoca della commissione delle condotte in contestazione, non è stato nemmeno contestato il formale inserimento nell'organigramma aziendale di *Eternit s.p.a.*, ma solo la qualità di *gestori di fatto* degli stabilimenti industriali; risulta pertanto indispensabile il ricorso al III comma dell'art. 9 c.p.p., ossia al criterio residuale del P.M. che ha effettuato la prima iscrizione della notizia di reato; per *prima iscrizione* deve intendersi quella relativa ai reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p. per i quali si procede; la prima iscrizione per tali reati è certamente quella effettuata dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Torino; sono irrilevanti le pregresse iscrizioni in

altre Procure evidenziate dalle Difese degli imputati, in quanto le stesse hanno riguardato reati diversi da quelli in esame (quale quello di omicidio colposo), ancorché in danno di taluno tra i medesimi soggetti indicati come persone offese nel presente processo.

In questa sede, le Difese appellanti, in primo luogo, impugnano l'ordinanza 20.12.2010, osservando che la stessa, emessa in seguito alla richiesta del P.M., non ha tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, non si trattava di errore materiale suscettibile di correzione con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., ma di una sostanziale modificazione della *res iudicanda*, concretantesi nell'eliminazione di una parte del fatto contestato. Rilevano poi come la legge preveda che la *res iudicanda* possa essere modificata a richiesta del P.M. in corso di giudizio, ma solo attraverso l'aggiunta di nuove contestazioni, mai attraverso la sottrazione di alcune di esse, perché l'eliminazione di una contestazione, o di una parte di essa, equivale ad un giudizio di merito di natura assolutoria, devoluto esclusivamente alla sentenza del giudice.

Rilevano dunque che, nel caso di specie, non si tratta di un errore materiale, definito, anche nel linguaggio comune, come non conformità dello scritto al pensato ed al voluto. Denunciano che la sentenza è viziata da un palese errore, laddove sostiene che il P.M. non avrebbe chiesto la correzione, bensì la modifica di entrambi i capi di imputazione relativamente al tempo del commesso reato, che, infatti, il Tribunale non avrebbe adottato alcun provvedimento e che non avrebbe pronunciato alcuna ordinanza di correzione ex art. 130 c.p.p., ma si sarebbe limitato a prendere atto dell'avvenuta modifica. Rilevano che così non è, in realtà, poiché, nello stesso verbale di udienza, si dà atto che il P.M. aveva chiesto la correzione dei capi di imputazione e che il Tribunale aveva disposto la correzione in conformità e, stante la contumacia degli imputati, la notificazione agli stessi del verbale di udienza.

Le Difese appellanti ribadiscono che, nell'aprile 1952, data del commesso reato di cui al capo b), erano attivi solo gli stabilimenti di Casale Monferrato e di Napoli-Bagnoli, che

dunque erano noti i giudici competenti per territorio e che la decisione intesa a stabilire quale tra i due Tribunali sia quello competente va assunta avendo unicamente riguardo a questo ristretto numero dei possibili assegnatari del giudizio, utilizzando, a tal fine, il meccanismo che la legge prevede.

Gli appellanti sottolineano come la decisione sulla competenza per territorio debba essere compiuta sulla base dell'iniziale contestazione, che esclude perentoriamente la competenza del Tribunale di Torino, e contestano l'ulteriore affermazione svolta dal primo Giudice in sentenza, secondo cui, se anche si restringesse il campo soltanto a due Tribunali, non si riuscirebbe ugualmente ad individuare la competenza territoriale attraverso le regole generali e, dunque, ugualmente risulterebbe indispensabile il ricorso alle regole suppletive. Osservano come siano i giudici naturali competenti per territorio a dovere dirimere l'eventuale conflitto di competenza tra di loro e come, in caso di contrasto, sia il sistema processuale ad individuare nella Suprema Corte l'organo competente a risolvere il conflitto.

Affermano conseguentemente la competenza territoriale del Tribunale di Casale Monferrato, luogo nel quale l'attività di Eternit è iniziata per prima. Evidenziano poi, rilevando un ulteriore errore della sentenza, che, se non fosse possibile determinare la competenza in relazione al reato più grave di cui all'art. 434 c.p., occorrerebbe verificare la competenza per territorio con riferimento al reato meno grave e che, anche in questo caso, la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Casale Monferrato, poiché il primo reato di cui all'art. 437 c.p. risulta consumato, sulla base delle tabelle INAIL prodotte in giudizio, nel tempo in cui fu riconosciuta la malattia di Carrara Luigi nato il 3 giugno 1909, intervenuta il 15 dicembre 1953 in Casale Monferrato, o, nell'attuale formulazione della contestazione (vale a dire individuando la data iniziale di commissione di entrambi i reati non già nell'aprile 1952, ma nel giorno *27 giugno 1966*), dovrebbe essere ravvisato facendo riferimento alle malattie di Ferraris Mario nato il 20.11.1908, e di Imarisio Roberto nato il 10.09.1915, malattie entrambe accertate il 1°.07.1966 in Casale Monferrato.

Dunque, in nessun caso, secondo gli appellanti, potrebbe sostenersi la competenza del Tribunale di Torino ed il ricorso fatto dal Giudice di primo grado all'applicazione dell'art. 9 III comma c.p.p. sarebbe perciò illegittimo, in quanto contrastante con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

La Difesa appellante del responsabile civile *Amindus Holding* AG insiste poi nell'indicare la competenza territoriale del Tribunale di Casale Monferrato, già sostenuta in primo grado, alla luce dello specifico riferimento all'avvenuta iscrizione, in data 26.10.2004, nel registro modello 45 della Procura della Repubblica di Casale Monferrato di un fatto relativo ad una malattia ricompresa nel capo d'imputazione del presente procedimento (proc. n. 662/04 mod. 45, successivamente riunito al procedimento pendente a carico di Stephan Schmidheiny, avente ad oggetto la malattia contratta da Romano Antonina, il cui nome risulta incluso negli elenchi delle persone offese allegati ad entrambe le imputazioni).

In subordine, l'appellante Schmidheiny afferma la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, respinta dal Giudice di primo grado, denunciando come non sia stato oggetto di approfondimento in sede processuale il fatto che, nello stabilimento di Rubiera, dopo il 1986, era continuata la realizzazione della produzione di manufatti di amianto e che l'attività era stata gestita da Louis de Cartier. Pone in risalto, a tale proposito, come l'affermazione del Tribunale contraddica quanto il P.M. aveva sostenuto e documentato e quanto lo stesso Tribunale ha affermato in sentenza, quando ha osservato che, nel 1986, dopo il passaggio della proprietà dello stabilimento di Rubiera alla società SFIPI, l'amianto e parte delle attrezzature esistenti in tale stabilimento vennero cedute alla società Edilit, facente capo alla *Etex*, *riconducibile proprio all'imputato de Cartier.* Rileva ancora come tale ricostruzione fattuale sia stata fatta propria ed utilizzata dal Tribunale al fine di determinare la sanzione per l'imputato de Cartier.

Al riguardo, la Corte di Appello osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata, pur dovendo

innegabilmente essere annullata l'ordinanza 20.12.2010, con cui il Tribunale, su richiesta del P.M., ha modificato le date di commissione di entrambi i reati originariamente contestati, sostituendo la determinazione cronologica che faceva decorrere la commissione dei fatti *dall'aprile 1952* con la diversa determinazione che la fa decorrere *dal 27 giugno 1966*.

La modificazione delle imputazioni, attuata attraverso l'indicazione di una data iniziale diversa, di molto successiva a quella indicata nel decreto che aveva disposto il giudizio, non rappresenta, infatti, una correzione di un errore materiale incorso nei capi di imputazione (non trattandosi, nel caso di specie, di una mancanza di conformità dello scritto al pensato ed al voluto), ma una modifica delle imputazioni, intervenuta attraverso la contrazione dell'estensione temporale di entrambi gli addebiti per i quali gli imputati erano stati rinviati a giudizio. In seguito all'intervenuta modificazione della data iniziale contestata in entrambe le imputazioni, è stata perciò significativamente ridotta (di circa quattordici anni) la portata sotto il profilo cronologico delle accuse formulate nei confronti degli imputati in sede di rinvio a giudizio, facendo espresso riferimento alle posizioni soggettive da costoro effettivamente ricoperte a partire da una diversa determinazione di tempi.

La modificazione suddetta, che non è contemplata dall'ordinamento (al P.M. è espressamente riconosciuta, infatti, dagli artt. 516 e 517 c.p.p., soltanto la facoltà di modificare l'imputazione attraverso la contestazione di un fatto diverso, o di integrarla con l'aggiunta di un reato connesso o di una circostanza aggravante), ha comportato una sostanziale e significativa riduzione della *res iudicanda* consacrata nel decreto che aveva disposto il giudizio: dunque, ha sottratto alla verifica giurisdizionale una parte dell'accusa inizialmente formulata. La modificazione così attuata non è consentita al P.M. e impone, quindi, la revoca dell'ordinanza impugnata.

Ciò premesso, deve essere, dunque, riportata all'*aprile 1952* la data iniziale di entrambe le contestazioni e va sin d'ora precisato che, con riferimento al lasso temporale compreso tra l'aprile

1952 ed il 27.06.1966, deve essere emessa, nei confronti di entrambi gli imputati, una pronuncia assolutoria nel merito.

La data dell'*aprile 1952*, tuttavia, non può essere ritenuta, alla luce della lettura ragionata del capo d'imputazione, quella a cui occorre fare riferimento per individuare la competenza territoriale nel presente procedimento. In tale data, infatti, pacificamente l'imputato Schmidheiny, nato il 29.10.1947, risultava avere cinque anni, sicché non avrebbe potuto all'epoca *effettivamente gestire* la società Eternit (ed invero Stephan Schmidheiny divenne amministratore delegato dell'*Amiantus* AG, che cogestiva il pacchetto azionario *Eternit Italia* solo il 18.09.1974). Quanto all'imputato de Cartier, lo stesso, il quale era prima rimasto estraneo alla gestione della società Eternit, ricoprì una carica sociale soltanto a decorrere dal 27.06.1966 (data in cui venne nominato amministratore delegato della *Compagnie Financière Eternit*, società posta al vertice del gruppo da cui dipendeva, tra le altre, la società Eternit italiana). Poiché, per entrambi gli imputati, le condotte delittuose sono state contestate *avuto riguardo alle rispettive società effettivamente da ciascuno gestite ed ai rispettivi periodi di gestione da parte di ciascuno*, la prima data utile per individuare la competenza territoriale, ricavabile dal tenore delle imputazioni, risulta pacificamente di molto successiva all'aprile 1952 e si identifica con il 27.06.1966, corrispondente al momento in cui uno degli imputati, Louis de Cartier, assunse la prima carica sociale nell'ambito della *C.F.E.* Questa determinazione cronologica, ben s'intende, tralascia per ora di considerare se, dalla data indicata, egli abbia davvero svolto l'*effettiva gestione* delle società esercenti gli stabilimenti dell'Eternit in Italia, ma si prefigge soltanto di stabilire, senza entrare nel giudizio di merito e valutare le condotte degli imputati, il *dies a quo* al quale occorre fare riferimento per stabilire il giudice territorialmente competente.

Ai fini della competenza per territorio è, dunque, necessario rapportarsi al 27 giugno 1966: è assolutamente incontestato che, in quel preciso momento, erano attivi tutti gli stabilimenti Eternit contemplati nel capo d'imputazione. Da tale esatta individuazione cronologica (la stessa presa in considerazione dal Tribunale), deve, pertanto, prendere avvio il ragionamento,

invero non semplicissimo, per addivenire all'individuazione del giudice territorialmente competente.

I reati in esame risultano connessi ex art. 12 lett. b) c.p.p. Va conseguentemente applicato il criterio di cui all'art. 16 I comma c.p.p., secondo cui la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave. Tra i due delitti contestati il più grave è certamente quello sub b), attesa la maggiore entità delle pene edittali. Nel reato sub b), sono contestati quattro diversi reati di disastro. In relazione ai quattro reati di disastro contemplati sub b), connessi tra loro per connessione interna, non è possibile individuare quello più grave a mente dell'art. 16 I comma c.p.p., in quanto, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, *la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità dl danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose* (così Cass. pen., sez. II, 5.10.2011 n. 39756, Ciancimino e altri; cfr. anche Cass. pen., sez. II, 19.11.2003, n. 48784, Mazzaferro, che ha enunciato il principio in relazione a fattispecie di riciclaggio di assegni bancari di provenienza furtiva, ritenute di pari gravità, nonostante la diversità degli importi nominali degli assegni riciclati). Neppure è possibile stabilire quale dei quattro reati di disastro sia stato commesso per primo, stante la contemporaneità delle condotte causative di disastro in almeno tre luoghi diversi, cioè in Cavagnolo, in Casale Monferrato e in Napoli-Bagnoli (allorché, nel giugno 1966, l'imputato de Cartier assunse la carica sociale in *C.F.E.*, lo stabilimento di Rubiera non era ancora di proprietà di *Eternit s.p.a.*), e l'impossibilità di ricostruire storicamente la prima manifestazione dell'evento disastro in uno dei suddetti tre siti: si assume infatti che, con riferimento alla data prima indicata, gli eventi disastrosi, dal punto di vista naturalistico, fossero già in atto ed è stato contestato dal P.M. che i cicli produttivi negli stabilimenti in cui veniva svolta la lavorazione dell'amianto erano effettuati, ancora prima del giugno 1966, in totale carenza di igiene e sicurezza sul

lavoro, dunque con modalità idonee a contaminare e ad inquinare sia gli ambienti di lavoro, sia gli ambienti esterni.

Stante l'impossibilità di individuare il giudice competente con riferimento al reato più grave sub b), occorre procedere all'applicazione dei criteri di cui all'art. 16 I comma c.p.p., con riferimento al meno grave reato connesso sub a), in ossequio a quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. S.U., 16.07.2009, n. 40537, Orlandelli).

Il discorso, tuttavia, è analogo a quello svolto per il reato sub b). Anche la particolare ipotesi delittuosa contestata sub a) contempla, al suo interno, quattro diversi reati punibili ex art. 437 c.p., commessi in quattro luoghi diversi (connessione interna). Detti reati, configurando la medesima fattispecie penale, sono di pari gravità astratta; inoltre, non è individuabile, con riferimento ad essi, il primo reato in ordine di tempo, poiché non è possibile ricavare, sulla base della contestazione, né quale condotta delittuosa ex art. 437 primo comma c.p. sia stata realizzata per prima, né quale sia stata la prima tra le malattie-infortuni a cui la contestazione, che ne indica alcune a titolo meramente esemplificativo, si riferisce, né, infine, quale disastro interno agli stabilimenti si sia verificato per primo. All'impossibilità fattuale di individuare il primo reato ex art. 16 I comma c.p.p., segue la già rilevata impossibilità di applicare i criteri previsti dall'art. 8 e dall'art. 9 I comma c.p.p. (l'applicazione di quest'ultima norma è stata invocata, in subordine, dalla Difesa dell'imputato Schmidheiny), poiché tali criteri presuppongono che sia individuato un reato-base al quale poterli applicare. Neppure è applicabile l'art. 9 II comma c.p.p., essendo gli imputati cittadini stranieri, residenti e domiciliati all'estero all'epoca di commissione dei fatti, e non essendo stato a nessuno dei due contestato un inserimento formale nell'organigramma aziendale di *Eternit s.p.a.*, ma soltanto la qualità di *gestori di fatto* delle società a cui facevano capo gli stabilimenti dell'Eternit in Italia che lavoravano l'amianto.

Risulta pertanto indispensabile, nella specie, il ricorso al criterio residuale previsto dall'art. 9 III comma c.p.p.

Il P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato avente ad oggetto i fatti in esame è indubbiamente il P.M. presso il Tribunale di Torino. La competenza per territorio appartiene, quindi, al Tribunale di Torino.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che per *prima iscrizione* deve intendersi, contrariamente a quanto le Difese appellanti mostrano di ritenere, quella relativa ai reati per cui si procede, ossia quella relativa ai reati previsti e puniti dagli artt. 434 e 437 c.p., certamente iscritti, per la prima ed unica volta, presso la Procura della Repubblica di Torino.

Il criterio indicato nell'art. 9 III comma c.p.p. è residuale, di chiusura rispetto agli altri criteri indicati negli articoli 8 e 9 I e II comma c.p.p., sicché, se si riflette che i criteri ai quali viene dal legislatore attribuita rilevanza primaria sono applicabili solo con riferimento a ben tipizzate ipotesi di reato (oggetto dell'imputazione), risulta incompatibile con il sistema sostenere che il criterio suddetto, di natura residuale, deve essere applicato anche nel caso di iscrizione di distinte ipotesi di reato per fatti diversi da quelli per cui si procede. Discende da questa considerazione l'assoluta irrilevanza di precedenti iscrizioni in altri uffici di Procura, che abbiano avuto ad oggetto ipotesi di reato diverse (quale quella di omicidio colposo), ancorché i fatti in esse contemplati siano commessi in danno di taluno dei medesimi soggetti indicati come persone offese nel presente processo.

Pertanto, non ha alcuna rilevanza la precedente iscrizione nel registro modello 45, in data 26.10.2004, del procedimento n. 662/2004, effettuata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Casale Monferrato, avente ad oggetto la malattia professionale contratta da Romano Antonina, persona offesa nel presente procedimento, compresa in entrambi gli elenchi inclusi nel capo di imputazione contestato agli imputati: iscrizione, questa, che viene invece evocata dall'appellante *Amindus* per sostenere la competenza territoriale del Tribunale di Casale Monferrato. Nè si deve tralasciare l'ulteriore obiezione che l'iscrizione di un procedimento a modello 45 attiene, per definizione, a fatti non costituenti reato, di modo che la data di

iscrizione in tale registro non assume rilevanza al fine di individuare la prima iscrizione, neppure nel caso in cui ad essa ne segua un'altra nel registro modello 21, relativo a fatti che costituiscono reato, come è avvenuto nel caso di specie (peraltro successivamente all'iscrizione del presente procedimento presso il registro mod. 21 della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torino).

Se si segue l'iter nel tempo del procedimento n. 662/2004, iscritto a modello 45 presso la Procura della Repubblica di Casale Monferrato, citato dagli appellanti a sostegno della loro tesi, si perviene inevitabilmente alla conclusione che, quand'anche si potesse con fondamento sostenere che la prima iscrizione non deve avere ad oggetto le stesse ipotesi di reato per cui si procede, si dovrebbe comunque riconoscere che la prima iscrizione sarebbe ugualmente attribuibile al P.M. di Torino. Infatti, il procedimento n. 662/04 relativo all'infortunio occorso a Romano Antonina, iscritto nel registro mod. 45 in data 26.10.2004 dal P.M. presso la Procura di Casale Monferrato, venne successivamente trasferito dalla stessa Procura nel registro mod. 21 per il reato di omicidio colposo e, in seguito, fu riunito al procedimento n. 40/2005-mod. 21, pendente a carico di Stephan Schmidheiny. Detto procedimento, in data 23.05.2005, venne trasmesso dalla Procura della Repubblica di Casale Monferrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e fu riunito al procedimento n. 24265/04 RGNR a carico di Stephan Schmidheiny (procedimento originariamente iscritto in data 26.09.2001 al n. 67431/01 Registro ignoti per il reato di cui all'art. 589 c.p. e, successivamente, trasferito al Registro noti con tale numero). Il procedimento n. 24265/04 è quello che ha generato il presente giudizio e la sua iscrizione è certamente anteriore a quella del procedimento iscritto a carico di Stephan Schmidheiny innanzi alla Procura della Repubblica di Casale Monferrato.

Dalla considerazione della suddetta cronologia discende, dunque, la priorità dell'iscrizione nel registro mod. 21 della Procura della Repubblica torinese del procedimento a carico di Stephan Schmidheiny.

6.3 *Le questioni di nullità*

6.3.1 *La questione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., del decreto che ha disposto il giudizio e degli atti successivi con la conseguente restituzione degli atti al P.M.*

L'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio in data 22.07.2009, proposta e discussa il 1°.03.2010 (con memoria depositata nello stesso giorno), veniva svolta in primo grado dalle Difese degli imputati e suffragata con le seguenti ragioni:

- in considerazione dell'asserita nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., per non avere il P.M. depositato i *dati grezzi* sulla base dei quali erano state redatte le perizie epidemiologiche e per non avere disposto lo stesso P.M. la traduzione dei documenti in lingua straniera presenti nel suo fascicolo;

- per non avere il G.U.P. disposto il deposito dei *dati grezzi* sulla base dei quali erano state redatte le perizie epidemiologiche e per non avere il G.U.P. concesso un termine per l'esame dei documenti depositati dal P.M. immediatamente prima della discussione;

- per insufficiente ed incompleta descrizione dei fatti contestati, difettando la stessa di riferimenti temporali e di riferimenti alle funzioni svolte dagli imputati, causa di nullità rilevante ex art. 429 comma 2 c.p.p.

Il Tribunale respingeva l'eccezione sotto tutti i profili suddetti con l'ordinanza 29.03.2010 in questa sede impugnata dalle Difese appellanti.

Quanto al primo profilo, avente ad oggetto il mancato deposito dei *dati grezzi* e dei documenti (profilo già oggetto della questione di legittimità costituzionale sopra esaminata, proposta in primo grado dalla Difesa Schmidheiny e dalla stessa reiterata in questa sede), il Tribunale respingeva l'eccezione, rilevando che le nullità hanno carattere di eccezionalità e sono regolate dal principio di tassatività e che l'ipotesi dedotta non rientrava, né tra le ipotesi

di nullità previste dall'art. 416 c.p.p., né tra quelle previste dall'art. 178 lett. c) c.p.p.; affermava inoltre che, trattandosi di un'ipotesi di pretesa lesione del diritto di difesa rispetto ad un'attività di carattere probatorio, le facoltà difensive avrebbero potuto trovare tutela nel corso del dibattimento.

La questione di nullità è stata riproposta in questa sede attraverso la critica delle argomentazioni svolte dal Tribunale - definite dall'appellante argomentazioni che esprimono una sostanziale svalutazione del diritto di difesa - ed attraverso la citazione della dottrina e della giurisprudenza prevalente in punto nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel caso di omesso deposito di atti (Cass. pen., sez. I, 26.02.1999, n. 4707, Montanti e altri; Cass. pen., sez. I, 10.11.1999, n. 14588, Bracchi e Cass. pen., sez. II, 2.12.2011, n. 44877, Berardinetti).

Le Difese appellanti sottolineano come, nell'ambito del procedimento in esame, i risultati epidemiologici rivestano un ruolo centrale, come, pertanto, la mancata possibilità di verificarne la correttezza e di elaborare una consulenza tecnica su di essi si sia risolta nell'impossibilità di operare una valutazione critica di una parte decisiva del materiale probatorio e nell'impossibilità di svolgere il contraddittorio, dando luogo ad effetti pregiudizievoli, vertenti sia sul contenuto delle difese da sviluppare, sia sulle scelte da compiere in ordine al rito, all'esito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. Rilevano, infine, come il mancato deposito dei *dati grezzi* e dei documenti, protrattosi anche in sede di udienza preliminare, abbia precluso alle Difese la possibilità di discutere adeguatamente avanti al G.U.P. un tema fondamentale quale quello dei risultati epidemiologici relativi agli stabilimenti interessati e come, dunque, lo svolgimento dell'udienza preliminare sia stato caratterizzato da una violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., sancito anche dall'art. 111 Cost.

Al riguardo, la Corte di Appello osserva.

Quanto alla definizione di *dati grezzi* a cui l'appellante si riferisce, occorre anzitutto richiamare il contenuto dell'apposita voce di glossario e le osservazioni esposte nella parte che

precede, in sede di esame della questione di legittimità costituzionale, proposta con riferimento al mancato deposito di questi stessi dati.

La giurisprudenza ha chiarito che il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate, non è causa di nullità della richiesta, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi (cfr. Cass. pen., sez. IV, 19.11.2008, n. 47497, Giangrasso; Cass. pen., sez. I, 15.01.2010, n. 19511, Basco e altri).

Da tale assunto discende che, nel caso di specie, la sanzione dell'inutilizzabilità non avrebbe comunque determinato la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, non essendo il decreto motivato con il rinvio ai dati in esame.

Per quanto attiene poi al merito della questione, vale a dire alla pretesa lesione del diritto di difesa conseguente al mancato deposito, nel corso di tutto il procedimento, dei cosiddetti *dati grezzi* - questione reiteratamente sollevata dall'attuale appellante Schmidheiny in primo grado - è utile rinviare alle considerazioni più approfondite che verranno svolte nel prosieguo, esaminando l'eccezione di nullità del dibattimento per violazione del diritto di difesa proposta dall'appellante Schmidheiny con riferimento al mancato deposito, ancora nel corso del dibattimento, dei *dati grezzi*.

Quanto alla nullità conseguente alla mancata traduzione di tutti gli atti in lingua straniera esistenti nel fascicolo del P.M., le Difese degli imputati, nel riproporre la questione in questa sede, criticano le argomentazioni svolte dal primo Giudice nell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale respingeva l'eccezione sulla base del seguente ragionamento: per il principio di tassatività delle nullità, non essendo una nullità di tal fatta contemplata dall'ordinamento; per la riferibilità dell'art. 242 c.p.p. alla sola fase del giudizio; per non avere alcuna attinenza con l'istituto della traduzione degli atti il concetto di rilevanza del documento, rivestendo carattere decisivo solo la prova della concretezza di un pregiudizio effettivo

per la difesa e non essendo sufficiente l'astratta prospettazione di un tale pregiudizio (di cui, nel caso concreto, difettava la prova, poichè i documenti non tradotti erano stati redatti in lingue note agli imputati); per la sostanziale irrilevanza del rinvio dell'udienza preliminare, invocato dalle Difese e giustificato con la richiesta di esaminare tali documenti, atteso che la discussione sarebbe avvenuta comunque in un'udienza successiva a quella in cui i documenti erano stati prodotti dal P.M.

Osservano gli appellanti come il P.M., in sede di repliche davanti al G.U.P., avesse fatto riferimento ad alcuni documenti in lingua tedesca, la cui traduzione era stata depositata solo all'inizio della discussione, come tale udienza non fosse stata rinviata, nonostante la specifica richiesta in tal senso formulata dalla Difesa, proprio al fine di esaminare la documentazione prodotta, e come, pertanto, essa non avesse potuto preventivamente valutare la portata dei documenti prodotti e considerare la possibilità di depositare documentazione a proprio vantaggio sugli argomenti giudicati rilevanti. Sottolineano come non possa essere attribuita rilevanza alcuna al fatto che i documenti fossero redatti nella lingua tedesca, cioè in una lingua conosciuta dagli imputati, riguardando il tema della traduzione la tempestiva comprensione del contenuto dei documenti da parte di tutti i soggetti che partecipano alla celebrazione del processo e non potendosi affermare un automatico trasferimento della conoscenza di una lingua straniera dall'imputato al proprio difensore. A sostegno dell'assunto, citano una pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 8.03.2006, n. 19396, Amirata e altri), sottolineando come in essa sia stata ravvisata la nullità (a regime intermedio ex art. 178 lett. c c.p.p.), per violazione del diritto di intervento degli indagati, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in un caso in cui alcuni documenti riferibili alle risultanze investigative non risultavano tradotti in lingua italiana. Osservano come la mancata traduzione abbia impedito agli indagati, pur avvisati della facoltà di prendere visione e di estrarre copia delle risultanze investigative, di esercitare con piena cognizione di causa i diritti difensivi di cui al terzo comma dell'art. 415 bis c.p.p.; rilevano,

inoltre, che le conclusioni della pronuncia citata trovano puntuale conferma nel disposto di cui art. 6 III comma lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e che l'intervenuto deposito della traduzione di alcuni atti in sede di udienza preliminare non è idoneo a sanare la rilevata nullità, rimanendo comunque pregiudicato il contraddittorio in un momento, qual è quello successivo al deposito degli atti, in cui la norma garantisce alla Difesa la possibilità di influire in modo pienamente consapevole sulle determinazioni del P.M.

L'eccezione non è fondata.

La giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di usare la lingua italiana (art. 109 comma primo c.p.p.) si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al procedimento medesimo. Ciò si evince, oltre che dal tenore letterale della citata norma e dal principio chiaramente desumibile dall'eccezione stabilita nel comma secondo dello stesso articolo, anche dalle espresse e specifiche disposizioni dettate dagli artt. 237, 242 e 143 c.p.p. Dal combinato disposto delle norme suddette, alla cui osservanza il giudice è tenuto ex art. 124 c.p.p., anche senza richiesta o sollecitazione della difesa, si ricava che, mentre l'acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall'imputato *può* essere disposta anche di ufficio, il giudice *dispone* (cioè *deve disporre*) la traduzione, a norma dell'art. 143 c.p.p., dei documenti redatti in lingua diversa dall'italiano, se ciò è necessario alla loro comprensione (cfr. per tutte: Cass. pen., sez. III, 19.03.2003, n. 21021, Cronk). Una successiva massima ha nuovamente ribadito che l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati, da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua straniera possa, in concreto, pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato, o di altra parte del procedimento; in questo caso, tuttavia, il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata traduzione deve essere eccepito dalla parte (nel caso di specie si trattava di documentazione scientifica allegata alla consulenza del P.M. e acquisita al fascicolo per il dibattimento a seguito dell'esame del consulente, ai sensi dell'art. 501 comma secondo

c.p.p.: Cass. pen.m sez. IV, 5.12.2003, n. 4981, P.G. in proc. Ligresti ed altri). Da ultimo, nella recente sentenza Cass. pen., sez. II, 24.03.2010, n. 15163, Illuminati, viene ribadito esplicitamente che i documenti in lingua straniera possono senz'altro essere prodotti agli atti del processo, indipendentemente dalla traduzione in lingua italiana, che non rappresenta una condizione imprescindibile per la loro utilizzabilità come mezzi di prova, dovendo il Giudice disporla, anche di ufficio, a norma dell'art. 143 c.p.p., nel caso in cui sia necessaria alla loro comprensione.

La traduzione di un documento redatto in lingua straniera va dunque disposta nei soli casi in cui risulti necessaria alla comprensione del documento per una o più parti (giudice compreso).

La Suprema Corte ha poi precisato che la necessità della traduzione si pone solo qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, possa, in concreto, pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempreché quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione (cfr. Cass. pen., sez. VI, 29.10.2008, n. 44418, Tolio; Cass. pen., sez. III, 22.04.2010, n. 15380, Reznic; Cass. pen., sez. VI, 23.05.2012, n. 19596, Winter).

Dai richiamati principi normativi e giurisprudenziali è, inoltre, possibile desumere che l'obbligo di tradurre i documenti redatti in lingua estera è stabilito nell'interesse dell'imputato e non del suo difensore, al quale, d'altronde, la necessità di agire in stretta relazione con l'imputato nella gestione delle attività volte ad assisterlo nel processo consente di fruire della traduzione che, se del caso, gli potrà essere apprestata dalla persona della quale patrocina le sorti.

Nel caso di specie, occorre sottolineare come, con riferimento ai n. 95 documenti non ancora tradotti all'udienza del 12.06.2009 avanti al G.U.P., citati dagli appellanti, le Difese avessero formulato, in sede di udienza preliminare, una subordinata richiesta di traduzione degli stessi, come il G.U.P. avesse motivato ampiamente circa il fatto che la traduzione non fosse necessaria e come avesse poi escluso dalle fonti di prova tali

documenti non tradotti (cfr. decreto che dispone il giudizio), così evitando che si producessero pregiudizi, anche solo eventuali, dei diritti della difesa.

Non è dunque fondatamente possibile affermare che, nel corso del presente procedimento, documenti non tradotti siano stati utilizzati ai fini della decisione e che sia perciò intervenuta una violazione dei diritti di difesa.

Quanto al profilo concernente l'incompleta ed insufficiente descrizione, nei capi d'imputazione, dei fatti contestati e la conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 comma 2 c.p.p., le Difese appellanti hanno riproposto in questa sede l'eccezione, sottolineando come sia stato lo stesso Tribunale, dopo avere reputato sufficiente l'indicazione dei periodi di rispettiva responsabilità degli imputati, ad affermare contestualmente, nell'ordinanza 29.03.2010, che, al più, l'omessa esplicitazione dei periodi di rispettiva responsabilità si risolverebbe in una dilatazione dell'intervento difensivo degli imputati, volto a dimostrare se ed in quali periodi essi ebbero a gestire la realtà industriale italiana denominata riassuntivamente Eternit. Gli appellanti osservano come, dunque, sia stato lo stesso Tribunale a riconoscere sostanzialmente la genericità del capo d'imputazione, idonea a determinare un'inversione dell'onere probatorio. Sottolineano ancora come, nell'ordinanza suddetta, il Tribunale, dopo avere affermato che la collocazione temporale degli addebiti avrebbe avuto, nel capo d'imputazione, una funzione meramente orientativa, abbia riconosciuto che la genericità della sua formulazione era tale da creare un'oggettiva difficoltà, per l'organo giudicante, a determinarsi compiutamente, allo stato, sull'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalle Difese. Osservano inoltre come, per superare l'eccezione in esame, non rilevi la circostanza che la cristallizzazione del fatto addebitato sia stata raggiunta al termine del dibattimento e sia avvenuta nella sentenza impugnata, e citano la giurisprudenza della Suprema Corte circa la necessità che la contestazione risulti chiara e precisa, al più tardi, al termine dell'udienza preliminare (Cass. pen., sez. IV, 8.02.2007, n. 5307, Parasiliti). Sottolineano l'esigenza di chiarezza, intesa come ordine e come facile

intelligibilità dell'accusa, rilevando che, nel caso di specie, la formulazione di entrambi i capi di imputazione non risponde a tali requisiti, poiché manca un'indicazione temporale precisa delle condotte contestate e gli addebiti contengono indicazioni meramente tautologiche in ordine ai ruoli gestionali nell'ambito di Eternit, rivestiti dagli imputati nel corso del tempo. Rilevano ancora che l'incertezza della contestazione riguarda anche i singoli reati, osservando: che la costruzione del reato ex art. 437 c.p. è, nella contestazione, quella di un reato aggravato, ma, nell'ipotesi di Accusa, resa manifesta dall'addebito dei singoli casi di infortuni, di malattie e di morti, è la contestazione di un reato il cui capoverso costituisce una fattispecie autonoma e nel quale il risultato della condotta diventa un elemento essenziale nella descrizione del fatto; che, quanto al reato ex art. 434 c.p., esso doveva essere inteso, dal tenore della imputazione, come un reato permanente (essendo stata contestata solo la data di inizio delle condotte incriminate) e, pertanto, la contestazione non avrebbe potuto sopravvivere alla cessazione dell'attività, atteso l'avvenuto fallimento della società nel 1986; che l'imputazione formulata sub b) ipotizza disastri avvenuti in tre luoghi diversi, negli stabilimenti, presso le abitazioni private dei lavoratori ed in aree private e pubbliche esterne agli stabilimenti e che il primo ed il secondo disastro non avrebbero dovuto essere contestati sotto la rubrica dell'art. 434 c.p., costituendo un elemento della circostanza del reato di cui all'art. 437 c.p., mentre il terzo, quello realizzatosi in aree private e pubbliche al di fuori degli stabilimenti, non sarebbe attribuibile alla condotta degli imputati, condotta che appare lecita in quanto, all'epoca, era del tutto lecita la fornitura di materiali in amianto; che l'ulteriore condotta contestata sub b) per il disastro esterno agli stabilimenti, di natura omissiva (avere mantenuto in uso materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie o per la coibentazione di sottotetti di civili abitazioni), configura una nuova e diversa ipotesi di reato omissivo improprio, rispetto al quale difetta, nell'imputazione, ogni e qualsiasi indicazione dell'obbligo giuridico violato.

Anche tale eccezione è infondata.

La pretesa carente enunciazione del fatto riguarda, per un verso, l'insufficiente definizione dei periodi di rispettiva responsabilità degli imputati e, per altro verso, la questione della mancata rispondenza ai requisiti di chiarezza e di precisione del fatto come è indicato nel decreto che ha disposto il giudizio.

In ordine al primo profilo, questa Corte concorda con quanto ha obiettato la sentenza appellata, secondo la quale, a tutto concedere, la mancata indicazione del periodo di rispettiva responsabilità degli imputati può, se mai, allargare il periodo a cui si riferisce l'addebito, estendendolo all'intero arco di tempo coperto dall'imputazione, senza per questo apportare una lesione del diritto di difesa.

Del resto, è opportuno rilevare che gli intervalli di tempo dei quali si discute sono ricavabili, senza eccessiva difficoltà, dal richiamo contenuto nella contestazione ai rispettivi periodi di *effettiva gestione*, sicché il rinvio ai tempi in cui essa è collocabile concreta, di per sé, un'enunciazione adeguata dell'elemento cronologico, in quanto implica una relazione ad una situazione di fatto (l'*effettiva gestione*) che è possibile evincere dagli atti senza tema di errore.

Quanto al secondo profilo, si rende necessario sin d'ora accennare alla dibattuta questione che ha ad oggetto l'inserimento del *disastro interno* sotto il capo a) oppure sotto il capo b), a seconda delle interpretazioni: quella letterale lo vede, infatti, contestato sotto il capo b), quella antiletterale lo colloca invece (quantomeno anche) sotto il capo a).

E' innegabile che, *ictu oculi*, le imputazioni sub a) e sub b) risentono di un'apparente duplicazione della contestazione del *disastro interno*, sia come ipotesi integrante il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, sia come evento del reato previsto dall'art. 434 cpv. c.p. Tuttavia, un'interpretazione conforme al senso complessivo che assume la contestazione, pur avendo ad oggetto condotte in parte coincidenti e in parte strettamente collegate tra loro, produttive di eventi della medesima natura, verificatisi in luoghi diversi, induce a ritenere che, comunque, gli imputati siano stati in grado di intendere, sin dall'inizio, qual era, nell'intenzione del

P.M., la lettura logica, agevolmente intellegibile, da attribuire ad entrambi i capi di imputazione.

Dall'attento esame dei fatti contestati, si ricava che, sotto il capo a), gli imputati sono stati chiamati a rispondere di avere dolosamente omesso l'adozione di cautele antinfortunistiche, da cui scaturivano più infortuni sul lavoro (ossia più malattie-infortuni); si ricava poi che, sotto il capo b), è stato contestato il reato di disastro innominato, cioè un attentato all'incolumità sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti (cosiddetto *disastro interno*, fenomeno di proporzioni gigantesche, rese evidenti dalla pluralità di casi di malattie-infortuni di lavoratori, indicati nel capo d'imputazione a titolo esemplificativo, già verificatisi sino al momento della contestazione e, secondo il tenore della stessa, destinati a verificarsi ancora per molto tempo in conseguenza della condotta delittuosa realizzata sino al 1986), sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi con i lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro (*disastro esterno*).

Le condotte costitutive del *disastro interno* di cui al capo b) comprendono la condotta costitutiva della fattispecie di reato ex art. 437 c.p. contestata sub a), ma in essa non si esauriscono, essendo innegabile che in detta fattispecie (che contempla l'omessa collocazione o la rimozione di *apparecchi* e *segnali* destinati a prevenire malattie-infortuni) non rientrano la *limitazione dei tempi di esposizione* all'amianto, le *procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale* dell'amianto, la sottoposizione dei lavoratori *ad adeguato controllo sanitario mirato* e l'informazione dei lavoratori circa *i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi*, condotte specificamente contestate sub b), con riferimento all'evento disastro interno agli stabilimenti produttivi.

Quanto al *disastro ambientale* esterno di cui al capo b), anch'esso risulta connesso all'utilizzazione delle strutture produttive, in quanto, nell'ipotesi esposta nel capo di imputazione, è stato provocato proprio dalle modalità di produzione e di organizzazione del lavoro seguite presso gli stabilimenti situati in Cavagnolo, in Casale Monferrato, in

Napoli-Bagnoli e in Rubiera: con riferimento alle popolazioni dei vari siti si contesta infatti che, in conseguenza della diffusione delle polveri all'esterno dei siti lavorativi, ed in particolare della mancata collocazione di idonei impianti di aspirazione localizzata della polvere che, perciò, fuoriusciva all'esterno, nonché a causa delle modalità di eliminazione degli scarti della lavorazione, ed in particolare dell'improvvida forma adottata con la consegna indiscriminata a terzi di materiale di amianto, le fibre di asbesto si erano diffuse nell'ambiente; con riferimento ai familiari conviventi dei lavoratori ed ai soggetti addetti alla pulizia degli indumenti di lavoro, si contesta agli imputati essersi concretata un'esposizione all'asbesto in conseguenza dell'organizzazione esistente all'interno degli stabilimenti produttivi che, non contemplando la pulizia nell'ambito aziendale degli indumenti di lavoro (contaminati da polvere di amianto massicciamente presente all'interno degli stabilimenti), aveva determinato la diffusione di fibre di amianto facilmente inalabili all'esterno, nelle abitazioni dei lavoratori e negli altri luoghi in cui gli indumenti di lavoro venivano portati per la pulizia.

Può dunque affermarsi, ed è quanto rileva in questa sede, che il modo con cui i capi di imputazione sono stati redatti, pur non apparendo di immediata ed agevole comprensione (anche a causa dell'interferenza sostanziale fra le due fattispecie), è tuttavia tale da consentire agli imputati di comprendere il contenuto degli addebiti e, conseguentemente, di esercitare, con riferimento ad essi, il diritto di difesa.

Neppure è fondato ritenere che sussista la denunciata indeterminatezza del capo d'imputazione sub b), eccepita dalle Difese appellanti con riferimento alla contestazione di avere *fornito a privati e ad enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione … senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche:* materiali il cui commercio, all'epoca dei fatti, non era vietato. La contestazione, così come è espressa, si riferisce con chiarezza alla cessione (pacificamente avvenuta) agli operai ed alla popolazione del cosiddetto *polverino*, materiale di

risulta della tornitura effettuata all'interno degli stabilimenti, contenente anche crocidolite, che veniva usato per sottotetti, piazze e strade; si riferisce, inoltre, alla cessione dei feltri di produzione, tessuti di fibre di amianto impiegati soprattutto nelle zone di campagna come coperture di edifici rustici, come porte di aie e fienili o, ancora, come tappeti di arredamento nelle abitazioni private, nonché alla cessione di altri pezzi di scarto, da posare, ad esempio, in alcune zone di cortili o su piccoli bassi edifici. Erano tutti materiali di scarto distribuiti all'esterno degli stabilimenti, secondo una prassi che si assume consolidata (e lo ha puntualmente inteso la Difesa degli imputati), senza che venissero fornite informazioni ai cessionari circa la loro pericolosità. Nel corso del dibattimento di primo grado, infatti, si è a lungo discusso di tale prassi, della natura degli scarti di lavorazione e della destinazione ad essi riservata (cfr. esame del consulente tecnico Lauria, ud. 25.10.2010, p. 47 e ss., trascrizione; deposizione del teste Wey, ud. 8.03.2011, p. 44 e 45 trascrizione; deposizione del teste Bontempelli, ud. 28.06.2010, p. 84 trascrizione; deposizione del teste Falco, ud. 14.06.2010, p. 32 e 51 trascrizione; deposizione del teste Baccarani, p. 34 e 35, trascrizione del verbale di udienza 21.06.2010). La condotta di fornitura di questi materiali, in definitiva, appare esposta, sotto il capo b), in forma che non può dirsi oscura e inintelligibile. Rende perciò possibile comprendere in modo sufficiente il contenuto della contestazione ed esercitare il diritto di difesa.

I suesposti rilievi consentono, quindi, di escludere la sussistenza dell'eccepita nullità del capo d'imputazione sotto tutti i profili denunciati.

6.3.2 *La questione di nullità delle ordinanze 12.04.2010, 4.04.2011, 3.05.2010 in tema di prove, del dibattimento e della sentenza di primo grado ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. per inosservanza delle disposizioni concernenti la difesa dell'imputato in dibattimento*, con conseguente richiesta di rinvio degli atti al primo Giudice ex art. 604 comma 4 c.p.p.

Le ordinanze impugnate hanno ad oggetto la decisione, rispettivamente: sulle richieste di prove formulate dalle parti

all'udienza 29.03.2010, sulla nullità dell'ordinanza 12.04.2010 in tema di ammissione delle prove e sulla richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p., formulata all'udienza del 14.03.2011.

All'udienza 29.03.2010 veniva formulata dalle Difese degli imputati richiesta di procedere all'esame testimoniale di tutte le persone offese identificate come tali negli elenchi integranti il capo d'imputazione (costituite o non costituite parti civili), nonché di tutti i soggetti, non indicati come persone offese negli elenchi integranti il capo d'imputazione, costituitisi parti civili in udienza preliminare ed in sede di atti introduttivi al dibattimento, sul presupposto di versare nella medesima condizione di persone offese dai reati, attribuita a coloro che comparivano negli elenchi integranti i capi di imputazione.

A sostegno della richiesta di prove, le parti istanti sottolineavano che l'esigenza di esaminare come testimoni tutte le persone offese e le parti civili non era dettata soltanto da ragioni di ordine civilistico, ma era imposta dalla formulazione dei capi d'imputazione contemplanti attività criminose idonee a provocare degli effetti naturalistici addebitati come circostanze aggravanti dei due reati.

Le Difese appellanti, nel riproporre la questione di nullità delle ordinanze suddette per violazione del diritto di difesa, osservano che la posizione assunta dal Tribunale al riguardo si pone in insanabile contrasto con quanto dallo stesso affermato in sentenza circa la natura della fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p., ritenuta dal primo Giudice un'ipotesi autonoma di reato e non una mera circostanza aggravante, e circa la tesi che la decorrenza del termine prescrizionale deve individuarsi nella verificazione di ciascun evento che configura il momento consumativo del reato e si identifica con l'insorgenza della rispettiva malattia. Rilevano che la nullità delle ordinanze sulle prove si è comunicata, ex art. 185 c.p.p., alla successiva sentenza di primo grado, in quanto atto consecutivo dipendente da quello che doveva essere dichiarato nullo.

L'eccezione non è fondata.

In realtà, come è stato accennato in precedenza, si può affermare, alla luce dell'interpretazione dei capi di imputazione contestati nel presente procedimento, che sotto il capo b) - non importa per il momento se come evento o come aggravante del reato previsto dall'art. 434 c.p. - è stato ascritto un disastro innominato, comprendente, tra l'altro, anche il disastro interno agli stabilimenti. Nel contempo, sotto il capo a) è stato addebitato agli imputati di avere causato più malattie-infortuni (cioè più infortuni, nell'accezione utilizzata dal codice nell'art. 437 c.p.), sebbene sia sottinteso, e reso evidente dal tenore della contestazione, che gli imputati hanno anche causato un *disastro interno:* è infatti indubbio che le oltre duemila malattie-infortuni (spesso mortali), citate nell'imputazione sub a) a mero titolo indicativo, costituiscono anche un evento lesivo dell'incolumità pubblica di portata eccezionale, qualificabile, secondo la legge penale, come disastro. Trattasi del *disastro interno* espressamente contestato sotto il capo b) come una componente del più vasto disastro innominato ivi ascritto agli imputati.

Pertanto, il diniego della facoltà di provare l'inesistenza del nesso causale tra la condotta e i singoli infortuni (che scaturisce dal contenuto dell'ordinanza in data 12.04.2010 del Tribunale, impugnata in questa sede) non equivale al diniego della facoltà di provare l'inesistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati ed il *disastro interno* formalmente contestato sotto il capo b) come elemento che contribuisce ad integrare il disastro innominato ascritto ai prevenuti sotto tale capo.

Se, per provare le singole malattie-infortuni (che il Tribunale ha ritenuto configurino altrettanti singoli eventi del reato contestato sotto il capo a) e per consentire alle Difese di fornire la controprova in ordine a ciascun infortunio, sarebbe stato certamente necessario esaminare tutte le persone offese ed acquisire le cartelle cliniche, nonché ogni documentazione relativa a ciascuna patologia integrante una malattia-infortunio, invece, ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra il *disastro interno* contestato sub b) e la condotta degli imputati (vale a dire, al fine di accertare se tra le condizioni di polverosità presenti all'interno degli stabilimenti e le patologie accusate dalla popolazione dei dipendenti fosse possibile istituire un nesso di

causalità), era sufficiente esaminare i testimoni informati sui fatti, nonché i consulenti tecnici nominati dal P.M. e quelli nominati dalle Difese in ambito epidemiologico. Questo era sufficiente fare e questo il Tribunale ha fatto.

Nel caso di specie, dunque, in relazione al disastro, cioè in relazione ad un evento di danno dotato di potenza espansiva unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, non si può sostenere che sia stato negato il diritto delle Difese a fornire la prova contraria, avendo esse partecipato all'assunzione delle prove concernenti tale evento di carattere unitario ed essendo intervenute nella loro assunzione.

La prova del disastro è riferibile, infatti, ad un concetto di causalità collettiva (si richiamano, al riguardo, le considerazioni sovra svolte sulla sostanziale differenza fra le categorie della causalità collettiva e della causalità individuale), che riflette una condizione della realtà distinta da quella relativa ai singoli infortuni, perché li abbraccia, unificandoli, come episodi particolari di un fenomeno più esteso e li sussume, quindi, entro una categoria tassonomica di carattere generale: appunto quella di disastro.

In questi termini la Corte di Appello concorda con quanto, nell'ordinanza impugnata, affermato dal Tribunale, che ha ritenuto irrilevante la prova di ciascuna malattia-infortunio.

La constatazione che, in definitiva, il primo Giudice ha ammesso la prova in ordine alla sussistenza del *disastro*, sia *interno* che *esterno*, esime pertanto dal rilevare l'eccepita nullità del dibattimento, quindi della sentenza appellata, per la pretesa violazione del diritto delle parti a fornire la prova di cui all'art. 190 c.p., con conseguente nullità che assumerebbe rilevanza ex art. 178 lett. c) c.p.p.

Discende da quanto osservato l'infondatezza del motivo di gravame finora esaminato.

6.3.3 *La questione di nullità del dibattimento, dell'ordinanza 13.12.2010 e della sentenza di primo grado per reiterate violazioni*

del diritto di difesa con conseguente restituzione degli atti al primo Giudice: e ciò per il mancato deposito, nel dibattimento, dei dati grezzi e dei documenti utilizzati dai consulenti epidemiologi del P.M., per la conseguente impossibilità, per la Difesa, di svolgere un adeguato controesame degli stessi e per la contraddittorietà tra le indicazioni date dal Tribunale in sede di governo dell'istruttoria dibattimentale e la ricostruzione degli istituti operata in motivazione a sostegno della condanna.

La Difesa dell'imputato Schmidheiny ha riproposto in questa sede la questione avente ad oggetto la necessità, per il difensore, di potere accedere ai *dati grezzi* e ai documenti medici ed anagrafici dai quali erano stati estratti, ad opera dei consulenti del P.M., gli elementi utilizzati per l'elaborazione delle consulenze epidemiologiche: necessità reiteratamente sottolineata nel corso del procedimento e disattesa dal Tribunale che, all'udienza 13.12.2010, pronunciandosi sulla richiesta di acquisizione dei documenti posti a base delle consulenze, affermava che la loro acquisizione non era indispensabile e, soprattutto, non poteva essere considerata preliminarmente necessaria per lo svolgimento del controesame.

Nell'eccepire in questa sede la nullità del dibattimento per la pretesa violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della sentenza (avendo il primo Giudice deciso sulla base delle relazioni di consulenza tecnica disposte dal P.M., sebbene queste fossero carenti nella parte in cui non potevano essere controllate procedendo all'esame dei *dati grezzi,* in quanto non tempestivamente portati a conoscenza delle parti), la Difesa appellante osserva che il diritto delle parti di conoscere gli atti non è funzionale solo alla verifica della congruenza e della genuinità delle prove addotte dal P.M., ma risponde anche all'esigenza di consentire la rilevazione di tutti gli elementi a favore dell'imputato che quel materiale, se controllato, potrebbe offrire. Rileva poi come, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 par. 3 CEDU, la Difesa abbia diritto di accedere a tutti i dati materiali acquisiti dal P.M. Argomenta che, se i consulenti del P.M. si limitano ad offrire soltanto le loro elaborazioni, senza fornire i dati materiali sulla cui base queste elaborazioni sono state svolte, allora si verifica una lesione del diritto di difesa

idonea ad inficiare *ab origine* la dialettica processuale ed a determinare una palese violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., con conseguente nullità del dibattimento, delle ordinanze impugnate e della stessa sentenza appellata (cita, al riguardo, la pronuncia della Corte Europea nel caso Rowe e Davis, 16.02.2000).

In tema, la Corte di Appello osserva quanto segue.

Già si è detto in precedenza, illustrando la questione di costituzionalità sollevata in relazione agli artt. 177, 178 e 179 c.p.p. e la questione di nullità dell'art. 415 bis c.p.p. e del dibattimento, che i *dati grezzi* ai quali la Difesa appellante fa riferimento sono i dati relativi alle patologie ed ai decessi che hanno colpito sia i lavoratori dei quattro stabilimenti Eternit oggetto di osservazione, sia i cittadini soggetti ad esposizione ambientale, dimoranti nei pressi dei quattro siti in esame. Essi sono stati utilizzati dai consulenti tecnici nominati dal P.M. per l'elaborazione delle consulenze epidemiologiche, sulla cui base è stato calcolato il forte eccesso, rispetto alla media, di patologie asbesto-correlate e di morti, con conseguente formulazione, da parte dell'Accusa, di imputazioni che pongono in rilievo un ingentissimo numero di malattie-infortuni ed il conseguente *disastro ambientale*.

Con il termine *dati grezzi*, le Difese degli imputati hanno, dunque, inteso, ed intendono, un materiale eterogeneo e di diversa estrazione (cartelle cliniche dei ricoveri, cartelle sanitarie, certificati ISTAT dei deceduti, certificati di morte, libri matricola dei lavoratori addetti ai vari stabilimenti attestanti i periodi di esposizione, dati statistici), acquisito ed elaborato dai consulenti tecnici nominati dal P.M. per addivenire alle conclusioni esposte nelle relazioni da costoro presentate.

Invero, ed in tutta evidenza, come già è stato sottolineato, si tratta di materiale desumibile da archivi di dati acquisibili da chiunque e, specialmente, da esperti nel campo dell'*epidemiologia*, in relazione al quale, dunque, non sussisteva alcun obbligo di deposito da parte dei consulenti del P.M., che detto materiale avevano utilizzato per portare a termine le rispettive relazioni di consulenza. In ogni caso, va sottolineato che i consulenti tecnici del P.M. hanno comunque evidenziato,

nel corso del procedimento, le fonti da cui avevano attinto i dati usati per le indagini e che, dal contraddittorio dibattimentale svoltosi in primo grado, emerge la sostanziale inconsistenza e pretestuosità delle doglianze difensive (al riguardo, si richiamano integralmente le condivisibili osservazioni svolte dal primo Giudice in sentenza: cfr. p. 439 - 443).

Si evince poi dalla documentazione acquisita agli atti, prodotta dal P.M., la seguente situazione: il 31.08.2006, veniva depositato dai consulenti del P.M. l'elenco nominativo dei membri della *coorte* deceduti per patologie che, secondo gli stessi consulenti, erano riconducibili all'amianto (tumori maligni del polmone, mesotelioma della pleura e del peritoneo, asbestosi); il 13.02.2008, il consulente del P.M. Mirabelli, anche a nome degli altri consulenti Magnani e Barone Adesi, depositava le fotocopie dei libri matricola degli stabilimenti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, sulla cui base era stato formato l'elenco nominativo dei lavoratori inclusi nelle rispettive coorti; il 5.08.2008, prima dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., veniva inviata al P.M., da parte del consulente tecnico Mirabelli, una missiva chiarificatrice, in cui si dava atto che i consulenti del P.M. non avevano mai disposto degli originali dei libri matricola (la cui produzione era stata reiteratamente invocata dalle Difese degli imputati), né della documentazione giacente presso gli Enti previdenziali (da cui, del resto, essi non avevano attinto dati), né dei certificati storici di residenza e dei libretti di lavoro di parti lese non ex lavoratori, né dei certificati di morte originali inviati all'ISTAT, né di materiale istologico (mai utilizzato direttamente dagli epidemiologi); sempre il 5.08.2008, veniva depositato dal consulente Mirabelli, in formato elettronico, l'archivio anonimizzato (per ragioni di *privacy*) dello stato in vita e delle cause di morte di coloro che erano stati o erano divenuti membri della *coorte*; contestualmente, veniva riferito il programma con il quale erano stati elaborati i dati (si trattava di un programma ideato dal prof. Marsh, lo stesso epidemiologo poi nominato consulente tecnico dalla Difesa dell'imputato Schmidheiny).

È indubbio, pertanto, che le Difese degli imputati avrebbero potuto autonomamente acquisire il suddetto materiale, che avrebbe consentito loro di ravvisare eventuali incongruenze tra il

contenuto delle conclusioni formulate dai consulenti tecnici nominati dal P.M. ed i dati riportati nella documentazione acquisita, nonché di formulare, sulla base di tali incongruenze, ed avvalendosi a tal fine dei propri consulenti di parte, specifiche contestazioni nella sede opportuna, quella dell'esame dibattimentale dei consulenti: esame che, nella specie, è stato ampiamente svolto.

Nessuna violazione del diritto di difesa, pertanto, pare essersi realizzata in concreto, essendo stato dato corso all'istruzione dibattimentale nel pieno rispetto del contraddittorio, su dati ritualmente acquisiti e comunque acquisibili ad opera di tutte le parti processuali.

Per la verità, appare opportuno sottolineare come la questione in esame, avente ad oggetto la mancata messa a disposizione dei *dati grezzi* da parte dei consulenti del P.M., risulti impostata e trattata confusamente nel corso del presente procedimento, senza un'adeguata considerazione delle particolarità che presenta un'indagine epidemiologica, soprattutto una consulenza in materia epidemiologica. Gli epidemiologi operano sulla base di dati di varia natura, in gran parte statistici, ed in collaborazione con vari altri specialisti (ad esempio, gli anatomopatologi) e non dispongono, di norma, dei documenti in cui sono registrati gli eventi di loro interesse; i dati che essi ricavano dallo studio di tali documenti non sono di esclusiva proprietà intellettuale di tali studiosi. Proprie degli epidemiologici sono, invece, le elaborazioni di detti dati, confluenti nel patrimonio di indagine della parte processuale che ha disposto la consulenza tecnica, e destinate ad essere sottoposte al vaglio del contraddittorio dibattimentale: il che, si ripete, nel caso di specie è puntualmente ed ampiamente avvenuto.

La Difesa dell'imputato Schmidheiny si duole poi di un secondo profilo di violazione del diritto di difesa, ravvisandolo nella contraddittorietà tra le indicazioni fornite dal Tribunale in sede di governo dell'istruttoria dibattimentale e la ricostruzione degli istituti dallo stesso operata in sentenza.

Osserva la stessa Difesa come, nelle ordinanze dibattimentali 12.04.2010 e 4.04.2011, il Tribunale abbia fornito alle parti

processuali alcune inequivoche indicazioni su quella che sarebbe stata la sfera delle materie stimate rilevanti ai fini della decisione, annunciando che la fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p. doveva essere ricostruita come una circostanza aggravante, e non già come un'ipotesi autonoma di reato, e che le vicende individuali e gli infortuni individuali non potevano avere rilievo nella ricostruzione delle fattispecie oggetto di giudizio. Inoltre, rileva che, dopo avere preso atto delle indicazioni del Tribunale, i Difensori si erano ad esse uniformati ed attenuti, in uno spirito di fattiva e leale collaborazione, e che il radicale mutamento di prospettiva adottato nella sentenza, laddove veniva attribuita rilevanza ai casi individuali nella ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p., ritenuta un reato autonomo, costituisce un'illegittima violazione del principio di affidamento processuale. Osserva poi come i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. siano l'espressione rafforzata del generale principio di solidarietà e di collaborazione sancito dall'art. 2 Cost., concernendo essi il rapporto tra potestà punitiva dello Stato e cittadino, e rileva come il diritto della Difesa trovi un'identica solenne affermazione nell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e nell'art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali. Conclude sottolineando come, nel caso di specie, la violazione del diritto di difesa, attuata mediante la sostanziale denegazione del diritto alla prova (che si è sviluppata sulla base di indicazioni errate, provenienti dal Giudice procedente, circa gli aspetti della causa rilevanti per la decisione), abbia coinvolto la dimensione stessa dell'intervento dell'imputato e l'essenza della relativa attività difensiva, dando luogo alla conseguente nullità del procedimento e della sentenza ex art. 178 lett. c) c.p.p.

L'eccezione non appare fondata, sia pure alla stregua delle precisazioni che seguono.

È prima di tutto pertinente richiamare al riguardo le osservazioni svolte in precedenza circa la formulazione del capo di imputazione sub a) e la sua corretta interpretazione. Pertanto, non si può non ribadire che agli imputati, con la formulazione dell'addebito di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stato contestato anche, in forma comprensibile, di

avere causato un disastro all'interno degli stabilimenti (poichè, come si è già osservato, gli oltre duemila infortuni indicati sotto il capo a costituiscono innegabilmente un evento unitario, di grandi proporzioni, che integra alla perfezione il concetto di disastro evocato dal secondo comma dell'art. 437 c.p.).

A fronte di tale contestazione, si può, dunque, evincere che le singole malattie-infortuni prese in considerazione non rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie (sicché da esse, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, non possono essere fatti decorrere i termini di prescrizione del reato). In questo senso, le affermazioni esposte nelle ordinanze dibattimentali 12.04.2010 e 4.04.2011 impugnate, con le quali è stata sottolineata l'irrilevanza, ai fini probatori, della considerazione specifica di ognuna delle malattie-infortuni verificatesi e degli esiti delle stesse, sono quindi pienamente condivisibili: le singole malattie non rappresentano, infatti, altrettanti eventi del reato in esame, che ha, invece, ad oggetto un fenomeno unitario di enormi proporzioni (il disastro), ancora in atto, del quale le malattie (quelle già verificatesi e quelle che, nella previsione del capo di imputazione, ancora si verificheranno) costituiscono la manifestazione concreta.

L'accertamento avente ad oggetto un tale evento, di natura unitaria, prescinde dai singoli accadimenti che lo integrano. Soccorrono infatti, al riguardo, le indagini epidemiologiche, posto che il loro oggetto di studio è sempre costituito da un gruppo di soggetti, mentre, in nessun caso, esse hanno la funzione di indagare le vicende dei singoli individui (è opportuno rinviare a tale proposito a quanto già specificato sotto la voce *epidemiologia* nel glossario che precede).

L'evento disastro, a differenza delle singole malattie, è effettivamente suscettibile di prova mediante l'esame dei testimoni informati (e non già, dunque, di tutte le persone offese), attraverso l'acquisizione di documentazione atta a comprovare l'insorgenza e la ricorrenza delle patologie asbesto-correlate all'interno della popolazione presa in considerazione e, soprattutto, per mezzo dell'audizione dei consulenti tecnici nominati dalle parti e della lettura delle rispettive relazioni,

redatte al precipuo fine di accertare se possa essere correttamente ravvisato un nesso di causalità tra le condizioni di polverosità presenti all'interno degli stabilimenti e le patologie accusate dai dipendenti.

Nel caso di specie, le prove dalle quali dipende l'accertamento del reato di cui al capo a) sono state effettivamente ammesse ed assunte. Non è, pertanto, ravvisabile la nullità prospettata, a condizione che si tenga presente che l'oggetto della contestazione mossa agli imputati è quella di avere omesso le doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro, così cagionando un numero indeterminato di malattie-infortuni tra i dipendenti (nella sostanza, dunque, un disastro, come meglio si dirà nel prosieguo).

L'eccezione sarebbe invece pienamente fondata se, come ha ritenuto il Tribunale, si reputasse che ogni singola malattia-infortunio, identificandosi nell'evento, integra uno specifico ed autonomo reato, per il quale il termine di prescrizione va calcolato facendolo decorrere proprio dalla data di verificazione del rispettivo evento (p. 496 della sentenza appellata). In tal caso, dovrebbe essere riconosciuta l'indiscutibile fondatezza delle doglianze difensive. É infatti innegabile che, qualora l'evento del reato di cui all'art. 437 c.p. dovesse essere identificato nell'insorgenza di ciascuna delle malattie-infortuni contestate nel capo di imputazione sub a), la mancata ammissione delle prove relative all'accertamento di ogni singola patologia concreterebbe una violazione del diritto dell'imputato alla prova contraria, garantito dall'art. 495 II comma c.p.p., in conformità con l'art. 6 par. 3 lett. d) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e con l'art. 111 III comma Cost.: il giudice, pronunciandosi in materia di ammissione delle prove, deve, infatti, attenersi rigorosamente ai parametri indicati dall'art. 190 I comma c.p.p. ed escludere solo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti, contravvenendo ogni diversa valutazione al diritto delle parti alla prova e concretando, quindi, essa una violazione di legge idonea a viziare la stessa pronuncia.

Occorre tuttavia ripetere che, nel caso di cui si dibatte, il Tribunale, con l'ordinanza 12.04.2010, aveva correttamente rilevato che *i reati contestati non sono quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali ovvero alle morti che si sono verificate, ma riguardano soltanto le fattispecie di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.* Infatti aveva osservato che *nessuno dei due reati contestati richiede, ai fini della relativa integrazione, la verificazione e dunque l'accertamento - di lesioni personali o della morte delle persone.* Infine, aveva soggiunto che tale accertamento non era richiesto, non solo per il delitto di disastro innominato di cui al capo b), ma neppure per il delitto di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro sub a), dal momento che la malattia professionale del lavoratore non si identifica con le specifiche lesioni personali subite da singoli lavoratori e *ben può essere accertata in modo assolutamente impersonale, anche attraverso accurate indagini epidemiologiche*. Aveva pertanto motivato in modo privo di errori la mancata ammissione degli esami testimoniali delle parti civili costituite. È quindi coerente concludere che il modo con cui il Giudice di primo grado ha fatto governo della prova è incensurabile, mentre è criticabile, come già anticipato, la decisione poi assunta, nella parte in cui ha individuato l'evento del reato previsto dall'art. 437 c.p. nell'insorgenza di ogni malattia-infortunio ed ha fatto decorrere da tale insorgenza i termini di prescrizione. Tuttavia, la contraddittorietà ora rilevata non concreta la nullità denunciata negli atti di appello, a condizione, ovviamente, che si intenda che l'oggetto del *thema probandum*, nel caso di specie, è l'accertamento del disastro, sia interno agli stabilimenti che esterno ad essi.

Nei limiti evidenziati, l'eccezione di nullità della quale si è finora discorso deve, pertanto, essere rigettata.

Anche con riferimento al disposto di cui all'art. 187 III comma c.p.p., pure evocato dalla Difesa appellante, non si può fondatamente ritenere che sia stata realizzata una lesione del diritto alla prova contraria. Come infatti bene si ricava da quanto appena detto, non rappresentando le malattie-infortuni gli eventi del reato sub a), ma essendo le stesse mere manifestazioni di un

unico evento più ampio (il disastro*)* che le ricomprende tutte, il danno nella specie risarcibile alle persone offese dal reato di cui all'art. 437 II comma c.p. è un mero danno da esposizione all'amianto, che non contempla gli effetti personali determinati da tale esposizione (lesioni personali sfociate in malattie asbesto-correlate o decessi). È dunque un danno suscettibile di essere provato sulla base delle risultanze processuali acquisite attraverso l'attività istruttoria svoltasi nel contraddittorio tra le parti: cioè sulla base delle audizioni testimoniali, della documentazione acquisita e delle consulenze epidemiologiche.

6.3.4 *La questione di nullità della sentenza per difetto di correlazione*

La Difesa dell'imputato Schmidheiny lamenta la violazione, nel presente procedimento, del principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall'art. 522 c.p.p., osservando che tale principio costituisce l'emanazione diretta della regola del contraddittorio e del suo corollario, secondo cui nessuno può essere condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto difendersi.

Ciò premesso, l'appellante argomenta che, in dibattimento, a fronte della formulazione dell'imputazione sub a), in sede di richieste di ammissione delle prove, era stato invocato l'esame delle persone offese indicate negli elenchi allegati al capo d'imputazione, nonché quello delle parti civili costituite in udienza, trattandosi di esami ritenuti necessari, non solo per valutare il *quantum* delle pretese risarcitorie, ma soprattutto per stabilire la correlazione tra l'esposizione all'amianto e le conseguenti malattie o morti, dunque per provare i fatti di causa; e ciò, in ossequio al disposto dell'art. 187 c.p.p. considerato nella sua interezza (e quindi, anche in relazione a quanto previsto nel terzo comma dell'art. 187 c.p.p.). Rileva ancora come, in quella sede, gli imputati fossero stati chiamati a difendersi in ordine ad attività criminose che, secondo le contestazioni, avevano provocato effetti naturalistici addebitati *sub specie* di circostanze aggravanti dei reati e come, per difendersi in relazione a questi addebiti, fosse indispensabile procedere ad una valutazione dei

singoli accadimenti lesivi, che si assumevano essere la conseguenza delle condotte illecite, indicati come elementi integranti delle fattispecie concrete contestate.

Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata 12.04.2010, più volte richiamata, respingeva le suddette richieste istruttorie. Tra l'altro osservava, come già ricordato, che i reati contestati … *non sono quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali ovvero alle morti che si sono verificate, ma riguardano soltanto le fattispecie di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*; che nessuno dei due reati contestati richiedeva, ai fini della relativa integrazione, la verificazione, e dunque l'accertamento, delle lesioni personali o della morte delle persone; che, mentre il primo comma dell'art. 437 c.p. disciplina un reato di pericolo, il secondo comma richiede la verificazione di un danno per l'integrazione dell'ipotesi aggravata; che l'aggravante è costituita dal conseguimento di un infortunio, al quale è equiparata la malattia professionale del lavoratore; che, tuttavia, l'infortunio non si identifica con le specifiche lesioni personali subite dai singoli lavoratori e ben può essere accertato in modo assolutamente impersonale, ad esempio anche attraverso accurate indagini epidemiologiche; che, pertanto, l'esame testimoniale delle parti civili non poteva considerarsi direttamente pertinente ai reati contestati.

La Difesa appellante oppone come, in tale ordinanza, il Tribunale, tra l'altro, abbia precisato il tenore dell'imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, escludendo le prove testimoniali ritenute irrilevanti in relazione al merito della causa. Sottolinea come, nella successiva ordinanza 4.04.2011, con cui veniva rigettata la richiesta di perizia formulata dalla Difesa Schmidheiny ex art. 507 c.p.p., sia stata ribadita tale interpretazione e come, invece, in sentenza, il Tribunale abbia ritenuto la fattispecie contestata di cui all'art. 437 II comma c.p. un'autonoma figura di reato ed abbia concluso affermando che il calcolo dei termini prescrizionali avrebbe dovuto essere valutato facendolo decorrere dalla verificazione di ciascun evento, costituito, per ogni reato, dall'insorgenza della rispettiva malattia.

Dunque, sottolinea l'appellante, il Tribunale, nella sentenza gravata, non ha dato una interpretazione unitaria della fattispecie, ma, attribuendo rilevanza alle singole conseguenze lesive della condotta contestata agli imputati ai fini della sussistenza del reato in questione e qualificando le malattie-infortuni come eventi del medesimo, si è pronunciato su fatti ritenuti, in un primo momento, del tutto estranei all'imputazione, con conseguente lesione dei diritti di difesa degli imputati, poiché ha limitato la loro possibilità di difendersi in relazione ad un'interpretazione dell'addebito esplicitata dal Giudice soltanto in sentenza.

L'appellante lamenta, perciò, l'avvenuta induzione in errore degli imputati da parte del Tribunale circa il reale oggetto della contestazione, con conseguenze violazione del principio di affidamento processuale, manifestazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione. Sostiene che, di due alternative, una sola può essere ammessa: o i singoli accadimenti lesivi sono estranei alla fattispecie di cui all'art. 437 c.p. contestata nel presente procedimento (come ha ritenuto il primo Giudice nell'ordinanza richiamata) ed il reato si consuma perciò con la mera condotta (cessata con la chiusura degli stabilimenti); oppure, le malattie-infortuni sono elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, in quanto rappresentano gli eventi dello stesso, ed allora debbono formare oggetto di prova, ai sensi del disposto di cui all'art. 187 c.p.p.

La Difesa appellante richiama, a sostegno dell'assunto, la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. pen., sez. VI, 10.07.2000), secondo la quale il principio di correlazione tra accusa e sentenza non va inteso in senso rigorosamente meccanicistico e formale, ma conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale, dovendosene escludere la violazione ogniqualvolta l'imputato sia stato in concreto in grado di difendersi compiutamente. Sottolinea come, nel caso di specie, la mancata contestazione, dall'inizio del giudizio, dei singoli accadimenti lesivi come eventi del reato di cui all'art. 437 II comma c.p., abbia inciso sul corretto svolgimento del contraddittorio in quanto, con riferimento ad essi, era stata rigettata la richiesta difensiva di assunzione delle

prove testimoniali, definite manifestamente irrilevanti dal primo Giudice. Osserva poi come, rispetto alla giurisprudenza nazionale in tema di esercizio del potere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, la Corte di Strasburgo esiga un più alto livello di protezione del diritto dell'accusato ad un equo processo, sottolineando come il diritto dell'accusato ad essere informato dell'addebito elevato nei suoi confronti riguardi, non solo i fatti materiali, ma anche l'inquadramento giuridico attribuito a tali fatti.

La stessa Difesa rileva ancora come, seguendo l'interpretazione fornita dal Tribunale nella sentenza (secondo cui ogni singola malattia, identificandosi nell'evento, integra uno specifico ed autonomo reato), non vi sia corrispondenza tra l'accusa contestata agli imputati e l'enunciato decisorio, poichè i singoli accadimenti lesivi, qualificati come circostanze aggravanti nel decreto che ha disposto il giudizio e nell'ordinanza pronunciata sulle prove, sono divenuti elementi costitutivi della fattispecie nella sentenza. Conclude, pertanto, eccependo la nullità della sentenza appellata per difetto di contestazione, ai sensi dell'art. 522 c.p.p.

La Corte di Appello osserva quanto segue.

Prima di affrontare in termini generali l'argomento avente ad oggetto la correlazione tra accusa e sentenza, occorre ribadire quanto già chiarito nel punto in cui è stata esaminata l'eccezione di nullità del dibattimento per violazione del diritto di difesa, circa la condivisibile interpretazione fornita dal Tribunale nelle ordinanze 12.04.2010 e 4.04.2011 in tema di prove (impugnate in questa sede). Infatti, in tali pronunce, il primo Giudice ha cristallizzato in termini precisi, e perfettamente corrispondenti al tenore effettivo dell'addebito sub a), l'imputazione contestata sotto tale capo, sottolineando che l'oggetto della contestazione non doveva essere ravvisato nelle singole malattie-infortuni e negli esiti lesivi dell'integrità fisica a queste conseguiti.

Le singole malattie-infortuni non costituiscono, in realtà, come già si è avuto modo di rilevare, gli eventi del reato in esame, e ciò anche nell'ipotesi che si accetti la configurazione della fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p. come titolo autonomo di reato (e

non come mera circostanza aggravante). Non si può cioè tralasciare di rilevare nuovamente come l'evento proprio del reato contestato sotto il capo a) sia un fenomeno di enormi proporzioni, che dev'essere considerato nel suo complesso, e come le singole malattie-infortuni (quelle già verificatesi e quelle destinate a verificarsi ancora) ne costituiscano la concreta manifestazione. Esso è, quindi, un disastro nell'accezione del concetto definito dalla giurisprudenza.

In conclusione, dunque, non si può affermare che la Difesa degli imputati sia stata fuorviata circa il reale oggetto della contestazione dalla lettura delle due citate ordinanze.

Il fatto che, in sentenza, il primo Giudice, formulando un'interpretazione sostanzialmente contraddittoria rispetto a quanto affermato nelle ordinanze 12.04.2010 e 4.04.2011, abbia poi parcellizzato il reato di cui al capo a), individuando la decorrenza dei termini prescrizionali in relazione a ciascuno dei reati previsti dall'art. 437 II comma c.p. (di cui implicitamente riconosceva la configurabilità) dalla manifestazione di ciascuna malattia-infortunio, non infirma la correttezza del ragionamento seguito nel fornire alle parti indicazioni in ordine al *thema probandum*. Il Tribunale è infatti pervenuto a tale non condivisibile conclusione (dalla quale si è già avuto modo di dissentire), partendo da premesse corrette in punto natura ed oggetto dell'imputazione: sulla base di queste premesse, si è svolto il contraddittorio tra le parti.

La rilevata incoerenza tra le corrette indicazioni fornite alle parti nelle ordinanze prima richiamate in tema di prove e la non conseguente conclusione alla quale il Tribunale è invece pervenuto in punto decorrenza dei termini prescrizionali della fattispecie di cui al capo a), non solo non determina la nullità del dibattimento, ma non produce neppure la nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. Concreta soltanto un'incongruenza di ordine logico-giuridico, che non attiene all'oggetto dell'imputazione, ma rappresenta una deviazione finale, da parte del primo Giudice, dal percorso logico argomentativo, seguendo il quale, nel giudizio, aveva segnalato alle parti la corretta lettura della contestazione in esame. Come tale, l'incongruenza in cui il

Tribunale è incorso nell'individuare i termini di prescrizione del reato, o meglio dei plurimi reati ritenuti sub a), non determina una nullità per difetto di correlazione tra il fatto descritto nel decreto che ha disposto il giudizio e quello ritenuto in sentenza.

Che non si sia realizzato, nel caso di specie (pure alla luce della peculiarità che presenta il caso in esame, desumibile da quanto si è avuto modo di premettere), un difetto di correlazione tra il fatto descritto nel capo di imputazione e quello ritenuto in sentenza, si comprende poi, senza possibilità di equivoco, se viene riservata un'adeguata attenzione alla giurisprudenza consolidatasi in tema di difetto di contestazione rilevante a mente degli artt. 521 e 522 c.p.p.

Secondo l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza (con la conseguente nullità della sentenza per difetto di contestazione), quando vi sia stata un'immutazione del fatto tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che venga a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto in tal modo di fronte ad un fatto *nuovo*, rispetto al quale egli non abbia alcuna possibilità di effettiva difesa (cfr., per tutte: Cass. pen., sez. I, 27.10.1997, n. 9958, Carelli ed altri).

Nel caso di specie, non si è invece verificato nessuno stravolgimento di tal genere, ma solo è stata data al fatto una diversa qualificazione giuridica: le ipotesi criminose previste dagli artt. 437 cpv. e 434 cpv. c.p. sono state considerate non come circostanze aggravanti, bensì come reati autonomi.

Dunque, mentre l'immutazione del fatto deve essere contestata all'imputato a pena di nullità (in forza dell'art. 521 secondo comma c.p.p. in relazione all'art. 522 stesso codice), l'erronea qualificazione giuridica dello stesso può, invece, sempre essere corretta dal giudice, tenuto a dare al fatto contestato l'esatta definizione giuridica (in virtù dell'art. 521 I comma c.p.p. per il giudizio di primo grado e dell'art. 597 c.p.p. per l'appello: cfr.

Cass. pen., sez. I, 10.11.1997, n. 11107, P.M. in proc. Fancello): la situazione, pertanto, non determina nullità.

La sentenza, apparentemente in contrasto con l'indirizzo interpretativo testé richiamato, della Corte Europea di Giustizia (sentenza 11.12.2007, Drassic contro Italia, ric. n. 25575/04), citata dalla Difesa appellante a conforto del proprio assunto in tema di diversa qualificazione giuridica, in realtà, si limita a sanzionare l'eventualità che una diversa qualificazione giuridica venga attribuita al fatto nel giudizio di legittimità, in una situazione processuale in cui l'imputato non abbia avuto, nel corso del giudizio di merito, la possibilità di formulare le proprie difese in ordine a tale diversa qualificazione. Dunque, essa non si attaglia al caso di specie, poiché questo è occorso nel giudizio di merito.

Del resto, in data successiva alla sentenza Drassic, la Cassazione, tornando ad affrontare il tema della correlazione tra imputazione e sentenza e facendo espresso riferimento al precedente costituito dalla pronuncia suddetta, ha affermato la possibilità che la diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata *ex officio* per la prima volta in sede di appello o di legittimità (così: Cass. pen., sez. VI, 21.06.2012, n. 24631, Cusumano; Cass. pen., sez. VI, 12.09.2012, n. 34958, Genovese e altri; Cass. pen., sez. II, 21.08.2012, n. 32840, Damjanovic e altri), ribadendo il principio che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice è assicurata quando l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi o in uno dei gradi del procedimento.

Ebbene, nel presente procedimento, gli imputati hanno potuto avanzare senza impedimenti le loro difese, discutendo la qualificazione giuridica che avrebbe dovuto essere data ai fatti contestati. Invero, il tema dell'esatta qualificazione giuridica, affrontato dalle parti nel corso della discussione finale durante il dibattimento di primo grado, era già stato trattato nel corso dell'udienza preliminare dalle Difese degli stessi imputati (memorie Schhmidheiny e de Cartier 6.07.2009) e dal G.U.P. (ordinanza 22.07.2009, concernente la questione di

incompetenza per territorio e la questione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.).

Per tutte le considerazioni esposte, dunque, l'eccezione finora esaminata deve essere respinta.

6.3.5 *La questione di nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 125, 192, 546 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione ai monitoraggi delle polveri effettuati presso gli stabilimenti Eternit nel periodo di interesse processuale.*

Con questo motivo di doglianza, la Difesa dell'imputato Schmidheiny impugna il punto 6 della sentenza impugnata (riservato ai *valori limite di soglia*) ed eccepisce la nullità della stessa, deducendo la carenza di motivazione, in particolare per avere il primo Giudice omesso di enunciare le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non attendibili le prove contrarie, ovvero le considerazioni svolte dal consulente tecnico della Difesa Giuseppe Nano in disaccordo con quelle provenienti dai consulenti tecnici nominati dal P.M.

La Difesa appellante rileva come il Tribunale abbia totalmente omesso di prendere in considerazione le argomentazioni, orali e scritte, provenienti dal proprio consulente tecnico di parte e su questo rilievo fonda l'eccezione di nullità, denunciando un vizio di mancanza di motivazione.

Occorre in questa sede rinviare a quanto già evidenziato nelle pagine precedenti (in sede di esame della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il decorso del tempo intervenuto tra le condotte delittuose in esame ed il processo) anche attraverso il richiamo della giurisprudenza formatasi in materia di nullità di ordinanze e di sentenze per difetto di motivazione: tale nullità sussiste solo se i predetti provvedimenti risultino totalmente e sostanzialmente privi di motivazione, o motivati in termini contraddittori, sì da impedire la comprensione del filo logico seguito dal giudice e sfociato nella pronuncia.

Così pacificamente non è nel caso di specie e, per questo motivo, indubbiamente la nullità eccepita non sussiste.

È certo vero che, all'apparenza, la sentenza impugnata sembrerebbe trascurare quanto ha scritto e dichiarato in udienza il consulente Nano, in punto monitoraggio delle polveri effettuato presso gli stabilimenti Eternit nel periodo di interesse processuale (in quanto nella motivazione le tesi da tale consulente sostenute non vengono mai richiamate e specificamente confutate), ma è altresì innegabile che, dal contenuto dell'ampio apparato motivazionale esposto dal Giudice di prime cure in ordine alla questione relativa al monitoraggio delle polveri negli stabilimenti Eternit (cfr. da p. 320 a p. 338 della sentenza), si evince, senza possibilità di equivoci, come il collegio abbia valutato comparativamente le diverse argomentazioni, divergenti tra loro, svolte in giudizio dai consulenti tecnici delle parti (Silvestri per il P.M. e Nano per l'imputato Schmidheiny), per addivenire alla conclusione che la tesi sostenuta dal consulente tecnico Silvestri, oltre a provenire da un esperto del settore, dotato di una concreta e specifica esperienza in materia, possiede una maggiore persuasività, essendo corroborata e confermata da ulteriori risultanze probatorie (espressamente richiamate: cfr. p. 327 della sentenza).

Dunque, non si può fondatamente sostenere che la motivazione della sentenza appellata, certamente suscettibile di integrazioni da parte di questo Giudice di appello, configuri, sul punto, una mera petizione di principio e sia, per questa causa, tale da non consentire l'individuazione del percorso logico seguito dal collegio.

Anche l'eccezione di nullità presa in considerazione, pertanto, non appare fondata e va, quindi, respinta.

6.3.6 *La questione relativa alla nullità delle notificazioni al responsabile civile Anova Holding AG*

L'ultima questione preliminare attiene all'eccezione di nullità delle notificazioni effettuate dalle parti civili per la citazione di *Anova Holding* AG, sollevata dalla Difesa del responsabile civile in relazione alla posizione dell'imputato Stephan Schmidheiny per la prima volta avanti questa Corte contestualmente alla sua costituzione in giudizio.

Il difensore di *Anova Holding* AG, con il primo motivo di doglianza, lamenta l'errata notificazione del decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale di Torino della società svizzera in veste di responsabile civile. Chiede, pertanto, di dichiarare la nullità delle notificazioni effettuate dalle parti civili meglio specificate nella tabella di cui all'allegato 1A dell'atto di appello, con conseguente regresso del procedimento alla fase degli atti preliminari al dibattimento, o, in via subordinata, con estromissione, dal presente processo, del responsabile civile, difettando, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'esistenza di un valido rapporto processuale da cui poter eventualmente far discendere la condanna.

Nell'atto di gravame, l'appellante sostiene, in particolare, che le parti civili non hanno osservato le formalità richieste per la notifica dei decreti di citazione a giudizio ad *Anova Holding* AG e che, pertanto, la società non si è potuta tempestivamente costituire in primo grado, con conseguente grave lesione del diritto di difesa.

L'appellante ha stilato un preciso riepilogo delle varie formalità seguite dalle parti civili per notificare i rispettivi decreti di citazione a giudizio ad *Anova Holding* AG, suddividendole per categorie omogenee ed evidenziando, in relazione a ciascuna di esse, distinti profili di nullità. Giova dunque seguire analiticamente la sua esposizione.

1) Notificazioni dall'Italia eseguite mediante raccomandata con A.R. inviata direttamente dai difensori delle parti civili al responsabile civile persona giuridica sedente in Svizzera.

L'appellante, attraverso un'articolata argomentazione, intende evidenziare, in primo luogo, che non possono essere adottate per la prima notificazione al responsabile civile - sia esso persona fisica, sia persona giuridica - le formalità previste dall'art. 152 c.p.p., che attribuiscono al difensore la possibilità di eseguire direttamente la notificazione attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La specifica modalità sarebbe, infatti, ostativa alla compatibilità della procedura di notifica in esame (posto che la norma dell'art. 152 c.p.p. esclude che si possa ricorrere a questa forma di

notificazione qualora la legge disponga altrimenti) con la disciplina dettata dall'art. 154 secondo comma c.p.p., che, per la notificazione della prima citazione del responsabile civile, prevede obbligatoriamente l'adozione delle forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

Inoltre, osserva l'appellante come, nel caso in cui il responsabile civile destinatario delle notifiche sia una persona giuridica, il terzo comma dell'art. 154 c.p.p. rinvii alle *forme previste per il processo civile* e, quindi, al comma II dell'art. 142 c.p.c. (e non all'art. 145 c.p.c., specificamente dettato per le notificazioni alle persone giuridiche, n.d.e). Da questa disposizione, a parere dell'appellante *Anova*, si desume l'applicabilità della Convenzione dell'Aja del 1965, che esclude l'ammissibilità delle notificazioni per via postale, prevedendo come regola generale per le notificazioni degli atti giudiziari la via amministrativa, ed attribuendo alle autorità nazionali istituzionalmente competenti all'esecuzione delle notificazioni il compito di eseguire le notificazioni richieste da uno Stato estero (art. 5 comma 1 e art. 10). A ciò deve aggiungersi, secondo l'appellante, la considerazione del fatto che la Svizzera si è opposta all'adozione, nel proprio territorio, delle forme di notificazione previste dall'art. 10 della convenzione citata e, dunque, a qualsiasi forma di notificazione a mezzo posta.

Viene poi sottolineato nell'atto di gravame come l'accordo italo-svizzero e la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale siano applicabili esclusivamente alle autorità pubbliche e non ai soggetti privati e come, in ogni caso, qualora l'applicazione dell'accordo e della Convenzione si ritenesse estensibile ai privati, sorgerebbero profili di doglianza in relazione al mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla data d'udienza indicata nel decreto di citazione.

2) Notificazioni dalla Svizzera con raccomandata A.R. inviata direttamente dai difensori delle parti civili al responsabile civile persona giuridica sedente in Svizzera.

Con riferimento a questo gruppo di notificazioni, l'appellante, oltre a richiamare quanto indicato al punto precedente, rafforza le proprie argomentazioni sottolineando, da un lato, come tale

condotta integri il reato di *atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato terzo* ai sensi della normativa svizzera e, dall'altro, come la giurisprudenza escluda che un avvocato italiano possa esercitare i poteri conferitigli dalle leggi italiane al di fuori del territorio dello Stato.

3) Notificazioni a mezzo di telefax trasmesso all'utenza svizzera +41 (0)554151150 autorizzata ex art. 150 c.p.p. dal Presidente della prima sezione penale del Tribunale di Torino con o senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario.

Per quanto attiene a questa tipologia di notificazione, l'appellante sostiene, in primo luogo, che l'utenza in questione non è mai stata riferibile ad *Anova Holding* AG e sollecita le parti civili interessate a provare il contrario, affermando incombere su di loro l'onere probatorio correlato al preventivo accertamento della riferibilità del numero telefonico al responsabile civile.

In secondo luogo, evidenzia che, per gli atti destinati all'imputato, sono espressamente escluse le notificazioni a mezzo telefax, che tale esclusione viene estesa al responsabile civile dall'unanime dottrina e che anche la normativa civilistica non ammette la notificazione a mezzo di telefax, in quanto non sufficientemente affidabile in ordine alla prova della consegna dell'atto.

Infine, pone in risalto come, anche in questo caso, valga quanto già affermato con riferimento all'avvenuta violazione delle convenzioni internazionali, che non contemplano tale strumento di trasmissione degli atti.

4) Notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario eseguite secondo le modalità previste dalla Convenzione dell'Aja.

A parere dell'appellante, le notificazioni, in questo caso, sarebbero state eseguite correttamente, con rispetto delle formalità previste dal combinato disposto degli artt. 154 c.p.p. e 142 c.p.c., ma sarebbero tardive per il mancato rispetto dei termini, come ha correttamente rilevato il Tribunale, che ha escluso le due parti civili nel cui interesse tale modalità di notificazione era stata seguita, le quali, del resto, non hanno impugnato la decisione del primo Giudice.

In conclusione, tutte le notificazioni ritenute nulle sulla base delle argomentazioni succintamente indicate, sarebbero affette da nullità insanabile ex art. 179 c.p.p. o, quantomeno, da nullità a regime intermedio ex art. 178 lett. c) c.p.p. In ogni caso, a prescindere dal regime che regola la nullità, l'appellante osserva, da un lato, che essa è stata eccepita ritualmente e tempestivamente nei termini di cui all'art. 180 c.p.p.; dall'altro, che è certa l'esistenza di un *vulnus* al diritto di difesa del responsabile civile, il quale non è stato messo nelle condizioni di partecipare al giudizio di primo grado, sicché, una volta accertata l'inidoneità della sua *vocatio in iudicium*, l'unico rimedio esperibile, seguendo l'orientamento di una parte della dottrina, consisterebbe nella regressione del procedimento in primo grado, oppure, secondo un altro orientamento, nell'estromissione del responsabile civile, previa dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio nei suoi confronti.

Il Procuratore Generale, nel richiedere il rigetto dell'eccezione in esame, ha rilevato, in primo luogo, che l'art. 150 c.p.p. costituisce una deroga all'art. 154 c.p.p. e consente le notificazioni a mezzo di telefax a soggetti diversi dall'imputato. Ha sostenuto che tale modalità di notificazione è ammissibile anche nei casi in cui si tratti di società sedente all'estero e che, perciò, non sono nulle le notificazioni di cui al punto 3), essendo state eseguite in conformità con quanto aveva disposto il Tribunale autorizzando le parti civili ad eseguire a mezzo telefax le notificazioni del decreto con cui era stata ordinata la citazione della società *Anova Holding* AG quale responsabile civile per il fatto dell'imputato Stephan Schmidheiny.

In secondo luogo, con riferimento alle notificazioni eseguite a mezzo posta, secondo il parere del P.G., sarebbe applicabile, non già la citata Convenzione dell'Aja, ma la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e, più nello specifico, l'Accordo italo-svizzero del 1998, che la completa e ne agevola l'applicazione, trattandosi della notificazione di un atto processuale penale, con il quale il giudice, dopo averla autorizzata, ordina la citazione del responsabile civile a cura della parte civile che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 c.p.p., funge da *longa manus* dell'Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda, infine, le notificazioni ritenute tardive, il P.G. ha evidenziato che le nullità attinenti all'intervento del responsabile civile non costituiscono nullità assolute e insanabili, quindi rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ma nullità di ordine generale previste dall'art. 178 lett. c) c.p.p., che devono essere eccepite e fatte valere dall'interessato entro termini previsti a pena di decadenza.

La Corte di Appello rileva quanto segue.

La nullità della citazione del responsabile civile, prevista dall'art. 83 V comma c.p.p. nel caso di nullità della notificazione del decreto con il quale viene autorizzata dal giudice a citarlo, dà luogo, in effetti, ad una nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria, qualora non sia stata dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dall'art. 180 c.p.p., ossia prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

Tale nullità, nel caso di specie, si è sanata, non essendo stata eccepita tempestivamente dalla parte che vi aveva interesse, la quale non è comparsa in primo grado e si è costituita nel giudizio di appello, deducendo tardivamente eccezioni concernenti soltanto le formalità di esecuzione della maggior parte delle notificazioni (punti 1, 2 e 3) e da esse facendo discendere la mancata conoscenza formale della celebrazione del giudizio da parte della società citata in quanto responsabile civile. Del resto, tutti gli atti di citazione risultano essere comunque pervenuti al destinatario (cfr. al riguardo le relate di notifica, nonché la corrispondenza tra il numero di telefax utilizzato e l'utenza svizzera intestata ad *Anova Holding* AG, desumibile dal sito ufficiale della società su internet), al quale incombeva l'onere di comparire avanti al Tribunale per fare valere le eventuali irregolarità, facoltà dalla quale risulta attualmente decaduto.

Appaiono, infatti, pienamente condivisibili le conclusioni del Procuratore Generale con riferimento alle notificazioni autorizzate a mezzo telefax: le stesse sono avvenute ad utenza che risulta riferibile ad *Anova Holding* AG, facendo prova fino a querela di falso l'attestazione in tale senso dell'Ufficiale Giudiziario.

Per quanto attiene alle notificazioni eseguite a mezzo posta, poi, appare improprio il richiamo alla disciplina dettata per le notificazioni alle persone fisiche dall'art. 142 secondo comma c.p.c. e, conseguentemente, il richiamo alla Convenzione dell'Aja. È dato obiettare che si versa in materia penale e si tratta, quindi, di notificazione di atto processuale emesso dall'Autorità Giudiziaria, da eseguirsi, ex art. 83 IV comma c.p.p., a cura della parte civile, quale *longa manus* del giudice, il quale ha già vagliato positivamente la regolare instaurazione del rapporto processuale (nel caso di specie, come si è detto, il primo Giudice aveva già escluso le posizioni di due parti civili, le quali non hanno impugnato le determinazioni assunte dal Tribunale al riguardo).

7. Le statuizioni penali

7.1 Cenni di ricostruzione storica della vicenda oggetto di giudizio

L'oggetto del giudizio è rappresentato, come si evince facilmente già da una prima rapidissima lettura del capo di imputazione, dalle modalità con cui, per un lungo periodo di tempo, è stata condotta, in diversi luoghi sparsi nel territorio italiano, l'attività di lavorazione dell'amianto sotto l'egida di un gruppo di società che, non solo di fatto ma anche di diritto, per effetto di un sistema di partecipazioni azionarie, erano riunite sotto la denominazione *Eternit Italia* s.p.a.; precisamente l'attività industriale oggetto di valutazione era allocata in quattro stabilimenti, distribuiti in tre diverse regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Campania.

Alcuni cenni di inquadramento storico delle vicende interessanti il gruppo industriale Eternit possono essere utili al fine di individuare lo scenario in cui si sono inserite le condotte addebitate, in ipotesi d'Accusa, agli imputati.

Lo speciale prodotto commerciale comunemente chiamato con il nome eternit è un composto di cemento e di amianto (perciò eternit è un sinonimo, nel linguaggio corrente, di cemento-amianto) che fu brevettato nell'anno 1901 dall'austriaco Ludwig

Hatschek e battezzato fin dall'inizio con il nome eternit, volendo corroborare, con una denominazione suggestivamente evocativa, l'idea della sua indistruttibilità. Il messaggio che così si voleva trasmettere era, quindi, che era realizzato con un materiale molto resistente e non vi è dubbio che il messaggio venne prontamente recepito dai destinatari nel senso desiderato. Il nuovo prodotto, infatti, riscosse assai presto un successo quasi planetario, tant'è che divenne, in breve volgere di anni, molto conosciuto e venne largamente utilizzato, specie come materiale da costruzione. Già poco dopo il brevetto, certo Alois Steinmann acquistò, ad esempio, la licenza per la produzione di manufatti fabbricati mediante l'eternit e diede vita nel 1903 in Svizzera, a Niederurnen, alla *Schweizerischen Eternitwerke* AG. Questa società venne poi rilevata nel 1920 dalla famiglia svizzera degli Schmidheiny, che proseguì la produzione di oggetti realizzati con il composto brevettato da Hatschek.

Pressoché nello stesso periodo di inizio secolo, in Italia, l'ingegnere Adolfo Mazza acquistò il brevetto dell'eternit dallo stesso Hatschek e fondò, nel 1906, la compagnia *Eternit Pietra Artificiale* s.a., poi divenuta *Eternit Italia* s.p.a., con sede legale a Genova e con stabilimento a Casale Monferrato. Egli intuì da subito che in questa seconda città, in effetti, erano presenti delle eccellenti condizioni di luogo che avrebbero consentito alla nuova attività di avviarsi senza problemi, in quanto nella zona era possibile reperire facilmente l'acqua (il territorio è attraversato dal fiume Po) ed anche il cemento, posto che la produzione cementiera, grazie alla ricchezza ed alla qualità delle marne (rocce sedimentarie usate, appunto, per la fabbricazione di calci e di cementi), aveva colà registrato un grande sviluppo a partire dalla seconda metà del 1800. Il Mazza, agendo nella qualità di presidente, amministratore delegato e direttore generale dell'azienda, ideò e mise a punto un procedimento speciale per la realizzazione di tubi in cemento-amianto, atti ad essere impiegati, grazie alla loro resistenza a grandi pressioni, in condutture forzate di acqua e di gas e nelle fognature. Il particolare tipo di tubazioni da lui progettato riscosse negli anni successivi un notevole sviluppo e fu in seguito fabbricato, su sua licenza, anche all'estero. Il successo commerciale del prodotto

favorì pertanto le sorti dell'impresa. L'attività industriale iniziata a Casale Monferrato fiorì, dunque, soprattutto in virtù dell'ingegnosità del sistema adottato per la fabbricazione dei tubi, ma anche per alcune circostanze propizie, costituite dal forte incremento dell'attività edilizia che si verificò dal secondo decennio del Novecento in avanti. La produzione di tubi in fibrocemento (altra locuzione usata per indicare il cemento-amianto) continuò a rappresentare a lungo, ancora fino agli anni Settanta ed oltre, la scelta più frequentemente adottata nella costruzione di acquedotti e permise abbastanza a lungo all'azienda che operava nel settore di ricavare degli ottimi guadagni, resi possibili dai costi di produzione, relativamente contenuti, che caratterizzavano quel particolare composto. Con il tempo, la varietà della produzione si accrebbe, poiché vennero costruiti numerosi esemplari di manufatti: nel 1933 fecero la loro comparsa le lastre ondulate, in seguito usate spesso per tetti e capannoni; prima ancora furono fabbricate e messe in commercio le fioriere; negli stessi anni il composto di cemento e amianto venne, inoltre, impiegato per realizzare una non esigua gamma di oggetti che presentavano disparate possibilità di utilizzo: si fabbricarono in cemento-amianto, nello stabilimento di Casale Monferrato, le tegole, i pavimenti, le canne fumarie, i cassoni per serbatoi idrici.

È certo dunque che, nello stesso tempo in cui lentamente si sviluppavano gli innegabili progressi di conoscenza che, infine, permisero al consorzio sociale di acquisire piena consapevolezza dell'influenza causale delle polveri di amianto sulla morbilità e sulle morti che iniziavano a registrarsi nelle popolazioni interessate, l'impresa *Eternit Pietra Artificiale* s.a., poi divenuta *Eternit Italia* s.p.a., visse una prolungata fase di espansione sotto la guida del fondatore che si protrasse fino a quando costui venne costretto, per il progredire dell'età (era nato nel 1865 e quindi, quando nel 1952 ammise che era necessario farsi affiancare da forze nuove, aveva ottantasette anni), nonché per insorte difficoltà di natura finanziaria, ad accettare l'ingresso di nuovi soci.

Nell'anno 1917, la società *Eternit Pietra Artificiale* s.a. era stata ammessa in borsa. Nel periodo tra le due guerre mondiali, il

Mazza, grazie alla fiorente crescita delle attività facenti capo alla società da lui guidata, era entrato nel cartello denominato SAIAC (acronimo di *Sociétés Associées d'Industries Amiant-Ciment*) che in quegli anni era stato formato dalle industrie che intendevano operare di concerto nel settore, in vari paesi europei e americani, al fine di regolamentare la concorrenza tra loro. Nell'anno 1932, lo stabilimento di Casale Monferrato era stato ingrandito con la creazione di un nuovo magazzino sito in piazza d'Armi, in prossimità della stazione ferroviaria casalese. Lo sviluppo delle fortune dell'impresa era stato così grande e promettente che, nell'anno 1939, venne poi inaugurato a Napoli, nel quartiere Bagnoli, posto in una posizione strategicamente opportuna poiché vicina al porto, un nuovo stabilimento. L'espansione della società *Eternit Italia* s.p.a. era, infine, ripresa anche dopo la seconda guerra mondiale, poiché la necessità di risanare le ferite delle città danneggiate dagli eventi bellici favoriva l'incremento dell'attività edilizia e, indirettamente, l'apertura di mercati più ampi ai manufatti di cemento-amianto.

Nel periodo successivo al 1945, dunque, la fortuna arrise ancora al Mazza, seppure per breve tempo. Nell'anno 1949, venne nominato presidente onorario della SAIAC e, nel 1950, acquistò il 50% della società *Amiantifera di Balangero* (il restante 50% rimase di proprietà di Rinaldo Colombo, il quale, a mo' di compensazione, fu ammesso a fare parte del consiglio di amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a. dal 1952 al 1978). Poco dopo sopravvenne, tuttavia, un momento di crisi, forse accelerato dalla senescenza della persona che aveva creato dal nulla l'attività imprenditoriale e l'aveva condotta con dinamismo per oltre un quarantennio. Lo stesso Mazza, consapevole delle difficoltà che stavano sopravvenendo, cercò, pertanto, l'apporto di energie fresche rappresentate da nuovi soci. Le trovò nelle risorse personali e di capitali dei gruppi che già erano attivi nel medesimo campo e facevano capo alla famiglia Emsens, alla famiglia Schmidheiny ed alla famiglia Cuvelier; e non è improbabile che l'accordo con costoro sia stato raggiunto approfittando della reciproca conoscenza maturata in seno alla SAIAC. La ricostruzione compiuta dal curatore fallimentare di *Eternit Italia* s.p.a. delle proporzioni secondo cui, in quel

momento cruciale, risultò distribuita la proprietà delle azioni tra i componenti del gruppo di controllo permette, pertanto, di rilevare, a dispetto del mancato rinvenimento del libro soci, che, mentre prima dell'anno 1952 la famiglia Mazza deteneva da sola la maggioranza del pacchetto azionario, dopo quell'anno lo stesso pacchetto venne invece diviso tra quattro soci. Infatti, ai Mazza rimase intestato il 26% delle azioni ed essi mantennero la maggioranza soltanto con l'aiuto dei belgi e degli svizzeri, che avevano acquistato il 10% ciascuno, nonché dei francesi Cuvelier, i quali avevano acquistato il 5%.

Da quel momento in avanti iniziano le vicende che interessano il presente giudizio, riguardanti le società italiane che facevano riferimento ad *Eternit Italia* s.p.a., posto che le funzioni di governo dell'assetto societario furono assunte, in una prima fase, dai belgi, poi dagli svizzeri. Esattamente in quel preciso momento, dunque, deve essere individuato l'inizio dell'asse temporale lungo il quale, stando al capo di imputazione, si snoda la successione degli accadimenti contestati ai prevenuti. La produzione di oggetti in eternit, infatti, da quel momento venne continuata, mentre, nel medesimo tempo, lavoratori, politici, sindacalisti, giornalisti, opinione pubblica iniziavano progressivamente ad acquisire consapevolezza dei pericoli connessi con l'inalazione delle fibre di amianto.

L'ingresso dei nuovi soci fece, dunque, entrare in Italia i gruppi di società che facevano distintamente capo alle famiglie Emsens, poi divenuta Emsens-de Cartier, e Schmidheiny.

La famiglia Emsens era, di fatto e di diritto, già al vertice della catena di società che, in Belgio, erano impegnate nella produzione di manufatti in cemento-amianto (inizialmente la capofila era stata denominata *Financière Belge de l'Asbest-Ciment* SA e poi, dal 1966, *Compagnie Financière Eternit* SA di Bruxelles, per brevità *C.F.E.*); inoltre, proiettava la sua influenza sulla società che in Francia operava nel medesimo settore (fondata insieme alla famiglia Emsens dal francese Joseph Cuvelier) ed era presente nei paesi francofoni posti fuori dall'Europa: in sostanza, si estendeva in gran parte del mondo nella forma di una vera e propria multinazionale. Già al principio

del lungo lasso di vita delle società belghe che si occupavano di cemento-amianto, cioè dalla loro nascita nel 1905 fino al bilancio 2005 di *Etex Group* SA (che si assume essere l'odierna erede di *Compagnie Financière Eternit* SA), la famiglia Emsens, poi Emsens-de Cartier, edificò in Belgio, a Kapelle-op-dem-Bos, la più grossa fabbrica di manufatti in eternit del mondo e ne mantenne costantemente in seguito la gestione.

Nel 1920, la famiglia svizzera degli Schmidheiny aveva invece acquistato la società svizzera che produceva manufatti di eternit (denominata *Schweizerischen Eternitwerke* AG) - società, come visto, fondata nel 1903 con la costruzione dello stabilimento di Niederurnen da Alois Steinmann - e, successivamente, aveva dato vita, insieme con il gruppo belga, ad un'analoga impresa sociale in Germania, con sede a Berlino, pure dedita alla produzione di beni costruiti con cemento-amianto. Durante la seconda guerra mondiale, mentre l'espansione del gruppo belga era disturbata dall'occupazione tedesca, la famiglia Schmidheiny aveva invece allargato i suoi interessi al Medio Oriente, ai paesi latino-americani ed al Sud Africa, fino a raggiungere una posizione di assoluta rilevanza mondiale nel campo delle industrie del cemento-amianto che in seguito conservò e rafforzò ulteriormente.

Il gruppo svizzero guidato dagli Schmidheiny, a differenza di quello belga, aveva una struttura piramidale piuttosto articolata al cui apice era posta una società denominata *Amiantus* AG (nuova denominazione di *Schweizerischen Eternitwerke* AG dal 14 dicembre 1923) che, nel 1985, assunse il nome, rimasto immutato fino ad oggi, di *Anova Holding* AG. Come ha riferito anche l'ingegnere Thomas Schmidheiny in sede dibattimentale (si veda il verbale di trascrizione del 5 luglio 2010, p. 13), l'*Amiantus* AG era una società di partecipazioni, cioè, di fatto, un semplice contenitore destinato a gestire le azioni di altre società del gruppo. Oltre all'*Amiantus,* altre due società poste a capo del gruppo svizzero erano la *Amindus* AG e la *Eternit* AG (costituita il 19 dicembre 1923). Mentre la *Amindus* AG era anch'essa una società di partecipazioni, la *Eternit* AG, ora divenuta *Becon* AG (società quest'ultima costituita il 24 novembre 1989), invece, era una società industriale, essendo quella che gestiva

materialmente le due fabbriche di cemento-amianto presenti in territorio svizzero (a Niederurnen ed a Payerne, costruita nel 1957).

Preme rilevare che le due famiglie degli Emsens e degli Schmidheiny, per quanto è emerso, non erano affatto in concorrenza tra loro, avendo evidentemente stabilito dei solidi accordi di collaborazione. L'alleanza degli Schmidheiny con gli Emsens, e, successivamente, con gli Emsens-de Cartier, anzi, era stata rafforzata da una quota di partecipazione degli Schmidheiny nella società capogruppo dei belgi, ossia nella *Compagnie Financière Eternit*. Il sodalizio tra gli Emsens e gli Schmidheiny si era esteso poi ad altre società europee minori ed aveva trovato espressione, tra l'altro, nella già menzionata società di coordinamento SAIAC, avente sede in Svizzera, costituita il 18 novembre 1929 e rimasta poi attiva fino al 1990, della quale si dirà tra breve.

Mette conto di chiarire, a tale proposito, che, nel periodo tra le due guerre mondiali, si era palesemente venuta affermando nel ramo del cemento-amianto una situazione di oligopolio alla quale in Europa contribuivano, con ruoli importanti, il gruppo belga, facente riferimento agli Emsens, e quello svizzero degli Schmidheiny. Si trattava, infatti, dei due maggiori gruppi che si erano imposti con indubbi esiti positivi nei rispettivi spazi nazionali e che coltivavano ormai l'obiettivo di svilupparsi anche oltre i propri confini.

Posto che l'oligopolio è la forma di mercato nella quale operano pochi offerenti, vale a dire le imprese leader, le cui decisioni, di fatto, influiscono sulle decisioni degli altri minori operatori che trattano i medesimi beni, la situazione realizzatasi dopo il 1920 nel mercato del cemento-amianto era divenuta conforme ad un tipo di modello oligopolistico per la cui configurazione concorrevano tre requisiti: le imprese che si erano affermate erano disposte ad accordarsi tra loro circa la quantità di prodotti da immettere, rispettivamente, sul mercato; il prezzo di mercato, in conseguenza della concentrazione della produzione, era più alto di quello teoricamente praticabile se la concorrenza avesse assunto la perfetta fisionomia della libera concorrenza, ma più

basso del prezzo che sarebbe stato imposto in caso di monopolio; il risultato di bilancio di ciascuna impresa, *rebus sic stantibus,* era tendenzialmente positivo.

L'oligopolio, peraltro, ben presto aveva preso la forma di un cartello, poiché era stato concluso un accordo tra le maggiori imprese operanti nello stesso settore di produzione, in quanto, benché ciascuna conservasse un'autonomia di gestione, perseguivano lo scopo di concordare delle comuni prassi di mercato (ad esempio, circa l'approvvigionamento delle materie prime, circa i requisiti standard dei beni prodotti, circa lo scambio di tecnologie e circa le politiche da adottare nei confronti delle concorrenti), ovviamente al fine di disciplinare la concorrenza nell'interesse delle imprese aderenti. La decisione di organizzare un cartello era stata soprattutto suggerita dalla relativa scarsità della materia prima costituita dall'amianto, nonché dalla sua ubicazione in territori spesso lontani, i cui governi perseguivano politiche non sempre prevedibili che potevano, comunque, essere condizionate solo a prezzo di qualche difficoltà. Si era perciò affermata l'esigenza di regolare i riflessi, sulla formulazione delle rispettive politiche, del fattore di incertezza che discendeva dalla necessità di mantenere un accesso sicuro ai giacimenti della fondamentale materia prima. La semplice constatazione che, nel mondo, le principali miniere di amianto erano disperse in territori alquanto remoti, essendo collocate in Russia, in Canada, in Sud Africa, nella Rhodesia (ora Zimbawe), in Brasile, in Cina, oltre che in Italia (qui precisamente a Balangero), rende evidente che era di preminente importanza mantenere dei facili canali di collegamento con le imprese fornitrici del prezioso minerale, se possibile acquistandone il controllo. Basta pensare che le industrie mondiali dell'amianto avevano uno specifico interesse ad operare di concerto sui mercati, sia contenendo il prezzo della materia prima e disciplinando la regolarità dell'afflusso, sia ostacolando e rallentando la diffusione dei materiali sostitutivi, nonostante questi fossero conosciuti e disponibili già da molti anni, per comprendere che la coalizzazione tra le principali imprese aveva, tra l'altro, la precisa funzione di rendere meno precario e costoso l'approvvigionamento dell'amianto. Il cartello così formato di

fatto, tuttavia, perseguì, in ordine di tempo, anche un altro obiettivo: condusse una politica volta a rassicurare i dipendenti delle imprese e gli acquirenti del cemento-amianto che la materia prima trattata non comportava nessun serio pericolo per la salute. La politica così coordinata per alcuni decenni riscosse un innegabile successo e seguì, in parallelo, il cammino di costante crescita che contrassegnò la produzione delle società entrate nel cartello.

Per la verità, se si considera che, fin dall'inizio del secolo scorso, ancorché soltanto nell'ambiente ristretto degli pneumologi, degli oncologi e degli epidemiologi (le cui indagini, peraltro, all'inizio progredirono con lentezza), era stata avvertita la dannosità, per l'organismo umano, delle fibre di amianto liberate in determinate operazioni volte a lavorarle (ad esempio nelle miniere e nell'industria tessile che faceva uso di asbesto per realizzare indumenti ignifughi) può sorprendere che gli stessi timori non siano stati concepiti da subito anche nei confronti del materiale chiamato eternit. Probabilmente, l'iniziale sottovalutazione della nocività delle fibre diffuse nell'ambiente dal composto di cemento e di amianto può essere spiegata con la banale considerazione che i prodotti costruiti con quella particolare miscela di materie prime si presentavano alla vista molto compatti, di modo che non era di immediata evidenza comprendere che, sottoposti a sollecitazioni, essi potevano sgretolarsi diffondendo delle minutissime polveri, destinate ad essere respirate anche dall'uomo e ad incidere, pertanto, sulla salute di coloro che le inalavano.

Infatti, si è soliti distinguere negli oggetti in cui è presente l'amianto quelli, appunto, costituiti da fibre libere da quelli che invece hanno delle fibre tra loro legate, ancorché debolmente: nel primo caso, si ottiene un amianto a matrice palesemente friabile, che può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale, mentre, nel secondo caso (quello che ricorre nei prodotti in cemento-amianto), il composto presenta una struttura, in apparenza, molto consistente e coesa, tuttavia facilmente disintegrabile. La friabilità dei prodotti in cemento-amianto, benché sia indubbia, quindi, non è di immediata percezione, specie in considerazione del fatto che le fibre da esso

liberate nell'atmosfera quando si sgretola sono per lo più invisibili ad occhio nudo. È evidente che nei primi decenni del Novecento non divenne perciò di comune dominio la nozione che il materiale commercializzato sotto il nome di eternit, contenente amianto, se sottoposto ad attriti o a degrado, poteva diffondere le sue fibre nell'aria procurando dei gravi danni a coloro che le respiravano. Si deve poi considerare che la *latenza* delle patologie amianto-correlate è così lunga da rendere difficile l'immediata consapevolezza del nesso di causalità che le lega all'inalazione delle polveri di amianto. Infatti, la concezione del rapporto di causalità, nel comune modo di intendere, è associata alla prontezza con cui l'osservatore può cogliere la relazione della causa con l'effetto. Il detto *post hoc, ergo propter hoc,* riproduce, appunto, uno spontaneo modo di pensare della mente umana che ravvisa naturalmente il rapporto di causalità quando nota la rapida successione temporale tra il fenomeno cui tende ad attribuire la funzione di causa e il fenomeno cui assegna il ruolo di effetto. Più il secondo fenomeno è lontano nel tempo dal primo, meno invece la mente è portata a cogliere la relazione che li collega tra loro.

Si sono così sviluppati due processi paralleli di conoscenza dei pericoli connessi con l'uso dell'amianto: l'uno, più veloce, relativo alla nocività delle polveri di asbesto visibili ad occhio nudo, provenienti dalle miniere dove si scavava il minerale, nonché dall'industria tessile e da quella della coibentazione; l'altro, più lento, concernente la nocività delle polveri sprigionate dalla composizione di cemento e amianto. Nello stesso tempo, si è ignorato abbastanza a lungo che, all'interno degli stabilimenti in cui erano lavorate le materie prime, talune tecniche comportavano necessariamente la diffusione di polveri, tra l'altro, proprio di amianto, oltre che di cemento. Pertanto, mentre, all'inizio del Ventesimo secolo, la pericolosità delle polveri di quello specifico minerale si poteva stimare scientificamente già acquisita (almeno come astratta consapevolezza cui, peraltro, non fecero subito seguito drastici interventi normativi), per contro maturò con ritardo la percezione generale delle reali dimensioni del danno per l'organismo umano derivante dalla fabbricazione di oggetti costruiti con il cemento-

amianto e dalla diffusione delle polveri che venivano liberate nell'aria. La comprensione del pericolo che la fabbricazione del cemento-amianto poteva rappresentare per la salute pubblica rimase perciò limitata ad ambiti tanto ristretti che, come ha rivelato il consulente tecnico del P.M. dott. Carnevale, non contraddetto sul punto, finanche la sede di Lyon dell'*Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro*, per un certo periodo, fu coibentata con amianto (si veda il verbale di trascrizione dell'udienza in data 11.10.2010, p. 34).

Occorre, al riguardo, attribuire particolare risalto al fatto che il pericolo per la salute delle popolazioni costituito dalle polveri di amianto è connesso con le dimensioni estremamente piccole delle fibre di asbesto che possono librarsi nell'aria ed essere inalate. Queste fibre impercettibili dall'occhio umano, se vengono respirate, infatti, si insediano in modo insensibile negli alveoli polmonari e qui possono originare, dopo un periodo di prolungata *latenza*, le tre tipiche patologie: l'asbestosi, il carcinoma polmonare, il mesotelioma pleurico o peritoneale. Si è, quindi, per qualche tempo sottovalutata, quanto meno a livello della pubblica opinione, l'incidenza sulla salute delle polveri di amianto diffuse negli ambienti, sia di lavoro, sia di vita civile, e nei luoghi pubblici, a causa della produzione e della commercializzazione dello speciale fibrocemento universalmente conosciuto come eternit ed a causa della contemporanea larga presenza, negli ambienti e nei luoghi accessibili ai lavoratori ed ai cittadini, dei materiali di scarto e delle polveri generati dal processo produttivo. Le conoscenze riguardanti la dannosità delle polveri di asbesto, dunque, tardarono a circolare perché rimasero per qualche tempo retaggio esclusivo dei circoli scientifici in cui operavano gli specialisti, dal momento che i cultori delle discipline che le stavano portando alla luce con lentezza facevano fatica a comunicarle al di fuori dei ristretti cenacoli in cui i loro lavori erano conosciuti e discussi. È importante tuttavia soggiungere che la conoscenza delle patologie amianto-correlate progredì gradualmente nel corso del Novecento in ragione della crescente diffusione nell'ambiente del materiale nocivo che si era verificata in diretta correlazione con l'aumento della produzione del cemento-amianto, con

l'ampliamento conseguente degli insediamenti industriali destinati ad impiegarlo nei processi produttivi, con l'accumulo dei manufatti e degli scarti della lavorazione in determinate aree del territorio, con la diffusione delle fibre nell'aria e con il conseguente incremento delle patologie.

L'ignoranza degli effetti deleteri dell'inalazione delle polveri, tuttavia, venne infine rimossa, con progresso lento ma inarrestabile, dagli studi intrapresi dalla comunità scientifica.

Già nel 1931, in Gran Bretagna, un'indagine epidemiologica condotta sopra un gruppo di 363 lavoratori identificò nell'asbestosi (chiamandola, in allora, fibrosi polmonare) uno specifico rischio occupazionale della categoria di lavoratori che manipolavano necessariamente l'amianto. Tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta, mentre le conclusioni sul nesso tra l'amianto e l'asbestosi erano divenute oggetto di una conoscenza ormai generalizzata - che malgrado ciò non aveva ancora suscitato delle reazioni improntate a particolare allarme - emerse inoltre, grazie agli studi epidemiologici separatamente eseguiti dai medici Doll e Wagner, che esisteva un legame tra alcune patologie neoplastiche, cioè il carcinoma polmonare e il mesotelioma, e le polveri di amianto.

Peraltro, da principio, la conoscenza degli studi da costoro compiuti e pubblicati non ottenne l'effetto di mutare in modo radicale il rassicurante ordine di idee che in precedenza si era consolidato. Infatti, le industrie del cemento-amianto unite nel cartello, preoccupate dalla minaccia alla loro produzione che vedevano profilarsi all'orizzonte, concepirono ed attuarono il progetto di limitare le temute ripercussioni provenienti dalle scoperte avvenute in ambito medico e, comunque, di arginarne la dirompenza. Sposarono, pertanto, la tesi che l'effetto concausale del fumo di sigarette sull'*eziopatogenesi* del carcinoma polmonare e la presunta rarità dei casi di mesotelioma, insieme considerati, giustificassero un complessivo ridimensionamento della gravità delle acquisizioni di sapere che venivano nel frattempo raggiunte e propalate e non dovessero perciò turbare la tranquillità con cui una vasta maggioranza

delle popolazioni, in Occidente, aveva fino ad allora guardato al cemento-amianto.

Gli imprenditori impegnati nelle attività produttive del cemento-amianto, o almeno una parte di essi, pensarono, insomma, non senza ottenere qualche conforto nelle iniziali reazioni di acquiescente indifferenza provenienti da alcuni settori della popolazione, che fosse impresa agevolmente perseguibile quella di evitare di propagare la consapevolezza delle implicazioni stimolate dalle nuove acquisizioni al di fuori dello steccato che separava la comunità degli scienziati dal resto della società. Pertanto si prefissero, quanto meno nei fatti, adottando dei comportamenti coerenti con il proposito, di cercare di scongiurare l'eventualità che si manifestasse una reazione di timore, o addirittura di panico, nei membri più informati della popolazione e nei lavoratori. Temevano che, altrimenti, quanti tra costoro avessero appreso di essere seriamente esposti al rischio di contrarre patologie amianto-correlate chiedessero di bandire i prodotti di quel settore merceologico, creando una crisi irreversibile nell'attività industriale consacrata alla fabbricazione dei manufatti in eternit. Si forzarono, dunque, di corroborare un'opera di sostanziale occultamento allegando degli argomenti di ordine non scientifico, e più precisamente di ordine pseudoscientifico, che deducevano, in forma di presunzione, data tuttavia per saldamente dimostrata, che, per un verso, il pericolo dell'asbestosi potesse essere di molto contenuto, se non eliminato, attuando la politica di abbattere il livello delle polveri all'interno degli stabilimenti, e riguardasse comunque una minoranza di lavoratori; che, per altro verso, il nesso causale che legava l'amianto con il carcinoma polmonare e il mesotelioma pleurico o peritoneale fosse solo fondato su congetture, mentre comunque i casi accertati erano numericamente così pochi da non destare un allarme veramente significativo; che, da ultimo, gli interessi della produzione, quindi, più in generale, dell'economia, non potessero essere condizionati sfavorevolmente dalle opinioni di alcuni accademici, dediti a studi forniti solo di interesse teorico, ma di limitata rilevanza pratica.

Il conseguimento dell'obiettivo strategico di minimizzare l'importanza degli studi epidemiologici e di neutralizzare

l'impatto negativo che questi avrebbero potuto avere sullo svolgimento dell'attività produttiva, tuttavia, si rivelò ben presto illusorio. Infatti, a partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso, il nesso tra l'inalazione delle polveri di amianto provocate, tra l'altro, dall'industria del cemento-amianto e l'insorgenza di due nuove patologie asbesto-correlate sicuramente mortali (il carcinoma polmonare e il mesotelioma), oltre che dell'altra patologia la cui relazione con l'amianto era già nota, l'asbestosi, fu definitivamente dimostrato dai lavori di uno scienziato statunitense, il dott. Irving Selikoff. Costui, che in quel tempo già godeva di larga fama per essere stato insignito, nell'anno 1955, di un importante riconoscimento, il premio Lasker, poi divenuto Lasker-De Bakey, per la Ricerca Medico Clinica, espose infatti i risultati delle sue ricerche in termini che destarono una risonanza tanto estesa da riuscire a scavalcare i confini che delimitavano il campo di studi frequentato esclusivamente dagli oncologi, dagli pneumologi e dagli epidemiologi e da arricchire il patrimonio di conoscenze dell'intera compagine sociale: prima negli Stati Uniti, poi anche in Europa.

Giova precisare che il fondamentale studio di Selikoff sul rapporto tra il mesotelioma e l'amianto risale al 1964. Egli, in un convegno organizzato in quell'anno presso l'*Accademia delle Scienze di New York* (distinta dall'acronimo *NYAS*), presentò infatti i risultati delle sue indagini, sulla scorta delle quali aveva rilevato un numero particolarmente elevato di mesoteliomi, oltre che di asbestosi e di tumori polmonari, tra gli operai che avevano lavorato nei cantieri in cui veniva impiegato l'amianto. Nello stesso tempo, le inglesi Muriel Newhouse e Hilda Thompson, che avevano ricostruito la storia di settantasei persone colpite da mesotelioma ricoverate al London Hospital, riferirono che circa la metà di esse non aveva mai lavorato nell'industria dell'amianto, soggiungendo che molte avevano tuttavia vissuto insieme con una persona addetta ad una delle industrie dell'amianto oppure avevano abitato a meno di 800 metri da un'installazione industriale in cui si manipolava quel minerale. La scossa impressa da queste comunicazioni scientifiche, e, in particolare, dai lavori di Selikoff, al comune modo di riflettere sulla

possibilità che il cemento-amianto fosse gravemente nocivo fu rapida ed efficace. Gli annali della *New York Academy of Sciences* furono pubblicati nel 1965 e presto riscossero una grande notorietà. Lo stesso Selikoff, del resto, da quel momento in avanti, si adoperò perché il segnale di allarme che era risuonato nel convegno non rimanesse limitato agli scienziati, ma pervenisse anche ai giornalisti, ai sindacalisti, ai politici e agli imprenditori per mezzo di un'insistita opera di divulgazione. Le prove del fatto che era stato ascoltato non tardarono, perché l'Inghilterra vietò, nel 1969, l'uso della crocidolite, seguita l'anno successivo dall'Australia, mentre gli Stati Uniti approvarono, nel 1972, delle regole più rigorose per la lavorazione e il trasporto del materiale.

Il lasso di tempo che trascorse dalla metà degli anni Sessanta all'inizio degli anni Settanta del Novecento segnò, dunque, una cruciale fase di transizione. Si passò allora da un'epoca in cui, nei paesi occidentali, le popolazioni riposavano sulla convinzione che la produzione dell'eternit e, più in generale, la fabbricazione dei manufatti contenenti amianto non fossero svolte in modo da procurare seri danni all'integrità fisica di un vasto numero di persone, a quella in cui gli esponenti più responsabili della collettività iniziarono invece a domandarsi se non era il caso di attuare delle cautele idonee a prevenire il pericolo reale che le imprese specializzate nel trattare quello specifico minerale favorissero lo sviluppo di polveri che potevano incrementare delle patologie neoplastiche mortali. Le classi dirigenti principiarono anche a interrogarsi se, per l'ipotesi che delle misure protettive veramente sicure non fossero state scoperte e prontamente adottate, avrebbero dovuto continuare a sopportare la perdita di un numero crescente di vite umane oppure decidersi a vietare del tutto l'impiego dell'amianto nella produzione manifatturiera.

Lo scontro tra interessi e punti di vista contrastanti divenne perciò inevitabile e aspro. Infatti, proprio negli stessi anni, la domanda dei prodotti di cemento-amianto, specie nell'edilizia, crebbe per ragioni connesse con l'andamento della congiuntura economica. La prospettiva di trarre profitto del momento favorevole, incrementando le vendite dei prodotti contenenti il particolare materiale, era tuttavia subordinata alla permanenza

della condizione che, come per il passato, seguitassero ad essere modesti i costi della lavorazione e che le normative dei singoli governi non regolamentassero in modo più severo l'impiego del minerale da parte delle imprese manifatturiere o addirittura lo mettessero al bando. Era, infatti, ovvio che, qualora si fossero verificate le ultime due alternative, dipendenti dall'eventualità che le misure destinate a salvaguardare la popolazione dal pericolo di inalare delle polveri contaminanti fossero risultate troppo onerose o, addirittura, di impossibile realizzazione, si sarebbero visti svanire nel nulla gli introiti che, altrimenti, ci si riprometteva avrebbero potuto essere ancora ragguardevoli.

La reazione delle imprese che lavoravano l'asbesto non si fece attendere. Si sviluppò coltivando contemporaneamente due obiettivi. Per un verso, gli esperti e i pubblicisti disposti a difendere le posizioni di rilievo che le imprese avevano conquistato nel mercato furono indotti a contrapporre, alla valutazione dei danni alla salute derivanti dalla diffusione dell'amianto negli ambienti, quella dei benefici che esso aveva arrecato e poteva ancora arrecare allo stesso bene della salute: sottolinearono, perciò, che l'uso dei minerali di asbesto in una svariata gamma di impieghi aveva contribuito a salvare delle vite umane e altre ne avrebbe salvate in futuro, in quanto rappresentava un eccellente materiale ignifugo, resistente agli acidi e al calore, che offriva un'ampia gamma di possibili utilizzazioni, atte a facilitare lo svolgimento di attività altrimenti molto pericolose. Per altro verso, promossero un dibattito duramente critico, inteso a porre in dubbio la piena e incondizionata estensibilità degli studi di Selikoff e dei suoi collaboratori ed emuli a ogni attività industriale dedita alla lavorazione dell'amianto. Esposero, inoltre, l'obiezione che, se davvero l'eziologia del mesotelioma doveva essere ricercata nell'inalazione di fibre sottilissime e invisibili di asbesto, allora non si poteva evitare di concludere che era impossibile tenere il fenomeno patogenetico del tutto sotto controllo, proprio perché la presenza delle fibre disperse nell'aria costituiva un'evenienza sostanzialmente ineliminabile, essendo legata ad un fattore causale quasi ovunque operante e difficilmente controllabile negli ambienti in cui veniva trattato il minerale. Illustrarono,

nell'occasione, la teoria che, con espressione sintetica, viene chiamata della *trigger dose*, ossia della *dose grilletto*, esponendo la convinzione che, in sostanza, il prezzo da pagare in termini di vite umane, per quanto indubbiamente doloroso, fosse lo scotto imposto da una sorta di fatalità indissolubilmente connessa con il progresso, perciò da una Moira imperscrutabile, alla quale non era ragionevole, né pensabile opporsi, dal momento che era suscettibile di concretizzarsi talora nell'inalazione di un'unica sottilissima fibra.

In questo frangente, la situazione delle fabbriche governate dalla gestione unitaria dell'*Eternit Italia* s.p.a. si trovò a risentire del difficile contesto che si era creato al di fuori dell'Italia. Dal 1956, data della morte dell'ing. Mazza, le società collegate erano, infatti, passate, in un primo tempo, sotto la direzione del gruppo belga guidato, dopo il 1966, dall'attuale imputato de Cartier e poi, dal 12 dicembre 1972, sotto la guida del gruppo elvetico riconducibile alla famiglia Schmidheiny. Le decisioni che vennero prese per fronteggiare l'acquisizione delle nuove allarmanti conoscenze fornite dai recenti studi epidemiologici furono quindi dettate, come si vedrà meglio in seguito, da una visione strategica che mirava ad assicurare la continuità delle linee di condotta alle quali i due gruppi esteri avevano scelto di attenersi: non solo e non preferibilmente in Italia, ma piuttosto nell'intero scacchiere in cui avevano dislocato le loro attività. Occorre peraltro ricordare che gli stabilimenti italiani rappresentavano un caposaldo tutt'altro che secondario nella politica dei due gruppi coalizzati, soprattutto perché, possedendo, tra l'altro, per mezzo di una delle società operanti in Italia, il 50% delle azioni dell'*Amiantifera di Balangero*, garantivano il controllo della più importante miniera di amianto crisotilo di cui potevano disporre nell'Europa occidentale. Avevano perciò motivo di considerare utile a entrambi i gruppi mantenere le posizioni raggiunte in Italia, se non altro per impedire che la miniera di Balangero cadesse in mano di eventuali concorrenti.

Le scelte compiute da ciascuna delle due multinazionali, peraltro, non coincisero del tutto. I soci belgi palesarono l'intenzione di mantenere le loro partecipazioni negli stabilimenti italiani fintanto che la gestione di queste imprese non divenne

troppo gravosa finanziariamente, poi preferirono allontanarsene con gradualità; i soci svizzeri mostrarono, invece, la volontà di attribuire alla prosecuzione della loro presenza in Italia un'importanza di gran lunga maggiore, collegandola probabilmente con l'esigenza, che avvertivano in modo più stringente, di tenere aperto attraverso le società italiane un canale di collegamento con i paesi del Sud Europa e del bacino del Mediterraneo.

Nel 1972, in considerazione dei risultati di bilancio decisamente non positivi degli ultimi esercizi, infatti, gli Emsens-de Cartier accettarono di contribuire, unitamente agli Schmidheiny, all'acquisto delle azioni possedute dagli eredi del Mazza, liberandosi in compenso dalla gestione operativa di *Eternit Italia* che passarono ai soci svizzeri. Gli Schmidheiny, per converso, decisero allora di assumere la diretta conduzione della società fino ad allora gestita dai soci belgi. Il trapasso dall'una all'altra gestione fu concordato in una riunione che si svolse a Bruxelles il 26 ottobre 1972 tra i rispettivi mandatari, Max Graf e Karel Vinck, di cui è stato acquisito il verbale. In esso si diede atto, tra l'altro, che sarebbe stata istituita una *task force,* a composizione prevalentemente svizzera, che avrebbe avuto il compito di studiare e analizzare i problemi specifici nel quadro della ristrutturazione prevista per *Eternit Italia* s.p.a., di proporre soluzioni alla direzione del gruppo, di assicurarsi della realizzazione delle decisioni prese e di dare l'assistenza necessaria. Da quel momento fino alla data dei fallimenti, dichiarati nel 1986, la gestione delle attività societarie passò nelle mani del gruppo svizzero.

Secondo la lettura, suggerita dal capo di imputazione, delle vicende storiche di cui si occupa il giudizio, già prima dell'anno 1972, peraltro, Louis de Cartier era comparso sulla scena delle società italiane raccolte sotto la denominazione di *Eternit Italia* s.p.a. Il 27.06.1966 egli, infatti, come del resto si evince dalla formulazione delle imputazioni scaturita da quanto il Tribunale ha disposto con l'ordinanza in data 20.12.2010, aveva assunto nella società capogruppo, cioè nella *C.F.E.*, una carica che, a parere del P.M., comportava il contemporaneo conferimento di responsabilità di governo sull'intera compagine, quindi anche

sulle società collegate che operavano in Italia. Precisamente, il 27.06.1966, era stato nominato amministratore delegato di *C.F.E.* e, in seguito, il 30.06.1971, fu anche nominato presidente della stessa *C.F.E.* Pertanto, secondo il giudizio espresso dal primo Giudice, era asceso, già nel 1966, fino ai gradini più alti della gerarchia amministrativa dalla quale dipendeva la gestione di tutte le imprese collegate, divenendo l'*uomo più potente all'interno del gruppo belga* (cfr. la sentenza appellata, p. 204). Cinque anni dopo, del resto, venne nominato consigliere di amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a., reggendo il nuovo incarico dal 28 aprile 1971 al 5 febbraio 1975. Tuttavia, a parere del Tribunale, la sua influenza sulle attività di *Eternit Italia* non deve essere solo posta in diretta relazione con la carica di consigliere di amministrazione della società italiana, ma anche e soprattutto con la carica di amministratore delegato, prima, e di amministratore delegato e presidente della *C.F.E.*, dopo. Infatti, stando all'assunto a cui aderisce la decisione impugnata, Louis de Cartier era investito della responsabilità dell'*effettiva gestione* di ciascuna delle società del gruppo (dunque, anche delle società italiane) in virtù della carica amministrativa apicale da lui ricoperta nella società che fungeva da capofila in forza del possesso della maggioranza delle azioni delle altre società.

L'inferenza appare fragile. Nondimeno, non merita di essere aprioristicamente respinta.

Può, infatti, resistere all'obiezione, peraltro sensata, che la società capogruppo era una *holding* finanziaria, poiché non svolgeva nessuna attività di produzione o di scambio di beni o di servizi, e quindi non poneva in essere nessuna interferenza nei processi decisionali relativi alle attività operative delle società partecipate. Il rilievo, a ben vedere, non esclude infatti che, attraverso la *C.F.E.*, de Cartier esercitasse ugualmente un'influenza dominante sulla gestione delle stesse società. Richiede, tuttavia, di essere confermato con elementi di riscontro che, nel caso di specie, consistono essenzialmente in considerazioni di ordine presuntivo.

La Difesa dell'imputato ha obiettato che, per la verità, la società *C.F.E.* si limitava ad amministrare i pacchetti azionari e a

coordinare la gestione finanziaria delle controllate senza ingerirsi nelle attività produttive. Ha osservato, in particolare, che nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione della società *Eternit Italia* s.p.a., svoltesi negli anni 1966, 1967 e 1968, non si fa nessuna menzione di posizioni, richieste, osservazioni dei soci belgi. Non ha negato che, per contro, il suocero di de Cartier, André Emsens, dichiarando, nella riunione del 21.03.1969, di aderire alla proposta dei soci italiani di contenere il dividendo nella misura di 100 lire e, più in generale, evocando le strategie del gruppo belga come modello da seguire, avesse manifestato interesse per una gestione della società italiana più strettamente coordinata con quella del gruppo a cui era collegata, ma ha commentato che l'intervento non presupponeva l'obbligo di adeguarsi in ogni settore alle strategie imprenditoriali adottate dal vertice costituito dalla *C.F.E.*; ed ha soggiunto che la stessa interpretazione vale, a suo avviso, per le altre decisioni alle quali aveva partecipato André Emsens nel medesimo lasso di tempo.

In realtà, la situazione non pare fosse di così totale separazione tra le politiche della capogruppo e quelle della controllata *Eternit Italia* s.p.a. se si riflette che negli stessi anni gli amministratori delegati della seconda erano dei belgi (in ordine di tempo: Fourmanoit, Piessevaux, Delsaux), certamente inseriti in tale posizione con il consenso del vertice della *holding* e altrettanto certamente incaricati di gestire le attività della controllata in modo da non contrastare le indicazioni che provenivano dalla controllante. Il quesito a cui occorre rispondere, peraltro, impone di stabilire se l'imputato de Cartier abbia personalmente interferito in queste indicazioni, posto che il capo di imputazione gli contesta di avere esercitato, dal 27 giugno 1966, l'*effettiva gestione* della società.

Orbene, è innegabile che di una sua personale opera di influenzamento delle concrete scelte riguardanti la conduzione delle attività produttive compiute dagli amministratori della società italiana, e in specie di quelle attinenti alla tutela dell'ambiente di lavoro e dei luoghi circostanti dagli effetti nocivi delle polveri di amianto, non vi è traccia palese fino al biennio 1971-72. Si può, ciò nonostante, avanzare il non irragionevole dubbio che egli, in virtù dell'elevata posizione apicale rivestita

all'interno della *holding* fin dal 1966, non abbia potuto evitare di influire, sebbene solo in modo indiretto, su talune delle linee strategiche di fondo che venivano applicate, come altrove anche in *Eternit Italia* s.p.a., in tema di protezione della salute dei lavoratori e di difesa dell'ambiente dalle polveri sollevate dal minerale lavorato. Quanto si è verificato nel periodo immediatamente successivo all'aprile 1971 può costituire, dunque, un indizio, ma solo un esile indizio, che si sia ingerito nella gestione della controllata anche nel tempo precedente.

Le risultanze in ordine alla situazione che si è registrata negli anni 1971-72 sono, in effetti, sensibilmente diverse rispetto al periodo antecedente, perché, in breve lasso di tempo, sopravvennero alcuni fondamentali mutamenti. Si è già detto che, in data 30 giugno 1971, Louis de Cartier divenne anche presidente della *C.F.E.*, ma giova soggiungere che, nello stesso anno, il suocero André Emsens si dimise dalla carica di amministratore delegato fino ad allora detenuta insieme con lui, sicché, da quel momento, il genero rimase da solo a svolgere le funzioni di amministratore del gruppo belga. Inoltre, dal 28 aprile 1971, egli sommò alle altre cariche, e non per mera ostentazione, quella di consigliere di amministrazione di *Eternit Italia.* Divenne, quindi, il rappresentante, nel Consiglio di Amministrazione, degli azionisti di maggioranza della società.

In quello stesso arco cronologico, le sue personali interferenze nell'amministrazione della controllata italiana, in effetti, divennero evidenti, oltre che ripetute. La relazione di consulenza tecnica redatta per conto del P.M. dal dott. Paolo Rivella rileva che, nel periodo 1971-72, l'imputato prese parte attiva ad alcune riunioni del Consiglio di Amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a., intervenendo su temi specificamente gestionali, come le modalità di applicazione in Italia delle tecniche di gestione già utilizzate dalla società belga (per esempio del *budget*, che a Genova non si usava, come si ricava dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 3.02.1972) o ancora come la politica dei costi e dei ricavi dell'impresa o il licenziamento dei dipendenti (cfr. la relazione citata, p. 45). Ogni volta, dunque, Louis de Cartier in quelle occasioni svolse nei fatti, con i suoi interventi, una penetrante funzione di guida della gestione operativa.

Si noti infine che, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 1972, in cui venne infine comunicata ai restanti membri del Consiglio la decisione di cedere il governo della società agli azionisti svizzeri, fu proprio de Cartier a prendere personalmente la parola per comunicare in modo definitivo e perentorio quello che era stato deciso a Bruxelles il 26 ottobre dello stesso anno, evidentemente con il suo consenso, nell'informale seduta di lavoro che aveva riunito i rispettivi incaricati: Karel Vinck e Max Graf.

Il passo del verbale che riporta il suo intervento è significativo del fatto che, in quella circostanza di tempo, gli era incontestabilmente riconosciuta la funzione di coordinare le strategie della società italiana, allineandole con quelle del gruppo. Conviene trascriverlo: … *riferendosi alla relazione dell'Amministratore Delegato, testé esaminata, rileva come il cash-flow negativo accumulatosi riflette l'andamento della gestione. Un primitivo studio fatto per riportare a risultati positivi la Società, nell'arco di cinque anni, prevede importanti investimenti e immobilizzazioni tecniche di notevole impegno: il Barone De Cartier, parlando a nome della Compagnie Financière Eternit di Bruxelles, non reputa opportuno, per vari motivi, intraprendere uno sforzo finanziario di tale entità per cui, dopo consultazioni ed intese scambiate con il Dr. Graf, il quale agisce per conto del Gruppo Svizzero, è stato concordemente stabilito che sarà il Dr. Graf a seguire da vicino l'andamento della nostra Società. Un gruppo di esperti svizzeri, sotto la direzione del Dr. Graf, collaborerà con l'Amministratore Delegato, Ing. Karel Clement Vinck, per studiare ed attuare un piano finanziario e di investimenti per seguire la gestione e per effettuare la ristrutturazione della Società.*

Il Barone De Cartier consente che l'Ing. Vinck, sebbene impegnato in altri compiti all'estero, possa dedicare la sua opera alla Eternit Genova e conclude precisando che tutti tali Azionisti potranno partecipare al potenziamento finanziario della Società … .

Il linguaggio usato nella redazione del verbale, nella sua concisa laconicità, lascia trasparire con chiarezza la volontà di comunicare una decisione fondamentale per la gestione futura

della società (qual era quella del passaggio di consegne ad altro gruppo e dell'affidamento delle decisioni più importanti ad una *task force* affidata ai soci svizzeri), atteggiandosi de Cartier, nella circostanza, a portavoce della dirigenza amministrativa della *holding*; e poiché la scelta che egli comunicava riguardava la gestione operativa della controllata è, quindi, innegabile che presupponeva un suo diretto coinvolgimento anche nelle disposizioni assunte in precedenza allo stesso riguardo. Parlava, infatti, come l'unico detentore del potere di provvedere all'effettiva conduzione della società controllata, almeno in quel preciso, ma importante, momento della sua storia. Dimostrava, inoltre, di attendersi che gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione si limitassero a prendere atto della volontà che esprimeva senza fare obiezioni; né essi, del resto, si permisero di farne.

È pertanto incontrovertibile, alla stregua dei dati ora riassunti, che, nell'arco di tempo tra l'aprile 1971 e il dicembre 1972, la *gestione effettiva* della società italiana venne personalmente esercitata, appunto, da Louis de Cartier. È invece meno certo che la stessa gestione sia stata già da lui esercitata nel quinquennio trascorso dal giugno 1966 fino all'inizio del 1971, sebbene sia consentito inferire dalla carica di amministratore delegato rivestita nella società capogruppo anche prima del 1971 che l'imputato abbia, quantomeno, partecipato alle decisioni principali trasmesse dal vertice della *C.F.E.* alla controllata *Eternit Italia* s.p.a., destinate a trovare diligente attuazione da parte degli amministratori delegati di nazionalità belga succedutisi in quel lasso di tempo.

Non è, ovviamente, irrilevante constatare che, nello stesso intervallo cronologico, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa le informazioni circa l'eziologia delle patologie asbesto-correlate si stavano diffondendo all'interno delle popolazioni più vicine agli insediamenti produttivi in cui veniva lavorato l'amianto e, pertanto, di riflesso, non erano ignorate nemmeno da coloro che rivestivano funzioni direttive nelle imprese specializzate in questo tipo di produzioni: tra costoro non si possono non annoverare gli attuali imputati, quindi in particolare anche Louis de Cartier.

Può, infatti, dirsi acquisita la prova che gli amministratori della *C.F.E.,* come gli altri soggetti investiti di responsabilità nelle imprese che si occupavano di identiche attività produttive, non furono esclusi dalla conoscenza dei rischi per la salute conseguenti all'inalazione delle polveri di asbesto e non restarono all'oscuro, in particolare, delle recenti scoperte circa il nesso eziologico esistente tra l'insorgenza del mesotelioma e del carcinoma polmonare e l'inalazione di quelle polveri, trattandosi di scoperte effettuate, appunto, intorno alla metà degli anni Sessanta del Novecento. Risulta documentalmente provato, in primo luogo, che il dott. Lepoutre, responsabile dei servizi medici presso la fabbrica di Kapelle-op-dem-Bos dell'*Eternit* belga, partecipò alla conferenza internazionale delle *Organizzazioni di informazione sull'amianto* (*Asbestos Information Committee*), svoltasi a Londra nel novembre del 1971, nella quale si diede espressamente atto che i casi di mesotelioma, accertati di recente, erano notevolmente aumentati nelle aree in cui venivano utilizzati in misura rilevante i minerali di amianto, sicché poteva dirsi ormai evidente l'associazione di tali tipi di tumore con le esposizioni professionali. Risulta, inoltre, da una lettera spedita dal direttore del marketing dott. De Michelis in data 14.02.1973 che, per approfondire il problema della nocività dell'amianto, tra l'estate del 1971 e il giugno 1972, erano state effettuate *alcune visite a Casale da parte di responsabili del Servizio Medico Sociale di Kapelle,* ossia dallo stesso dott. Lepoutre e da certo Dillen. Dalla notizia si arguisce che, non avendo i medici della fabbrica belga ragione di arrogarsi l'iniziativa di visitare Casale Monferrato (trattandosi di una struttura produttiva formalmente del tutto autonoma dalla fabbrica di Kapelle-op-dem-Bos), evidentemente vi si erano portati perché inviati dalla controllante *C.F.E.* Ne discende che anche il vertice della capogruppo belga, e dunque de Cartier in persona, era edotto del pericolo legato alle polveri di amianto e se ne era preoccupato fino al punto di mandare, tra l'altro, dei tecnici di sua fiducia a verificare le condizioni dello stabilimento di Casale Monferrato.

In definitiva, alla conferenza di Londra del 1971, se non prima, il dott. Lepoutre aveva appreso che l'eziologia del mesotelioma doveva essere collegata con certezza all'inalazione delle polveri di

amianto; lo stesso dott. Lepoutre controllò poi la situazione di polverosità dello stabilimento di Casale Monferrato perché vi era stato appositamente mandato con il consenso della dirigenza della *C.F.E.*; dunque, l'amministratore delegato della *C.F.E.*, Louis de Cartier, era a sua volta consapevole della gravità della minaccia per l'integrità fisica dei lavoratori, dei congiunti con loro conviventi e dei cittadini residenti nei pressi degli stabilimenti rappresentata dalle fibre di asbesto ed era stato evidentemente informato, tra l'altro, che il pericolo che scaturiva dalle polveri contenenti tracce del minerale lavorato riguardava anche lo stabilimento di Casale Monferrato, tanto da indursi a farne controllare più di una volta le condizioni. Pertanto, non è possibile negare che, almeno nel periodo 1971-72, lo stesso de Cartier fosse conscio della pericolosità di quel tipo di lavorazione e non ignorasse nemmeno che essa riguardava, appunto, anche l'area di Casale Monferrato.

Non esistono gli elementi necessari per stabilire se la constatazione dell'inadeguatezza della situazione in cui versava il principale stabilimento inserito in Italia entro la sfera di interessi del gruppo abbia influito sulla decisione, presa proprio in quel contesto temporale dall'imputato de Cartier, di cedere ai soci svizzeri la diretta conduzione delle realtà industriali dipendenti da *Eternit Italia* s.p.a. È tuttavia certo che, alla fine del 1972, egli considerò troppo oneroso mantenere la diretta responsabilità delle attività produttive in materia di cemento-amianto che venivano esercitate nel territorio italiano e preferì lasciarla ai tecnici dipendenti dalle società facenti capo alla famiglia Schmidheiny. Da questa decisione scaturì quindi un mutamento della gestione, perché la guida delle società italiane passò al gruppo svizzero.

Il contenuto del verbale di Bruxelles (in sostanza poi recepito il 12.12.1972 nelle decisioni del Consiglio di Amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a.) è fondamentale per comprendere l'assetto organizzativo che, da quel momento in avanti, venne impresso alla società italiana. Appare perciò opportuno riportarne uno stralcio testuale, premesso che la Corte di Appello condivide la lettura che il Tribunale ha fatto del documento, il cui tenore letterale, peraltro, non lascia spazio a molti dubbi interpretativi.

Nella prima delle nove sezioni in cui è suddiviso il verbale (intitolata O*rganizzazione*), al punto 1.1 si legge: *la gestione dell'Eternit Italia è stata affidata al gruppo Svizzero sotto la diretta responsabilità del signor Graf.*

Punto 1.2): *è stata istituita una task force composta da: signor Vinck: coordinamento; signor Vicky: marketing ed organizzazione; signor Muggli: finanza ed amministrazione; signor Bosshardt: sviluppo prodotti e da un'altra persona ancora da definire per la parte tecnica.*

L'oggetto principale delle attività della *task force* viene definito come segue*:*

- studiare ed analizzare i problemi specifici nel quadro della ristrutturazione prevista da Eternit Italia;
- proporre soluzioni alla Direzione del gruppo;
- assicurarsi della realizzazione delle decisioni prese e dare l'assistenza necessaria.

Nel punto 1.3) si decide di ridimensionare il potere decisionale del Comitato di Direzione dell'*Eternit Italia* (secondo la lettura datane dalla difesa, viceversa, di *mettere sotto sorveglianza* il Comitato di Direzione dell*'Eternit Italia*; sul punto cfr. esame del teste Rivella, ud. del 20 settembre 2010, p. 38 della trascrizione).

Giova segnalare che Vinck, ancorché fosse un dirigente del gruppo belga, entrava a fare parte della squadra svizzera capeggiata da Max Graf. Gli altri componenti della *task force* erano invece degli elvetici. Infatti il tecnico che, nell'ottobre 1972, doveva ancora essere designato, sarà poi identificato in Hans Meier che, prima di venire in Italia, faceva parte anche lui del gruppo svizzero.

Poiché l'oggetto principale delle attività delegate alla *task force* era di proporre soluzioni alla direzione del gruppo e di accertarsi della realizzazione delle decisioni prese, è quindi certo che il gruppo di cui si parla è quello svizzero, atteso l'avvenuto affidamento della gestione di *Eternit Italia al gruppo svizzero sotto la diretta responsabilità del signor Graf.*

Quanto allo statuito ridimensionamento del potere decisionale del Comitato di direzione - anche qualora si volesse aderire alla

traduzione proposta dalla Difesa che si trattò di *messa sotto sorveglianza* del Comitato di Direzione - resta il fatto che la catena di comando delineata prevedeva che la *task force* proponesse, il vertice del gruppo svizzero decidesse e la direzione italiana eseguisse, sicché i dirigenti italiani vennero a perdere anche formalmente - come si vedrà in seguito - la loro residua autonomia quanto alle fondamentali scelte strategiche riguardanti l'attività societaria.

Nella seconda sezione del verbale, intitolata *Riguardo al signor Vinck* si legge: *2.1) Egli è stato nominato responsabile di linea dell'Eternit Italia.*
2.2) Il suo statuto formale verrà definito nel corso della riunione di dicembre in seguito ad uno studio da effettuare in Italia.
2.3) La durata del suo incarico sarà in funzione della riuscita della ristrutturazione e dell'assicurazione che potrà essere data relativamente alla sua successione. Il signor Graf si dichiara d'accordo a fornire poi l'impegno necessario per accelerare la messa a disposizione del signor Vinck richiesta dal signor de Cartier.
2.4) La retribuzione legata alle nuove responsabilità del signor Vinck sarà definita dal signor de Cartier e addebitata alla Eternit Italia dalla C.F.E.
2.5) Le modalità di pagamento verranno definite nel corso della riunione di dicembre.

Da sottolineare, dunque, che era scritto che la retribuzione del signor Vinck *sarà definita dal signor de Cartier e addebitata alla Eternit Italia dalla C.F.E.:* il gruppo belga si mostrava, quindi, disponibile solo ad *imprestare* Vinck agli svizzeri nella fase di transizione, a condizione che gli svizzeri, nel frattempo, cercassero un sostituto per consentirgli quanto prima di riprendere servizio in Belgio.

Terza sezione del verbale, intitolata *Consiglio di Amministrazione:*

Max Schmidheiny, con la partecipazione del sig. Vinck, informerà Parodi e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sul nuovo orientamento che riguarda Eternit Italia.

Durante questi incontri, si valuterà la possibilità di aiuto parziale che potrebbero dare i membri del Consiglio d'Amministrazione per contatti politici e sindacali ad alto livello.

La prima frase del punto 3 - anche nella traduzione sostenuta dalla Difesa *(Max Schmidheiny, con la partecipazione del sig. Vinck, informerà Parodi e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sul nuovo orientamento per ciò che concerne Eternit Italia*: cfr. esame del teste Rivella, ud. del 20 settembre 2010, p. 42 trascr.) - palesa chiaramente la subordinazione del Consiglio di Amministrazione al nuovo gruppo dirigente svizzero.

Quarta sezione del verbale intitolata *Personale:*

4.1 Il sig. Graf sottolinea il suo accordo sull'impiego dell'ultimo organigramma elaborato nel quadro del piano a lungo termine.
4.2 Vista la necessità di nominare urgentemente un Direttore del Marketing, si concorda sulla procedura seguente:
- il sig. Vinck prenderà contatto con una società specializzata nella ricerca di quadri superiori;
- dopo una prima selezione, i candidati restanti saranno presentati al sig. Hoffmann e a membri della task force;
- una volta raggiunto l'accordo sulla persona scelta, questa riceverà una proposta di impiego da parte della Etemit Italia.
4.3 Tra i dirigenti attuali della Eternit Italia, le seguenti persone potrebbero essere messe a disposizione immediatamente:
Colombo, Barnato, A. Costa, Piambo, Pollo, Lucchesi, Carrara
4.4 Si prevede anche il reclutamento immediato di due persone qualificate per dare assistenza tecnico-commerciale ai Direttori di zona.

L'urgenza di assumere un direttore di marketing, dunque, passava attraverso una procedura che rende evidente come la *task force* svizzera si fosse sostituita al Consiglio di Amministrazione anche nella selezione del personale di vertice di *Eternit* s.p.a.

D'altra parte, il citato sig. Hoffman - di cui ha riferito nel corso della sua deposizione la segretaria Giribaldi, indicandolo come l'emissario del gruppo svizzero che aveva il compito di *psicoanalizzare* i dirigenti italiani *di alto livello* della società, per

verificare se fossero *all'altezza del ruolo che ricoprivano* (cfr. ud. del 7 giugno 2011 pagg. 104, 105 e 114 trascr.) - è lo stesso che selezionò l'ing. Benitti, escusso all'udienza del 24 maggio 2010 (cfr., sul punto, deposizione Benitti, p. 47 trascr.): è agli atti, in proposito, la lettera di Hoffman che, scrivendo dalla Svizzera, rispondeva alla richiesta di assunzione di Benitti. In definitiva, almeno per i vertici di *Eternit* s.p.a., l'ufficio assunzione veniva, quindi, trasferito in Svizzera.

Quinta sezione del verbale:

5. Si riconosce la necessità di stabilire contatti ad altissimo livello con i sindacati.
Questo problema dovrà essere esplorato con Parodi e le persone che potrebbero esserci utili in questo campo.

Appare, pertanto, ragionevole ritenere che la decisione di finanziare *Eternit Italia* fosse legata alla possibilità di trovare un *modus vivendi* con i sindacati. Orbene, se i rapporti sindacali costituiranno proprio una tra le aree di specifico interesse di Stephan Schmidheiny, è chiaro che Parodi, all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a. ed esponente della Confindustria di Genova, veniva considerato dagli svizzeri come un semplice consulente, e non importa che fosse un consulente di fiducia, poiché non gli era riconosciuto il potere effettivo di guidare la società sebbene formalmente continuasse a presiederla.

Sesta sezione del verbale intitolata *Finanza ed amministrazione:*

6.1 Si riconosce la necessità di informare le banche sulla misura di un piano di azione comune, che comprende la formazione di fondi azionari mediante aumento di capitale.
Attualmente, non si prevedono grandi difficoltà, a causa dello scoperto bancario previsto per la fine dell'anno, di Lire 4.500.000.000.
6.2 Aumento del capitale
Visto il carattere nuovo della gestione di Etemit Italia, le caratteristiche principali di un aumento di capitale sarebbero le seguenti:

- aumento mediante azioni privilegiate, con dividendo del 6% cumulativo;
- tutti gli azionisti potranno sottoscrivere questo aumento di capitale, mentre il Gruppo Etemit prenderà in carico la parte che gli spetta e la garanzia del saldo che non è sottoscritto;
- a tutti gli azionisti sarà riconosciuto un diritto di voto identico;
- gli obbligatari resteranno creditori privilegiati al primo grado;
- l'aumento di capitale previsto andrà da 2 a 4 miliardi di Lire.
Il sig. Vinck è incaricato di fare una proposta relativa alle modalità dell'aumento di capitale, e specialmente le modalità giuridiche durante la riunione prevista ai primi di dicembre.
6.3 In tutti i settori nei quali sono possibili fare economie, queste dovranno essere realizzate.
6.4 Sede amministrativa a Casale.
La decisione che riguarda lo spostamento della sede a Casale è rinviata alla prossima riunione prevista per dicembre.

È evidente, dunque, che l'attività gestoria dei soci svizzeri, definita *nuova* nello stesso verbale, si esplicava in tutto il campo finanziario.

Se minore interesse rivestono le sezioni 7 e 9 del verbale intitolate *Marketing e Varie,* appare invece significativa l'ottava sezione del verbale, intitolata *Tecnica*, che appresso si riporta:

8.1 Per quanto riguarda la pianificazione della produzione, questa sarà effettuata nel quadro delle possibilità attuali.
8.2 A livello di investimenti
- per quanto riguarda la preparazione delle materie prime, il budget previsto per il 1972 può essere impiegato per la realizzazione degli investimenti previsti;
- per quanto riguarda i nuovi investimenti nel quadro del piano a lungo termine, bisognerà aspettare uno studio complementare, da effettuare da parte di Ruess e secondo le direttive della task force.

La lettura congiunta dei punti successivi che compongono il verbale della riunione, svoltasi il 26.10.1972, tra i negoziatori Graf e Vinck, incaricati dai due maggiori azionisti di stabilire il futuro assetto della società controllata, conferma con certezza, dunque, che, a decorrere dalla fine dello stesso anno, il gruppo

svizzero iniziò a gestire *Eternit Italia* in modo che si riprometteva di essere, e in effetti fu, totalitario e pervasivo.

La *task force* appositamente creata, da quel momento, infatti, impartì al Consiglio di Amministrazione degli indirizzi sostanzialmente vincolanti; si ingerì in ogni settore della vita societaria, dalla produzione al marketing; pianificò gli investimenti, la ricapitalizzazione, i criteri di utilizzazione delle materie prime; coordinò le scelte finanziarie, la politica del personale, i rapporti con i sindacati. In una parola, trattò *Eternit Italia* s.p.a. come una filiale delle società svizzere che appartenevano allo stesso gruppo.

È utile notare che il termine *task force* di solito designa, nel linguaggio aziendale, una squadra di esperti, provenienti da diversi settori e con diversa esperienza professionale, appositamente costituita per affrontare e risolvere un problema specifico: il problema, nel caso in esame, era, con tutta evidenza, costituito dalla scarsa redditività delle attività produttive che, all'inizio degli anni Settanta, venivano condotte in Italia nel campo del cemento-amianto. La *task force*, quando avesse esaurito il compito affidatole, cioè quando avesse eliminate le cause dell'andamento negativo, avrebbe quindi dovuto essere sciolta per avere compiuto il risanamento dell'impresa. Così non fu; non venne mai allentata la subordinazione della dirigenza italiana all'autorità dominante degli svizzeri. Costoro mantennero la responsabilità di fatto di assumere ogni decisione importante fino al momento dei fallimenti, dichiarati nell'anno 1986. Pertanto, è ovvia la deduzione che, secondo il parere degli azionisti svizzeri, le criticità presentate dalla situazione delle società italiane all'atto del loro approdo a capo della stessa erano persistite, sebbene non senza fluttuazioni, in misura tale da non consentire di restituire ai dirigenti italiani l'autonomia che avevano perso nel 1972.

Le cause dell'insoddisfacente evoluzione delle fortune delle imprese che agivano nel mercato nazionale non potevano non essere obbligatoriamente intrecciate, anche a parere del management che faceva riferimento all'estero, con le difficoltà generate dalla crescente divulgazione delle recenti conoscenze

scientifiche tra le maestranze, gli imprenditori che proponevano gli stessi prodotti o prodotti ad essi accomunabili e, più in generale, tutti gli operatori economici a qualunque titolo interessati ad essere informati dei pericoli per l'integrità fisica nascenti dalla lavorazione e dall'uso del cemento-amianto. L'aumentata consapevolezza della nocività delle fibre di asbesto, infatti, implicava inevitabilmente un rafforzamento delle imprese concorrenti che producevano manufatti alternativi e, di riflesso, una minore domanda dei prodotti fabbricati sotto il marchio Eternit. Comportava, perciò, una flessione dei ricavi di queste industrie. Costituiva, quindi, una seria ragione di incertezze e di discussioni alle quali il vertice del gruppo di società guidato dalla famiglia Schmidheiny non poteva rimanere estraneo.

Una spia degli aspetti problematici riservatamente dibattuti tra i quadri dirigenti è rappresentata dalla già citata lettera in data 14.02.1973, indirizzata dal direttore del marketing De Michelis alla Direzione generale. Ad essa, l'autore allegava un articolo pubblicato sul *New York Times Magazine* del 21.01.1973, di cui paventava la gravità *nei riflessi delle ns/industrie.* Commentava: *mi dà lo spunto per far presente la situazione dei ns/controlli in materia, come da me lasciata a Casale. Dopo i rilievi eseguiti dall'ENPI nell'estate 1971, ed alcune visite a Casale da parte di responsabili del Servizio Medico Sociale di Kapelle, (dr. Lepoutre e M. Dillen), ci siamo attrezzati ed ho organizzato ed avviato il rilevamento sistematico del livello di inquinamento da polveri di amianto anche presso le ns/fabbriche. Il primo regolare controllo a Casale eseguito nel giugno 1972, di cui ho fatto relazione alla Direzione locale, pur non concordando con un paio di rilevamenti allarmanti che figuravano nel rapporto ENPI, ha in genere confermato il grado di inquinamento elevato (e superiore ai minimi ammessi) per la maggior parte dei ns/reparti. In occasione della mia recente visita a Casale ho notato che nessun seguito è stato dato a questi controlli per cui confermo che siamo ora attrezzati e abbiamo un tecnico, il sig. Parmeggiani, istruito. Mi permetto quindi segnalare la cosa ritenendo che la continuazione dei ns/controlli sia necessaria per disporre di elementi di giudizio sull'efficacia delle nuove installazioni e dei provvedimenti in corso di attuazione e per ridurre i gravi pericoli di asbestosi, quanto per*

poter controbattere le immancabili accuse che periodicamente ci vengono fatte dall'ENPI e dai rappresentanti degli operai.

Ad essa diede riscontro, in data 2.04.1973, il direttore tecnico ing. Bajardo, che esordì scrivendo: *il problema dell'inquinamento da polveri dello stabilimento di Casale è noto a tutti quanti ed è stato affrontato dalla Società con un notevole impegno finanziario e gli impianti sono in corso di installazione.* Ammise però un ritardo nell'installazione di nuovi impianti, invocando a scusante due fattori: *1) gli stanziamenti sono stati effettuati nell'aprile 1972; 2) in concomitanza del passaggio dal gruppo belga al gruppo svizzero, è allo studio un ridimensionamento degli impianti che comporta una variazione nella modifica degli stessi.*

Traspare dunque dallo scambio epistolare, sia pure in forma velata, che, ancora nell'aprile 1973 (dunque, in un tempo in cui già la conduzione della società era stata trasferita agli svizzeri), nulla di concreto era stato fatto, specie nello stabilimento di Casale Monferrato (si badi, nello stabilimento italiano più importante), per ovviare al problema della polverosità degli ambienti di lavoro; che la situazione era, per intanto, fonte di dispute tra i dirigenti di livello intermedio; che l'avvento degli amministratori di estrazione elvetica, almeno per il momento, anziché contribuire ad affrontare lo stato di cose che originava preoccupazione, aveva comportato un rallentamento nel processo decisionale.

Non risulta che negli anni successivi, in cui la guida delle attività produttive realizzate nella società *Eternit Italia* venne sempre tenuta dai dirigenti designati dalla *task force* svizzera, siano stati compiuti dei progressi decisivi nella radicale diminuzione del livello della polveri.

Al riguardo Leo Mittelholzer, direttore generale dal 9.09.1983 e amministratore delegato dall'11.05.1984, ma persona che era entrata nel gruppo già nell'anno 1979, ha cercato di fornire una spiegazione. Ha dichiarato che la prospettiva di utilizzare nuove tecnologie e di sostituire l'amianto con fibre alternative non pericolose per l'organismo umano si era presentata alla mente dei massimi rappresentanti dell'impresa, e, in specie, a tutti coloro che erano intervenuti alle riunioni di lavoro indette tra gli

amministratori delegati delle numerose società del gruppo, ma la riconversione non era mai stata avviata, tranne che per dei manufatti secondari. Ciò perché, volendo rimanere competitivi sul mercato, a suo avviso, avrebbero dovuto convincere anche i maggiori produttori del cemento-amianto operanti in Italia affinché sostituissero a loro volta l'asbesto con un altro materiale, inoltrandosi sulla stessa strada. Altrimenti, la necessità di stanziare da soli degli investimenti che si sarebbero rivelati assai onerosi avrebbe reso antieconomico affrontare i più elevati costi rispetto alla concorrenza che l'Eternit avrebbe dovuto sostenere: *se lei non ha questa parità, lei è fuori dal mercato* (cfr. udienza del 5.07.2010, p. 71 della trascrizione).

L'argomento addotto dal teste Mittelholzer, in realtà, appare poco persuasivo.

È, infatti, necessario riconoscere che anche gli altri produttori del settore, posto che non si fossero astenuti dal continuare a lavorare il cemento-amianto, non riuscirono ad evitare di essere analogamente penalizzati dal progressivo incremento dei costi connessi con la necessità di contenere il livello delle polveri, con le severe prescrizioni che, sia pure con ritardo, venivano applicate dalle autorità competenti per i controlli e con l'obbligo di fare fronte all'ineluttabile moltiplicarsi delle richieste di risarcimento dei danni contestuali alla contrazione della domanda dei manufatti in eternit. La difficoltà principale era, pertanto, rappresentata dall'aumento rapidissimo dei costi di gestione che fece seguito all'allarme destato nell'opinione pubblica conseguente alla paziente opera di informazione mediante la quale gli scienziati e i sindacati portarono a conoscenza di strati sempre più vasti della collettività, del ceto imprenditoriale e della classe politica l'evidenza del pericolo che l'amianto rappresentava per l'incolumità pubblica. Le imprese operanti nel cemento-amianto si trovarono, pertanto, ad affrontare un nodo dilemmatico di tal fatta.

I responsabili della conduzione delle società italiane pensarono nondimeno, per un non breve lasso di tempo, che l'uscita dallo stato di crisi avrebbe potuto essere trovata mettendo in atto una campagna abilmente orchestrata, volta a dimostrare che sarebbe

stato sufficiente praticare una drastica riduzione del livello delle polveri per scongiurare l'eventualità che gli organismi delle persone che fossero venute a contatto con il materiale lavorato riportassero dei danni seri. Solo quando trascorse oltre un decennio dal momento in cui gli amministratori incaricati dagli azionisti svizzeri avevano preso in mano la gestione delle imprese manifatturiere italiane divenne chiaro a costoro che non sarebbe stato possibile reggere ancora a lungo una situazione ormai divenuta intollerabile anche sotto il profilo economico e si risolsero a cessare la produzione, chiedendo il fallimento. Nel frattempo, erano stati tuttavia creati i presupposti perché si realizzasse il fenomeno di natura epidemica che è oggetto del presente giudizio.

Nello scenario ora tratteggiato si inserì, ma non subito, con un ruolo determinante la figura di Stephan Schmidheiny.

Le tappe della sua ascesa al comando della *holding* sono state così riassunte dalla sentenza impugnata: il 14.02.1974, venne nominato vice direttore di *Eternit* AG 1923 (ossia della società svizzera a cui venne intestato il 57,5% delle azioni di *Eternit Italia,* a partire dal 1984, subentrando ad *Amindus Holding* AG, a sua volta una delle società intestatarie delle azioni di *Eternit Italia* sin dal 1974); il 18.09.1974, venne nominato amministratore delegato di *Amiantus* AG (cioè di un'altra tra le società del gruppo svizzero intestatarie delle azioni di *Eternit Italia* tra il 1972 ed 1975); il 16.01.1975, divenne amministratore delegato di *Eternit* AG 1923; il 1°.07.1975, fu nominato presidente di *Eternit* AG 1923; a decorrere dal 1978, venne nominato consigliere di amministrazione dell'Unione Banche Svizzere (che fu una delle società intestatarie delle azioni di *Eternit Italia* tra il 1972 ed il 1976). Inoltre, secondo il Tribunale, già prima del 14.02.1974 egli non era un estraneo in seno allo stesso gruppo: *era il figlio del proprietario e del gestore, era predestinato a ricevere in eredità il gruppo* di società raccolte sotto la sigla Eternit e, infine, era stato mandato in precedenza ad addestrarsi presso società estere del gruppo (cfr. la sentenza appellata, p. 238).

In verità, le tappe successive attraverso cui Stephan Schmidheiny arrivò a rivestire la massima responsabilità nelle due capogruppo, *Amiantus Holding* AG *e Eternit* AG 1923, non consentono di stabilire che, dal primo momento in cui assunse le funzioni assegnategli dal padre, egli si sia occupato effettivamente delle sorti delle imprese italiane. Ha, infatti, riferito Thomas Schmidheiny, il quale, negli stessi anni, era stato preposto al settore del cemento, mentre suo fratello era stato incaricato di seguire il settore del cemento-amianto, che Stephan era subentrato gradualmente a Max Schmidheiny, di modo che: *dalla metà degli anni Settanta, fino al 1984, la nostra responsabilità è andata aumentando e quella di nostro padre è andata decrescendo* (cfr. il verbale di trascrizione dell'udienza 5.07.2010, p. 239).

In armonia con quanto ha riferito Thomas Schmidheiny, le prime tracce documentali dell'attenzione dedicata dall'imputato a *Eternit Italia* risalgono all'anno 1976 e agli anni immediatamente successivi. E precisamente: in data 15.07.1976, Giannitrapani comunicò a Stephan Schmidheiny che i sindacati italiani avevano probabilmente ricevuto una lettera del sindacalista internazionale Levinson; intorno allo stesso arco di tempo, ed esattamente il 6.12.1976, Giannitrapani spedì in copia a Stephan Schmidheiny una lettera, già indirizzata al prof. Robock, sull'organizzazione del comitato di tutela ambientale all'interno di *Eternit Italia* s.p.a.; con lettera datata 19.01.1977, Giannitrapani tenne informato Schmidheiny sui suoi contatti con i sindacati italiani; con missiva del 26.01.1977 (in cui chiedeva di tenerlo costantemente informato sui contatti con i sindacati dei lavoratori italiani), Stephan Schmidheiny rispose alla suddetta lettera del 19 gennaio; con missiva del 17.03.1977, Giannitrapani comunicò a Schmidheiny il programma della quarta conferenza internazionale sull'amianto programmata a Torino tra il 24 e il 29 settembre 1979; con lettera del 9.12.1977, Giannitrapani, rispondendo a una lettera di Stephan Schmidheiny del 2 dicembre precedente, trattò dei rapporti tra i sindacati dei lavoratori italiani e i sindacati francesi; con missiva del 20.12.1977, Schmidheiny segnalò a Giannitrapani che il sindacalista Levinson era atteso in Italia a una riunione

sindacale programmata per la primavera del 1978; infine, con lettera datata 10.12.1980, ancora Giannitrapani informò Stephan Schmidheiny sui progressi del progetto di sostituzione dell'amianto con altro materiale (progetto che all'interno del gruppo Eternit veniva denominato *Progetto NT*).

In definitiva, a differenza che per il successivo lasso di tempo, non è possibile rinvenire una chiara indicazione che, nel periodo che andò dal dicembre 1972 (cioè dall'inizio della gestione degli svizzeri) fino all'estate del 1976, l'imputato abbia svolto un ruolo attivo nell'amministrazione della società italiana. È vero che è stata reperita una comunicazione scritta, abbastanza sibillina, della Direzione dello stabilimento casalese, datata 15.03.1976, nella quale si informavano alcuni dipendenti, sotto il titolo V*isite tecnici Svizzera,* che nei giorni seguenti sarebbero giunti dei tecnici di riguardo, seguita dall'invito a provvedere, per l'occasione, alla pulizia delle macchine e dei locali per non destare la riprovazione dei visitatori e corredata con la segnalazione, tra le altre, di una data e di un nome*: ... 29 marzo - Mister Stephan Schmidheiny.* Tuttavia, l'appunto sembra solo preannunciare che una semplice ispezione sarebbe stata compiuta, oltre che da alcuni altri, anche dall'imputato, presentato erroneamente, nella circostanza, come un tecnico. Non è quindi l'indizio che in allora egli già si ingeriva con concreta incisività nelle attività produttive, mosso dall'intento di svolgere talune funzioni tipiche dell'amministratore. Costituisce piuttosto la testimonianza che preferì compiere un mero accertamento preventivo, volto a consentirgli di prendere cognizione delle condizioni in atto negli ambienti di lavoro casalesi e a procurargli un'informazione personale, a futura memoria, sul reale stato delle cose in quello stabilimento.

Le risultanze circa il suo ruolo invece cambiarono in modo radicale nel giugno 1976. Risale, infatti, al 28-30 giugno 1976 il convegno informativo di Neuss, nel quale Stephan Schmidheiny assunse un'iniziativa intesa a coordinare, secondo le sue personali direttive, le politiche di tutela dell'ambiente di lavoro e di protezione della salute dei lavoratori in tutti gli stabilimenti del gruppo, dunque anche in quelli italiani. Da quel momento in avanti, la sua posizione di crescente autorità all'interno delle

varie società del gruppo acquistò con trasparente evidenza un innegabile rilievo anche in relazione, tra l'altro, a *Eternit Italia* s.p.a.; e la corrispondenza con Giannitrapani prima citata ne costituisce un'eloquente riprova.

È possibile, in conclusione, identificare due successive fasi nell'intero arco cronologico lungo il quale si estese la gestione condotta dagli azionisti svizzeri all'interno degli insediamenti industriali aderenti al gruppo che, in Italia, lavoravano il cemento-amianto: in un primo periodo, che andò dalla fine del 1972 fino al giugno 1976, la direzione delle attività fu affidata ai componenti della *task force* appositamente creata (e, primo tra tutti, a Max Graf), nonché alla supervisione di Max Schmidheiny; in un secondo tempo, e precisamente dal giugno 1976 fino alle procedure fallimentari aperte nel periodo 1984-86, le principali scelte operative, specie in materia di tutela dell'ambiente e di salvaguardia della salute dei dipendenti e dei cittadini, furono assunte da Stephan Schmidheiny, sia pure coadiuvato da una squadra composta dagli stretti collaboratori a lui subordinati: Max Graf, Gero Buttiker, Hans Thoeni, Othmar Wey.

7.2 *La qualificazione giuridica delle fattispecie contestate*

La qualificazione giuridica delle due fattispecie di reato contestate agli imputati ha fornito l'occasione per un vivace dibattito che, come si è già osservato, ha tratto alimento, tra l'altro, dall'eccezione sollevata dalle Difese, nel punto in cui hanno rilevato che il modo con cui sono descritte le ipotesi di reato ascritte agli imputati non soddisfa il requisito che siano enunciati con chiarezza e con precisione il fatto e le circostanze aggravanti, come invece è previsto dall'art. 429 I comma lett. c) c.p.p.

7.2.1 *L'ipotesi di cui all'art. 437 cpv. c.p.*

La Difesa dell'imputato de Cartier ha osservato, in particolare, che la costruzione del reato di cui all'art. 437 c.p. è, nella

contestazione, quella di un reato aggravato, mentre nell'ipotesi prospettata dall'Accusa, resa manifesta dall'addebito dei singoli casi di patologie amianto-correlate, sembrerebbe trattarsi di una fattispecie nella quale il capoverso costituisce un reato autonomo e nella quale, peraltro, il risultato della condotta diventa un elemento essenziale nella descrizione del fatto; donde, a suo parere, l'incertezza dell'imputazione (p. 21 dell'atto di appello).

Occorre dunque procedere ad un confronto analitico delle tesi in conflitto, iniziando ad esaminare quella accolta dal Giudice di primo grado e dal P.G., poiché hanno affrontato la questione con tali ampiezza e accuratezza tali che hanno passato esaurientemente in rassegna tutti gli argomenti contrapposti.

Il Tribunale ha, in effetti, escluso che la fattispecie del secondo comma dell'art. 437 c.p. possa atteggiarsi a mera circostanza aggravante dell'ipotesi del primo comma dello stesso articolo. Infatti, ha ritenuto che, tra le ipotesi di cui ai due distinti capoversi della norma richiamata non vi sia, né corrispondenza di elementi essenziali (il primo comma descrive un reato di pericolo astratto e il secondo un reato di danno con evento naturalistico; il reato del primo comma non include il disastro nell'oggetto del dolo, mentre, per il reato del secondo comma, è indispensabile che il dolo contempli anche l'evento disastro o infortunio), né rapporto di specialità alcuna (p. 492 della sentenza appellata). Alla stessa conclusione è pervenuto anche il P.G. nel corso del giudizio di appello. Recando il proprio contributo alla discussione, ha affermato che l'ipotesi del II comma dell'art. 437 c.p. *è fortemente caratterizzata sul piano naturalistico, e si differenzia profondamente dall'ipotesi del comma 1, perché il comma 1 punisce la mera condotta di omissione (e, dunque, un reato di mera condotta e, in particolare, un reato di pericolo presunto o astratto), là dove il comma 2 punisce una condotta di omissione che abbia cagionato un evento (e cioè l'evento-infortunio o l'evento disastro o l'evento infortunio-disastro) e, dunque, un reato di evento: non vi è ragione alcuna che consenta di ipotizzare che un reato fortemente caratterizzato come reato di evento si consumi a prescindere dall'evento stesso;* ha poi rafforzato la soluzione privilegiata, facendo leva sulla sua ragionevolezza e, per contro, sull'asserita assurdità

dell'interpretazione opposta, poiché ha lamentato che questa presenta l'inconveniente di favorire la declaratoria di prescrizione (cfr. la nota di udienza a firma del P.G. dott. Guariniello in data 14.03.2013, p. 308 e sgg.).

Come già evidenziato, vi è anzitutto ragione di escludere la sussistenza di un'ipotesi di nullità del decreto che ha disposto il giudizio e, conseguentemente, di nullità della sentenza di primo grado, perché il modo in cui sono state redatte le imputazioni (malgrado non incoraggi un'immediata e facile comprensione) consente, tuttavia, all'imputato di cogliere il contenuto delle contestazioni e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa; ed è, al riguardo, sufficiente rinviare a quanto già premesso nel punto in cui si è trattato delle eccezioni preliminari. Nondimeno, non si può negare che appare necessario dare risposta all'interrogativo che impone di chiarire se è configurabile, sotto il capo a), un reato aggravato dal fatto che sono derivati, in seguito all'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, più casi di malattia-infortuni, oppure se tale fattispecie, per come è configurata dal legislatore, costituisce un titolo autonomo di reato.

Il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado per avvalorare la tesi che l'art. 437 cpv. c.p. configura un reato autonomo, e non già una circostanza aggravante, può essere inteso come un concreto esercizio di *reductio ad absurdum.* Prende, infatti, in considerazione l'ipotesi che vuole confutare per trarne delle conseguenze che reputa inaccettabili e affermare conclusivamente come, pertanto, non resta che approvare l'ipotesi ad essa alternativa.

Procede a questo scopo per passaggi successivi, tra loro coordinati. Giova riassumerli.

Allega, in primo luogo, che, partendo dalla considerazione secondo cui il fatto previsto dall'art. 437 II comma c.p. integra una circostanza aggravante (tesi questa che intende criticare e che perciò prende in esame), esso parrebbe poter essere addebitato (secondo la regola di imputazione delle circostanze aggravanti posta dall'art. 59 secondo comma c.p.) esclusivamente a titolo di colpa, dovendo essere escluse l'ipotesi

della responsabilità oggettiva e la figura del reato aggravato dall'evento in forza della pronuncia n. 322/2007 della Corte Costituzionale e incontrando alcune serie difficoltà la soluzione del concorso formale di reati (cioè del concorso dei reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e di lesioni colpose o di disastro colposo) e quella dell'imputazione del fatto di cui al capoverso a titolo di dolo. Le difficoltà allegate sono costituite dal rilievo che, se l'evento fosse rappresentato, anziché dal disastro, dall'infortunio, si unificherebbero, senza una ragione adeguata (posto che, con riferimento all'infortunio, non è previsto uno specifico reato differente da quello di lesioni personali), i concetti di infortunio e di lesioni personali, facendoli coincidere in modo arbitrario.

Il Tribunale corrobora, inoltre, l'assunto argomentando che, nel caso si accertasse che il soggetto non ha agito con colpa ma con dolo, costui sarebbe chiamato a rispondere di un distinto reato doloso (di lesioni volontarie oppure di omicidio volontario oppure, al limite, di disastro doloso), anziché del reato di cui all'art. 437 cpv. c.p. Osserva che non è possibile opinare altrimenti, perché i reati dolosi (cioè i reati di lesioni volontarie, di omicidio volontario e di disastro doloso) presentano una struttura che li rende incompatibili con quella dell'art. 437 cpv. c.p., di modo che, escluse le ipotesi di responsabilità oggettiva e di reato aggravato dall'evento e le ipotesi di reato doloso, la norma della quale si disputa finirebbe per contemplare solo le ipotesi in cui l'infortunio o il disastro sono addebitati a titolo di colpa. La tesi che costruisce la fattispecie come un'aggravante, secondo la visione del Tribunale, sarebbe, perciò, conciliabile unicamente con l'ascrivibilità a titolo di colpa del fatto integrante l'aggravante.

Dall'approdo provvisorio del ragionamento che ritenesse l'aggravante legata unicamente all'elemento soggettivo costituito dalla colpa la sentenza appellata fa poi discendere il corollario che il compito di accertare la conoscenza, o la conoscibilità ex art. 59 secondo comma c.p., in capo all'agente, dell'evento integrante l'aggravante presenterebbe un'attuazione molto problematica con riferimento, appunto, all'accertamento degli estremi della colpa. Infatti, osserva che, in relazione al reato-

base previsto dal primo comma (reato di pericolo astratto per definizione), si deve accertare che il soggetto ha agito con dolo (ed è ovviamente il dolo di cagionare il pericolo per la collettività dei lavoratori connesso con l'omessa adozione delle cautele antinfortunistiche), mentre l'aggravante del capoverso, stando alla tesi che viene esaminata, sarebbe addebitabile, come detto, a mero titolo di colpa; dunque, poiché questa è un elemento soggettivo affatto diverso dal dolo - e, comunque, deve riferirsi all'infortunio o al disastro, non all'omissione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro - necessiterebbe di una prova concreta che il Tribunale pensa sarebbe assai difficile ottenere.

La sentenza impugnata soggiunge che, del resto, si introdurrebbe, ragionando nel modo dal quale dissente, una disparità di trattamento a livello sanzionatorio a danno del soggetto che provochi con colpa l'evento integrante l'aggravante rispetto a colui che lo causi con dolo, poiché il primo sarebbe chiamato a rispondere sia del reato aggravato ex art. 437 cpv. c.p., sia del reato di lesioni colpose o di omicidio colposo, mentre chi avesse agito con dolo risponderebbe solo di un reato doloso (cioè dei reati di lesioni volontarie o di omicidio volontario o, infine, addirittura di disastro doloso), non del reato di cui al capoverso dell'art. 437 c.p.

Rafforza la critica all'ascrivibilità dell'ipotesi prevista dall'art. 437 cpv. c.p. a mero titolo di colpa, osservando che, d'altronde, coloro che configurano l'ipotesi del capoverso come una circostanza aggravante sono costretti a desumere in via presuntiva la colpa dal fatto che il soggetto cui è ascritta a titolo di dolo la condotta configurata nel primo comma risponderebbe invece a titolo di responsabilità colposa del disastro e degli infortuni conseguenti alla condotta. Pertanto, l'agente potrebbe essere chiamato a rispondere dell'evento che aggrava il reato di violazione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, in ultima analisi, solo per avere tenuto un certo comportamento, cioè *come se* la rimozione o la condotta omissiva di cui al primo comma fossero, di per sé, prodromiche di responsabilità per colpa in ogni caso in cui si verificasse uno degli eventi previsti nel capoverso della norma della cui interpretazione si controverte. Obietta che l'argomentazione utilizzata, perciò, poiché postula

una specie di presunzione di colpa, contrasta con la necessità, sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 322 del 2007, di espellere dall'ordinamento qualunque ipotesi di responsabilità oggettiva.

L'irragionevolezza complessiva delle conclusioni ora esposte, comporta quindi, secondo il Tribunale (in forza, dunque, di una concreta applicazione del ragionamento *per absurdum*), la conseguenza che, dovendo essere esclusa ogni altra ipotesi, si rende necessario accettare la qualificazione giuridica alternativa a quella esaminata, cioè la tesi che la norma dell'art. 437 cpv. c.p. configura un'ipotesi autonoma di reato. Pertanto - sembra lecito dedurre - l'evento previsto nella disposizione del capoverso della norma citata (cioè il disastro o l'infortunio), considerato sotto il profilo soggettivo dell'agente, deve essere oggetto di dolo, non di colpa. Ma allora, proprio perché il dolo in questo caso dovrebbe investire un evento naturalistico (quali sono il disastro e l'infortunio), secondo il primo Giudice, sarebbe coerente concludere per la tesi della figura autonoma di reato, *in quanto, in caso contrario, l'evento verrebbe ad assumere un ruolo fondamentale già nella fattispecie descritta nel primo comma dell'art. 437 c.p., alterando, di fatto, la natura di reato di pericolo presunto di tale figura criminosa e assumendo le caratteristiche di elemento essenziale del reato* (dal momento che, si sottintende, la verificazione dell'evento naturalistico in questo caso non sarebbe più un *accidens delicti,* ma rientrerebbe tra gli *essentialia delicti*).

Il ragionamento riassunto non può, tuttavia, essere condiviso.

Giova premettere che la dimostrazione *per absurdum* rappresenta un procedimento argomentativo idoneo a fondare delle inferenze corrette, a condizione che le conseguenze della tesi che ci si propone, con il suo mezzo, di confutare siano del tutto contraddittorie dal punto di vista logico oppure producano delle così gravi incongruenze sul piano dell'applicazione da rendere impossibile accettarle senza pervenire a vere e proprie aporie, cioè senza imboccare delle strade prive di uscita. Quando non esistono né contraddizioni logiche, né percorsi argomentativi senza sbocco, ma si deduce solo una forte perplessità a ritenere ammissibile la tesi che all'interprete viene fatto di avversare,

soprattutto perché suscita in lui una reazione di spontanea ripulsa, allora essa non può dirsi confutata, perché *adducere inconveniens non est resolvere argumentum.* Questa situazione è quella appunto che si realizza nel caso di specie. La qualificazione dell'art. 437 cpv. c.p. come circostanza aggravante non conduce, infatti, a nessuna contraddizione logica e nemmeno crea delle insuperabili difficoltà di ordine pratico; semplicemente, viene considerata con sfavore da parte del Tribunale e solo per questo motivo, in definitiva, viene respinta.

La qualificazione giuridica contestata, in verità, non produce delle irreparabili contraddizioni logiche perché, qualora l'evento (sia esso infortunio oppure disastro) fosse voluto e fosse perciò cagionato con dolo, l'agente risponderebbe dell'ipotesi di reato di cui al primo comma dell'art. 437 c.p. e, in aggiunta, a seconda dei casi, del delitto di lesioni volontarie o del delitto di omicidio punito dall'art. 575 c.p. o del reato di disastro doloso di cui all'art. 434 c.p. Non ne discenderebbe, quindi, nessuna disparità di trattamento, perché non sarebbe sfavorevole il trattamento riservato a chi avesse agito con colpa rispetto a quello destinato a colui che avesse commesso il fatto con dolo. Basta considerare che alla pena prevista per il reato di cui all'art. 437 I comma c.p. (da uno a cinque anni di reclusione), qualora il fatto fosse stato commesso con dolo, si aggiungerebbe quella prevista per il delitto di omicidio volontario oppure quella prevista per il reato di lesioni volontarie o quella prevista per il reato di disastro doloso: cioè si aggiungerebbe la pena edittalmente comminata per reati che sono sanzionati in modo piuttosto severo.

Dunque, nessuna contraddizione e nessuna importante incongruenza di ordine pratico sono ravvisabili nel configurare la causazione del disastro o dell'infortunio come una circostanza aggravante dell'ipotesi di cui all'art. 437 I comma c.p., in quanto non risponde al vero l'assunto secondo cui la soluzione che ravvisasse l'aggravante *stravolgerebbe di fatto la statuizione del legislatore che, proprio a proposito dell'art. 437 c.p., non ha individuato alcun caso di responsabilità colposa,* mentre il reato disciplinato dall'art. 437 c.p. *risulta escluso dai delitti colposi di danno espressamente richiamati nell'art. 449 c.p.* (cfr. la sentenza appellata, p. 490). In realtà, qualora il dolo investisse, oltre alla

condotta, anche l'evento disastro o l'evento infortunio, ne discenderebbe soltanto il mutamento del titolo di reato, giacché dovrebbe essere ravvisato il concorso formale dell'ipotesi di reato di cui al primo comma dell'art. 437 c.p. con i reati di lesioni volontarie o di omicidio volontario (così argomenta puntualmente la nota di udienza in data 5-12.04.2013 a firma dell'avv. Paliero, p. 14) o anche, bisogna aggiungere, il concorso formale con il reato di disastro doloso. In tal caso, non si realizzerebbero, dunque, nessun vuoto di previsione e nessuna contraddizione; tanto meno, l'eventualità considerata provocherebbe una reale difficoltà pratica.

Per contro, non è vero che sarebbe difficile stabilire la ravvisabilità degli estremi della colpa nella fase in cui l'indagine fosse rivolta ad accertare, ex art. 59 II comma c.p., la conoscenza, o la conoscibilità, del nesso tra la condotta e l'evento disastro o infortunio, da cui dipende la sussistenza dell'aggravante. Infatti, poiché l'elemento soggettivo, stante il collegamento con le omissioni previste nell'art. 437 I comma c.p., può prendere, in gran parte delle occorrenze concrete, la forma di colpa specifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ben si comprende come l'accertamento dell'elemento psicologico non assurgerebbe, se non assai di rado, a tale livello di difficoltà da suscitare eccessivi problemi nell'interprete. L'indagine, il più delle volte, si limiterebbe, infatti, a verificare se vi sia stata volontaria inosservanza di cautele dotate di attitudine a prevenire dei pericoli. Tale inosservanza, qualora fosse ravvisata, sarebbe suscettibile di rivelare, quasi infallibilmente, un atteggiamento caratterizzato da colpa nei confronti del pericolo presunto per i beni giuridici dell'incolumità pubblica e dell'integrità fisica scaturente dall'inosservanza delle cautele. Né, d'altronde, eventuali difficoltà di prova vertenti intorno all'accertamento dell'elemento soggettivo potrebbero comunque concretare delle incongruenze o delle difficoltà insuperabili, idonee a rendere, per questo solo motivo, improponibile la scelta di accogliere la tesi che configura la fattispecie contemplata dal capoverso dell'art. 437 c.p. come una circostanza aggravante.

Poiché non possono essere accolti gli argomenti addotti nella sentenza appellata per giustificare la preferenza accordata all'orientamento che qualifica la fattispecie prevista dell'art. 437 cpv. c.p. come figura autonoma di reato, non resta altra soluzione, se non quella di fondare la qualificazione giuridica della fattispecie in esame sopra l'insegnamento impartito dalla giurisprudenza. Lo scioglimento dell'alternativa fra le due rimanenti tesi in conflitto (ossia dell'alternativa fra la tesi che ravvisa un titolo autonomo di reato e quella che ravvisa una circostanza aggravante) può, infatti, essere perseguito facendo riferimento ai criteri di ermeneutica giuridica indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 26351 in data 26.06.2002, Fedi.

La Cassazione, nella fondamentale decisione, ha, anzitutto, sottolineato che *non esiste alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi (o essenziali) e elementi circostanziali (o accidentali) del reato, atteso che questi elementi si possono distinguere solo in base alla disciplina positiva che ne stabilisce il legislatore. Gli articoli 61, 62 e 84 c.p. sono univoci al riguardo, laddove riconoscono esplicitamente che lo stesso fatto materiale può essere considerato dalla legge ora come elemento costitutivo ora come circostanza del reato*. Ha, pertanto, osservato che, *se quindi il legislatore è libero di assumere un dato fattuale nell'una o nell'altra categoria, per risolvere la questione bisogna necessariamente accertare quale sia esattamente la voluntas legis. La soluzione non è però semplice, perché gli indizi positivi a disposizione dell'interprete per risalire a questa volontà sono spesso incerti ed ambigui, sicché gli approdi giurisprudenziali e dottrinali risultano travagliati e contrastanti.*

L'argomento esposto è, di per sé, sufficiente ad escludere che possa essere condivisa la valutazione che ha accolto, invece, la sentenza impugnata, nel punto in cui ha assunto come criterio decisivo per sciogliere il dilemma quello che fa leva sul principio di specialità. Infatti, il Tribunale, pur dopo avere ammesso che questo criterio *non risulta completamente convincente, potendo esistere figure autonome di reato in rapporto di specialità fra loro e non essendo dunque la specialità un connotato tipico della circostanza*, ha concluso, come già riferito, che *la struttura*

normativa induce ad escludere che la fattispecie del secondo comma dell'art. 437 c.p. possa atteggiarsi a mera circostanza dell'ipotesi del primo comma dello stesso articolo, dal momento che tra le due ipotesi non vi è né corrispondenza di elementi essenziali … né rapporto di specialità alcuna (si veda la conclusione prima citata). Pertanto, ha finito, non senza contraddizione, per fare uso del principio di specialità verso il quale aveva dapprima espresso diffidenza. Non si può, peraltro, essere d'accordo sulla conclusione, ed è rilievo di portata risolutiva, perché questa è l'esito di un ragionamento metodologicamente fuorviante.

Anzitutto, se il criterio di specialità, preso da solo, non è idoneo ad orientare la scelta tra circostanza ed elemento costitutivo di fattispecie autonoma, allora l'elemento di specializzazione non può offrire una sicura chiave ermeneutica per la soluzione della questione, in conformità con quello che hanno ritenuto le Sezioni Unite nella sentenza prima citata. Esso, infatti, *se sovente connota una fattispecie circostanziale rispetto al reato semplice col quale intercorre il rapporto di specialità (es. lesioni gravi e gravissime di cui all'art. 583, rispetto alle lesioni semplici di cui all'art. 582), qualche volta configura sicuramente una fattispecie autonoma di reato*: *si pensi all'abrogato delitto di oltraggio, o al superstite delitto di oltraggio a magistrato in udienza, rispetto alla generale fattispecie dell'ingiuria.* Dunque, come ha insegnato la Suprema Corte, è determinante, ai fini della risoluzione del particolare quesito, ricercare la *voluntas legis.* In materia, vengono perciò indicati alcuni canoni ermeneutici di larga massima attinenti alla natura testuale, topografica, teleologica o, infine, di ordine strutturale dell'argomento usato. Nessuno di essi, tuttavia, è considerato decisivo, perché a tutti è assegnata unicamente la funzione di portare alla luce l'intenzione con cui il legislatore ha costruito la fattispecie, interrogando il testo della norma per ricavare la considerazione ad esso sottostante: la *mens auctoris*.

Nel caso di specie, tutti i criteri ricordati, peraltro, concorrono a confermare che la volontà del legislatore è orientata a considerare la fattispecie delineata nell'art. 437 cpv. c.p. come circostanza aggravante.

Infatti, il ricorso al criterio testuale denuncia, attraverso il *nomen iuris*, che l'ordinamento intende porre l'accento sulla condotta descritta nell'art. 437 primo comma c.p.p., visto che rubrica il reato come *rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro* e, dunque, considera l'ipotesi del secondo comma un'evenienza accessoria rispetto a quella illustrata nel comma precedente.

Dal punto di vista topografico (cioè dal punto di vista della collocazione della disposizione in esame), non si può, inoltre, evitare di osservare che la collocazione della fattispecie nel secondo comma dello stesso articolo pare convalidare la conclusione, che, in alcuni casi, tale fattispecie si può aggiungere all'ipotesi principale prevista nel primo comma e che, quindi, essa è riguardata come una circostanza accidentale.

Sotto il profilo teleologico, d'altronde, occorre riconoscere come non si possa sostenere che la fattispecie contemplata dal secondo comma tuteli un bene giuridico diverso da quello a difesa del quale è stata introdotta la fattispecie del primo comma dell'art. 437 c.p.: l'una e l'altra disposizione, infatti, tutelano il medesimo bene (l'incolumità pubblica considerata in una particolare accezione), con la specificazione che l'offesa presa in esame nella seconda delle previsioni di cui si discorre, pur concernendo, come detto, lo stesso bene giuridico, presenta un grado di intensità maggiore rispetto a quello dell'offesa che, per solito, consegue alla condotta descritta nel comma precedente.

Infine, se si applica il canone di valutazione che concentra l'attenzione dell'interprete sopra il criterio strutturale (vale a dire se si applica il canone interpretativo che attribuisce preminente rilievo al modo con cui è formulato il precetto penale), emerge che la fattispecie del secondo comma viene descritta attraverso un semplice rinvio al fatto-reato previsto nel primo comma dello stesso articolo; in particolare, è manifesto come tale rinvio viene realizzato mediante la puntualizzazione che l'agente è punito con una pena più severa quando dal fatto già compiutamente descritto nel primo comma deriva un disastro o un infortunio. Il legislatore ha, quindi, adottato una descrizione *per relationem* che, in quanto disegna le due disposizioni in esame seguendo un

modulo espositivo uniforme, presuppone l'identità delle fattispecie, una delle quali si distingue per essere circostanziata rispetto all'altra, a cui pertanto accede. In conclusione, non si può trascurare di rilevare, perciò, come la descrizione data dal legislatore alla fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 437 c.p., in definitiva, non modifichi gli elementi essenziali del delitto previsto dal primo comma, limitandosi ad ipotizzare uno sviluppo che, per la sua natura, merita di essere qualificato accidentale (ossia circostanziale), giacché prevede che la condotta di cui al primo comma, in alcuni casi, causi un'offesa di maggiore gravità al bene giuridico protetto da entrambe le disposizioni, il che è proprio dell'aggravante. Tra il reato-base e il reato circostanziato intercorre, dunque, soltanto un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o, anzi, per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione, o meglio con l'aggiunta, dell'elemento circostanziale costituito dall'eventualità che dal fatto derivi un disastro o un infortunio.

Pertanto, il ricorso congiunto ai criteri elencati dalla richiamata sentenza della Sezioni Unite avvalora in modo decisivo la conclusione che la fattispecie tratteggiata nell'art. 437 II comma c.p. deve essere intesa come una circostanza aggravante della figura normativa tipica descritta nel primo comma.

D'altronde, le pronunce della prevalente giurisprudenza della Corte regolatrice concordano sull'interpretazione appena esposta. La Cassazione ha, infatti, recentemente abbandonato la costruzione che ravvisava un concorso formale dei reati di omissione di impianti antinfortunistici e di disastro o di infortunio colposo alla quale aveva aderito in precedenza (Cass. pen., sez. IV, 16.07.1993, n. 10048, P.G. ed altri) ed ha ritenuto, rinnovando peraltro il proprio assenso all'interpretazione che aveva già accolto in passato (si veda Cass. pen., sez. I, 29.04.1981, n. 6207, Knopfler), che l'ipotesi di cui all'art. 437 II comma c.p. configuri una circostanza aggravante (così Cass. pen., sez. I, 20.04.2006, n. 20370, Simonetti ed altri). L'ultima massima richiamata enuncia, infatti, chiaramente il principio che il primo comma dell'art. 437 c.p. prevede un delitto doloso di pericolo (di infortunio e/o di disastro) che si consuma all'atto

della *omissione* o *rimozione* dolosa, mentre il secondo comma della stessa norma introduce l'aggravante per il caso in cui l'infortunio e/o il disastro abbiano effettivamente a prodursi come conseguenza della condotta di cui al comma precedente. Nello stesso senso si è poi ancora espressa la Corte (si veda Cass. pen., sez. I, 21.12.2006, n. 7337, Volpe ed altri).

La qualificazione giuridica, che il Tribunale ha ritenuto di ancorare al rilievo che dalla condotta descritta nella prima parte del capo a) erano derivati più infortuni (e, in particolare, erano derivati i numerosi casi di malattia infortunio analiticamente elencati nel seguito dello stesso capo), configura pertanto una circostanza aggravante, come del resto in origine aveva ritenuto il P.M., posto che, nel formulare l'imputazione, aveva testualmente usato le parole*: "con l'aggravante" che dal fatto derivano più casi di malattia infortunio ... .*

Il mutamento di interpretazione a cui l'organo dell'Accusa è pervenuto in questo grado di giudizio non appare, del resto, motivato in modo convincente. Il P.G. ha, infatti, ricordato che la Corte di legittimità, con riferimento al reato di disastro colposo, ha recentemente statuito che la disposizione di cui all'art. 449 comma secondo c.p., che prevede il raddoppio della pena in date ipotesi (tra cui quella del disastro ferroviario), costituisce un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista dal comma primo del medesimo articolo (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18.01.2012, n. 15444, Tedesco ed altri). Posta questa premessa, ha argomentato come, a prescindere dalla severità del profilo sanzionatorio, non sia ipotizzabile che fattispecie tipiche, fortemente caratterizzate come autonome incriminazioni, perdano la loro individualità per diventare mere circostanze aggravanti (si veda la nota di udienza del P.G. in data 14.03.2013 prima citata, p. 307).

É evidente, tuttavia, che la scelta di addurre, a sostegno della tesi che la disposizione dell'art. 437 cpv. c.p. configura un titolo autonomo di reato, l'analogia con la disposizione dell'art. 449 cpv. stesso codice non possiede sufficiente capacità dimostrativa. È, infatti, risolutivo obiettare che nessuna reale analogia mette in relazione le due norme poste a confronto dal P.G.: l'una,

quella dell'art. 449 c.p., contempla distinte ipotesi di disastro colposo, già considerate dal legislatore come fattispecie normative autonome attraverso la previsione delle corrispondenti figure di disastro doloso, sicché è ovvio che le speculari ipotesi colpose costituiscono necessariamente, a loro volta, dei reati autonomi; l'altra, quella dell'art. 437 cpv. c.p., implica, invece, una specializzazione per aggiunta dell'ipotesi prevista nel secondo comma rispetto a quella del fatto-reato base. L'applicazione del procedimento argomentativo per analogia in sede di ermeneutica giuridica presuppone che le due diverse situazioni raffrontate possiedano elementi in comune che, in questo caso, certamente non ricorrono: se viene esclusa la pertinenza dell'analogia invocata nel caso di specie, l'argomento addotto dal P.G. si rivela, dunque, assolutamente inconsistente e deve perciò essere respinto.

Da quanto premesso discende, per logica consequenzialità, la conclusione che l'ipotesi disciplinata dall'art. 437 c.p., *omnibus rebus perspectis*, integra una circostanza aggravante.

La qualificazione giuridica accolta comporta, ovviamente, importanti conseguenze che incidono sulla determinazione della decorrenza della prescrizione.

Al proposito, occorre premettere che, secondo la formulazione dell'art. 158 I comma c.p., come modificato dalla l. n. 251/2005, il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione e, nel caso del reato permanente, dalla cessazione della permanenza. Dunque, se si ritiene che il capoverso dell'art. 437 c.p. contempli una circostanza aggravante, il reato contestato sotto il capo a) non può che intendersi consumato nel momento in cui è cessata la condotta omissiva relativa alla collocazione di impianti, apparecchi e segnali (descritta con le parole: *... per avere omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie infortunio e in particolare ...*). Il reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è, infatti, configurabile come reato omissivo proprio di natura permanente, la permanenza del quale termina con la cessazione della condotta

omissiva del datore di lavoro, in accordo con la disposizione dell'art. 158 primo comma c.p. prima citata.

Quindi, il giorno di cessazione della permanenza del reato di cui al capo a), pur accedendo all'interpretazione meno favorevole agli imputati, non può essere spostato oltre la data della dismissione delle attività produttive o, a tutto concedere, oltre la data dei fallimenti o, infine, della cessione di una delle società, *Industria Eternit Reggio Emilia* s.p.a., coincidente con la perdita delle posizioni di garanzia rivestite dagli agenti rispetto alle società italiane del gruppo. Pertanto, è rilevante annotare che *Eternit* s.p.a. e *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a. fallirono il 4 giugno 1986, che *Industria Eternit Napoli* s.p.a. fallì il 19 dicembre 1985, che *Industria Eternit Reggio Emilia* s.p.a. fu sottoposta ad amministrazione controllata il 6 dicembre 1984 e, successivamente, venne ceduta alla società SFIPI s.r.l. il 2 novembre 1986, con revoca dell'amministrazione controllata in data 6.12.1986, mentre è comunque certo che cessò la produzione nel gennaio 1992; e che tutte le società italiane, del resto, erano state sottoposte ad amministrazione controllata già dal dicembre 1984.

Poiché il termine di prescrizione del reato, a norma dell'art. 157 c.p., modificato dalla l. n. 251/2005, deve essere fatto coincidere con il massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e poiché il delitto di cui all'art. 437 cpv. c.p. è punito nel massimo con la pena della reclusione di dieci anni, il reato contestato agli imputati deve intendersi estinto per prescrizione, secondo l'interpretazione più severa delle singole fattispecie, nel dicembre 1995 per il sito di Napoli, nel giugno 1996 per i siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo e, per quanto concerne il sito di Rubiera, nel novembre 1996. Se si fossero verificati dei fatti interruttivi rilevanti ex art. 160 c.p. - ma negli intervalli di tempo come sopra determinati non se ne sono verificati - si sarebbe comunque estinto per prescrizione dopo dodici anni e sei mesi, vale a dire nel giugno 1998 per il sito di Napoli, alla fine del dicembre 1998 per i siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, nel maggio 1999 per il sito di Rubiera. In ogni caso, il reato ascritto agli imputati sotto il capo a) deve quindi ritenersi estinto per effetto di prescrizione: naturalmente, a condizione che non risulti

dagli atti la possibilità di applicare una formula ampiamente liberatoria nel merito, a mente dell'art. 129 II comma c.p.p.

7.2.2 *L'ipotesi di cui all'art. 434 cpv. c.p.*

Il reato di disastro innominato ascritto agli imputati sotto la lettera b) pone problemi interpretativi non molto diversi da quelli suscitati dal reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Si contesta, infatti, nella parte iniziale dell'imputazione, di avere commesso *fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità.* Le espressioni con cui esordisce il capo b) ricalcano quindi, pressoché alla lettera, la formulazione dell'art. 434 I comma c.p.: *chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa o un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità … .* Nella finale enunciazione del fatto, dopo un'analitica esposizione volta a distribuire le condotte a seconda dei luoghi in cui queste si erano svolte, cioè a seconda che si fossero svolte negli stabilimenti, in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti o presso le abitazioni private dei lavoratori, viene poi contestata testualmente l'*aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini.*

Da tale formulazione parrebbe, pertanto, potersi desumere la convinzione, coltivata dall'Accusa nel momento in cui estese l'imputazione, che l'accadimento storico avente ad oggetto la verificazione del disastro costituisca, a suo avviso, una circostanza aggravante dell'ipotesi base contemplata nel primo comma dell'art. 434 c.p. e che, nella fattispecie in esame, la semplice realizzazione degli atti diretti a cagionare il disastro sia idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell'evento disastro funge da circostanza aggravante dell'ipotesi delineata nel primo comma.

La sentenza appellata, per contro, è pervenuta ad una qualificazione giuridica radicalmente differente: pur riconoscendo come la giurisprudenza di legittimità ritenga che l'ipotesi di verificazione del disastro configuri una circostanza aggravante della fattispecie descritta nel primo comma, tuttavia ha reputato di accogliere la tesi che essa non costituisca un'aggravante, bensì un reato autonomo. Ha sostenuto, al riguardo, che la soluzione del problema dipende dalla specie di dolo richiesta per le due distinte ipotesi previste dal capoverso dell'art. 434 c.p.: esse, a suo avviso, non possono essere punite soltanto a titolo di dolo intenzionale, perché, nel caso in cui l'agente avesse commesso il fatto con dolo diretto o con dolo eventuale, la sua condotta resterebbe allora ingiustificatamente priva di sanzione. Ha ritenuto aberrante, e, perciò, inaccettabile, tale conclusione, obiettando che, se lo stesso fatto fosse invece commesso con colpa, sarebbe ravvisabile l'ipotesi di reato colposo prevista dall'art. 449 c.p.: il che reputa concreti un'assurda disparità di trattamento dei fatti dolosi rispetto a quelli colposi. Secondo il primo Giudice, l'illogicità della conclusione di ritenere l'irrilevanza penale dei fatti commessi con dolo diretto o con dolo eventuale e, contemporaneamente, la rilevanza dei fatti commessi con colpa corrobora la duplice affermazione che, per entrambe le fattispecie, è richiesto il dolo generico e che, inoltre, l'ipotesi disciplinata dall'art. 434 II comma c.p. costituisce un reato autonomo punibile appunto a titolo di dolo generico. Infatti, a suo avviso, la qualificazione di mera circostanza aggravante, cioè di elemento solo eventuale ed accidentale, mal si concilierebbe con la necessità, discendente dalla formulazione del primo comma, che l'evento di disastro venga sempre fatto oggetto del dolo.

Il ragionamento, così come riepilogato, non può tuttavia essere condiviso perché si regge sopra un'impostazione metodologica arbitraria. Assume come necessità inderogabile che il modo con cui si atteggia il dolo sia la premessa dalla quale dipende obbligatoriamente la qualificazione giuridica della fattispecie, mentre è vero piuttosto il contrario: occorre prima definire la qualificazione giuridica corretta e, solo dopo averla individuata,

determinare i connotati dell'elemento soggettivo che con essa appare coerente.

L'indagine intesa a stabilire se l'ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 434 c.p. costituisca una circostanza aggravante del reato base di cui al primo comma oppure preveda un reato aggravato dall'evento, imputabile alla condotta dell'agente soltanto sulla base del rapporto di causalità, o se, infine, rappresenti un titolo autonomo di reato non può che prendere avvio dalla considerazione dei rapporti esistenti fra le fattispecie previste nei due commi della norma che viene commentata.

Infatti, esclusa da subito la qualificazione del reato aggravato dall'evento, in cui questo sarebbe imputabile sulla base del solo nesso causale come pare fosse il convincimento del legislatore del 1930, perché si ammetterebbe un caso di responsabilità oggettiva vietato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 1085/1988 e n. 322/2007, non resta che valutare le due alternative rimanenti. Ebbene, *prima facie,* emerge che il dato fondamentale caratterizzante le fattispecie è costituito dal rilievo che il primo comma della norma disciplina un reato a consumazione anticipata, come si desume facilmente dalla formula, di per sé indicativa, *commette un fatto diretto a cagionare.*

Dunque, è indubitabile che la disposizione citata considera come delitto consumato un comportamento che, senza tale specifica previsione normativa, almeno nella maggior parte delle occorrenze concrete, potrebbe essere punito a titolo di tentativo. Di conseguenza, nel caso di specie, non deve intendersi ammessa la figura del reato tentato, poiché, ai fini della consumazione del delitto, è sufficiente che il colpevole compia atti diretti a cagionare una situazione di concreto pericolo per il bene tutelato, sicché non avrebbe senso attribuire rilevanza al *pericolo di pericolo* che giustificherebbe la configurabilità del tentativo. Anzi, un esame più approfondito della disposizione pone in evidenza come sia sufficiente, ai fini della consumazione, che gli atti siano diretti a cagionare il disastro, perché non è riprodotta la formula *atti diretti in modo non equivoco* di cui

all'art. 56 c.p. Quindi, il legislatore richiede solo la direzione degli atti a cagionare il crollo di una costruzione o un altro disastro, non richiede anche che siano diretti *in modo non equivoco* a determinare tale risultato; per contro, il requisito dell'idoneità degli atti, malgrado non sia espressamente indicato, deve intendersi tacitamente presupposto in forza della disposizione dell'art. 49 cpv. c.p., giacché, se gli atti, ancorché diretti a cagionare il disastro, fossero inidonei a provocare tale risultato, non sarebbero punibili, essendo privi di capacità offensiva.

Detto per inciso, l'osservazione che la natura di reato a consumazione anticipata della fattispecie prevista dall'art. 434 I comma c.p. esclude la configurabilità del tentativo, per altro verso, non vale per l'ipotesi, in precedenza esaminata, di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro disegnata nell'art. 437 primo comma c.p. La condotta consistente nel non predisporre le cautele indicate nel capo di imputazione sub a), infatti, non determina una situazione equivalente a quella degli atti diretti a provocare un disastro interno agli stabilimenti o a causare degli infortuni. Difetta in tal caso l'estremo della direzione degli atti a provocare il disastro o gli infortuni, perché le condotte omissive ascritte agli imputati non devono contenere tale connotazione teleologica, esaurendosi nella volontaria e consapevole omissione di impianti, apparecchi o segnali.

Dalla constatazione che il primo comma dell'art. 434 c.p. contempla una fattispecie che assorbe entro di sé l'ipotesi del tentativo (come dimostrato dall'osservazione che non è logicamente concepibile il tentativo del reato a consumazione anticipata, essendo esso stesso una specie di tentativo), discende l'ovvio corollario che l'ipotesi prevista dal capoverso della norma in esame prevede la consumazione della speciale figura di tentativo delineata nel comma precedente. Il primo comma disegna, in altre parole, una particolare forma prodromica della fattispecie regolata nel capoverso. Pertanto, tra la fattispecie descritta nell'art. 434 I comma c.p. e quella di cui tratta il capoverso dello stesso articolo corre un rapporto non molto dissimile da quello che collega il reato tentato con il reato consumato. Sono sanzionate, in ambedue i casi, delle offese di grado differente, e crescente, nonché di differente natura,

arrecate al medesimo bene giuridico tutelato dall'ordinamento. Nel primo caso, viene punito l'inizio dell'azione che, se fosse portata a termine con successo, causerebbe offesa al bene protetto da entrambe le disposizioni, sicché questo stesso bene viene soltanto messo in pericolo; nel secondo caso, l'offesa è invece riguardata come già realizzata. Tra essi corre, quindi, la medesima relazione che lega la potenza con l'atto, il principio dell'azione con il suo compimento, l'iniziale attuazione del proposito di commettere reato con il perfezionamento del proposito. Già la filosofia classica individuava le categorie fondamentali del modo con cui può essere pensato il divenire, distinguendo la tensione verso il mutamento (la δύναμις) manifestata da un soggetto agente dal verificarsi del fine ultimo (cioè dal verificarsi del τέλος) verso cui tende la sua azione; la distinzione in esame non fa che riprendere i medesimi concetti ed applicarli al campo del diritto penale. Le due fattispecie analizzate sono, dunque, cronologicamente, logicamente ed anche ontologicamente distinte tra loro con chiarezza. Non tollerano, perciò, di essere raccolte sotto il paradigma di un'unica figura di reato.

La distinzione è tanto palese, netta ed intelligibile, da esigere che le due ipotesi studiate diano dunque luogo a differenti figure criminose costituenti autonomi titoli di reato. Infatti, esse possiedono un'inconciliabile diversità di elementi strutturali per effetto dei quali è impensabile l'eventualità che entrambe siano raccolte sotto un'identica figura normativa: non diversamente, del resto, il tentativo di reato previsto dall'art. 56 c.p. prevede un'ipotesi delittuosa caratterizzata dall'essere autonoma rispetto al corrispondente delitto consumato. Vale, in breve, lo stesso ordine di considerazioni in forza del quale la giurisprudenza consolidata in materia di tentativo ha concordemente affermato che esso costituisce una figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione generale contenuta nell'art. 56 c.p., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione (così Cass. pen., sez. I, 16.05.2001, n. 37562, Botto; conformi,

nel senso di attribuire autonomia al delitto tentato rispetto a quello consumato: Cass. pen., S.U., 23.02.1980, n. 3, Iovinella; Cass. pen., sez. II, 14.04.1981, n. 11073, Cassitta; Cass. pen., sez. I, 21.09.1993, n. 3493, Valente; Cass. pen., sez. II, 18.05.1995, n. 8470, Pozzobon; Cass. pen., sez. II, 14.12.1998, n. 7441, P.M. in proc. Cocchia; Cass. pen., sez. V, 7.02.2000, n. 696, Conte; Cass. pen., sez. II, 15.03.2005, n. 13694, Scibile; Cass. pen., sez. II, 5.10.2005, n. 45511, P.M. in proc. Bugday; Cass. pen., sez. VI, 6.02.2007, n. 12409, P.M. in proc. Sghinolfi; Cass pen., sez. II, 27.02.2009, n. 12403, Freguglia; Cass. pen., sez. I, 27.11.2009, n. 299, P.M. in proc. Egitto; Cass. pen., sez. I, 10.12.2009, n. 8316, Coletta).

Nessuna valida obiezione impedisce di affermare che la stessa autonomia riconosciuta al tentativo nei confronti del delitto consumato, stante l'identità di *ratio* che ispira entrambe le distinzioni, deve essere attribuita ad ogni ipotesi di delitto a consumazione anticipata rispetto alla correlativa ipotesi di delitto consumato. Così come il tentativo rispetto al delitto consumato dal verificarsi dall'evento verso cui sono diretti gli atti, anche il delitto a consumazione anticipata rappresenta un'autonoma ipotesi di reato rispetto alla verificazione dell'evento, giacché non vi sarebbe ragione di attribuire una disciplina diversa per il solo reato di attentato. Per converso, dunque, se non può essere negata l'autonomia del delitto a consumazione anticipata rispetto al delitto consumato, quest'ultimo, a sua volta, è necessariamente autonomo rispetto al corrispondente reato a consumazione anticipata. È, infatti, ineccepibile, sotto il profilo della logica, asserire che, se il fenomeno a appartiene a una classe diversa da quella in cui rientra il fenomeno b, allora il fenomeno b, per converso, appartiene a una classe di fenomeni diversa dal fenomeno a. All'osservazione perciò consegue obbligatoriamente che la fattispecie contemplata nel capoverso dell'art. 434 c.p. configura un'ipotesi autonoma di reato.

La conclusione alla quale è pervenuto il ragionamento finora condotto trova conferma nelle riflessioni che traggono spunto dall'applicazione dei criteri ermeneutici elencati nella già richiamata sentenza n. 26351, 26.06.2002, della Corte di Cassazione, S.U., Fedi. Il ricorso ai canoni interpretativi proposti

dalle Sezioni Unite quali mezzi atti ad evidenziare la volontà con cui il legislatore ha inteso costruire le fattispecie, in modo da stabilire se esse rappresentino elementi costitutivi di distinte ipotesi normative oppure delle circostanze aggravanti, in effetti rappresenta un utile strumento di verifica della validità della conclusione prima enunciata.

È anzitutto innegabile che il criterio testuale consente di porre in risalto un connotato saliente che aiuta l'interprete a riconoscere la natura di titolo autonomo di reato alla fattispecie cui è dedicato il capoverso dell'art. 434 c.p. Infatti, la rubrica preposta all'articolo è *crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.* Pone quindi l'accento sopra il carattere essenziale che il legislatore assegna al crollo e al disastro, al fine di definire la natura del reato. L'esigenza di chiarezza che spinge i giuristi a prediligere le interpretazioni univoche e coerenti degli istituti consiglia, in effetti, di attribuire un peso non trascurabile al modo con cui è formulata la rubrica. Posto che la tecnica di redazione del testo dovrebbe mirare all'univocità e alla coerenza, non pare dubbio, dunque, che, nel caso di specie, *il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,* attraverso il riferimento al disastro che compare già nel titolo della norma manifesti la volontà del legislatore di identificare il disastro con l'evento da cui dipende l'esistenza del reato, secondo la formulazione dell'art. 40 primo comma c.p. Pertanto, posto che l'eventualità che il crollo o il disastro avvengano è contemplata espressamente nell'ultimo comma della norma sottoposta ad esame, la rubrica, così come è scritta, lascia trasparire la *voluntas legis* di considerare la fattispecie culminante nella produzione del crollo o del disastro una distinta ipotesi di delitto imperniata sopra la verificazione dell'evento costituito, appunto, dal crollo di costruzione o dal disastro.

Per contro, il criterio topografico non è di particolare ausilio. Infatti, la collocazione, nel testo dello stesso articolo, delle due disposizioni da interpretare non differenzia obbligatoriamente l'ipotesi autonoma di reato dalla circostanza aggravante. Per un verso, è vero che corrisponde ad un ordinario modo di procedere l'enunciare la circostanza aggravante nel corpo del medesimo articolo di legge in cui viene delineato il reato base, ma, per altro

verso, è altrettanto usuale che la fattispecie concretante la consumazione anticipata venga esposta, nella redazione di un unico articolo, immediatamente prima di quella che invece contempla la verificazione dell'evento verso cui sono diretti gli atti.

Al contrario, l'utilizzazione del criterio teleologico consente di mettere in rilievo che, mentre il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie è identico (concernendo entrambe il bene dell'incolumità pubblica), tuttavia, l'offesa da esse recata all'interesse protetto ha una diversa natura, perché la prima fattispecie, a differenza della seconda, non supera la soglia dell'idoneità alla messa in pericolo della pubblica incolumità degli atti diretti a cagionare l'evento (crollo o disastro). Anche sotto il profilo teleologico, quindi, è possibile rilevare una differenza tra le fattispecie dalla quale viene rafforzata la tesi che, nel secondo comma dell'art. 434 c.p., sia configurata un'ipotesi autonoma di reato.

Da ultimo, il ricorso al criterio ermeneutico che attribuisce un rilievo prioritario al modo con cui è formulato il precetto penale dimostra che, nel caso in esame, sebbene il legislatore descriva gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 434 cpv. c.p. rinviando al fatto-reato tipizzato nel primo comma, tuttavia la pena, nell'ipotesi del capoverso, è determinata autonomamente rispetto a quella del primo comma. Pertanto, poiché il legislatore, in questo caso, ai fini della determinazione della pena non fa riferimento ai criteri generali stabiliti dagli artt. 64 e 65 c.p., non risulta espressa la volontà di sussumere la fattispecie sotto la tipologia del reato circostanziato, ed anzi viene da questa previsione implicitamente avvalorata la tesi opposta. D'altro canto, la constatazione che l'entità della pena edittale prevista per la fattispecie descritta nell'art. 434 cpv. c.p., a differenza di quella prevista nel primo comma, determina, ex art. 32 bis II comma c.p.p., lo spostamento della competenza dal Tribunale monocratico a quello collegiale costituisce un elemento ulteriore, ancorché certamente non risolutivo, per ritenere che il legislatore ravvisi tra le due fattispecie non soltanto una differenza fondata sopra la gravità dell'offesa, ma anche di ordine sostanziale. Infatti, poiché, ai fini della determinazione della

competenza, non si tiene conto delle circostanze aggravanti del reato (ad eccezione di quelle di specie diversa dall'ordinaria e di quelle ad effetto speciale), la considerazione indiscussa che la pena edittale irrogata per l'ipotesi del capoverso determina lo spostamento della competenza dall'organo monocratico al collegiale dimostra indirettamente come la misura della sanzione rifletta una diversità di natura non circostanziale.

Appare, del resto, decisivo osservare che tra le due fattispecie analizzate non esiste un rapporto di specialità, nemmeno per aggiunta, ma di eterogeneità: in altri termini, l'ipotesi disciplinata nel primo comma non rappresenta il *genus* rispetto al quale l'ipotesi prevista nel capoverso è la *species*. La diversità tra gli eventi, nel primo caso l'evento essendo costituito dalla provocazione del mero pericolo di disastro, nel secondo dalla causazione del disastro, determina, infatti, la conseguenza che le fattispecie presentino una difformità di struttura derivante dall'inconciliabilità delle proprietà che le distinguono. In realtà, la differente natura degli eventi considerati nelle disposizioni scrutinate non attiene soltanto al grado, ma anche alla qualità delle offese che derivano dalle condotte. Riflette, pertanto, la diversità ontologica tra la fattispecie che prevede il reato a consumazione anticipata rispetto a quella che, invece, sanziona l'ipotesi della consumazione.

In conclusione, alla stregua dei criteri passati in rassegna, deve essere accolta la tesi secondo cui la previsione, contenuta nell'art. 434 cpv. c.p., che il disastro avvenga comporta la contestazione di un titolo autonomo di reato rispetto alla previsione contenuta nel comma precedente. Si tratta evidentemente di un reato a forma libera, integrabile attraverso qualsiasi comportamento, purché idoneo a cagionare un evento di pericolo concreto che abbia determinate caratteristiche.

E' rilevante, pertanto, a questo punto, richiamare la nozione di disastro elaborata dalla giurisprudenza, posto che esso costituisce l'evento dell'autonoma figura delittuosa prevista nell'art. 434 cpv. c.p. che occorre definire.

Al riguardo, si possono ricavare preziose indicazioni dalla sentenza n. 327/2008 della Corte Costituzionale (già citata nel

capitolo II par. 6.1.6). In essa, infatti, la Consulta ha chiarito che *il concetto di disastro - su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 c.p. - si presenta, di per sé, scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati.* Tuttavia, al termine di uno studio analitico volto ad approfondire come la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno definito la nozione di disastro, ha enucleato una nozione unitaria di *<<disastro>>*, ponendo in evidenza che i suoi *tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la <<pubblica incolumità>>) - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.*

In perfetta conformità con l'orientamento accolto dalla Corte Costituzionale, la Cassazione aveva già sancito che *requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 c.p. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane* (così Cass. pen., sez. III, 16.01.2008, n. 9418, Agizza). Ha inoltre successivamente ribadito, in altra sentenza pronunciata, peraltro, con riferimento al delitto di disastro colposo, che, *ai fini della configurabilità del delitto è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile* (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18.01.2012, n. 15444, Tedesco ed altri).

Si deve conseguentemente intendere per disastro un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità, *straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone* (cfr. Cass. pen., sez. V, 11.10.2006, n. 40330, Pellini).

Due sono, dunque, i requisiti che contraddistinguono l'evento disastro sulla scorta delle indicazioni testé riportate: da un lato, deve possedere dimensioni straordinarie, sebbene non necessariamente immani; dall'altro, deve provocare, per la capacità espansiva che lo caratterizza, un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; il primo requisito attiene all'estensione nello spazio del fenomeno, il secondo alla potenzialità che ne qualifica la portata lesiva in pregiudizio della pubblica incolumità.

Infine, per quanto concerne il modo con cui si atteggia il dolo nel reato di disastro innominato, occorre ricordare che la giurisprudenza è orientata a ritenere che esso è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (così Cass. pen., sez. I, 14.12.2010, n. 1332, Zonta; Cass. pen., sez. IV, 5.05.2011, n. 36626, Mazzei). La sentenza appellata, per contro, ha espresso la convinzione che il dolo del reato in questione non possa essere limitato al dolo intenzionale, ma debba essere inteso come dolo generico, comprensivo del dolo diretto e di quello eventuale. In caso contrario, secondo la tesi esposta dal P.M., alla quale il Tribunale ha aderito, dal momento che il delitto di disastro viene punito nel nostro ordinamento anche nella sola forma colposa per effetto della previsione dell'art. 449 c.p., sarebbe assurdo che il legislatore avesse ritenuto priva di ogni rilievo l'ipotesi del disastro commesso con dolo eventuale o anche con dolo diretto (si veda la sentenza appellata, p. 504 e sgg.).

È opinione di questa Corte che il dibattito sull'argomento si possa reputare superato in forza dell'osservazione che la fattispecie prevista dall'art. 434 cpv. c.p. costituisce un titolo di reato autonomo. La discussione vertente in ordine alla

classificazione del dolo che deve essere reputata compatibile con la struttura del reato in questione, infatti, è indotta in errore dalla persuasione, evidentemente condivisa dal Tribunale, che l'elemento soggettivo della fattispecie prevista dal capoverso della norma deve essere determinato facendo riferimento all'ipotesi contemplata dal primo comma della stessa disposizione. È perciò influenzata dall'esigenza di modulare l'elemento soggettivo sulla base della considerazione che tale norma punisce *un fatto diretto* a cagionare un disastro, a condizione che da esso derivi pericolo per la pubblica incolumità. Qualora invece si convenga che, come ritiene questa Corte, il capoverso della norma di cui si discute prevede una figura autonoma di disastro doloso consumato, allora l'individuazione del modo di atteggiarsi del dolo diventa un problema facilmente risolubile. Infatti, la definizione del dolo in tal caso va armonizzata con l'autonomia del reato di disastro consumato di cui all'art. 434 cpv. c.p., prescindendo dal riferimento alla configurazione dell'elemento soggettivo per l'ipotesi contemplata dal comma precedente.

Pertanto, posto che la disposizione del capoverso della norma citata deve essere letta nel senso che punisce chiunque cagiona il crollo di una costruzione o un altro disastro, è ovvio che tale formulazione postula il dolo generico. Il problema consistente nel limitare l'elemento soggettivo al dolo intenzionale è, infatti, esclusivamente legato all'esigenza di costruirlo sopra la formulazione del primo comma, imperniata sul concetto *di atti diretti a cagionare un disastro*. Una volta che tale esigenza venga meno a causa dell'autonomia dell'ipotesi di reato contemplata dall'art. 434 cpv. c.p., l'indagine intesa a definire il modo con cui si atteggia l'elemento soggettivo è semplificata. Non incontra perciò nessuna difficoltà nell'ammettere che l'elemento soggettivo richiesto per la commissione del fatto costituente reato è necessariamente il dolo generico.

7.3 *Il reato di disastro contestato sub b)*

Deve seguire all'esame della struttura del reato previsto dall'art. 434 c.p., avendo riguardo alla concretezza degli accadimenti, l'individuazione degli elementi costitutivi dell'autonoma

fattispecie di cui all'art. 434 cpv. c.p. contestata, nel presente procedimento, sotto il capo b) di imputazione.

Le condotte attribuite agli imputati nelle loro qualità di *effettivi gestori* del gruppo di società che hanno guidato, dalle quali è scaturito l'evento del reato di disastro innominato sub b (evento composito, come già si è detto in precedenza, quando si è esaminata l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio ex art. 429 lett. c c.p.p., costituito da un *disastro interno* agli stabilimenti e da un *disastro esterno* ad essi), comprendono: la condotta che, di per sé, sarebbe costitutiva della fattispecie di reato ex art. 437 c.p. contestata sub a); altre condotte, connesse all'esercizio dell'attività produttiva, ma non sussumibili nella fattispecie di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (essendo innegabile che nella fattispecie di cui all'art. 437 c.p., che contempla l'omessa collocazione o la rimozione di *impianti, apparecchi* e *segnali,* non rientrano né la *limitazione dei tempi di esposizione* all'amianto, né le *procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale* dell'amianto, né la sottoposizione dei lavoratori *ad adeguato controllo sanitario mirato,* né l'informazione dei lavoratori circa *i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi*); ulteriori condotte più specificamente collegabili al *disastro esterno* (avere *fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali*).

Emerge, peraltro, da un'attenta lettura del capo d'imputazione che anche il *disastro esterno* è stato rapportato, nel capo di imputazione, non soltanto alla specifica condotta di fornitura di materiali in amianto a privati ed enti pubblici, ma alle modalità di gestione e di esercizio, nel suo complesso, dell'attività produttiva nei quattro stabilimenti: con riferimento alle popolazioni dei vari siti si è contestato, infatti, che, in conseguenza della diffusione delle polveri all'esterno degli stabilimenti, ed in particolare della mancata collocazione di idonei impianti di aspirazione localizzata delle polveri che,

perciò, fuoriuscivano all'esterno, nonché a causa delle modalità di eliminazione degli scarti della lavorazione ed in particolare dell'improvvida forma adottata con la consegna indiscriminata a terzi di materiale di amianto, le fibre di asbesto si erano diffuse nell'ambiente circostante. Inoltre, con riferimento ai familiari conviventi dei lavoratori ed ai soggetti addetti alla pulizia degli indumenti di lavoro, si è contestato agli imputati di avere causato un'esposizione all'asbesto con l'organizzazione del lavoro che avevano tollerato all'interno degli stabilimenti produttivi, giacché, non prevedendo la pulizia nell'ambito aziendale degli indumenti di lavoro contaminati dalla polvere di amianto, avevano determinato la diffusione di fibre nocive facilmente inalabili all'esterno dei fabbricati industriali: vale a dire nelle abitazioni dei lavoratori e negli altri luoghi in cui gli indumenti di lavoro venivano portati per la pulizia.

L'intrinseca connessione (che, in taluni casi, diviene addirittura identità) tra le condotte contestate come causative del *disastro interno* e quelle riferibili al *disastro esterno*, tutte condotte ugualmente riferibili a scelte verticistiche inerenti alle modalità di gestione dell'attività produttiva considerata nel suo complesso, giustifica dunque pienamente la scelta dell'Accusa di inserire, nell'evento di cui al capo b), non soltanto il *disastro esterno* relativo all'ambiente, ma anche l'evento disastroso di uguale natura realizzato ai danni della popolazione di lavoratori addetti agli stabilimenti che, come già si è avuto motivo di precisare nelle pagine dedicate all'esame delle eccezioni preliminari di nullità, non risulta espressamente contestato come aggravante del reato sotto il capo a), ma è sostanzialmente evocato dal tenore della contestazione, essendo innegabile che il numero indeterminato ed elevatissimo di malattie-infortuni indicate sub a) come già verificatesi e di quelle *in fieri*, a cui tale capo d'imputazione fa riferimento, è di per sé tale da segnalare la ravvisabilità di un fenomeno unitario, di proporzioni straordinarie. Appare tuttavia opportuno a questo proposito sottolineare tuttavia come il *disastro interno* sostanzialmente evocato sub a) attraverso la contestazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 437 c.p. rivesta una portata differente e più circoscritta rispetto a quella del *disastro interno* che

costituisce una delle due componenti del disastro innominato sub b): secondo il tenore della contestazione sub a), infatti, l'aggravante è causalmente connessa soltanto (e necessariamente) alla realizzazione della condotta costitutiva del reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche ivi contemplata e non anche alle condotte ulteriori sopra richiamate, descritte sotto il capo b) d'imputazione.

Quanto all'evento del disastro innominato contestato sub b), pare innegabile il fatto che il particolare fenomeno epidemico di cui ci si occupa (esaminato nelle pagine iniziali di questa sentenza, riservate specificamente alla definizione dell'evento del reato di disastro innominato oggetto della contestazione sub b) possiede i requisiti caratterizzanti il disastro nell'accezione prima determinata: la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l'*ecosistema* preesistente, ed ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti. Si può, pertanto, asserire, senza tema di errore, che il fatto oggetto del giudizio possiede i connotati dell'*altro disastro* postulati dalla disposizione dell'art. 434 c.p.

Occorre, inoltre, mettere in risalto che i reati di disastro addebitati agli imputati in nessun modo si possono affermare prescritti. È, infatti, sufficiente richiamare al riguardo quanto già rilevato nelle pagine precedenti, dedicate a delineare i caratteri essenziali dell'evento che integra i reati di disastro innominato contestati nel presente procedimento: si è già allora osservato che il pericolo per le popolazioni non è ancora scomparso, posto che il reato di cui all'art. 434 c.p. non si può considerare consumato o meglio posto che, con maggiore esattezza, *la consumazione del reato di disastro è tuttora in atto, in forza della perdurante permanenza del pericolo* (cfr. par. II.5); si è anche già detto come il reato di cui alla vicenda in esame sia riconducibile

alla categoria dei reati *a consumazione prolungata* (non già in ragione della fattispecie tipica, ma per le specifiche modalità dei fatti concretamente realizzati che determinano la persistenza del pericolo derivante dall'esposizione all'amianto per un numero indeterminato di persone: nella specie, infatti, non soltanto si registra un considerevole distacco cronologico fra le condotte e gli eventi, ma uno degli elementi costitutivi del reato, l'evento, per la sua peculiare natura, non può ancora dirsi compiutamente realizzato).

Poiché, come dispone l'art. 157 primo comma c.p., il termine della prescrizione decorre dalla consumazione del reato ed il reato si consuma quando tutti i suoi elementi costitutivi si sono realizzati, il giorno dal quale inizierà a decorrere la prescrizione non è ancora, allo stato, maturato. Infatti il fenomeno epidemico non si è ancora estinto.

Si ricava facilmente dalle osservazioni qui richiamate che il tempo necessario a prescrivere il reato *de quo*, pertanto, non è nemmeno iniziato a decorrere: l'evento epidemico che lo caratterizza, infatti, come già detto, attualmente non si può considerare esaurito e si consumerà quando sarà scomparso l'eccesso dei casi finora rilevati di malattie asbesto-correlate (tutte caratterizzate da lunga o da lunghissima *latenza*) rispetto a quelli attesi.

Il delitto di disastro doloso previsto dall'art. 434 cpv. c.p. (che questa Corte ritiene rappresenti un titolo delittuoso autonomo), invero, non è un reato di pura condotta, ma è un reato di evento: è dunque necessario fare riferimento, ai fini della prescrizione, al giorno in cui l'evento dal quale dipende l'esistenza del reato deve intendersi compiutamente realizzato, perché la consumazione coincide necessariamente con la sua verificazione. Nella situazione di cui si occupa il giudizio (giacché ai fini della prescrizione si rende indispensabile spostare l'analisi sul modo con cui, nella concretezza della vicenda storica, si è materializzato l'evento della particolare fattispecie normativa) l'evento di disastro è consistito nel fenomeno epidemico innescato dalla diffusione delle polveri di amianto. Orbene, il fenomeno epidemico in esame è certamente costituito, per la

specificità del caso del quale si controverte, dalle patologie amianto-correlate che sono state diagnosticate, nello stesso lasso di tempo, presso alcune popolazioni di persone: patologie che, stando ai campionamenti eseguiti, hanno registrato e registrano tuttora una quantità di casi in sensibile eccesso rispetto ai valori attesi. Preme dunque rilevare come l'eccesso riscontrato sia continuato ininterrottamente per un intervallo non breve di tempo e, soprattutto, come esso non sia ancora regredito. La costante persistenza nel tempo dell'eccesso dei casi rilevati sugli attesi impedisce, quindi, di considerare concluso il fatto disastroso che coincide con l'evento sul quale verte la contestazione. Alla persistenza del fenomeno epidemico consegue perciò, per logica deduzione, che il reato non può ritenersi, allo stato, prescritto e che i termini di prescrizione dello stesso inizieranno a decorrere dal momento in cui sarà venuto meno tale eccesso.

Pronunciando in ordine ad una diversa fattispecie di reato *a consumazione prolungata,* cioè in ordine al reato di usura, la Corte di Cassazione, in effetti, ha statuito che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari (cfr. Cass. pen., sez. II, 1.10.2008, n. 38812, Barreca); ha dunque affermato il principio che, nel reato *a consumazione prolungata,* il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato l'elemento costitutivo del reato rappresentato dall'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Sulla base di un identico ragionamento ha, con altra pronuncia, deciso che il termine di prescrizione del reato di danneggiamento, sebbene abbia natura di reato istantaneo, decorre, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell'ultima condotta, configurandosi nella specie come reato *a consumazione prolungata* o *a condotta frazionata* (così Cass. pen., sez. IV, 21.10.2010, n. 9343, Valentini). Non v'è ragione perché lo stesso principio non sia applicato al caso di specie, fermo restando che, trattandosi di un reato di evento, è alla verificazione dello stesso e non alla condotta che deve aversi riguardo per individuare il momento della consumazione: la prescrizione dovrà, pertanto,

essere fatta decorrere dal momento in cui sarà cessato il particolare fenomeno epidemico prima descritto.

Da quanto premesso discende pertanto che il reato di disastro doloso ascritto agli imputati sotto il capo b) non si può ritenere prescritto, poiché l'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'evento non si è ancora consumato per intero.

Si rende necessario a questo punto stabilire se i prevenuti abbiano separatamente apportato un contributo al processo causale che ha dato luogo all'evento a entrambi contestato sotto il capo b). A tal fine, non sarà inutile ripercorrere ancora una volta i dati essenziali che connotano le vicende succedutesi nel tempo.

Prima di tutto, conviene ripetere che l'evento del reato di disastro innominato doloso ascritto agli imputati va inteso nel significato, posto in luce dalla giurisprudenza prima richiamata, di essere straordinariamente grave e complesso, anche se non necessariamente immane, e di essere, inoltre, contraddistinto da una prorompente potenza espansiva. Deve cioè possedere i due requisiti della straordinaria estensione nello spazio e della grande capacità lesiva in danno della pubblica incolumità che si manifesta con l'attitudine ad offendere un numero indeterminato, ma virtualmente molto elevato, di persone.

È, peraltro, necessario sottolineare con speciale risalto quanto in precedenza già osservato: che la peculiarità dell'evento contestato sub b) è rappresentata dalla persistente protrazione nel tempo del quadruplice fenomeno che ha comportato pericolo per la pubblica incolumità, giacché è in atto da alcuni decenni e, per le ragioni prima ampiamente illustrate, non si è ancora esaurito.

L'intreccio con il fattore tempo, come si è avuta occasione di chiarire, rappresenta un elemento caratterizzante dei fatti che hanno prodotto l'offesa all'interesse protetto nella quale, secondo l'Accusa, si identifica il disastro. La lunga durata contrassegna perciò con incisiva efficacia il fatto concretamente occorso del quale, sotto il profilo gnoseologico, non è possibile intendere la natura e la portata se non facendo riferimento al dato

fondamentale che esso si è sviluppato, e si sviluppa tuttora, lungo un asse cronologico che va dagli anni Settanta del Novecento fino al momento attuale. L'evento come sopra definito, infatti, trova causa sia nella persistenza dello stato di contaminazione dell'ambiente che si assume provocato dagli imputati, sia, soprattutto, nella stretta e inscindibile correlazione del fenomeno epidemico con il particolare requisito cronologico costituito dalla lunga durata: così stretta e inscindibile che è impossibile afferrare l'esistenza e l'esatta dimensione del fenomeno se, appunto, non gli si attribuisce il connotato di essersi prolungato nel tempo e di non essere ancora venuto meno.

Infine, può essere fonte di chiarezza porre in rilievo che la contestazione sub b) addebita agli imputati non soltanto di avere omesso di apprestare specifiche e doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro, ma anche, e soprattutto, di avere organizzato sistemi di lavoro nel loro complesso incompatibili con un'adeguata salvaguardia dell'incolumità dei dipendenti e della folta moltitudine delle persone abitanti nei pressi dei quattro insediamenti industriali facenti capo a *Eternit Italia* s.p.a. Discende allora da quanto osservato che, secondo la contestazione, le condotte ascritte ai prevenuti presentano un contenuto prevalentemente commissivo, oltre che omissivo, giacché entrambi sono accusati di un *facere,* cioè di avere adottato delle scelte gestionali generali che comportarono inevitabilmente l'esposizione a pericolo di un numero indeterminato e potenzialmente elevato di persone. Infatti, stando al capo di imputazione, gestirono le politiche del gruppo di società, ognuno per la parte e nel periodo di rispettiva competenza, senza preoccuparsi di impedire che le attività produttive continuassero a diffondere le fibre di asbesto sia nei luoghi di lavoro, sia nelle aree a tali luoghi circostanti. Secondo l'addebito, in un contesto temporale in cui le conseguenze patogenetiche dell'inalazione delle fibre di asbesto erano ormai a loro note, gli imputati dunque non programmarono, né tantomeno realizzarono, una radicale modificazione dei sistemi di lavorazione adeguata a prevenire la diffusione del materiale nocivo; anzi agirono in senso diametralmente opposto. Pertanto,

a causa del modo con cui, secondo la ricostruzione alla quale aderisce il capo di imputazione, consentirono che fossero esercitate le attività produttive contribuirono a generare necessariamente grandi quantità di polveri e a disperderle in ambiti di territorio fittamente frequentati, vuoi per esigenze di lavoro, vuoi per necessità di vita. Dunque, l'Accusa sostiene che entrambi i soggetti che avevano assunto la responsabilità di guidare le politiche del gruppo di società le avevano pianificate secondo criteri tali da causare, quale conseguenza ineluttabile, un elevato numero di patologie amianto-correlate.

La contestazione di cui al capo b) addebita quindi ad ambedue gli imputati di avere violato gli obblighi connessi con la posizione di garanzia che avevano assunto nella loro qualità, in quanto amministratori di fatto, piuttosto che di diritto, delle società operanti in Italia nel settore del cemento-amianto. Sono perciò chiamati a rispondere delle modalità con cui avevano disposto che fossero gestite lavorazioni altamente pericolose per il loro contenuto, dal momento che esse, per come erano state esercitate, erano oggettivamente idonee a causare il fenomeno epidemico prima descritto.

In materia giova ricordare che la Corte di Cassazione ha stabilito come l'assunzione di una posizione di garanzia presupponga che siano soddisfatte le seguenti condizioni e precisamente che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato (cfr. Cass. pen., sez. IV, 10.06.2010, n. 38991, Quaglierini ed altri; nella pronuncia la Corte ha anche precisato che un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito).

È inoltre opportuno ricordare che la posizione di garanzia può essere distinta in *obbligo di protezione* di uno specifico bene da qualsiasi possibile pericolo che ne attenti l'integrità e in *obbligo di controllo,* qualora l'agente si trovi a governare una fonte di pericolo, dovendosi egli in tal caso fare carico della tutela di tutti i beni che potrebbero essere offesi dalla fonte di pericolo; in particolare, l'*obbligo di controllo* deve essere ricollegato ad una concreta prossimità del garante con il bene, in ragione della signoria che egli abbia in ordine a situazioni potenzialmente pericolose, connesse a suoi poteri di organizzazione e di comando (si vedano Cass. pen., sez. IV, 1.10.1993, n. 11356, Cocco; Cass. pen., sez. IV, 21.05.1998, n. 8217, Fornari ed altro; Cass. pen., sez. IV, 14.06.2011, n. 41993, Levaggi e altro; inoltre Cass. pen., sez. IV, 10.06.2010, n. 38991, Quaglierini ed altri, sopra citata).

Nel caso di specie, si può pertanto affermare che sussistono tutte le condizioni prima indicate. Infatti:

a) il bene giuridico della pubblica incolumità dei lavoratori dipendenti e dei cittadini necessitava di protezione, poiché i titolari da soli non erano in grado di proteggerlo;

b) una fonte giuridica imponeva agli imputati di attivarsi per tutelarlo: nei confronti dei lavoratori la fonte negoziale era costituita dalla disposizione dell'art. 2087 c.c. (*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*); nei confronti dei cittadini la fonte di diritto pubblico era rappresentata dallo stesso precetto costituzionale di cui all'art. 41 (*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*) che dà fondamento al principio del *neminem laedere* sancito nell'art. 2043 c.c. con riguardo all'attività di impresa;

c) l'obbligo di tutelare il bene dell'incolumità pubblica gravava sugli imputati in quanto costoro erano i soggetti che, in successione nel tempo, erano stati messi a capo alle strutture

amministrative del gruppo di società: dunque, erano gli *effettivi gestori* delle attività da queste esercitate;

d) nella loro veste erano dotati di poteri atti ad impedire la lesione del bene che avevano l'obbligo di garantire, poiché erano nella condizione di disporre una radicale revisione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, nonché, se del caso, la totale riconversione dell'attività produttiva o, infine, il suo arresto.

Gli imputati erano perciò titolari di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e delle persone che abitavano nei dintorni degli insediamenti industriali dipendenti dal gruppo di società da loro amministrato o che li frequentavano abitualmente: essendo posti al vertice del gruppo di società, non solo giuridicamente in virtù delle cariche rivestite, ma di fatto, fruivano perciò di ampi poteri di organizzazione, di indirizzo e di spesa.

Essendo, inoltre, edotti del grave pericolo connesso con la diffusione delle polveri di amianto che venivano sprigionate dalle lavorazioni ordinariamente svolte in quei siti, avevano l'obbligo di porre in atto delle condotte idonee a prevenire la lesione dei beni giuridici affidati alla loro protezione, tenendo a questo fine sotto attento controllo la fonte di pericolo costituita dalle polveri di amianto diffuse dagli stabilimenti della cui attività avevano l'*effettiva gestione.*

Si tratta, dunque, di valutare quali condotte posero in atto concretamente, distinguendo le rispettive posizioni.

7.4 *La posizione di Louis de Cartier*

Occorre premettere alla valutazione della posizione degli imputati in relazione ad entrambi i reati che Louis de Cartier de Marchienne è deceduto in Arendonk (Belgio) il 21.05.2013, come si ricava dalla traduzione degli estratti dell'atto di morte prodotti dalla Difesa dell'imputato, di cui sono state accertate l'autenticità e la validità ai fini probatori (si veda al riguardo la relazione di perizia di ufficio a firma dell'ispettore Clerici della Polizia Municipale di Torino). Stante la morte di uno degli imputati, si rende quindi necessario stabilire se, nei suoi

confronti, si deve fare luogo all'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato costituita dalla morte oppure ricorre una situazione di evidenza probatoria tale da determinare la prevalenza della prova di innocenza, ai sensi dell'art. 129 secondo comma c.p.p.

Al riguardo, bisogna rammentare che la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, *al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l'"evidenza" richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia* (così Cass. pen., S.U., 28.05.2009, n. 35490, Tettamanti). Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno dedotto dal principio enunciato che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Infine, è opportuno ricordare che, nel caso di morte dell'imputato, il giudice dell'impugnazione non può nemmeno decidere sulla responsabilità ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p., atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive (cfr. Cass. pen., sez. IV, 23.06.2005, n. 31314, Zelli). Pertanto, nella specie, non può essere utilmente invocato l'ulteriore principio enunciato nella già citata sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 35490/2009, secondo cui prevale il proscioglimento

nel merito, ancorché per contraddittorietà o insufficienza della prova, rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di estinzione del reato, soltanto in sede di appello, nel caso in cui il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

Ciò premesso, osserva questa Corte che la considerazione delle risultanze probatorie suggerisce di suddividere l'intero arco di tempo a cui si riferisce la contestazione ascritta a Louis de Cartier in tre successivi intervalli cronologici: 1) il primo di essi va dall'aprile 1952 fino al 27.06.1966; 2) il secondo, da tale data fino al 28 aprile 1971; 3) il terzo, dal 28.04.1971 in avanti, fino alla cessazione di qualunque ingerenza dell'imputato nella gestione. In ordine a ciascuna delle tre frazioni di tempo ora indicate, infatti, la valutazione circa la prevalenza del proscioglimento nel merito oppure della causa di estinzione del reato è retta dall'applicazione di distinte regole di giudizio.

1) La considerazione del periodo che inizia dall'aprile 1952 presuppone che, in primo luogo, sia sviluppata una riflessione sulla data dalla quale deve essere fatto decorrere l'addebito, ascritto ad entrambi gli imputati, di avere concorso a cagionare un disastro innominato. In effetti, posto che, come si è già chiarito nella trattazione delle questioni preliminari, deve essere revocata l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 20.12.2010 (con cui il Giudice di primo grado, aderendo a conforme richiesta del P.M., ha modificato le date di commissione dei reati ed ha sostituito l'indicazione cronologica che faceva decorrere la commissione dei fatti *dall'aprile 1952* facendoli invece iniziare *dal 27 giugno 1966*), si rende prima di tutto necessario adottare una decisione in ordine al periodo di tempo trascorso *dall'aprile 1952* fino al *27 giugno 1966*. È, infatti, innegabile che il primo Giudice nella sentenza ha omesso di pronunciarsi in ordine a tale lasso di tempo, fuorviato dall'erroneo presupposto che il fatto si dovesse intendere commesso dal *27 giugno 1966*. Per contro, se, come è corretto ritenere, l'ordinanza prima menzionata va revocata, perché ha sottratto arbitrariamente alla cognizione del Giudice un frammento della *res iudicanda* (avendo il Tribunale, senza giustificato motivo, prestato fede alla tesi che si trattasse di correggere l'errore materiale in cui era incorso il

P.M.), allora non si può fare a meno di colmare, in sede di giudizio di appello, la lacuna del dispositivo derivata dalla non corretta determinazione del *dies a quo.* Infatti, per questo distinto segmento cronologico del fatto addebitato, il Giudice ha omesso di statuire sulla posizione degli imputati ed è perciò necessario porvi rimedio in sede di appello.

In materia, non può esservi dubbio alcuno. Entrambi i prevenuti devono essere assolti per non avere commesso il fatto dalle imputazioni che fanno loro carico di avere contribuito ad omettere le cautele infortunistiche di cui al capo a) ed a cagionare il disastro innominato descritto sub b), limitatamente al periodo decorrente *dall'aprile 1952* fino al *27 giugno 1966*. E in specie, tralasciando per ora di trattare la posizione di Schmidheiny con riguardo alla contestazione di cui anch'egli deve rispondere per la parte concernente il medesimo intervallo di tempo, si può stimare accertato con indiscutibile chiarezza che Louis de Cartier, fino al *27 giugno 1966,* non svolse nessun ruolo nella *C.F.E.* e che, per questa ragione, in nessun modo poté interferire nella gestione di *Eternit Italia* s.p.a. È, infatti, certo che egli divenne amministratore delegato di *C.F.E.* soltanto nel giugno 1966. Appunto per questo motivo, secondo la valutazione accolta dallo stesso P.M. e, del resto, condivisa dal Tribunale, da quella data, e non prima, egli esercitò le funzioni amministrative che gli permisero di incidere sulle modalità di svolgimento delle attività produttive nelle società italiane dipendenti dal gruppo di cui *C.F.E.* era la capofila.

L'assoluzione per non avere commesso il fatto nel periodo antecedente al *27 giugno 1966* è, dunque, la logica conseguenza di quanto ha implicitamente già ritenuto il Giudice di primo grado, laddove ha reputato che le condotte delittuose anteriori a tale data non potessero essergli attribuite. Si tratta soltanto, perciò, di colmare il vuoto di statuizione da cui è caratterizzato il dispositivo della sentenza appellata e di pronunciare sentenza di assoluzione limitatamente al periodo prima indicato. D'altronde, in difetto di impugnazione avverso questo capo della decisione da parte dell'organo dell'Accusa, stante il divieto di *reformatio in peius*, se fosse pronunciata la declaratoria della causa estintiva del reato (anzi di una delle cause estintive, risultando il reato

sub a, come si è detto, estinto per intervenuta prescrizione oltre che per morte dell'imputato), si darebbe luogo ad una riforma *in peius* vietata al giudice di appello.

2) Un discorso lievemente più lungo deve essere riservato all'intervallo di tempo che è trascorso dal 27.06.1966 fino al 28.04.1971.

Bisogna a tale proposito fare riferimento all'interpretazione accolta dalla sentenza delle Sezioni Unite prima citata, per valutare se si rende necessario procedere all'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato rappresentata dalla morte dell'imputato o se, invece, ricorre una situazione di evidenza della prova di innocenza, rilevante a norma dell'art. 129 secondo comma c.p.p.

Si può, in sintesi, affermare che non è stata acquisita una prova piena che, nel lasso di tempo trascorso dal giugno 1966 all'aprile 1971, Louis de Cartier, pur essendo divenuto amministratore delegato della *holding C.F.E.* ed avendo quindi acquisito dei poteri di governo sull'intero gruppo, abbia, tuttavia, di fatto realizzato un'ingerenza attiva nella gestione delle società italiane, idonea ad incidere efficacemente sulle modalità di conduzione delle attività produttive colà svolte e da contribuire, perciò, alla dispersione delle fibre di asbesto nei luoghi di lavoro e negli ambienti circostanti. Conseguentemente, deve essere applicato il già ricordato indirizzo ermeneutico in forza del quale il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o di insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata della causa di non punibilità costituita dalla morte dell'imputato.

Conviene osservare al riguardo come, pur potendosi sostenere (e la sentenza appellata lo ha sostenuto) che l'imputato fosse investito della responsabilità della gestione di ogni società del gruppo, quindi anche delle società italiane, in forza dell'eminente carica amministrativa ricoperta al vertice della società capogruppo, tuttavia, non si possa evitare di obiettare (e, infatti, la Difesa non ha mancato di obiettarlo), che, per altro verso, la capogruppo *C.F.E.* era essenzialmente una società finanziaria, poiché non svolgeva nessuna attività di produzione o di scambio

di beni o di servizi e si occupava unicamente di coordinare gli investimenti e di amministrare i pacchetti azionari. In definitiva, non è ragionevole escludere del tutto (come prima si è già avuto modo di esporre) che l'imputato, in virtù dell'elevata posizione assunta al vertice del gruppo, abbia avuto modo di intervenire nella conduzione di alcune tra le principali attività operative, fruendo a tal fine dell'essenziale cooperazione offerta dagli amministratori delle società operanti in Italia e di contribuire, per mezzo di costoro, a determinare talune delle linee strategiche di fondo applicate anche negli stabilimenti di *Eternit Italia* s.p.a. Si può ipotizzare, ma non ritenere provato in modo inoppugnabile, in particolare, che egli abbia quindi influito, con un apporto personale non marginale, sul modo con cui veniva concretamente tollerata la diffusione delle polveri di amianto nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti ed abbia perciò inciso sulla complessiva omissione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui al capo a) e sulla diffusione delle fibre di asbesto correlata alla causazione del disastro che è contestato sotto il capo b).

Per questo motivo, appare coerente concludere che, per quanto attiene al periodo dal giugno 1966 all'aprile 1971, si versa in una situazione di insufficienza della prova, in presenza della quale si impone, quindi, la declaratoria di non doversi procedere per essere sopravvenuta la morte dell'imputato, a norma della richiamata interpretazione dell'art. 129 cpv. c.p.p. Infatti, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 c.p. prevale su ogni altra causa di estinzione e, pertanto, anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. VI, 6.02.2004, n. 13910, P.G. e Credentino; Cass. pen., S.U., 24.09.2009, n. 49783, Martinenghi e altri).

3) La situazione probatoria ora descritta muta sensibilmente se viene valutata con riferimento al lasso di tempo trascorso dal 28 aprile 1971 al 12 dicembre 1972 soprattutto perché, in quel periodo, Louis de Cartier fece parte del Consiglio di Amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a. e svolse in esso un ruolo palesemente attivo.

Infatti, è importante notare che, in quell'intervallo di tempo, egli prese parte ad alcune riunioni del Consiglio a cui era stato ammesso, occupandosi con autorevolezza degli affari sociali e fornendo, in quelle occasioni, indicazioni sempre ascoltate con rispetto e deferenza. Ma è soprattutto estremamente significativo rilevare che egli intervenne nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 1972 per comunicare agli altri consiglieri la decisione, presa poco tempo prima con l'aiuto di Vinck e di Graf, di cedere la gestione operativa della società agli azionisti svizzeri. L'atteggiamento assunto nella circostanza (è, infatti, in special modo emblematico che Louis de Cartier non chiese affatto il parere degli altri consiglieri, ma li mise di fronte al fatto compiuto, comunicando loro la decisione presa, frutto di una scelta ormai irrevocabile) rivela che egli agiva come colui che fino a quel momento deteneva, e che intendeva esercitare, i poteri decisionali all'interno della società. La constatazione suggerisce pertanto che, nel biennio anteriore al momento del passaggio delle consegne, l'imputato, tra l'altro, concorse ad assumere le decisioni fondamentali riguardanti lo svolgimento delle attività lavorative all'interno degli stabilimenti. Ne discende che, perciò, nella misura in cui espresse in materia delle direttive sostanzialmente vincolanti, contribuì a non rimuovere l'elevato livello della polverosità, omettendo le doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro elencate sotto il capo a) e così concorrendo ad innescare l'evento disastro di cui al capo b). Ciò, in un contesto cronologico nel quale era anch'egli venuto a conoscenza delle recenti acquisizioni scientifiche a proposito del rapporto eziologico che lega l'amianto con le gravi forme patologiche: rapporto, questo, che gli studi scientifici compiuti negli anni Sessanta del Novecento, ormai largamente noti, avevano accertato.

La riprova di quanto sin qui rilevato è offerta dalla partecipazione del medico di fabbrica dott. Lepoutre, addetto allo stabilimento di Kapelle-op-dem-Bos, alla conferenza dell'*Asbestos Information Committee*, svoltasi a Londra nel novembre del 1971. È, infatti, ragionevole ritenere che il dott. Lepoutre, per la delicatezza e l'importanza degli sviluppi che avevano posto in luce la complessiva pericolosità delle industrie

impegnate nella produzione del fibrocemento, abbia poi informato de Cartier dei progressi compiuti dagli studi epidemiologici, i cui risultati erano stati esposti e discussi in quella sede, avvertendolo che, alla stregua di quanto aveva appreso, poteva ormai reputarsi certa l'esistenza del nesso causale fra l'inalazione delle fibre di asbesto ed alcune patologie ben conosciute, contraddistinte da prognosi prevalentemente infauste. Il fatto poi che lo stesso dott. Lepoutre sia stato inviato a compiere delle ricognizioni, tra l'estate del 1971 e il giugno 1972, nello stabilimento di Casale Monferrato (come si desume della lettera del direttore del marketing dott. De Michelis in data 14.02.1973), sta a significare che il vertice del gruppo, quindi anche l'imputato de Cartier, non ignorava la criticità delle condizioni in cui versava quella specifica fabbrica.

Pare, dunque, si possa dire raggiunta la prova del fatto che l'imputato si è personalmente trovato nella condizione di arrecare, nel periodo che decorse dal 28.04.1971 fino al 12 dicembre 1972, quando infine trasferì il governo del gruppo ai soci svizzeri, un contributo causale di entità non marginale alla produzione degli eventi dei reati contestatigli nel capo di imputazione, in quanto risulta che, nel periodo della sua gestione, la condizione di polverosità esistente all'interno degli stabilimenti non venne affatto rimossa, ma, se mai, fu accresciuta.

Nella situazione probatoria ora illustrata sovviene, dunque, quanto prima si è già avuto occasione di premettere in ordine alla prevalenza della declaratoria di estinzione del reato (nel caso di specie per sopravvenuta morte dell'imputato) sulla declaratoria di proscioglimento nel merito; ed a maggiore ragione, ovviamente, in presenza di un compendio probatorio avvalorante in misura apprezzabile l'ipotesi che il soggetto giudicato, se non si fosse verificata l'accennata causa di estinzione, avrebbe dovuto essere dichiarato colpevole dei reati contestati.

Deve, in conclusione, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti di Louis de Cartier de Marchienne per i reati a lui ascritti con riferimento al periodo

successivo al 27.06.1966, ancorché suddiviso nelle due frazioni di tempo prima indicate, per la sopravvenuta morte dell'imputato.

Occorre, peraltro, evidenziare che considerazioni alquanto differenti devono essere svolte con riguardo alle imputazioni contestate allo stesso de Cartier in relazione ai fatti commessi in Rubiera.

Giova ricordare che, come si ricava dal tenore del dispositivo della sentenza impugnata (ed anche dalla parte motiva della stessa attinente alle statuizioni penali: cfr. p. 533 della sentenza di primo grado), il Tribunale lo ha dichiarato colpevole del reato di cui al capo a), relativamente ai fatti successivi al 13.08.1999, tra l'altro, oltre che con riferimento agli altri siti, anche con riferimento al sito di Rubiera (e ciò, pur avendo riconosciuto, in altra parte della motivazione, che, *per quanto riguarda invece lo stabilimento Eternit di Rubiera, è tenuto al risarcimento del danno il solo imputato Schmidheiny*: cfr. p. 570 della sentenza impugnata); che, inoltre, nei suoi confronti ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo a) commessi in Rubiera in date anteriori al 13.08.1999, perché estinti per prescrizione; che, infine, ha pronunciato nei suoi confronti analoga declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b), anche per i fatti commessi in Rubiera (oltre che per quelli commessi in Napoli-Bagnoli), perché anch'esso estinto per prescrizione.

Tutte le statuizioni ora elencate devono, per contro, essere riformate.

È, infatti, risolutivo rilevare che, in realtà, *Eternit* s.p.a. ha acquistato il 27 giugno 1980 lo stabilimento di Rubiera, di cui in quel tempo erano in parte già gestori gli Schmidheiny, pagandolo con azioni di nuova emissione (cfr. la sentenza appellata, p. 215). È perciò evidente che nessun addebito si può fondatamente contestare a de Cartier in ordine alle condotte descritte nelle imputazioni concernenti detto stabilimento, poiché esse sono necessariamente state tutte realizzate in epoca successiva al 27.06.1980, quando egli non aveva nessuna responsabilità nella conduzione delle società italiane. È, infatti, assolutamente certo

che, dopo il trasferimento della gestione delle società italiane facenti capo ad *Eternit Italia* s.p.a. disposto nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12.12.1972, Louis de Cartier non svolse più alcuna funzione gestoria in tale società. Del resto, se non bastasse l'osservazione prima esposta, occorre soggiungere che, dopo il 5 febbraio 1975, egli nemmeno rivestì più la carica di consigliere di amministrazione in *Eternit Italia* s.p.a.

È stata dunque acquisita la prova certa che l'imputato non può avere concorso nella commissione dei fatti descritti nell'elenco che precede, essendosi totalmente astenuto, dopo il dicembre 1972, dal partecipare ad attività di gestione incidenti sulle modalità e sulle condizioni della lavorazione negli stabilimenti italiani. È quindi evidente che non ha concorso nella commissione di fatti accaduti in Rubiera dal giugno 1980 in poi.

La prova della sua estraneità ai fatti, per quanto appena osservato, è perciò qualificata dall'evidenza ai sensi della norma dell'art. 129 cpv. c.p.p. Pertanto, la declaratoria che l'imputato deve essere assolto dai reati ascrittigli con riferimento al sito di Rubiera per non avere commesso il fatto deve prevalere, in questo caso, su quella di estinzione dei reati per morte dell'imputato.

Le statuizioni penali pronunciate nella sentenza appellata a carico di Louis de Cartier devono, conseguentemente, essere tutte riformate nei sensi appena indicati. Alla stregua di quanto osservato, discende obbligatoriamente dalle pronunce di assoluzione e di non doversi procedere testé illustrate la revoca, nei suoi confronti, delle sanzioni accessorie applicate nella sentenza appellata, siccome secondarie alle statuizioni per cui è intervenuta la riforma.

Anche le statuizioni civili pronunciate nei confronti dell'imputato de Cartier nella sentenza impugnata devono, infine, essere revocate, essendo venuta meno, per le ragioni già delucidate, la possibilità di deliberare sulle pretese civilistiche fatte valere nei confronti di imputato deceduto nel corso del giudizio. E' appena il caso di aggiungere che, conseguentemente, risultano caducate anche le pronunce di condanna nei confronti di *Etex Group* SA,

citata in qualità di responsabile civile per il fatto commesso da Louis de Cartier.

7.5 *La posizione di Stephan Schmidheiny*

La valutazione nel merito degli addebiti ascritti a Stephan Schmidheiny non può prescindere dalla ricostruzione dei fatti attraverso i quali è possibile evincere, da un lato, quale fu, in concreto, l'incidenza causale delle scelte che egli operò sulle vicende connesse con la dispersione delle polveri di asbesto negli stabilimenti industriali di cui il gruppo di società da lui guidato aveva assunto il governo, nonché, nell'area circostante a tali siti, dall'altro, quale era, all'epoca, il suo patrimonio conoscitivo circa la nocività dell'amianto.

A tale fine, è opportuno esporre le linee strategiche che l'imputato propose in occasione del citato convegno di Neuss, illustrare quali fossero le sue personali acquisizioni rispetto allo stato delle conoscenze scientifiche in materia di amianto e descrivere gli interventi da lui effettuati (ammesso naturalmente che ne abbia effettuati) per contenere il *fattore di rischio* costituito dal continuato esercizio della produzione di manufatti in cemento-amianto negli stabilimenti italiani in cui si producevano manufatti in eternit, a fronte della situazione oggettiva di pericolo all'epoca colà esistente e a lui nota.

7.5.1 *La strategia proposta nel convegno di Neuss*

Il momento in cui Stephan Schmidheiny conseguì la guida del gruppo svizzero coincise con il ruolo fondamentale che egli assunse nel giugno 1976, quando indicò ai dirigenti del gruppo, in un apposito seminario svoltosi a Neuss in Germania Federale (Renania Settentrionale - Vestfalia), i mezzi con cui, secondo l'orientamento strategico che ritenne di raccomandare, avrebbe dovuto essere fronteggiato il problema, nel frattempo divenuto scottante, del nesso esistente tra le polveri di amianto e l'*eziopatogenesi* delle malattie amianto-correlate.

La consultazione degli atti del convegno di Neuss permette di apprendere che egli aveva personalmente organizzato l'iniziativa, riservandola ad una platea selezionata, composta dai massimi responsabili delle imprese facenti capo al gruppo a cui egli era preposto. Il tema della riunione era di per sé significativo delle pressanti preoccupazioni che, in quel momento, lo avevano spinto ad informare dei problemi suscitati dai recenti sviluppi scientifici gli amministratori più elevati in grado delle varie società associate nel gruppo: si trattava di discutere di *Tutela del Lavoro e dell'Ambiente Amiantus.*

Giova trascrivere la sua introduzione al convegno perché testimonia l'ampiezza delle cognizioni in ambito medico di cui era provvisto e la perfetta consapevolezza della delicatezza del momento.

... L'argomento più urgente da trattare è rappresentato dai problemi concernenti i posti di lavoro delle fabbriche in cui ci sono polveri di amianto a granulometria sottile e la soluzione di questi problemi.

Evoluzione dal punto di vista storico (tematica così testualmente indicata dallo stesso Schmidheiny).

Le malattie ai polmoni dei minatori o le pneumoconiosi sono ormai un fenomeno conosciuto da tempo; nelle fabbriche di amianto-cemento i primi casi si sono verificati già decine di anni fa, ma non sono stati messi in relazione con l'amianto. Soltanto poco prima della seconda guerra mondiale l'asbestosi è stata riconosciuta come malattia professionale. Negli anni '60 sono state eseguite le prime ricerche negli Stati Uniti ed in Canada ed è stata constatata l'esistenza di un effetto cancerogeno delle fibre di amianto. A queste ricerche è direttamente legato il nome di Selikoff.

Nel 1968 ebbero luogo le prime concrete discussioni nell'ambito della SAIAC, concernenti i pericoli derivanti dalla polvere di amianto.

Nel 1972 l'Organizzazione per la Salute nel Mondo (VHO) tenne a Lione un congresso con la partecipazione di scienziati di fama

internazionale, in cui vennero esposti in maniera concreta i problemi ed i pericoli che derivano dall'amianto.

In Svezia nel 1972, tramite il gruppo politico comunista della Camera dei Deputati, viene presentata la proposta per una proibizione totale dell'amianto. La Camera dei Deputati respinge tale proposta.

Negli anni 1973 e 1974 ha inizio, soprattutto in Inghilterra, ma anche in Svezia, una campagna contro l'amianto blu e l'uso di tale amianto viene praticamente proibito con delle norme molto severe.

Nel 1975 l'OSHA negli Stati Uniti elabora una proposta secondo la quale la concentrazione dell'amianto deve restare al di sotto di 0,5 fibre per cc. Questa proposta è tutt'ora valida per poter proseguire lo studio su tali problemi.

Per la verità risulta che, trascorso breve tempo dal convegno in cui illustrò la relazione qui riportata, l'imputato aderì, in merito alla proposta formulata dall'OSHA (acronimo per *Occupational Safety and Health Administration,* ossia *Organizzazione per la sicurezza e la salute del lavoro*), ad un'opinione diversa e contraddittoria con quella che aveva esposto in precedenza, poiché si adeguò alla critica del dott. Robock, cioè al giudizio del consulente in cui riponeva la massima fiducia, alle cui valutazioni era, pertanto, solito conformarsi. Costui, infatti, sostenne sullo stesso tema, in occasione di un altro seminario svoltosi a Neuss nel dicembre 1976, che il limite di <0,5 ff/ccl doveva essere ripudiato, giacché era troppo basso per le industrie che producevano manufatti in eternit, in quanto non sarebbero state in grado di adeguarvisi e perciò si sarebbero viste obbligate a chiudere; e l'imputato lo appoggiò, come si ricava dalle condotte da lui in seguito tenute (si veda infra, p. 521). Si tenga conto, inoltre, che un altro organismo operante negli USA, il *NIOSH* (acronimo che sta per *National Institute of Occupational Safety and Health*, cioè per *Istituto Nazionale per la sicurezza e la salute del lavoro*), nello stesso 1976 in cui si era svolto il convegno di Neuss, suggerì che era preferibile il limite di 0,1 ff/ml. Era dunque, già allora, al centro del dibattito scientifico il problema di individuare un *valore limite di soglia* di gran lunga inferiore a quello proposto dall'OSHA, sebbene,

stando alle indicazioni provenienti dal tecnico al quale l'imputato si era totalmente affidato, esso fosse invece giudicato troppo basso e incompatibile perciò con gli interessi delle imprese specializzate nella produzione del cemento-amianto. Le diverse posizioni assunte a breve distanza di tempo da Schmideiny non riflettono, peraltro, come meglio si esporrà in seguito, un effettivo mutamento di opinione, ma la volontà di professare una verità differente a seconda delle persone alle quali si rivolgeva.

L'analisi del testo della relazione presentata nel convegno del giugno 1976 consente, pertanto, di comprendere come egli fosse al corrente che gli studi epidemiologici avevano ormai da tempo posto in chiara evidenza l'esistenza di un rapporto causale tra l'inalazione delle fibre di asbesto e l'insorgenza non soltanto dell'asbestosi, ma anche di altre due patologie: queste ultime sempre, o quasi sempre, mortali. Basti riflettere sulle seguenti delucidazioni da lui provenienti, caratterizzate dalla volontà di attenersi a una forma di prudenza verbale che non era sufficiente a dissimulare, ciò nondimeno, la gravità della situazione che costituiva il vero motivo per cui aveva convocato il convegno.

Questioni mediche (altra tematica individuata e trattata dall'imputato nella relazione introduttiva).

La polvere di amianto respirabile a granulometria sottile, che viene inspirata in alta concentrazione e per lunghi periodi di tempo, può portare a delle malattie che riguardano i polmoni. A questo proposito la responsabilità ricade sulle fibre di amianto che hanno lunghezze > 5 micron e diametro < 3 micron. L'amianto considerato semplicemente come materia (s'intenda: come materiale allo stato naturale) *non è affatto pericoloso.*

Le malattie che si riscontrano sono le seguenti:

- Asbestosi

Si tratta di un processo di cicatrizzazione dei polmoni; tale cicatrizzazione può far sì che i polmoni non siano in grado di ricevere ossigeno se non in quantità inferiore e può condurre ad una dispnea.

- Cancro dei polmoni

Esso può verificarsi in combinazione con l'asbestosi ed è particolarmente frequente nei lavoratori che sono fra l'altro forti fumatori.

- Mesotelioma

Neoplasia di origine cancerosa che viene riscontrato molto raramente alla pleura e al peritoneo.

Secondo Stephan Schmidheiny, dunque, le due malattie menzionate per ultime potrebbero insorgere anche senza nessun collegamento con la polvere di amianto a granulometria sottile, essendo riferibili anche al fumo di sigarette o ad altre cause. Egli ha, inoltre, soggiunto: *la sclerosi del rivestimento esterno dei polmoni, cioè della cosiddetta pleura, che può verificarsi come conseguenza di inalazioni di polvere di amianto, nella maggior parte delle nazioni del mondo non viene considerata come una trasformazione patologica* (n.d.e.: in realtà, le sclerosi sono degli indurimenti dei tessuti che, dal punto di vista patologico, nulla hanno a che fare con le neoplasie, quali sono invece il carcinoma polmonare e il mesotelioma: l'osservazione contiene quindi un errore così macroscopico che si stenta a credere sia casuale, come se l'imputato volesse attenuare la gravità delle notizie che, nel contempo, forniva in ordine al mesotelioma). *Pertanto, si può supporre che il rischio di essere soggetti a queste malattie sia notevolmente superiore per i lavoratori esposti ad alte concentrazioni di polvere negli scorsi decenni.*

Se si approfondisce il testo della relazione introduttiva letta da Schmidheiny, emerge, da un lato, che egli era ben consapevole del nesso causale esistente fra l'inalazione delle polveri di amianto e l'insorgenza di patologie che, per la loro gravità, giustificavano una prognosi quasi sempre infausta; che, dall'altro, intendeva sdrammatizzare il pericolo, pur dopo averlo evocato, accreditando ambiguamente ingiustificate incertezze sull'eziologia e sul decorso di tali patologie; che, in definitiva - ed è la constatazione più importante -, egli aveva maturato la convinzione che le industrie impegnate nel settore e, in specie, quelle da lui gestite, erano portatrici di un preciso interesse a pilotare il modo con cui sarebbe stato recepito il fenomeno dalla pubblica opinione, per consolidarla nella credenza che,

subordinatamente al verificarsi di certe condizioni, la produzione e il commercio dei manufatti in cemento-amianto potessero continuare senza esporre a serio rischio l'integrità fisica delle persone che venivano a contatto con le polveri.

La consapevolezza del nesso causale che univa le fibre di asbesto alle patologie prima elencate si ricava dalla contraddizione tra l'affermazione, veritiera e tuttavia velatamente ingannevole, secondo cui *nella maggior parte delle nazioni del mondo le sclerosi della pleura* (dizione peraltro fallace, come già osservato: non di sclerosi, ma di neoplasie infatti avrebbe dovuto parlare con riferimento ai mesoteliomi, sicché lo slittamento semantico era tale da trarre in errore) *non vengono considerate come trasformazioni patologiche* e la successiva postilla, intesa invece ad ammettere che *si può supporre che per i lavoratori che negli scorsi decenni sono stati esposti ad alte concentrazioni di polvere, il rischio di essere soggetti a queste malattie sia notevolmente superiore* (superiore rispetto a che cosa? Evidentemente, rispetto ai bassi livelli di pericolosità che si erano dati per certi fino ad allora; dunque, era consapevole che si trattava di un rischio molto elevato di contrarre mesoteliomi e carcinomi polmonari).

Il proposito di influire sul modo di pensare dell'uomo medio che supponeva irrimediabilmente sprovveduto e privo di spirito critico, o comunque distratto e poco informato fino al punto di indursi a sottovalutare il pericolo generato dalle fibre di amianto, affiora invece dal seguente ulteriore stralcio della relazione dell'imputato:

La situazione attuale è una sfida che va a toccare l'eterno problema esistenziale: <essere o non essere> (to be or not to be). Pertanto nel 1976 è stata decisa dall'AGL (Direzione Generale Amiantus) la costituzione dell'organo Amiantus <Tutela del Lavoro e dell'Ambiente>. Tale organo si propone di procedere nell'ambito di due fondamentali e problematici settori:
1) Problemi materiali: - Risanamento delle aziende perseguendo provvedimenti tecnici ed effettuando controlli; - Lavorazione nel cantiere; - Assistenza al lavoratore per mezzo di informazioni, educazione e controllo medico.

2) Problemi politici: - Sindacati (collaborazione con i sindacati come per esempio in Svezia, oppure con i sindacati internazionali come per esempio l'I.C.F.); - Giornalisti e mass-media; - Eliminazione della concorrenza (prodotti privi di amianto come per esempio rivestimenti per pavimenti in fibre di vetro, mattoni in calcestruzzo ecc.).

L'evocazione della celebre frase dell'Amleto shakespeariano, in quel particolare momento storico e in quel determinato ambito problematico, sta, in particolare, a significare che Schmidheiny aveva raggiunto una chiara coscienza che il dilemma per le imprese specializzate nel cemento-amianto si poneva tra il rassegnarsi al definitivo abbandono della lavorazione dell'asbesto (con la conseguente necessità di sostituire all'eternit dei prodotti alternativi) e la possibilità di trovare invece un modo economicamente non svantaggioso per rimanere sul mercato producendo gli stessi manufatti. Ma questo modo, secondo il punto di vista che ha mostrato di accogliere, doveva passare, per logica necessità di cui già allora l'imputato non poteva non rendersi conto, attraverso un'opera di disinformazione rivolta ad influenzare l'opinione pubblica (da lui stesso individuata, nell'occasione, come un'*azione difensiva*), adatta a sviluppare la fiducia che sarebbe stato sufficiente maneggiare il cemento-amianto *in maniera corretta* per riuscire ad evitare ogni serio pericolo in danno dell'integrità fisica dei soggetti che avevano motivo di temere di essere contaminati dalle polveri.

Al riguardo sono rivelatrici le parole testuali usate dall'imputato nella relazione finale del convegno:
Mezzi notevoli sono in moto contro l'amianto e tali mezzi approfittano del fatto che la pubblica opinione è avida di sensazioni. Una reazione difensiva nei confronti di questi attacchi esiste solo ad un determinato livello.
L'industria non è preparata o è preparata male e soprattutto non è organizzata collettivamente. In verità vengono fatti dei tentativi per far capire queste cose, ma resta un problema il fatto che un'azione difensiva non rappresenta alcunché di sensazionale, non fa alcun effetto sul pubblico, anzi è considerata addirittura come qualcosa di negativo (qui s'excuse s'accuse; chi si scusa si accusa).

Il problema <amianto e salute> diventerà nei prossimi mesi più pesante, più urgente e più difficile. Il punto critico si concentra sul fatto che l'amianto viene accusato di essere una sostanza pericolosa e la concorrenza ne approfitta. La legislazione governativa interviene nella faccenda con una normale procedura.
Bisogna considerare concretamente che:
l. Il contrassegnare in vigore in Inghilterra viene adottato anche dai restanti stati del mondo economico inglese.
2. L'amianto blu è ormai proibito in molte nazioni.
3. Vengono condotte altre campagne a sfavore di tale problema da parte della stampa.
4 Vengono usati mezzi coercitivi politici contro l'industria amianto-cemento.
5 La concorrenza farà di tutto, in modo legale ed illegale, per disturbare notevolmente l'industria amianto-cemento.
Le ripercussioni sull'industria amianto-cemento non si possono prevedere con esattezza, ma senz'altro esse si rifletteranno nell'economicità delle singole imprese (perché) *indurranno a fare degli investimenti, ciò che fino ad ora non è stato ritenuto necessario fare: dobbiamo renderci conto di una cosa: noi possiamo anzi dobbiamo convivere con questo problema. Riconosciamo che in seno all'industria amianto-cemento ha avuto luogo un mutamento radicale. Oggi riconosciamo che l'amianto-cemento può essere potenzialmente un materiale pericoloso, se non viene maneggiato in maniera corretta. Da ciò deriva che ci saranno da mantenere degli obblighi nell'ambito delle aziende, per quel che riguarda la lavorazione e per quel che riguarda la nostra attività nelle Public Relations, nei confronti dei lavoratori e dell'opinione pubblica. Siamo moralmente impegnati a salvaguardare la salute dei nostri lavoratori dell'industria amianto-cemento … .*
È comunque decisamente importante che non si cada ora in forme di panico. Questi tre giorni sono stati determinanti per i direttori tecnici, i quali sono rimasti scioccati. Non deve succedere la stessa cosa ai lavoratori.

L'*azione difensiva* che egli suggeriva consisteva, pertanto, nel fornire al pubblico delle informazioni fuorvianti. Si traduceva nel mescolare un po' di verità con alcune falsità, presentando la

conoscenza parziale e sostanzialmente ingannevole dei fatti come un fedele quadro d'insieme. L'imputato cioè aveva in animo di avallare un'interpretazione solo apparentemente condivisibile, ma falsa (quella che sarebbe bastato contenere in una certa misura, senza dire esattamente quale se non facendo riferimento ad un'interpretazione del tutto arbitraria dei *valori limite di soglia*, le emissioni di amianto negli ambienti per allontanare ogni effettivo pericolo per l'incolumità pubblica), volta a rafforzare nei cittadini comuni l'inclinazione a pensare che le notizie circolanti sul veloce aumento numerico delle patologie causate dall'amianto (giacché sarebbe stato impossibile arginarle del tutto) fossero soprattutto il frutto di uno scaltro disegno allarmistico concepito da una concorrenza malevola.

Non è possibile che l'imputato sia in buona fede caduto in errore circa la fondatezza della tesi, da lui predicata nell'occasione, che il pericolo per la pubblica incolumità sarebbe stato tenuto sotto controllo mediante l'accorgimento di circoscrivere entro determinati limiti la presenza di polvere d'amianto nei luoghi di lavoro e in prossimità degli stabilimenti che riassumeva nella formula *maneggiare l'amianto in maniera corretta*: lui stesso aveva ammesso, riferendosi in particolare al mesotelioma ed al carcinoma polmonare, che le patologie che aveva elencato si ponevano in rapporto di effetto a causa rispetto all'inalazione di fibre di amianto aventi una lunghezza maggiore di 5 µ e un diametro inferiore a 3 µ; conseguentemente, sapeva che perfino l'osservanza diligente dei *valori limite di soglia* proposti dall'OSHA negli Stati Uniti (che, peraltro, non intendeva osservare) non sarebbe stata da sola risolutiva, non essendo idonea ad escludere l'inalazione di fibre con dimensioni molto piccole. Dunque, Stephan Schmidheiny non ignorava che l'informazione rassicurante che intendeva fornire a tale proposito era così imprecisa ed ambigua da indurre in errore. Non poteva, d'altronde, nemmeno mancare di comprendere che la radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro, di certo necessaria per riuscire ad abbattere almeno in misura apprezzabile il livello delle polveri, sarebbe stata finanziariamente molto gravosa, cosicché, se fosse stata condotta con rigore intransigente, avrebbe probabilmente reso

QUESTIONE GIUSTIZIA
MAGISTRATURA DEMOCRATICA

antieconomica la continuazione della produzione, almeno negli stabilimenti più vetusti e tecnicamente arretrati. Proprio perciò consentiva che Robock obiettasse che non sarebbe stato possibile adeguarsi al *valore limite di soglia* di 0,5 ff/cc proposto dall'OSHA.

Non si dimentichi che, nel medesimo intervallo di tempo, il NIOSH aveva invece indicato come ragionevole il *valore limite di soglia* di 0,1 ff/cc. Aveva, infatti, osservato che esistevano dati che dimostravano che tanto minore era l'esposizione, tanto minore era il rischio di sviluppare delle neoplasie. Aveva soggiunto che un eccesso di rischio di neoplasia era stato dimostrato per tutte le concentrazioni di fibre studiate fino a quel momento, rilevando che le analisi dei dati disponibili sull'uomo non fornivano dimostrazione di una soglia sicura di esposizione all'asbesto. Secondo il NIOSH, pertanto, lo standard avrebbe dovuto essere stabilito al livello più basso misurabile con le tecniche analitiche disponibili, sviluppando un approccio coerente con le più recenti raccomandazioni proposte dallo stesso NIOSH per altri carcinogeni (ad es., l'arsenico e il cloruro di vinile). Tale Istituto aveva dunque dedotto che, poiché la microscopia a contrasto di fase era, al momento attuale, l'unica tecnica analitica disponibile e praticabile, tale livello avrebbe dovuto essere stabilito, con riferimento alle fibre di > 5 μm di lunghezza, in 0,1 fibre/cc, misurate mediante campionamenti di quindici minuti. Allo stato degli studi, la raccomandazione formulata da Robock di rifiutare il *TLV* di 0,5 ff/cc e di affermare che non sarebbe stato possibile scendere al di sotto del valore di 2 ff/cc equivaleva, quindi, stando alle valutazioni del NIOSH, ad accettare consapevolmente la presenza di quantitativi del *fattore di rischio* eccessivi, perciò sicuramente deleteri per la salute delle popolazioni interessate.

Se la relazione dell'imputato viene interpretata alla luce delle condotte in seguito tenute e delle istruzioni con cui al dott. Robock era stato concesso di indottrinare i dirigenti ai quali era demandato il compito di abbattere il livello delle polveri, l'indicazione di considerare ottimale il valore di 2 ff/cc stava dunque a significare che lo scopo realmente perseguito non era di raggiungere la soglia della sicurezza, ma solo di suscitare nei terzi l'impressione che si stava affrontando il problema.

In quel contesto, pertanto, la proposta di ricorrere ad un'*azione difensiva* non poteva avere altro significato, secondo la chiave di lettura che può essere logicamente attribuita alle parole di Schmidheiny, se non quello di favorire un'opera rivolta ad impedire che l'opinione pubblica acquisisse una chiara conoscenza delle reali proporzioni del fenomeno epidemico che si stava per verificare o che, molto più verosimilmente, era già in corso; nello stesso tempo, egli voleva realizzare l'apparenza che si sarebbe attuata una politica improntata alla conclamata volontà di contenere le polveri dannose: questa, nelle sue intenzioni, pur non essendo risolutiva, avrebbe avuto la funzione di tranquillizzare gli osservatori, favorendo l'impressione che la situazione fosse sotto controllo.

A tale scopo, offriva quindi un'anticipazione degli argomenti che proponeva di spendere per placare l'allarme nella collettività: per un verso, suggeriva di ridimensionare l'incidenza della relazione causale tra l'amianto e le patologie amianto-correlate, nonostante potesse dirsi ormai accertato che, nella maggior parte dei casi, esse sono statisticamente collegabili con l'inalazione delle fibre di asbesto (ed era l'informazione - suggerita dall'intento di minimizzare la portata del temuto nesso eziologico - che *il mesotelioma e il carcinoma si possono riscontrare anche se non c'é alcuna influenza da parte della polvere di amianto a granulometria sottile*); per altro verso, alterava deliberatamente quanto non poteva non avere appreso in ordine all'effettiva natura ed alla gravità delle malattie in questione, parlando studiatamente di *sclerosi,* anziché di neoplasia con riferimento al mesotelioma; infine, esagerava i prevedibili effetti della promessa di rispettare in futuro i *valori limite di soglia* (*TLV*), sebbene disponesse degli elementi

necessari per comprendere che non li avrebbe fatti osservare in modo sufficiente a contenere in misura accettabile i danni che l'incolumità fisica delle persone avrebbe patito a causa delle invisibili fibre di amianto, che, diffuse negli ambienti, fossero state respirate. Preannunciava, dunque, una campagna mediatica (*la nostra attività nelle Public Relations*) diretta a mitigare le reazioni di rifiuto che verosimilmente sarebbero state concepite dagli elementi più avvertiti della popolazione, coltivando l'intento di neutralizzare gli effetti negativi che la divulgazione delle conoscenze scientifiche non avrebbe mancato di generare. Così facendo, sperava di distogliere l'attenzione dei membri del consorzio civile dalle acquisizioni di sapere intorno alla nocività delle fibre di amianto che potevano essere ricavate dai recenti studi scientifici. Nello stesso tempo si riprometteva di contrastare la generale crescita di consapevolezza circa i danni che l'intera compagine sociale avrebbe sofferto nell'ipotesi che le attività produttive fossero continuate senza che si fosse provveduto ad un efficace contenimento della diffusione delle polveri.

L'intento ultimo era quello di mantenere una separazione tra le proposizioni elaborate dagli scienziati, e in specie dagli epidemiologi e dagli oncologi, e il corrente modo di pensare, relegando le prime nell'ambito delle astrazioni, prive di concreto riscontro nei fatti quotidiani dell'economia, del lavoro e della vita pratica: in poche parole, dipingendole come lontane dall'esperienza convalidata dal senso comune. Le teorie da costoro sostenute, nella sua previsione, non avrebbero dovuto intralciare l'*azione difensiva* intesa a dimostrare che l'industria del cemento-amianto poteva essere conciliata con la tutela della salute dei cittadini.

Ovviamente, l'interpretazione prospettata nelle righe che precedono presuppone, come già detto, che l'imputato avesse sviluppato una precisa consapevolezza della sussistenza del nesso eziologico fra le patologie, di cui ormai conosceva bene il nome, il decorso e la gravità, e l'inalazione delle fibre di asbesto; perciò dei rischi inscindibilmente collegati con la lavorazione dell'amianto e delle ripercussioni scaturenti dalla propagazione dei risultati di studi epidemiologici non più discutibili, anche al

di fuori dei circoscritti gruppi di lavoro formati dagli scienziati. L'atteggiamento mentale implicito nelle scelte compiute da Stephan Schmidheiny può, peraltro, essere ricostruito abbastanza agevolmente sulla base delle condotte di poco successive, poiché queste rivelano, con trasparenza che non può lasciare ombre, l'intento di sottrarre alla percezione dei profani quanto le persone informate, e lui fra esse, avevano ormai afferrato compiutamente.

Occorre, infatti, ricordare che, poco dopo il convegno di Neuss, in appendice ad un seminario svoltosi ad Ermatingen nell'ottobre 1976, venne licenziato, con il consenso dell'imputato, un documento denominato AULS 76. Era una specie di manuale di istruzioni per i dirigenti operativi delle società impegnate nella produzione dei manufatti in cemento-amianto, il cui testo possiede un valore sintomatico delle finalità che, in quel tempo, venivano perseguite dagli amministratori del gruppo e da Schmidheiny in particolare.

Basta citare l'*incipit* del documento per comprendere quali fossero gli obiettivi assegnati ai manager di grado intermedio. Infatti, sotto il titolo *Politica e strategia del Gruppo*, dopo avere premesso *… riconosciamo che l'amianto può rappresentare un serio pericolo per la salute dell'uomo se esso viene trattato in maniera scorretta,* si esponeva la vera ragione di preoccupazione: *ci rendiamo conto che questo rischio potenziale nei confronti della salute viene usato da molti come motivo base per poter discreditare* (sic) *l'amianto in maniera decisamente esagerata, non fattiva e particolarmente prevenuta. Dal momento che questa diffamazione può mettere a repentaglio l'esistenza della nostra industria, dobbiamo reagire in maniera decisa e dobbiamo combattere con tutti i nostri mezzi: … senza andare a fare della polemica, per principio, con gli oppositori dell'amianto, diamo assicurazione che determinate false accuse vengono confutate pubblicamente*.

Formulando un'ipotesi non lontana da quello che sarebbe potuto accadere, il manuale supponeva, tra l'altro, che un presunto oppositore, che chiamava convenzionalmente Smith, distribuisse vicino allo stabilimento dei volantini e una pubblicazione dal

titolo: *Industria di amianto - Industria che uccide*. La reazione che il manuale richiedeva al dirigente modello era la seguente: *tramite il nostro avvocato chiediamo al sig. Smith di interrompere immediatamente la distribuzione del suo opuscolo e dei suoi volantini e di interrompere altresì la sua campagna condotta con il sistema epistolare; altrimenti adiremo a vie legali nei suoi confronti includendo una citazione per danni. Inoltre gli chiediamo di astenersi dall'effettuare altre azioni nei pressi dei nostri stabilimenti*.

Un'altra ipotesi, pure presa in esame, supponeva che qualche persona troppo curiosa chiedesse per quale motivo si sarebbe dovuto continuare a produrre l'amianto-cemento, nonostante fosse noto che si trattava di una sostanza pericolosa. La risposta che al dirigente modello veniva raccomandato di offrire suonava espressamente nel senso che: *l'amianto come tale non è pericoloso; soltanto se viene respirata polvere a granulometria sottile e visibile soltanto al microscopio, cioè* (composta da) *fibre con un diametro inferiore a 3 micron e con una lunghezza fra 5 e 100 micron, si può pervenire a delle malattie polmonari e soltanto se sono state respirate quantità eccessive di tali fibre e per un periodo di tempo prolungato.* Venivano così sostenute le tesi infondate che soltanto l'inalazione di un grande numero di fibre avrebbe potuto provocare dei danni e che, comunque, si potesse agevolmente fare in modo che fibrille di asbesto in quantità e con dimensioni veramente pericolose non aleggiassero nei luoghi di lavoro e negli ambienti circostanti.

Ancora, non è senza importanza sottolineare come AULS 76 prevedesse, qualora i sindacalisti avessero chiesto di realizzare il *livello zero fibre*, un incontro con gli stessi, nel corso del quale sarebbero state esposte le conseguenze possibili di un tale abbattimento delle polveri, dando l'avvertimento minaccioso che la richiesta, più che un problema di natura scientifica, sarebbe allora diventata *un problema politico* e che, comunque, il *livello zero fibre* non sarebbe stato né realizzabile, né indispensabile, ma avrebbe condotto eventualmente alla sospensione dell'attività delle fabbriche e, di conseguenza, avrebbe dato causa *alla disoccupazione nella nostra e nelle altre industrie.*

Ebbene, è difficile negare che le informazioni di cui in tal modo veniva consigliata la diffusione fossero volontariamente fuorvianti.

Infatti, le fibre molto sottili, e quindi nocive, erano mediamente presenti in quantità imponderabili, ma non trascurabili, negli ambienti di lavoro e la loro invisibilità impediva ai lavoratori di avvertire il pericolo di respirarle; anzi, li poneva ineluttabilmente nella condizione di inalarle senza accorgersene. Di conseguenza, l'asserzione che l'amianto, se maneggiato *in maniera corretta*, non era un materiale pericoloso era consapevolmente falsa: vale a dire falsa anche alla stregua delle cognizioni di cui disponevano l'imputato e i suoi consulenti già nel 1976, dal momento che egli aveva ammesso di essere informato a sufficienza dei pericoli per l'integrità fisica, in allora ampiamente dimostrati dal dott. Selikoff e da altri ricercatori. D'altronde, anche l'invito a minacciare un'azione legale per danni nei confronti del presunto oppositore, che si immaginava intento a distribuire opuscoli in cui veniva segnalato che *l'industria dell'amianto uccide,* era chiaramente diretto a cercare di soffocare la puntuale propagazione delle conoscenze riguardanti la nocività di quel particolare materiale. Esso appare quindi sintomatico del disegno di innescare una vigorosa campagna di disinformazione, dettata dal proposito di impedire la divulgazione delle conoscenze scientifiche, senza curarsi che queste fossero ormai unanimemente accolte dagli esperti più accreditati e contenessero delle notizie che avrebbero dovuto essere allarmanti per chiunque: dato, quest'ultimo, del quale gli amministratori del gruppo, e Stephan Schmideiny in particolare, erano perfettamente al corrente, ma di cui non intendevano tenere alcun conto.

Egli, dunque, era personalmente partecipe del piano diretto a promuovere l'opera di disinformazione alla quale era preordinato il documento AULS 76. Molto probabilmente ne era l'autore o il coautore; in ogni caso, lo aveva approvato. Lo si desume dalla constatazione che, rispondendo ad una segnalazione dell'amministratore delegato di *Eternit Italia* Giannitrapani, recentemente succeduto a Vinck (segnalazione in cui il Giannitrapani aveva ricordato, tra l'altro, di avere partecipato al

seminario di Ermatingen, all'esito del quale era stato approvato e distribuito il documento AULS 76), il 26.01.1977, nella stessa lettera in cui chiedeva di essere tenuto informato sui contatti con i sindacati italiani, scriveva testualmente, con compiacimento: s*ono contento di constatare che l'Auls 76 porta i suoi frutti.* Pertanto, dal momento che Giannitrapani ha dichiarato di averlo tenuto al corrente di tutto ciò che concerneva la sicurezza, l'ambiente di lavoro e le nuove tecnologie (cfr. udienza del 7.03.2011, p. 30-31 del verbale di trascrizione), posto inoltre che il padre Max aveva incaricato proprio lui di occuparsi personalmente di queste tematiche, non si può evitare di concludere che l'imputato aveva consapevolmente elaborato, o concorso comunque a mettere a punto e ad approvare, il programma - del quale AULS 76 costituiva un'importante testimonianza - che aveva lo scopo di tenere la pubblica opinione (lavoratori, sindacalisti, giornalisti, politici, semplici fruitori dei prodotti di cemento-amianto) all'oscuro della gravità dei pericoli connessi con l'inalazione delle fibre del minerale che veniva trattato negli stabilimenti del gruppo.

Il rilievo poi che la corrispondenza con Giannitrapani, dedicata, tra l'altro, all'attuazione di AULS 76, avesse natura riservata tradisce il carattere segreto del piano così perseguito. È certo, infatti, che le lettere dell'amministratore delegato italiano dirette a Schmidheiny e quelle spedite in direzione contraria non transitavano lungo i canali della normale posta aziendale, ma si avvalevano di una casella postale, sicché persino la segretaria di Giannitrapani, Angela Mondani, non ne era informata (cfr. la deposizione Mondani nell'udienza del 7.06.2010, p. 159). Orbene, non è pensabile che i due protagonisti del carteggio avessero deciso di nascondere ai loro dipendenti le rispettive missive destinate a trattare il problema della dannosità delle polveri di asbesto, se non fossero stati consapevoli del carattere pubblicamente non confessabile del disegno della cui attuazione i loro scritti erano la prova concreta.

Si ponga mente al dato certo che AULS 76 aveva preso spunto dall'osservazione che il rischio rappresentato dall'amianto per la salute veniva usato dai concorrenti per *discreditare* questo materiale, sicché, avendo compreso che tale discredito poneva a

repentaglio l'esistenza stessa dell'industria, era necessario *reagire in maniera decisa* e *combattere con tutti i nostri mezzi*. Si consideri inoltre che il convegno di Ermatingen, in cui era stato discusso e approvato il documento AULS 76, si collocava nella linea di azione tracciata dal convegno di Neuss, essendo ad esso successivo di soli quattro mesi e riservato ai dirigenti di medio livello, mentre il primo era destinato ad informare quelli di grado più elevato. Si tenga presente che dagli appunti manoscritti di tale Martini (funzionario dell'*Eternit Italia* s.p.a., che partecipò invece ad un altro seminario svoltosi a Neuss nel dicembre 1976, quindi di poco posteriore al seminario di Ermatingen, evidentemente destinato ai dirigenti dello stesso livello intermedio), emerge come, nell'occasione, il dott. Robock aveva consigliato riservatamente: di richiamarsi, in caso di discussioni, alla normativa tedesca o a quella americana, siccome appropriate alla necessità, perché, invece, quella proposta dall'*OSHA* che faceva riferimento alla concentrazione di <0,5 ff/ml, cioè al *valore limite di soglia* di <0,5 ff/ml, non poteva essere accettata in quanto l'industria dell'amianto aveva risposto che *non avrebbe potuto adeguarsi e sarebbe stata obbligata a chiudere*; di dissociarsi, in ogni discussione, dal pensiero del dott. Selikoff e di evitare persino di citarlo; di rispondere, a chi avesse obiettato che le fibre non visibili, di diametro inferiore a 0,3 µ, erano dannose, che all'Università di Lovanio si stava studiando il problema e che per intanto, quando era stato analizzato il crisotilo, non erano mai state trovate delle particelle (s'intenda: delle fibre) di diametro inferiore a 0,5 µ che fossero contemporaneamente più lunghe di 5 µ., senza peraltro menzionare la crocidolite e l'amosite.

Risulta quindi evidente che l'intento sistematicamente perseguito con l'approvazione di Stephan Schmidheiny era di fornire, in ogni possibile occasione, come venne suggerito nel secondo convegno di Neuss, un'informazione reticente (si ricordi l'incitamento non casuale ad *evitare di citare Selikoff),* caratterizzata da confusioni e da equivoci voluti (si pensi al rilievo attribuito alle pretese confortanti dimensioni delle fibre di crisotilo, nello stesso contesto in cui si tralasciava deliberatamente di parlare delle fibre di crocidolite o di amosite,

materiali assai più pericolosi del crisotilo, poiché producevano delle fibre molto sottili con spiccate potenzialità dannose): un'informazione, perciò, tale da indurre in errore gli ascoltatori che non fossero dotati di cognizioni approfondite, sì da convincerli che era sufficiente rispettare dei *TLV* abbastanza elevati (quelli previsti dalla normativa tedesca o americana, non quelli indicati dall'OSHA), per realizzare un'adeguata garanzia contro i danni alla salute. Pertanto, se si riflette che queste rassicurazioni avevano oggettivamente la funzione di occultare la certezza (a quell'epoca ormai acquisita) che patologie altamente lesive dell'integrità fisica erano causate dalle fibre sottili di amianto (e in modo particolare da quelle di crocidolite e di amosite), persistenti in quantità difficilmente controllabili negli ambienti di lavoro e intorno ad essi, e che il rispetto dei *valori limiti di soglia* in allora proposti (specie dei valori più larghi) era chiaramente insufficiente a proteggere da contaminazioni di portata letale i soggetti esposti alle polveri di amianto, risalta allora con innegabile chiarezza l'esercizio metodico di un'attività di disinformazione. Questa era dunque perseguita, anche in Italia, con il consenso dell'imputato e mirava a tenere la parte meno informata e più confidente della collettività all'oscuro dell'incombente pericolo per la pubblica incolumità che era direttamente correlato con l'ipotesi che la lavorazione del cemento-amianto proseguisse senza essere sensibilmente modificata.

Tutto ciò - giova ripetere - avveniva non casualmente nello stesso tempo in cui le informazioni sulla nocività delle fibre di asbesto avevano ormai superato i confini dei circoli scientifici ed erano approdate ad uditori più vasti, raggiungendo certamente, tra gli altri, anche l'imputato ed i suoi consulenti più qualificati (in specie, Robock e Teichert). Basti considerare che, poco dopo avere promosso le iniziative e le pubblicazioni prima descritte, cioè già nel corso dell'anno 1978, lo stesso Schmidheiny annunciò che in *Eternit* AG (ora *Becon* AG) era sua intenzione rinunciare alla fabbricazione dei prodotti in cemento-amianto (si veda la sintesi storica, tratta dal sito internet di *Eternit,* allegata alla memoria delle parti civili rappresentate dall'avv. Bonetto e prodotta nel corso del dibattimento di primo grado). Egli si

accingeva dunque, ma soltanto in Svizzera, ad abbandonare la fabbricazione del cemento-amianto, evidentemente per averne accertata la pericolosità, mentre, in altre aree geografiche, e in particolare in Italia, continuava ad enunciare contraddittoriamente, ed a pretendere che fosse enunciata dai dirigenti delle società controllate, la tesi che l'asbesto, se maneggiato correttamente, non ledeva l'integrità fisica dei lavoratori e delle persone che ne avessero respirato delle polveri, ancorché queste contenessero delle fibre a granulometria sottile.

Pertanto, accoglieva implicitamente, e predicava, una teoria della doppia verità: riservava cioè solo agli scienziati e ad una classe ristretta di privilegiati (in cui ovviamente rientravano gli imprenditori che, come lui, producevano manufatti in cemento-amianto) il peso e la responsabilità del costante aggiornamento culturale e della conoscenza della verità in ordine agli *arcana naturae*; al volgo serbava, invece, delle credenze meno inquietanti, ma fallaci. Presumeva quindi, *per facta concludentia*, che non tutte le verità scientifiche andassero proclamate ai più, perché erano suscettibili di intralciare la sfera della prassi e degli interessi delle imprese; che, perciò, convenisse tacerne il contenuto e le implicazioni, finché possibile ignorandole, oppure, quando diveniva necessario, occorresse contrastarle con vigore, dal momento che temeva che causassero pregiudizio alla sfera dell'azione e degli affari. E ciò, pur nella piena consapevolezza che rappresentavano l'esito di studi rigorosi, basati sopra constatazioni ineccepibili, che erano approdati a conclusioni esenti da dubbi.

7.5.2 *Le acquisizioni scientifiche in possesso dell'imputato al tempo del convegno di Neuss*

Un'ovvia regola di prudenza ammonisce, tuttavia, a non fare coincidere automaticamente le cognizioni di oggi circa la tossicità delle fibre di amianto con le informazioni che l'imputato ha potuto raccogliere e verificare negli anni Settanta del Novecento sulla stessa materia. Costituisce invero un fondamentale obbligo del giudice di merito cercare di stabilire, in primo luogo, qual era lo stato degli studi epidemiologici ed oncologici in quel periodo di

tempo e accertare, in secondo luogo, se in allora Stephan Schmidheiny dimostrò di essere adeguatamente al corrente di quanto gli scienziati avevano indagato e fatto oggetto di comunicazioni e di pubblicazioni ampiamente diffuse.

Occorre, dunque, investigare quando e con quale grado di fedeltà si è verificata la trasmissione di sapere dai circoli riservati agli specialisti di *epidemiologia*, di pneumologia e di oncologia fino ai settori della collettività a cui apparteneva l'imputato, interessati a non essere colti di sorpresa dall'evoluzione delle conoscenze in ambito eziopatologico. Può al riguardo essere utile distinguere, a tal fine, le fasi successive in cui gli imprenditori, i giornalisti, i sindacalisti e i politici, cioè in generale coloro che tra i non specialisti erano più attenti al problema, furono posti nella condizione di rivedere le loro informazioni in ordine alle tre principali patologie che erano state correlate con l'inalazione delle fibre di amianto, cioè in ordine all'asbestosi, al carcinoma polmonare, al mesotelioma. È, infatti, lecito pensare al riguardo che forse non siano stati informati immediatamente dei progressi via via conseguiti dalle indagini scientifiche, ma che certamente ne abbiano avuto notizia quando, in conseguenza delle nuove acquisizioni, venne avviato un dibattito all'interno delle singole realtà politiche, imprenditoriali e sociali nelle quali operavano le aziende che facevano uso dell'amianto, sicché l'aggiornamento delle loro cognizioni, a quel punto, divenne inevitabile.

È, anzitutto, un dato non discusso che la salda certezza che si doveva istituire una relazione diretta tra l'inalazione delle polveri di asbesto e l'asbestosi risaliva già all'inizio degli anni Trenta. Le notizie su questa patologia erano indubbiamente da ricollegare al notevole aumento, verificatosi già agli inizi del secolo, degli insediamenti industriali che trattavano i minerali di amianto ed alla conseguente esplosione statistica dei casi clinici di fibrosi polmonare. Il nesso tra l'asbestosi e l'amianto, quindi, era noto da decenni nel mondo e in Europa, Svizzera e Italia comprese, quantomeno a livello di coloro che operavano nel settore dei manufatti in cui erano utilizzati il crisotilo e gli anfiboli (e in specie, tra gli anfiboli, la crocidolite e l'amosite). Basta ricordare che, nel *Trattato di medicina del lavoro* pubblicato nel 1940, Luigi Preti descrisse compiutamente patogenesi, anatomia patologica,

sintomatologia e quadro radiologico dell'asbestosi, riferendo che la prognosi era infausta, sicuramente peggiore di quella che poteva essere riservata alla silicosi. È, in specie, del tutto incontestabile che le nozioni elementari di medicina del lavoro come quelle appena ricordate, una volta che si fossero consolidate, non potevano non estendersi alla classe degli imprenditori, almeno nella misura in cui erano obbligati a tenerne conto in quanto si ripercuotevano con forza sui loro interessi, riguardando i rapporti con i lavoratori e con le assicurazioni; e la deduzione vale ovviamente anche per l'imputato Schmidheiny come per gli altri imprenditori del settore.

Per quanto concerne i tumori del polmone, bisogna invece annotare che il progressivo accertamento del nesso esistente tra la respirazione delle polveri di asbesto e la genesi del carcinoma polmonare fu a lungo ostacolato dalla resistenza opposta dalle imprese operanti nel campo del cemento-amianto a pubblicizzare i dati circa la morbilità e la mortalità che si registravano tra i loro addetti a causa delle neoplasie che colpivano il polmone. Tuttavia, occorre annotare che, facendo seguito a numerose segnalazioni relative alla proliferazione dei casi clinici di tumore tra i lavoratori delle industrie che impiegavano abitualmente l'amianto, nel 1955 l'epidemiologo britannico Richard Doll pubblicò uno studio in cui esponeva che, analizzando le vicende di persone impiegate da venti o più anni in mansioni dalle quali dipendeva l'eventualità di restare contaminati dalle polveri di asbesto, aveva scoperto che la frequenza tra costoro delle malattie tumorali era di dieci volte superiore a quella della popolazione generale. Sanzionando il successo degli studi di Doll, nel 1960, fu poi stampata in Germania la prima monografia che trattava espressamente della correlazione dell'amianto con il tumore del polmone: il nesso tra l'amianto e il carcinoma polmonare, dunque, era ormai divenuto di dominio pubblico.

Per la verità, mentre il consenso degli studiosi a proposito della relazione tra l'asbestosi e il tumore del polmone era stato raggiunto già negli anni Cinquanta, alquanto più lenta fu l'ammissione che l'inalazione di fibre di amianto poteva causare il cancro al polmone anche in assenza di asbestosi. Già nel 1962

la Comunità Europea, tuttavia, aveva emanato una circolare in cui contemplava, nel capitolo *pneumoconiosi* (termine generico designante qualsiasi malattia polmonare causata dall'inalazione prolungata di polveri), la voce *asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o a un cancro al polmone.* Solo nel 1975 in Italia l'INAIL previde, peraltro, l'indennizzo del tumore polmonare, considerandolo una complicanza dell'asbestosi. L'accertamento del rapporto tra l'inalazione delle fibre di asbesto e il carcinoma del polmone qualche anno più tardi si intrecciò, del resto, con l'avanzamento degli analoghi studi sul mesotelioma di cui si discorrerà un poco oltre. É nondimeno consentito affermare, alla stregua dei dati ora riassunti, che, almeno dal 1962, cioè dalla circolare prima citata, anche in Italia, come nel resto d'Europa, il rapporto tra l'inalazione delle polveri di amianto e il cancro al polmone era uscito ormai dalla ristretta area culturale in cui erano confinati i risultati delle indagini degli epidemiologi, degli pneumologi e degli oncologi, per divenire patrimonio comune degli imprenditori e degli operatori obbligati ad informarsi di quanto li riguardava da vicino.

Il mesotelioma, indubbiamente, destò per ultimo l'attenzione degli ambienti medici e, di riflesso, dei settori della società che avevano ragione di interessarsi alle problematiche concernenti l'amianto.

Risale all'anno 1960 un lavoro dei medici sudafricani Chris Wagner e Ian Webster in cui venne divulgata per la prima volta la notizia che il mesotelioma pleurico era un'entità patologica ben definita, associata ad esposizione all'asbesto, poiché, in allora, i casi riscontrati furono da Wagner e da Webster espressamente posti in relazione con l'attività di estrazione della crocidolite nelle miniere del Sud Africa. Nel 1964, *l'Accademia delle Scienze di New York* organizzò poi l'importante simposio, in cui Selikoff presentò i risultati dello studio da lui condotto, in seguito al quale aveva riscontrato un numero particolarmente elevato di mesoteliomi (oltre che di asbestosi e di tumori polmonari) fra gli operai americani che avevano lavorato l'amianto nella coibentazione di navi. Nel 1965, Newhouse e Thompson posero a loro volta in rilievo la correlazione da loro accertata, nell'area di Londra, fra il mesotelioma pleurico e

quello peritoneale, da un lato, l'asbesto dall'altro. Per l'Italia, vale la pena di citare una relazione del medico del lavoro Luigi Vigliani, il quale aveva partecipato sia al convegno svoltosi in Sud Africa in cui era stata presentata la relazione di Wagner e di Webster, sia al simposio indetto nel 1964 dall'*Accademia delle Scienze di New York*: la relazione fu letta in un convegno sul tema *Patologia da asbesto*, svoltosi a Torino nel giugno 1968. In essa, Vigliani osservò testualmente che gli esposti professionalmente all'inalazione di amianto andavano incontro a *tre possibilità: asbestosi, cancro polmonare, mesotelioma della pleura*. Con riferimento al mesotelioma, egli rilevò poi che erano stati fatti molti studi e pubblicate anche molte statistiche, dalle quali risultava che, in realtà: *si trovano dei mesoteliomi pleurici con accresciuta frequenza non solo fra gli asbestosici, ma anche in persone esposte per poco tempo a polvere di amianto, oppure che hanno avuto un'esposizione estremamente esigua come quella di coloro i quali vivono nelle vicinanze di una manifattura di amianto o nelle vicinanze di cantieri navali dove gli operai detti «coibentatori» ricoprono i tubi del vapore con un rivestimento protettivo di amianto. Per il mesotelioma pleurico sembra abbia più importanza un lunghissimo periodo di latenza piuttosto che l'entità della fibrosi asbestosica.*

Inoltre, occorre tenere presente che, dopo gli anni Sessanta, quando si era appreso con sgomento che i casi di una forma di tumore fino ad allora considerata rara (il mesotelioma pleurico) erano in crescita vertiginosa nella regione mineraria del Sud Africa in cui veniva estratta la crocidolite, l'attenzione di taluni mezzi di informazione si era concentrata all'improvviso su questa grave malattia, in seguito divenuta il *tumore segnale* o il *tumore sentinella* dell'esposizione all'amianto. Si era iniziato allora ad intuire che, mentre molte tra le vittime avevano lavorato a contatto diretto con l'amianto blu (cioè con la crocidolite), altre, assai spesso, erano state invece esposte a contaminazione solo per avere vissuto in prossimità di un luogo in cui lo stesso tipo di amianto veniva lavorato oppure per avere respirato le fibre nocive all'interno dell'ambiente domestico. Per questo motivo, aveva incominciato a serpeggiare il dubbio che l'uso incontrollato dei minerali di asbesto avesse allargato la popolazione a rischio,

aggiungendo ai lavoratori delle miniere, dei cantieri e delle fabbriche i molti altri che impiegavano e maneggiavano prodotti a base di amianto oppure respiravano accidentalmente delle polveri di quello stesso minerale. Per ovvia estensione, si erano iniziato a temere che il pericolo stesse minacciando non pochi milioni di persone all'interno della popolazione complessiva. Il principio di allarme si era quindi propagato quando la notizia era stata ventilata anche alle orecchie delle persone che, per limiti culturali o per mancanza di tempo, erano poco propense a seguire da vicino l'evoluzione delle cognizioni scientifiche. L'incipiente apprensione popolare aveva perciò determinato la reazione delle aziende che impiegavano abitualmente l'amianto, dal momento che avevano compreso bene come, se quel genere di timori fosse divenuto di pubblico dominio, avrebbe finito per danneggiarle irreparabilmente, gravandole di oneri finanziari sempre più alti a titolo di risarcimento dei danni rivendicati dalle persone che si fossero ammalate e pregiudicando comunque le vendite dei loro prodotti. Avevano perciò ritenuto che fosse necessario organizzare una reazione preventiva; e questa coincise con l'*azione difensiva* preannunciata dall'imputato al convegno di Neuss.

Tale reazione fu certamente programmata con cura nel corso del tempo che precedette di poco la promozione di Stephan Schmidheiny al vertice del gruppo svizzero, ma proseguì anche in seguito, durante il periodo in cui l'imputato gestì le vicende delle società, da lui amministrate, che continuavano ad essere impegnate nella produzione del cemento-amianto.

Infatti, l'inizio della reazione preventiva è attestato da una conferenza internazionale delle *Organizzazioni di informazione sull'amianto* (*Asbestos Information Committee*), svoltasi a Londra nel novembre 1971, che vide la partecipazione di delegati dei maggiori gruppi industriali finanziatori del comitato. Tra questi (come noterà in seguito il P.G. dott. Panelli in una sua memoria), quanto agli svizzeri, vi erano i rappresentanti della Eternit AG di Berlino controllata dal gruppo svizzero, tra cui certo G. Engelmann di Neuburg il quale era certamente uomo di fiducia degli Schmidheiny: infatti, comparve poi tra i partecipanti al congresso informativo di Neuss del giugno 1976, insieme con

Stephan Schmidheiny (si veda la memoria del P.G. dott. Panelli in data 11.03.2013, p. 8).

In quella stessa circostanza venne trattato espressamente il tema del mesotelioma. E precisamente W. J. Smither del *Consiglio di Ricerca sull'amianto* (*Asbestos Research Council*) esordì osservando, con specifico riferimento al mesotelioma, che i casi riscontrati erano notevolmente aumentati nelle aree in cui l'amianto veniva maggiormente utilizzato, di talché poteva dirsi evidente l'associazione di tale tipo di tumore con le esposizioni professionali. Soggiunse per contro che, secondo alcuni studi, i lavoratori dell'amianto risultavano esposti ad un rischio minore rispetto ai fumatori di venti o trenta sigarette al giorno, e che occorreva in ogni caso considerare, più che gli aspetti nocivi, i *grandi benefici dell'amianto, e gli effetti negativi per la comunità se venisse privata di questa sostanza*. Queste parole fornivano, dunque, il preannuncio dell'*azione difensiva* che sarebbe stata opposta per vanificare gli effetti negativi della divulgazione di notizie circa la frequenza dei casi di mesotelioma sulle sorti delle industrie dell'amianto. Lo chiarì nella stessa circostanza il presidente dell'*Asbestos Information Committee*, M.F. Howe, prevedendo che le critiche contro l'amianto si sarebbero intensificate. Consigliò, pertanto, di collaborare all'elaborazione di una legislazione più vincolante, istituendo, nel contempo, un comitato d'azione (cioè un gruppo di pressione, secondo il P.G.) che mettesse a punto una strategia di comunicazione. Osservò, infatti, che attacchi, anche improvvisi, potevano avvenire ad opera di giornalisti del settore medico o di esperti medici locali, oppure originare dagli scritti e dalle dichiarazioni di esterni, quali i dottori Selikoff e Rattray-Taylor, o, infine, essere ispirati dai sindacati, e potevano colpire dapprima determinati prodotti oppure volgersi contro l'uso dell'amianto in generale. Invitò, pertanto, i partecipanti ad esaminare con attenzione ed a potenziare gli strumenti di difesa (soprattutto attivando un'azione di controinformazione, con la diffusione di scritti e di opuscoli tranquillizzanti) nei confronti dei futuri attacchi, in modo da perseguire, tra l'altro, l'obiettivo di concorrere, ove possibile, all'elaborazione delle normative da parte dei singoli governi.

Pertanto, preme rilevare in questa sede che, quando Stephan Schmidheiny, all'inizio degli anni Settanta, venne incaricato dal padre di gestire l'amministrazione delle società appartenenti al gruppo elvetico, venne necessariamente messo al corrente della seria problematica - nascente in special modo dal recente, ma ormai certo, riconoscimento dell'*eziopatogenesi* del carcinoma del polmone e del mesotelioma - che in quel tempo angustiava i dirigenti delle imprese impegnate nella lavorazione del cemento-amianto; e più esattamente della minaccia alle loro fortune derivante dalla possibilità che sempre più numerosi membri della classe politica e delle collettività in cui erano insediati gli stabilimenti chiedessero la messa al bando dei prodotti fabbricati in cemento-amianto.

Del resto, come già visto, in occasione del convegno informativo di Neuss del giugno 1976, egli dimostrò di essere informato, tra l'altro, anche del mesotelioma, oltre che del tumore polmonare, giacché lo descrisse come una *neoplasia di origine cancerosa che viene riscontrata molto raramente alla pleura e al peritoneo.* È vero che cercò, subito dopo, di limitare l'importanza del nesso causale con l'amianto, osservando che quella patologia e il carcinoma polmonare *si possono riscontrare anche se non c'è alcuna influenza da parte della polvere di amianto a granulometria sottile.* Tuttavia, era al corrente del pericolo che le patologie amianto-correlate tendessero statisticamente ad aumentare per effetto dell'inalazione delle fibre di asbesto, poiché ammise che si poteva supporre che: *per i lavoratori che negli scorsi decenni sono stati esposti ad alte concentrazioni di polvere, il rischio di essere soggetti a queste malattie sia notevolmente superiore*. Pertanto, era edotto a sufficienza sia della loro probabile maggiore incidenza futura, sia della relazione che le legava all'inalazione delle fibre di asbesto, poiché, in caso contrario, non sarebbe stato in grado di prevedere che il rischio di ammalarsi avrebbe interessato i lavoratori esposti *ad alte concentrazioni di polvere.*

Ciò nondimeno si mostrò intenzionato a nascondere, ove possibile, la presenza del mesotelioma nell'elenco delle patologie che dipendevano immancabilmente, sotto il profilo eziologico, dall'amianto. Infatti, AULS 76, documento successivo al

convegno di Neuss e da lui approvato (*… sono contento di constatare che AULS 76 porta i suoi frutti*), tra l'altro, nel proporre lo schema ideale di risposta alla domanda volta a chiedere perché le industrie fino a poco tempo prima avessero negato il pericolo legato all'amianto, suggeriva di parlare, in primo luogo, dell'asbestosi come di una patologia riferibile ad alte concentrazione di polveri di asbesto, che in quel tempo, a suo dire, non esistevano più, e di ammettere, poi, che, solo di recente, il cancro ai polmoni, associato all'asbestosi, era stato messo in relazione con l'amianto, soggiungendo a quest'ultimo riguardo che il fattore decisivo era, peraltro, il fumo delle sigarette; non faceva, invece, nessuna menzione del mesotelioma. L'imputato, peraltro, era al corrente di questa specifica patologia e del nesso che la collegava all'asbesto, perché l'aveva descritta alcuni mesi prima a Neuss. Tuttavia, quando il documento AULS 76, che egli apprezzava e che quindi era stato redatto con la sua adesione, definì la risposta da dare a proposito delle malattie correlate con l'amianto, consentì che se ne omettesse totalmente la menzione. Dunque, il testo AULS 76, destinato a costituire un sommario dei chiarimenti da fornire al pubblico, conteneva, con il plauso, o comunque con l'assenso di Schmidheiny, un'informazione lacunosa e sostanzialmente ingannevole, poiché taceva l'esistenza del mesotelioma in contrasto con quanto egli stesso, alcuni mesi prima, aveva riconosciuto in termini di certezza, parlando ai massimi dirigenti del gruppo. Ne consegue la deduzione che l'imputato si atteneva alla strategia della doppia verità: rivelava le sue autentiche convinzioni a pochi eletti (cioè ai dirigenti del gruppo che avevano partecipato al convegno di Neuss), mentre ai profani, non esclusi i dirigenti di livello intermedio dello stesso gruppo, riservava una versione differente e più rassicurante.

L'osservazione trova conferma nell'atteggiamento ambivalente assunto dall'imputato nei confronti dei *valori limite di soglia*. Si è già ricordato che, in occasione del convegno di Neuss del giugno 1976, aveva espresso il suo apprezzamento per la proposta formulata dall'OSHA, secondo la quale la concentrazione dell'amianto doveva essere contenuta al di sotto di 0,5 fibre per cc (aveva detto: *… questa proposta è tutt'ora valida per poter*

proseguire lo studio su tali problemi). Si è, peraltro, ricordato che, come si desume dalla relazione scritta a firma Martini, pochi mesi dopo, nel dicembre 1976, sempre a Neuss, il suo consulente più fidato, il dott. Robock, aveva riservatamente spiegato che il *valore limite di soglia* di <05 ff/cc, non poteva essere accettato, in quanto l'industria dell'amianto *non avrebbe potuto adeguarsi e sarebbe stata obbligata a chiudere* (si veda supra, p. 496-497, 510). È dunque evidente che, per un verso, Schmidheiny riteneva che il *valore limite di soglia* di <0,5 ff/cc, pur non costituendo un approdo definitivo, rappresentasse in astratto un valido punto di partenza per un intervento inteso a contenere entro margini di sicurezza il *fattore di rischio* costituito dalle fibre di asbesto (aveva infatti espressamente detto: *questa proposta è tutt'ora valida*); tuttavia, per altro verso, aveva delegato al dott. Robock la direzione della politica volta al controllo delle polveri di amianto, assegnandogli, tra l'altro, il compito di spiegare riservatamente ai dirigenti delle società che, tuttavia, il *valore limite* indicato dall'OSHA non era economicamente conveniente e bisognava perciò rifiutarlo. La verità rivelata a pochissimi collaboratori tenuti alla segretezza era quindi che il valore di <0,5 ff/cc avrebbe potuto costituire un primo indispensabile passo dell'esperimento diretto a frenare la diffusione delle patologie, ma, in realtà, non era compatibile con l'economicità delle attività di impresa impegnate nella produzione del cemento-amianto e doveva perciò essere respinto. Alla maggioranza delle persone non ammesse alla conoscenza degli *arcana naturae* veniva, per contro, riservata una diversa versione, più facilmente realizzabile e più tranquillizzante, ma ingannevole: si sarebbe dovuto proclamare che erano adeguati e sufficienti a tutelare la salute i *valori limite di soglia* in allora stabiliti negli Stati Uniti o in Germania Federale, non quello, più basso, suggerito dall'OSHA. La conferma si ricava dalla lettera dell'ing. Teichert, stretto collaboratore di Robock, indirizzata al direttore tecnico Meyer, in data 10.03.1977 (cfr. record 121), in cui, tra l'altro, era indicato di attenersi al *valore limite di soglia*, stabilito da una norma interna agli stabilimenti, di <2 ff/cc, dunque ad un valore ben superiore a quello proposto dall'OSHA di <0,5 ff/cc (si noti che le misure espresse in cc o in ml sono

equivalenti) che invece da Schmidheiny era stato giudicato, nel giugno dell'anno precedente, meritevole di accettazione.

Il discorso destinato al pubblico era, dunque, fondato sopra una verità diversa da quella accessibile a pochi eletti. Alla collettività veniva suggerito di credere che il rispetto dei *valori limite di soglia* di <2 ff/cc costituisse una garanzia sufficiente, alla minoranza a cui era riservato il privilegio di una conoscenza più aderente alla reale situazione di fatto si rivelava invece che, a quanto era dato prevedere, soltanto un *valore limite* di 0,5 ff/cc avrebbe forse potuto assicurare, allo stato, una protezione potenzialmente adeguata contro la proliferazione delle patologie amianto-correlate. Articolando le proprie tesi in modo differente a seconda degli interlocutori, l'imputato ammetteva implicitamente, peraltro, che la scelta di perseguire un *valore limite di soglia* quattro volte maggiore di quello che aveva detto di ritenere appropriato avrebbe comportato il mantenimento di una polverosità incompatibile con la tutela della salute e, pertanto, la permanenza negli ambienti di lavoro di quantità certamente dannose dell'*agente patogeno* la cui azione patogenetica sosteneva di volere frenare.

Un'ulteriore riprova indiretta dell'assunto che la finalità che ci si proponeva di raggiungere era di accreditare l'apparenza di una politica di tutela della salute che riservatamente si reputava inefficace è costituita dal verbale della riunione del Comitato Esecutivo di un'altra associazione delle industrie che trattavano l'amianto, l'*A.I.A.* (acronimo di *Asbestos International Association - Associazione Internazionale delle Industrie dell'Amianto*), svoltasi il 13.10.1977. In essa comparve infatti il dott. Robock, cioè il principale consulente di Schmidheiny non solo in occasione del convegno di Neuss, ma per ogni questione attinente alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Costui mostrò, nell'occasione, di considerare la persona del dott. Selikoff come quella del più pericoloso avversario dell'Associazione, dal momento che disse espressamente, parlando di una conferenza svoltasi a Johannesburg nell'agosto precedente: *... era presente anche Selikoff il quale si è presentato con una grande abilità di professionista e attore. Ha portato argomenti scientifici inoppugnabili, tuttavia è stato messo in gravi*

difficoltà quando ha voluto fare estrapolazioni di dati. Si è visto perciò qual è il punto debole della tesi sostenuta da Selikoff (sembra di intendere: è stato messo in difficoltà nel punto in cui ha ritenuto possibile estendere le sue osservazioni, formulate con riferimento all'uso dell'amianto nei cantieri navali, agli altri settori industriali in cui veniva lavorato il medesimo materiale). Nell'occasione, Robock annunciò anche con soddisfazione che: *in Germania un gruppo di scienziati preparerà una pubblicazione in difesa dell'amianto non appena saranno pervenuti i testi di tutti gli interventi a Johannesburg: tale pubblicazione sarà edita con un'etichetta internazionalizzata e con le firme di scienziati di molti paesi. Tra l'altro si sta cominciando a vedere che il mesotelioma non è strettamente legato all'amianto ... .*

È dunque manifesto che la preoccupazione che affliggeva il dott. Robock (e quindi, per ovvia conseguenza, tra altri impensieriva anche Schmidheiny, il quale, già in occasione del convegno di Neuss del giugno 1976, aveva palesato di condividere senza riserve l'impostazione generale che Robock sosteneva e continuò poi a considerarlo il suo consigliere più affidabile in ambito di tutela del lavoro e della salute) era di trovare il modo di confutare le teorie di Selikoff, cercando di dimostrare, se possibile con osservazioni che, almeno secondo il programma tracciato, sarebbero state fatte proprie da un nutrito gruppo di scienziati appositamente reclutati, che il nesso tra il mesotelioma e l'amianto non era sempre così stretto come risultava dai suoi studi. Questo, sebbene, confidenzialmente, lo stesso Robock riconoscesse che Selikoff usava degli *argomenti scientifici inoppugnabili*.

Pertanto, sotto un primo profilo, secondo Robock, le ricerche svolte da Selikoff si giovavano di prove *inoppugnabili*; sotto un secondo profilo, egli si riprometteva tuttavia di contrastarle, contraddicendole nel punto in cui evidenziavano un diretto e costante rapporto causale dell'inalazione delle polveri di asbesto con il mesotelioma e con il tumore del polmone: e ciò anche all'interno degli stabilimenti che producevano il cemento-amianto come in qualunque altra struttura che disperdeva nell'aria le fibre del materiale nocivo. Il ragionamento da lui sviluppato si articolava in tre punti: Selikoff aveva, è vero,

portato delle prove *inoppugnabili* circa il rapporto di causa ad effetto che collegava le fibre di amianto con il mesotelioma e con il carcinoma polmonare, oltre che con l'asbestosi; ciò nonostante, bisognava sforzarsi di screditare le sue conclusioni, evidentemente non per convinzione ma per scelta preconcetta, facendo apparire che il rapporto causale di cui si dibatteva fosse meno rigido di quanto Selikoff riteneva, specie con riferimento alle aree produttive diverse da quelle che aveva espressamente studiato. A questo fine, non si sarebbero dovuti lesinare i mezzi, arruolando alla propria causa dei professionisti disposti a propagandare delle teorie divergenti da quelle che Robock intendeva osteggiare mediante il progetto di azione di cui caldeggiava l'accoglimento, senza farsi carico che le tesi su cui il suo progetto si reggeva fossero infondate. Non si può, quindi, non ammettere che Robock non si espresse di sua iniziativa nel modo descritto, ma perché gli era stato assegnato dall'imputato il compito di alimentare posizioni accentuatamente polemiche nei confronti di coloro che sostenevano la dannosità per la pubblica incolumità del serpentino e degli anfiboli che venivano impiegati per la fabbricazione del cemento-amianto.

Conseguentemente, bisogna convenire che, in misura non molto diversa dal suo consulente Robock alle cui informazioni e valutazioni Schmidheiny attingeva direttamente il suo sapere, anch'egli era, a sua volta, al corrente dello stato delle nuove conoscenze in ordine all'eziologia delle neoplasie provocate dalle fibre di asbesto e, ciò nonostante, approvava l'*azione difensiva* che ci si accingeva a porre in atto. Infatti, aveva aderito, con il peso della sua posizione dominante, al programma strategico prospettato da Robock, inteso a limitare la credibilità delle conclusioni che affermavano l'esistenza di un preciso nesso eziologico fra l'antecedente causale costituito dall'inalazione delle polveri di amianto aleggianti intorno alle strutture industriali e l'insorgenza di due specifiche patologie: il tumore del polmone e il mesotelioma, di cui era ormai universalmente riconosciuta la gravità. Aveva inoltre approvato questa linea di azione senza curarsi che gli studi recenti avessero indotto gli studiosi a mettere entrambe le patologie in relazione assolutamente certa con la presenza nell'organismo di sottilissime fibre di asbesto.

Non negava soltanto che l'inalazione delle polveri di amianto dovesse, invece, essere messa in rapporto causale con la genesi della terza patologia nota (l'asbestosi), ma, per questa parte, si limitava ad enfatizzare l'efficacia risolutiva delle misure protettive che sosteneva di volere adottare, consistenti nel rispettare i *valori limite di soglia* e nell'usare alcuni altri accorgimenti tecnici. Di questi accorgimenti, del resto, proclamava l'efficacia anche in relazione al mesotelioma ed al carcinoma polmonare; anzi, dava per scontato che misure adeguate fossero già state, per lo più, attuate ed avessero già cominciato a produrre degli effetti positivi.

Non si può, tuttavia, evitare di rilevare che, nel frattempo, l'intera comunità scientifica, avendo condiviso il vasto consenso che avevano ottenuto le indagini di Selikoff da parte di altri studiosi di pari prestigio, aveva espressamente confermato in termini inequivocabili il rapporto causale esistente tra i materiali di asbesto ed alcune forme tumorali, la più temibile delle quali era, appunto, il mesotelioma. Infatti, nel 1973 la *IARC* (acronimo di *International Agency for Research on Cancer - Agenzia per la Ricerca sul Cancro*), troncando ogni incertezza, aveva dichiarato ufficialmente l'effetto cancerogeno dell'amianto. Pertanto, l'accreditata *Agenzia per la Ricerca sul Cancro*, con tale decisione, aveva sancito definitivamente che una sicura relazione di ordine eziologico legava l'amianto al mesotelioma, oltre che al carcinoma polmonare. Aveva quindi accettato la teoria di Selikoff con chiarezza che non ammetteva ripensamenti, dissensi e contestazioni.

Si trattava perciò, nella prospettiva coltivata da Robock, alla quale, per quanto si è osservato, Stephan Schmidheiny non era estraneo, non tanto di negare in astratto la validità della riferibilità alle fibre di asbesto delle neoplasie polmonari e peritoneali, oltre che dell'asbestosi, poiché era fondata sopra risultati divenuti ormai incontestabili, ma piuttosto di impedire che i ceti sociali che fino a quel momento non erano stati informati con compiutezza in merito alle ultime acquisizioni della scienza, comprendendo infine quali erano le inquietanti implicazioni per l'incolumità pubblica dei processi causali che Selikoff e i suoi collaboratori avevano scoperto, concepissero ed

attuassero una radicale reazione di rigetto nei confronti delle manifatture tuttora dedite ad impiegare massicciamente l'amianto. Si intendeva, dunque, frapporre alla paventata eventualità che crescesse un largo movimento popolare contrario all'uso industriale del materiale una risposta preventiva, volta ad assecondare, in forza di un'accorta opera di disinformazione, la fiduciosa ed erronea credenza che tutti i minerali di amianto, purché trattati con opportune cautele che si presumeva fossero ben conosciute dai tecnici che operavano nell'industria, potessero divenire sostanzialmente innocui.

È pertanto indubitabile, in conclusione, che l'imputato, per quanto lo riguardava, era stato reso pienamente edotto delle nuove acquisizioni scientifiche che predicavano l'esistenza di una diretta relazione causale tra l'inalazione delle fibre di asbesto e l'insorgenza di patologie ormai note, alle quali, molto spesso, si accompagnava una prognosi infausta. Inoltre, egli, non solo era necessariamente informato di quanto le ultime ricerche in materia avevano accertato e permesso di comprendere con sufficiente evidenza, ma, proprio per questo motivo, condivideva (come si desume dalla condotta a cui, di fatto, si attenne nei mesi e negli anni seguenti) la reazione strategica che le imprese da lui amministrate si proponevano, insieme con altre imprese ad esse omologhe, di mettere in atto. La risposta programmata mirava a contrastare con ogni mezzo la possibilità che le numerose componenti del corpo sociale che, pur essendo interessate a dibattere la tematica del pericolo incombente sulla salute dei lavoratori e delle popolazioni che dimoravano nei dintorni degli insediamenti utilizzanti l'amianto, erano sprovviste di solide nozioni in materia epidemiologica maturassero le medesime conclusioni alle quali era giunta la comunità degli scienziati.

Dalla mancata messa in guardia delle popolazioni non potevano non derivare, nella realtà degli accadimenti storici, importanti conseguenze. Infatti, come il consulente tecnico del P.M. Barry Castleman ha rilevato, nella dichiarazione aggiuntiva alla sua deposizione in data 29.11.2010, la diffusione in forma artatamente difettosa e mistificatoria delle conoscenze scientifiche era suscettibile di generare due ordini di effetti. Per

un verso, ai lavoratori non veniva riservata alcuna discrezionalità in merito all'accettazione o meno del rischio di affrontare il pericolo letale proveniente dalla polvere di asbesto, giacché non ne erano stati resi edotti in modo compiuto, e pertanto venivano privati delle conoscenze necessarie per diminuire il rischio a cui erano esposti. Per altro verso, all'ignoranza dei lavoratori si accompagnava quella delle persone abitanti nelle vicinanze dei siti industriali che continuavano perciò a disconoscere i pericoli rappresentati dal minerale contenuto nei prodotti che abitualmente trattavano senza sospetto (cfr. la dichiarazione aggiuntiva a firma del consulente Castleman, p. 2).

Dunque, le imprese che non avevano rinunciato ad impiegare i minerali di amianto malgrado avessero appreso che erano altamente pericolosi decisero di reagire nei termini che avevano programmato, non perché erano fuorviate dalla convinzione che quel materiale fosse davvero quasi inoffensivo come dichiaravano, ma essenzialmente perché volevano lucrare l'utilità costituita dal contenimento dei costi e dal mantenimento delle quote di mercato già conquistate. Si erano evidentemente ripromesse di sfruttare a quei fini, almeno fintanto che fosse stato possibile, la protratta inconsapevolezza della moltitudine dei soggetti che non erano in grado di informarsi adeguatamente circa i pericoli che nascevano dall'inalazione delle polveri di asbesto. È altrettanto evidente, alla stregua delle osservazioni prima illustrate, che l'imputato Schmidheiny adottò il medesimo programma di azione, applicandolo nelle imprese che appartenevano al gruppo da lui guidato e certamente tra queste, per quanto interessa il giudizio, anche nelle società che in Italia facevano riferimento ad *Eternit* s.p.a.

7.5.3 *Gli investimenti per la sicurezza*

In occasione del convegno di Neuss del giugno 1976, Stephan Schmidheiny rammentò esplicitamente, nella sua relazione introduttiva, che nell'anno 1972 l'*Organizzazione per la salute nel mondo-WHO* (*WHO* è l'acronimo di *Worl Health Organisation,* la cui traduzione italiana è, infatti, *Organizzazione Mondiale*

della Sanità, sicché l'acronimo inglese corrisponde all'italiano *OMS*) aveva tenuto a Lyon *un congresso con la partecipazione di scienziati di fama internazionale, in cui*, a suo dire, erano stati *esposti in maniera concreta i problemi e i pericoli che derivano dall'amianto.*

Orbene, a livello internazionale, l'*International Agency for Research on Cancer,* acronimo *IARC*, che è un'agenzia della predetta *Organizzazione mondiale della sanità* (*OMS-WHO*), classifica i carcinogeni noti in quattro *Gruppi*. Valuta, infatti, la possibile cancerogenicità dei singoli *agenti patogeni* e delle relative esposizioni e li assegna a *Gruppi* diversi, a seconda del livello di evidenza della rispettiva attitudine a generare delle patologie cancerogenetiche. Gli *agenti patogeni* (espressione con cui viene designato anche qualunque composto in cui entrino le sostanze che possono produrre delle forme morbose) inseriti dalla *IARC* nel *Gruppo 1* vengono considerati sicuramente cancerogeni per l'uomo, perché si ritiene raggiunta a livello scientifico la certezza assoluta del fatto che diano luogo ad effetti oncogeni per l'organismo umano. Importa, quindi, rilevare che, sebbene l'amianto sia stato formalmente introdotto tra gli *agenti patogeni* del *Gruppo 1* nell'anno 1977, tuttavia, già nell'anno 1973, come prima si è avuto modo di ricordare, la *IARC*, pronunciandosi nella qualità di agenzia della *WHO-OMS*, aveva affermato chiaramente la sua cancerogenicità.

Pertanto, poiché l'imputato aveva dimostrato, nella relazione letta a Neuss nel giugno 1976, di essere informato a proposito delle tematiche sviluppate nel congresso della *WHO-OMS* che si era svolto a Lyon nell'anno 1972, sicuramente non ignorava che la cancerogenicità dell'amianto era stata affermata con evidenza in quella stessa occasione e poi ribadita nel 1973. Del resto, sempre a Neuss, aveva trattato esplicitamente di cancro del polmone e di mesotelioma, spiegando che erano due forme neoplastiche correlate all'amianto, cioè erano delle forme patologiche che si traducevano nella creazione di nuove cellule cancerose e riconoscevano con certezza la propria causa nell'amianto. Il nodo problematico che si prefiggeva di affrontare non era quindi di ordine conoscitivo, poiché in materia possedeva delle certezze. Occorreva invece, nella sua personale

visione, dimostrare di avere previsto e realizzato le misure che era necessario assumere negli stabilimenti dipendenti dalla *holding* svizzera per contenere la diffusione delle fibre di asbesto negli ambienti di lavoro e nelle aree circostanti. Si riprometteva quindi di sostenere che, avendo attuato le cautele del caso, le polveri del materiale che veniva ritenuto nocivo non avrebbero potuto causare patologie neoplastiche dall'esito letale in danno dei lavoratori e degli abitanti della zona adiacente agli impianti. Ciò senza proccuparsi che le notizie rassicuranti che avrebbe diffuso fossero in contrasto con le sue personali nozioni in ordine al nesso eziologico che legava l'insorgenza del carcinoma polmonare e del mesotelioma con l'inalazione di minimi quantitativi di fibre sottili, fermo restando che da tempo gli era nota anche la relazione esistente tra le polveri di amianto e l'asbestosi (patologia anch'essa potenzialmente mortale).

È necessario perciò stabilire se, negli stabilimenti italiani, furono realmente adottate misure efficaci (efficaci, s'intende, alla stregua delle conoscenze di allora). Non si può, peraltro, dimenticare che, già in occasione del convegno di Neuss del giugno 1976, lo stesso Schmidheiny aveva indicato l'obiettivo dell'*azione difensiva* a cui raccomandava di attenersi, consistente nell'assicurare all'industria dell'amianto-cemento la possibilità di continuare ad esistere in grazia di un'*organizzazione ottimale* della tutela del lavoro e dell'ambiente che ricercasse *la massima protezione con il minimo di mezzi economici.* Il richiamo alla finalità di continuare ad esistere, utilizzando il *minimo di mezzi economici* per assicurare la *massima protezione,* costituiva dunque, nel modo con cui egli illustrava i termini del problema, un limite insuperabile.

La decisione, tradita dalle parole usate, di applicare al caso che gli stava a cuore il principio utilitaristico che suggerisce di perseguire l'obiettivo del massimo risultato con il minimo mezzo denota un accostamento di tipo essenzialmente economico al problema della tutela dell'incolumità dei lavoratori e dei cittadini. Il ricorso ad una concezione utilitaristica nella prevenzione delle conseguenze nocive derivanti dal materiale trattato, vale a dire nella prevenzione delle patologie derivanti dall'amianto, rivela quindi che, ponendo a sé ed ai collaboratori il traguardo dei

massimi risultati raggiungibili con i minimi mezzi, l'imputato trascurava di valutare come, nel caso di specie, non fossero in gioco soltanto interessi di natura prettamente economica, ma anche dei beni di diversa natura che il diritto considera inviolabili, quali la vita e l'integrità fisica delle persone. Infatti, giacché non era solo un *homo oeconomicus*, ma anche un membro della comunità sociale, egli non poteva ritenersi unicamente impegnato a preservare le proprie fortune di imprenditore: prima di tutto, aveva l'obbligo di non offendere le vite e la salute dei soggetti che fossero venuti a contatto con il minerale di cui si era scoperta con certezza la tossicità. Nella descritta situazione di pericolo cui erano esposti dei beni giuridici di rilevanza primaria, ometteva di considerare che era obbligato ad addossarsi dei costi, ancorché decisamente gravosi, o, al limite, a riconvertire i sistemi di lavorazione oppure ancora a sospendere del tutto l'attività di impresa, qualora queste scelte gli fossero state imposte dal fine di assicurare la tutela dei beni che erano affidati alla sua custodia; subordinava anzi la salvaguardia di quegli stessi beni all'osservanza delle regole, che trattava come se fossero inderogabili, dell'economia: il sistema economico e produttivo, nella sua visione, delimitava, quindi, un perimetro chiuso alla considerazione di valori appartenenti ad un ordine diverso e intangibile, senza farsi carico che fossero affidati alla sua responsabilità.

La Difesa dell'imputato Schmidheiny ha dedicato molte pagine dell'atto di appello a dimostrare che, nel periodo storico in cui il capo di imputazione sostiene che deve essere collocata l'*effettiva gestione* delle società italiane dipendenti dal gruppo condotto da Stephan Schmidheiny, la polverosità all'interno degli stabilimenti è stata contenuta entro i *valori limiti di soglia* in allora vigenti (si veda l'appello citato, p. 128 e seguenti). La discussione delle argomentazioni esposte dalla Difesa a sostegno dell'assunto, tuttavia, non può ignorare l'osservazione di fondo che l'obbligo del datore di lavoro di prevenire la nocività degli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti (così Cass. pen., sez. IV, 5.10.1999, n. 3567, Hariolf: massima dettata

appunto con riferimento ad una fattispecie di diffusione di polvere di amianto).

In accordo con questa interpretazione, la Corte di legittimità, ad esempio, ha statuito, in tema di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, che il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo, nel caso di morte del lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione, quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Ha, infatti, osservato che il principio della concretizzazione del rischio va inteso con criteri di ragionevolezza, interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico, ma secondo la sua *ratio* e secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione delle conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purché non completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare. Sotto tale profilo, ha distinto, proprio in funzione della *ratio*, le regole cautelari per così dire *aperte* (nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute) ed altre c.d. *rigide* (che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento). Ha rilevato che il D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19 e 21, rientra nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali, in relazione all'astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel R.D. 14 giugno 1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da

amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita, se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate (così Cass. pen., sez. IV, 22.11.2007, n. 5117, Biasotti ed altri).

È, pertanto, conforme all'orientamento giurisprudenziale ora richiamato rilevare che l'eventuale rispetto dei *valori limite di soglia* (peraltro molto fluttuanti nel tempo e nello spazio, quindi per ciò stesso di incertissima applicazione) non basterebbe ugualmente ad escludere che l'imputato, con la sua condotta, abbia messo in pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone qualora risultasse che comunque ha operato in modo da non rimuovere, come era in suo potere di fare, la crescente condizione di accentuata polverosità degli ambienti di lavoro, da chiunque apprezzabile *ictu oculi*. Infatti, in tema di causalità, le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia da tempo conosciuta (cioè dell'asbestosi) erano identiche (fino all'approvazione della L. 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi come la mancata adozione di quelle misure abbia cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, come l'evento fosse prevedibile, perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure (così Cass. pen., sez. IV, 11.07.2002, n. 988, Macola ed altro).

Discende da quanto ora rilevato che, quand'anche non risultassero superati i *valori limite di soglia*, sarebbe sufficiente accertare, tuttavia, che la polverosità degli ambienti non è stata eliminata dall'imputato, pur avendo egli rivestito una posizione di garanzia, per concludere che, in tal caso, sussisterebbe pur sempre il nesso di causalità tra la condotta incriminata e gli eventi consistenti nell'insorgenza di patologie amianto-correlate.

In effetti, l'art. 21 del D.P.R. n. 303/56 già disponeva:

Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell' atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possono essere causa di danno o incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

Il D.P.R. citato prescriveva già nel 1956, quindi, al datore di lavoro di fare quanto in allora era reputato utile perché i luoghi di lavoro non fossero contaminati dallo sviluppo e dalla diffusione di polveri provenienti dal materiale nocivo trattato. La presenza di cospicui accumuli di polvere negli ambienti di lavoro, in forza dell'inosservanza delle norme di prevenzione prima indicate, quand'anche difettasse la prova che i *TLV-TWA* in allora applicabili fossero stati superati, perciò dimostrerebbe, di per sé sola, la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e gli eventi di danno a loro ascritti. È dunque sufficiente soggiungere a tale proposito che la sentenza appellata dà conto, con esaustiva dovizia di citazioni, come una numerosa

serie di deposizioni testimoniali confermi eloquentemente il dato, costante nel tempo, della grande polverosità degli ambienti in cui i dipendenti erano costretti a svolgere le loro mansioni. Il riepilogo delle deposizioni fornito dalla sentenza offre, al riguardo, un quadro della situazione assolutamente persuasivo. Pertanto, si può rinviare utilmente alla sintesi delle deposizioni testimoniali che in essa è esposta (si veda dunque la sentenza appellata, da p. 255 a p. 320).

Giova solo evidenziare un passo della deposizione del teste Othmar Wei, perché è emblematico di quanto hanno riferito anche tutti gli altri testimoni. La descrizione dello stato dei luoghi fornita da Wei, infatti, è particolarmente significativa perché proviene da uno dei componenti della *task force* svizzera cui era stato, tra l'altro, affidato il compito di monitorare la situazione degli ambienti di lavoro e, dunque, non si tratta certo di una deposizione proveniente da soggetto ostile all'imputato. Ebbene, Wei ha dichiarato testualmente:

Le mie prime visite sono state nel 1972 e lì ho visitato in realtà solo lo stabilimento di Casale, Bagnoli l'ho visitato più tardi. Casale era lo stabilimento più grande e più importante dell'Eternit Italiana e lì, per dirla semplicemente, ho trovato una situazione catastrofale ed in particolare per quanto riguarda l'attività con l'amianto e la protezione dei lavoratori dalle polveri di amianto. Il cemento … in tutto il percorso dall'ingresso nella fabbrica fino a dove veniva mescolato con acqua veniva trattato asciutto. Questo aveva la conseguenza che dappertutto, in queste zone in cui si lavorava l'amianto, veniva causata una quantità enorme di polveri … L'amianto, così come arriva dalle miniere nella fabbrica, non può essere lavorato così come è direttamente. Bisogna aprirlo, cioè sfibrarlo con dei mulini o disintegratori. Questi macchinari erano alimentati a mano, senza protezioni ed aspiratori che proteggessero i lavoratori dalle polveri. Questo amianto veniva trasportato a Casale … in delle camere per amianto su via pneumatica. Questo significa che anche questo trasporto pneumatico, alla fine, … portava polvere … Si trattava di camere, come se fossero delle stanze, di circa 3 metri per 4, con un'altezza di circa 4 metri, chiuse e con la possibilità che l'aria che serviva per il trasporto pneumatico potesse uscire tramite un filtro. Questi

filtri che ho appena menzionato non corrispondevano però ai requisiti dell'ENPI, con il risultato che polveri di asbesto venivano diffuse nell'atmosfera. Da queste camere … l'amianto veniva a mano, con delle palette, caricato per essere portato fino ai miscelatori. Anche questo è un lavoro nel corso del quale i lavoratori lavoravano praticamente in una nuvola di polveri. Questi miscelatori avevano dei componenti cosiddetti Olandesi e praticamente erano dei contenitori aperti che venivano riempiti d'acqua, poi veniva aggiunto del cemento e poi vi veniva semplicemente rovesciato, dalle carriole, l'amianto. I lavoratori, sia nei magazzini dell'amianto, che nei mulini, che lungo questo trasporto in cui l'amianto aperto veniva portato ai miscelatori, non portavano maschere. Poi dopo, dai miscelatori in poi, l'amianto era trattato in maniera bagnata … e poi andava alle macchine di produzione per fare piastre, tubi, etc. … Solo più avanti, quando poi i prodotti finiti sono stagionati, … si creava di nuovo la possibilità di polveri. Questo riguarda poi l'ulteriore lavorazione di tubi su banchi girevoli con l'utilizzo di torni ed in particolare la preparazione di piastre per le quali venivano usati degli speciali torni. Tutti, o quasi tutti, questi macchinari, erano completi di macchine per l'aspirazione e di filtri. Però questi macchinari per l'aspirazione e soprattutto i filtri erano insufficienti. Da questo discendeva di nuovo un'esposizione dei lavoratori che lavoravano in questi dipartimenti alle polveri di amianto. Anche questi lavoratori non portavano maschere, oppure non portavano le maschere che erano state loro date. Penso che sia tutto …

Avv. Di Amato*: La polvere si vedeva fisicamente?*

Teste Wey*: Sì, la polvere si vedeva fisicamente nell'aria, si vedeva sul pavimento, si vedeva su tutti i piani che c'erano, c'erano degli strati circa di questa misura di polveri* (citazione tratta dal verbale di trascrizione dell'udienza in data 8.03.2011, p. 34 e sgg.).

L'atto di appello presentato dalla Difesa Schmidheiny, peraltro, contesta in radice la tesi accolta nella sentenza impugnata, secondo cui l'inattendibilità dei monitoraggi eseguiti all'epoca da parte del S.I.L. (*Servizio di igiene sul lavoro*) istituito presso *Eternit* s.p.a. nel 1976 è indubbia, così come quella degli altri monitoraggi svolti ad opera di vari soggetti ed enti durante il

periodo in cui l'imputato era insediato al vertice del gruppo svizzero (complessivamente si tratta di undici monitoraggi del SIL, uno dell'INAIL, uno dell'Università di Pavia, uno del perito Occella, uno dell'ENPI a Casale Monferrato; di nove monitoraggi del S.I.L. a Cavagnolo; di un monitoraggio del SIL e un monitoraggio del perito Angeli a Bagnoli; di cinque monitoraggi del SIL, uno dell'USL e dodici della Ecoconsult a Rubiera), sicché il rispetto dei *valori limite di soglia* della polverosità, secondo il primo Giudice, non può essere ricavato dai campionamenti concretamente disponibili. L'appellante obietta che, se si compiono opportune interpolazioni tra i dati misurati nei differenti controlli rivolti a stabilire la presenza e la quantità delle polveri, si può arrivare ugualmente a stimare con un ridotto margine di errore i livelli di saturazione dei luoghi di lavoro da parte delle fibre di amianto. Pertanto, sulla base delle interpolazioni che ha applicato il suo consulente tecnico prof. Nano tra le varie misure registrate, afferma che, assumendo le stesse quali dati su cui fondare il calcolo, si possono determinare approssimativamente i livelli delle fibre di amianto da ritenersi accertati in varie circostanze di tempo. Conclude, quindi, che, dall'analisi dei monitoraggi eseguiti nel 1973 e negli anni successivi nei quattro siti in esame, si evince che, nel complesso, si è verificata una sensibile riduzione delle esposizioni alle fibre di asbesto. La Difesa argomenta, inoltre, che il fatto che la motivazione della sentenza impugnata non contenga nessuna espressa analisi delle valutazioni sottoposte alla sua attenzione dal consulente tecnico prof. Nano, ed anzi non le citi nemmeno, concreta, in definitiva, un'ipotesi di nullità della sentenza per vizio di motivazione.

L'ultima eccezione è evidentemente priva di fondamento. È, infatti, come si è detto in precedenza (nelle pagine dedicate alle eccezioni di nullità), costante insegnamento della giurisprudenza quello secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche

integralmente, la motivazione mancante (così Cass. pen., S.U., 27.11.2008, n. 3287, R.; conformi Cass. pen., sez. III, 12.11.2009, n. 9922, Ignatiuk; Cass. pen., sez. VI, 8.06.2011, n. 26075, B.). Pertanto, se realmente il giudice di primo grado avesse omesso di motivare un passaggio fondamentale dell'apparato argomentativo della decisione, sarebbe compito del giudice di appello ovviare alla lacuna, integrando la motivazione sul punto.

È comunque dirimente osservare che il Tribunale, in realtà, ha motivato adeguatamente la decisione di negare credito ai monitoraggi sottoposti alla sua valutazione, ritenendo inattendibili i singoli campionamenti dei livelli di polverosità dei quali si disputa. Infatti, ha accolto le considerazioni sviluppate dal consulente tecnico del P.M. dott. Silvestri, di segno completamente opposto a quelle del consulente della Difesa prof. Nano (cfr. la sentenza appellata, p. 323 e seguenti). In sostanza, il primo Giudice ha aderito alla tesi secondo la quale i disparati campionamenti eseguiti da differenti soggetti e da differenti enti, in successive circostanze di tempo e di luogo, non sono tra loro raffrontabili a causa dell'eterogeneità delle metodiche e degli strumenti usati, sicché non è possibile farli oggetto di considerazioni affidabili: in breve, non sono tra loro comparabili perché non sono stati condotti con procedimenti assimilabili; perciò, il tentativo di ricavare dei dati attendibili mediante teoriche operazioni volte ad allinearli gli uni accanto agli altri, lungo un'unica scala di valori, è, a priori, destinato al fallimento. Basti considerare il modo perentorio con cui il consulente dott. Silvestri, facendo riferimento ai dati rilevati dall'ENPI, ha respinto la possibilità di porli a confronto con gli altri dati, affermando che sono tra loro incomparabili: *quando eravamo piccoli ci chiedevamo: va più forte il treno o è più dolce una pasta? Nessuno sapeva rispondere. Siamo a questo livello* (cfr. il verbale di trascrizione dell'udienza in data 20.12.2010, p. 111).

Il ragionamento enunciato nel motivo di appello, dunque, secondo il consulente tecnico del P.M. e secondo la sentenza appellata, è viziato dalla fallacia logica, comunemente chiamata *fallacia della falsa analogia* o, con maggiore proprietà, *fallacia dell'analogia debole*. Il vizio logico denunciato consiste

nell'affermare che due o più entità alle quali si riferisce il ragionamento possiedono alcune proprietà simili solo perché presentano una o più altre proprietà simili, senza tenere conto che il sillogismo ellittico in tal modo formulato (di questo tipo: A e B possiedono la qualità comune c; dunque si può inferire che possiedono anche le qualità comuni d ed e) è basato sopra un'ingiustificata assimilazione di entità che sono tra loro comparabili soltanto per alcuni rispetti, non necessariamente per tutti gli altri.

Venendo al caso concreto, negli stabilimenti sono stati eseguiti più monitoraggi di polveri con strumenti diversi, con procedure diverse e con esiti, sia singolarmente, sia complessivamente, inaffidabili: quindi tra loro non raffrontabili. Per contro appare viziata da apoditticità la tesi sulla quale si regge il motivo di appello, secondo cui tutti gli autori dei campionamenti intendevano calcolare la quantità delle parti di amianto aerodisperse negli ambienti (e parrebbe non tenere in nessuna considerazione che alcuni volevano calcolare delle fibre, altri dei corpuscoli di amianto) con metodi di lavoro ai quali possono essere attribuite non una sola, ma disparate proprietà comuni; ed altrettanto apodittica è pertanto la conclusione che, a suo avviso, sarebbe possibile dedurre che non soltanto i risultati ottenuti sono stati singolarmente quantificati con discreta precisione, ma possono anche essere confrontati gli uni con gli altri e collocati su un'unica scala di misura, compiendo a tal fine delle corrette estrapolazioni.

Alla stregua di quanto prima rilevato, le risposte ricavate dal consulente di parte della Difesa in seguito alle estrapolazioni che vengono richiamate nel motivo di gravame non possono dunque essere condivise, perché sono viziate dalla fallacia logica conosciuta come *fallacia dell'analogia debole*.

Non è vero, inoltre, che la decisione appellata non ha motivato le ragioni in forza delle quali ha, sostanzialmente, disatteso le argomentazioni sviluppate dal consulente di parte designato dalla Difesa prof. Nano. Al contrario, è invece vero che ha motivato il suo dissenso dalle tesi che la Difesa ha fatto proprie, sviluppando delle considerazioni che appaiono dialetticamente

incompatibili con gli argomenti da questa allegati. La motivazione della decisione impugnata non è, perciò, suscettibile di censura, salvo che si dimostri che i rilievi critici sollevati dal consulente tecnico dott. Silvestri, e recepiti dalla sentenza, in ordine alla complessiva inattendibilità di tutte le misurazioni prima elencate meritano di essere confutati. Così tuttavia non è, perché le osservazioni contenute nella relazione redatta dal consulente della Difesa prof. Nano non rappresentano una confutazione pertinente, essendo fondate sopra argomenti viziati da una specifica fallacia logica.

Stabilita l'inattendibilità dei monitoraggi disponibili, occorre peraltro rispondere al quesito che esorta ad accertare se, nell'intervallo di tempo preso in considerazione nel capo di imputazione, siano state in effetti adottate delle efficaci misure di prevenzione della polverosità negli stabilimenti italiani dipendenti da *Eternit Italia* s.p.a.

Al riguardo, pare appropriato citare per esteso, perché particolarmente indicativi, alcuni passi della relazione di consulenza tecnica di ufficio redatta dal medico prof. Michele Salvini negli anni 1983-84, nel corso di una causa civile promossa innanzi al Pretore di Casale Monferrato da alcuni lavoratori esposti a rischio di asbestosi nei confronti dell'INAIL, per non avere riconosciuto la cosiddetta rendita di passaggio (record 792).

È prima di tutto rilevante avvertire che uno dei quesiti chiedeva di acclarare: *se nell'ambiente di lavoro dove i ricorrenti prestavano la loro attività e/o negli ambienti dove gli stessi ricorrenti transitavano per ragioni strettamente inerenti al loro lavoro, vi era una quantità e qualità di polvere di amianto o comunque di polvere proveniente da una delle lavorazioni ..., tale da esporre i ricorrenti alla inalazione della polvere stessa tale da poter determinare un aggravamento delle loro condizioni di salute.*

Importa specialmente annotare che il CTU, premettendo di avere svolto gli accertamenti quando parte della produzione era ferma e parte dei lavoratori erano in cassa integrazione (cioè quando il regime di svolgimento dei lavori era ridotto e dava perciò luogo ad una minore produzione di polveri), osservava:

... il CTU non ha potuto procedere ad accertamenti diretti dell'inquinamento ambientale mediante uno dei metodi di campionamento a lungo termine necessari per la valutazione del rischio effettivo e concreto. In alternativa a un accertamento tecnico diretto, il CTU ha avuto la possibilità di provvedere a un accertamento indiretto mediante il prelievo e il controllo qualitativo di polveri depositato in strato sottile sopra le superfici piane degli infissi e delle strutture murarie al di sopra di un metro di altezza dal pavimento, individuate nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro già occupati dai Ricorrenti al momento della loro dimissione.
L'analisi qualitativa di tali campioni di polveri dimostra la presenza di fibre di amianto in tutti i campioni prelevati e, a parere del CTU, indica quanto meno che un inquinamento di fondo è ubiquitario nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato. Gli accertamenti tecnici acquisiti agli atti, sull'inquinamento dell'aria nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, non furono né programmati né tecnicamente eseguiti per dimostrare o escludere l'esistenza di un rischio di asbestosi effettivo e concreto. ... Per contro, tutti gli accertamenti tecnici acquisiti agli atti della presente perizia, relativi all'inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, hanno documentato che al momento della verifica mediante campionamento a breve termine, esisteva certamente in tutti i posti di lavoro controllati un significativo inquinamento dell'aria con quantità più o meno grandi di polveri miste ad aliquote di fibre di amianto ... Il servizio sanitario (ex ENPI) attivo presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato (1971-1983) risulta parzialmente ma sistematicamente inottemperante alle norme sulla documentazione degli atti medico-sanitari per la prevenzione dell'asbestosi; inoltre, il medesimo servizio risulta non aver mai provveduto a recepire informazioni adeguate, dirette o indirette, sulle condizioni igieniche del posto di lavoro occupato da lavoratori a proposito dei quali era stata formulata diagnosi di sospetta asbestosi. Pertanto la documentazione sanitaria archiviata presso l'infermeria dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato non è utilizzabile ai fini di una valutazione del rischio di asbestosi sulla base della mobilità e depone inoltre per una carenza di necessari interventi profilattici a tutela della salute dei lavoratori da parte

del responsabile del servizio medico di azienda ... Nell'ambiente in cui tutti i Ricorrenti riconosciuti affetti da asbestosi e dalle alterazioni anatomo funzionali conseguenti, prestarono la loro attività e/o transitavano per ragioni strettamente inerenti al loro lavoro, era presente una quantità e qualità di polvere di amianto proveniente da una delle lavorazioni considerate nella tabella allegato 8 del D.P.R. 1124/65, tale da esporre i Ricorrenti in questione alla inalazione della polvere stessa e tale da poter determinare un aggravamento delle loro condizioni (relazione citata, p. 159-163).

Si ricava dunque dalla lettura della relazione (posto che il CTU, tra l'altro, aveva avuto modo di esaminare i tre campionamenti che erano stati in precedenza eseguiti dall'INAIL, dall'Università di Pavia e dal perito Occella) come, per un verso, la valutazione compiuta sulla base della documentazione in allora reperibile attestava che il servizio medico dell'Eternit dal 1971 al 1983 (data quest'ultima degli accertamenti effettuati dal prof. Salvini) non aveva provveduto a documentare la propria attività con la diligenza e con la perizia ritenute indispensabili; come, per altro verso, ad onta del fatto che i campionamenti di polvere erano stati eseguiti dal CTU in un intervallo di tempo in cui la lavorazione nello stabilimento di Casale Monferrato procedeva a ritmi piuttosto bassi, e perciò la presenza di polveri nei locali avrebbe dovuto essere inferiore a quella solita, l'analisi delle tracce polverulente sedimentate sulle superfici piane avesse permesso ugualmente di stabilire la presenza di parti di asbesto in quantitativi apprezzabili, tali da rendere la loro concentrazione negli ambienti idonea ad esporre i lavoratori all'inalazione di dosi di amianto che ha giudicato incompatibili con la salute. Si apprende infatti dalla lettura dei passi riportati, - premesso che nello stabilimento vi era un *inquinamento di fondo e ubiquitario* e che in esso *era presente una quantità e qualità di polvere di amianto proveniente da una delle lavorazioni … tale da esporre* i lavoratori *alla inalazione della polvere stessa e tale da poter determinare un aggravamento delle loro condizioni,* - che, sebbene non esistessero le premesse di fatto necessarie per misurare esattamente la *dose cumulativa* a cui erano esposti i dipendenti, la quantità di polvere di amianto rilevata nell'ambiente era

comunque sufficiente a determinare sia un rischio oncogeno, sia il rischio di provocare la specifica patologia degenerativa chiamata asbestosi.

Le osservazioni contenute nella relazione di consulenza citata, mentre confermano l'inattendibilità dei tre monitoraggi eseguiti in precedenza, dei quali il CTU aveva preso visione, avvalorano l'inferenza finale che nel 1983 erano presenti, all'interno dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, livelli di polverosità inconciliabili con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e delle persone che frequentavano l'area del Casalese posta nei dintorni dello stabilimento. Esse sono particolarmente indicative perché i rilievi su cui si fondano risultano eseguiti verso la fine del periodo in contestazione: quindi, in un'epoca in cui gli accertamenti esperiti dal CTU avrebbero dovuto avere un esito molto differente da quello riscontrato, se davvero le cautele antinfortunistiche fossero state apprestate e realizzate come ha sostenuto la Difesa.

Giova soggiungere, per completezza, che una successiva relazione tecnica redatta dallo stesso prof. Salvini nell'anno 1990 ha rilevato come le malattie professionali, i loro aggravamenti e i decessi verificatisi presso gli addetti all'Eternit di Casale Monferrato trovassero causa nell'esposizione continua e incontrollata al rischio di inalare polveri di amianto ed altri inquinanti; e ciò, ad avviso del consulente, a causa del *mancato rispetto del dovere continuo di tutelare la salute dei dipendenti*. Un tale comportamento omissivo permanente, secondo il suo parere, non aveva segnato interruzione o discontinuità fino all'anno 1984 (data dell'amministrazione controllata) e doveva essere strettamente associato alla condotta dei dirigenti preposti, responsabili di avere provocato un grave pericolo per i lavoratori che avevano mantenuto nell'ignoranza dei rischi a cui erano esposti e dei danni che ne sarebbero conseguiti.

La relazione del prof. Salvini è stata inoltre richiamata, insieme con gli esiti degli altri accertamenti, nel rapporto giudiziario n. 517/1987, redatto, nel novembre 1987, da Giuseppe Candido e Claudio Saietta, ispettori in servizio presso l'Ispettorato

Provinciale del Lavoro di Alessandria. Mette conto di riportare, perché sono anch'essi significativi, i seguenti passi.

Presso lo stabilimento Eternit oltre alle perizie/indagini ambientali disposte dall'autorità giudiziaria, dall'Inail, dall'Istituto di Medicina del Lavoro di Pavia, le quali sono già stati citati in precedenza, è intervenuto anche l'ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni).

Nel maggio-giugno 1971 l'ENPI ha effettuato i prelievi e le misurazioni nei reparti di lavoro per stabilire i livelli esistenti di polveri, rumore e grassa. Per quanto riguarda le polveri la relazione conclude che: ... era presente il pericolo di asbestosi o di silicosi nel reparto Petralit, nel reparto lavorazione amianto, nella zona miscele reparto tubi e nelle zone lavorazione amianto e lavorazioni a secco nel reparto manufatti. Il solo pericolo di asbestosi nella zona molazze del reparto lastre ... . Occorre rammentare che sempre la stessa relazione indica quale limite di sicurezza per l'asbesto 12 fibre più lunghe di cinque micron per centimetri cubi di aria ... Nello stabilimento di Casale Monferrato veniva impiegato amianto di varia qualità ed in quantità diversa:

- crisotilo di Balangero (65% del totale);

- crisotilo canadese (25% del totale);

- crocidolite (10% del totale), usato solamente per la fabbricazione dei tubi ... .

L'impasto per tubi era costituito per la parte di amianto da crisotilo Balangero 34%, crisotilo canadese 33%, crocidolite 33%.

La produzione complessiva dello stabilimento, nel 1979, per il 20% era rappresentato da tubi ...

La legislazione vigente non fissa alcun limite specifico per l'inquinamento da polveri nell'ambiente di lavoro ed in particolare per l'amianto ...

In molti contratti collettivi di lavoro sono state recepite le raccomandazioni dell'A.C.G.I.H. (American Conference of Government Industrial Hygenists) che vengono aggiornate annualmente e che per il 1986-87 prevedono i seguenti valori limite per le concentrazioni delle varie forme di asbesto negli ambienti di lavoro (gli stessi valori sono riproposti dal 1981):

ASBESTO VALORE LIMITE CRISOTILO 2 fibre/cc (con lunghezza superiore a 5 micron)

AMOSITE 0,5 fibre/cc

CROCIDOLITE 0,2 fibre/cc
ALTRE FORME 2 fibre/cc
Secondo la definizione dell'ACGIH il TLV (valore limite di soglia) indica la concentrazione alla quale si ritiene che la quasi totalità dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti dannosi ... La definizione del TLV è ulteriormente specificata con la distinzione tra TLV-TWA e TLV-STEL (quest'ultima proposto solo per alcune sostanze tra le quali non c'è l'amianto).
TLV-TWA (media ponderata nel tempo) è la concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata e per una settimana lavorativa rispettivamente di otto ore e 40 ore ...
Nel 1978 il comitato tecnico per la definizione dei valori limiti di esposizione, facente capo all'ENPI, prevedeva la possibilità di un'esposizione di 15 minuti una volta al giorno a livello di 10 fibre per centimetro cubo ...
Nel corso del tempo si è assistito ad una notevole variazione dei limiti di concentrazione raccomandati ... Dal 1968 detto limite viene ridotto a 12 fibre per centimetro cubo, dal 1970 al 1978 il valore limite fu stabilito in cinque fibre per centimetro cubo. ... resta il fatto che solo nell'ultimo ventennio l'INAIL ha riconosciuto 943 malattie professionali provocate dall'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il periodo di lavoro presso la Eternit; altro dato che deve far riflettere sono i 183 casi di decessi dei quali 20 sono da attribuire a forme di mesotelioma che statisticamente dovrebbe avere una percentuale di incidenza tra le cause di decessi quasi irrilevante ...
Nel corso degli accertamenti sono stati sentiti alcuni lavoratori affetti da asbestosi, i quali hanno fornito un quadro sostanzialmente uniforme in merito alla situazione ambientale esistente nello stabilimento nell'ultimo ventennio.
Gli stessi hanno dichiarato che la polverosità era notevole tant'è che a volte impediva loro la visibilità anche a breve distanza e questo in modo particolare prima della ristrutturazione operata dall'azienda verso metà degli anni 70.
Successivamente anche se la situazione è migliorata restava pur sempre un inquinamento ambientale nocivo che ha costretto gli organi ispettivi competenti (Ispettorato del Lavoro) a prendere i provvedimenti già citati in dettaglio.

Inoltre si ritiene evidenziare una certa mancanza di attenzione dell'azienda verso quei lavoratori ai quali durante il rapporto di lavoro è stata riconosciuta la malattia professionale e successivamente hanno continuato a occupare lo stesso posto di lavoro senza essere adibiti ad altre mansioni meno esposte.
I lavoratori erano dotati di mezzi personali di protezione alle vie respiratorie che spesso non venivano usati per il disagio che procuravano, poiché, non trattandosi di inquinamento occasionale, avrebbero dovuto tenere le maschere per lunghi periodi.
Questa situazione è rilevata in tutte le indagini ambientali effettuate nel corso degli ultimi anni.

Si può pertanto arguire da quanto ora riportato che la condizione di polverosità all'interno dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato non era considerevolmente diminuita o che, quanto meno, era rimasta molto elevata nell'intero intervallo di tempo in cui, secondo la versione proposta dalla Difesa dell'imputato, la gestione delle imprese affidata a Stephan Schmidheiny aveva programmato e fatto eseguire degli interventi dichiaratamente rivolti a contenere la diffusione delle polveri di amianto nei siti industriali e nelle loro adiacenze.

Le stesse conclusioni, infatti, paiono valere per gli altri stabilimenti italiani dipendenti dal gruppo svizzero. Soccorrono al riguardo le considerazioni che seguono.

Per quanto concerne lo stabilimento di Napoli-Bagnoli, possono essere richiamate le osservazioni esposte dal consulente tecnico del P.M. dott. Lauria. In esse, il consulente ha sottolineato che lo stabilimento di Napoli-Bagnoli aveva fatto uso di crocidolite (cioè dell'anfibolo più pericoloso tra tutti gli amianti) fino alla fine della produzione (p. 9); che la lavorazione di assemblaggio dei tubi veniva effettuata su banchi privi di aspirazione (p. 11); che i verbali dell'Ispettorato del Lavoro del 1974, del 1976 e del 1978, oltre a deplorare la scarsa pulizia complessiva dell'ambiente, segnalavano come i lavoratori del reparto amianto fossero privi di maschere (p. 12) e prescrivevano di sottoporli a visita medica preventiva e periodica (p. 12); che numerose apparecchiature erano sprovviste di impianti di aspirazione (come è documentato dal rilievo che i verbali dell'Ispettorato contenevano la

prescrizione di lasciare in funzione quelli già collocati nei pressi, anche quando le macchine a cui erano destinati non erano operative, proprio per rimediare alla mancanza di aspiratori presso gli altri impianti: p. 12/13); che un verbale dell'Ispettorato del Lavoro del 1978 denunciava come l'esecuzione dello scarico dei filtri avvenisse all'interno degli ambienti di lavoro e come l'indagine ambientale effettuata in quello stesso anno, in collaborazione con i funzionari dell'Ispettorato Medico Centrale di Roma, avesse rilevato una concentrazione di fibre di crocidolite non rispondente ad un modello di qualità accettabile sotto il profilo igienico (p. 13); che le indagini ambientali effettuate tra il giugno 1976 e la primavera del 1980 evidenziavano quali aree a rischio più elevato, tra i differenti punti di lavoro sottoposti a controllo, quella dei torni e quelle adibite alla costruzione di canaloni e di lastre, mentre risultava superato il *valore limite* di polverosità ambientale anche presso il carico tramoggia amianto (p. 16); che i dati forniti dall'azienda ponevano in risalto l'investimento annuo, nel quinquennio 1976-1981, di 330 milioni di lire destinato a bonifiche dell'ambiente (p. 18); che le stesse prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro del 1976 e del 1978, tuttavia, certificavano come la ristrutturazione avviata nel 1975, evidentemente, non avesse prodotto risultati né consistenti né duraturi dal punto di vista igienico (p. 21-23).

Le prove documentali indicate, pertanto, contraddicono quanto sostenuto dal teste Roberto Petacco (direttore dello stabilimento di Napoli-Bagnoli dal dicembre 1978 al 1984), secondo cui la società, prima ancora che gli fosse conferita (l'anno precedente) la direzione dello stabilimento, aveva investito una somma *dell'ordine di 10 miliardi del tempo* e, dunque, lo stabilimento, al suo ingresso, si presentava in condizioni di *perfetta efficienza* proprio sotto il profilo degli impianti di aspirazione (cfr. p. 13 e 34 del verbale di trascrizione dell'udienza del 28 febbraio 2011). Peraltro, lo stesso Petacco non ha mancato di affermare che, nel tempo che aveva preceduto il suo accesso alla responsabilità direttiva, il numero dei lavoratori affetti da asbestosi era elevatissimo, limitandosi ad asserire, con riferimento all'epoca successiva, di non essere stato a conoscenza che si fossero

registrati dei nuovi casi di malattie e di non essere stato personalmente nemmeno reso edotto della natura cancerogena dell'amianto (cfr. p. 38 del verbale di trascrizione citato).

La condizione di polverosità che presentava lo stabilimento di Rubiera, per contro, è documentata esaurientemente dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico del P.M. dott. Salerno. È sufficiente al riguardo fare riferimento alla sintesi ricavabile dal verbale di trascrizione dell'udienza del 25.10.2010:
... l'analisi valutativa degli atti ha evidenziato una situazione igienico ambientale caratterizzata da gravi carenze legate a tutti quegli aspetti che in realtà concorrono nell'individuazione prima e nell'attuazione poi delle misure di prevenzione e protezione. Quali sono questi aspetti? Sono aspetti legati a misure organizzative, aspetti di natura tecnica, procedurali o attinenti alla protezione individuale dei lavoratori o ancora aspetti di tipo sanitario, poi (ultimo in elenco ma non ultimo come importanza) aspetti legati alla formazione e alla informazione dei lavoratori. Alcuni di questi concorrono a definire quella che è la prevenzione primaria, altri invece fanno parte della prevenzione secondaria o ancora della prevenzione informativa. Se è chiaro che in fase di attuazione occorre privilegiare quella che è la prevenzione primaria rispetto alla prevenzione secondaria e informativa, così all'interno della prevenzione primaria occorre privilegiare alcuni aspetti nella sua attuazione, ossia occorre anzitutto mettere in atto quelle procedure che consentono di eliminare dall'azienda eventuali sostanze pericolose, poi attuare procedure che in qualche modo tutelino i lavoratori prima collettivamente poi individualmente ... All'interno dello stabilimento di Rubiera si ha la certezza dell'impiego, oltre che dell'amianto, in particolare della crocidolite, impiego che si è protratto fino al 1980 o 1981, nonostante fosse già da tempo nota la sua proprietà cancerogena ... Chiaramente se non si può eliminare la materia prima pericolosa, perlomeno bisogna adottare o avere degli impianti che come abbiamo detto prima rendono impossibile o comunque difficile il contatto tra la sostanza pericolosa e il lavoratore. Anche su questo aspetto più documenti evidenziano come gli impianti di produzione siano inadeguati o comunque non consentano di prevenire la diffusione delle fibre, in particolare quelli destinati al caricamento amianto per i quali

prima l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia nel 1971, nel 1976 e poi l'A.S.L. nel 1982 aveva chiesto l'automatizzazione. In realtà questa soluzione è stata attuata solamente negli ultimi anni produttivi dalla nuova società che aveva rilevato lo stabilimento dal fallimento della Eternit. Infatti è stato installato un impianto apri-sacco automatico mantenuto in depressione. Certamente la separazione dei vari ambienti e quindi in realtà il confinamento in aree limitate delle operazioni più pericolose può essere un mezzo per limitare la diffusione dell'inquinamento e quindi (s'intenda: *evitare*) *di esporre in modo indebito altri operatori che di per sé non svolgono un'attività che li espone direttamente. Anche questo aspetto non trova riscontro nei documenti visti in quanto lo stabilimento di Rubiera presenta un layout* (vocabolo della lingua inglese qui usato nel significato di modello che riproduce la disposizione ottimale di macchinari e lavoratori in un impianto industriale) *che prevede che tutte le lavorazioni siano svolte in un unico ambiente, in un grosso capannone, quindi ha come conseguenza un'indebita esposizione di lavoratori che tendenzialmente non sarebbero direttamente esposti ad amianto per la mansione che essi svolgevano … di garantire un ricambio d'aria corretto, ossia installare sistemi di abbattimento polveri localizzati o meno in modo da contenere il rischio. Ovviamente non basta la loro semplice installazione, ma devono essere efficaci e inefficienti, ossia devono essere dimensionati anche sulla base dell'inquinante che devono captare e della produttività del ciclo lavorativo. In realtà anche in questi casi, per quanto riguarda gli impianti localizzati di aspirazione, si ha un'evidenza della loro installazione in alcuni casi a partire dalla seconda metà degli anni '70, tuttavia sembrano non essere efficaci contro il rischio amianto in quanto soggetti sovente ad intasamenti. Mentre impianti per il ricambio complessivo dell'aria erano assenti ed il ricambio avveniva naturalmente tramite porte e finestre …*

Per quanto riguarda le modalità procedurali …, importanti per il contenimento del rischio …, occorre evidenziare come all'interno dello stabilimento di Rubiera vi erano delle carenze nelle modalità operative … Così, ad esempio, nello svuotamento dei sacchi d'amianto a volte capitava che l'amianto usciva in blocchi e i lavoratori lo frantumavano a colpi da pala. Questa certamente non può essere ritenuta una modalità corretta. Analogamente per

quanto riguarda gli scarti di lavorazione, anche questi venivano accatastati sul piazzale di pertinenza dell'azienda senza alcuna copertura ed almeno in fase di smaltimento venivano frantumati con l'utilizzo di un carterpillar con il quale venivano poi caricati sugli automezzi per il conferimento in altro sito. Certamente questo determinava un'aerodispersione durante la frantumazione, ma anche successivamente chiaramente il caterpillar non era in grado di garantire un'accurata pulizia del piazzale e quindi permaneva in loco un inquinamento che poi si diffondeva nelle zone circostanti. Sicuramente una fase importante è quella … relativa alla pulizia e quindi occorre considerare la modalità con cui questa veniva eseguita. Certo è l'impiego di scope e pale per la pulizia di grosse aree; per la pulizia degli impianti venivano utilizzati scalpelli, martelli per togliere la miscela cemento-amianto che nel frattempo si era indurita. Solo a seguito di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza nel 1985 è stata acquisita una motoscopa nel 1986 dalla nuova direzione aziendale che aveva acquistato lo stabilimento dal fallimento Eternit … .
Occorre poi evidenziare come ancora nel 1982 è sempre stata l'A.S.L. a prescrivere all'azienda la fornitura di indumenti di lavoro ai dipendenti e di provvedere in proprio al lavaggio degli stessi, prescrizione che in realtà è stata disattesa e che ancora nel 1986 risultava disattesa. Analogamente … è necessario fornire appositi armadietti che permettano di custodire in luoghi separati sia gli abiti da lavoro e gli indumenti privati. È sempre l'A.S.L., ancora nel 1992, ad evidenziare questa carenza ed a effettuare specifica prescrizione. Per quanto riguarda invece l'impiego di dispositivi di protezione individuali … non si hanno grosse evidenze. Probabilmente venivano forniti da parte dell'azienda, ma sicuramente non vi era nessun controllo sul loro effettivo utilizzo da parte dei lavoratori. Analogamente la formazione e l'informazione dei lavoratori sia sul rischio specifico, sia sulle modalità da adottare, è un momento importante … all'interno dello stabilimento di Rubiera questo momento formativo ed informativo non è stato realizzato. Di conseguenza i lavoratori non erano pienamente coscienti del rischio ed anche le modalità operative venivano a volte improvvisate. Peraltro anche per quanto riguarda la prevenzione sanitaria si ha riscontro in alcuni casi che personale affetto da patologie amianto correlate ha continuato ad

essere adibito alla stessa mansione che ha determinato la patologia medesima. Pertanto … è possibile affermare, a seguito dell'analisi valutativa della documentazione presente in atti, che presso lo stabilimento di Rubiera denominato ICAR, Nuova ICAR e Industria Eternit Reggio Emilia la situazione igienico ambientale ha comportato carenze - anche gravi in alcuni casi - che hanno riguardato tutte le diverse tipologie di prevenzione, primaria, secondaria ed informativa, che ha avuto come seguito l'esposizione dei lavoratori ad amianto, esposizione che è avvenuta sia in modo diretto che indiretto che ambientale ... (cfr. il verbale di trascrizione dell'udienza in data 25.10.2010, p. 30-40).

Considerazioni del tutto analoghe valgono per lo stabilimento di Cavagnolo, con riferimento al quale la sentenza di primo grado ha opportunamente trascritto alcuni brani della motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso, in data 25.01.1999. È sufficiente al riguardo riportare, perché pregnante, la seguente valutazione di sintesi: *... è dunque incontestabile che, al di là dei risultati delle misurazioni eseguite prima dall'ENPI, poi dal SIL e dall'Istituto di Medicina del Lavoro di Pavia, e infine dall'Ispettorato del Lavoro, l'azienda fin dall'inizio della sua attività, ha sempre conosciuto la grave situazione ambientale in cui operavano i lavoratori e l'eccessiva concentrazione della polvere, tale cioè, da essere causa di frequenti casi di malattia riconosciuti e indennizzati dall'INAIL … Non può dunque negarsi la conoscenza da parte dell'azienda delle più avanzate tecniche di prelievi e misurazione della polverosità, né della pericolosità dell'amianto. E nonostante le conoscenze tecniche e le segnalazioni avvenute in sede di ispezione, è certo che alcune misure di prevenzione tecnica e individuale non furono mai adottate: l'utilizzo da parte di tutti i lavoratori di idonee maschere respiratorie, la realizzazione di un ciclo completamente chiuso che evitasse l'apertura e il carico-scarico manuale dei sacchi, l'installazione di idonei aspiratori nelle zone più pericolose, la pulizia dei locali e dei macchinari mediante aspiratori, la separazione dei locali, il lavaggio degli abiti da lavoro in ditta, la consumazione del pasto per tutti i*

lavoratori in un locale isolato e immune da polvere, l'utilizzo di docce prima di lasciare il luogo di lavoro.

Concludendo, in tutti i siti industriali contemplati nel capo di imputazione era presente, e riscontrabile a prima vista, una condizione di polverosità francamente incompatibile con la normativa allora vigente in tema di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene dell'ambiente di lavoro. Sarebbe peraltro troppo riduttivo fare riferimento ai *valori limite di soglia* assumendoli come tassativo parametro di giudizio, specie se si considera che essi furono via via modificati nel corso del tempo con previsioni normative sempre più restrittive, sì da non offrire nessuna certezza. Infatti, le conoscenze scientifiche, suggerendo agli operatori un'ininterrotta successione di aggiustamenti ispirati ad una maggiore cautela, dimostravano in modo eloquente a chiunque l'avesse voluto comprendere che i *TLV* come erano stati fissati nel corso del tempo nei vari paesi erano palesemente insufficienti ad assicurare dei risultati positivi; e l'osservazione è vera a maggiore ragione se si riflette che le misurazioni della polverosità non venivano eseguite con procedure uniformemente codificate, posto che la precisa loro definizione tardò alquanto ad essere messa a punto. I *valori limite di soglia* nell'arco di tempo in esame variarono, dunque, e non di poco, nei termini riprodotti nella tabella riportata dalla rivista *Environmental Research del 1988 Review Asbestos Exposure Indices*, a cui si rinvia (è trascritta a p. 322 della sentenza appellata).

Tuttavia, essendo in seguito intervenute ulteriori modifiche, furono da ultimo fissati dall'art. 31 del decreto legislativo n. 277/91 i valori limite. Tenuto conto delle modifiche apportate dalle leggi 257/92 e 128/98, detti valori sono: per un periodo di riferimento di otto ore: 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; 0,2 fibre per gli altri *valori limite*. Più precisamente, sono indicati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore i valori di 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; di 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, tra esse comprese le miscele contenenti anche crisotilo; invece, per un periodo di riferimento di 15 minuti, sono indicati i valori di 3 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; di 1 fibra per centimetro cubo per gli anfiboli, sia isolati

sia in miscela tra loro o con il crisotilo. Appare chiaro quindi che, sebbene la normativa italiana non faccia specifico riferimento ai *TLV*, dall'esame dell'art. 31 del D.Lgs. n. 277/1991, i valori limite di esposizione ivi previsti coincidono concettualmente con i *TLV*, mentre il valore medio ponderato per otto ore è analogo al *TLV-TWA*. Attualmente, peraltro, il *valore limite* è stato abbassato ulteriormente nel 2006, con il D.Lgs n. 257/2006, a 0,1 ff/cc (si veda la relazione di consulenza tecnica redatta dal dott. Lauria per il P.M., p. 23-24). Vale inoltre la pena di ricordare che la direttiva 2003/18/CE, recepita con il D.Lgs n. 257/2006, al punto 11 delle considerazioni preliminari, stabilisce che, *anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre i valori limite di esposizione professionale all'amianto.*

Non si può evitare di concludere dunque che, per un verso, non constano elementi sufficienti per affermare che i *TLV-TWA* sono sempre stati regolarmente rispettati; che, per altro verso, gli stessi *valori* a cui le imprese del gruppo svizzero hanno fatto riferimento erano palesemente inadeguati, essendo superiori a quelli, molto più cautelativi, proposti dagli istituti maggiormente accreditati (cioè dall'OSHA e dal NIOSH); che, infine, le iniziative concretamente adottate non hanno comunque ottenuto il risultato di contenere in misura sensibile i livelli di polverosità degli ambienti e, di conseguenza, a ridurre la presenza delle fibre sottili di asbesto nell'aria che veniva respirata all'interno e all'esterno delle strutture produttive.

La Difesa dell'imputato ha, nondimeno, patrocinato la tesi che gli investimenti finanziari stanziati dalle capogruppo svizzere a favore delle società italiane nei vari esercizi (pari, secondo la sua stima, a circa 75 miliardi di lire nel corso dell'intero periodo) corrispondono, almeno in parte, ad investimenti effettivamente destinati alla sicurezza degli ambienti. Ha, infatti, scomposto i relativi importi sulla base di un'esposizione schematica che presume che gli investimenti, a seconda dei casi, possano essere consistiti in:

specifici interventi, volti a modificare una determinata macchina o ad aggiungere un determinato punto di aspirazione delle polveri;

materiali di consumo, che, esercizio dopo esercizio, vengono acquistati e che devono essere utilizzati ai fini di sicurezza, quali mascherine, filtri, etc.;

mantenimento di strutture specificamente destinate all'implementazione della sicurezza, quale era, ad esempio, il S.I.L.;

acquisto di nuovi macchinari, che, se da un lato, siccome più moderni, miglioravano la produzione, dall'altro contenevano anche delle innovazioni tecnologiche idonee ad assicurare una maggiore protezione;

investimenti di carattere generale sugli edifici e sui processi produttivi (quale il passaggio da secco ad umido e l'introduzione del mulino Hazemag) che se, da un lato, avevano una diretta influenza sulla capacità produttiva e sulla qualità dei prodotti, dall'altro, avevano effetti migliorativi assai significativi sulla dispersione delle polveri;

costi di ricerca per la realizzazione di fibre alternative che era rivolta, da un lato, a realizzare dei prodotti da mantenere sul mercato e, dall'altro, a sostituire un materiale pericoloso quale l'amianto (p. 154-155 dell'atto di appello).

Ha argomentato, quindi, che ciascuna delle voci di spesa elencate era tale da potere influire sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, sulla dispersione delle fibre di amianto negli ambienti (s'intende: diminuendone la dispersione; p. 155 dell'atto di appello).

Il ragionamento cela un'ambiguità. Infatti, ignora che l'espressione *investimenti per la sicurezza* possiede diversi significati. Presuppone anzi, per effetto dell'equivocità del lessico usato da cui viene favorito un errore logico, che il sintagma ora citato (*investimenti per la sicurezza*) significhi sempre, invariabilmente, *investimenti compiuti all'esclusivo fine o, quanto meno, al principale fine di evitare la dispersione di fibre di amianto*. Non ammette, dunque, che esso possieda anche altri

significati non riferibili allo stesso spettro semantico: in particolare, che è cosa ben differente investire mezzi finanziari per il rinnovamento di taluni beni strumentali e per l'ampliamento del patrimonio dell'impresa e investirli, invece, perseguendo lo specifico scopo di creare direttamente le condizioni necessarie per contenere la dispersione dell'amianto nei luoghi di lavoro e nell'atmosfera della fascia di territorio ad essi contigua. Pertanto, gli investimenti finanziari indirizzati ad acquistare nuovi macchinari o a modificare quelli esistenti oppure ad incidere sui processi produttivi oppure gli investimenti impiegati per rifornirsi dei materiali di consumo o ancora quelli per sovvenzionare il S.I.L. o, infine, quelli per sovvenzionare ricerche su miscele di materiali alternative all'amianto (sono i casi riportati nell'elenco, prima riprodotto, che viene riferito nell'atto di appello) non designano obbligatoriamente delle uscite finanziarie giustificate dal conseguimento del fine di ridurre le fibre di amianto nell'ambiente e di fatto utilizzate a quel preciso fine. Le due aree semantiche evocate con lo stesso sintagma sono, dal punto di vista concettuale, distinte e non possono perciò essere sovrapposte, facendo semplicisticamente coincidere l'una con l'altra, solo perché l'espressione *investimenti per la sicurezza* sembra riferirsi, senza differenze apparenti (ma solo a causa dell'ambiguità che la connota), sia alle aree semantiche prima citate, sia a quella, più ristretta, da ultimo richiamata. Gli investimenti di cui può essere proclamata l'idoneità ad escludere o, almeno, a rendere dubbio il nesso di causalità che, nell'ipotesi coltivata dall'Accusa, collega le condotte dell'imputato con gli eventi addebitatigli nel giudizio, sono soltanto quelli che, qualora fossero stati eseguiti, avrebbero ottenuto il risultato diretto, immediato e indiscutibile di diminuire la quantità di polveri contenenti delle fibre di asbesto; non invece, o comunque non in ogni caso, tutti quelli a cui si riferisce l'elenco prima trascritto.

Occorre, in definitiva, obiettare che la strategia che era stata già prefigurata nella relazione del convegno di Neuss, e successivamente fu realizzata, si prefiggeva di raggiungere l'obiettivo di sostituire la rappresentazione alla realtà, l'apparenza all'essere, in una prospettiva che perseguiva il

risultato di fare accettare uno stato di cose presentato come rassicurante agli occhi di un pubblico che, evidentemente, l'imputato supponeva composto in prevalenza da osservatori inesperti e ingenui, perciò inclini a prestare fede a quanto sarebbe stato loro assicurato con la pretesa di avere approfondito l'argomento. Pertanto questa convinzione, secondo Schmidheiny, avrebbe dovuto essere accreditata nonostante fosse personalmente consapevole che, se la lavorazione del cemento-amianto fosse stata proseguita nelle condizioni che di fatto intendeva tollerare ed attuare, non avrebbe potuto non essere causa di seri danni all'integrità fisica dei soggetti che fossero stati esposti alle fibre nocive del minerale.

Sono al riguardo sintomatici alcuni passi dell'invito finale, rivolto da Schmidheiny ai partecipanti al convegno di Neuss, ad operare in modo da non destare allarme nei lavoratori e nella comunità. Basta ripercorrere alcune delle sollecitazioni che nell'occasione rivolse agli ascoltatori: *... Il problema amianto e salute diventerà nei prossimi mesi più pesante, più urgente e più difficile. Il punto critico si concentra sul fatto che l'amianto viene accusato di essere una sostanza pericolosa e la concorrenza ne approfitta ... è comunque decisamente importante che non si cada ora in forme di panico. Questi tre giorni sono stati determinanti per i direttori tecnici, i quali sono rimasti scioccati. Non deve succedere la stessa cosa ai lavoratori ... La lotta contro la polvere nelle aziende deve procedere in modo naturale ed i lavori necessari devono essere eseguiti senza tanto scalpore ma con energia. ... è importante che ora subentri un cambiamento nell'atteggiamento e nella mentalità di tutti i collaboratori, ma soprattutto di tutte le più alte dirigenze nell'ambito dell'azienda, è importante cioè che la tutela del lavoro e dell'ambiente diventi cosa ovvia come lo sono le norme di produzione e le norme di qualità. ... Il Dott. Schmidheiny ringrazia tutti i partecipanti per la loro attiva collaborazione. Sembra che il problema sia stato recepito nel modo migliore ed il Dott. Schmidheiny spera che le nuove cognizioni vengano introdotte negli stabilimenti in modo altrettanto giusto.*

Riesce facile comprendere che le sue parole non soltanto concretavano un forte richiamo a non spargere il panico nei numerosi settori della collettività che attendevano con ansia di

essere informati sulla portata delle scoperte che gli scienziati avevano compiuto circa la relazione che associava l'inalazione di fibre di amianto a talune gravi forme di neoplasia, ma erano inoltre rivolte a nascondere la verità più inquietante, poiché si proponevano di travisare l'ampiezza del pericolo che le polveri del minerale rappresentavano per la vita delle persone. La deformazione della realtà da lui auspicata comprometteva a fondo l'obiettività dell'informazione che intendeva trasmettere, incoraggiando l'idea confortante, non meno che erronea, che sarebbe stato sufficiente ridurre in una misura che presumeva di avere accertato la quantità delle fibre di asbesto presenti nell'aria per limitare, se non addirittura eliminare, ogni pericolo.

L'imputato non ignorava invece, poiché non poteva ignorare alla luce delle conoscenze che aveva dichiarato espressamente di possedere, che le recenti acquisizioni scientifiche smentivano in modo categorico l'assunto da lui sostenuto. Infatti, ogni singola fibra di amianto è costituita da un insieme di migliaia di fibre che, sottoposte a determinate sollecitazioni, possono scindersi in senso longitudinale. Sapeva che appunto questa caratteristica le rende fonte di danno potenziale per l'organismo umano, perché proprio le fibrille più fini, derivanti dallo sfaldamento di più grandi fasci di fibre, sono suscettibili di causare le patologie letali che già in quel tempo erano state poste in rilievo con allarmante chiarezza dalle indagini epidemiologiche.

La pericolosità dell'amianto consiste, infatti, nella facilità con cui le fibre molto sottili vengono respirate senza che l'interessato se ne avveda e, conseguentemente, nell'estrema difficoltà, per non dire nella pratica impossibilità, di impedire che gli ambienti in cui il materiale veniva lavorato mediante impianti tecnicamente inadeguati fossero saturi di microscopiche fibrille invisibili, perciò estremamente pericolose. Ebbene, al tempo del convegno di Neuss, gli studi di Selikoff avevano già dimostrato con evidenza che una precisa relazione collegava l'esposizione a quantitativi in apparenza modesti di fibre ultrasottili di amianto con la mortalità, o con la morbilità, di coloro che le avessero inalate. In quello stesso periodo di tempo, dunque, erano già stati raccolti gli elementi indispensabili per affermare che non esisteva una dose soglia, al di sotto della quale le fibre di asbesto

potevano essere respirate senza danno alcuno. Sostenere il contrario era, quindi, un espediente artificioso per proporre un discorso coscientemente ingannevole; ed ingannevole era, dunque, il discorso di chi, come Stephan Schmidheiny, pronunciandosi su una materia carica di implicazioni drammatiche, destinate ad influire sulla vita o sulla morte di migliaia di persone, manifestava di possedere delle certezze confortanti, sebbene non fosse in grado di motivarle con riferimento a dati concreti e, in sostanza, fosse convinto del contrario.

È, pertanto, vano sotto il profilo argomentativo sforzarsi, come fa la Difesa, di catalogare tutte le risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle società capofila per il raggiungimento in Italia di differenti obiettivi di politica industriale, negli stessi anni in cui l'imputato era investito della conduzione del gruppo, al fine di dimostrare che le società svizzere da lui amministrate avevano investito grossi importi nella sicurezza dei luoghi di lavoro e degli ambienti ad essi prossimi.

Il comportamento dell'imprenditore che acquistava un nuovo macchinario o ne riparava uno acquistato in precedenza, che spendeva per approvvigionarsi di materiali di consumo, che adottava un procedimento produttivo parzialmente diverso rispetto al passato, che, come nel caso di specie, installava il mulino Hazemag allo scopo di riciclare i materiali di scarto, che creava strutture interne formalmente destinate al controllo dell'igiene sul luogo di lavoro, di fatto utilizzate per diffondere blande e rassicuranti informazioni sull'argomento (è il caso del S.I.L.), e che devolveva dei capitali alle ricerche sui materiali alternativi, di per sé, non era necessariamente destinato a ripercuotersi sulla polverosità dell'aria circolante all'interno dei luoghi di lavoro ed all'esterno di essi, riducendo davvero in misura consistente il numero delle fibre di amianto che venivano respirate inavvertitamente dai lavoratori e da coloro che abitavano nel territorio circostante. Quella prima elencata costituiva, infatti, la vasta gamma dei possibili esborsi dai quali poteva scaturire una molteplicità di effetti nei diversi campi della vita dell'impresa: inidonei tuttavia, da soli, a determinare

un'attenuazione apprezzabile, nell'aria che veniva respirata, della quantità delle polveri a cui era frammisto il particolare minerale nocivo; e, in effetti, nel caso di specie, non determinarono alcuna attenuazione apprezzabile.

Le ipotesi formulate dalla Difesa per suffragare il proprio assunto a tale riguardo si basano, dunque, su una petizione di principio. Presuppongono, infatti, del tutto gratuitamente, che, nel non breve arco di anni in cui la parte appellante sostiene essersi susseguite le uscite finanziarie enumerate nell'atto di appello, gli amministratori delle società produttrici di cemento-amianto (e tra essi, in special modo, l'imputato) non avessero affatto compreso che una destinazione di risorse rivolta esclusivamente a contenere le polveri di amianto entro i *valori limite di soglia* o meglio, più realisticamente, a cercare di ridurle non lontano da tali *valori*, oltre a comportare degli imponenti costi aggiuntivi che non intendevano affrontare, non sarebbe ugualmente riuscita ad arginare la propagazione delle patologie amianto-correlate. A tal fine sarebbero stati necessari degli interventi molto più drastici, quali la rinuncia ad usare l'amianto oppure la totale modificazione dei sistemi di lavorazione e degli impianti, ma a questi interventi, tuttavia, riluttavano con pervicacia (quanto meno in Italia, essendo stato, come già detto, l'amianto dismesso in Svizzera a far tempo dal 1978). Si può pertanto arguire che, in realtà, erano consapevoli dell'inutilità degli investimenti di cui vantavano l'efficacia al solo fine di placare l'opinione pubblica. Si può inoltre affermare che l'imputato non era meno consapevole dei suoi stretti collaboratori ed abbia agito in conformità con tale convincimento.

Pare, quindi, sia fondato concludere che gli investimenti menzionati nell'atto di appello furono ispirati da un ordine di motivi che non contemplava principalmente la finalità di contenere con successo la diffusione delle polveri di asbesto. Il vertice delle imprese del gruppo svizzero, e Stephan Schmidheiny in particolare, erano coscienti di non essere in grado di limitare in misura rilevante la dispersione delle fibre dalla cui inalazione erano provocate le patologie amianto-correlate solo utilizzando le risorse che effettivamente a tal fine destinavano. Infatti non ignoravano come la diffusione delle fibre nell'aria fosse un

fenomeno pressoché incontrollabile, sia all'interno degli stabilimenti operanti in Italia, sia all'esterno, almeno fintanto che fosse proseguita la produzione dei manufatti in cemento-amianto senza essere accompagnata da un'importante ristrutturazione degli impianti e da una radicale revisione dei metodi di lavoro (che, peraltro, non intendevano realizzare).

Pertanto, è evidente che, nella misura in cui Schmidheiny decise di investire delle risorse finanziarie nelle società italiane, le destinò a consolidare ed a riqualificare solo superficialmente l'attività produttiva, impostando, nel contempo, un piano di azione del quale proclamava, con enfatizzazione volutamente strumentale, l'attitudine ad arrestare l'ampiezza del fenomeno epidemico che stava destando l'apprensione dei lavoratori e di taluni componenti della collettività. Nella realtà, nel pubblicizzare le misure che, a suo parere, avrebbero contenuto lo sviluppo delle polveri di amianto, perseguiva essenzialmente lo scopo di placare l'inquietudine che si stava allargando in consistenti strati della popolazione, piuttosto che quello di ottenere dei risultati concreti in termini di effettiva riduzione dell'incidenza statistica delle patologie.

Prevedeva, infatti, che la tentazione di rifiutare il cemento-amianto suscitata nell'opinione pubblica dalle notizie allarmanti che continuavano a circolare, in seguito alla campagna di disinformazione da lui stesso promossa, poco per volta, si sarebbe attenuata fino quasi a scomparire. Il progressivo esaurimento della reazione popolare, secondo le sue previsioni, avrebbe quindi consentito alle imprese italiane (che non dovevano cessare di produrre i manufatti di eternit, avendo guadagnato da tempo una posizione di rilievo nel mercato nazionale a cui egli non intendeva rinunciare) di riprendere a procurare dei profitti, ritornando ad essere competitive. Assegnava alle società che facevano riferimento ad *Eternit* s.p.a. inoltre la funzione di occupare stabilmente un'importante casella sullo scacchiere europeo, poiché, mediante la partecipazione azionaria di maggioranza nell'*Amiantifera* di Balangero, assicuravano la disponibilità della materia prima a tutte le altre società del gruppo, mentre costituivano il canale adatto a soddisfare il prevedibile aumento della domanda di materiali

edili in cemento-amianto proveniente dai paesi che si affacciavano sul Mediterraneo (l'eternit è un materiale destinato ad un'edilizia che aspira all'economicità dei costi e possedeva quindi le caratteristiche per essere impiegato diffusamente da questi paesi). Non aveva interesse, dunque, a dismettere la produzione né a riconvertirla, nonostante le aziende presentassero per il momento dei bilanci passivi. La decisione di contribuire finanziariamente al loro andamento trovava spiegazione in queste considerazioni, non nell'intento di riuscire a realizzare le condizioni necessarie per limitare realmente la diffusione dell'insidioso *agente patogeno*.

Non possono, del resto, essere condivise le argomentazioni sulla base delle quali la Difesa dell'imputato ha ritenuto di affermare che la somma degli investimenti finanziari (pari, a suo dire, a 75 miliardi di lire in circa undici anni, dal 1973 al 1984) è significativa dello sforzo compiuto per garantire la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro e del territorio circostante. In verità, se si detraggono dal computo gli investimenti palesemente destinati a rinnovare o a potenziare le capacità produttive degli impianti, anziché a chiare finalità di risanamento, risulta stanziato, al fine di contenere le polveri di amianto nello stabilimento di Casale Monferrato, soltanto l'importo di 3 miliardi di lire. Non lo contesta nemmeno la Difesa, laddove scrive: … *appare evidente che, se per spese ai fini della sicurezza, si intendono solo quelle indicate al primo punto* (il punto a cui si riferisce l'esponente concerne la realizzazione di specifici interventi, volti a modificare una determinata macchina o ad aggiungere un determinato punto di aspirazione delle polveri)*, si comprende come il totale per lo stabilimento di Casale possa essere stato di 3 miliardi di lire* (p. 154-155 dell'atto di appello). Pertanto, posto che tutti gli altri investimenti diligentemente elencati dalla Difesa appellante riflettono delle linee guida tese a rafforzare le capacità produttive piuttosto che a perseguire la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro e degli ambienti con essi confinanti, l'ammontare delle risorse finanziarie effettivamente impiegate per risanare luoghi ed ambienti corrisponde ad un medio stanziamento di circa 300 milioni di lire ogni anno.

La modestia della somma spesa per la sicurezza e per la tutela della salute (specie se si considera che la condizione di partenza, ereditata dal gruppo belga, era *catastrofale* secondo la definizione di Wei*,* sicché avrebbe richiesto degli interventi di ingente entità) suffraga, pertanto, la deduzione che lo scopo ultimo verso il quale erano indirizzate le scelte che presiedevano all'uso delle risorse non era di limitare la diffusione delle polveri del materiale nocivo, cercando di raggiungere in questo ambito di azione dei risultati concretamente efficaci, bensì di creare la mera apparenza che si stava attuando una politica industriale capace di tenere sotto controllo le cause del fenomeno epidemico. La linea di condotta seguita era, dunque, orientata principalmente a mitigare i timori dilaganti nella popolazione, anziché ad incidere significativamente sulla situazione di fatto. L'invito, rivolto ai partecipanti al convegno di Neuss, affinché la tutela del lavoro e dell'ambiente fosse attuata *in modo naturale* e diventasse *cosa ovvia come lo sono le norme di produzione e le norme di qualità* deve, quindi, essere interpretato con l'aiuto della chiave di lettura offerta dalla considerazione delle condotte in seguito effettivamente tenute: il vero obiettivo era di ottundere negli osservatori il senso di quanto accadeva e li riguardava personalmente, facendo credere che venissero eseguiti dei risolutivi interventi di risanamento che, invece, non erano stati nemmeno programmati.

La riprova dell'esattezza delle precedenti considerazioni è offerta dal rilievo che le indagini epidemiologiche disposte dal P.M. per accertare la frequenza delle patologie amianto-correlate hanno confermato che, ponendo in ragionata relazione il periodo di tempo durante il quale le imprese italiane furono amministrate dall'imputato Schmidheiny e dai suoi diretti collaboratori svizzeri con la presumibile data di innesco delle patologie amianto-correlate, è possibile registrare dei considerevoli eccessi di mortalità nelle *popolazioni* formate dai soggetti esposti al particolare *fattore patogeno* rispetto agli analoghi casi registrati nelle *popolazioni* dei non esposti. Infatti, se i dati relativi agli eccessi ora citati vengono ponderatamente distribuiti lungo l'asse cronologico con riferimento ai singoli momenti in cui è ragionevole ritenere che si debba collocare il momento in cui

ebbero inizio le patologie rilevate, ovviamente tenendo conto a questo fine della prevedibile durata della *latenza* e calcolando perciò il tempo mediamente necessario per il loro sviluppo, emerge infatti che il numero delle condizioni morbose per cui è sensato ipotizzare che siano state provocate nell'intervallo cronologico in cui l'*effettiva gestione* delle società italiane venne esercitata dall'imputato (ossia negli anni che andarono dal giugno 1976 fino alla cessazione delle attività produttive) non può dirsi sensibilmente diminuito in quel lasso di tempo.

La constatazione sta, dunque, a dimostrare che, nell'indicato intervallo cronologico, non furono realizzati dei miglioramenti dei sistemi di lavoro, di smaltimento degli scarti della lavorazione e, in definitiva, delle condizioni di polverosità dell'aria tali da contenere in misura apprezzabile la diffusione della sostanza nociva. Ad esempio, se si considerano i mesoteliomi della pleura, cioè le patologie più inequivocabilmente legate all'inalazione delle fibre di asbesto, si constata un importante rapporto di eccesso dei decessi registrati per questa causa su quelli attesi, ossia un incremento delle morti osservate rispetto a quelle che, se non fosse intervenuto il *fattore di rischio* costituito dalle fibre di asbesto sprigionate dagli stabilimenti, avrebbero dovuto verificarsi nella popolazione dei non esposti, caratterizzata dalla stessa dimensione demografica e dalla stessa composizione in base all'età e al rapporto tra maschi e femmine.

L'eccesso, per la precisione, è stato valutato in 28 volte per i lavoratori assunti tra il 1966 e il 1972, in 7 volte per quelli assunti tra il 1973 e il 1974 e in 23 volte per quelli assunti dopo il 1975 (si veda la deposizione del consulente tecnico del P.M. dott. Corrado Magnani nel verbale di trascrizione dell'udienza in data 6.12.2010, p. 20-21). Il rilievo che la relazione tra gli osservati e gli attesi fu di 28 a 1 per gli assunti prima del 1973, di 23 a 1 per gli assunti dopo il 1975 (in un contesto storico in cui, peraltro, negli anni '80 del Novecento i volumi della produzione del cemento-amianto, per ragioni contingenti, diminuirono forzatamente, riducendo in proporzione anche la diffusione delle fibre di asbesto nell'aria che veniva respirata all'interno degli stabilimenti), dimostra pertanto con forza persuasiva che gli investimenti finanziari effettuati nel periodo in

cui la gestione fu esercitata dall'imputato, valutati secondo la loro effettiva incidenza, non produssero nessuna cospicua riduzione delle fibre nocive diffuse nell'area degli stabilimenti e degli ambienti a questi prossimi.

L'osservazione conferma, quindi, che gli investimenti diretti a ridurre la polverosità vennero attuati soltanto in modesta misura: pari, giova ripetere, a 3 miliardi di lire per risanare lo stabilimento di Casale Monferrato e ad entità imprecisata, ma non elevata, per gli altri stabilimenti. Per questa quota parte, dunque, furono realmente devoluti alla sicurezza e all'igiene dei siti, ma non si può dimenticare, da un lato, la loro sostanziale inadeguatezza a tal fine e, dall'altro, che essi erano stati soprattutto suggeriti dall'intento di tranquillizzare l'inquieta attenzione riservata dall'opinione pubblica al problema degli effetti di danno che si temeva fossero correlati con l'inalazione delle polveri di amianto. Non esplicarono, in definitiva, nessuna riduzione veramente rilevante del fenomeno carcinogenetico di dimensione epidemica in corso che, in ipotesi, avrebbero invece voluto e dovuto contrastare.

7.5.4 *Considerazioni conclusive e determinazione della pena*

La posizione di Stephan Schmidheiny in ordine ai reati ascrittigli deve essere valutata alla luce di quanto sinora osservato e ricostruito.

Occorre premettere che il capo di imputazione presuppone che le condotte contestate ad entrambi gli imputati possano essere rettamente intese solo ponendole in relazione con *le società effettivamente da ciascuno gestite* e con *i rispettivi periodi di effettiva gestione da parte di ciascuno.* La formulazione usata dal P.M. nel descrivere gli addebiti deve, pertanto, essere interpretata nel senso che l'Accusa non ipotizza che gli imputati abbiano agito in concorso tra loro, bensì che abbiano realizzato delle autonome condotte illecite, le quali, peraltro, hanno disgiuntamente contribuito al medesimo processo causale. Secondo il significato che deve attribuito all'imputazione, ciascuno dei due soggetti ha agito in modo indipendente

dall'altro e in tempi diversi (le condotte addebitate a Schmidheiny, infatti, sono certamente posteriori a quelle attribuite a de Cartier), quindi senza essere vincolato da accordo alcuno; tuttavia, stando alla particolare ricostruzione storica che viene ricapitolata, le condotte da entrambi realizzate hanno separatamente fornito un apporto alla produzione e al progressivo aggravamento di un'identica situazione di fatto, essendo maturate in forza di un comune, e criminoso, modo di pensare e di agire. La contestazione, dunque, contempla un concorso di cause dolose indipendenti che hanno contribuito a determinare un unico evento naturalistico: questo si è sviluppato nel corso del tempo ed ha preso la forma peculiare di quattro, del tutto analoghi, fenomeni epidemici verificatisi nei quattro siti indicati nel capo di imputazione.

Dal punto di vista soggettivo, stando all'Accusa, l'atteggiamento psicologico dei due agenti deve senza dubbio ritenersi caratterizzato dal dolo. E', inoltre, contraddistinto, per il solo Schmidheiny, dalla consapevolezza del processo causale innescato in precedenza dal coimputato, che egli, per la sua parte, ha comunque contribuito ad incrementare. Il suo contributo si fonda, dunque, sulla specifica proprietà dell'evento di svolgersi lungo l'asse cronologico, di appartenere alla categoria dei fenomeni connotati dalla lunga durata e di essere perciò suscettibile di apporti causali successivi.

Anche con riferimento a Schmidheiny, la riflessione circa lo svolgimento dei fatti, consiglia, per obbedire ad un'esigenza di chiarezza, di suddividere le vicende menzionate nel capo di imputazione secondo l'ordine con cui si sono succedute nel tempo. Precisamente, appare appropriato distinguere l'intero periodo al quale si riferisce il capo di imputazione in quattro susseguenti scansioni: 1) la prima va dall'aprile 1952 al 27.06.1966 e racchiude l'arco cronologico di quattordici anni che il Tribunale ha erroneamente escluso dalle imputazioni con l'ordinanza emessa in data 20.12.2010; 2) la seconda va dal 27 giugno 1966 al 18 settembre 1974 e corrisponde al periodo di circa sei anni, nel quale la gestione di *Eternit Italia* s.p.a. continuò ad essere consegnata ai soci belgi, sommato, peraltro, ai primi due anni di amministrazione del gruppo svizzero; 3) la

terza va dal 18 settembre 1974 fino a tutto il mese di maggio 1976: comprende, quindi, la seconda parte dell'intervallo di tempo nel corso del quale la gestione di *Eternit Italia* s.p.a. e delle società collegate venne esclusivamente affidata alla *task force* svizzera e si conclude con il convegno di Neuss; 4) la quarta va dal giugno 1976 fino alle date dei fallimenti delle società *Eternit Italia* s.p.a., *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a., *Industria Eternit Napoli* s.p.a. e della dismissione dello stabilimento di Rubiera: coincide con il tempo durante il quale, con certezza, la figura di Stephan Schmidheiny assunse un ruolo preminente nella conduzione del gruppo industriale operante in Italia.

È opinione della Corte di Appello che la considerazione separata delle singole fasi evidenziate aiuti a cogliere le peculiarità che contraddistinguono le condotte concretamente tenute.

1) Già si è discorso, nel trattare la posizione del coimputato de Cartier, del periodo di tempo intercorrente tra il mese di aprile 1952 e il 27 giugno 1966; e già si è avuto modo di osservare che è obbligo di questo Giudice di appello rimediare alla lacuna riscontrabile nel dispositivo della sentenza appellata, nella parte in cui non ha statuito sulla contestazione riferibile a tale intervallo cronologico. Inoltre, si è già rilevato che anche Stephan Schmidheiny, esattamente come il coimputato, deve essere assolto per non avere commesso il fatto dalle imputazioni ascrittegli sotto i capi a) e b) della rubrica con riferimento a tale intervallo cronologico. Basta ora soggiungere che, nel lasso di tempo di cui si dibatte, anche in ragione della giovanissima età, egli non rivestì nessuna funzione di rilievo nelle società del gruppo svizzero. È del tutto ovvio che, quindi, non ebbe modo di interferire nelle attività delle società italiane ricollegabili ad *Eternit Italia* s.p.a., del resto in quel tempo amministrate dal gruppo belga Emsens-de Cartier e non dal gruppo elvetico, di cui l'imputato Schmidheiny divenne solo in seguito una figura eminente. L'assoluzione per non avere commesso il fatto è perciò una conseguenza obbligata dei rilievi ora esposti.

2) Altrettanto obbligata si presenta l'assoluzione dell'imputato con la stessa formula dai reati ascrittigli con riguardo alla frazione di tempo che va dal 27 giugno 1966 al 12 dicembre

1972: data, quest'ultima, in cui la conduzione delle società da cui dipendevano gli stabilimenti che operavano in Italia fu trasferita al gruppo svizzero. Per l'esattezza, l'assoluzione dovrebbe quindi essere pronunciata, se già non fosse stata disposta. È infatti evidente come, proprio in considerazione del fatto che, in quel determinato lasso cronologico, l'amministrazione delle società collegate con *Eternit Italia* s.p.a. era rimasta al gruppo belga, nessun addebito si possa muovere a Schmidheiny con riferimento alle condotte che si collocano in tale intervallo. D'altronde, si deve ammettere che la sentenza appellata non ha inteso riferire la condanna dell'imputato a questo periodo di tempo, poiché lo ha dichiarato colpevole del reato sub b) relativamente ai fatti successivi al 18.09.1974, commessi in Cavagnolo e in Casale Monferrato, come si desume dal capo del dispositivo in cui ha statuito: *... dichiara de Cartier de Marchienne Louis e Schmidheiny Stephan colpevoli ... dei reati contestati al capo b) della rubrica, rispettivamente commessi dal 27 giugno 1966 e dal 18 settembre 1974 in Cavagnolo e in Casale Monferrato.*

Pertanto, giacché per i fatti anteriori al 18.09.1974 e successivi al 27.06.1966 non vi è stata condanna, si è creato sul punto un giudicato interno. Per questo motivo si deve dunque ritenere che la sentenza impugnata non abbia condannato l'imputato per i fatti integranti il reato sub b) in relazione ai comportamenti anteriori al 18.09.1974, ma soltanto in relazione ai fatti successivi a quella data.

3) Una pronuncia di assoluzione per non avere commesso il fatto si impone anche con riguardo al periodo di circa venti mesi immediatamente successivo, cioè con riguardo al tempo intercorso dal 18.09.1974 fino a tutto il maggio 1976. Infatti, per quanto concerne l'intervallo di tempo in esame, in relazione al quale il Tribunale ha pronunciato condanna dell'imputato in ordine al reato sub b), è appropriato argomentare che manca la prova del fatto che il giovane Stephan Schmidheiny (nel settembre 1974, quando venne nominato amministratore delegato di *Amiantus* AG, non aveva ancora compiuto 27 anni), subito dopo avere assunto la carica di amministratore delegato nella società capofila del gruppo, abbia compiuto degli atti di

amministrazione destinati ad interferire significativamente nelle condizioni di polverosità presenti all'interno degli stabilimenti italiani. Infatti, in questo spazio temporale, l'amministrazione delle società operanti in Italia era ancora certamente assegnata alla *task force* svizzera già insediata nel dicembre 1972 e mai esautorata, non avendo esaurito la funzione che le era stata assegnata, mentre non vi sono elementi idonei a supportare l'affermazione che l'imputato abbia comunque preso parte attiva alle decisioni che in allora furono adottate dalla *task force*.

La sentenza appellata ha, peraltro, opposto a questa conclusione che Stephan Schmidheiny, anche prima del giugno 1976, non era estraneo al gruppo Eternit svizzero, osservando che era il figlio del proprietario e del gestore, era predestinato a ricevere in eredità il gruppo di società Eternit e, infine, era stato mandato in addestramento presso società estere del gruppo svizzero. Per rafforzare l'argomentazione, il primo Giudice ha ricordato che il fratello di lui, Thomas Schmidheiny, interrogato in qualità di testimone, aveva dichiarato testualmente: *per quanto mi ricordo, verso la metà degli anni Settanta, è diventato delegato del Consiglio d'Amministrazione (amministratore delegato) ed in quanto tale aveva poi la responsabilità strategica per l'impresa …;* che inoltre ha soggiunto: *non conosco in dettaglio l'organizzazione ma in quanto amministratore delegato era al vertice;* che infine, rispondendo ad una domanda intesa a sapere chi prendeva la decisioni di massima importanza nei rispettivi settori, aveva risposto: … *queste vengono elaborate nel quadro della direzione aziendale e poi vengono trasferite ai singoli settori per essere messe in pratica e realizzate.* Ha citato altresì, allo stesso fine, le deposizioni di Leo Mittelholzer e di Othmar Wei, vertenti sulla gerarchia interna alla struttura di governo composta dagli amministratori del gruppo e sulla gradualità del percorso che aveva permesso allo stesso Stephan Schmidheiny di accedere al vertice di essa, nonché quella di Luigi Giannitrapani sui suoi rapporti con l'imputato. Dagli elementi esaminati, ha tratto motivo per asserire che *il subentro dell'odierno imputato avvenne certamente in modo graduale, ma già dal 1974 Stephan assunse una posizione operativa apicale nell'ambito delle società che detenevano le azioni di Eternit Italia (in quanto nominato*

dapprima direttore generale e poi amministratore delegato di Eternit AG 1923 ed amministratore delegato di Amiantus AG) e fu investito, direttamente dal padre Max, di occuparsi personalmente delle problematiche afferenti la sicurezza, l'ambiente di lavoro e le nuove tecnologie già dall'anno 1975, come confermato dall'oggettiva circostanza che fu Stephan Schmidheiny a volere e gestire il convegno di Neuss del giugno 1976 (cfr. la sentenza appellata, p. 239-242).

Tutti gli elementi di prova rievocati nell'esposizione appena riepilogata trovano puntuale riscontro nelle risultanze probatorie. Tuttavia, non sembra confermino in misura determinante l'assunto finale che l'imputato, per il fatto che nel periodo trascorso dal settembre 1974 al convegno di Neuss del giugno 1976 aveva raggiunto delle cariche apicali nelle società poste a capo del gruppo (*Amiantus* AG, di cui egli era divenuto amministratore delegato nel settembre 1974, era la holding; *Eternit* AG, di cui era divenuto amministratore delegato il 16.01.1975 e presidente nel luglio successivo, era la società operativa), si sia perciò necessariamente trovato nella condizione di prendere parte attiva agli indirizzi e alle decisioni destinati a riflettersi sulla diffusione delle polveri di asbesto all'interno delle strutture produttive che lavoravano il cemento-amianto nel territorio italiano e nei dintorni di tali insediamenti.

L'inferenza di ordine induttivo sulla quale è imperniato l'asserto che si legge nella motivazione della sentenza si avvale di una presunzione a sua volta fondata sopra il noto canone indiziario costituito dall'*id quod plerumque accidit.* Ammette, dunque, tra gli strumenti euristici utilizzabili il criterio di verosimiglianza, fondato sopra una massima di esperienza volta ad affermare per via logico-induttiva che, data la sussistenza del fatto indiziante A, è assai probabile, alla stregua della comune conoscenza delle leggi governanti quello specifico ambito di accadimenti, l'esistenza del fatto conseguente B che, pertanto, viene assunto provvisoriamente come vero.

In materia, una giurisprudenza consolidata ha tuttavia chiarito che *nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di*

accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (cfr. Cass. pen., sez. I, 21.10.2004, n. 4652, P.G. in proc. Sala ed altri; Cass. pen., sez. VI, 9.04.2009, n. 15897, Massimino; Cass. pen., sez. VI, 29.11.2011, n. 5905, Brancucci).

Nel caso di specie, non è possibile escludere la plausibilità della spiegazione alternativa che, se fosse vera, invaliderebbe l'ipotesi giudicata verosimile dal Tribunale. In particolare, non è possibile escludere del tutto l'ipotesi che, data la gradualità con cui Stephan Schmidheiny salì i gradini della massima gerarchia che gli assicurava il controllo del gruppo, egli, nel periodo anteriore al convegno di Neuss, avesse certamente preso conoscenza del problema rappresentato dalla *cancerogenicità* delle polveri di asbesto (si trattava, infatti, del problema principale che, in quel tempo, turbava il ceto dirigente delle imprese impegnate nell'utilizzazione industriale dell'amianto), ma non avesse conseguito un tale grado di autonomia decisionale da influire profondamente, con i suoi orientamenti, sulla scelta, di fatto adottata, di consentire che perdurassero le molteplici omissioni e inadeguatezze connotanti i processi produttivi da cui erano provocate le polveri di amianto.

L'impossibilità di escludere la fondatezza dell'ipotesi alternativa a quella prospettata nella sentenza appellata conduce obbligatoriamente alla pronuncia di assoluzione. Infatti, il materiale probatorio è del tutto insufficiente a suffragare il ragionamento presuntivo formulato dal Tribunale al fine di ritenere la penale responsabilità dell'imputato per i fatti svoltisi nel breve lasso cronologico che trascorse dal settembre 1974 fino al tempo in cui si svolse il convegno di Neuss.

In forza di quanto rilevato nelle righe precedenti, in relazione al periodo in esame, il proscioglimento nel merito per non avere

commesso il fatto, stante la disposizione dell'art. 129 cpv. c.p.p., prevale anche sulla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui al capo a).

La conclusione è in sintonia con l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 II comma c.p.p., si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato, alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. III, 24.04.2002, n. 20807, P.M .in proc. Artico). Pertanto, in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, a norma dell'art. 129 cpv. c.p.p., deve essere privilegiato non solo quando già sia acquisita la prova dell'innocenza dell'imputato, ma anche qualora manchi del tutto la prova della colpevolezza e, quindi, non solo quando dagli atti acquisiti risulti la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, ma anche quando manchi la prova della colpevolezza a suo carico (così Cass. pen., sez. V, 10.06.2008, n. 25658, Ganci ed altro; conformi Cass. pen., sez. I, 9.05.1994, n. 6825, Forneris ed altro; Cass. pen., sez. I, 5.11.2008, n. 44848, Cascio).

È dunque lecito concludere che, laddove la correlazione tra *factum probans* e *factum probandum* è molto debole, come nel caso del quale si controverte, allora è appropriato parlare di mancanza piuttosto che di insufficienza delle prove di reità. La formula di proscioglimento nel merito quindi, in ossequio alla disposizione dell'art. 129 secondo comma c.p.p., deve prevalere sulla declaratoria di estinzione del reato in conformità al richiamato indirizzo giurisprudenziale.

4) Conclusione radicalmente differente deve invece essere adottata con riferimento alle condotte tenute dall'imputato dopo il convegno informativo svoltosi a Neuss nel giugno 1976.

È infatti conforme alle risultanze probatorie ritenere che il convegno appena citato segni il momento cruciale in cui Stephan Schmidheiny assunse personalmente la gestione di ogni aspetto rilevante delle problematiche connesse con l'attuazione o con l'omissione di cautele doverose all'interno degli stabilimenti e,

più in generale, con l'esposizione agli effetti dannosi provocati dalle polveri di amianto della non trascurabile parte della popolazione che lavorava negli insediamenti industriali in cui veniva trattato l'asbesto o che viveva nei pressi; e questo anche in Italia, oltre che negli altri luoghi in cui si estendeva la produzione di cemento-amianto gestita dal gruppo. Da quel momento in avanti è indubbio che egli avocò a sé l'attribuzione di decidere il modo con cui, secondo le personali valutazioni che aveva maturato nel tempo immediatamente precedente, doveva essere affrontato il problema della dannosità delle polveri di asbesto a granulometria sottile prodotte dalle fabbriche dipendenti dal gruppo, impartendo alle strutture aziendali da lui dipendenti direttive che, atteso il rilievo apicale della posizione che gli era stata assegnata, dovevano essere interpretate, e furono interpretate dai dirigenti subordinati, come vincolanti.

Occorre, pertanto, rilevare come il lasso di tempo in cui egli assunse la responsabilità dell'effettiva gestione degli organismi sociali e, conseguentemente, degli assetti produttivi facenti capo alle società in Italia raccolte nel gruppo che dirigeva per mezzo della collaborazione della *task force* debba intendersi circoscritto nei termini seguenti: inizia nel giugno 1976, se si ha riguardo ai siti di Casale Monferrato, di Cavagnolo e di Napoli - Bagnoli, ed il 27 giugno 1980, qualora si abbia invece riguardo al sito di Rubiera (poiché quest'ultimo fu acquisito solo in quella data); termina il 4.06.1986 (data del fallimento di *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a.) con riguardo ai siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, il 19.12.1985 (data del fallimento di *Industria Eternit Napoli* s.p.a.) con riguardo al sito di Napoli-Bagnoli e il 6.12.1984 (data dell'amministrazione controllata di *Industria Eternit Reggio Emilia* s.p.a., già *ICAR* s.p.a.) con riguardo al sito di Rubiera. Nell'orizzonte temporale così definito si dispiegarono dunque le condotte realizzate personalmente dall'imputato alle quali deve essere riconosciuta rilevanza causale ai fini della consumazione dei reati che gli sono contestati nel giudizio.

Torna opportuno ricordare come l'analisi del programma che era stato esposto ai dirigenti della fascia più alta, partecipanti al seminario di Neuss, dimostri che Stephan Schmidheiny aveva in

animo di attuare, e di fare attuare, un'*azione difensiva* nei sensi prima precisati. Questa azione, nel suo intendimento, perseguiva lo scopo di impedire che i numerosi settori delle collettività ancora interessati ad utilizzare i manufatti di cemento-amianto divenissero pienamente consapevoli dell'elevata nocività delle fibre sprigionate da quel materiale e pretendessero degli interventi che, se eseguiti, avrebbero reso di fatto impossibile, e comunque troppo oneroso, l'esercizio delle attività produttive. A questo fine, egli aveva ideato di realizzare un'opera di disinformazione diretta a creare l'erronea convinzione che sarebbe stato sufficiente rispettare i *valori limite di soglia*, peraltro indicati in modo inappropriato anche in relazione alle conoscenze già allora disponibili e mai veramente perseguiti con atti coerenti, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle aree ad essi vicine. Una considerazione fondamentale segnala che le condotte in effetti tenute nel tempo successivo al convegno di Neuss furono del tutto conformi al programma di massima che aveva delineato nell'occasione. Esse costituiscono, dunque, la conferma del fatto che l'imputato apportò con il suo comportamento un incisivo contributo causale alla produzione degli eventi integranti le due distinte ipotesi di reato contestategli sotto i capi a) e b) della rubrica.

È, infatti, incontrovertibile che, per un verso, le preesistenti condizioni in cui erano stati fino ad allora prodotti i manufatti in cemento-amianto furono sostanzialmente mantenute immutate anche nel periodo successivo, giacché gli impianti furono fatti oggetto solo di modeste modificazioni, assolutamente insufficienti ad assicurare un livello di emissione delle polveri apprezzabilmente minore di quello precedente, così provocando il risultato che le fibre di asbesto continuarono a disperdersi abbondantemente nei luoghi di lavoro e nelle vicinanze di essi; che, per altro verso, l'opera di disinformazione volta a tranquillizzare la collettività venne esercitata con discreto successo, divulgando la falsa assicurazione che erano state impegnate delle notevoli risorse per sanare la situazione e propalando notizie infondate circa l'efficacia delle bonifiche già compiute e circa lo stato delle conoscenze scientifiche in ordine alla cancerogenicità dei minerali di asbesto. Conseguentemente,

trascorsero quasi dieci anni prima che l'accresciuta consapevolezza della dannosità delle polveri di amianto e delle offese che esse avevano causato alla pubblica incolumità raggiungesse un livello tale da rendere impossibile la prosecuzione della speciale attività manifatturiera, determinando, infine, la chiusura degli stabilimenti. Nel frattempo, il pericolo innescato dalla diffusione delle fibre nelle fabbriche e negli ambienti di vita aveva assunto proporzioni tali da mantenere costantemente preoccupanti le dimensioni del fenomeno epidemico che è stato in seguito monitorato con risultati inconfutabili dalle indagini epidemiologiche. Il fenomeno epidemico si è, pertanto, dilatato nel tempo con le modalità prima descritte che inducono a concludere come l'evento disastro, al presente, non si sia ancora consumato per intero.

È quindi indubbio che l'imputato Schmidheiny ha contribuito in misura rilevante ai processi causali a cui deve essere attribuita la responsabilità di avere provocato gli eventi dei reati che gli sono ascritti. È solo per effetto dell'opera di disinformazione da lui consapevolmente promossa, infatti, che la produzione del cemento-amianto ha potuto continuare ad essere esercitata in Italia quasi per un altro decennio prima di essere definitivamente arrestata. Pertanto, da un lato, la gestione delle attività produttive ha assunto la forma del reato di protratta omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro contestato sotto il capo a), dall'altro, ha cagionato i quattro eventi di disastro innominato contestati sotto il capo b).

È appena il caso di ripetere che, al riguardo, è rilevante che egli abbia apportato un contributo alla produzione degli eventi del plurimo reato di disastro che ha interessato un numero indeterminato, ma sicuramente molto elevato, di persone. Giova, pertanto, sottolineare che l'effetto del contributo da lui prestato, nel caso a cui si riferisce la contestazione del delitto sub b), deve essere valutato sotto il profilo della causalità generale. Sotto tale rispetto, dunque, l'imponente quantità dei dati esaminati e l'ampiezza del *follow-up,* associate alla lunghezza della *latenza* delle patologie amianto-correlate, rendono particolarmente attendibili i risultati delle indagini epidemiologiche disposte dal P.M., del resto non contestati neppure dalla Difesa dell'imputato

se non per la parte che attiene alla pretesa insussistenza di elementi idonei a comprovare la causalità individuale. Vale infatti, in tema di causalità, quanto prima osservato circa l'incidenza della *relazione dose-risposta* sulla causalità generale (si veda la voce *relazione dose-risposta* nel glossario). Al riguardo si è già rilevato che costituisce un dato indiscusso che all'aumentare del grado di intensità dell'esposizione al *fattore di rischio* corrispondano una riduzione della *latenza* e, soprattutto, un aumento statistico della patologie. L'effetto dell'incremento del *fattore di rischio* nell'ambiente si traduce quindi, a causa della *relazione dose-risposta*, in un'intensificazione dei casi di morbilità e di decesso. Conseguentemente, dal momento che si è avuto modo di constatare che l'opera dell'imputato ha contribuito a rafforzare il peso del *fattore di rischio* prima citato in un lungo arco di tempo, non si può fare a meno di concludere che, così operando, egli ha arrecato un contributo alla causazione dei molteplici eventi del delitto di disastro innominato a lui ascritto sub b) che hanno colpito un moltitudine indeterminata, ma molto alta, di soggetti.

La prova che entrambi i reati contestati sono stati commessi dall'imputato con coscienza e volontà, perciò con dolo, è, inoltre, offerta dalle considerazioni già svolte a proposito della stretta correlazione esistente tra le sue disposizioni e le condotte che i dirigenti a lui subordinati hanno via via realizzato nel corso del tempo, dando attuazione al programma che lui stesso aveva personalmente pianificato con chiarezza in occasione del convegno di Neuss e che non ha mai in seguito revocato, ponendo anzi in atto dei comportamenti con esso coerenti.

Stephan Schmidheiny non ignorava che le cautele necessarie per prevenire gli infortuni sul lavoro venivano omesse dal permanere dello stato di cose che proseguiva quasi immutato sotto la sua amministrazione e con il suo consenso; era anche consapevole di come la produzione dei manufatti di cemento-amianto continuasse senza che fossero state rimosse le condizioni di inadeguatezza delle misure con cui veniva controllata la fonte di pericolo di cui conosceva con precisione l'influenza causale sull'insorgenza di un elevato numero di patologie: è corretto, pertanto, dedurre che aveva previsto e accettato che dagli atti

compiuti sarebbero derivate molteplici omissioni di cautele contro gli infortuni sul lavoro ed una sequela non esattamente calcolabile, ma molto vasta, di patologie amianto-correlate. Ha dunque agito rappresentandosi e volendo gli eventi dei reati che gli sono ascritti: cioè rappresentandosi e volendo l'omissione delle cautele antinfortunistiche e l'avvio di un complesso processo causale che, in quanto era destinato ad estendersi nello spazio, a prolungarsi nel tempo ed a pregiudicare la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato, ma potenzialmente molto elevato, di persone, possedeva le caratteristiche proprie del disastro, secondo l'accezione evidenziata dalla giurisprudenza prima richiamata, condivisa da questa Corte. Ha perciò commesso con dolo diretto i fatti costituenti reato.

La conferma che l'imputato ha agito con dolo è offerta dalle riflessioni desumibili dal cosiddetto fascicolo Bellodi, ossia dall'incartamento sequestrato presso un esperto di pubbliche relazioni. Contiene infatti delle indicazioni significative.

In effetti, non è senza importanza che, già nell'anno 1984, quindi prima ancora che sopravvenissero le dichiarazioni di fallimento, ancorché la storia del cemento-amianto in Italia fosse all'epilogo, la massima dirigenza del gruppo svizzero, cioè in ultima analisi Schmidheiny, si preoccupasse di conferire un incarico ad un esperto di pubbliche relazioni, designato all'evidente scopo di accreditare una versione mitigata ed alterata a suo personale beneficio di quello che era appena avvenuto e di quanto stava ancora per compiersi ai danni della pubblica incolumità. La lettura dell'incartamento rivela la finalità di allontanare dalla sua persona ogni correlazione con le violazioni della disciplina antinfortunistica e, soprattutto, di rimuovere ogni testimonianza della parte avuta nelle vicende che avevano determinato la moltiplicazione delle patologie amianto-correlate ai danni delle popolazioni formate dai lavoratori e dagli abitanti delle zone prossime ai siti in cui veniva esercitata l'attività di fabbricazione dei particolari prodotti industriali.

In tale prospettiva, appare significativo che uno dei documenti del fascicolo fissasse appunto gli *Obiettivi strategici - Italia.*

In esso si legge che gli *obiettivi* erano tre. Interessa passarli in rassegna.

Il *primo obiettivo* si prefiggeva di *cercare di tenere la questione a livello 1* (il vocabolo *questione* qui pare usato per indicare genericamente qualunque accusa, contestazione del magistrato, quesito, sollecitazione di chiarimenti, richiesta di informazioni, inchiesta giornalistica o semplice provocazione a discutere pubblicamente sul tema dei pericoli connessi con la diffusione dell'amianto). Si trattava, infatti, del livello più basso nella piramide in cui era organizzato il gruppo di società, giacché vi erano rappresentati soltanto gli amministratori e i dirigenti della società *Eternit* s.p.a. che era stata attiva in Italia. Era questo, dunque, il livello sul quale, se del caso, stando al redattore del prospetto operativo, doveva essere deviata l'attenzione del pubblico, ignorando gli altri due livelli.

Il *secondo obiettivo* proponeva, in ogni caso, di *cercare di tenere la questione a livello 2,* ossia al livello costituito dalla società svizzera *Nueva* (*Nueva* AG, oggi *Becon* AG). Secondo il progetto di azione qui riassunto, del resto, si sarebbe dovuto parlare di *Nueva* solo quando non si fosse potuto fare diversamente: per esempio, nel caso in cui fossero stati portati a conoscenza del pubblico articoli di giornali pubblicati in Svizzera e in Germania che avessero reso obbligatorio discostarsi dal livello 1.

Il più importante era, tuttavia, il *terzo obiettivo:* si traduceva nel suggerimento di evitare con ogni mezzo che la *questione* si estendesse ai livelli 3 e 4. Lo scopo principale era, quindi, che ogni eventuale richiesta, accertamento o indagine fosse incanalato verso i livelli 1 e 2: al livello 3 corrispondeva la *Anova* AG, cioè in allora la *Amiantus* AG; al livello 4, e solo a questo livello, era invece posto Stephan Schmidheiny e il suo era, appunto, il livello che il terzo *obiettivo* proponeva di tenere soprattutto indenne. Quando, ciò nonostante, si fosse ugualmente arrivati a sottoporre a inchieste e indagini i livelli 3 e 4, infatti, il consiglio dato ai soggetti a cui era dedicato il programma strategico era di non fornire informazioni di sorta circa la paternità delle deliberazioni o delle iniziative di cui fossero stati invitati a dibattere.

Con soddisfazione, l'autore del programma che elencava i *tre obiettivi* commentava nel 1992: *anche oggi, giugno 1992, è abbastanza possibile che la questione possa essere circoscritta al livello 1 (al massimo al livello 2) se tutte le persone coinvolte si attengono all'obiettivo. Questo è ciò che dovremmo cercare di realizzare.*

Un altro appunto, del resto, segnalava eloquentemente che, *già dal suo inizio nel 1984, gli obiettivi nella gestione delle comunicazioni per il caso Eternit in Italia sono stati i seguenti:*

a) mantenere il caso a livello "locale", evitare ogni possibile (e probabile) fuga di notizie a livello nazionale o internazionale e mantenere il tono il più basso possibile; b) focalizzarsi sulle società Eternit "italiane", evitando quindi ogni riferimento al gruppo svizzero Eternit e, soprattutto, ai suoi azionisti; c) minimizzare sia il danno economico sia quello d'immagine (Eternit può facilmente diventare il "capro espiatorio" dell'intera industria dell'amianto).

Al dossier Bellodi è poi allegato un *manuale* strettamente riservato, cioè una specie di compendio di indicazioni e suggerimenti destinati ai soggetti che fossero stati eventualmente inquisiti. In esso ritorna più volte l'invito a mantenere il *basso profilo,* segnatamente con riferimento ad un processo penale per reati colposi che stava iniziando in quel tempo a Casale Monferrato a carico di alcuni dirigenti della società, corredato dal commento che in passato il consiglio si era dimostrato efficace ed aveva raggiunto l'obiettivo di *non implicare nella vicenda l'azionista svizzero.* Il *manuale* contiene poi una sintesi del programma strategico, la cui finalità è ribadita con cristallina evidenza. Infatti, premette senza reticenza che *la strategia di comunicazione sul caso Eternit in Italia ha avuto, e ha ancora, solo un obiettivo generale molto chiaro: tenere l'azionista finale (cioè l'Holding svizzera e in ultimo Stephan Schmidheiny) per quanto possibile fuori dal caso.*

Nello stesso incartamento è compreso, inoltre, uno schema di azione molto articolato, reso necessario dalla successiva crescita esponenziale delle richieste di risarcimento dei danni indirizzate ai dirigenti di *Eternit* s.p.a., in rapido aumento in concomitanza

con la moltiplicazione delle patologie amianto-correlate. L'autore dello scritto prende in particolare considerazione l'eventualità che possa essere fatta valere in giudizio anche una domanda di risarcimento dei danni ambientali e, dopo avere detto che non si tratta di un rischio remoto, predice in tal caso: *nello scenario di cui al rischio 3* (quello prima messo in evidenza)*, la protezione di Becon non è sufficiente e STS* [si legga: *Stephan Schmidheiny*] *verrebbe sicuramente attaccato in modo diretto*. Prosegue ricordando: *in altre parole, per proteggere l'azionista finale: il fulcro (e la colpa) è stato addossato agli amministratori italiani (molto meno interessanti rispetto a un ricco uomo d'affari svizzero); l'attenzione era concentrata sulle società italiane fallite (che hanno quindi risorse molto esigue rispetto all'holding svizzera).* È grandemente rivelatore l'inquieto avvertimento finale: *deve essere accertato se le politiche sulla sicurezza vennero decise unicamente dai manager delle società italiane (e quindi le responsabilità e le relative conseguenze ricadono su di loro) o se questi facevano riferimento a qualche ente svizzero (società, azionista, altro) poiché in questo caso la responsabilità ricadrebbe su quest'ultimo.*

I passi del fascicolo Bellodi appena riportati non soltanto sono indicativi della trasparente intenzione di occultare il ruolo che l'attuale imputato aveva svolto nei fatti, utilizzando il mezzo di offrire in qualunque vicenda processuale presente o futura dei capri espiatori individuati nelle articolazioni periferiche della catena di governo del gruppo. Denunciano soprattutto il proposito di nascondere la parte che lo stesso Schmidheiny aveva avuto nella decisione di gestire gli stabilimenti italiani con modalità tali da diffondere in notevole quantità le fibre di asbesto negli ambienti di lavoro e nel territorio, così provocando la morte o la malattia di migliaia di persone; denunciano indirettamente, quindi, la consapevolezza che, alla base dell'atteggiamento con cui si era determinato ad agire, erano presenti la coscienza e la volontà di produrre quegli stessi effetti. È ragionevole, infatti, ritenere che, in caso contrario, non si sarebbe prodigato con tanto anticipo per rimuovere le tracce del suo personale intervento nei complessi processi causali che ora si sforzava di rendere oscuri con l'aiuto programmato dell'esperto in pubbliche

relazioni Bellodi: la cancellazione metodica delle tracce iniziata in un periodo in cui non era stato nemmeno sospettato rivela, in effetti, la coscienza del carattere inescusabile del suo apporto personale.

Sussiste pertanto la prova che ha agito con dolo.

Egli, infatti, sapeva con certezza che l'asbestosi, il carcinoma polmonare e il mesotelioma pleurico o peritoneale erano delle patologie, con prognosi assai spesso infausta, correlate sotto il profilo eziologico all'inalazione delle fibre di asbesto, perché ne aveva dato atto lui stesso nella relazione presentata al convegno informativo di Neuss del giugno 1976; conosceva le deplorevoli condizioni di polverosità dello stabilimento di Casale Monferrato per averlo personalmente visitato nel marzo 1976, come si apprende dalla comunicazione scritta della Direzione dello stabilimento che aveva anticipato ai dipendenti la sua visita designandolo erroneamente come un tecnico (cfr. supra, p. 447); era edotto anche delle condizioni *catastrofali* degli altri stabilimenti, per averle sentite descrivere dai suoi diretti collaboratori (si veda la testimonianza Wei); era, altresì, informato del fatto che le risorse finanziarie che intendeva effettivamente investire per ridurre la polverosità all'interno dei luoghi di lavoro e nel territorio, stante la loro modestia, non erano idonee a rimuovere lo stato di cose che, per quanto gli risultava, concretava un pericolo per la pubblica incolumità; ha consentito ugualmente che la produzione dei manufatti in cemento-amianto proseguisse in tutti gli stabilimenti, stabilendo l'unica cautela di cercare di non discostarsi di molto dal *valore limite di soglia* pari, o vicino, a 2 ff/cc che aveva fatto indicare dai suoi collaboratori pur non ignorando che era insufficiente ad assicurare una tutela efficace, poiché aveva chiara contezza che i valori che si supponevano veramente adeguati allo scopo erano molto più bassi (aveva detto, infatti, del *TLV* di 0,5 ff/cc proposto in quel tempo dall'OSHA: *questa proposta è tutt'ora valida per poter proseguire lo studio su tali problemi*); aveva cognizione, per averlo dichiarato in occasione del convegno di Neuss, del fatto che l'*eziopatogenesi* delle tre patologie da lui esplicitamente specificate era riconducibile, in particolare, all'inalazione di polveri a granulometria sottile, sicché era perfettamente in grado

di prevedere che il mancato drastico abbattimento della polverosità in cui erano disperse sottili fibre di asbesto avrebbe determinato, per effetto del suo prolungato perdurare, l'assunzione delle fibre da parte di un numero imprecisato, ma potenzialmente molto elevato, di lavoratori e di cittadini; era certo quindi che, se le operazioni produttive fossero proseguite con le modalità che aveva approvato, molti tra costoro avrebbero contratto delle patologie amianto-correlate; sapeva, pertanto, che la prosecuzione delle attività nelle condizioni che si proponeva di favorire avrebbe dato causa ad un evento di natura disastrosa. Ciò nonostante, ha voluto che esse proseguissero, confidando sulla previsione che l'opera di disinformazione che aveva nello stesso tempo promosso avrebbe impedito alla collettività di acquisire esatta consapevolezza del fenomeno epidemico che egli, per la sua parte, si era invece rappresentato in anticipo e che, dunque, intendeva provocare, specie perché pensava che il suo apporto causale alle malattie e alle morti fosse il mezzo indispensabile per conseguire dei vantaggi economici.

Le circostanze appena analizzate offrono, in conclusione, la prova che ha commesso il fatto con dolo diretto.

La giurisprudenza ha statuito, in tema di dolo, che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze connotanti l'azione, delle quali va verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento, in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (così Cass. pen., sez. VI, 6.04.2011, n. 16465, Serena Monghini). Ha pertanto chiarito che, nella procedura di indagine e verifica della sussistenza dell'elemento intenzionale che ha sorretto e sostenuto l'azione, è necessario:

a) considerare tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possano essere espressione dell'atteggiamento psicologico dell'agente (cfr.: Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 1986 - 28 aprile 1987 n. 2973 in ric. Mazzeo)*;*

b) inferire, unicamente dalla esistenza di tali circostanze - salva la presenza di circostanze che lascino ragionevolmente supporre uno sviluppo degli eventi diverso o deviato rispetto a quello normale ed

usuale - la sussistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto, sulla base delle comuni regole di esperienza, procedendo cioè ad un'estensione analogica, dell'id quod plerumque accidit, al caso concreto (cfr.: Cass. pen., sez. I, 13 gennaio - 8 aprile 1986, n. 54 in ric. Comparato; Cass. pen., sez. I, 6 novembre 1986 - 22 maggio 1987 n. 3110 in ric. Marziano);

c) non utilizzare, per la individuazione del processo volitivo (normalmente del tutto intimo, e della direzione della volontà, che ne costituisce il risultato), lo strumento della usuale indagine probatoria, ma operare, a tale effetto, mediante una valutazione correlata tra elementi estrinseci ed elementi intrinseci alla azione criminosa, che possa fornire al giudice la dimostrazione esauriente della sussistenza della "voluntas" tipica dell'illecito in questione, ovvero della sua esclusione (cfr.: Cass. pen., 19 ottobre - 18 maggio 1988 n. 2299, in ric. Battaglino).

Se si utilizzano i criteri indicati dalla giurisprudenza, è, dunque, consentito inferire che sussistono gli elementi da cui dipende la ravvisabilità del dolo di cagionare gli eventi dei reati che sono ascritti all'imputato. Infatti:

a) le circostanze dell'azione appaiono caratterizzate dalla puntuale esecuzione dello stesso disegno che Stephan Schmidheiny aveva prefigurato con chiarezza in occasione del convegno di Neuss nel giugno 1976: perciò, poiché lo svolgimento dei fatti rivela una fondamentale coerenza con il programma che egli, in quella sede, aveva preannunciato, è logicamente conseguente dedurre che i connotati esteriori dell'azione denunciano la direzione della volontà del soggetto;

b) le massime di esperienza che si attagliano al caso concreto evidenziano come l'orientamento della rappresentazione e della volontà dell'agente, desumibile dalle circostanze dell'azione, fosse rivolto a continuare le attività produttive secondo le stesse linee seguite per il passato, sviluppando, nel contempo, l'apparenza che si stesse operando per rispettare dei *valori limite di soglia,* definiti peraltro con particolare larghezza; pertanto, giacché dalla prosecuzione delle attività manifatturiere nel settore del cemento-amianto, non accompagnata da una radicale, e costosissima, revisione degli impianti e delle procedure di lavoro,

sarebbero inevitabilmente derivate una prolungata omissione di cautele antinfortunistiche e una vasta proliferazione di patologie mortali, è conforme alle regole di esperienza fondate sull'*id quod plerumque accidit* dedurre che l'imputato agì con la coscienza e con la volontà di provocare gli eventi che gli sono addebitati: tanto più che le massime di esperienza applicabili agli aspetti fondamentali qualificanti la fattispecie non avvalorano nessuna ipotesi alternativa a quella esposta, e in specie quella che abbia agito con mera sprovvedutezza;

c) la considerazione congiunta del programma enunciato a Neuss, delle condotte successivamente realizzate da Stephan Schmidheiny e della grandemente anticipata azione di occultamento delle prove e di sviamento delle indagini smascherata dalla lettura dell'incartamento Bellodi corrobora la conclusione che, se si unificano in una valutazione unitaria gli elementi estrinseci con gli elementi intrinseci dei fatti, gli eventi dei reati di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e di disastro innominato erano stati preveduti e voluti come conseguenza delle azioni ed omissioni da lui compiute.

Le risultanze analizzate concretano, quindi, la prova del dolo diretto, essendo possibile desumerla, in particolare, dai dati costituiti dalle condotte realmente tenute, posto che, per la loro potenzialità semantica, sono idonee ad esprimere la direzione della volontà dell'agente.

Discende da quanto premesso, pertanto, la deduzione che l'imputato ha commesso i fatti con dolo diretto.

L'insegnamento della Cassazione identifica questa specie di dolo nel modo con cui si atteggia la volontà quando il soggetto prevede con certezza gli sviluppi del processo causale che scaturirà dagli atti che intende compiere. Ha, infatti, stabilito che sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; che, quando, invece, l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì

che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale (così Cass. pen., S.U., 14.02.1996, n. 3571, Mele; conformi Cass. pen., sez. I, 12.11.1997, n. 6358, Tair; Cass. pen., sez. I, 20.11.1998, n. 13544, P.M. in proc. Amdouni ed altri; Cass. pen., sez. VI, 26.10.2006, n. 1367, Biscotti ed altri; Cass. pen., sez. I, 29.01.2008, n. 12954, Li ed altri).

La nozione di dolo diretto si fonda quindi sulla distinzione tra la peculiare previsione del processo causale - che il soggetto si raffigura come tale da determinare la certa o, quantomeno, altamente probabile produzione dell'evento - e la direzione della volontà, poiché questa è invece tesa al conseguimento di un altro risultato, ma accetta senza esitare, ciò nondimeno, che si verifichi l'evento che non costituisce lo scopo ultimo a cui tende. Pertanto, sebbene l'evento causato non integri lo scopo finale dell'azione, tuttavia il soggetto non si limita ad accettarne il rischio, ma ne assume la necessità come mezzo per il raggiungimento dello scopo finale verso cui dirige la sua volontà. Si è commentato perciò che la figura del dolo diretto è caratterizzata dal ruolo dominante che in esso assume la rappresentazione: questa illumina con precisione la mente del soggetto circa il prevedibile sviluppo del decorso causale, consentendo alla volontà di optare per la certa o per l'assai probabile eventualità di cagionare l'evento, inteso quale mezzo necessario per raggiungere il fine ultimo perseguito con piena consapevolezza delle implicazioni che esso comporta. La figura del dolo diretto si colloca, dunque, tra la forma meno intensa di dolo, cosiddetto eventuale (che ricorre quando la realizzazione, non perseguita, del fatto, si presenta all'agente solo come possibile), e quella più intensa di dolo cosiddetto intenzionale (che ricorre quando la realizzazione del fatto è addirittura lo scopo perseguito dall'agente: cfr. in tal senso Cass. pen., sez. I, 3.07.1996, n. 7770, Garbin ed altri).

La definizione delle distinte figure che può assumere il dolo permette dunque di individuare nel dolo diretto la speciale natura dell'elemento psicologico con cui l'imputato ha commesso i fatti a lui ascritti.

Si è prima anticipato che Schmidheiny ha agito nel modo descritto nel capo di imputazione al fine di continuare ad esercitare le attività produttive, che si riprometteva ancora lucrose, da tempo indirizzate alla realizzazione di manufatti in cemento-amianto secondo modalità ormai consolidate. È quindi indubbio che il fine ultimo da lui perseguito era quello di conservare e, se possibile, di rafforzare la posizione occupata sul mercato dalle imprese di cui coordinava le politiche. Il mezzo che egli reputò necessario usare per conseguire il risultato finale al quale mirava era costituito, tuttavia, dalla pressoché invariata conservazione delle condizioni di insufficiente difesa dalla polverosità in cui fino ad allora le imprese avevano esercitato le attività produttive, nella piena consapevolezza che il loro mantenimento protratto nel tempo, se non fosse stato associato ad importanti conversioni ed a risanamenti veramente severi (che peraltro sapeva non avrebbe introdotto), avrebbe necessariamente implicato, per un verso, l'omissione di specifiche cautele atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e, per necessaria consequenzialità, un forte aumento delle patologie amianto-correlate delle quali conosceva la gravità e la diffusività.

L'imputato non poteva, dunque, non volere, come infatti volle, che si verificasse l'evento del reato di disastro innominato, sia *interno* che *esterno*, caratterizzato dalla correlata sequela di gravi sviluppi patologici e dei conseguenti decessi in danno di un numero indeterminato, ma molto elevato, di persone.

Le osservazioni esposte dimostrano, pertanto, che esistono gli elementi per affermare che Stephan Schmidheiny ha concorso, con consapevolezza e volontà, nel processo causale che ha determinato l'evento del reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e gli ulteriori eventi del reato di disastro oggetto del presente giudizio, dovendo ritenersi provata la ravvisabilità del dolo richiesto per l'integrazione di entrambe le figure delittuose in esame.

Occorre tuttavia rilevare, come già prima si è avuto modo di anticipare, che il delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro contestato sotto il capo a) deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione. Infatti, il giorno

della consumazione del delitto *de quo,* dal quale, a mente dell'art. 158 I comma c.p., decorre il calcolo del termine di prescrizione, coincide con la data dei fallimenti delle società *Eternit* s.p.a., *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a. e *Industria Eternit Napoli* s.p.a. o, nel solo caso del sito di Rubiera, con la data in cui dalla società di capitali *Industria Eternit Reggio Emilia* s.p.a. è stata dismessa la struttura industriale che, gestita dall'imputato, esercitava colà l'attività manifatturiera. Il termine massimo di prescrizione del delitto, pari a dodici anni e sei mesi, è dunque interamente decorso ben prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado in tutti i casi a cui si riferisce l'imputazione.

In riforma della sentenza appellata deve, pertanto, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti di Stephan Schmidheiny dichiarando l'estinzione del reato di cui al capo a) per sopravvenuta prescrizione.

La considerazione delle date in cui è maturata la prescrizione del reato comporta la necessaria conseguenza della revoca di tutte le statuizioni civili relative alla condanna pronunciata dal Giudice di primo grado in ordine all'ipotesi delittuosa di cui al capo a). Infatti, la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 578 c.p.p., poiché tale previsione postula una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (cfr. in tal senso Cass. pen., sez. VI, 19.09.2002, n. 33398, Rusciano; conformi Cass. pen., sez. II, 29.01.2009, n. 5705, Somma ed altro; Cass. pen., sez. VI, 21.02.2013, n. 9081, Colucci ed altro).

All'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto, limitatamente al periodo dal 27.06.1966 a tutto il mese di maggio 1976, dal reato previsto dall'art. 437 c.p. e alla

declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in ordine allo stesso reato limitatamente al periodo successivo, inoltre, consegue obbligatoriamente, ex art. 32 quater c.p., l'eliminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Per quanto invece concerne i delitti di disastro innominato contestati a Schmidheiny sotto il capo b), discende dalle considerazioni illustrate nella motivazione precedente la logica deduzione che, contrariamente a quanto ha ritenuto la decisione appellata, non possono ritenersi estinti per prescrizione i due reati di disastro innominato commessi in Napoli-Bagnoli e in Rubiera.

Occorre, infatti, sottolineare che il particolare evento di disastro verificatosi anche in quei siti ha preso la forma di un fenomeno epidemico che, esattamente come nei siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, si è esteso lungo l'asse cronologico con durata pluridecennale e non si è ancora concluso. L'osservazione, perciò, implica necessariamente che è corretta la deduzione che l'evento non si è ancora consumato per intero.

L'appello presentato dal P.M. con riferimento ai due siti prima indicati nella parte in cui ha richiesto la riforma della sentenza pronunciata in primo grado che aveva dichiarato l'estinzione dei reati di cui al capo b), deve, quindi, essere accolto, ancorché per ragioni diverse da quelle in esso dedotte.

L'Ufficio appellante ha, infatti, dissentito dalla tesi del Tribunale, secondo cui i disastri avvenuti in Napoli-Bagnoli e in Rubiera hanno avuto durata sicuramente più breve di quelli registrati in Cavagnolo o, ancor più, in Casale Monferrato, *dal momento che il disastro che si è sviluppato in tali luoghi ha avuto tempi e durata certamente più contenuti di quelli che hanno invece caratterizzato gli altri due stabilimenti interessati, soprattutto perché Rubiera e Bagnoli non sono stati interessati dalla diffusione del c.d. polverino che, in modo particolare in Casale Monferrato, ma anche in Cavagnolo e zone vicine, ha provocato effetti devastanti* (cfr. la sentenza appellata, p. 520). Alla valutazione del primo Giudice il P.M. ha obiettato che la dispersione di feltri e di polveri di amianto nei territori di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, a suo

parere, non è stata ancora del tutto eliminata, malgrado siano state innegabilmente effettuate delle bonifiche. Ha argomentato in special modo che a Napoli nessuna attività di raccolta dei feltri è stata organizzata e che la stessa considerazione vale, in sostanza, per Rubiera. Ha dunque desunto dalla descrizione dello stato contaminato dei luoghi, a suo avviso tuttora perdurante, che la situazione di pericolo per l'incolumità e la salute delle persone da cui dipende la ravvisabilità del delitto di disastro non può ritenersi cessata quindici anni fa, posto che, al contrario, vi sarebbe la prova della sua attualità. Ha quindi asserito che, appunto per questo motivo, non può dirsi maturata la prescrizione del reato di cui all'art. 434 cpv. c.p. in relazione ai predetti siti (cfr. l'atto di appello a firma del P.M. dott. Guariniello, p. 6).

La Corte di Appello osserva per contro che, in realtà, è riduttivo, al fine di stabilire l'eventuale persistente attualità dell'evento di disastro, focalizzare l'attenzione sopra l'assai discussa presenza di scarti della lavorazione e di polveri di amianto nel territorio un tempo occupato dai due insediamenti industriali. Sul punto le opinioni delle parti divergono, posto che le bonifiche sono state almeno parzialmente eseguite, e si tratta, dunque, di valutare essenzialmente l'importanza di quanto ancora deve essere compiuto. È invece risolutivo sottolineare che l'elemento caratterizzante il peculiare evento di disastro, nel caso di specie, è la lunga durata nel tempo che caratterizza il particolare fenomeno epidemico provocato dalla diffusione delle fibre di asbesto, sicché la consumazione del reato deve correttamente essere individuata, anche in relazione ai siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione.

Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto si è avuto occasione di premettere nella parte dedicata alla trattazione delle risultanze dei rilievi epidemiologici, per concludere che anche nei siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, esattamente come negli altri due siti

di Cavagnolo e di Casale Monferrato, il fenomeno epidemico costituito dall'eccesso dei casi rilevati rispetto a quelli attesi è attualmente ancora in corso. Discende da questa semplice constatazione la deduzione, assolutamente consequenziale rispetto alla premessa dianzi illustrata, che i reati di disastro doloso ascritti all'imputato nei due siti prima indicati, anziché essere estinti per prescrizione, non possono nemmeno ritenersi interamente consumati.

La sentenza appellata deve, pertanto, essere riformata, sostanzialmente accogliendo sul punto l'appello proposto dal P.M., nel capo contenente la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati all'imputato sotto il capo b) con riferimento ai due siti prima indicati.

Stephan Schmidheiny deve, quindi, essere dichiarato colpevole anche dei reati di disastro doloso verificatisi a Napoli-Bagnoli ed a Rubiera. La riconducibilità dei fatti da lui commessi ad un identico disegno criminoso impone, inoltre, di ravvisare la continuazione tra i fatti integranti le quattro distinte ipotesi criminose, come è previsto dagli artt. 81 cpv. e 434 secondo comma c.p., con la precisazione peraltro che le condotte devono intendersi commesse a partire dal giugno 1976, se si ha riguardo ai siti di Casale Monferrato, Cavagnolo e Napoli-Bagnoli, e dal 27.06.1980, se si ha riguardo al sito di Rubiera; inoltre fino al 4.06.1986 (data del fallimento di *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a.), per i siti di Casale Monferrato e Cavagnolo, fino al 19.12.1985 (data del fallimento di *Industria Eternit Napoli* s.p.a.) con riguardo al sito di Napoli-Bagnoli e fino al 6.12.1984 (data dell'amministrazione controllata di *Industria Eternit Reggio Emilia* s.p.a., già *ICAR* s.p.a.) con riguardo al sito di Rubiera.

Si pone a questo punto il problema di determinare la sanzione che la Corte di Appello reputa congruo applicare a Stephan Schmidheiny in relazione ai reati di cui è dichiarato colpevole.

Giova prima di tutto osservare che non esistono elementi atti a corroborare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: a tale riconoscimento si oppone il rilievo decisivo, da un lato, dell'intensità e della persistenza del dolo nel tempo, dall'altro, della prolungata ed abilmente organizzata opera di

disinformazione, appositamente ideata da Schmidheiny per conseguire l'impunità e protratta per diversi anni, attuata con dispiego di scaltri travisamenti dell'accaduto (l'osservazione non è soltanto diretta a censurare l'opera di depistaggio che l'imputato ha commissionato all'esperto di pubbliche relazioni Bellodi, ma anche le pressioni ed i condizionamenti che egli ha palesemente posto in atto per indurre gli amministratori, i dirigenti e i più stretti collaboratori ad occultare del tutto, in ogni occasione, il suo apporto causale ai fatti, evitando addirittura di farne il nome). È sufficiente riflettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha insegnato come, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se facoltizza l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (così Cass. pen., S.U, 24.05.2012, n. 36258, P.G. e Biondi). A nulla rilevano, inoltre, al fine di riconoscere le circostanze attenuanti, i risarcimenti tardivamente effettuati dall'imputato nel corso del giudizio a favore di taluna tra le parti civili costituite, perché oggettivamente finalizzati ad ottenere la revoca delle costituzioni delle stesse parti civili e del tutto inidonei, per questo motivo, a fornire una tangibile dimostrazione di resipiscenza.

La considerazione della gravità dei fatti, della loro protrazione nel corso di un lungo lasso di tempo, dell'ingentissima mole delle sofferenze da essi procurate a numerosissimi lavoratori e cittadini, esposti senza difesa a patologie lentamente e crudelmente letali, e dell'intensità del dolo che ha presieduto alla commissione delle condotte illecite, poiché l'imputato si è fatto guidare da un freddo calcolo di convenienza senza curarsi del valore primario dei beni giuridici che le sue condotte offendevano, induce a determinare la pena base in misura superiore rispetto a quella individuata dal primo Giudice e ad attestarla, perciò, sul massimo edittalmente previsto in relazione al delitto di cui all'art. 434 cpv. c.p.: in tal senso, va, dunque,

accolto l'appello formulato dal P.M., nella parte in cui ha lamentato l'esiguità della sanzione che era stata irrogata in primo grado.

La pena base per il reato più grave tra quelli contestati (che, atteso il numero delle persone offese, deve essere individuato nel disastro doloso causato nel territorio di Casale Monferrato) viene, dunque, determinata in anni dodici di reclusione ed è successivamente aumentata di due anni di reclusione per ciascuno degli altri tre delitti di disastro doloso da lui commessi. La pena complessivamente irrogata risulta, pertanto, pari ad anni diciotto di reclusione.

La sentenza appellata deve, altresì, essere confermata nella parte concernente le pene accessorie dell'interdizione perpetua dell'imputato dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Alla reiezione dei motivi di appello proposti nel suo interesse dalla Difesa consegue, a mente dell'art. 592 primo comma c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado. Alla dichiarazione di colpevolezza pronunciata nei suoi confronti consegue, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, nei termini di cui alla trattazione che seguirà.

8. Le statuizioni civili

8.1 *I motivi di doglianza formulati dagli imputati e dai responsabili civili*

Si impone una premessa: in questa sede non verranno richiamate le doglianze sulle statuizioni civili formulate con specifico ed esclusivo riferimento alla posizione dell'appellante de Cartier ed a quella del suo responsabile civile *Etex Group* SA, non essendo dette doglianze suscettibili di esame, stante la caducazione di tutte le statuizioni civili pronunciate nei confronti dell'imputato de Cartier in conseguenza della declaratoria di estinzione dei reati a lui ascritti ex art. 150 c.p.p.

8.1.1 *Il danno risarcibile alle persone fisiche ed i criteri di liquidazione dello stesso*

Le doglianze relative alle statuizioni civili che attengono al risarcimento dei danni conseguenti ai reati oggetto del presente giudizio sono state svolte dalle Difese appellanti dell'imputato Schmidheiny e dei responsabili civili *Anova Holding* AG, *Becon* AG ed *Amindus Holding* AG attraverso ampie argomentazioni spesso sovrapponibili fra loro che concernono l'individuazione del danno risarcibile con riferimento agli addebiti contestati, il conseguimento della prova in relazione all'effettiva sussistenza del danno e, infine, l'avvenuta liquidazione, da parte del Tribunale, di somme riconosciute a titolo di provvisionale sull'ammontare definitivo di esso. E' opportuno, al fine di comprendere appieno la portata delle contestazioni formulate dagli appellanti e le richieste che da esse scaturiscono, riassumerne brevemente i contenuti.

Va innanzitutto osservato come gli appellanti, che insistono nell'evidenziare l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione per entrambe le fattispecie di reato contestate nel presente procedimento, sottolineando che le rispettive condotte di riferimento cessarono, al più tardi, nel giugno 1986 (epoca in cui venne dichiarato il fallimento della *Eternit* s.p.a., con conseguente intervento della curatela fallimentare ed esautorazione dei poteri gestionali in capo a Stephan Schmidheiny), implicitamente invocano la caducazione di tutte le statuizioni civili della sentenza impugnata, stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 578 c.p.p., per essere i termini di prescrizione massimi di entrambe le fattispecie maturati in data antecedente alla definizione del giudizio di primo grado.

Con riferimento al reato contestato sub a), gli appellanti confutano l'iter seguito dal Tribunale in punto accertamento della prova della responsabilità civile derivante da reato, osservando come il Giudice di prime cure abbia espressamente riconosciuto di dover privilegiare le esigenze di economia processuale rispetto alla certezza dell'accertamento e sia

pervenuto alla decisione nel merito unicamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti civili e delle leggi statistiche ricavate dalle consulenze disposte dal P.M. Rilevano inoltre come, sulla base dell'avvenuta configurazione della fattispecie di cui all'art. 437 II comma c.p. quale reato autonomo, discendano dalle singole patologie conseguenze non solo civilistiche e debba perciò essere attribuita rilevanza determinante all'accertamento delle stesse e del nesso causale esistente fra esse e le condotte incriminate, trattandosi di elementi costitutivi del reato. Rilevano poi che discendono da tale interpretazione conseguenze in punto prescrizione, connesse alla verifica del momento in cui le malattie-infortuni si sono manifestate, e sottolineano come tutto ciò renda, a maggior ragione, inaccettabile la mancanza di approfondimento nell'accertamento delle singole posizioni. In ogni caso, sottolineano come il Tribunale abbia svolto al riguardo una sorta di sillogismo imperfetto ed abbia compiuto un inammissibile salto logico attraverso la deduzione di circostanze specifiche da una premessa di carattere generale ed astratta. Sottolineano come la copiosa documentazione prodotta dalle parti civili (cartelle cliniche, certificati redatti da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie accusate dai lavoratori, libretti di lavoro, iscrizioni dei lavoratori nel libro matricola e nel libro paga e certificati di morte), su cui il Tribunale ha basato l'affermazione della sussistenza del nesso causale fra le patologie manifestatesi e le condotte contestate, non sia dotata di valore probatorio privilegiato e non sia idonea ad attestare la sussistenza delle diagnosi e dei nessi causali, in quanto oggetto di specifiche contestazioni formulate dalle Difese (posizione per posizione e documento per documento, sia con riferimento a patologie e decessi di asserita origine professionale di cui al capo a, sia con riferimento a patologie e decessi di asserita origine ambientale contemplati sub b) attraverso le consulenze tecniche di parte ed il contenuto delle n. 1243 schede ad esse allegate. Lamentano gli appellanti che il Tribunale non abbia spiegato in alcun modo le ragioni per cui le obiezioni sollevate dovevano essere disattese. Sostengono che, a fronte di una tale situazione probatoria del tutto carente, il primo Giudice non avrebbe potuto addivenire neppure ad una condanna generica in favore delle parti civili,

non risultando accertato l'*an* della pretesa risarcitoria formulata. Osservano ancora come, anche ai fini della declaratoria di responsabilità civile, non possa prescindersi da un accertamento delle patologie e del nesso tra queste e le condotte degli imputati. Ribadiscono la necessità di distinguere la decisione sull'*an* da quella sul *quantum*, osservando che, se è pacifico che quest'ultima possa essere delegata al giudice civile, deve ritenersi altrettanto evidente che una decisione sull'*an* non può esimersi da una verifica puntuale degli elementi costitutivi della responsabilità civile, ovvero della condotta, dell'evento che ne consegue, del nesso che li lega e dell'elemento soggettivo. Ritengono che tale verifica sia necessaria anche nel caso di condanna generica e che, a maggior ragione, sia indispensabile nei casi di liquidazione della provvisionale: liquidazione che richiede la certezza dell'esistenza di un danno sino all'ammontare della somma liquidata, il che comporta un accertamento sull'*an* non limitato ad una potenziale capacità lesiva della condotta incriminata, ma tale da portare ad un giudizio in concreto di lesività della stessa. Rilevano come un simile accertamento passi necessariamente attraverso il vaglio dell'esistenza della singola patologia ed attraverso l'affermazione di un effettivo nesso di causalità tra quella patologia e le condotte contestate. Ritengono non corretto giungere a condanne, riferite a singole posizioni, sulla base di ricerche epidemiologiche e di accertamenti presuntivi operati per categorie generali. Citano la giurisprudenza di legittimità al riguardo; in particolare richiamano la già citata sentenza della Cass., S.U., Franzese, che ha sottolineato l'importanza di una valutazione accurata dell'applicabilità al caso concreto della regola di esperienza generalizzata. Sostengono l'estensione, all'azione civile trapiantata nel processo penale, della suddetta rigorosa regola probatoria, posto che essa, secondo la normativa vigente, deve adattarsi alle regole di quest'ultimo. Osservano che, se anche si ritenesse, come la sentenza impugnata ha fatto, non adottabile la regola di giudizio della prova *oltre ogni ragionevole dubbio*, rimarrebbe comunque necessario adottare il criterio civilistico dell'*alta probabilità,* criterio che presuppone comunque una valutazione caso per caso e non per categorie astratte.

Sottolineano inoltre che, sia in punto certezza delle diagnosi, sia in punto riferibilità delle malattie all'esposizione lavorativa o ambientale, vi sono state, da parte delle Difese, ampie e motivate contestazioni, è stata presentata al Tribunale un'accurata indagine sui casi singoli, svolta attraverso la valutazione di tutta la documentazione esistente, e sono state formulate, attraverso i consulenti, le necessarie conclusioni. Illustrano l'attività in tal senso svolta dai loro consulenti e le conclusioni formulate dagli stessi, criticando la semplificazione presuntiva operata dal primo Giudice sul punto ed osservando come, in realtà, le argomentazioni svolte dal Tribunale riguardino la sussistenza del nesso causale, ma non l'effettiva sussistenza delle malattie; osservano come, prima di valutare il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e le malattie contratte dai lavoratori, sia necessario ed indispensabile esaminare se la malattia si sia manifestata e rilevano come, su questo punto, la decisione sia stata presa soltanto alla luce della documentazione prodotta dalle parti civili, sulla quale i consulenti della Difesa hanno formulato il loro giudizio critico, caso per caso. Argomentano, inoltre, sul fatto che solo la prova del momento di effettiva insorgenza di ogni singola malattia consente di valutare se ciascun evento dannoso sia o meno riferibile ad esposizioni all'amianto avvenute nell'arco temporale di gestione da parte degli imputati e dunque alla condotta delittuosa agli stessi contestata.

Con riferimento al reato sub b), gli appellanti rilevano che il Tribunale, analogamente a quanto ha fatto per le esposizioni professionali, non è addivenuto all'accertamento, per ogni singola posizione risarcita, della correttezza della diagnosi e dell'esistenza del nesso tra malattia (o morte) ed inalazione di fibre di amianto provenienti dagli stabilimenti Eternit, nel periodo riferibile alle rispettive gestioni da parte degli imputati. Lamentano inoltre il fatto che le parti civili risarcite non abbiano adempiuto all'onere probatorio in relazione, sia alle singole lesioni subite, sia ai conseguenti effetti dannosi, osservando come la prova offerta in giudizio per dimostrare tali circostanze si sia limitata al dato della residenza anagrafica del soggetto asseritamente danneggiato e ad alcune notizie di carattere

generale, prive di riferimenti specifici alle singole persone fisiche, riguardanti lo sviluppo delle malattie asbesto-correlate nei vari siti interessati, e come non siano state allegate prove specifiche riguardanti i singoli soggetti ammalatisi o deceduti. Da tale carenza probatoria avrebbe dovuto discendere, secondo gli appellanti, il rigetto dell'azione risarcitoria, anche alla luce della mancata ammissione della prova dichiarativa proposta dalle Difese in primo grado (ed in questa sede riproposta), volta a provare ipotesi fattuali alternative rispetto a quelle sostenute dalle parti civili (che i danni da esposizione non si sono verificati, o hanno avuto un'intensità lieve).

Gli appellanti esaminano, poi, il danno da esposizione riconosciuto dal Tribunale in favore dei cittadini sani residenti nei siti oggetto del presente giudizio. Ripercorrono il ragionamento svolto dal primo Giudice per addivenire al riconoscimento di tale danno e lo criticano, sottolineando che (come hanno avuto modo di affermare nel 2008 le Sezioni Unite) il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi *in re ipsa*, che spetta a chi assume di avere subito un danno di natura non patrimoniale fornire la prova di esso, e che tale danno deve ritenersi sussistente quando risulti almeno allegata la descrizione delle alterazioni specifiche dell'aspetto morale interiore della persona lesa. Rilevano ancora come la giurisprudenza consolidata evidenzi che, attraverso il ricorso alle presunzioni, il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda e sottolineano come, in definitiva, occorra che il giudice faccia riferimento a fatti allegati dalle parti, ovvero acquisiti in istruttoria, anziché ricorrere alla sua scienza privata. Osservano ancora che, pur potendo la prova del danno non patrimoniale essere presuntiva, tuttavia occorre che la presunzione sia grave, precisa e concordante. Sottolineano come sul punto debbano essere considerate le indicazioni fomite dalle S.U. (cfr. Cass. civ., S.U., 11.11.2008, n. 26972, pres. Carbone, est. Preden), secondo cui *non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi,*

disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e secondo la quale *il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.* Osservano come, nei casi in esame, si sia posta a fondamento della richiesta di risarcimento un'esposizione al pericolo, quindi una situazione di rischio per la salute, con riferimento alla quale non sono state allegate prove da cui desumere che vi fosse stata, all'epoca, consapevolezza, e rilevano che, se non vi è stata consapevolezza del rischio, non può esservi stata la sofferenza morale propria del danno di natura non patrimoniale. Rilevano, infine, che, ove, invece, la condizione lamentata dalle persone offese non fosse di semplice ansia, ma di vera e propria lesione alla salute, il danno non sarebbe più da definirsi esistenziale, bensì biologico, con conseguente necessità di una prova effettiva, e non meramente presuntiva, della sua esistenza.

Gli appellanti ripropongono, inoltre, una questione, riferibile ad entrambe le imputazioni oggetto del presente procedimento, già sollevata in primo grado e respinta dal Tribunale con l'ordinanza 1°.03.2010, in questa sede impugnata, relativa all'esclusione delle parti civili prossimi congiunti o eredi di ex dipendenti degli stabilimenti Eternit, affetti da malattie asbesto-correlate, o deceduti a causa di esse, costituitisi al fine di ottenere il risarcimento del danno morale *iure proprio*, consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto vicino al familiare malato e delle parti civili persone fisiche prossimi congiunti o eredi di residenti nei siti ove gli stabilimenti operavano, affetti da malattie asbesto-correlate o deceduti a causa di esse, costituitisi al fine di ottenere il risarcimento del danno morale *iure proprio* consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto vicino al familiare malato. Nel riproporre la questione in questa sede, l'appellante Schmidheiny, in particolare rileva come non sia stato possibile verificare l'effettività della esposizione ad amianto negli stabilimenti Eternit e la complessiva storia

lavorativa degli ex dipendenti degli stabilimenti, alle cui posizioni si riferiscono le costituzioni in esame, come la documentazione acquisita sia inidonea ad attestare la sussistenza delle singole diagnosi e del nesso causale fra ognuna di esse ed i fatti in esame e come, in ogni caso, la documentazione acquisita, ritenuta dal Tribunale sufficiente ad attestare diagnosi e nesso causale, sia stata contestata punto per punto, sia nelle consulenze tecniche, sia nelle n. 1243 schede allegate ad esse.

Ancora, l'appellante Schmidheiny ripropone in questa sede la richiesta di esclusione delle parti civili persone fisiche sane, che lamentano un danno non patrimoniale consistente nella sofferenza psicologica patita per avere vissuto in un ambiente contaminato da amianto. Osserva al riguardo come non sia sufficiente la mera presunzione di avere subito un danno in virtù della vicinanza con la fonte dell'esposizione, richiedendo l'orientamento giurisprudenziale un *quid pluris* e non potendosi far discendere da un fatto notorio (essere stati esposti a sostanza patogena) la determinazione di un danno non patrimoniale. Censura pertanto la sentenza impugnata nella parte, riguardante il danno da esposizione, in cui il Tribunale fa derivare l'esistenza, e quindi la prova del danno, dalla generale considerazione che vi sia un timore di contrarre una grave patologia asbesto-correlata tra la popolazione residente nei siti interessati. Rileva ancora al riguardo come manchi del tutto un riscontro probatorio specifico sulle singole richieste, come il diritto al risarcimento del danno sia stato riconosciuto a fronte dell'allegazione del solo certificato di residenza storico e come lo stato di sofferenza e di turbamento morale debba essere provato caso per caso.

Infine, l'appellante Schmidheiny, impugnando l'ordinanza 7.03.2011, con cui il Tribunale respingeva la richiesta di esclusione delle parti civili persone fisiche costituitesi per danni verificatisi prima del 27.06.1966, ripropone la questione, sottolineando come le parti civili suddette lamentino danni verificatisi in un periodo estraneo alla gestione degli stabilimenti Eternit italiani da parte del gruppo svizzero.

Sulla base di tutte le argomentazioni suddette, gli appellanti invocano, dunque, l'esclusione di numerose parti civili persone fisiche appartenenti alle categorie sopra indicate o, in ogni caso, il rigetto delle domande di risarcimento da esse formulate, con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse dal Tribunale nei loro confronti.

Appare evidente come la decisione in ordine alle suddette molteplici doglianze presupponga la disamina delle seguenti più ampie tematiche: eventuale avvenuto decorso dei termini di prescrizione riferibili alle fattispecie di reato in esame ed individuazione dei danni risarcibili da queste derivanti.

Quanto alla rilevata prescrizione dei reati in esame, si impone un richiamo alle argomentazioni svolte in precedenza circa il contenuto e la configurazione giuridica degli addebiti oggetto del presente procedimento (cfr. capitolo II, par. 7.2, 7.3 e 7.4).

È ben vero che il reato sub a) risulta prescritto in data antecedente alla sentenza di primo grado, ma così non è con riferimento al reato di disastro innominato sub b), fattispecie il cui evento è composito, comprendendo sia il disastro interno agli stabilimenti, sia il *disastro ambientale esterno*. La prescrizione del reato sub b) non si è ancora realizzata, o, più esattamente, come si è già detto, il decorso dei termini prescrizionali del reato di disastro innominato sub b) non si è ancora iniziato, poiché il fenomeno epidemico innescato dalle condotte delittuose contestate (vale a dire la messa in pericolo della salute umana, resa manifesta dal complesso delle patologie osservate nelle popolazioni monitorate dagli studi epidemiologici) non rientra tra gli effetti del disastro, ma, al contrario, è un elemento che concorre ad integrare l'evento dello stesso: se, infatti, l'evento del reato di disastro coincide con la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, il peculiare fenomeno di natura epidemica verificatosi nel caso di specie è inscindibile dall'evento della fattispecie.

Si tratta di un evento *in fieri*: il pericolo per la popolazione, cagionato dalle condotte diffusive dell'amianto realizzate all'interno degli stabilimenti ed all'esterno, nel periodo a cui si riferiscono le condotte commesse dall'imputato Schmidheiny,

non si è, allo stato, esaurito. Infatti, a prescindere dalla constatazione che non si può ritenere cessata l'esposizione di una vasta popolazione all'*agente patogeno* costituito dalle polveri di amianto (attesa l'avvenuta diffusione di dette fibre in più porzioni del territorio ad alta densità abitativa ed il conseguente attuale sconvolgimento degli equilibri interni all'*ecosistema*), occorre sottolineare nuovamente come gli esperti epidemiologici abbiano fornito materia per ritenere che il picco di incidenza delle patologie asbesto-correlate, per i soggetti, lavoratori e cittadini, esposti all'amianto negli anni '70 ed '80 (dunque nel periodo temporale a cui è riconducibile la condotta delittuosa di diffusione dell'amianto contestata all'imputato nel presente procedimento), debba ancora verificarsi e come lo stesso potrà essere constatato negli anni futuri. Non essendo dunque scomparso, per le popolazioni interessate, il pericolo costituito dall'eccesso dei casi di patologie rilevati su quelli attesi, il reato di cui all'art. 434 cpv c.p., allo stato, non può considerarsi consumato: pertanto, è fuori luogo qualunque riferimento alla decorrenza dei termini prescrizionali.

Dal reato di disastro innominato contestato sub b), come ben si evince alla luce di quanto sino ad ora è stato detto e ripetuto circa la portata effettiva di tale imputazione, deriva quale conseguenza diretta, e perciò quale danno immediatamente risarcibile nei confronti delle persone fisiche offese dal reato, un danno da esposizione all'amianto. I lavoratori occupati nei quattro stabilimenti e i cittadini dimoranti nei luoghi ove gli stessi erano situati ed in quelli limitrofi hanno infatti certamente subito, a causa della prorompente diffusione delle fibre di amianto negli ambienti lavorativi e di vita (diffusione cagionata dall'insieme delle condotte descritte nell'imputazione sub b), ed a causa del coinvolgimento di ciascuno in un fenomeno di natura epidemica, suscettibile di rivestire caratteristiche rilevanti ex art. 434 cpv c.p., un'aggressione all'integrità fisica conseguente all'introduzione, nell'organismo, delle fibre del particolare minerale nocivo; hanno poi indubbiamente subito anche un'aggressione all'integrità psichica, essendo innegabili la sofferenza, il peggioramento della qualità della vita ed il mutamento delle prospettive esistenziali in un soggetto che abbia

subito un'alterazione irreversibile dello stato del suo organismo e sia consapevole di essere perciò entrato a fare parte di una popolazione a rischio di contrarre, con elevata probabilità, gravi patologie, spesso mortali.

In un numero rilevante di casi, come il presente procedimento ha evidenziato in termini non equivoci, l'inalazione di fibre di amianto non si è arrestata alla descritta soglia iniziale di offensività, ma la situazione si è poi sviluppata, finendo per dare luogo alla produzione di malattie asbesto-correlate e ai decessi a tali patologie conseguenti. Anche le lesioni e le morti da cui scaturiscono ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, pertanto, sono riconducibili alle fattispecie di reato contestate. Tuttavia, non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non possono considerarsi danni *ex delicto* risarcibili in questa sede (cfr. per tutte: Cass. pen., sez. V, 21.10.2010, n. 43363, Mameli e Cass. pen., sez. V, 01.03.2011, n. 23218, Spinoni). In tal senso, del resto, già si era espresso il Tribunale con l'ordinanza 12.04.2010 in tema di prove, allorché aveva esplicitamente affermato l'irrilevanza, nel presente procedimento, degli accertamenti specifici invocati con riferimento all'insorgenza delle singole malattie-infortuni, delle lesioni e delle morti, oggetto degli studi epidemiologici svolti, nonché con riferimento alla sussistenza del nesso causale fra ciascuna di esse e la condotta contestata agli imputati (già si è detto in precedenza che il Tribunale, dopo avere correttamente indicato alle parti processuali quale fosse l'oggetto di causa, si sia scostato dalle indicazioni fornite, attribuendo, in sede di decisione, valenza alle singole malattie-infortunio ed agli esiti delle stesse, non è circostanza idonea a smentire la correttezza delle indicazioni fornite, ma, semmai, tale da determinare la riforma della pronuncia impugnata nelle parti in cui, da tali indicazioni, si è significativamente discostata). Se così è, risulta evidente come il danno in questa sede risarcibile sia esclusivamente quello *da esposizione* nei termini sopra indicati e come non costituisca invece oggetto di risarcimento il danno rappresentato dalle conseguenze dell'esposizione all'amianto (cioè dall'insorgenza di malattie asbesto-correlate con i successivi decessi) subite dalle persone fisiche costituitesi parti

civili nel presente procedimento. La considerazione delle malattie e dei decessi conseguenti alle esposizioni lavorative e/o ambientali non avrebbe certamente potuto prescindere da un accertamento in termini di *causalità individuale.* Peraltro, detto accertamento, impraticabile nell'ambito del presente procedimento (attese le migliaia di persone fisiche costituitesi parti civili e la peculiarità di ciascuna posizione), non risulta neppure pertinente all'oggetto dello stesso, che è rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso l'applicazione del diverso concetto di *causalità collettiva* (si richiamano, al riguardo, le osservazioni svolte nel paragrafo dedicato alla causalità individuale e collettiva, alla differenza fra i due concetti ed alle conseguenze giuridiche che ne discendono: capitolo II, par. 4).

Il danno risarcibile in questa sede è dunque identificabile come il danno subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita, con riferimento ai quali risulti provata l'avvenuta esposizione professionale od ambientale, rispettivamente, negli stabilimenti e nei siti indicati in epigrafe (le cui situazioni di inquinamento da polveri di amianto si desumono dalle risultanze probatorie diffusamente illustrate in precedenza).

Il danno da esposizione derivante dal reato sub b), che l'appellante Schmidheiny in concreto è tenuto a risarcire alle categorie di soggetti sopra individuate, va poi ulteriormente delineato attraverso un riferimento temporale, dovendo essere circoscritto alle esposizioni avvenute (s'intenda: iniziate o continuate) nell'arco temporale di gestione degli stabilimenti Eternit da parte dell'imputato: allo stesso non possono, pertanto, alla luce di quanto si è detto sopra, esaminando la sua posizione soggettiva, essere attribuite, con riferimento agli stabilimenti ed ai siti di Cavagnolo, Casale Monferrato e Bagnoli, esposizioni ambientali e/o professionali precedenti al giugno 1976, che non si siano protratte dopo tale data; inoltre, con riferimento allo stabilimento ed al sito di Rubiera, non possono essergli attribuite esposizioni ambientali e/o professionali precedenti al 27.06.1980, che non si siano protratte dopo tale data; non

possono, infine, essergli attribuite esposizioni professionali e/o ambientali cessate prima del giugno 1976 a causa del decesso o del trasferimento altrove dei soggetti esposti.

Quanto agli eredi dei soggetti deceduti che siano stati esposti all'amianto durante il periodo temporale riferibile all'imputato Schmidheiny, agli stessi dovrà essere liquidato, *iure hereditatis* e *pro quota*, il *danno da esposizione* sofferto dal loro congiunto (con la precisazione che la liquidazione di detto danno non potrà che essere effettuata in relazione ad un importo unico per evidenti ragioni di economia processuale, che non consentono di individuare, nell'ambito del processo penale, la quota ereditaria spettante a ciascun erede costituitosi parte civile).

L'individuazione del danno risarcibile nel mero *danno da esposizione* alle fibre di amianto non consente, invece, di riconoscere ai congiunti di soggetti che hanno contratto delle malattie asbesto-correlate ed agli eredi dei soggetti deceduti a causa di esse, il danno *iure proprio* da essi sofferto ed in questa sede invocato, per avere assistito il congiunto ammalatosi o deceduto. Parimenti, non è in questa sede liquidabile il danno sofferto dai prossimi congiunti per la perdita del parente, deceduto a causa di malattie asbesto-correlate. Trattasi infatti di danni che esulano dal perimetro del danno, risarcibile in questa sede, come sopra definito.

Quanto alla prova dell'avvenuta esposizione professionale e/o ambientale all'amianto, essa è desumibile attraverso le annotazioni contenute nei libretti di lavoro dei dipendenti Eternit e nei certificati di residenza dei cittadini costituitisi parti civili: si tratta infatti di documentazione necessaria e sufficiente a tal fine. Detta prova è stata fornita da tutte le parti civili contemplate nel dispositivo della presente decisione, le cui posizioni sono state singolarmente esaminate (anche sulla base delle schede redatte dai difensori di ciascuna di esse, secondo le indicazioni fornite da questa Corte).

Per potere addivenire ad una quantificazione, sia pure equitativa, del danno, di natura non patrimoniale, risarcibile in questa sede, occorre, evidentemente, evidenziare le componenti dello stesso.

S'impone, al riguardo, una breve premessa di carattere generale sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.

Accanto ai casi di risarcibilità testuale previsti da apposite disposizioni di legge, è possibile enucleare, nel nostro ordinamento, una categoria di risarcibilità virtuale del danno di natura non patrimoniale, desumibile dal carattere inviolabile attribuito dalla Costituzione ad uno o più determinati diritti. A causa di tale estensione vengono comunemente ricondotti nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale o da relazione. La norma dell'art. 2059 c.c. costituisce tuttavia una fattispecie incompleta, poiché definisce solo il requisito dell'ingiustizia, mentre gli altri presupposti sono specificati attraverso il rinvio all'art. 2043 c.c. che disciplina la responsabilità aquiliana, in applicazione al principio del *neminem laedere* in relazione al danno patrimoniale. Se si ha riguardo a tale seconda responsabilità, il danno risarcibile ex art. 2043 c.c. è connotato dal requisito dell'atipicità, in quanto comprende qualunque ipotesi di danno derivante da fatto ingiusto, mentre, all'opposto, il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è connotato dalla tipicità.

In caso di reato sono, peraltro, risarcibili non solo le lesioni di diritti personali inviolabili garantiti dalla Costituzione, ma anche quelle degli interessi che hanno ottenuto comunque un riconoscimento attraverso la predisposizione della tutela penale. Pertanto, a rigore non solo quando il fatto illecito configura reato, ma anche quando esso costituisce un semplice illecito civile o amministrativo privo di rilevanza per la legge penale, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008), all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, non emergono distinte sottocategorie, ma si profilano solo specifici casi in cui va disposta la riparazione del danno non patrimoniale. In altre parole, questi casi rilevano a livello descrittivo, non a livello costitutivo di autonome classi di danno non patrimoniale. Esiste cioè sempre un'unica categoria del danno non patrimoniale, che rappresenta l'unico saldo riferimento per l'interprete. All'interno di tale categoria generale, perciò, il danno esistenziale, individuato nell'alterazione della

vita di relazione, nella perdita della qualità della vita e nella compromissione della dimensione esistenziale della persona, non è autonomamente risarcibile, poiché non determina un'estensione degli interessi considerati giuridicamente rilevanti. E', dunque, risarcibile nei soli casi in cui sia una diretta conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona, ovvero di interessi tutelati dalla norma penale, cioè in quanto sia una componente di quell'unitario evento di danno ben tipizzato che è pur sempre il danno non patrimoniale.

Analogamente, il danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, la cui tutela è riconosciuta alla persona dall'art. 32 della Costituzione (*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*), è risarcibile solo in quanto è una componente del danno non patrimoniale, essendo unificato dalla previsione dell'art. 2059 c.c. entro tale classe di danno: la sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale ha, infatti, sancito che è risarcibile anche il danno biologico, inteso come lesione dell'integrità fisica e psichica della persona, costituzionalmente garantita dall'art. 32 Cost.

Riassumendo le precisazioni ricavabili dalla giurisprudenza, dunque, pare si possa intendere che, mentre è vero che, per mera comodità espositiva, suggerita dalla necessità di descrivere in termini realistici la particolarità delle situazioni concrete, si possono indicare tre distinte voci di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale), tuttavia, è altrettanto vero che esse sono tutte riconducibili al concetto unitario di danno non patrimoniale rispetto al quale non sono affatto autonome. Sono quindi risarcibili solo nella misura in cui concretano gli aspetti del danno non patrimoniale che la Corte di Cassazione ha ritenuto rilevanti; cioè in quanto sussistano le tre condizioni elencate dalle pronunce delle Sezioni Unite prima richiamate: che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale

inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi.

L'applicazione delle nozioni ora ricapitolate alle vicende di cui si occupa il presente giudizio consente quindi di sostenere, ma a puro titolo descrittivo, la risarcibilità delle suddette tre voci di danno non patrimoniale. Il rilievo che si tratta di un'individuazione degli aspetti del danno, idonea a svolgere una funzione puramente espositiva, comporta che, dopo aver distintamente enumerato tali aspetti, il giudice debba evidenziare come, nella concretezza, si atteggia l'unitario danno non patrimoniale ritenuto risarcibile.

Pertanto, si può argomentare che la Corte di Appello dispone di elementi sufficienti per individuare, ai fini del risarcimento, tre componenti del danno non patrimoniale risarcibile alle persone fisiche costituitesi parti civili nel presente procedimento: un danno biologico, un danno morale e un danno esistenziale.

Il danno biologico da esse subito è rappresentato dall'alterazione dell'integrità fisica e psichica conseguente all'esposizione alle polveri di amianto: il deterioramento somatico connesso all'avvenuta esposizione, pur in momentanea assenza di sviluppi patologici, ha certamente prodotto una modificazione negli organismi delle persone esposte, suscettibile di accertamento medico, e consistita nell'inalazione delle fibre di asbesto che sono, per loro natura, destinate a rimanere indefinitamente nell'apparato respiratorio (dal contenuto delle consulenze acquisite agli atti, svolte dal prof. Magnani e dai dott. Mirabelli e Barone Adesi, alla luce degli studi effettuati sui lavoratori degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e di Cavagnolo e sulla popolazione esterna a tali stabilimenti, nonché dalle affermazioni svolte dai consulenti tecnici del P.M. Piccioni e Perrelli all'udienza 7.02.2011, è dato comprendere in termini chiari e precisi, del resto non specificamente confutati, quali siano l'iter ed i possibili effetti delle fibre di amianto introdotte, attraverso l'inalazione, nell'organismo umano); a tale deterioramento di ordine somatico si associa, di riflesso, la presunzione, connotata di oggettiva gravità ed univocità, dell'esistenza di una lesione della integrità psichica degli esposti (quantomeno nel senso che

la modificazione organica intervenuta ha comportato per ciascuno la necessità di vigilare continuamente sulla possibile sopravvenienza di ulteriori modificazioni *in peius* della propria salute e di adottare, in questa previsione, certe, non modeste, cautele).

Il danno morale è invece costituito dal patema d'animo derivante dalla presa d'atto, da parte dei soggetti esposti, di essere rimasti coinvolti in un fenomeno epidemico che, oltretutto, presenta per la legge penale i connotati di un reato doloso.

Il danno esistenziale è infine ravvisabile nell'*alterazione*, determinata negli stessi soggetti esposti, *della vita di relazione*, nella *perdita della qualità della vita* e, più in generale, nella *compromissione della dimensione esistenziale della persona*: alterazioni certamente determinate dalla consapevolezza di appartenere a comunità a rischio, a cui le persone fisiche costituitesi parti civili nel presente procedimento hanno fatto riferimento nei rispettivi atti di costituzione (talora anche solo implicitamente, attraverso l'esposizione dei fatti di estrema gravità in cui hanno riferito di essersi trovate coinvolte).

E' appena il caso di sottolineare poi che le suddette rilevate alterazioni (di natura organica, psichica ed attinenti alle abitudini di vita) subite dai soggetti esposti all'inalazione delle polveri di amianto, sono tutte risarcibili perché attengono anche alla lesione di un interesse, quello della salute, che ha rilevanza costituzionale, perché superano una soglia minima di tollerabilità, e perché non sono affatto futili.

Alla luce delle considerazioni suesposte, appare pertanto equo liquidare, in questa sede, l'importo di euro 30.000,00 in favore di tutte le persone fisiche costituitesi nel presente procedimento - in proprio od in qualità di eredi di un loro prossimo congiunto, a suo tempo esposto all'amianto - che hanno invocato, ancorché subordinatamente alla liquidazione definitiva, una provvisionale sull'ammontare complessivo del danno da esposizione subito, lamentando e documentando una loro esposizione lavorativa e/o ambientale all'amianto, o l'esposizione del loro prossimo congiunto defunto, vuoi come lavoratori occupati nei quattro stabilimenti, vuoi come persone residenti nei quattro siti di

Casale Monferrato (o nella cosiddetta individuata *area critica di Casale Monferrato*), di Cavagnolo-Brusasco (Comuni adiacenti che, sino al 1956, costituivano un'unità amministrativa), di Rubiera e di Napoli-Bagnoli (e quartieri ad esso attigui, quali Fuorigrotta e Soccavo), vuoi per entrambe le ragioni suddette.

Trattasi di una somma liquidata in misura uguale per tutti i soggetti che abbiano subito un'esposizione all'amianto nel periodo temporale riferibile alla gestione dell'imputato Schmidheiny (ammalati, sani, tuttora in vita o deceduti), costituitisi parti civili nel presente procedimento e rientranti, secondo questa Corte, nelle categorie degli aventi diritto sopra individuate: essa rappresenta la soglia minima del danno da esposizione subito, ed allo stato non risarcito, dai lavoratori o dai cittadini per effetto dell'esposizione alle fibre di amianto, con riferimento alla quale il danno, composto dalle voci prima specificate, appare pienamente provato sulla base della documentazione richiamata (libretti di lavoro e certificati di residenza), acquisita agli atti.

L'importo di euro 30.000,00, che come si è detto, rappresenta la soglia minima, uguale per tutte le parti civili, del danno da esposizione da queste subito per effetto dell'avere lavorato negli stabilimenti suddetti o dell'avere vissuto nei siti contaminati, è certamente suscettibile di essere personalizzato, con riferimento ai singoli casi, a seconda del tipo di esposizione sofferta, della sua durata, della sua intensità, maggiore o minore, e della sua eventuale duplicità (moltissime parti civili sono contemporaneamente cittadini ed ex lavoratori presso gli stabilimenti Eternit). Infatti, l'esposizione all'amianto sofferta dalle persone fisiche costituitesi parti civili nel presente procedimento non è risultata di uguale natura, durata ed intensità per tutte: i libretti di lavoro acquisiti consentono di evincere come le singole esposizioni lavorative divergano per durata l'una dall'altra; la maggior parte dei lavoratori esposti professionalmente lamenta anche un'esposizione di tipo ambientale, documentata attraverso la produzione dei certificati di residenza; le esposizioni lavorative dei singoli non corrispondono per durata, ma neppure per intensità, dipendendo la stessa dal reparto in cui i lavoratori hanno svolto la propria

attività; l'esposizione ambientale dei soggetti dimoranti in edifici adiacenti agli stabilimenti è maggiore rispetto a quella di coloro che abitavano in case ubicate in posizioni più lontane dai fabbricati industriali, così come l'intensità dell'esposizione ambientale di tutti coloro che frequentavano le aree particolarmente inquinate poste vicine ai siti in oggetto non può ritenersi in ogni caso uguale.

Può pacificamente affermarsi che alla durata ed all'intensità dell'esposizione corrisponde un aumento del rischio di effetti dannosi (il richiamo è ai principi scientifici espressi dai consulenti tecnici Piccioni, Perrelli e Fubini, da cui si ricava che, a maggior carico polmonare di fibre di amianto inalate, corrisponde un maggior rischio di scatenamento di effetti nocivi primari e secondari da parte delle singole fibre, costituendo l'azione delle stesse sulle cellule-bersaglio nel polmone e nella pleura una progressiva aggressione organica). Il che comporta una diversa entità dei danni subiti da ciascuna delle persone fisiche costituitesi parti civili. Pertanto, le diversità delle esposizioni individuali all'amianto subite dalle singole parti civili del presente procedimento non sono indifferenti al fine di quantificare i danni da ciascuna patiti per effetto dell'esposizione. Tali diversità individuali, tuttavia, potranno essere fatte valere solo nell'ambito di un eventuale separato giudizio civile, in cui la durata, l'intensità e l'eventuale duplicità delle fonti di esposizione potranno trovare quella considerazione che, in questa sede, non è stato possibile riservare loro, per ovvie ragioni, che attengono alle dimensioni del presente procedimento.

La somma di euro 30,000,00, dunque, dovrà essere riconosciuta alle persone fisiche costituitesi parti civili nel presente procedimento (che hanno diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di disastro doloso sub b alla luce dei criteri sovra esposti), a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva *ex lege*.

È opportuno ribadire a questo punto che, per gli eredi delle persone offese decedute costituitisi parti civili, il cui diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto soltanto, come

già detto, *iure hereditatis* (gli eredi subentrano esclusivamente nel diritto al risarcimento del *danno da esposizione* subito dal loro prossimo congiunto e ad essi non può essere riconosciuto, in questa sede, né il danno *iure proprio* sofferto per avere assistito il parente ammalatosi in conseguenza dell'esposizione all'amianto, né il danno conseguente alla perdita del congiunto, deceduto per una malattia asbesto-correlata), la somma suddetta deve essere liquidata complessivamente (ossia nell'importo globale di euro 30.000,00 per ciascun insieme di eredi) e sarà poi oggetto di divisione, *pro quota*, fra costoro.

È evidente come l'avvenuto riconoscimento, da parte di questa Corte, di una provvisionale alle suddette parti civili, nei limiti dell'entità del danno da esposizione che, in questa sede, appare, per tutte in egual misura provato, comporta la reiezione delle doglianze formulate dalle Difese appellanti con riferimento alle somme riconosciute a titolo di provvisionale dal Tribunale a talune persone fisiche parti civili contemplate nella sentenza impugnata. Né è accoglibile la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna al pagamento delle provvisionali riconosciute a favore delle persone fisiche, richiesta formulata dalle Difese appellanti subordinatamente a quella di revoca delle provvisionali riconosciute dal primo Giudice, poiché nella specie, non ricorrono i *gravi motivi* che, alla luce di quanto la Corte Costituzionale ha affermato con la sentenza n. 357 del 27.07.1974, costituiscono il presupposto per sospendere l'esecuzione della condanna sul punto, ex art. 600 comma 3 c.p.p.: i danni da esposizione all'amianto subiti dalle persone fisiche individuate secondo i criteri suddetti giustificano l'entità della somma a ciascuna di esse assegnata a titolo di provvisionale, né può fondatamente affermarsi che l'imputato Schmidheiny versi in condizioni economiche tali da escludere che egli possa far fronte al pagamento delle provvisionali riconosciute senza subire un pregiudizio eccessivo (cfr. per tutte, al riguardo, Cass. pen., sez. I, 26.09.1995, n. 4380, Mascaro).

8.1.2 *La prescrizione dell'azione civile*

Le appellanti Difese degli imputati e dei responsabili civili invocano la prescrizione dell'azione civile nel presente procedimento, svolgendo argomentazioni sostanzialmente analoghe, del seguente tenore.

Osservano come nell'ordinanza 12.04.2010 il Tribunale avesse precisato che i reati contestati non erano quelli direttamente riferibili alle malattie professionali, alle lesioni personali ovvero alle morti verificatesi e che i reati di disastro e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro oggetto del procedimento non richiedevano, ai fini della relativa integrazione, la verificazione, e dunque l'accertamento, di lesioni personali o di morte delle persone. Sottolineano come, in molti passi della sentenza, il Tribunale abbia ripetuto la stessa affermazione, ribadendo l'estraneità alla struttura dei reati contestati dei singoli eventi lesivi patiti dalle parti civili e come tale convincimento emerga anche dalla scelta effettuata di non ammettere l'audizione testimoniale delle singole persone offese, attesa l'irrilevanza della prova richiesta con riferimento all'oggetto di causa. Ritengono, pertanto, che il termine di prescrizione dell'azione civile, nel caso di specie, sia da ravvisarsi in quello ordinario di cinque anni, prevedendo l'art. 2947 c.c. che l'azione civile goda di una prescrizione diversa solo quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, e non risultando contestati, nel caso di specie, i reati dai quali deriva il danno alla persona lamentato dalle parti civili.

Osservano ancora gli appellanti come l'art. 2947 c.c. citato abbia l'evidente scopo di attribuire una particolare tutela al diritto al risarcimento di coloro che risultino danneggiati da un fatto dotato di particolare disvalore, tanto da assumere una connotazione anche penalistica e come, pertanto, ciò che rileva per l'applicabilità dell'art. 2947 III comma c.c. sia il fatto considerato dalla legge come reato. Sottolineano, pertanto, che solo il fatto cosi come è stato penalmente qualificato costituisce il fondamento dell'azione di risarcimento. Richiamano la giurisprudenza della Suprema Corte al riguardo, rilevando come, nella struttura del fatto, doloso o colposo, considerato dall'art. 2043 c.c. quale generatore dell'obbligazione risarcitoria, debbano

comprendersi l'azione o l'omissione del responsabile ed anche l'evento lesivo, con la conseguenza che, se gli eventi o le lesioni di interessi giuridicamente protetti sono plurimi, il fatto considerato dalla legge come reato non può essere inteso come comprensivo della molteplicità degli eventi, ancorché derivati da un'unica condotta dello stesso soggetto, ma corrisponde a ciascuno degli illeciti nella sua realtà ontologica, sicché per ciascuno di essi sorge un'autonoma azione di risarcimento, con un distinto termine di prescrizione. Sostengono quindi che, non potendosi attribuire, per espresso riconoscimento del Tribunale, un rilievo processuale alle lesioni ed alle morti, eventi a cui si riferiscono, invece, i danni richiesti dalle parti civili, in questa sede si deve fare riferimento in via esclusiva al termine di prescrizione dell'azione civile (non già alla prescrizione dell'azione penale), pari a cinque anni dal fatto. Pertanto, ritengono che debbano essere respinte tutte le richieste di risarcimento dei danni concernenti fatti intervenuti da più di cinque anni.

Osservano ancora come, in merito alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da esposizione, il Tribunale abbia affermato che i concreti rischi derivanti dall'esposizione ambientale all'amianto erano stati resi noti alle parti civili solo in occasione del presente processo e come questa affermazione non corrisponda a verità, posto che il Comune di Casale bandì l'amianto nel 1987 e che, dagli anni '90, i Comuni interessati sono stati impegnati nelle bonifiche e nei censimenti dei siti contaminati.

Sottolineano, infine, come la questione sollevata non abbia un'effettiva incidenza in concreto, stante la prescrizione ampiamente intervenuta di entrambi i reati contestati, con conseguente prescrizione anche dell'azione civile ad essi collegata.

Il motivo non è fondato.

In primo luogo, preme sottolineare come l'argomentazione, che attiene all'avvenuto decorso dei termini massimi di prescrizione riferibili ad entrambe le fattispecie di reato contestate, valga solo per il reato di omessa adozione di cautele antinfortunistiche sub

a): fattispecie che è ampiamente prescritta in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado.

Il reato di disastro di cui al capo b), invece, come è stato in precedenza chiarito, non può dirsi tuttora consumato del tutto, non essendosi il relativo evento allo stato interamente compiuto. Pertanto, relativamente ad esso, la decorrenza dei termini di prescrizione non è neppure iniziata, poiché il disposto dell'art. 158 c.p. prevede che il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione.

Il danno conseguente al reato di cui all'art. 434 c.p., come si è detto, è rappresentato dal *danno da esposizione* all'amianto: si tratta di un danno alla salute di per sé risarcibile, che precede l'eventuale verificazione di lesioni e decessi connessi all'esposizione, e che da essi prescinde del tutto.

A tale danno, per effetto del disposto di cui all'art. 2947 III comma c.c., si applicano i termini di prescrizione riferibili alla fattispecie di cui all'art. 434 II comma c.p. (non già quelli civili, riferibili al danno da fatto illecito, di cui all'art. 2947 I comma c.c.), reato punito con una pena edittale sino a dodici anni. Il termine di prescrizione del reato, ex art. 157 I comma c.p., è dunque pari a dodici anni ed il termine massimo, ex art. 161 II comma c.p., è pari a quindici anni.

Le suesposte considerazioni evidenziano come, nel caso di specie, non possa fondatamente sostenersi l'avvenuta prescrizione dell'azione civile esercitata nel presente procedimento in relazione alla fattispecie di reato contestata sotto il capo b).

8.1.3 *Il difetto di giurisdizione*

Il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino sulle azioni risarcitorie promosse da tutte le parti civili nei confronti delle società svizzere citate come responsabili civili veniva eccepito dalla Difesa di *Becon* AG all'udienza in data 29.09.2011; a tale eccezione si associava la Difesa dell'imputato Schmidheiny.

Sosteneva la Difesa di *Becon* AG che, in virtù dei trattati internazionali, le società citate in qualità di responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny avrebbero dovuto essere convenute davanti al giudice elvetico.

Il percorso logico-argomentativo sviluppato a sostegno dell'eccezione prendeva le mosse dalla considerazione che, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 31.05.1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), per stabilire la giurisdizione in ordine a soggetti di nazionalità diversa da quella italiana, occorre fare riferimento alle convenzioni internazionali in vigore tra gli Stati interessati: nel caso di specie, essendo coinvolti soggetti italiani e svizzeri, devono trovare applicazione le convenzioni in vigore tra l'Italia e la Svizzera e, in particolare, la Convenzione di Lugano del 16.09.1988 e la Convenzione di Lugano del 30.10.2007, che ha abrogato e sostituito la precedente, mantenendo peraltro inalterato il contenuto delle clausole che assumono rilevanza ai fini della soluzione della questione proposta.

Nella citata Convenzione di Lugano, la regola generale di giurisdizione è contenuta nell'art. 2 I comma, che, recependo il principio *actor sequitur forum rei*, stabilisce quanto segue: *salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato.* Il successivo art. 5 prevede una serie di eccezioni alla regola generale: in particolare, al punto 4 della disposizione, nell'ambito dei casi tassativamente indicati in cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla Convenzione, è contemplato anche quello relativo all'azione di risarcimento di danni o di restituzione nascente da reato, che può essere esercitata *davanti al giudice penale competente per il reato, sempreché, secondo la propria legge, tale giudice possa conoscere dell'azione civile.*

Sosteneva la Difesa di *Becon* AG la non operatività, nel caso di specie, della deroga di cui all'art. 5.4 della Convenzione per le ragioni seguenti: in primo luogo, tale disposizione, pur

disciplinando l'ipotesi dell'azione risarcitoria promossa nel processo penale, non offre sicure indicazioni in relazione alla possibilità di estenderne l'operatività anche all'azione promossa nei confronti di un soggetto diverso dall'imputato - qual è, appunto, il responsabile civile -, in quanto essa si giustifica solo nell'ottica di agevolare il convenuto, garantendogli un unico processo, qualora egli sia chiamato anche a rispondere del reato posto a fondamento della richiesta risarcitoria; in secondo luogo, il giudice penale di Torino è stato individuato ai sensi della regola suppletiva prevista dall'art. 9 III comma c.p.p., *esorbitante* rispetto ai criteri circa la competenza comunemente accolti in ambito civile e commerciale, tant'è vero che tale disciplina normativa consente di incardinare il procedimento avanti un determinato giudice penale, attraverso il rilievo riconosciuto a circostanze completamente avulse dai fatti di causa. Sottolineava la Difesa di *Becon* AG come, proprio in virtù della norma citata, il presente processo, nonostante fossero ben noti i luoghi in cui era iniziata e terminata la contestata attività criminosa in ipotesi d'accusa posta in atto dagli imputati, avrebbe potuto essere celebrato in qualsiasi parte d'Italia, a seconda di quale P.M. avesse provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (cfr. a proposito delle censure alla norma sulla competenza, la sezione della presente sentenza dedicata alle questioni preliminari, laddove viene affrontata la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art. 9 III comma c.p.p., che questa Corte ha rigettato: capitolo II, par. 6.1.3). Inoltre, a sostegno della propria tesi, la Difesa evidenziava che la deroga al criterio generale del foro del convenuto, introdotta dall'art. 5.4 della Convenzione di Lugano, può ritenersi giustificata solo nell'ipotesi in cui vi sia integrale sovrapponibilità, in termini di accertamenti processuali da compiere, tra azione civile ed azione penale (attraverso la sovrapposizione, infatti, vengono assicurati al destinatario della pretesa civilistica i significativi diritti e le garanzie difensive riconosciute all'imputato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, il cui art. 6 III comma lett. d prevede che ogni accusato abbia diritto di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testi a discarico nelle stesse

condizioni dei testi a carico). Detto presupposto, secondo la Difesa di *Becon* AG, sarebbe venuto meno, nel presente processo, per effetto della più volte citata ordinanza 12.04.2010, che ha finito per determinare un'insanabile divergenza tra attività istruttorie da svolgere ai fini dell'accertamento della responsabilità penale ed attività istruttorie da svolgere ai fini dell'accertamento della responsabilità civile. Infine, la Difesa di *Becon* AG rilevava come l'imputato Schmidheiny, in virtù della domanda avente ad oggetto la condanna, in solido con Louis de Cartier, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, fosse stato chiamato a rispondere di danni che, per una parte non precisata, erano stati attribuiti ad azioni commesse autonomamente dall'altro imputato e come, dunque, dette richieste risarcitorie si collocassero al di fuori dell'operatività dell'art. 5.4 della Convenzione di Lugano, che presuppone la sussistenza di un'integrale sovrapponibilità, in termini di accertamenti processuali da compiere, tra azione civile e azione penale.

Il primo Giudice rigettava l'eccezione, formulata dalla Difesa di *Becon* AG con contestuale richiesta di estensione del denunciato difetto di giurisdizione nei confronti degli altri responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny e nei confronti di quest'ultimo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale di Torino (cfr. capitolo 14, p. 458 e ss. della sentenza appellata).

La Difesa dell'imputato Schmidheiny e quelle dei responsabili civili *Anova Holding* AG e *Becon* AG ripropongono in questa sede, quale motivo di gravame, l'eccezione *de qua* e censurano il ragionamento del Tribunale per la parte in cui l'ha respinta.

Gli appellanti denunciano, in particolare, il criterio interpretativo di natura letterale, in virtù del quale il primo Giudice ha escluso che la disposizione contenuta nell'art. 5.4 della Convenzione si riferisca al solo imputato, posto che essa non effettua *alcuna distinzione tra imputati ed altri eventuali soggetti convenuti* (cfr. p. 459 della sentenza appellata): a tal proposito, sostengono le Difese che, in applicazione del broccardo *in claris non fit interpretatio,* ci si debba attenere al tenore letterale della disposizione normativa solo quando questo sia sufficientemente

univoco e coerente con la *ratio* che ispira la regola normativa e che, nel caso in esame, sono invece presenti numerosi indici di natura assiologica e sistematica che permettono di definire l'interpretazione del Tribunale non conforme ad essa. Rilevano poi che non è condivisibile l'assunto secondo cui dagli artt 6 (casi di pluralità di convenuti) e 23 (casi di proroga della competenza) della Convenzione si ricava l'intenzione dei suoi redattori di *evitare che a decidere la stessa questione potessero essere giudici diversi con il conseguente pericolo di contrasti di giudicati*, così favorendo il raggruppamento di processi aventi ad oggetto convenuti diversi. Definiscono, inoltre, inconferente - in quanto non pertinente al tema della giurisdizione, bensì a quello della legge applicabile all'obbligazione da fatto illecito - il richiamo effettuato dal Tribunale all'art. 62 della Legge 218/1995, in cui è previsto che *la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.*

Gli appellanti osservano ancora come l'interpretazione accolta dal Tribunale, secondo cui l'art. 5.4 della Convenzione di Lugano non fissa alcun limite espresso all'utilizzo della legge nazionale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'azione civile intentata contro l'imputato straniero, si ponga in contrasto con la *ratio* che la ispira, consentendo che l'azione civile sia dibattuta in un processo celebrato avanti il giudice penale, in un luogo privo di qualsivoglia collegamento con i fatti di causa. Ribadiscono che non si può derogare al criterio generale del foro del convenuto fissato dall'art. 2 della Convenzione attraverso un criterio di determinazione del giudice competente completamente esulante da quelli adottati in ambito civile e commerciale. Richiamano infine (denunciando in proposito una violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Tribunale sancito dall'art. 125 III comma c.p.p. e garantito dall'art. 111 Cost.) sia le argomentazioni spese con riferimento al fatto che, nel caso di specie, è venuto meno, per effetto dell'ordinanza 12.04.2010, il presupposto che giustifica la deroga prevista dall'art. 5.4 alla regola generale del foro del convenuto (integrale sovrapponibilità

degli accertamenti processuali da compiere tra azione civile e penale e integrale corrispondenza tra l'azione civile e l'azione penale), sia quelle relative alla possibilità di ricorrere nel processo penale alla regola di cui all'art. 2055 c.c., specie laddove il convenuto sia soggetto straniero. Gli appellanti concludono, quindi, chiedendo, in principalità, la dichiarazione del difetto di giurisdizione con riferimento all'azione civile promossa nei confronti di tutti i responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny e nei confronti dell'imputato stesso; in subordine, reiterano a questa Corte la richiesta, già avanzata al Tribunale, di rivolgersi alla Corte di Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 257 Trattato UE, ciò al fine di chiarire quale sia la corretta interpretazione dell'art. 5.4 della Convenzione di Lugano del 1988 e del 2007 e, in particolare, di stabilire se tale disposizione consenta al soggetto danneggiato dal reato di agire, nel processo penale, per il risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile straniero e nei confronti dell'imputato straniero, anche quando l'individuazione del giudice nazionale penale territorialmente competente avvenga con un criterio del tutto sganciato dai fatti di causa (qual è quello di cui all'art. 9 III comma c.p.p.) e quando sia richiesta la condanna in solido con altro soggetto, imputato nel medesimo processo per aver commesso un reato diverso.

La Corte di Appello ritiene infondato il motivo di doglianza, che appare confutabile attraverso il richiamo alla motivazione del primo Giudice, pienamente condivisibile.

Il Tribunale ha diffusamente dato conto delle ragioni per cui la deroga alla regola generale del foro del convenuto (art. 2.1) disciplinata dall'art. 5.4 della Convenzione di Lugano opera anche nei confronti dei responsabili civili per il fatto dell'imputato, allorquando l'azione di risarcimento di danni o di restituzione nascente da reato venga esercitata davanti al giudice penale, competente per il reato stesso, che possa conoscere dell'azione civile secondo la propria legge. Dal tenore della disposizione in esame, non emergono, infatti, elementi che consentano, da un lato, di porre in dubbio la correttezza del criterio ermeneutico adottato dal Tribunale; dall'altro, di desumere che possa operarsi una distinzione tra la posizione

degli imputati e quella di altri eventuali soggetti chiamati a rispondere in un determinato processo penale per i danni derivanti dal reato di cui si occupa quel giudizio.

Appare, inoltre, inconferente l'argomento che evidenzia dei profili di criticità rilevanti in tema di difetto di giurisdizione nell'individuazione del giudice nazionale penale territorialmente competente attraverso la regola suppletiva dettata dall'art. 9 III comma c.p.p. (criterio che la Difesa assume essere del tutto slegato dai fatti di causa, denunciando la norma come affetta, per di più, da vizi di legittimità costituzionale, che questa Corte ha, peraltro, come già si è detto, ritenuto insussistenti: capitolo II, par. 6.1.3 citato). Si osserva al riguardo che la deroga prevista dall'art. 5.4 della Convenzione non fa alcun riferimento ai criteri previsti negli Stati aderenti per la determinazione della competenza territoriale del giudice penale avanti al quale si celebra il giudizio in cui s'intende esercitare l'azione di risarcimento di danni o di restituzione nascente da reato: la norma, infatti, indica, quale unico presupposto per incardinare tale azione, la condizione che il giudice competente in ordine all'accertamento del reato possa conoscere anche dell'azione civile. Tale condizione risulta pienamente soddisfatta nel caso di specie, in quanto il vigente codice di procedura penale non ha affatto abbandonato il principio dell'unità della giurisdizione e disciplina l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, attribuendo alla persona offesa non solo la facoltà di fare valere nei confronti dell'imputato le pretese civilistiche nascenti dal reato, di cui assume essere vittima, ma anche quella di citare in giudizio gli eventuali responsabili civili per il fatto di quest'ultimo; e ciò a prescindere dalla loro nazionalità, posto che i reati oggetto del presente procedimento risultano essere stati commessi in Italia e debbono, pertanto, essere puniti secondo la legge italiana (cfr. anche quanto indicato nella sezione dedicata alle questioni preliminari con riferimento alle determinazioni assunte da questa Corte in ordine alla questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la presenza delle parti civili nel processo penale: capitolo II, par. 6.1.1; nonché quella avente ad oggetto la disciplina della chiamata e della partecipazione al giudizio del responsabile civile: *ibidem,* par. 6.1.7).

Privi di fondamento risultano, inoltre, i rilievi relativi all'asserita divergenza, per effetto dell'ordinanza in tema di prove, pronunciata dal Tribunale il 12.04.2010, tra attività istruttorie da svolgere ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e attività istruttorie da svolgere ai fini dell'accertamento della responsabilità civile. È, infatti, pacifico che sussiste integrale sovrapponibilità fra i due piani di accertamento, poiché, quando l'azione civile s'innesta nel processo penale, la pretesa civilistica deve necessariamente adeguarsi alle modulazioni proprie del rito e, in particolare, al maggior rigore in tema di prova richiesto per la condanna dell'imputato, anche con riferimento al nesso di causalità. Ciò è tanto vero che la persona offesa dal reato che si costituisce parte civile accetta di correre il rischio che tale scelta possa addirittura ridondare a suo svantaggio, posto che l'accoglimento del *petitum* passa necessariamente attraverso l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato controparte, il quale deve risultare colpevole del reato contestatogli *al di là di ogni ragionevole dubbio* (cfr. in proposito le statuizioni in ordine alla questione di nullità sollevata in materia di lesione del diritto alla prova nella sezione dedicata alle questioni preliminari: capitolo II, par. 6.3.2; nonché le nozioni di *causalità generale* e *individuale* esposte da questa Corte nella motivazione che precede: *ibidem,* par. 4).

8.1.4 *La legittimazione passiva dei responsabili civili*

La Difesa di *Becon* AG, nel corso del precedente giudizio, sosteneva, anche attraverso il deposito all'udienza del 3.10.2011 della memoria scritta intitolata *L'insussistenza dei presupposti per l'estensione della eventuale responsabilità civile di Stephan Schmidheiny nei confronti di Becon AG ex art. 185 c.p.,* il difetto di legittimazione passiva della società svizzera quale responsabile civile per il fatto dell'imputato, evidenziando, in primo luogo, come il riferimento codicistico alle *leggi civili* non consenta *tout court* una deroga alle regole di diritto internazionale privato che individuano i criteri di scelta della legge applicabile ai rapporti tra privati: pertanto, risultavano errati i richiami operati dalle parti civili nelle loro richieste risarcitorie agli artt. 2395 e 2049

c.c., poiché, in applicazione del II comma lett. h) dell'art. 25 legge 31.05.1995 n. 218, la responsabilità per le obbligazioni dell'ente viene disciplinata dalla legge regolatrice dello stesso che, nel caso di specie, va individuata nell'ambito del diritto societario svizzero.

Rilevava, inoltre, che le motivazioni addotte per sostenere la richiesta di condanna dei responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny erano caratterizzate da genericità tale da porre in dubbio il rispetto del requisito minimo di determinatezza della *causa petendi.* Soggiungeva che, in ogni caso, la domanda delle parti civili avrebbe dovuto essere rigettata, in quanto la società deve rispondere del fatto illecito solo quando esso sia stato commesso dall'amministratore nell'esercizio della carica o quando la carica abbia costituito un'agevolazione nella commissione dell'illecito (c.d. *rapporto di occasionalità necessaria*). Osservava, al riguardo, che le attività illecite addebitate all'imputato non erano state compiute dal medesimo nella veste di amministratore di *Becon* AG e che, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate emergeva anche dai principi giurisprudenziali affermati con riguardo alla cosiddetta *holding personale,* ipotesi che si verifica quando una persona fisica, *attraverso la partecipazione a una o più società di cui detenga le quote, esorbitando dai limiti che la partecipazione in qualità di socio gli consente, esercita il controllo e la gestione delle società medesime (c.d. holding pura), ovvero ne procuri il finanziamento (cd. holding operativa), svolgendo in tal guisa l'attività ausiliaria prevista dall'articolo 2195 numero 5 codice civile.* Confortata dagli insegnamenti della Suprema Corte così testualmente citati, la Difesa ribadiva che la presenza di una *holding personale* non incide sul regime di responsabilità delle singole società, anche quando queste siano inserite *in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate o controllate da un'unica società holding,* in quanto, *nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva distinta la propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo, con il proprio patrimonio, soltanto dei propri debiti.* Pertanto, rilevava che, se anche l'imputato Schmidheiny avesse commesso le condotte che in ipotesi d'accusa gli erano state

contestate, *utilizzando le sue società per agire, per attuare la politica industriale del gruppo e, di conseguenza, per commettere i reati di cui è accusato,* attraverso rapporti gerarchici del tutto informali e svincolati dall'appartenenza del soggetto a una o all'altra società del gruppo, si sarebbe comunque dovuta escludere una responsabilità di *Becon* AG, dovendosi ricondurre l'ipotesi prospettata ad una *holding personale* e, dunque, applicare il relativo modello di responsabilità.

Amindus Holding AG, nella fase preliminare al dibattimento, inoltre, avanzava richiesta di esclusione della società svizzera citata dalle parti civili in veste di responsabile civile, rilevando la nullità delle citazioni per omessa indicazione della *causa petendi*, ai sensi dell'art. 83 III comma lett. b) c.p.p., e la carenza di legittimazione passiva della medesima società rispetto alla pretesa fatta valere dalle parti civili. Sosteneva la Difesa di *Amindus Holding* AG che l'unico soggetto giuridico che poteva essere chiamato a rispondere delle obbligazioni civili nascenti da reato in solido con l'imputato, nel caso di specie, non poteva individuarsi in altri che in *Eternit* s.p.a. (con le relative controllate), unico soggetto rispetto al quale, in base al tenore delle imputazioni, è astrattamente possibile configurare una responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2395 e 2049 c.c. Osservava, inoltre, che gli atti di citazione del responsabile civile si erano limitati a fare un generico riferimento al *dato formale della partecipazione maggioritaria di Eternit AG*, nonché a quello *sostanziale dell'espressa individuazione da parte del medesimo imputato dei soggetti giuridici potenzialmente individuabili come responsabili civilmente*, coincidenti con i soggetti giuridici indicati nell'*offerta di indennizzo agli ex lavoratori degli stabilimenti Eternit in Italia affetti da malattie derivanti dall'esposizione all'amianto* del 9.12.2008.

Anche la Difesa del responsabile civile per il fatto dell'imputato de Cartier, *Etex Group* SA, sosteneva, nel corso del precedente giudizio, la carenza di legittimazione passiva, difettando la prova della successione della società belga citata in veste di responsabile civile a *Compagnie Financière Eternit* (*Ancienne Compagnie*) e, in ogni caso, la prova della responsabilità di *Etex*

Group SA per i fatti attribuiti all'imputato nel periodo in questi era stato amministratore delegato di *C.F.E.*

Il Tribunale, nell'affrontare le questioni attinenti alle sanzioni civili derivanti da reato (cfr. capitolo 25, p. 534 e ss. sentenza impugnata), prendeva le mosse dalla disamina della posizione dei responsabili civili, in relazione alla quale si soffermava a sceverare le questioni sollevate dalle Difese relative alla sussistenza della legittimazione passiva delle società citate nel presente processo. Le argomentazioni a sostegno della richiesta di esclusione dei responsabili civili per difetto di legittimazione passiva venivano superate dal primo Giudice, avuto riguardo a quanto emerge dalla relazione del dott. Rivella (più volte citata in motivazione) ed alle prove dichiarative e documentali raccolte. Conseguentemente, veniva statuito che *la responsabilità civile degli imputati va condivisa con quella dei responsabili civili riportati in rubrica [Amindus Holding* AG*, Becon* AG *ed Etex Group* SA, n.d.e.]*, oltre a quella di Anova Holding AG, società che non risulta dall'intestazione di questa sentenza in quanto, pur essendo stata ritualmente citata dalle parti civili che vi hanno provveduto, non ha evidentemente ritenuto utile costituirsi, che a tali imputati rispettivamente fanno riferimento, come, del resto si è già visto nel riportare l'evoluzione delle vicende societarie* (cfr. capitolo 2, p. 190-241 sentenza impugnata).

Le statuizioni del Tribunale in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di tutti i responsabili civili sono state impugnate dalle Difese di *Anova Holding* AG, *Becon* AG, *Amindus Holding* AG ed *Etex Group* SA, che censurano il ragionamento del primo Giudice e ripropongono, sostanzialmente negli stessi termini, le argomentazioni già sviluppate in primo grado.

In questa sede, la Corte di Appello è tenuta a entrare nel merito unicamente dei motivi di gravame formulati dai responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny, poiché le doglianze di *Etex Group* SA appaiono superate, da un lato, dall'assoluzione con formula piena di Louis de Cartier dai fatti relativi al periodo precedente al 27.06.1966 e da quelli verificatisi nel sito di Rubiera; dall'altro, dall'intervenuta declaratoria di estinzione del

reato per morte dell'imputato nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado.

Passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze devolute nell'interesse dei responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny, occorre dare conto che la Difesa di *Anova Holding* AG e di *Becon* AG rileva come il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla legge applicabile all'azione intentata contro le due società svizzere, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 125 c.p.p. e garantito dagli art. 3 e 111 della Costituzione; pertanto, chiede, in primo luogo, alla Corte di provvedere, ex art. 603 c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale, per consentire l'acquisizione della legge straniera rilevante nel caso di specie: a parere degli appellanti, infatti, è alle norme societarie dell'ordinamento elvetico che si sarebbe dovuto guardare al fine di verificare i criteri di responsabilità per l'operato dell'amministratore, e non all'art. 62 della Legge 218/95 richiamato dal primo Giudice. Osserva al riguardo che, *affinché il responsabile civile possa essere citato nel processo penale, deve sussistere una previsione normativa che, prescindendo completamente dal comportamento adottato da tale soggetto, ne sancisca l'automatica responsabilità nei confronti del terzo che lamenta di aver subito un danno per effetto dell'attività delittuosa dell'imputato,* essendo quello nascente da reato l'unico tipo di danno azionabile dalla parte civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p.

L'appellante rileva, poi, che la sentenza impugnata ha omesso di indicare quali sarebbero state le attività illecite commesse dall'imputato Schmidheiny nella sua veste di amministratore di *Eternit* AG (oggi *Becon* AG) e di *Amiantus* AG (oggi *Anova Holding* AG). Con particolare riferimento alla posizione di *Becon* AG, la Difesa osserva che il primo Giudice ha dato conto (cfr. p. 237 sentenza impugnata) che *Eternit* AG è diventata azionista di *Eternit* s.p.a. solo nel luglio del 1984, data in cui l'imputato aveva cessato di avere deleghe gestionali nella società e che, comunque, le attività illecite addebitate a Stephan Schmidheiny - nei termini descritti e ricostruiti nell'istruttoria - non erano state compiute nella sua veste di amministratore della società svizzera citata come responsabile civile, la quale, oltre tutto, si

posizionava allo stesso livello operativo della società italiana e non a un livello sovraordinato.

Per quanto attiene ad *Anova Holding* AG, la Difesa evidenzia che, quando l'imputato era stato nominato amministratore delegato di *Amiantus* AG (18.9.1974), la società svizzera deteneva una partecipazione corrispondente ad appena il 3,79% del capitale sociale di *Eternit* s.p.a., partecipazione che venne ceduta il 19.10.1975, per cui, a suo parere, *quando, nella ricostruzione dei comportamenti asseritamente illeciti, il Tribunale si riferisce all'azionista svizzero come soggetto che interferiva nella gestione delle società italiane,* deve escludersi che intendesse fare riferimento a tale società, così come va escluso, in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di *holding personale,* che la sua responsabilità per le obbligazioni civili nascenti da reato possa essere affermata attraverso il ricorso generico al concetto di *gruppo svizzero,* di cui essa faceva, *ovviamente*, parte, specie in assenza dell'individuazione di specifici atti illeciti posti in essere da parte dell'imputato nella sua qualità di amministratore delegato. A parere dell'appellante, è, inoltre, irrilevante l'esistenza di contratti di assistenza tecnica, *posto che* - come riconosciuto anche in questo caso dal Tribunale - *l'esecuzione di tali contratti venne affidata a centri di assistenza tecnica del gruppo (Centro di Neuss e Amiantus Dienst), mentre Amiantus AG nella sua veste di cassaforte (p. 193 sentenza), si limitò a curarne gli aspetti amministrativi e strategici*, tipici della *holding* finanziaria, cui non competono tematiche di natura operativa.

In conclusione, la Difesa di *Anova Holding* AG (già *Amiantus* AG) e di *Becon* AG (già *Eternit* AG) chiede, in riforma della sentenza appellata, il rigetto delle azioni risarcitorie promosse nei loro confronti perché infondate, stante la rilevata assenza di contestazione di atti illeciti funzionalmente collegati alla posizione di amministratore o direttore generale ricoperta da Stephan Schmidheiny nelle società svizzere citate in veste di responsabili civili, in capo alle quali difetta, pertanto, la legittimazione passiva; in subordine, chiede di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire, ai sensi degli artt. 14 e 25 della Legge 218/95, la normativa di diritto societario svizzero che assume applicabile alla fattispecie.

La Difesa di *Amindus Holding* AG, oltre a reiterare la richiesta di esclusione del responsabile civile per nullità delle citazioni per omessa indicazione della *causa petendi* ex art. 83 comma 3 lett. b) c.p.p., lamenta, in primo luogo, che il Tribunale abbia riservato all'esito del dibattimento la decisione in merito alle doglianze sollevate dall'attuale appellante nella fase degli atti preliminari e stigmatizza il primo Giudice che, dopo aver assunto tale determinazione in base al rilevo che solo l'istruttoria dibattimentale avrebbe consentito di valutare la fondatezza o meno delle istanze avanzate nei confronti dei responsabili civili, ha poi finito con il ritenere idonea e sufficiente a fondare la legittimazione passiva del responsabile civile la partecipazione azionaria nel sottogruppo italiano delle società svizzere e, in particolare, di *Amindus Holding* AG.

A tal proposito, l'appellante, dopo avere rimarcato che il responsabile civile risponde civilmente per il fatto del colpevole e che la fonte di questa chiamata in garanzia è la legge civile, che contempla una serie di ipotesi tipiche di responsabilità per fatto altrui (2049 e 2395 c.c.), censura il Tribunale, secondo il quale l'imputato avrebbe agito in qualità di amministratore di *Amindus Holding* AG, in una situazione di *occasionalità necessaria* (ossia, in quella situazione in virtù della quale l'incombenza assegnata al soggetto agente ha determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, per cui la condotta dell'agente non deve configurarsi come estranea al rapporto intercorrente con il preponente). Ribadisce che, nel caso di specie, non sussisteva un rapporto di preposizione od organico, né un nesso funzionale tra la condotta ascritta all'imputato e il presunto responsabile civile *Amindus*; che Stephan Schmidheiny non ha mai assunto alcuna carica formale nella società; che non è stata fornita alcuna evidenza di un ipotetico ruolo gestionale di fatto dallo stesso rivestito all'interno della società convenuta; che non è corretto indicarlo come il *proprietario* dell'intero gruppo svizzero Eternit; che è inammissibile superare i requisiti dell'*inquadramento organico* e del *nesso di occasionalità necessaria* attraverso la tesi della *responsabilità del gruppo di società* teorizzata dal primo Giudice.

Fermo restando quanto statuito nella sezione della presente sentenza dedicata alla disamina dei motivi di doglianza sulle statuizioni penali in ordine alla posizione soggettiva dell'imputato, con riferimento alla sua qualità di *effettivo gestore* ed ai suoi rapporti - formali e di fatto - con le società svizzere appellanti (cfr. capitolo II, par. 7.7.), la Corte di Appello, al fine di meglio inquadrare la questione, ritiene utile il rinvio alla ricostruzione della storia industriale di Eternit, illustrata con dovizia di particolari nella parte iniziale della sentenza impugnata (cfr. p. 190 e ss.), da cui emergono indicazioni esaurienti in relazione alla genesi e all'evoluzione del gruppo Eternit - dalla sua nascita al fallimento - e la precisa individuazione del momento in cui compare sulla scena ed entra in gioco, nell'ambito della vicenda che qui interessa, la figura di Stephan Schmidheiny, in quanto trattasi di elementi che rappresentano il presupposto della motivazione del Tribunale sul presunto difetto di legittimazione passiva dei responsabili civili (cfr. p. 534 e ss. sentenza impugnata).

Ciò posto, entrando nel merito, occorre in primo luogo focalizzare l'attenzione sulle partecipazioni azionarie in *Eternit* s.p.a., quali emergono dalla ricostruzione del consulente dott. Rivella, la cui deposizione all'udienza del 20.09.2010 (cfr. p. 9 e ss. delle trascrizioni dell'udienza) appare illuminante per la soluzione della questione sollevata, in quanto corona il quadro delineato nell'elaborato scritto (il cui contenuto, ampiamente esposto nella sentenza impugnata, è qui da intendersi integralmente richiamato) e fornisce numerosi ed utili elementi di valutazione.

Eternit s.p.a., pur essendo una società a proprietà formalmente diffusa, in quanto quotata in borsa, era, di fatto, sotto l'influenza dominante di tre gruppi o famiglie succedutisi nel tempo (irrilevante essendosi rivelata la famiglia Cuvelier): la famiglia Mazza, la famiglia Emsens (c.d. gruppo belga), imparentatasi con Louis de Cartier in virtù di matrimonio, e la famiglia Schmidheiny (c.d. gruppo svizzero).

La responsabilità formale della sua gestione era in capo ad un consiglio di amministrazione, con relativo presidente, e ad un amministratore delegato: nel periodo di gestione riconducibile

alla famiglia Mazza, tali cariche erano attribuite alla persona che, effettivamente, aveva il potere di assumere le decisioni ultime. Come già indicato, il normale assetto gestionale della società risulta essersi radicalmente modificato con il passaggio della gestione ai gruppi esteri. Ebbene, se si sorvola sul periodo coincidente con la gestione del gruppo belga, in quanto non strettamente funzionale alla tematica che qui bisogna affrontare, preme evidenziare che *Eternit Italia* venne colpita, nel 1972, da una forte crisi, che portò a conseguenze importanti sul controllo della società da parte dei gruppi esteri, in quanto gli Emsens-de Cartier e gli Schmidheiny acquistarono le quote in origine riconducibili alla famiglia Mazza, sicché, come visto, la loro partecipazione (precedentemente fissata al 10%) aumentò del 13% ed essi divennero i maggiori azionisti individuali, con una percentuale del 23% ciascuno. I soci belgi, dopo aver fatto un ultimo sforzo per acquistare la metà del pacchetto azionario della famiglia Mazza, in seguito dimostrarono chiaramente di volersi disimpegnare dalla gestione operativa di *Eternit Italia* s.p.a. e passarono - per così dire - le consegne agli svizzeri, come risulta ampiamente documentato dal verbale della riunione di Bruxelles dell'ottobre 1972 (cfr. p. 203 e 207 e ss. della sentenza impugnata), a cui intervennero Max Graf, in rappresentanza del gruppo svizzero, e Karel Vinck, in rappresentanza del gruppo belga.

Il contenuto del verbale di Bruxelles, recepito il 12.12.1972 nel verbale del Consiglio di Amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a., è talmente importante per comprendere l'assetto organizzativo, da quel momento in avanti impresso alla società italiana, che appare necessario richiamarne nuovamente il contenuto integrale sopra riportato nelle pagine dedicate alla ricostruzione delle vicende societarie (cfr. capitolo II, par. 7.1 della presente sentenza), ribadendo che questa Corte condivide pienamente la lettura dal Tribunale fornita al documento, il cui tenore letterale, peraltro, non lascia spazio a soverchi dubbi interpretativi sul fatto che, come ritenuto dal primo Giudice, *a partire dal 1972 il gruppo Svizzero si accingeva a gestire Eternit Italia in modo assoluto e pervasivo. Il Gruppo di direzione svizzero darà ordini al Consiglio di Amministrazione; si ingerirà in tutti i settori della*

vita societaria, dalla produzione al marketing; pianificherà gli investimenti, la ricapitalizzazione, la gestione delle materie prime; gestirà la finanza, la politica del personale, i rapporti con i sindacati. In una parola considererà Eternit Italia come cosa propria (cfr. p. 211 sentenza appellata).

Il dott. Rivella, nel corso della sua deposizione (cfr. p. 40 delle trascrizioni dell'udienza citata), commentando il verbale, ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che *i belgi avevano fatto attenzione a rispettare l'indipendenza formale di Eternit s.p.a. e storicamente era stato un loro concorrente sul piano tecnologico. L'intervento di emergenza degli svizzeri fa cadere questa convenzione - diciamo così – diplomatica. I dirigenti italiani vengono ora a perdere anche formalmente quella residua autonomia di cui andavano fieri fin dai tempi dell'invenzione dei tubi ad alta pressione*: in altre parole, da quel momento in avanti, la società italiana venne sostanzialmente trasformata in una *filiale* della casa madre svizzera, da cui prendeva direttive vincolanti.

La situazione, secondo quanto emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, non mutò quando Stephan Schmidheiny subentrò al padre Max nelle aziende *di famiglia,* che operavano nel settore del cemento-amianto: egli, in ossequio alla tradizione familiare, prese saldamente in pugno le leve del comando, che esercitò, assumendo le decisioni strategiche (*policies*), controllando l'esecuzione delle stesse attraverso una catena gerarchica, che passava attraverso manager di alto livello di sua fiducia (cfr. deposizione del teste Mittelholtzer all'udienza del 5.07.2010) e travalicava gli assetti tipici del gruppo di società, le quali erano, di fatto, amministrate dall'imputato, che ne costituiva il *dominus* incontrastato, a prescindere dalle cariche sociali in esse formalmente rivestite. Tale assunto risulta comprovato, in particolare, dalla constatazione che egli aveva il potere di spostare come pedine i manager da una società del gruppo all'altra (cfr. i percorsi manageriali di Mittelholzer e di Thoeni) e che vi era una sorta di osmosi tra di esse, tant'è vero che ciascuno dei dirigenti poteva avere un superiore che apparteneva ad un'altra società del gruppo ed anche dei sottoposti che appartenevano a società ancora diverse: al vertice,

tuttavia, c'era comunque il solo Stephan Schmidheiny, che, come riferito dal consulente dott. Rivella (cfr. p. 66 e ss. trascrizioni citate), *era al tempo stesso proprietario e gestore del gruppo. Evidentemente non c'erano soci di minoranza a cui rendere conto, altrimenti questo sistema di gerarchie parallele ed indipendenti tra persone e società non sarebbe stato possibile. In questo ambito il management di Eternit Italia s'integra … in quello del gruppo svizzero di Stephan Schmidheiny.* Allo stesso modo e con la stessa naturalezza, venivano mosse le società all'interno del gruppo in funzione delle scelte strategiche dettate dalle esigenze contingenti (cfr. le vicende Icar di Rubiera, passata da *Amindus* ad *Eternit* s.p.a. e di quest'ultima, passata da *Amiantus* ad *Amindus* e, infine, ad *Eternit* AG).

Plurimi sono gli indicatori emersi, nel corso del precedente giudizio, da cui si desume che i dirigenti della società italiana, con l'avvento della gestione svizzera, erano stati - per così dire - esautorati ed avevano perso la loro autonomia gestionale nei settori fondamentali, per effetto dell'ingerenza esterna proveniente dal vertice del gruppo, impersonato da Stephan Schmidheiny, il quale sceglieva i dirigenti e, in seguito, manteneva con essi un filo diretto. Emblematici, sotto questo profilo, sono i suoi rapporti con l'amministratore delegato Luigi Giannitrapani (già presente nel Consiglio di Amministrazione di *Icar* s.p.a., società che, prima di entrare a fare parte di *Eternit* s.p.a., era già nell'orbita della famiglia svizzera), poiché costui riferiva direttamente a Stephan Schmidheiny, anche in ordine a quanto aveva relazione con le problematiche dell'amianto, così come risulta comprovato dalla fitta corrispondenza riservata, che passava attraverso una casella postale e non attraverso gli usuali canali di comunicazione aziendale.

Un altro settore in cui si manifestava il controllo capillare sulla società italiana esercitato da parte dell'imputato attraverso le società svizzere a lui riconducibili, è quello della produzione, come dimostrano, nel loro complesso, i *rapporti* che dovevano essere periodicamente inviati: ogni mese, infatti, dovevano pervenire ad *Amiantus* e ad *Amindus* i *rapporti* provenienti da *Eternit Italia* riguardanti le tecniche di produzione, le materie

prime e il progetto denominato N.T. (acronimo per nuove tecnologie).

Il terzo ambito in cui si esplicava la gestione diretta dell'imputato è rappresentato dalla consulenza di ordine tecnico, che si estendeva al settore della gestione del rischio amianto, in relazione al quale la società italiana era completamente dipendente dal gruppo svizzero. Dalla deposizione del consulente dott. Rivella e dalla documentazione acquisita, emerge, infatti, che *Eternit Italia* aveva stipulato contratti di assistenza tecnica ed uso di brevetti con il gruppo svizzero, inizialmente a pagamento: successivamente, tale pagamento non venne più preteso dalla controparte, e ciò, in tutta evidenza, in virtù del rapporto di dipendenza della filiale italiana dalla casa madre svizzera, che operava attraverso una serie di centri di ricerca (fra i quali, in particolare, l'*Amiantus Dienst* di Niederurnen, divisione di *Eternit* AG, e l'*Asbest Insitut* di Neuss) con il coordinamento del dott. Robock, altra figura chiave direttamente manovrata dall'imputato, che gli aveva affidato i rilevamenti periodici sulle polveri da effettuare in Italia. Dalla lettura dei contratti, emerge che era *Amiantus* AG a prestare l'*assistenza tecnica* e che gli stessi avevano ad oggetto l'analisi, la scelta, la disintegrazione, l'impiego e la ricerca sui mercati mondiali delle fibre di amianto, nonché la gestione della loro pericolosità. A tale proposito, il consulente dott. Rivella, nel corso della sua deposizione, ha spiegato che uno dei sistemi utilizzati per effettuare le consulenze tecniche, che, come riferito, *spesso diventavano direttive inderogabili,* era quello dei *rapporti* periodici, da inviarsi con cadenza mensile in Svizzera da parte di ciascuna direzione, catalogati, in una circolare interna del 1977, compilata (come si legge nella sua intestazione) in accordo con *Amindus* AG (cfr. p. 70 trascrizioni deposizione Rivella).

Il quarto settore di ingerenza è rappresentato dalla gestione dell'immagine pubblica di *Eternit* s.p.a., in ossequio alla linea strategica assunta da Stephan Schmidheiny, a far tempo dal Convegno di Neuss, proseguita con la redazione del Manuale AULS 76 e con i cosiddetti *Tours d'horizon* e, infine, coronata dalla stipulazione del contratto con l'agenzia di pubbliche relazioni facente capo a Bellodi. Invero, come già ampiamente

indicato in altra sezione della motivazione della presente sentenza, il diffondersi delle notizie sulla pericolosità dell'amianto (cfr. contenuto dell'articolo del New York Times del 1973 allegato alla lettera De Michelis inviata alla direzione generale, di cui alle p. 198, 218 e ss. e 298 e ss. della sentenza impugnata) e l'aumento della sensibilità delle autorità, dei sindacati e, più in generale, dell'opinione pubblica sulla *questione amianto* avevano reso vitale, per la multinazionale, intraprendere un'attività di *lobby* e di controllo dell'informazione per garantirsi la possibilità di continuare a produrre manufatti in cemento-amianto.

Quinto e ultimo settore in cui si è esplicata la gestione diretta da parte del vertice del gruppo svizzero è quello finanziario, come si evince dai *rapporti* trimestrali che *Eternit* s.p.a. doveva mandare in Svizzera ad *Amindus* AG per riferire come veniva impiegato il denaro erogato per gli investimenti.

Una volta individuati gli elementi da cui si desume l'influenza di Stephan Schmidheiny nella gestione di *Eternit* s.p.a., occorre verificare se sussistano i presupposti di fatto che determinano, ai sensi degli artt. 2395 e 2049 c.c., la legittimazione passiva dei responsabili civili citati nel presente giudizio, civilmente chiamati per il fatto dell'imputato ai sensi dell'art. 185 c.p., in relazione al ruolo - formale e/o di fatto - da questi assunto in relazione alle tre società facenti parte del gruppo svizzero, le quali rappresentano, in ipotesi d'accusa, i soggetti giuridici strumentalizzati per attuare le condotte criminose di cui al capo di imputazione.

Il consulente dott. Rivella, nel corso della sua deposizione (cfr. p. 15 e ss. trascrizioni citate), ha illustrato come segue il panorama delle società riconducibili alla famiglia Schmidheiny, che, nel corso del tempo, detennero una partecipazione azionaria in *Eternit Italia*: *la Amiantus era una società di partecipazioni, cioè di fatto una semplice cassaforte dove sono collocate le azioni di altre società. Nelle diapositive successive torneranno anche altre due società svizzere oltre alla Amiantus: una si chiama Amindus e l'altra si chiama Eternit AG. La Amindus è anch'essa una società di partecipazioni, come la Amiantus. La Eternit AG invece è una*

società industriale, o per meglio dire, era una società industriale, ed era quella che materialmente gestiva le due fabbriche di amianto-cemento in Svizzera … non c'era solo la Amiantus, la Amindus e la Eternit; per anni la famiglia Schmidheiny ha controllato le azioni di Eternit s.p.a. grazie alla miriade di società svizzere, italiane e del Lichtenstein, alcune delle quali sono misteriose. Nel tempo queste società cambiavano nome o si succedevano l'una all'altra. Nell'estate del 1984, che è una data non casuale, come vedremo, la famiglia Schmidheiny trasferisce tutte le sue azioni di Eternit s.p.a. in un unico soggetto, cioè alla Eternit AG. In Svizzera, si sono susseguite tre diverse società con il nome di Eternit AG, più altre con nomi simili. È un vero e proprio labirinto, al quale - se interessa - potrò poi ritornare. Qui faccio riferimento alla Eternit AG costituita dal 1923, oggi questa società non esiste più, è stata incorporata nella società Becon.

Per quanto attiene alle cariche formali in *Amiantus* AG (dal 1985 denominata *Anova Holding* AG), emerge dalla consulenza che l'imputato ha rivestito, dal 16.01.1975, il ruolo di amministratore con deleghe della società, la quale, come sopra indicato, ha anche detenuto, per un certo periodo, una quota delle partecipazioni in *Eternit* s.p.a. riconducibili alla famiglia Schmidheiny. Con riferimento all'aspetto relativo al *nesso di occasionalità*, si rileva che la società svizzera ha concesso nel 1979 una fideiussione di 10 miliardi di lire a favore di *Eternit* s.p.a. (cfr. verbale del Consiglio di Amministrazione14.12.1979) e che un'altra fideiussione venne concessa l'anno successivo (cfr. verbale del Consiglio di Amministrazione 6.05.1980). Inoltre, i contratti di assistenza tecnica, funzionali anche alla gestione della pericolosità dell'amianto, erano stipulati con *Amiantus,* destinataria dei rapporti periodici provenienti dalla società italiana.

Quanto ad *Eternit* AG 1923 (incorporata a far tempo dal 20.11.1998 in *Becon* AG), risulta che Stephan Schmidheiny ha ricoperto nella società la carica di vice direttore dal 14.02.1974, di amministratore con deleghe dal 16.01.1975 e di presidente dal 1°.07.1975, e che, tra il 6 luglio 1984 ed il 3 agosto 1984, le azioni già intestate alle cinque società straniere riconducibili alla famiglia dell'imprenditore svizzero (tra le quali compariva

Amindus AG) vennero volturate a favore di *Eternit* AG di Niederurnen. Sotto il profilo funzionale, come indicato dalle parti civili nell'istanza di autorizzazione alla citazione della società svizzera in veste di responsabile civile avanzata al Tribunale, e come risulta dalle transazioni in atti (sia quelle precedenti all'instaurazione del processo, sia quelle intervenute nel corso della celebrazione del medesimo), *Becon* AG è attualmente indicata dallo stesso imputato quale società deputata a gestire gli strascichi dell'intera vicenda cemento-amianto per conto dell'imprenditore svizzero.

Come indicato dalla Difesa, effettivamente, non risulta che l'imputato abbia rivestito formalmente cariche in *Amindus* AG (oggi *Amindus Holding* AG), società che, per un lungo periodo, ha detenuto una quota delle partecipazioni in *Eternit* s.p.a. riconducibili alla famiglia Schmidheiny. Per quanto attiene al profilo della strumentalizzazione della società alla commissione dei fatti rilevanti, va rimarcato che *Amindus* era destinataria dei *rapporti* periodici sulla produzione e sugli investimenti della società italiana, con cui essa le dava conto dei fondi erogati a suo favore dal gruppo.

A parere di questa Corte, il concreto atteggiarsi (ampiamente illustrato in altra sezione della parte motiva della presente sentenza ed in questa sede richiamato) dei poteri esercitati da Stephan Schmidheiny nella gestione diretta della società italiana, al di là delle cariche formali rivestite nell'ambito delle singole società facenti parte del gruppo svizzero, non consente di nutrire dubbi di sorta circa la legittimazione passiva di *Anova Holding* AG, *Becon* AG e *Amindus Holding* AG, citate come responsabili civili per il fatto dell'imputato. Del resto, come ritenuto anche dalle Difese dei responsabili civili, ben può ammettersi, nell'ambito dei gruppi di società, che possa realizzarsi la fattispecie dell'amministratore di fatto: situazione questa che chiama in causa la disposizione di cui all'art. 2395 c.c., in relazione all'art. 2049 c.c., alla quale hanno fatto espresso riferimento le parti civili nei rispettivi atti di *vocatio in iudicium*.

Nel caso di specie, come si evince chiaramente da quanto sinora è stato detto, sono emersi plurimi elementi che depongono

univocamente nel senso di una gestione diretta e indiretta di *Eternit* s.p.a. da parte di Stephan Schmidheiny, quantomeno a far tempo dall'epoca del Convegno di Neuss: con il passaggio sotto la gestione del gruppo svizzero (12.12.1972), la società italiana era stata completamente esautorata della sua autonomia, anche per quanto attiene la gestione del rischio amianto e dell'immagine, che rappresentavano aspetti cruciali dell'attività imprenditoriale dell'industria del cemento-amianto. Si tratta di settori-chiave (strettamente connessi all'oggetto del presente procedimento) che sono risultati dipendere in modo esclusivo dalle scelte strategiche riconducibili al vertice del gruppo, impersonato dall'imputato stesso, il quale manovrava le varie società, a loro volta asservite alle politiche imprenditoriali da quest'ultimo imposte e funzionali ad agevolare il perseguimento dei suoi scopi.

Va ribadito, infatti, che, come emerge dalle dichiarazioni del teste Mittelholzer all'udienza del 5.07.2010, l'appartenenza dei manager a società distinte non era rilevante e la gestione del gruppo Schmidheiny nel settore dell'amianto-cemento era alquanto informale. A ciò si aggiunga la considerazione della lettera del 30.12.1982 (citata nella consulenza del dott. Rivella proprio per evidenziare questo aspetto: cfr. p. 85 consulenza) inviata da Luigi Giannitrapani a Stephan Schmidheiny, con la quale l'amministratore delegato di *Eternit* s.p.a. pregava l'imputato di non modificare il soggetto che erogava consulenza alla società italiana da *Amiantus* AG ad *Ametex* AG e di non modificare l'intestatario delle azioni *Eternit* s.p.a. da *Amindus* AG ad *Amiantus* AG, così rivelando *che i trasferimenti di contratti e di azioni tra Amiantus, Ametex e Amindus erano nella piena disponibilità* del destinatario della missiva e che *la sostituzione di una società con un'altra veniva proposta sulla base di considerazioni puramente formali, quali l'evitare problemi con le autorità valutarie e/o gli azionisti di minoranza. La decisione ultima spettava a Stephan Schmidheiny, che si conferma così come il vero dominus del gruppo svizzero,* di fatto direttamente da lui amministrato, concentrando su sé stesso i poteri di decisione e di controllo dell'esecuzione delle scelte strategiche e operative.

Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, il profilo di doglianza in esame non appare fondato, il che determina la

conferma dei capi della sentenza impugnata che affermano la sussistenza della legittimazione passiva dei responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny.

8.1.5 *La condanna in via solidale degli imputati al risarcimento dei danni*

La Difesa del responsabile civile *Amindus Holding* AG, all'udienza del 3.10.2011, eccepiva e discuteva l'inammissibilità delle istanze risarcitorie volte ad ottenere la condanna solidale dei due imputati e dei relativi responsabili civili. Osservava, anche attraverso una memoria scritta, che tale richiesta contrastava con l'art. 187 II comma c.p., che legittima la condanna solidale solo nell'ipotesi in cui vi sia una condanna di più soggetti per uno stesso reato, mentre ai due imputati non era stato contestato il concorso nel reato, né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale, posto che i singoli reati erano addebitati a ciascuno di loro con riferimento al periodo di *effettiva gestione*. Argomentava, inoltre, che vertendosi in tema di reato doloso, la responsabilità solidale degli imputati avrebbe potuto essere affermata solo a seguito dell'accertamento della volontà di ciascuno dei compartecipi di porre in essere la medesima condotta tenuta dall'altro ed il medesimo evento. Sottolineava infine che, nel caso di specie, non sarebbe possibile ricorrere alla regola di cui all'art. 2055 c.c., poiché tale norma ha ad oggetto vicende estranee a quella regolata dall'art. 187 c.p. All'udienza del 24.10.2011, la Difesa Schmidheiny faceva propria l'eccezione.

Il Tribunale la respingeva e, in applicazione dei principi espressi nella pronuncia n. 18656/2007 della Suprema Corte, affermava che *entrambi gli imputati devono conseguentemente rispondere in solido e con i responsabili civili relativamente agli stabilimenti di Casale Monferrato e Cavagnolo, dei danni derivanti dal delitto di cui all'art. 437 c.p. loro contestato. Quanto invece ai danni derivanti dal delitto di cui all'art. 437 c.p., la responsabilità solidale degli imputati e dei responsabili civili riguarderà - tenuto conto di quanto si è detto con riferimento alla dose-dipendenza delle patologie contratte dai lavoratori in seguito ad esposizione ad amianto (e alla rilevanza delle esposizioni successive con*

riferimento al mesotelioma) - soltanto le condotte dolose poste in essere ai danni dei lavoratori occupati presso gli stabilimenti Eternit in entrambi i periodi di rispettiva gestione (cfr. p. 539 e ss. della sentenza appellata).

Le statuizioni del Tribunale sulla responsabilità solidale costituiscono oggetto di doglianze devolute con i rispettivi atti di appello dall'imputato Stephan Schmidheiny e dai responsabili civili *Anova Holding* AG, *Becon* AG e *Amindus Holding* AG, che criticano il ragionamento svolto dal primo Giudice e citano la giurisprudenza secondo cui l'art. 187 c.p. consente la condanna solidale degli imputati solo quando questi siano concorrenti nella commissione del reato (Cass. pen. n. 7671/2000, n. 15285/2010 e Cass. civ. n. 60412/2010).

La morte del coimputato de Cartier nelle more del processo di secondo grado vanifica la portata sostanziale del motivo di gravame de quo, esimendo questa Corte dall'entrare nel merito della questione avente ad oggetto la ritenuta sussistenza di un vincolo di solidarietà tra gli imputati con riferimento alle obbligazioni risarcitorie derivanti dai reati di cui in imputazione.

8.1.6 *La transazione 10.06.1993*

Il Giudice di prime cure, con l'ordinanza 1°.03.2010, in questa sede impugnata, rigettava l'eccezione formulata dalle Difese degli imputati e dei rispettivi responsabili civili, avente ad oggetto l'efficacia, nel presente giudizio, della transazione in data 10.06.1993, stipulata dai procuratori speciali di alcuni dipendenti dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato con i curatori dei fallimenti delle società *Eternit* ed *Industria Eternit di Casale Monferrato* (la stessa eccezione era già stata precedentemente esaminata ed accolta dal G.U.P. con l'ordinanza in data 1° giugno 2009).

Il Tribunale, dopo avere acquisito la pronuncia n. 73/1993 emessa, in data 30.10.1993, dal Tribunale di Casale Monferrato nel proc. R.G.G.I. n. 281/1987, procedimento nell'ambito del quale la transazione era intervenuta, precisava in sentenza (cfr. p. 537 e ss. della pronuncia impugnata) che, nell'atto di

transazione, non si chiariva quali fossero i danni oggetto della stessa, poiché veniva indicato che gli amministratori e i dirigenti di *Eternit* s.p.a. e di *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a. erano imputati di omicidio colposo plurimo aggravato e/o lesioni aggravate per fatti commessi in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente: dizione generica dunque, tale da non poter essere riferita ai danni derivanti ai cittadini di Casale Monferrato. Il primo Giudice rilevava ancora come, *più in generale,* non si potesse sostenere che tutti i *danni futuri* oggetto della transazione fossero stati, al momento della stipulazione dell'atto, ragionevolmente prevedibili in quanto, pur rispondendo al vero la circostanza che, nel 1992, una legge dello Stato aveva bandito la produzione e l'utilizzo dell'amianto, solo successivamente era stata accertata in concreto (mediante le indagini svolte e grazie agli studi epidemiologici compiuti) l'esatta entità delle disastrose conseguenze prodotte dall'inosservanza della normativa antinfortunistica all'interno degli stabilimenti e dall'incontrollata diffusione dell'amianto all'esterno di essi, sulla salute dei lavoratori, dei loro congiunti conviventi e dei cittadini residenti nei siti in cui gli stabilimenti operavano. Per tali ragioni, il collegio escludeva l'efficacia preclusiva della transazione, condannava gli imputati al risarcimento del danno anche nei confronti delle posizioni per le quali la transazione era intervenuta, demandandone la liquidazione alla separata sede civile.

Tutte le Difese appellanti censurano le motivazioni addotte dal Tribunale sia nell'ordinanza in data 1°.03.2010, sia nella sentenza. Osservano che l'atto transattivo, facendo specifico riferimento ai fatti che gli imputati *avrebbero commesso nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente*, ricomprende tutti i danni etiologicamente derivanti da esposizioni all'amianto, connesse allo svolgimento di attività lavorativa presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati. Rilevano che, del resto, tale assunto era già stato condiviso dal G.U.P. del presente procedimento, precedentemente occupatosi

della questione. Evidenziano ancora come, dalla semplice lettura del punto 2 dell'atto di transazione, si evinca in modo inequivocabile che la formula adottata è onnicomprensiva di qualsivoglia danno, presente e futuro, derivante alle persone offese dall'esposizione all'amianto nell'ambito del rapporto di lavoro con la *Industria Eternit* s.p.a. di Casale Monferrato: esposizione all'amianto conseguente a condotte potenzialmente integranti diverse fattispecie di reato.

Dopo avere citato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965 I comma c.c. possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili, gli appellanti ribadiscono come i danni materiali e morali, biologici ed alla vita di relazione, incluso ogni aggravamento futuro, avrebbero dovuto considerarsi ampiamente prevedibili al momento della stipulazione della transazione, perfezionata quando ormai gli effetti conseguenti all'inalazione di amianto erano universalmente noti, risalendo al 1992 la legge che ne aveva proibito la produzione. Rilevano ancora come il bando dell'amianto fosse stato deliberato proprio perché erano noti gli effetti cancerogeni dello stesso, come, del resto, il Comune di Casale Monferrato avesse provveduto in tale senso già nel 1987, come le indagini epidemiologiche, all'epoca in corso, avessero portato, negli anni successivi, a meglio quantificare il rischio mesotelioma per i residenti, ma non certo per i lavoratori, e, infine, come la transazione del 1993 fosse stata sottoscritta dai soli lavoratori o dai loro aventi causa. Ritengono pertanto che sia del tutto errato il ragionamento del Tribunale, rilevando come il primo Giudice abbia cercato di fare salvi i diritti risarcitori di coloro che sottoscrissero la transazione, attraverso il riferimento ad una possibile esposizione ambientale degli stessi, esposizione, quest'ultima, che, a detta dei consulenti dell'Accusa, non potrà mai essere ritenuta prevalente rispetto all'esposizione lavorativa.

La doglianza è fondata.

L'atto di transazione in esame contiene le seguenti premesse: … *nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Casale*

Monferrato (r.g. 281/87) Amministratori, Dirigenti e/o preposti delle società Eternit s.p.a. e Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. sono imputati di omicidio colposo plurimo aggravato e/o di lesioni aggravate per fatti che avrebbero commesso nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente; … le parti lese hanno manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile nel predetto procedimento ed hanno proposto e stanno tutt'ora proponendo domanda di insinuazione tardiva nei fallimenti delle due società per i titoli nascenti dai reati contestati (e per le somme individuali che risultano dall'allegato del presente atto) e per tutti i danni non indennizzati e/o indennizzabili dall'INAIL; … allo scopo di evitare un contenzioso di lunga durata e dall'esito incerto e di chiudere definitivamente ogni pendenza è stata verificata la disponibilità delle parti lese di accettare a tacitazione delle loro pretese la somma di L. 7.000.000.000 oltre L. 500.000.000 per spese legali, notarili e di registro, con l'intesa che della transazione benefici anche qualsiasi altro soggetto solidalmente e/o non solidalmente responsabile del danno stesso con l'effetto di estinguere ogni e qualsiasi diritto delle parti lese nei confronti degli imputati, dei fallimenti delle società fallite e di qualsiasi altro soggetto a cui tale danno possa essere attribuito a qualsiasi titolo, nonché di estinguere ogni e qualsiasi pretesa dei fallimenti nei confronti di tali soggetti. Dopodichè, ai successivi punti 1, 2, 3 e 5 si legge: *Le premesse formano parte integrante del presente accordo, che in base ad esse dovrà essere interpretato ed eseguito;* A*ll'avvenuto pagamento dell'importo complessivo di L. 7.500.000.000, da parte dei succitati Fallimenti, le parti lese dichiarano di essere soddisfatte in via transattiva di ogni loro pretesa risarcitoria per danni materiali e morali, biologici e alla vita di relazione, incluso ogni aggravamento che ne dovesse derivare in futuro e di rinunciare a qualsiasi azione, pretesa e/o diritto possano vantare nei confronti: - degli amministratori e/o dirigenti e/o preposti che abbiano in passato operato nell'ambito delle predette due società e di qualsiasi altro soggetto che possa considerarsi a qualsiasi titolo obbligato; - di tutte le società che siano o siano state direttamente o indirettamente controllanti, controllate e/o collegate (incluse quelle legate a tali controllanti, controllate e collegate in virtù di una delle relazioni di cui all'art. 2359 c.c.) con le società*

Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. ed Eternit s.p.a. nonché dei loro soci diretti ed indiretti e di tutte le persone che abbiano rivestito qualsiasi carica o che siano state o siano titolari di interessi nell'ambito di anche una sola delle predette società; … Con il presente accordo le parti contraenti hanno inteso transigere ogni e qualsiasi loro pretesa risarcitoria anche a beneficio dei terzi sopra indicati, sicché in futuro nessuna azione possa essere fatta valere nei confronti degli stessi da parte dei soggetti firmatari della presente.

Per sciogliere il quesito che mira a stabilire l'efficacia, nel presente procedimento, dell'atto transattivo in esame, riproposto in questa sede dalle Difese appellanti, si deve prendere le mosse dalla considerazione del fatto che la transazione prima citata contiene lo specifico riferimento al danno derivante dai reati di *omicidio colposo plurimo aggravato e/o di lesioni aggravate per fatti che* gli imputati a*vrebbero commesso nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.*

In primo luogo, va osservato, richiamando espressamente un'argomentazione già svolta dal G.U.P. nell'ordinanza in data 1°.06.2009, come sarebbe riduttivo limitarsi ad rilevare che, essendo contestate agli imputati nel presente procedimento figure di reato diverse da quelle di lesioni personali colpose e di omicidio colposo, a cui si riferisce la transazione, per questo solo motivo dai reati contestati potrebbero derivare danni non coperti dall'accordo transattivo.

Le figure di reato addebitate agli imputati nel presente procedimento (artt. 434 e 437 c.p.) sono, effettivamente, diverse da quelle di lesioni colpose e di omicidio colposo plurimo oggetto del citato procedimento celebrato avanti al Tribunale di Casale Monferrato che costituisce il diretto riferimento ed il presupposto della transazione in esame.

Come è stato detto sopra, allorché si è individuato il danno risarcibile quale conseguenza diretta del reato di disastro innominato sub b), lo stesso consiste nel nocumento alla salute fisica e psichica cagionato ai singoli lavoratori e/o cittadini per effetto dell'avvenuta esposizione all'inalazione di fibre di amianto.

E' innegabile, perché emerge con chiarezza dal testo dell'atto transattivo, che esso fa riferimento ai danni derivati dai reati di lesioni colpose e di omicidi colposi plurimi contestati nel procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Casale Monferrato, celebrato nei confronti di dirigenti degli stabilimenti Eternit locali: reati commessi, nell'ipotesi accusatoria, attraverso la realizzazione di condotte diffusive dell'amianto nell'ambiente di lavoro.

E', peraltro, altrettanto innegabile, alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo 8.1.1 che precede , come il danno da mera esposizione all'amianto costituisca un presupposto necessario e indefettibile per la realizzazione degli eventi tipici dei reati di omicidio e di lesioni personali. Il che equivale a dire che il danno da mera esposizione all'inalazione di fibre di amianto è necessariamente compreso nel danno ulteriore subito da chi, per effetto di tali inalazioni, abbia contratto malattie asbesto-correlate o sia deceduto a causa di esse, costituendo una delle componenti (la prima in ordine logico- temporale) dello stesso. Le lesioni personali e le morti rappresentano, infatti, possibili evoluzioni degenerative del danno alla salute cagionato dall'esposizione all'amianto; costituiscono, inoltre, gli eventi di autonomi titoli di reato, diversi dal disastro contestato sotto il capo b), che, viceversa, prescinde dalla loro verificazione.

Se così è, non può ragionevolmente escludersi l'efficacia liberatoria della transazione in data 10.06.1993 con riferimento a tutti i danni subiti dai lavoratori che la sottoscrissero (o dagli eredi degli stessi), trattandosi di danni ulteriori rispetto al danno da esposizione in questa sede riconosciuto, che di essi costituisce, nondimeno, l'immancabile presupposto.

Quanto alla contestata efficacia della transazione nei confronti dei lavoratori che sono parti lese nel presente procedimento e lamentano danni subiti anche come cittadini, la Corte di Appello non concorda con le osservazioni svolte dal Tribunale in sentenza (cfr. p. 538 della pronuncia impugnata), secondo cui i riferimenti contenuti nell'atto transattivo sarebbero generici e comunque tali da non consentire di comprendere quali siano stati i danni oggetto della transazione, e perciò di estendere

l'efficacia dell'atto transattivo ai residenti nei siti in cui gli stabilimenti operavano.

La lettura, nella sua interezza, dell'*incipit* dell'atto transattivo (trattasi dell'espressione sopra riportata, in cui è contenuto il richiamo a fatti commessi dagli amministratori e dai dirigenti *nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente*) induce ad addivenire a conclusioni opposte: proprio il duplice rinvio alla *sicurezza dei luoghi di lavoro* e alla *tutela dell'ambiente* esclude la possibilità di ritenere che l'*ambiente* a cui il termine *tutela* è riferito debba identificarsi esclusivamente nell'ambiente lavorativo interno agli stabilimenti. Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere l'esistenza di un'inutile ridondanza nell'espressione, che già conteneva il riferimento espresso ai *luoghi di lavoro* e, dunque, all'ambiente interno agli stabilimenti.

Del resto, contestualizzando detta espressione con la particolare attività produttiva degli stabilimenti Eternit, le cui implicazioni nocive erano, all'epoca della transazione, universalmente note, specialmente per i soggetti operanti e residenti a Casale Monferrato (l'ordinanza sindacale in materia risale, infatti, al 1987, data anteriore di cinque anni a quella della citata legge intervenuta nel 1992 con cui l'amianto venne definitivamente bandito su scala nazionale) e tali da comportare (o, quantomeno, da dovere comportare) la massima attenzione, da parte degli amministratori e dei dirigenti, alle tematiche generali dello smaltimento degli scarti di produzione, dello scarico dei reflui liquidi, della movimentazione e del trasporto dell'amianto, si comprende che non si tratta di una ridondanza e che il riferimento alla *tutela dell'ambiente*, lungi dall'essere generico, era riferibile proprio all'ambiente esterno agli stabilimenti: ambiente in cui, a causa del materiale usato e delle modalità di svolgimento dell'attività produttiva, le polveri di amianto ben potevano essersi diffuse.

L'ampiezza della previsione contenuta nella transazione, laddove *le parti lese dichiarano di essere soddisfatte in via transattiva di ogni loro pretesa risarcitoria per danni materiali e morali, biologici e alla vita di relazione, incluso ogni aggravamento che ne dovesse*

derivare in futuro e di rinunciare a qualsiasi azione, pretesa e/o diritto, collegata alla premessa dell'accordo transattivo (fatti *che* gli amministratori e i dirigenti *avrebbero commesso nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente*), ricomprende qualsiasi danno, presente o futuro, derivante alle persone offese dall'esposizione all'amianto conseguente all'esercizio dello stabilimento *Industria Eternit* s.p.a. di Casale Monferrato: esposizione all'amianto correlata a condotte potenzialmente suscettibili di integrare distinte fattispecie di reato.

Va dunque riconosciuto l'effetto preclusivo della sottoscrizione dell'accordo transattivo in data 10.06.1993 nei confronti di ulteriori azioni civili di contenuto risarcitorio verso la controparte e verso tutti gli altri soggetti potenzialmente obbligati nei confronti delle persone offese per il titolo indicato. Invero, la transazione ha un contenuto esaustivo, contemplando il danno in tutte le sue componenti, anche future, e prevede espressamente la rinunzia a fare valere eventuali ulteriori pretese risarcitorie nei confronti di amministratori, dirigenti e/o preposti e nei confronti di *tutte le società che siano o siano state direttamente o indirettamente controllanti, controllate e/o collegate (incluse quelle legate a tali controllanti, controllate e collegate in virtù di una delle relazioni di cui all'art. 2359 c.c.) con le società Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. ed Eternit s.p.a. nonché dei loro soci diretti ed indiretti e di tutte le persone che abbiano rivestito qualsiasi carica o che siano state o siano titolari di interessi nell'ambito di anche una sola delle predette società*.

In definitiva, a parere di questa Corte, non è discutibile l'efficacia della transazione in relazione alle posizioni di tutti gli appellanti.

Rimane da considerare, al riguardo, un argomento svolto dalle Difese delle parti civili in questo giudizio di appello, nel corso della discussione finale.

Secondo le Difese delle parti civili che sottoscrissero la transazione in data 10.06.1993 (in proprio, quali persone offese dai reati di lesioni personali, o quali eredi di persona offesa deceduta), l'atto transattivo, rappresentando uno degli elementi qualificanti ed integranti l'elemento soggettivo delle fattispecie di

reato contestate nel presente procedimento, sarebbe affetto da nullità per illiceità della causa. Tale argomentazione è stata svolta con riferimento alla strategia desumibile dal dossier Bellodi, della quale la transazione in esame costituisce uno dei passaggi fondamentali

La tesi non appare fondata.

E' vero che il dossier Bellodi, costituito dalla copiosa documentazione sequestrata nell'ufficio di Guido Bellodi nell'anno 2005, deve essere ritenuto, nel suo complesso, uno degli elementi probatori più significativi della strategia difensiva, ispirata ad un sostanziale depistaggio, volta ad impedire che, in seguito allo svolgimento delle indagini ed alla celebrazione dei processi, venissero individuati i vertici societari responsabili delle politiche industriali, che avevano determinato gli eventi lesivi e disastrosi contestati nei vari giudizi penali celebrati per le lesioni personali e per le morti.

Pur non potendosi disconoscere la sostanziale fondatezza dell'interpretazione riservata al dossier Bellodi dalle Difese delle parti civili (alla luce di quanto l'Accusa in questo procedimento ha documentato ed evidenziato circa il contenuto del materiale sequestrato e le implicazioni che da esso si possono trarre ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda), questa Corte non condivide le conclusioni a cui le Difese delle parti civili sono pervenute in punto illiceità e conseguente nullità della transazione in esame, per ragioni che verranno di seguito spiegate e che impongono una preliminare rivisitazione dell'istituto della transazione contemplato dal nostro codice civile.

Recita l'art. 1965 I comma c.c.: *la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.* Il contratto di transazione contempla dunque l'esistenza di una lite (*res dubia* già iniziata o possibile) e di reciproche concessioni delle parti finalizzate ad eliminare le ragioni della stessa (la rinuncia a resistere o ad agire di una parte, non correlata ad un sacrificio della controparte, non configura una transazione).

Poiché la transazione può importare la rinuncia delle parti ai loro diritti, essa deve avere ad oggetto, a pena di nullità, soltanto diritti disponibili, di cui il contraente sia capace di disporre (art. 1966 c.c.).

La natura e la funzione del negozio di transazione, diretto ad eliminare definitivamente le questioni sorte fra le parti, giustificano l'esclusione della lesione come causa di impugnativa del negozio transattivo (art. 1448 c.c.). In deroga al principio stabilito nell'art. 1429 n. 4 c.c., l'errore di diritto non costituisce causa di annullamento di una transazione: fra l'accordo delle parti e l'errore di diritto, presupposto di tale accordo, prevale l'accordo delle parti (art. 1969 c.c.). L'errore di fatto, invece, può essere dedotto come causa di annullamento di una transazione, in alcune ipotesi espressamente contemplate dal codice civile: nell'ipotesi di errore sulla nullità del titolo (art. 1972 II comma c.c.), sulla falsità di documenti (art. 1973 c.c.), sull'esistenza di sentenza passata in giudicato (art. 1974 c.c.; art. 324 c.p.c.) e sull'esistenza di documenti (art. 1975 c.c.).

Quanto alla nullità di una transazione, soccorre il disposto dell'art. 1972 c.c., secondo cui: *E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.*

La nullità della transazione per illiceità del titolo, contemplata dal primo comma della norma appena citata, è quella posta dalle Difese delle parti civili a fondamento dell'argomentazione svolta per disconoscere la valenza, nell'ambito del presente procedimento, della transazione 10.06.1993 (non risultano, per contro, proposte azioni di annullamento del contratto transattivo in esame).

Occorre, dunque, far riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1343 e ss. c.c., che attengono all'illiceità della causa del contratto e dell'oggetto dello stesso. Recita l'art. 1343 c.c. che: *la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.* Recita il successivo art. 1344 c.c.

che: s*i reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.* Segue il disposto dell'art. 1345 c.c., secondo cui: *Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.* Infine, l'art. 1346 c.c. prevede che: l*'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.*

Emerge in tutta evidenza come al contratto di transazione stipulato fra le parti il 10.06.1993 non possa essere attribuita una causa *contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon* costume: infatti, le parti hanno regolato, con tale accordo, controversie vertenti sopra diritti disponibili. Parimenti, non può sostenersi che il contratto sia stato stipulato in frode alla legge: le controversie erano effettivamente esistenti e vertevano su diritti di cui le parti potevano liberamente disporre. Neppure può affermarsi che ricorra, nella specie, l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 1345 c.c., vale a dire che le parti si siano determinate a concludere il contratto *esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe*, poiché l'eventuale illiceità del motivo sarebbe comunque, nella specie, riferibile solo ad una delle parti contraenti.

Ebbene, l'oggetto del contratto di transazione in esame (costituito dall'eliminazione di controversie vertenti su danni alla salute connessi alla violazioni della normativa antinfortunistica) è certamente *possibile*.

Esso è anche *determinato o determinabile*. È pur vero che la previsione contenuta nella transazione, che individua i destinatari della stessa in *tutte le società che siano o siano state direttamente o indirettamente controllanti, controllate e/o collegate (incluse quelle legate a tali controllanti, controllate e collegate in virtù di una delle relazioni di cui all'art. 2359 c.c.) con le società Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. ed Eternit s.p.a. nonché dei loro soci diretti ed indiretti e di tutte le persone che abbiano rivestito qualsiasi carica o che siano state o siano titolari di interessi nell'ambito di anche una sola delle predette società*, è apparentemente connotata da una certa genericità; peraltro, lo

specifico riferimento al fatto generativo dei danni in capo alle persone offese consente di individuare chiaramente, *per relationem,* i soggetti destinatari degli effetti del contratto transattivo e di attribuire a tale previsione un significato onnicomprensivo.

Infine, trattasi di un oggetto *lecito* (l'illiceità dell'oggetto di un contratto è configurabile laddove lo stesso si ponga in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, oppure laddove comporti la frode alla legge, costituendo un mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, secondo il disposto degli artt. 1343 e 1344 c.c.: cfr. per tutte, al riguardo: Cass. civ., sez. I, 4.01.1995, n. 118, Della Torre F. e Coop. Edil. Nuova Speranza s.r.l.).

L'atto di transazione in esame, pertanto, non risulta affetto da nullità di sorta.

Discende dal complesso delle considerazioni suesposte il riconoscimento del difetto di legittimazione ad agire, nel presente procedimento, nei confronti di tutti coloro che sottoscrissero la transazione 10.06.1993, personalmente o in qualità di eredi delle persone offese decedute prima di quella data, non residuando, per essi, alcun profilo di danno risarcibile (già si è detto in precedenza, nel paragrafo dedicato al danno risarcibile, come non costituisca l'oggetto del presente giudizio il danno che gli eredi lamentano di avere sofferto *iure proprio* per la perdita del congiunto o per l'assistenza durante la malattia asbesto-correlata dallo stesso contratta).

Le parti civili nei cui confronti opera la preclusione costituita dall'avvenuta transazione 10.06.1993 sono state individuate nominativamente (anche attraverso le date di nascita o l'indicazione dei congiunti costituitisi parti civili) ed indicate negli elenchi redatti dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili. Trattasi, in particolare, dell'elenco redatto dalla Difesa dell'imputato de Cartier e prodotto all'udienza 15.02.2010 (faldone n. 34); dell'elenco redatto dalla Difesa *Etex* nei motivi di appello (cfr. p. 225-226); degli elenchi redatti dalle Difese Schmidheiny, *Becon* AG ed *Anova* AG, allegati ai motivi di doglianza (cfr. allegati B-1 e B-2 per l'appellante Schmidheiny e

allegati 6A e 6B per le appellanti *Becon* AG e *Anova* AG, le quali avevano già depositato detti elenchi nel corso del giudizio di primo grado).

Come ben si comprende dalla precisazione ora svolta, le parti processuali hanno avuto a disposizione in tempo utile tutti gli elenchi suddetti, che, non essendo stati contestati nel contenuto, questa Corte ha recepito per addivenire all'esclusione delle posizioni contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata, relative a soggetti (viventi o deceduti), a cui era stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni nonostante la sottoscrizione della transazione 10.06.1993.

8.1.7 *Le parti civili INAIL e INPS*

I motivi di doglianza formulati dalle Difese appellanti degli imputati e dei responsabili civili, che attengono all'INAIL ed all'INPS, a cui la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni (rispettivamente capi E e Ba del dispositivo), verranno contestualmente esaminati (pur trattandosi di posizioni diverse, in relazione alle quali diverse sono le argomentazioni svolte in diritto dagli appellanti per invocare la loro esclusione e, in ogni caso, il rigetto delle domande da essi formulate), in quanto comuni ad entrambi gli Istituti sono le ragioni individuate da questa Corte per addivenire al sostanziale accoglimento dell'appello proposto nei loro confronti ed alla riforma delle statuizioni della sentenza impugnata che ad essi attengono.

Con l'ordinanza in data 1°.03.2010, in questa sede impugnata, il Tribunale respingeva la richiesta di esclusione della parte civile INAIL formulata dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili, per inammissibilità dell'azione di regresso ex art. 61 D. L.vo n. 81/2008 esercitata dall'Istituto.

Osservava il Tribunale come il titolo per il quale l'INAIL si era costituito parte civile (vedersi rimborsare le erogazioni corrisposte a lavoratori vittime di malattie professionali causate dai fatti di reato perseguibili d'ufficio) trovasse il suo fondamento nell'oggetto dei fatti contestati, come una lettura in senso

restrittivo dell'art. 61 comma 1 del D.L.vo n. 81/2008 (riconoscimento della possibilità, per l'INAIL, di esercitare l'azione di regresso nel processo penale nei soli casi in cui il P.M. eserciti l'azione penale per i reati di lesioni colpose od omicidio colposo) avrebbe portato a conseguenze palesemente irrazionali e contrarie ad ogni logica sistematica, comportando l'esclusione dei casi di condotte dolose da parte del datore di lavoro, e come una tale lettura dell'art. 61 citato non avrebbe consentito di collegare l'azione di regresso a presupposti fattuali e normativi oggettivamente individuati e perciò controllabili, ma l'avrebbe affidata alla tipologia di contestazione elevata dal P.M., ancorché errata.

Le Difese degli appellanti imputati e responsabili civili ripropongono la questione in questa sede, richiamando ed ampliando le motivazioni in primo grado svolte. In particolare, rilevano come l'azione di regresso non sia proponibile nel processo penale e come in questo senso si fossero pronunciate in passato la maggior parte della giurisprudenza penale e la quasi totalità di quella civile, che avevano riconosciuto come l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro fosse distinta rispetto ad una comune azione di restituzione o di risarcimento del danno ex art. 74 c.p.p. e potesse perciò essere promossa solo in sede civile con un'azione del tutto autonoma rispetto all'esito del processo penale. Sottolineano come all'INAIL non sia riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale, non potendosi ritenere l'Istituto soggetto offeso dal reato, come il diritto di regresso per le somme pagate dall'INAIL a titolo di indennità, in forza dell'assicurazione obbligatoria, non derivi dal fatto illecito oggetto del giudizio, ma da un contratto di assicurazione obbligatoria, come, pertanto, il reato non sia la causa diretta ed immediata del danno e come, quindi, non possa attendibilmente sostenersi che il diritto dell'INAIL di ripetere le somme pagate a titolo di indennità sia riconducibile al reato, che rappresenta, invece, un mero antecedente storico dell'obbligazione in capo all'Istituto. Osservano come, proprio sul presupposto dell'assenza di titolo, per l'INAIL, di partecipare al giudizio penale in qualità di danneggiato, la Cassazione civile e la Corte Costituzionale più volte siano intervenute ad ampliare

l'autonomia del giudice civile, attesa l'evidente violazione del diritto di azione e di difesa dell'INAIL, che, altrimenti, si sarebbe verificata (ove l'Istituto avesse dovuto subire le conseguenze di una decisione emessa in un giudizio al quale non poteva partecipare) e come si ricavi dal D.P.R. n. 1124/1965 e, in particolare, dagli articoli 10 e 11 dello stesso, che l'Istituto deve pagare le indennità previste sempre, anche nei casi per i quali non vi è azione di regresso. Rilevano come il quadro normativo non sia mutato in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 123/2007, il cui articolo 2 è stato riprodotto nell'art. 61 del D. L.vo 81/2008 (che ha introdotto un obbligo di notifica all'INAIL in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, o che abbia determinato una malattia professionale, *ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso*), come il legislatore continui chiaramente a tenere distinta l'azione diretta alla costituzione di parte civile dall'azione di regresso e come, al riguardo, sia significativa la congiunzione *e* che separa, distinguendole, le due azioni. Osservano come il legislatore abbia previsto, accanto all'azione di regresso, non esercitabile ex artt. 74 c.p.p. e 185 c.p., un diritto dell'INAIL al risarcimento di un danno alla propria immagine ed alle proprie finalità istituzionali, al pari di quanto viene riconosciuto a molti altri enti e come, peraltro, tale diritto sia stato riconosciuto solo per i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 quali oggetti dell'assicurazione obbligatoria. In definitiva, sottolineano che l'INAIL è titolare di due distinte azioni (la prima per il risarcimento del danno derivante dall'offesa ad un proprio diritto di personalità e di immagine e la seconda per il regresso, finalizzata al recupero delle somme erogate a titolo di indennizzo, al pari di quanto previsto dall'art. 1916 c.c. per l'assicuratore) e rilevano come solo l'azione per il risarcimento del danno possa essere introdotta nel processo penale, attraverso il disposto dell'art. 185 c.p.

Le Difese appellanti commentano poi la sentenza della Suprema Corte, sez. IV, 9.10.2008, n. 47374 (citata dall'Istituto a sostegno

dell'azione di regresso esercitata nel presente procedimento), che ha ritenuto ammissibile l'esperimento dell'azione di regresso nel processo penale, interpretando la disposizione dell'art. 61 D. L.vo n. 81/2008 come diretta a *conferire la più ampia pregnanza nella prospettiva anzidetta di un rafforzamento degli strumenti che possono rendere efficace la protezione dei lavoratori*, ed osservano che l'azione di regresso non è uno strumento di protezione dei lavoratori, ma un mezzo per fare recuperare all'INAIL le somme erogate in forza del contratto di assicurazione obbligatoria. Rilevano come non appaia possibile immaginare che il legislatore abbia voluto apportare surrettiziamente, o senza avvedersene, una modifica così rilevante all'art. 185 cp, travolgendo il principio molto rigoroso che limita la proposizione dell'azione civile nel processo penale alle sole azioni dirette al risarcimento del danno conseguente al reato, o alle restituzioni.

Rilevano ancora al riguardo le Difese appellanti come, anche diversamente opinando (ritenendo cioè che l'art. 2 della legge n. 123/2007 abbia sostanzialmente equiparato l'azione diretta alla costituzione di parte civile e quella di regresso), la nuova disciplina non sarebbe applicabile a fatti intervenuti in epoca precedente all'entrata in vigore della disposizione citata, non essendo l'art. 2 della legge 123/2007 una norma interpretativa, tale da legittimarne un'applicazione retrospettiva, ma una disposizione attributiva di un diritto.

Osservano inoltre come i reati contestati nel presente giudizio non appartengano alla tipologia dei delitti con riferimento ai quali le azioni di regresso e di risarcimento avrebbero potuto essere introdotte e ribadiscono la necessità di interpretare l'intervento legislativo del 2007 alla luce dei principi ispiratori del codice penale, che hanno comportato l'esclusione, nel processo penale, di azioni diverse da quelle dirette al risarcimento dei danni ed alle restituzioni. Definiscono del tutto inconferente l'obiezione al riguardo svolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui, diversamente opinando, nel caso di delitti dolosi resterebbe esclusa l'azione di regresso e rilevano come l'azione di regresso, alla luce del disposto di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, sia espressamente prevista a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per i fatti

dal quale l'infortunio è derivato. Escludono, alla luce della motivazione della sentenza, che possano ritenersi ricompresi nella contestazione del cpv. dell'art. 437 c.p. i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. e sottolineano che, non facendo tali reati parte della *res iudicanda*, l'azione di regresso non avrebbe comunque potuto essere introdotta nel presente processo.

Sottolineano poi le Difese appellanti come una domanda diretta al risarcimento del danno all'immagine dell'Istituto, che, invece, sarebbe stata proponibile nel presente procedimento, non sia stata formulata dall'INAIL.

Infine, lamentano il fatto che, con riferimento alla provvisionale riconosciuta all'INAIL, dichiarata provvisoriamente esecutiva, manchi, nella sentenza impugnata, un'adeguata motivazione. Rilevano l'impossibilità di addivenire alla liquidazione di una provvisionale, in assenza della verificazione dell'*an* delle pretese, osservando che, per addivenire alla liquidazione di somme a titolo di provvisionale, sarebbe stato necessario accertare se ciascuna delle rendite corrisposte, delle quali si richiedeva il regresso, fosse riferibile a soggetti che avevano lavorato nei periodi di pertinenza degli imputati, ammalatisi o deceduti a causa di esposizioni avvenute in tali periodi. Evidenziano, inoltre, come non possano valere, in punto sussistenza del nesso causale fra esposizioni all'amianto, insorgenza delle malattie e verificazione dei decessi, i riconoscimenti effettuati dall'INAIL, essendosi gli stessi basati su valutazioni diagnostiche pacificamente formulate, da parte dell'Istituto (per sua espressa ammissione in tal senso dell'Istituto), anche in presenza di concause.

Con la medesima ordinanza in data 1°.03.2010, il Tribunale respingeva altresì la richiesta di esclusione della parte civile INPS: richiesta di esclusione formulata dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili per la rilevata insussistenza del nesso eziologico tra le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Istituto in favore degli ex lavoratori Eternit, di cui l'INPS chiedeva la restituzione agli imputati, a titolo di risarcimento, e le condotte contestate nel presente procedimento.

Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, rilevava la natura pensionistica dei benefici contributivi previsti dall'art. 13 della legge n. 257/1992, la legittimazione passiva dell'INPS (e non dello Stato) alla controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento dei relativi diritti, e la conseguente legittimazione attiva dell'Istituto per la rivalsa, nei confronti dei datori di lavoro imputati, delle prestazioni erogate al lavoratore. Osservava in particolare il primo Giudice come le maggiorazioni previste dai commi VII e VIII dell'art. 13 legge 257/1992, modificato dalla legge 271/1993, non spettassero solo ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo ultradecennale (comma VIII), ma anche a quelli che avessero contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (comma VII), e come tale alternatività di presupposti fattuali per le erogazioni INPS fosse sufficiente a ravvisare la *legitimatio ad causam* in capo all'Istituto, quantomeno allorché l'ente lamentasse di avere erogato benefici contributivi e pensionistici in presenza di malattie professionali da amianto, riconducibili a condotte dolose del datore di lavoro, come quelle oggetto del presente giudizio.

Le Difese appellanti ripropongono la questione in questa sede, richiamando ed ampliando il ragionamento svolto in primo grado, in termini che possono essere riassunti nei seguenti passaggi: l'atto di costituzione dell'INPS espone le ragioni che giustificano la domanda e consente di affermare che il danno azionato dall'Istituto è quello conseguente all'erogazione di *benefici previdenziali e segnatamente la maggiorazione fino ad 1,5 volte dell'anzianità contributiva maturata, tanto ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, quanto ai fini dell'importo della relativa prestazione pensionistica*; i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto trovano la loro fonte normativa nella legge n. 257 del 1992 che, ai commi VII e VIII dell'art. 13, ha introdotto due benefici, oggetto di numerosi interventi legislativi succedutisi nel tempo, che ne hanno modificato i requisiti di accesso e l'entità; sul piano procedurale, l'ammissione ai benefici è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita domanda nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di attuazione; la legittimazione dell'INPS a proporre un'azione diretta al

risarcimento di un danno va verificata alla luce del testo dei commi VII e VIII dell'art. 13; in particolare, alla luce di tale normativa, occorre verificare se l'INPS sia portatore di un interesse ad agire, se risulti titolare di una situazione giuridica che gli riconosca questo interesse e se abbia subito un danno come conseguenza della lesione di un proprio diritto o, almeno, di un proprio interesse ritenuto meritevole di tutela; tale verifica va effettuata considerando che il danno può essere reclamato in quanto sia l'effetto della condotta degli imputati e sia ingiusto. Del resto, il G.U.P. del presente procedimento, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile INPS, già in quella sede formulata, aveva ritenuto che quella proposta dall'INPS, per come era qualificata nell'atto di costituzione, non fosse un'azione di regresso, ma un'azione di risarcimento del danno, come tale fondata sul disposto degli artt. 2043, 2087 c.c. e 185 c.p. Il patrimonio dell'Istituto, peraltro, non risulta in alcun modo depauperato in conseguenza delle avvenute erogazioni dei benefici previdenziali, in quanto, con la previsione di cui al comma VIII del citato art. 13, il legislatore ha ritenuto di introdurre un sostegno generalizzato nei confronti dei lavoratori che, a causa dei ritardi legislativi connessi all'introduzione di specifiche norme di sicurezza sull'amianto, avrebbero potuto riportare conseguenze personali da una esposizione prolungata; gli interventi a copertura delle spese connesse al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13 L. 27.03.1992 n. 257 sono stati posti a carico dello Stato (la Difesa appellante cita al riguardo quanto previsto dal XII comma dell'art 13 della legge citata e quanto previsto nel D.L. n. 269 del 2003, per quanto riguarda gli oneri relativi alla conservazione del regime previgente per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, avessero maturato determinati requisiti). Non è possibile invocare la tutela aquiliana di un credito senza precisare se questo diritto esista e quale sia la sua origine; nel caso di specie, il credito è inesistente, perché il costo per la erogazione dei benefici pensionistici è sopportato dallo Stato; l'inesistenza del diritto di credito esclude qualsiasi danno e la conseguente possibilità di chiederne il risarcimento; l'INPS non può reclamare un danno come conseguenza della condotta contestata agli imputati, avendo la legge n. 257/1992 disposto erogazioni previdenziali

senza prevedere alcun collegamento causale tra la condotta del datore di lavoro e le stesse; l'obiezione dell'INPS, secondo cui l'Istituto non avrebbe dovuto concedere i benefici pensionistici qualora il datore di lavoro avesse diligentemente operato, è infondata poiché l'INPS, sussistendo i presupposti indicati dai commi VII e VIII dell'art. 13, avrebbe comunque dovuto erogare i benefici, anche in assenza di responsabilità del datore di lavoro. Pertanto, il nesso eziologico tra la presunta illecita condotta del datore di lavoro e l'erogazione risulta inevitabilmente spezzato. L'azione introdotta dall'INPS nel presente procedimento non è proponibile neppure come azione di regresso: se intesa come un'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, essa non solo non è proponibile nel processo penale, ma soprattutto non risulta in alcun modo giustifIcata dal contesto normativo in cui si collocano i benefici previdenziali analizzati, che costituiscono una sorta di risarcimento generalizzato, ulteriore rispetto alle vicende coinvolgenti i datori di lavoro; in assenza di una specifica disposizione in tal senso, l'INPS non risulta in alcun modo legittimato a proporre un'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e, dunque, è privo di legittimazione ad agire in tal senso (quando il legislatore ha voluto consentire la proposizione dell'azione di regresso, ha introdotto specifiche disposizioni di legge, così com'è avvenuto per l'INAIL, a cui tale possibilità è espressamente riservata dall'art. 11 del D.P.R. n. 1224/1965, mentre nessuna disposizione in tal senso è stata prevista nella copiosa normativa connessa al riconoscimento dei benefici pensionistici). In ogni caso, poi, il danno del quale l'INPS reclama il risarcimento non è ingiusto e, pertanto, non è risarcibile, in quanto le erogazioni effettuate dall'INPS sono la conseguenza di una previsione legislativa intervenuta a molti anni di distanza dalla condotta degli imputati, operante indipendentemente da essa. Non è pertinente il riferimento all'art. 2087 c.c., posto dall'INPS a fondamento delle proprie domande, poiché l'art. 2087 c.c. interviene ed agisce sul piano contrattuale, nel rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore, e non può quindi legittimare pretese da parte di terzi che, come l'INPS, da tale rapporto rimangono completamente esclusi.

Le Difese appellanti osservano ancora come, poiché la Corte di Cassazione ha, con orientamento consolidato, chiarito che la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (entrata in vigore il 28 aprile 1992), siano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero di inabilità, e posto che la *Eternit s.p.a.* venne dichiarata fallita nel 1986, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda formulata dall'INPS non appaia sufficiente ad argomentare la reale esistenza di una legittimazione attiva dell'Istituto, essendo necessario, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, che l'esposizione del *petitum* e della *causa petendi* non siano né sommarie, né totalmente astratte (tale situazione si è invece verificata, secondo le Difese appellanti, nel caso di specie, non conseguendo il danno in modo evidente ed indiscutibile né dai reati contestati, né dalla disciplina citata).

Infine, gli appellanti lamentano il mancato raggiungimento della prova che costituisce il presupposto della liquidazione della provvisionale riconosciuta all'INPS, rilevando come non sia stata in alcun modo acquisita la prova del danno nella misura liquidata, non essendo stato espressamente indicato se i pagamenti effettuati dall'INPS fossero riferibili a lavoratori che avevano riportato una malattia o che erano deceduti in conseguenza di esposizioni all'amianto verificatesi nei periodi di rispettiva pertinenza gestionale degli imputati.

Le domande formulate dalle parti civili INAIL ed INPS nel presente procedimento non possono essere accolte per le ragioni seguenti.

L'accertamento in punto *an* delle pretese risarcitorie azionate dagli Istituti (che non si sono costituiti in questo procedimento per ottenere il risarcimento dei danni all'immagine da essi subiti, ma per ripetere quanto riconosciuto e corrisposto ai lavoratori rispettivamente a titolo di indennizzi e maggiorazioni previdenziali), non può prescindere, come ben si comprende considerando le fonti normative sopra richiamate, che costituiscono i presupposti delle domande risarcitorie formulate

in questa sede, dall'accertamento dei casi individuali di esposizione all'amianto.

In particolare, per quanto attiene all'INAIL, l'azione di regresso esercitata ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/1965 nel presente procedimento presuppone l'accertamento del singolo evento lesivo assicurato, vale a dire l'accertamento dell'insorgenza e della manifestazione della singola malattia-infortunio indennizzata dall'Istituto ex artt. 2 e ss. D.P.R. citato, e la riconducibilità della medesima alla responsabilità penale del datore di lavoro. Trattasi di accertamenti pacificamente non effettuati nell'ambito del presente procedimento (né, del resto, materialmente effettuabili, con riferimento agli oltre 2.100 lavoratori Eternit a cui l'Istituto ha riconosciuto la rendita e con riferimento ai quali ha esercitato l'azione di regresso), poiché i fatti lesivi concernenti i singoli individui (lavoratori o cittadini) non costituiscono gli eventi dei reati oggetto del presente procedimento, bensì manifestazioni di quell'evento unitario e ben più ampio (il disastro) riferibile a gruppi di persone considerati nel loro insieme come popolazioni (di lavoratori e cittadini), non come individui. E' sufficiente, in questa sede, richiamare integralmente quanto si è detto al riguardo nelle pagine dedicate alla *causalità individuale* ed alla *causalità collettiva* (cfr. capitolo II par. 4).

Per quanto attiene all'INPS, analoghe ragioni, riconducibili al mancato ingresso, nel presente procedimento, del concetto di *causalità individuale*, impediscono di ritenere nella specie raggiunta la prova, in punto *an*, della realizzazione del presupposto fattuale contemplato dall'art. 13 VII comma legge n. 257/1997 (insorgenza di una malattia professionale come conseguenza di esposizione all'amianto), che costituirebbe il possibile fondamento di un'azione risarcitoria esperibile in questa sede nei confronti degli imputati, nonché la prova dei presupposti procedurali la cui inosservanza avrebbe determinato l'insussistenza dell'obbligazione risarcitoria in capo all'INPS.

Invero, anche il presupposto fattuale contemplato dal comma VIII dell'art. 13 della legge n. 257/1997 (esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) non ha costituito oggetto

di prova nel caso di specie (le allegazioni in tal senso provenienti dall'INPS, infatti, non sono state approfondite e vagliate in sede dibattimentale). Il mancato accertamento dei singoli casi non consente, dunque, di ritenere provata la necessaria connotazione di ultradecennalità delle esposizioni all'amianto subite da ciascuno dei lavoratori a cui l'Istituto ha riconosciuto i benefici previdenziali ex art. 13 VIII comma della legge citata. Neppure, poi, è stata oggetto di considerazione e di discussione l'osservanza, da parte di ciascuno dei lavoratori Eternit a cui l'INPS ha riconosciuto i benefici previdenziali ex art. 13 VIII comma, delle disposizioni procedurali la cui inosservanza determina l'insussistenza dell'obbligazione in capo all'Istituto (l'ammissione ai benefici è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita domanda nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di attuazione della legge n. 257/1992), con conseguente impossibilità, da parte sua, di ripetere somme eventualmente erogate per errore, in assenza dei presupposti dalla legge contemplati.

Peraltro, con riferimento ai benefici previdenziali di cui al comma VIII dell'art. 13 della legge citata, corre l'obbligo di rilevare la fondatezza (e l'assorbenza rispetto alle osservazioni appena svolte) delle argomentazioni difensive aventi ad oggetto la considerazione del contesto normativo in cui detti benefici si collocano: trattasi di argomentazioni condivisibili, da cui discende il riconoscimento della natura risarcitoria generalizzata degli stessi, del tutto indipendenti dalle vicende coinvolgenti i datori di lavoro.

Per tutte le considerazioni suesposte, dunque, le richieste risarcitorie formulate in questa sede dall'INAIL e dall'INPS debbono essere respinte, non costituendo l'*an* delle pretese da essi azionate oggetto di accertamento devoluto al giudice in questo processo.

L'incertezza, sostanzialmente aleggiante, in punto rilevanza o meno, nell'ambito del presente procedimento, della *causalità individuale* (come si è già ripetutamente sottolineato, il Tribunale, dopo averla espressamente esclusa nel corso del

dibattimento, ha contraddittoriamente affermato in sentenza che le malattie-infortuni rappresentano tanti eventi, distinti fra loro, del reato sub a ed ha fatto decorrere dall'insorgenza di ciascuna delle malattie-infortuni i termini prescrizionali), induce la Corte, in questa sede, a respingere le domande formulate dalle parti civili INAIL ed INPS. La pacifica inaccoglibilità, nel merito, delle domande suddette esime questa Corte dal valutare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione delle rispettive costituzioni degli Istituti, invocata in via di principalità dagli appellanti.

Conseguentemente, debbono essere revocate tutte le statuizioni civili della sentenza impugnata emesse nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, ivi compresa la statuizione avente ad oggetto la condanna degli imputati e dei responsabili civili, in solido fra loro, alla rifusione delle spese sostenute dagli Istituti per l'avvenuta costituzione, assistenza e rappresentanza nel giudizio di primo grado (trattasi della somma di euro 18.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie liquidata a favore dell'avvocato Sergio Nutini procuratore speciale dell'INAIL e della somma di euro 18.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie liquidata a favore dell'avvocato Atanasio Maurizio Greco procuratore speciale dell'INPS).

8.1.8 *Le organizzazioni sindacali*

All'udienza dell'8.02.2010, le Difese degli imputati chiedevano l'esclusione delle organizzazioni sindacali costituitesi parti civili in ragione dell'insussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per l'ammissione della costituzione dei sindacati quale parte civile nel processo penale celebrato a carico del datore di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica. Evidenziavano come nessuna delle organizzazioni sindacali costituitesi avesse indicato puntualmente i nominativi delle parti lese iscritte, reclamando la sussistenza del diritto del sindacato a costituirsi parte civile, a prescindere dall'effettiva iscrizione delle parti lese al medesimo, per essere il sindacato portatore di un interesse di carattere generale. Rilevavano come le sedici organizzazioni costituite lamentassero tutte il pregiudizio del

medesimo interesse, vale a dire l'interesse dei lavoratori Eternit ad un ambiente di lavoro salubre ed evidenziavano come, relativamente ai tre organismi sindacali maggiormente rappresentativi (CGIL, CISL e UIL), si fossero costituiti più enti diversi, portatori, quantomeno in relazione alle tre organizzazioni di riferimento, non solo delle medesime istanze, ma della medesima configurazione ideologica degli interessi rappresentati.

Sottolineavano ancora come la costituzionalizzazione, nell'art. 111 Cost., del principio della ragionevole durata del processo, imponesse di arginare il fenomeno della illimitata espansione dell'area dei soggetti legittimati a costituirsi parti civili nel processo penale. Richiamavano, infine, il tenore dell'art. 61 del D.L.vo 9.04.2008 n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, osservando che tale disposizione era stata emanata nel 2008, in presenza di una giurisprudenza consolidata in ordine all'ammissione dei sindacati come parti civili nei procedimenti penali per violazioni delle norme antinfortunistiche e proponendo, alla luce del suddetto rilievo sistematico, la seguente interpretazione della norma: nel primo comma, sono considerati gli enti che possono richiedere il risarcimento dei danni costituendosi parte civile, in presenza di una violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, mentre, nel secondo comma, sono stati considerati gli enti ai quali è stata riservata solo la possibilità di intervenire ai sensi dell'art. 91 c.p.p.

Con l'ordinanza in data 1°.03.2010, il Tribunale respingeva la richiesta, sulla base delle considerazioni seguenti: il diritto al risarcimento in capo alle organizzazioni sindacali trova fondamento non solo nelle norme statutarie, ma in molteplici fonti normative aventi addirittura maggiore forza cogente, sicché è condivisibile l'affermazione contenuta negli atti di costituzione depositati, circa l'astratta configurabilità di danni derivanti alle organizzazioni sindacali che traggono origine dall'omissione dell'applicazione della normativa posta nell'interesse primario dei lavoratori, iscritti o non iscritti, oltreché dalla lesione del diritto di personalità (o identità) delle associazioni in questione; le articolazioni più periferiche della struttura sindacale nazionale (di norma i sindacati provinciali di categoria), la cui

legittimazione ad agire trova fondamento nell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, sono dotate di una soggettività propria, distinta rispetto a quella del sindacato nazionale, in quanto dette articolazioni sono titolari autonome di interessi collettivi, operando in sede locale, ossia a stretto contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro. In alcun modo l'art. 61 comma 2 D.L.vo n. 81/2008 può essere interpretato nei termini indicati dalla Difesa degli imputati, dovendosi invece ritenere che tale disposizione abbia conferito alle organizzazioni sindacali il riconoscimento *ex lege*, che costituisce il presupposto per potere esercitare, nel processo penale, con il consenso della persona offesa, i diritti e le facoltà spettanti direttamente a quest'ultima.

Le Difese appellanti degli imputati e dei responsabili civili, dopo avere svolto una premessa di carattere generale ed argomentato ampiamente sull'istituto dell'intervento in giudizio ex art. 91 c.p.p. e sulle finalità dello stesso, ripropongono in questa sede la richiesta di esclusione delle parti civili organizzazioni sindacali, nei medesimi termini sopra indicati, rilevando, in particolare, l'inammissibilità di una contestuale costituzione dei diversi livelli delle stesse, in quanto l'interesse che si pretende leso è sempre il medesimo, cioè quello volto ad assicurare condizioni di lavoro salubri negli stabilimenti Eternit. Osservano come le strutture nazionali del sindacato siano sovraordinate a quelle intermedie ed a quelle locali, con conseguente assorbimento delle funzioni del ruolo del sindacato locale ed intermedio nell'attività svolta dal sindacato nazionale, che è rappresentativo di tutte le proprie articolazioni. Pertanto, contestano l'avvenuta assegnazione, da parte del Tribunale, in favore della CGIL Piemonte, della CGIL Camera del Lavoro di Alessandria e della CGIL Nazionale, della somma di euro 100.000,00 ciascuna e rilevano come la richiesta risarcitoria formulata dalla CGIL risulti triplicata e sia tale da non consentire di riconoscere a tutte tre le organizzazioni suddette un danno ed un diritto al risarcimento, essendo l'idea professata e la finalità perseguita una sola e spettando la tutela delle stesse al solo organo sovraordinato. Sottolineano come anche per le altre associazioni sindacali UIL e CISL sia stata

triplicata la domanda risarcitoria e come, pertanto, valgano per tali organizzazioni sindacali le medesime considerazioni.

Insistono inoltre le Difese appellanti nel contestare la sussistenza dell'interesse risarcitorio delle associazioni sindacali, nonostante la mancata prova dell'iscrizione delle parti lese al sindacato, osservando come, diversamente opinando, si potrebbe giungere ad ammettere costituzioni di parte civile di ogni e qualsivoglia associazione avente come astratto scopo statutario il perseguimento della salvaguardia e della dignità della salute dei lavoratori. In particolare, per quanto riguarda la costituzione di ALLCA Nazionale CUB, osservano che non è stata fornita la prova del fatto che qualcuna fra le persone offese del procedimento in esame sia iscritta a tale sindacato.

Come si evince dalla ricostruzione svolta, tre sono, sostanzialmente, i temi oggetto dei motivi di doglianza formulati dagli appellanti imputati e responsabili civili, nei confronti delle statuizioni civili della sentenza impugnata, che attengono alle organizzazioni sindacali (statuizioni di cui gli appellanti invocano la revoca): l'ammissione della costituzione di parte civile, nel presente giudizio, dei sindacati quali associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato ex art. 91 c.p.p.; la mancata prova dell'iscrizione ai sindacati costituitisi parti civili (quantomeno ad alcuni di essi) di qualcuna delle persone offese del presente procedimento; l'avvenuto riconoscimento, da parte del Tribunale, del diritto al risarcimento del danno ad una pluralità di organizzazioni sindacali locali o intermedie rispetto alle corrispondenti sigle nazionali.

Quanto al primo ed al secondo di essi, soccorre, in termini puntuali ed esaustivi, la pronuncia della Suprema Corte, sez. IV penale, 18.01.2010, n. 22558, Ferraro ed altri, già richiamata dal Tribunale, che ha affermato l'ammissibilità, *indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato*, della costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa cagioni loro un danno autonomo e diretto per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle

stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed alla prevenzione delle malattie professionali.

La Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha richiamato i passaggi fondamentali della giurisprudenza sul tema del riconoscimento della tutela degli interessi collettivi e diffusi e dell'azionabilità di posizioni giuridiche soggettive non rientranti nella tradizionale nozione di diritto soggettivo e ha svolto un'ampia ed approfondita disamina della materia, giungendo ad affermare che il diritto di intervento in giudizio, riconosciuto dagli artt. 91 e ss. c.p.p. agli enti ed alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, non esaurisce la possibilità di tutela riconosciuta dall'ordinamento agli enti esponenziali. In particolare, ha rilevato la Cassazione citata: *Gli articoli richiamati (91 e ss. c.p.p.*) *prevedono una forma di intervento e partecipazione al processo penale sicuramente nuova, in quanto non conosciuta dal codice di rito previgente, ma non esaustiva delle facoltà riconosciute ad enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato; si tratta di modalità di partecipazione al processo ulteriore rispetto alla costituzione di parte civile, che resta pienamente possibile e consentita nei limiti di quanto stabilito dall'art. 74 c.p.p., e del richiamato art. 185 c.p.; ciò è confermato dalla disposizione dell'art. 212 disp. att. c.p.p. il cui senso è quello di ricondurre la possibilità di costituzione di parte civile, eventualmente consentita da disposizioni previgenti, al rispetto dei limiti di cui al predetto art. 74 c.p.p. Né può diversamente ritenersi a seguito dell'espressa previsione contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 61 che attribuisce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni delle vittime dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, trattandosi di una previsione che non modifica il quadro generale delle possibilità di partecipazione al processo, ma si limita a riconoscere a determinati soggetti, tra cui anche i sindacati, il potere di intervenire nel processo a prescindere dai requisiti stabiliti dal codice di rito.* Ha proseguito la Corte, osservando: *La questione della legittimazione alla costituzione di parte civile (legitimatio ad causam) si risolve … nella individuazione del soggetto al quale il reato ha recato danno e dei requisiti del danno risarcibile (danno*

ingiusto) ed affermando: *Requisito centrale del danno risarcibile è … quello posto dall'art. 2043 c.c. del "danno ingiusto". Tradizionalmente … l'ingiustizia del danno è stata identificata nella lesione di un diritto soggettivo. Si è avuto, però, negli ultimi anni, un fenomeno notevolmente ampliativo dell'area del danno risarcibile, che sulla spinta della più attenta e moderna dottrina, ha visto una sensibile giurisprudenza civile ed anche penale riconoscere la azionabilità di situazioni giuridiche soggettive qualificate dalla lesione di interessi particolari non strettamente riconducibili al diritto soggettivo.* Dopo avere esaminato la citata giurisprudenza ha parlato di *prospettiva evolutiva*, espressione di una *vasta apertura verso la tutelabilità di sempre più ampie posizioni soggettive* (in particolare, le pronunce n. 500 e 501 del 1999 delle S.U. civili, le pronunce Cass. civile, sez. III, 31.05.2003, n. 8827 e 8828 e Cass. civ., sez. III, n. 12929, del 4.06. 2007 in causa Icg s.p.a. contro Deutsche Bank s.p.a., nonché le sentenze penali Cass. pen., sez. VI, del 5.12.2003, n. 21677, rv 229393, e Cass. pen., sez. I, dell'8.11.2007, n. 4060, rv 239190) e tale da determinare lo sviluppo di un *orientamento, nel tempo via via sempre più ribadito, favorevole al riconoscimento della possibilità di costituzione di parte civile degli enti collettivi* (orientamento espresso da alcune pronunce espressamente citate e commentate nella sentenza: Cass. pen., sez. IV, 6.02.2008, n. 22144, rv 2400017; Cass. pen., sez. III,. 5.04.2002, n. 22539, rv 221881; Cass. pen., sez. III, 21.10.2004, n. 46746, rv 231306; Cass. pen., sez. III, 21.05.2008, n. 35393, rv 240788; Cass. pen., sez. III, 7.02.2008, n. 12738, rv 239409, e Cass. pen., sez. V, 17.02.2004, n. 13989), la Suprema Corte ha rilevato: *In tutti questi casi il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile è stato motivato ritenendo che l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività da esso concretamente svolta e per la posizione assunta, avesse fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittimava a chiedere il risarcimento dei danni da tale reato anche ad esso derivanti.* Ha quindi concluso la disamina osservando: *Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il*

predetto limite dell'iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta. E' pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali. Come è stato osservato, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti della autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione. Sotto tale profilo, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali fini, consentendo al costituzione di proprie rappresentanze con il compito di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca al fine della migliore tutela della loro salute e integrità fisica. Anche se tale disposizione non ha avuto nella pratica lo sviluppo e l'intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile, rimanendo al presenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali prevalentemente orientata alla tutela degli aspetti economici della prestazione lavorativa, essa rappresenta tuttavia una innegabile attribuzione di competenza alle forme associative di lavoratori, cui sono stati, con essa, riconosciuti specifici poteri sollecitatori. Come è stato osservato, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha aperto la via al riconoscimento delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori della qualità di soggetti istituzionali nelle garanzie della sicurezza sul lavoro. Ulteriori e più pregnanti

attribuzioni alle associazioni sindacali sono state successivamente effettuate dalla legislazione interna di attuazione della normativa comunitaria (dir. N. 391 del 1989) che, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sollecitava gli Stati a garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti un diritto di partecipazione conforme alle prassi e/o alle legislazioni dei singoli Stati. Il D.lgs. n. 626 del 1994 ha così attuato un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell'art. 9 dello Statuto, stabilendo (artt. 18 e 20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza … Con il testo unico 9 aprile 2008 n. 81 il sistema è stato confermato ed anzi rafforzato … Nel testo Unico il ruolo delle organizzazioni sindacali all'interno del sistema della sicurezza è confermato, tra l'altro, dalla presenza di dieci esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale … dalla previsione del potere di interpello al Ministero del lavoro da parte delle stesse organizzazioni sindacali. E' veramente difficile ritenere che questa attribuzione di compiti e responsabilità non significhi, per il sindacato che degli stessi abbia fatto uso , il riconoscimento ed al tempo stesso la conferma di una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile.

La materia in esame è stata ancor più di recente oggetto di trattazione da parte della Suprema Corte, con la sentenza della IV sezione penale 19.01.2011, n. 9923, Locatelli, che, dopo avere riconosciuto, alla luce di un *excursus* completo dell'evoluzione giurisprudenziale, come debba ritenersi superata la concezione per cui la tutela giurisdizionale è consentita solo con riferimento alla lesione del diritto soggettivo, ha concluso: *… ne consegue che anche il pluridecennale ricordato dibattito sull'esistenza della legittimazione attiva degli enti esponenziali deve ritenersi superato dall'evoluzione giurisprudenziale. Non è più il diritto soggettivo (tanto meno quello assoluto) che, se leso, è oggetto di tutela giurisdizionale: tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare e a giustificare, quindi, l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione. Non appare quindi necessario richiamarsi alla riferita complessa costruzione giuridica che, in vario modo, tenta di*

trasformare interesse diffusi dei singoli in diritti collettivi o diritti soggettivi del gruppo esponenziale perché il gruppo esponenziale- ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo - è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti all'Autorità Giudiziaria proprio in quanto rappresentativo degli interessi, che vanno anche al di là di quelli dei suoi associati, e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato. Con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali, la Suprema Corte, in detta pronuncia, dopo avere rilevato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la legittimazione dei sindacati anche per reati non strettamente inerenti la posizione del lavoratore subordinato, come nel caso di reati di violenza sessuale commessi sul luogo di lavoro o a danno di un lavoratore aderente all'organizzazione, conclude osservando: *La tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce infatti uno dei compiti primari delle organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro ed è scolpito nell'art. 9 dello statuto dei lavoratori che prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze (che, ovviamente, non possono che essere soprattutto quelle sindacali) hanno diritto di controllare delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.*

Ebbene, alla luce dei principi graniticamente enunciati nelle pronunce suddette, non può che affermarsi la piena legittimazione di tutti gli organismi sindacali costituitisi parti civili ad agire nel presente giudizio, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dei fatti contestati.

L'omessa adozione di cautele antinfortunistiche, di per sé costitutiva della fattispecie di reato contestata sub a), rappresenta, infatti, come si è detto in precedenza, una delle condotte costitutive del reato di disastro innominato sub b (invero, come già è stato sottolineato, non soltanto del disastro verificatosi all'interno degli stabilimenti, ma anche di quello ambientale ad essi esterno); altre condotte contestate sotto il capo b (l'*omesso utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, l'omessa*

limitazione dei tempi di esposizione all'amianto, l'omessa adozione di procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, l'omessa sottoposizione dei lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto), pur non rientrando fra le condotte costitutive del reato di cui all'art. 437 c.p., sono tutte condotte riferibili alle condizioni dei luoghi di lavoro in cui l'amianto veniva trattato ed alle procedure seguite per la lavorazione ed attengono, pertanto, alla generale tematica della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro; le condotte suddette sono elementi costitutivi del *disastro interno* sub b), di cui le lesioni personali e le morti di migliaia di lavoratori sono espressione.

Lo sviluppo storico degli organismi sindacali, l'attività da essi concretamente svolta sulla base degli scopi specificati nei rispettivi statuti (in cui vengono indicati anche i mezzi prescelti per realizzare gli obiettivi) e la posizione loro attribuita all'interno delle fabbriche dalla normativa vigente consentono di affermare che essi hanno fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli, lesi o posti in pericolo, da reati commessi ai danni dell'incolumità personale dei lavoratori.

Da tale immedesimazione discende una posizione di diritto soggettivo, che legittima le organizzazioni sindacali ad invocare il risarcimento dei danni conseguenti a reati, qual è quello di disastro contestato nel presente procedimento, che, attentando all'incolumità personale dei lavoratori, ledono altresì l'immagine e l'operato degli organismi posti a tutela della stessa. La riconducibilità della loro legittimazione ad un diritto soggettivo comporta poi, evidentemente, l'irrilevanza del fatto che i lavoratori, parti lese dei reati suddetti, risultino o meno ad esse organizzazioni iscritti.

Il danno subito dalle organizzazioni sindacali costituitesi parti civili nel presente procedimento, in conseguenza delle condotte dolose contestate (realizzate in spregio della normativa antinfortunistica, di sicurezza e di igiene sul lavoro) e dell'evento disastroso da esse scaturito, consiste dunque nel danno non

patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla tutela del proprio patrimonio morale ed al perseguimento degli scopi statutari, cui oggettivamente segue una compromissione dell'immagine degli organismi sindacali, la diminuzione di prestigio degli stessi, il discredito nei confronti degli iscritti e dei terzi, nonchè la frustrazione morale degli associati, determinante una perdita della capacità di aggregazione.

Trattasi di un danno la cui natura ne giustifica la determinazione in via equitativa (cfr. per tutte, al riguardo: Cass. pen., sez. V, 30.09.2010, n. 43053, Arena), che è stato dal Tribunale liquidato come tale, attraverso l'individuazione di una somma (euro 100.000,00) uguale per tutte le organizzazioni sindacali costituitesi parti civili: detta somma appare congrua in relazione all'entità del pregiudizio da ciascun sindacato sofferto in conseguenza dei fatti, di particolare gravità e risonanza, oggetto del presente procedimento, avuto altresì riguardo all'attività di fuorviante disinformazione, non disgiunta da subdole pressioni finalizzate a contenerne le iniziative, posta in essere nei confronti degli organismi sindacali (di cui, come si è detto in precedenza, si rinviene testimonianza nel documento AULS 76).

Rimane ora da considerare il terzo motivo di doglianza formulato dagli appellanti nei confronti delle statuizioni civili della sentenza impugnata che attengono alle organizzazioni sindacali: il motivo avente ad oggetto l'avvenuto riconoscimento di un danno risarcibile e l'avvenuta liquidazione dello stesso in favore di più articolazioni della medesima complessa struttura.

Sostengono gli appellanti che la costituzione di un sindacato nei suoi diversi livelli organizzativi provoca una moltiplicazione ingiustificata delle posizioni soggettive risarcibili e concludono ritenendo che la legittimazione alla costituzione di parte civile deve essere riconosciuta solo alle organizzazioni sindacali di livello più elevato.

L'argomentazione non appare fondata per le ragioni seguenti.

Le organizzazioni sindacali, come si è detto, hanno una soggettività giuridica e vantano diritti loro riconosciuti dal

legislatore, sia come associazioni esponenziali della collettività dei lavoratori, sia in proprio, quali organismi attivi per la realizzazione del diritto alla salute dei lavoratori ed alla salubrità dei luoghi e degli ambienti di lavoro.

Le S.U. civili della Suprema Corte, nella sentenza n. 3105/1995, hanno espressamente riconosciuto alle articolazioni territoriali degli organismi sindacali una *soggettività distinta* rispetto a quella della struttura sovraordinata, essendo dette articolazioni *autonomi titolari di interessi collettivi, quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi.*

Sono pertanto assolutamente condivisibili le osservazioni a suo tempo svolte dal G.U.P. del presente procedimento che, ammettendo la costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali di livello intermedio ed inferiore rispetto a quelle nazionali, ha rilevato come le diverse articolazioni territoriali delle associazioni sindacali trovino *la ragione della loro esistenza nel differente atteggiarsi, a seconda dell'ambito territoriale, dell'azione in concreto posta in essere, non risultando affatto che le strutture sindacali siano organizzate gerarchicamente, avendo invece le diverse articolazioni differenti compiti proprio in dipendenza dell'ambito territoriale in cui operano.*

Il ragionamento sovra svolto vale anche per l'associazione sindacale Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (A.L.L.C.A.) aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.), essendo emersa dalla documentazione prodotta da tale parte civile, l'attività dalla stessa svolta all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro nel settore della prevenzione dei rischi di amianto (pubblicazioni in materia, comunicati, incontri effettuati sul tema dell'amianto con rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute). Né il fatto che tale sindacato si sia costituito dopo la chiusura degli stabilimenti Eternit incide sulla possibilità di costituzione di parte civile nel presente procedimento dello stesso: come è stato ampiamente detto in precedenza, la consumazione del reato sub b) non può dirsi compiuta, non essendosi ancora, allo stato, realizzato nella sua interezza l'evento, di natura epidemica, che la condotta delittuosa contestata ha cagionato (il reato in esame non si è, dunque,

consumato affatto in epoca antecedente alla formale costituzione di ALLCA: cfr., al riguardo, Cass. pen., sez. IV, 10.06.2010, n. 38991, imp. Quaglierini ed altri).

Infine, le doglianze formulate con specifico riferimento alla condanna provvisionale pronunciata in favore delle organizzazioni sindacali (cfr. p. 551 dei motivi di appello Schmidheiny) sono infondate: come emerge dal dispositivo della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale non ha liquidato, in favore delle organizzazioni sindacali, provvisionali di sorta, ma è addivenuto alla liquidazione, in via equitativa, dei danni subiti da tutti gli organismi sindacali costituitisi parti civili (capi A, B e C del dispositivo), fatta eccezione per UIL Regione Campania, Fillea CGIL Regione Campania e CGIL Regione Campania (capo Ba del dispositivo).

Sussiste, invece, con riferimento al capo A) del dispositivo della sentenza di primo grado, la discrasia incidentalmente rilevata dall'appellante Schmidheiny (cfr. p. 551 dei relativi motivi di doglianza) fra parte motiva della pronuncia (cfr. p. 562 e ss.) e dispositivo della stessa: essa va risolta dando prevalenza, non solo formale, ma sostanziale, al dispositivo, poiché non risulta che la CGIL Piemonte, la CGIL Camera Lavoro di Alessandria e l'A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B., nei rispettivi atti di costituzione, abbiano chiesto il ristoro di danni di natura patrimoniale specificamente individuati e documentati e poiché, come si è detto, i danni di natura non patrimoniale conseguenti ai fatti di causa possono essere liquidati agli organismi sindacali in via equitativa (si richiamano al riguardo le argomentazioni precedentemente svolte ed il riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 43053/2010). Tali danni, non sussistendo sostanziali differenze fra le posizioni e le attività svolte dalle suddette associazioni sindacali e quelle relative alle associazioni contemplate ai capi B) e C), non possono che essere quantificati in misura uniforme fra loro, riferendosi alla ricaduta, in termini di discredito, diminuzione di prestigio e conseguente perdita della capacità di aggregazione subita, in misura analoga, da ciascuna delle associazioni sindacali in esame in conseguenza dei fatti di causa.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, i motivi di doglianza formulati dalle Difese degli imputati e dei responsabili civili che attengono alla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali, non possono trovare accoglimento ed i relativi capi della sentenza impugnata debbono essere confermati.

8.1.9 *Le associazioni*

Il Tribunale riconosceva la legittimazione processuale a costituirsi parte civile, nel presente procedimento, dell'associazione WWF, dell'Associazione Legambiente Onlus, di Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute-Onlus, dell'Associazione Italiana Esposti Amianto e dell'Associazione Familiari Vittime Amianto; riconosceva altresì il diritto delle cinque associazioni suddette al risarcimento dei danni subiti, liquidando interamente gli stessi in misura pari ad euro 100.000,00 a favore dell'Associazione Italiana Esposti Amianto e di Legambiente Onlus ed in misura pari ad euro 70.000,00 a favore di WWF Italia Onlus ONG (cfr. capo C del dispositivo della sentenza impugnata) e demandando alla separata sede civile la liquidazione di quelli riconosciuti in favore dell'associazione Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute-Onlus e dell'Associazione Famigliari Vittime Amianto, cui venivano riconosciute provvisionali rispettivamente di euro 70.000,00 e di euro 100.000,00 (capi E e L del dispositivo della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata contiene un richiamo espresso (cfr. p. 564 e 565) alla giurisprudenza della Suprema Corte successiva al D.L.vo n. 152/2006 (il cui art. 318 aveva abrogato l'art. 18 della L. n. 349/1986), in punto legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile nel processo penale. Trattasi delle sentenze Cass. pen, sez. III, 3.10.2006, n.36514, Censi e Cass. pen., sez. III, 21.01.2011, n. 34761, Memmo e altri, che hanno riconosciuto tale legittimazione alle associazioni *quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo*, poiché, *in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene*

soggettivizzato e personificato ed hanno affermato che *il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo,* osservando che *in tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela* e che *la possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c., poiché l'art. 185 c.p. comma 2 -che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.- dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio etiologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo.*

Il Tribunale addiveniva alle statuizioni in favore delle cinque associazioni sopra indicate dopo aver fatto propri i principi giurisprudenziali richiamati.

Quanto al WWF, il primo Giudice osservava (cfr. p. 565 e 566 della sentenza impugnata) come l'associazione, fondata il 5.07.1966, fosse legittimata *ex lege* a stare in giudizio per la tutela di interessi ambientali, in quanto associazione compresa nell'elenco di quelle protezionistiche di cui all'art. 13 L. 349/86, che persegue, secondo quanto disposto dall'art. 5 del suo statuto, finalità di conservazione della natura e dei processi ecologici e finalità di tutela dell'ambiente tramite la conservazione degli *ecosistemi* e la lotta all'inquinamento, esercitando azioni di tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente e proponendo normative e regole amministrative sulla tematica di tutela ambientale. Rilevava il Tribunale in sentenza come, nel corso del dibattimento, fosse stata fornita prova dello specifico radicamento di tale associazione sul territorio, desumibile dalle richieste di bonifica delle aree dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato dalla stessa inoltrate, sin dal 1999, ai

competenti Ministeri dell'Ambiente e della Giustizia e come, dunque, il WWF potesse considerarsi soggetto danneggiato dal reato, in conseguenza della lesione diretta delle proprie finalità istituzionali e della vanificazione delle risorse umane e finanziarie impiegate specificamente nella tutela dell'ambiente contro l'inquinamento.

Quanto a Legambiente Onlus, il Tribunale rilevava (cfr. p. 566 della sentenza impugnata) che, come emerge dall'art. 3 dello statuto, tale associazione si propone, tra l'altro, di *promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico*, nonché di *organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, risanamento di strutture urbane, bonifica di ambienti litoranei…disinquinamento di zone agricole e industrializzate;* evidenziava, quindi, come, di fatto, tale associazione risultasse aver operato, dal 1998, nel territorio di Casale Monferrato, insieme all'Associazione Familiari Vittime Amianto ed all'Associazione Italiana Esposti Amianto, promuovendo incontri e convegni ed avanzando agli enti pubblici specifiche richieste di incontro, informazione e confronto sul pericolo costituito dall'amianto e sulla promozione della bonifica della zona di Casale Monferrato (al riguardo, il primo Giudice richiamava la deposizione dibattimentale resa dal teste Vittorio Giordano all'udienza del 19.07.2010).

Quanto a Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute, il Tribunale sottolineava (cfr. p. 566 e 567 della sentenza impugnata) come emergesse dall'art. 3 dello statuto associativo che *l'attenzione alla salute nei luoghi di lavoro e all'ambiente di lavoro rappresenta una finalità specifica dell'agire di tale associazione* e come la documentazione prodotta desse conto *di una costante iniziativa culturale e di informazione svolta, da epoca risalente, dall'associazione Medicina Democratica sui temi della sicurezza del lavoro, intesa quale assenza di pericoli per l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, compresi - tra di essi - quelli derivanti dall'uso dell'amianto, e costituisce ulteriore conferma della sussistenza dei requisiti (specificità delle finalità statutarie quanto al perseguimento dei beni giuridici che si assumono lesi dai reati per cui si procede; rilievo nazionale*

dell'associazione, quale riflesso della sua rappresentatività, ampiezza ed effettività della sua operatività) che la giurisprudenza … ha individuato quali necessari presupposti della legittimazione ad agire civilmente nel processo penale in capo alle associazioni finalizzate alla realizzazione di interessi collettivi.

Analoghe considerazioni svolgeva il Tribunale con riferimento all'Associazione Italiana Esposti Amianto (A.I.E.A.), *costituitasi nel gennaio 2006 per "rinnovare e attualizzare l'originaria Associazione Esposti Amianto" nata a Casale Monferrato nel 1989 e fondata per volontà ed impegno di Medicina democratica, da cui discende, recuperandone i percorsi …e che persegue, tra gli scopi principali "l'abolizione dell'amianto e degli altri agenti tossici-nocivi cancerogeni … il sostegno ai lavoratori e ai cittadini esposti ed ex esposti ad amianto … l'applicazione della legge n. 257/92 e della normativa di attuazione … l'informazione scientifica sui danni e rischi dovuti all'amianto.* Quanto all'attività in concreto realizzata da tale associazione, il Tribunale richiamava il contenuto della deposizione, resa all'udienza del 19.07.2010, da uno dei soci fondatori, Italo Busto (cfr. p. 567 e 568 della sentenza impugnata).

Infine, il primo Giudice affermava che *valutazioni analoghe valgono per l'Associazione Familiari Vittime Amianto, con sede in Casale Monferrato, così denominata dal 1998, che, come si legge all'art. 3 dello Statuto, si prefigge "la collaborazione con le associazioni ambientaliste per al difesa e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in particolare dal rischio amianto; la collaborazione con il sindacato per sviluppare iniziative … volte al riconoscimento e risarcimento del danno da amianto, subito da esposti professionalmente e dalla popolazione in generale".* Riconosceva poi che, *come emerge dall'atto di costituzione, si tratta di associazione (che nasce da un precedente organismo, denominato A.F.L.E.D. - Associazione familiari lavoratori Eternit deceduti-promosso nel 1998 e privo di statuto), che, come risulta dalla documentazione prodotta, ha perseguito uno specifico impegno nel percorso di bonifica degli ex stabilimenti e del territorio della città di Casale Monferrato, avendo come interlocutori il Comune, l'ASL, l'ARPA e il Ministero della sanità, e ha interloquito con le amministrazioni locali e, a livello nazionale,*

con gli organismi ministeriali e legislativi in relazione a problematiche ambientali (cfr. p. 568 della sentenza impugnata).

Le Difese degli imputati e dei responsabili civili hanno impugnato le statuizioni suddette, chiedendo il rigetto, per inammissibilità, o, comunque, per infondatezza nel merito, delle azioni risarcitorie promosse dalle associazioni sopra indicate, con conseguente revoca delle statuizioni civili emesse a loro favore, o, quantomeno, sospensione delle provvisionali riconosciute all'Associazione Familiari Vittime Amianto ed all'Associazione Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute.

Nei motivi di doglianza, gli appellanti imputati e responsabili civili richiamano, in primo luogo, le obiezioni formulate in punto ammissibilità della costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali quali enti esponenziali di interessi collettivi, rilevando come, in ogni caso, la mancanza di prove in ordine alla continuità dell'azione svolta dalle associazioni ed alla rilevanza della stessa a difesa del territorio imponga il rigetto delle rispettive istanze risarcitorie formulate ed accolte dal Tribunale; per quanto attiene a Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute, all'Associazione Italiana Esposti Amianto ed all'Associazione Famigliari Vittime Amianto, osservano trattarsi di associazioni costituitesi in epoca successiva alla realizzazione delle condotte illecite oggetto del presente procedimento, sottolineando come tale circostanza escluda, di per sé, l'ammissibilità delle rispettive istanze risarcitorie, attesa l'inesistenza del soggetto titolare dell'interesse asseritamente leso al momento delle condotte; ancora, lamentano l'avvenuta contemporanea costituzione di Medicina Democratica e dell'Associazione Italiana Esposti Amianto, rilevando l'esistenza di un rapporto di continenza fra le due associazioni ed osservando come l'unica legittimata a costituirsi parte civile nel presente procedimento potrebbe ritenersi l'A.I.E.A., finalizzata a perseguire gli interessi già protetti da Medicina Democratica, con specifico riferimento al tema dell'amianto; sempre in relazione alle statuizioni civili della sentenza impugnata che attengono a Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute, rilevano poi una

contraddittorietà fra la parte motiva della pronuncia impugnata, che indica la somma di euro 70.000,00 riconosciuta in favore di Medicina Democratica come somma corrispondente al risarcimento dell'intero danno subito, ed il dispositivo della sentenza, in cui la somma suddetta viene liquidata a titolo di provvisionale, osservando come la provvisionale sia stata riconosciuta dal Tribunale in assenza di documentazione comprovante l'esistenza di costi sostenuti dall'associazione per la sua attività istituzionale. Infine, gli appellanti definiscono del tutto inconferenti i richiami, effettuati dal Giudice di prime cure in sentenza, ai principi giurisprudenziali in tema di condanna generica al risarcimento dei danni, rilevando come il Tribunale non abbia pronunciato una condanna generica in favore delle associazioni e come abbia indicato quale criterio utilizzato per la quantificazione del danno quello della gravità dei reati e delle specifiche responsabilità degli imputati; sottolineano come, nello schema del risarcimento del danno, non assuma alcuna rilevanza la gravità del comportamento posto in essere, ma solo quella del danno lamentato. In particolare, alla luce delle osservazioni richiamate, gli appellanti ritengono ingiustificate le seguenti liquidazioni:

- la liquidazione del danno in via equitativa (euro 70.000,00) operata in favore del WWF, rilevando come la documentazione prodotta sia inidonea a dimostrare l'esistenza dei danni subiti, né sia ammissibile il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione di tale danno, in quanto la sua esatta quantificazione sarebbe stata agevole attraverso la verifica documentale dei costi delle risorse umane e finanziarie impiegate specificatamente dall'associazione nella tutela dell'ambiente contro l'inquinamento;

- la liquidazione del danno determinato equitativamente (euro 100.000,00) in favore di Legambiente Onlus, attesa la mancata allegazione della concreta prova del danno subito, stante l'assenza di documentazione idonea a provare i costi effettivamente sostenuti dall'associazione per l'esercizio di attività connesse alle vicende oggetto del processo;

- la liquidazione del danno in via equitativa (euro 100.000,00) operata in favore dell'Associazione Italiana Esposti Amianto, attesa la mancata allegazione della concreta prova del danno subito, stante l'assenza di documentazione idonea a provare i costi effettivamente sostenuti dall'associazione per l'esercizio di attività connesse alle vicende oggetto del processo;

- la liquidazione di una provvisionale pari ad euro 100.000,00 concessa all'Associazione Familiari Vittime Amianto, in quanto non motivata e contrastante con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui (cfr. p. 569 della sentenza impugnata) la quantificazione del danno patrimoniale subito da tale parte civile doveva essere demandata al giudice civile, non avendo la parte civile provato l'impossibilità di determinazione dell'ammontare del danno subito, e non potendosi conseguentemente procedere alla liquidazione dello stesso secondo equità;

- la liquidazione di una provvisionale di euro 70.000,00 concessa all'Associazione Medicina Democratica, in quanto non motivata e contraddittoria rispetto alla parte motiva della sentenza, in cui detta somma parrebbe corrispondere al risarcimento del danno liquidato nella sua interezza.

Procedendo per temi di doglianza ed iniziando da quello che attiene alla denunciata inammissibilità della costituzione di parte civile delle associazioni in esame quali enti portatori di interessi collettivi, come tali già destinatari del disposto di cui all'art. 91 c.p.p., formulato dalle stesse Difese appellanti attraverso il mero richiamo alle argomentazioni svolte per confutare la possibilità di costituzione, nel presente giudizio, dei sindacati, questa Corte, nel rilevare la sostanziale infondatezza del motivo, si limita a rimandare a quanto diffusamente già detto (nelle paragrafo precedente dedicato agli organismi sindacali), attraverso il richiamo testuale alle sentenze nn. 22558/2010 e 9923/2011 della Suprema Corte.

Quanto alla lamentata infondatezza, nel merito, delle azioni risarcitorie promosse per il mancato raggiungimento della prova circa la continuità dell'azione svolta dalle associazioni ambientaliste e circa la rilevanza della stessa a difesa del

territorio, questa Corte sottolinea la genericità della doglianza, genericità che appare tanto più evidente se si considerano le puntuali argomentazioni svolte dal primo Giudice con riferimento specifico a ciascuna associazione, argomentazioni che sono state sopra espressamente riportate, proprio al fine di evidenziare in base a quali elementi il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza, in concreto, e per ognuna delle associazioni in esame, del requisito della riconducibilità del danno da esse azionato *all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo.*

Poiché non sono state oggetto di confutazione specifica nel merito, da parte delle Difese appellanti (che, come si è detto, si sono limitate a negare, in termini vaghi e generalizzanti, l'esistenza di attività continuativamente realizzate per la difesa dell'ambiente da parte delle associazioni in esame), le affermazioni svolte in sentenza circa le attività, espressamente individuate dal Tribunale sulla base degli atti (documenti prodotti dalle associazioni parti civili e testi escussi) come attività poste in essere da dette associazioni con continuità sul territorio ed a difesa dell'ambiente, e poiché le attività indicate in sentenza sono oggettivamente idonee a perseguire gli scopi statutari delle associazioni ambientaliste appellate, è sufficiente effettuare, in questa sede, un richiamo integrale agli elementi di giudizio evidenziati dal primo Giudice, per affermare l'infondatezza del motivo in esame.

Anche la doglianza che attiene, in particolare, alle associazioni costituitesi in epoca successiva alla realizzazione delle condotte illecite oggetto del presente procedimento (Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute, costituita il 24.05.2003, Associazione Italiana Esposti Amianto, costituita il 18.03.1989 ed Associazione Famigliari Vittime Amianto, costituita il 1°.06.1998) non è fondata.

E' ben vero che le condotte delittuose del reato di disastro innominato sub b) risalgono ad un'epoca precedente rispetto a quella di costituzione di dette associazioni, tuttavia, com'è stato già detto e ripetuto, il reato di disastro non risulta, ad oggi,

perfezionatosi, non essendosi il relativo evento compiuto interamente.

Le specifiche doglianze formulate dagli appellanti in relazione alla posizione di Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute non appaiono fondate, per le ragioni seguenti.

Quanto al presunto rapporto di *genus ad speciem* fra Medicina Democratica e l'Associazione Italiana Esposti Amianto, che, secondo gli appellanti, determinerebbe un'ingiustificata duplicazione della pretesa risarcitoria in questa sede azionata, lo stesso non pare, di fatto, in alcun modo sussistente.

Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione A.I.E.A., nata il 21.01.2006, e destinata, nell'intento dei fondatori, a *rinnovare e attualizzare l'originaria Associazione Esposti Amianto nata a Casale Monferrato nel 1989 e fondata per volontà ed impegno di Medicina Democratica, da cui discende, recuperandone i percorsi che sono stati precedentemente individuati,* escludono in maniera assoluta la possibilità di ritenere che fra l'A.I.E.A. e Medicina Democratica esista quella sorta di consunzione denunciata dagli appellanti, per effetto della quale si sarebbe verificata, in questa sede, una duplicazione della medesima istanza risarcitoria. Le due associazioni, pur collegate fra loro da uno stretto rapporto (essendo l'A.I.E.A. nata *per volontà ed impegno di Medicina Democratica*) e pur operando nella medesima sede nazionale, hanno soggettività giuridiche distinte ed agiscono sul territorio indipendentemente l'una dall'altra. Il rapporto di continuità esiste solo fra l'A.I.E.A. e l'originaria Associazione Esposti Amianto (A.E.A.), di cui l'A.I.E.A. ha recepito integralmente gli scopi, e di cui ha mantenuto la sede legale, i recapiti telefonici e la pubblicazione mensile (che va sotto il nome di *Bollettino).* E' appena il caso di sottolineare come, invece, la mera comunanza di interessi e scopi perseguiti dall'A.I.E.A. e da Medicina Democratica non comporti l'immedesimazione dell'una nell'altra.

Quanto alla denunciata contraddizione fra la parte motiva della sentenza impugnata, laddove (cfr. p. 569) si indica la somma di euro 70.000,00 come somma liquidata a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti da Medicina Democratica in conseguenza dei

fatti di causa, ed il dispositivo, laddove (capo E) tale somma viene assegnata a titolo di provvisionale sugli stessi, da liquidarsi in separata sede civile, la Corte osserva.

La contraddizione rilevata effettivamente esiste. Non può, infatti, fondatamente sostenersi che, nella parte motiva della sentenza, a p. 569 della stessa, le posizioni di WWF Italia e di Medicina Democratica siano state dal Tribunale equiparate soltanto in punto entità (non natura) della somma riconosciuta, pari ad euro 70.000,00: osta ad una tale interpretazione quanto precisato in sentenza, subito dopo la quantificazione della somma suddetta, dal primo Giudice, che ha osservato come Medicina Democratica avesse chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale, come peraltro non fossero rinvenibili, nella specie, componenti patrimoniali del danno da essa subito e come, pertanto, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte espressamente citata, fosse legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile.

Questa Corte, peraltro, non concorda con l'osservazione svolta dal Tribunale in punto assenza, nel caso di specie, di danni patrimoniali subiti da Medicina Democratica, il cui ristoro è stato invocato dall'associazione suddetta nel presente giudizio, unitamente a quello dei danni di natura non patrimoniale, come si evince dall'atto di costituzione di parte civile in data 6.04.2009.

Lo stesso Tribunale ha riconosciuto (cfr. p. 567 sentenza) che Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute ha svolto, nel corso degli anni, un'attività di informazione e di sensibilizzazione sul territorio, promuovendo ed organizzando iniziative socio-culturali e scientifiche sul tema della salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro, ha pubblicato e diffuso, sin dagli anni 1980, la rivista *Lavoro e salute* (oggi presente anche *on line*) ed ha utilizzato strumenti processuali (quali, ad esempio, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce di pericoli di disastri ambientali e di esistenza di ambienti di lavoro nocivi, la costituzione come persona offesa e come parte civile in alcuni processi penali, l'intervento in giudizi civili, amministrativi e contabili), specificamente indicati nell'atto di

costituzione (cfr. p. 6 e 7 nota 1 punto *i*). Trattasi di attività tutte finalizzate al perseguimento degli scopi statutari ed oggettivamente onerose, in relazione alle quali, pertanto, si ravvisano componenti patrimoniali risarcibili del danno subito ed azionato. Appare, quindi, giustificata la liquidazione di una provvisionale in favore dell'associazione Medicina Democratica (che l'aveva invocata), pari al danno di natura non patrimoniale dalla stessa subito, equitativamente liquidato dal primo Giudice in euro 70.000,00, ed il rinvio alla separata sede civile per la liquidazione del danno patrimoniale che, allo stato, risulta provato nell'*an*, ma non nel *quantum*, non essendo stata prodotta dall'associazione documentazione contabile comprovante le spese sostenute per la gestione delle attività suddette o di qualcuna di esse.

Infine, rimane la considerazione del motivo di doglianza svolto dalle Difese appellanti, che attiene ai criteri utilizzati dal Tribunale per addivenire alla quantificazione dei danni riconosciuti alle associazioni.

Come già è stato riferito, gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice, pur non pronunciando una condanna generica in favore delle associazioni, abbia effettuato in sentenza richiami, che ritengono essere del tutto inconferenti, ai principi giurisprudenziali in tema di condanna generica al risarcimento dei danni; lamentano poi che il Tribunale abbia utilizzato ed indicato, come primo criterio per la quantificazione del danno, quello della gravità dei reati e delle specifiche responsabilità degli imputati, sottolineando l'assoluta irrilevanza della condotta costitutiva del reato nello schema del risarcimento del danno. Sulla base di tali doglianze, denunciano come ingiustificate le liquidazioni avvenute in favore di tutte le associazioni in esame.

Il motivo è infondato.

Il primo Giudice, come si evince chiaramente dal tenore della motivazione della sentenza (cfr. p. 568 e 569), è addivenuto alla determinazione in via equitativa di somme a titolo di risarcimento dei danni in favore delle associazioni in esame, poichè ha inteso liquidare i danni non patrimoniali dalle stesse subiti per effetto della lesione all'immagine ed alla credibilità di

ciascuna di esse, conseguente all'ingiusta compromissione del loro diritto a perseguire liberamente le rispettive finalità essenziali. Ove ha ravvisato anche l'esistenza di danni di natura patrimoniale (il riferimento è all'Associazione Familiari Vittime Amianto, dovendosi richiamare invece, per quanto attiene a Medicina Democratica, le argomentazioni precedenti in punto contraddizione fra la parte motiva della sentenza ed il dispositivo della stessa), il Tribunale ha demandato alla sede civile la quantificazione di esso, concedendo una provvisionale, liquidata in via equitativa, per il danno non patrimoniale subito dall'associazione (al riguardo è opportuno sottolineare, con riferimento all'Associazione Famigliari Vittime Amianto, che, nella motivazione della sentenza, a p. 569, ultimo cpv. del paragrafo dedicato alle associazioni, il Tribunale è incorso in un evidente refuso, laddove ha fatto riferimento all'Associazione Italiana Esposti Amianto, anziché all'Associazione Famigliari Vittime Amianto, la cui posizione stava concludendo di esaminare).

Come la Suprema Corte ha affermato e ribadito, *è legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione* (così la già citata Cass. pen., sez. V, 30.09.2010, n. 43053, Arena).

Addivenendo, dunque, correttamente ad una determinazione in via equitativa dei danni non patrimoniali subiti dalle associazioni in esame, in quanto danni non esattamente quantificabili nel loro ammontare (cfr. ancora, al riguardo, Cass. pen., sez. IV, 20.01.2012, n. 10878, Sterio e Min. E. e Finanze), il Tribunale ha poi fatto ricorso a criteri, che ha indicato, perfettamente legittimi, quali la gravità dei reati posti in essere (desumibile dalla natura, dalla pluralità, dalla reiterazione nel tempo delle condotte contestate, realizzate in spregio dei canoni di sicurezza del lavoro e di tutela della salute, e dalle conseguenze devastanti di esse), da cui sono scaturiti ingenti danni ambientali *latu sensu* intesi (realizzatisi sia all'interno degli stabilimenti, sia all'esterno) e la considerazione del concreto e costante impegno profuso negli ultimi decenni dalle associazioni a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, in relazione ai danni scaturiti

dall'avvenuta esposizione all'amianto degli stessi nel periodo temporale di gestione degli stabilimenti Eternit oggetto del presente giudizio.

La considerazione di tali parametri giustifica l'entità delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di risarcimento dei danni sofferti dalle associazioni ambientaliste preesistenti ai fatti di causa, che, per effetto delle condotte delittuose oggetto del presente procedimento, hanno certamente subito una lesione delle loro finalità istituzionali e la vanificazione delle risorse umane e finanziarie dalle stesse specificamente impiegate nella tutela dell'ambiente contro l'inquinamento. Giustifica altresì l'entità delle somme liquidate (in via definitiva o a titolo di provvisionale) per i danni non patrimoniali subiti dalle tre associazioni costituite in epoca successiva ai fatti di causa (Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute, Associazione Italiana Esposti Amianto, ed Associazione Famigliari Vittime Amianto), alla luce dell'attività, in atti documentata, dalle stesse ampiamente e costantemente svolta, di informazione e formazione sui temi della sicurezza del lavoro, di collaborazione con le associazioni ambientaliste per la difesa e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con particolare riferimento al rischio amianto, di sostegno ai lavoratori ed ai cittadini esposti all'amianto e di collaborazione con le Autorità locali per lo sviluppo di iniziative volte al riconoscimento ed al risarcimento dei danni da amianto subiti dagli esposti professionalmente e dalla popolazione in generale.

Per tutte le considerazioni suesposte, dunque, i motivi di doglianza in esame, svolti dagli appellanti imputati e responsabili civili, che attengono alle statuizioni relative alle associazioni ambientaliste, non appaiono fondati e tali da determinare una riforma, neppure parziale, con riferimento ad esse, della sentenza impugnata.

Neppure è accoglibile la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali riconosciute dal Tribunale in favore dell'Associazione Famigliari Vittime Amianto e di Medicina Democratica, formulata dalla Difesa appellante (subordinatamente alla richiesta di revoca delle provvisionali

liquidate), poiché non ricorrono, nella specie, come già si è detto in precedenza, i *gravi motivi* che costituiscono il presupposto per sospendere l'esecuzione della condanna sul punto, ex art. 600 comma 3 c.p.p.: i danni subiti dalle due suddette associazioni sino a questo momento provati giustificano l'entità delle provvisionali loro rispettivamente assegnate, mentre non risulta in alcun modo la possibilità di ritenere che l'appellante, per far fronte al pagamento delle somme suddette, si esporrebbe ad un pregiudizio eccessivo.

8.1.10 *Gli enti locali*

I capi della sentenza relativi agli enti locali, impugnati dalle Difese degli imputati, sono i seguenti: capo D (Comune di Cavagnolo), capo L (Regione Piemonte, Comune di Casale Monferrato ed ASL Alessandria), capo Ba (Comune Balzola, Comune Mirabello Monferrato, Comune Pontestura, Comune Villanova Monferrato, Comune Morano sul Po, Comune Ozzano Monferrato, Comune Coniolo, Provincia Torino, Provincia Alessandria, Regione Emilia Romagna, Comune Rubiera), capo Da (Comune Motta De' Conti, Comune Caresana, Comune Stroppiana e Comune Candia Lomellina).

I capi D) e Da) contengono statuizioni di condanna esclusivamente nei confronti dell'imputato de Cartier e, pertanto, le relative statuizioni ed i motivi di doglianza che ad esse si riferiscono non verranno in questa sede considerati per le ragioni già esposte nella premessa al presente capitolo.

Resta, dunque, la considerazione delle statuizioni sub L) e Ba) che si riferiscono all'imputato Schmidheiny.

Quanto alla Regione Piemonte (capo L del dispositivo; p. 553 e 554 della sentenza impugnata), il Tribunale riconosceva alla stessa il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (somme erogate dalla Regione Piemonte al Comune di Casale ed al Comune di Cavagnolo per gli interventi di bonifica; costi dalla stessa sostenuti nel ventennio 1980-2010 con riferimento all'attività del Registro Regionale dei Mesoteliomi; costo sostenuto, a partire dal 2009, dal neo Istituto Centro Regionale

dell'Amianto; costi del Servizio Sanitario Regionale per la cura delle malattie asbesto-correlate) e non patrimoniali (danni patiti dalla collettività con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'*habitat* naturale ed alla salute, nonché danni conseguenti alla lesione del diritto costituzionalmente garantito della Regione, quale ente territoriale esponenziale, alla sua identità culturale, politica ed economica) e, stante l'impossibilità di quantificare nella loro interezza, allo stato, i danni patrimoniali subiti, ancora *in fieri,* demandava alla separata sede civile la loro liquidazione definitiva, concedendo alla Regione una provvisionale, comprensiva dei danni non patrimoniali e di quelli patrimoniali provati sino a quel momento, pari ad euro 20.000.000,00 (venti milioni).

Analogamente, quanto al Comune di Casale Monferrato (capo L del dispositivo; p. 554, 555 e 556 della sentenza impugnata), il Tribunale riconosceva allo stesso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali (costi sopportati per l'acquisto e la bonifica dello stabilimento Eternit, per la bonifica di tutti gli edifici pubblici, per il censimento di quelli privati e per i bandi aventi ad oggetto finanziamenti a privati cittadini finalizzati all'esecuzione di opere di rimozione di coperture in amianto di edifici privati) e di quelli non patrimoniali dallo stesso subiti (danno ambientale patito dalla collettività e lesione del diritto del Comune, quale ente territoriale esponenziale, alla sua identità culturale, politica ed economica), demandando alla separata sede civile la liquidazione degli stessi e concedendo una provvisionale, comprensiva dei danni non patrimoniali e di quelli patrimoniali provati sino a quel momento, pari ad euro 25.000.000,00 (venticinque milioni). Precisava il primo Giudice in sentenza che, nel danno ritenuto provato, subito dal Comune di Casale Monferrato non rientrava *evidentemente quello patito dalla Regione Piemonte in considerazione delle attività di sua competenza.*

Quanto all'ASL di Alessandria (capo L del dispositivo; p. 556 della sentenza impugnata), il Tribunale riconosceva alla stessa la qualità di soggetto danneggiato sia *in relazione al pregiudizio arrecato al territorio e alla popolazione dai fatti oggetto del processo, sia in relazione al discredito della sfera funzionale, alla*

frustrazione degli scopi e alla perdita di prestigio dell'ente derivante dalle condotte illecite degli imputati. All'ASL di Alessandria veniva dunque riconosciuto dal primo Giudice il diritto al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale subiti dall'Azienda, nonché di quelli patrimoniali, conseguenti al *rilevantissimo impiego, per l'ente, di risorse umane, materiali ed economiche, finalizzate al sostegno sanitario e psicologico delle persone malate, allo sviluppo di iniziative di informazione finalizzate a ridurre il rischio di esposizione, nonché al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto … che hanno comportato, e comporteranno in futuro, massicci interventi economici.* Sulla base di tali premesse, il primo Giudice demandava alla separata sede civile la liquidazione di tutti i danni subiti dall'ASL di Alessandria, concedendo alla stessa una provvisionale pari ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni) in relazione ai danni subiti sino ad allora e ritenuti provati, con la precisazione che in detta somma non venivano computati, *evidentemente, gli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte.*

Quanto ai Comuni di Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato, Pontestura, Balzola e Ozzano Monferrato (capo Ba del dispositivo; p. 556 e 557 della sentenza impugnata), il Tribunale, dopo aver premesso che detti Comuni erano stati inseriti, unitamente ad altri, nella cosiddetta *area critica di Casale Monferrato (in seguito denominata "Bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato" ex lege 426/98)* e che avevano stipulato, in data 14 dicembre 2007, un accordo con il Comune di Casale Monferrato e con l'ASL 21 di tale Comune, per la rimozione e lo smaltimento di coperture di edifici e strutture pubbliche contenenti amianto, accollandosi in proprio gli interventi di realizzazione di nuove coperture, in sostituzione di quelle rimosse, riconosceva agli stessi il *diritto al risarcimento del danno patito dalla collettività con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'habitat naturale e alla salute, nonché della lesione del diritto di tali enti territoriali esponenziali alla propria identità politica ed economica, nonché, ancora,a alle risorse impiegate per l'attività di risanamento ambientale.* Demandava alla separata sede civile la quantificazione dei danni

suddetti, di cui non riteneva essere stata adeguatamente provata l'entità.

Quanto alla Provincia di Torino (capo Ba del dispositivo; p. 557 e 558 della sentenza impugnata), il Tribunale riconosceva alla stessa il diritto al risarcimento dei danni sofferti dalla collettività in relazione agli eventi verificatisi in Cavagnolo ed a quelli connessi alla lesione della propria identità quale ente territoriale esponenziale, devolvendone la liquidazione alla sede civile.

Quanto alla Provincia di Alessandria (capo Ba del dispositivo; p. 556 e 557 della sentenza impugnata), in cui rientrano i Comuni sopraindicati appartenenti alla cosiddetta *area critica*, il Tribunale riconosceva alla stessa il diritto al risarcimento sia del danno patito dalla collettività facente capo alla Provincia di Alessandria (con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'*habitat* naturale ed alla salute), sia di quello conseguente alla lesione del diritto della Provincia di Alessandria, quale ente esponenziale, alla propria identità politica ed economica, sia, infine, del danno conseguente all'impiego, da parte della Provincia di Alessandria, di risorse per l'attività finalizzata al risanamento ambientale. Poiché non riteneva adeguatamente provata l'entità dei danni suddetti, il primo Giudice devolveva la liquidazione degli stessi alla separata sede civile.

Quanto alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Reggio Emilia ed al Comune di Rubiera (capo Ba del dispositivo e p. 558 della sentenza), il Tribunale osservava come la ritenuta prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. con riferimento al sito di Rubiera impedisse di riconoscere alle suddette parti civili la qualità di enti danneggiati da tale reato, precisando peraltro che, per dette parti civili costituite, residuavano i danni relativi alla lesione del diritto, quali enti esponenziali, alla loro identità politica ed economica, nonché quelli conseguenti ai costi sostenuti dal servizio sanitario locale per le malattie asbesto-correlate contratte dai lavoratori dello stabilimento di Rubiera. Pertanto, affermava il diritto dei suddetti enti locali ad ottenere il ristoro di tali danni da liquidarsi nella separata sede civile.

Alla luce delle statuizioni suddette debbono dunque essere esaminati i numerosi ed articolati motivi di doglianza formulati nell'interesse dell' imputato Schmidheiny.

In primo luogo, la Difesa appellante insiste nella richiesta di esclusione delle costituzioni di parte civile dei Comuni, già formulata nel corso del giudizio di primo grado, osservando come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza 1°.03.2010, in questa sede impugnata, l'istruttoria dibattimentale non avesse fatto emergere, neppure in via ipotetica, alcuna lesione subita dai Comuni costituitisi parti civili, ricollegabile ad interessi immediatamente agli stessi riferibili e come, conseguentemente, debba concludersi ritenendo che la costituzione di essi sia avvenuta al solo fine di tutelare gli interessi dei propri cittadini.

La Difesa appellante invoca poi, in ogni caso, il rigetto, per inammissibilità o infondatezza, delle azioni risarcitorie promosse da detti Comuni e da tutti gli altri enti locali sopraindicati, con conseguente revoca o, quantomeno, sospensione, delle provvisionali riconosciute dal Tribunale, rilevando, al riguardo, come le domande risarcitorie formulate nel presente procedimento dagli enti locali si inquadrino nell'ambito della disciplina di cui all'art. 18 I comma legge n. 349/86, che prevede, per il danno ambientale, un risarcimento a favore dello Stato, come il III comma dell'art. 18 della L. 8.07.1986 n. 349 sancisca una legittimazione degli enti territoriali minori, sussidiaria ed alternativa rispetto a quella dello Stato, e come l'applicazione di tali principi al giudizio *de quo* evidenzi la sostanziale inammissibilità delle richieste risarcitorie avanzate dagli enti locali. Rilevano i Difensori appellanti che lo Stato non ha ritenuto di costituirsi parte civile nel presente procedimento e che, invece, si sono costituiti alcuni enti territoriali per ottenere il risarcimento del danno ambientale ed il ristoro delle spese sostenute per bonificare le aree medesime. Osservano come tale situazione abbia determinato le seguenti inammissibili duplicazioni: il Comune di Cavagnolo ha richiesto il risarcimento di un danno oggetto anche della domanda risarcitoria formulata dalla Regione Piemonte; per tale voce di danno, è intervenuta, per il Comune di Cavagnolo, una transazione con l'imputato

Schmidheiny (ed il Comune di Cavagnolo ha revocato la costituzione di parte civile nei confronti di quest'ultimo), che ha coperto proprio la richiesta di risarcimento formulata dal Comune di Cavagnolo per i danni economici asseritamente subiti per far fronte, in seguito alla cessazione della produzione industriale, alla messa in sicurezza ed al recupero delle aree; ciò nonostante, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino hanno chiesto ed ottenuto di essere risarcite proprio dei costi sostenuti per bonificare le aree del Comune di Cavagnolo. Sottolineano come considerazioni analoghe possano essere svolte con riferimento alle richieste di risarcimento del danno ambientale formulate dal Comune di Casale Monferrato e dai Comuni ad esso limitrofi, nonché con riferimento alle richieste di risarcimento dei danni formulate dal Comune di Rubiera, trattandosi di richieste in tutto e per tutto coincidenti con il contenuto delle istanze presentate dalla Regione Piemonte, dalla Regione Emilia Romagna e dalle Province di Torino, Alessandria e Reggio Emilia. Ne consegue, secondo i Difensori dell'appellante Schmidheiny, la declaratoria del difetto di legittimazione della Regione Piemonte e della Regione Emilia Romagna a richiedere il risarcimento del danno ambientale, inclusi i costi di bonifica, ovvero, alternativamente, il difetto di legittimazione dei Comuni di Casale Monferrato e dei Comuni limitrofi, nonché del Comune di Rubiera e delle Province di Torino, Alessandria e Reggio Emilia.

Evidenzia, inoltre, la Difesa appellante dell'imputato Schmidheiny come il fenomeno della duplicazione delle richieste risarcitorie si sia verificato anche con riferimento alle richieste aventi ad oggetto le spese sanitarie sostenute dagli enti pubblici territoriali ed a quelle sostenute dall'ASL di Alessandria e come si versi in un contesto di assoluta carenza probatoria, avendo il Tribunale dedotto l'esistenza di tali costi esclusivamente dalle testimonianze, dopo aver precluso alle parti la possibilità di compiere una precisa verifica della consistenza dei danni reclamati.

Osservano ancora i Difensori dell'imputato Schmidheiny come il VII comma dell'art. 18 della legge n. 349/1986 statuisca che, nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde

nei limiti della propria responsabilità individuale, come dunque detta disposizione abbia introdotto un criterio di responsabilità parziaria, derogatorio del principio generale di solidarietà, come la Cassazione, con la pronuncia n. 11870/2004, abbia limitato la portata della previsione suddetta (affermando che la parziarietà riguarda i soli rapporti interni fra coobbligati e non l'obbligo nei confronti del danneggiato), ma come tale interpretazione, volta ad escludere una valenza esterna del principio di parziarietà, non sia condivisibile, non tenendo essa in debito conto l'esistenza del disposto di cui all'art. 2055 cpv. c.c., in cui è già esplicitamente previsto il principio della distribuzione interna dell'obbligo risarcitorio secondo le rispettive responsabilità. Pertanto, ritengono che il danno risarcibile debba essere commisurato all'effettivo contributo causale del soggetto che, insieme ad altri, lo abbia provocato e denunciano l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso l'individuazione della quota di danno ambientale reclamata dagli enti territoriali addebitabile all'imputato Schmidheiny.

Rileva, inoltre, la Difesa appellante come i costi sostenuti per le bonifiche non concretino un danno ingiusto, riguardando tali bonifiche anche prodotti in amianto all'epoca legittimamente commercializzati (es. pannelli per la copertura di edifici), il cui utilizzo era, anzi, addirittura imposto da alcuni provvedimenti legislativi. Osserva come i costi per bonificare dal polverino il territorio dell'area di Casale Monferrato e di Cavagnolo non possano essere addebitati all'imputato Schmidheiny, posto che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che, nel periodo di gestione riferibile allo stesso, subentrò il divieto di distribuzione del polverino. Lamenta che le istanze risarcitorie formulate dagli enti locali non indichino quali quote dell'ammontare complessivamente richiesto a titolo di risarcimento siano imputabili alle attività eseguite per bonificare il territorio dai prodotti di amianto commercializzati e dal polverino, e sottolinea come, pertanto, le stesse non siano accoglibili.

I Difensori dell'imputato Schmidheiny segnalano, infine, che le carenze probatorie denunciate hanno interessato anche le richieste risarcitorie volte ad ottenere il risarcimento per la

lesione all'onore ed alla identità degli enti locali, argomentando che, se tale tipologia di danni è effettivamente configurabile in astratto, come il Tribunale ha sottolineato, è altrettanto vero che tali soggetti avrebbero dovuto provarne la concreta esistenza; lamentano che tale prova non sia stata fornita nel caso di specie, con particolare riferimento alle posizioni della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato e dell'ASL Alessandria, e sottolineano come, conseguentemente, appaiano ingiustificate le condanne al risarcimento dei danni ed altresì al pagamento delle provvisionali riconosciute nei confronti di tali enti (in particolare, osservano come, nonostante la rilevanza degli importi riconosciuti, il primo Giudice abbia ritenuto di poter arrestare la propria valutazione sull'esistenza del danno alle dichiarazioni di testi, senza compiere alcuna verifica in relazione alla reale portata dei danni lamentati ed alla loro riferibilità all'imputato Schmidheiny).

I suesposti motivi di doglianza non appaiono, nel complesso, fondati e, perciò, tali da determinare una riforma, neppure parziale, delle statuizioni denunciate.

Quanto all'invocata esclusione dei Comuni, è pienamente condivisibile l'affermazione al riguardo svolta dal Tribunale nell'ordinanza 1°.03.2010, secondo cui gli stessi sono legittimati a costituirsi parti civili nel presente giudizio per ottenere il ristoro, non solo dei danni conseguenti alla lesione del loro diritto all'identità culturale, politica ed economica, ma anche *del danno patito dalla collettività con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'habitat naturale e alla salute*. Tale legittimazione spetta ai Comuni in quanto enti territoriali esponenziali di collettività da essi rappresentate che trascendono la considerazione delle vicende personali dei singoli componenti della stessa, costituendo entità autonome, dotate di soggettività giuridica e titolari, come tali, di diritti propri e distinti rispetto ai diritti di analoga natura azionabili dai singoli, quali il diritto all'integrità del territorio di appartenenza, all'equilibrio dell'*habitat* naturale ed alla salute. L'azione giudiziaria di risarcimento dei danni subiti da una collettività in conseguenza della lesione dei diritti suddetti spetta agli enti locali esponenziali

della collettività lesa, mentre ciascun componente della stessa è legittimato a rivendicare i danni soggettivamente sofferti.

Quanto all'invocato rigetto, per inammissibilità, e comunque infondatezza, delle azioni risarcitorie promosse da tutti gli enti locali in esame, la Corte osserva.

Il D.L.vo n. 152/2006 ha espressamente abrogato l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (ad eccezione del V comma di tale disposizione, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale), che costituisce oggetto di reiterate citazioni da parte della Difesa appellante in questa sede (tale norma prescriveva, fra l'altro, che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo). L'art. 311 del suddetto decreto legislativo ha riservato allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'Ambiente, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale (danno la cui nozione è stata ridefinita dall'art. 318 dello stesso decreto legislativo, alla luce di quella enunciata, in ambito comunitario, dalla direttiva 2004/35/CE). A fronte di tale mutato assetto normativo, la Suprema Corte si è pronunciata, affermando che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi aventi ad oggetto reati ambientali spetta al Ministro dell'Ambiente, ma anche all'ente pubblico territoriale che abbia subito un danno patrimoniale risarcibile per effetto della condotta illecita ed ha precisato che la disciplina dettata dall'art. 311 del D.L.vo citato non esclude e non è incompatibile con quella generale prevista dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. pen., sez. III, 28.10.2009, n. 755, Ciaroni). Ha successivamente affermato anche che *gli enti territoriali sono legittimati a costituirsi parte civile nei processi per i reati che causano un danno ambientale, perché il bene ambientale, inteso come assetto qualificato del territorio, è oggetto di un loro diritto di personalità* (così Cass. pen., sez. III, 26.01.2011, n. 8091, Carnevale). Recentemente, poi, dopo aver ribadito che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta, ex art. 311 del D.L.vo n. 152/2006, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

per il risarcimento del danno ambientale in sé considerato, quale lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente, ha osservato come il VII comma dell'art. 313 del D.L.vo citato faccia comunque salvo *il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi* e come, pur in presenza di un ridimensionamento del ruolo degli enti locali, cui è stata espressamente attribuita la sola facoltà di sollecitare l'intervento statale (art. 309 D.L.vo citato) e di ricorrere in caso di inerzie od omissioni dello Stato (art. 310 D.L.vo citato), gli stessi possano agire *per il risarcimento di danni diversi, derivanti dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati di cui sono portatori, ad essi eventualmente arrecati* (così Cass. pen., sez. III, 17.01.2012, n. 19437, Fundarò e altri, che ha affermato la legittimazione del Comune a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni derivati dall'avvenuto interramento rudimentale di polveri di ferro).

I danni individuati dal Tribunale come danni patrimoniali risarcibili nei confronti degli enti locali in esame (danni specificamente indicati sopra, per ciascun ente locale, allorchè si è proceduto a riassumere ed esaminare le statuizioni della sentenza ad essi relative e che, dunque ci si limita ora a richiamare) rientrano, a ben vedere, proprio nella categoria di danni subiti come conseguenza della lesione di quegli *interessi locali specifici e differenziati*, rispetto al generale interesse dello Stato, cui fa riferimento la sentenza della Suprema Corte appena citata n. 19437/2012 e di cui i suddetti enti territoriali e l'ASL di Alessandria sono portatori.

Quanto, invece, ai danni di natura non patrimoniale sofferti dagli enti locali suddetti in conseguenza dei fatti delittuosi oggetto del presente procedimento, oggettivamente lesivi del diritto degli stessi alla loro identità funzionale, è opportuno richiamare (invero, la Difesa appellante dell'imputato Schmidheiny non muove, al riguardo, doglianze specifiche) le osservazioni svolte dalla Suprema Corte, secondo cui *non vi è dubbio che un disastro costituente reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini, come*

fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta (così Cass. civ., sez. III, 15.04.1998, n. 3807, in causa Comune di Castellavazzo/Montedison s.p.a.).

Le osservazioni suddette circa l'effettiva sussistenza, nella specie, di danni ambientali di natura patrimoniale risarcibili nei confronti degli enti locali, in quanto danni conseguenti alla lesione di *interessi locali specifici e differenziati*, rispetto al generale interesse dello Stato alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, non consente poi di ritenere la fondatezza delle doglianze difensive che attengono alla duplicazione ingiustificata di domande risarcitorie accolte dal primo Giudice. Al riguardo, si sottolinea anche come il Tribunale, nel riconoscere danni patrimoniali risarcibili in favore dell'ASL di Alessandria e degli enti territoriali in esame, abbia espressamente individuato tali danni, indicando la natura degli interventi concreti effettuati dagli enti, con riferimento alle loro rispettive competenze, che avevano comportato gli esborsi di denaro di cui gli enti chiedevano il risarcimento; allorchè ha quantificato i danni patrimoniali, anche solo parzialmente, concedendo provvisionali, il primo Giudice ha poi specificato che nelle somme riconosciute non erano compresi i costi sopportati dall'ente sovraordinato per affrontare spese di ripristino del territorio di propria competenza istituzionale (ad esempio, allorchè ha riconosciuto al Comune di Casale Monferrato la provvisionale di euro 25.000.000,00, ha precisato di aver quantificato la stessa anche sulla base dei danni patrimoniali subiti dal Comune, danni non comprensivi di quelli azionati dalla Regione Piemonte con riferimento alle spese di bonifica del territorio di sua competenza e dalla Regione affrontate).

Rimanendo al tema dei danni risarcibili, non ha pregio l'argomentazione difensiva secondo cui i costi sostenuti dagli enti territoriali per la bonifica dei siti non concreterebbero un danno ingiusto, per essere stati i manufatti in amianto, all'epoca dei fatti, legittimamente commercializzati su larga scala nazionale. E' appena il caso di obiettare, al riguardo, come l'ingiustizia del danno conseguente alla commissione di un reato, da cui

discende l'obbligo di risarcimento dello stesso, sia *in re ipsa,* scaturendo dal disposto di cui all'art. 185 c.p. (cfr., al riguardo, Cass. pen., sez. IV, 26.111969, n. 3127, Spinelli).

Ancora, non risponde al vero che la quantificazione dei danni effettuata ai fini della concessione delle provvisionali riconosciute dal Tribunale in favore della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato e dell'ASL di Alessandria non trovi fondamento nelle risultanze istruttorie.

A parte l'osservazione che, come si è detto, i danni subiti dagli enti locali suddetti (e da tutti gli altri enti locali in esame) hanno anche una componente di natura non patrimoniale, oggetto di considerazione da parte del primo Giudice nel momento in cui ha quantificato le somme riconosciute a titolo di provvisionale, occorre sottolineare come non sussista l'*assoluta carenza probatoria* denunciata dall'appellante in punto esistenza di costi sopportati dagli enti locali per gli interventi effettuati sul territorio (carenza probatoria che l'appellante fa discendere dal fatto che siano state considerate, a tale fine, soltanto delle testimonianze, cui non sono seguite verifiche di sorta). Da un lato, infatti, non si evince, dal tenore assai generico delle doglianze difensive al riguardo svolte, quali sarebbero state le istanze difensive finalizzate ad accertare la fondatezza delle testimonianze assunte in dibattimento, respinte dal Tribunale; dall'altro, tali testimonianze (per la Regione Piemonte, quelle dell'assessore regionale Ugo Cavallera, del dirigente responsabile del settore Grandi Rischi Ambientali e Bonifiche Stefano Rigatelli e del direttore regionale della Sanità Vittorio De Micheli, assunte rispettivamente alle udienze del 10.05.2010 la prima e del 19.07.2010 le altre due; per il Comune di Casale Monferrato, quella del sindaco *pro tempore* Giorgio De Mezzi e quelle dei precedenti sindaci Riccardo Coppo e Paolo Mascarino, assunte, la prima, all'udienza 3.05.2010 e le altre due all'udienza 10.05.2010; per l'ASL di Alessandria, quella, assunta all'udienza 28.03.2011, di Angelo Mancini, responsabile del Centro Regionale Amianto e già responsabile del Reparto di Medicina del Lavoro dell'ASL di Casale Monferrato) risultano particolarmente precise e qualificate, in quanto provengono da soggetti informati sui fatti e personalmente coinvolti nella programmazione e

nell'esecuzione delle attività di ripristino del territorio e di monitoraggio ambientale. Alle testimonianze suddette, va poi aggiunta la documentazione acquisita agli atti, ed in particolare: la memoria redatta dal dirigente del Settore Grandi Rischi Ambientali e Bonifiche della Regione Piemonte Stefano Rigatelli, dallo stesso prodotta all'udienza 16.03.2011, i documenti prodotti dal direttore regionale della Sanità Regione Piemonte De Micheli, la documentazione prodotta dall'ex sindaco di Casale Monferrato Riccardo Coppo all'udienza del 10.05.2010, la relazione 7.03.2011 in tema di bonifica del Comune di Casale Monferrato e la relazione riepilogativa al 14.03.2011 in tema di bonifiche dal polverino, prodotta dalla teste Piercarla Coggiola all'udienza del 28.03.2011. Trattasi di materiale probatorio corposo e non specificamente confutato dalle Difese, la cui esaustività, ai fini della quantificazione delle somme riconosciute dal Tribunale a titolo di provvisionali, delle quali l'appellante Schmidheiny invoca la revoca, non appare fondatamente discutibile.

Quanto alla richiesta di sospensione delle provvisionali riconosciute dal Tribunale in favore della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato e dell'ASL di Alessandria, formulata dalla Difesa appellante (subordinatamente a quella di revoca delle provvisionali liquidate), la stessa non appare accoglibile, non ravvisandosi, nella specie, i *gravi motivi* che costituiscono il presupposto per sospendere l'esecuzione della condanna sul punto, ex art. 600 III comma c.p.p.: i danni sino a questo momento subiti dagli enti locali suddetti e dagli stessi provati giustificano l'entità delle provvisionali loro rispettivamente assegnate, mentre, come già è stato detto in precedenza, non risulta in alcun modo la possibilità di ritenere che l'appellante, per far fronte al pagamento delle somme suddette, si esporrebbe ad un pregiudizio ingiusto.

Quanto, infine, alla doglianza che attiene al criterio di responsabilità parziaria di cui al comma VII dell'art. 18 della legge n. 349/1986, richiamato dall'appellante Schmidheiny, si sottolinea come le argomentazioni difensive si fondino su una norma attualmente abrogata (l'art. 18 della legge n. 349/1986, che constava di nove commi, è stato abrogato dall'art. 318 del

D.L.vo n. 152/2006, con la sola eccezione del comma V, che riconosce alle associazioni ambientaliste, la possibilità di intervenire nei giudizi per danno ambientale), entrata in vigore nel luglio 1986, allorchè le condotte delittuose attribuite all'imputato Schmidheiny, da cui i danni azionati dagli enti locali sono scaturiti, erano già cessate. In nessun caso, dunque, l'appellante Schmidheiny può invocare l'applicabilità di tale norma, con conseguente irrilevanza della tematica volta a stabilire se il criterio della responsabilità parziaria da essa introdotto avesse una valenza riservata ai rapporti interni fra i coobbligati o si estendesse anche nei confronti del danneggiato. Il generale principio di solidarietà desumibile dal disposto dell'art. 2055 c.c. applicabile nella specie comporta, evidentemente, l'irrilevanza dell'omessa individuazione della quota di danno ambientale reclamata dagli enti territoriali, addebitabile all'imputato Schmidheiny.

8.1.11 *Le statuizioni civili di condanna dell'imputato Schmidheiny a favore di parti civili che hanno successivamente revocato la costituzione nei suoi confronti o di parti civili costituitesi solo nei confronti del coimputato de Cartier*

Con motivo di doglianza specifico, le Difese appellanti lamentano il fatto che il Tribunale abbia condannato l'imputato Schmidheiny al risarcimento del danno anche nei confronti di alcune persone fisiche costituitesi parti civili solo nei confronti dell'imputato de Cartier e di altre che, già prima della pronuncia della sentenza impugnata, avevano revocato la loro costituzione nei confronti dell'imputato.

Gli appellanti hanno elencato i nominativi delle parti civili suddette, illustrando le rispettive posizioni e chiedendo la revoca delle statuizioni ad esse riferibili.

Questa Corte, esaminando singolarmente la posizione di tutte le parti civili persone fisiche contemplate nel dispositivo della sentenza di primo grado, attraverso il controllo delle relative costituzioni e conclusioni, nonché delle schede di cui si è detto (redatte dai difensori delle parti civili su indicazioni del collegio), ha accertato la fondatezza delle suddette doglianze e ha pertanto provveduto ad escludere il diritto al risarcimento dei danni per i soggetti che, o già inizialmente non si erano costituiti parti civili nei confronti dell'imputato Schmidheiny (a mero titolo esemplificativo, si citano gli eredi di Torresini Olga, i quali avevano conferito procura speciale a costituirsi nei confronti di entrambi gli imputati all'avv. Poli, mentre la costituzione in giudizio di essi è avvenuta soltanto nei confronti dell'imputato de Cartier; Romano Antonina e Roccheri Antonino che si erano costituiti soltanto nei confronti dell'imputato de Cartier), oppure avevano successivamente revocato la loro costituzione nei confronti dello stesso in data antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Va segnalato, a questo punto, come, ai suddetti nominativi espunti, riferibili ai soggetti specificamente indicati negli atti d'appello, debbano aggiungersi quelli delle parti civili costituite nei confronti dell'imputato Schmidheiny contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata, che hanno revocato la loro costituzione nei suoi confronti nel corso del giudizio di appello, la cui individuazione, pertanto, è avvenuta direttamente in udienza da parte della Corte.

8.1.12 *L'insussistenza del rapporto processuale con Amindus Holding AG*

La Difesa del responsabile civile *Amindus Holding* AG rileva che il Tribunale ha riconosciuto ad Anatrini Primo, parte civile costituita in proprio al fine di vedersi risarcito il danno da perdita del congiunto Anatrini Velia, il diritto al risarcimento dei danni derivanti da reato da liquidarsi nella separata sede civile, condannando gli imputati e i responsabili civili, tra cui compare la società svizzera appellante, benché non vi sia stata la citazione del suddetto responsabile civile, e chiede la revoca della

statuizione civile riguardante tale posizione, rilevando che, *come risulta dalla richiesta di citazione dei responsabili civili depositata dall'avv. Laura D'Amico in data 14.12.2009,* manca il titolo che legittima la condanna.

La Corte rileva che l'appellante sembra non essersi avveduto che il sig. Anatrini si è costituito in una duplice veste nel presente procedimento (*iure proprio* e *iure hereditatis*), depositando distinti atti di costituzione di parte civile e facendosi assistere nell'un caso (costituzione *iure proprio*) dall'avv. Oberdan Forlenza, nell'altro (costituzione *iure hereditatis*) dall'avv. Laura D'Amico, tant'è vero che, nel proporre impugnazione, confonde le distinte statuizioni civili pronunciate dal Tribunale a favore della parte civile appellata, facendo una sorta di *mix* fra il capo M-bis) e il capo Z). Ciò, tuttavia, non rende inintelligibile il profilo di doglianza devoluto, tenuto conto del preciso riferimento alla pagina della sentenza impugnata in cui si rinviene il secondo dei due capi, che, evidentemente, *Amindus Holding* AG ha inteso specificamente impugnare, deducendo precise doglianze in ordine all'insussistenza della propria legittimazione passiva correlata alla sua mancata citazione in veste di responsabile civile. Tali doglianze appaiono meritevoli di accoglimento, non risultando dagli atti che Anatrini Primo, nell'esercizio dell'azione risarcitoria *iure proprio,* abbia citato anche *Amindus Holding* AG in veste di responsabile civile.

8.1.13 *La nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione*

La Difesa appellante dell'imputato Schmidheiny ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'obbligo di motivazione sui seguenti punti che attengono alle statuizioni civili:

- difetto di giurisdizione del giudice penale italiano sulle azioni promosse dalle parti civili INPS, INAIL e da tutti gli enti pubblici territoriali (Regione Piemonte, Provincia di Torino, Provincia di Alessandria, Comuni di Casale Monferrato, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato,

Pontestura, Balzola e Ozzano Monferrato, ASL di Alessandria, Regione Emilia Romagna e Comune di Rubiera);

- individuazione dell'ulteriore danno patito dalle parti civili che hanno sottoscritto la transazione 10.06.1993, o dai loro congiunti;

- criteri seguiti per la quantificazione della provvisionale di euro 15.000.000,00 riconosciuta all'INAIL;

- non coincidenza della lista, presentata dall'INPS, dei soggetti destinatari dei benefici previdenziali con i nominativi delle parti lese; mancanza, per tutti i nominativi della lista INPS, dell'indicazione delle condizioni che avrebbero legittimato il riconoscimento dei benefici previdenziali e della prova dell'effettiva loro erogazione da parte dell'Ente; mancata indicazione, per i soggetti beneficiari, del periodo di esposizione rilevante e del collegamento dello stesso con il periodo di gestione riferibile a Stephan Schmidheiny;

- criteri seguiti per la quantificazione delle somme riconosciute a titolo di provvisionale in favore della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato e dell'ASL di Alessandria;

- criteri seguiti per la quantificazione delle somme riconosciute in favore delle parti civili organizzazioni sindacali;

- criteri seguiti per la liquidazione: dei danni in via equitativa, in misura di euro 100.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili WWF, Legambiente Onlus, A.I.E.A.; criteri seguiti per il riconoscimento delle provvisionali di euro 100.000,00 in favore dell'Associazione Familiari Vittime Amianto e di euro 70.000 in favore dell'Associazione Medicina Democratica;

- criteri seguiti per il riconoscimento e la quantificazione di provvisionali riconosciute in favore delle parti civili persone fisiche ex dipendenti Eternit o eredi o prossimi congiunti degli stessi;

- criteri seguiti per il riconoscimento e la quantificazione di provvisionali riconosciute in favore delle parti civili persone fisiche residenti nei Comuni di Casale Monferrato e di Cavagnolo, eredi e prossimi congiunti delle stesse.

Il motivo è infondato.

Come già è stato detto in precedenza (nelle parti dedicate alle eccezioni preliminari di nullità della pronuncia impugnata: capitolo II, par. 6.3.5) con espresso richiamo della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, le sentenze emesse all'esito del giudizio di primo grado sono nulle ex art. 125 c.p.p. soltanto se totalmente prive di motivazione, o con motivazione meramente apparente, fittizia o totalmente contraddittoria, sì da rendere incomprensibile il filo logico seguito dal giudice.

Nel caso di specie, l'obbligo di motivazione sui punti della decisione suddetti, specificamente individuati nei motivi di appello, non può ritenersi eluso, poiché il Tribunale, come si evince dalla narrativa sovra svolta, ha motivato, ancorchè talora succintamente, tutte le questioni che hanno formato oggetto delle statuizioni civili o che ne hanno costituito gli antecedenti logici, ivi comprese le eccezioni sollevate dalle parti, dando contezza dei ragionamenti svolti per addivenire alle conclusioni consacrate nel dispositivo. Del resto, gli appellanti hanno ampiamente confutato nel merito i percorsi logici, assolutamente comprensibili e chiari, seguiti dal primo Giudice per addivenire alla decisione sulle questioni civili oggetto di impugnazione, in tal modo rivelando di averli ben individuati (ancorché non condivisi).

8.1.14 *Le statuizioni relative alle spese processuali sostenute dalle parti civili*

Le Difese appellanti dell'imputato Schmidheiny e dei responsabili civili citati con riferimento alla sua posizione hanno chiesto, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale in relazione alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, con conseguente esclusione, da parte loro, dell'obbligo di rifondere tali spese o, in via subordinata, con compensazione o riduzione delle somme riconosciute dal primo Giudice.

Il presente motivo di doglianza è stato formulato, come si è detto, con riferimento all'invocata riforma delle statuizioni civili pronunciate nei confronti di tutte le parti civili costituitesi nel presente procedimento, parti civili che, fatta eccezione per quanto attiene all'INPS ed all'INAIL (con riferimento ai quali, stante la soccombenza, le statuizioni civili vanno revocate) e ad alcune persone fisiche (risultate esposte all'amianto in periodi non riferibili alla gestione dell'imputato Schmidheiny, o che avevano stipulato la transazione del 10.06.1993), non risultano sostanzialmente soccombenti all'esito di questo giudizio.

Invero, le spese processuali relative alle posizioni delle persone fisiche costituitesi parti civili che risultano soccombenti in appello sono state oggetto di liquidazione unitaria, da parte del Tribunale, nel senso che il primo Giudice ha proceduto alla liquidazione delle stesse non riferendosi a ciascuna persona fisica in favore della quale le spese erano liquidate, ma al legale che la rappresentava unitamente ad altre persone fisiche non soccombenti nel presente giudizio.

Va sin d'ora precisato che la complessità di tale situazione non consente di scorporare da ciascuna liquidazione avvenuta in primo grado, specificamente impugnata dagli appellanti (cfr. p. 611, 612 e 613 motivi di appello Schmidheiny), le posizioni dei singoli soccombenti da quelle di coloro le cui domande hanno invece trovato un sostanziale accoglimento in questa sede.

In ogni caso, stante la riforma della pronuncia impugnata in punto individuazione del danno risarcibile e criteri per la determinazione dello stesso, e la conseguente incidenza di tale riforma sulla valutazione della soccombenza processuale, anche con riferimento alle posizioni degli enti e delle associazioni, si ritiene opportuno trattare la tematica relativa alle spese processuali liquidate dal primo Giudice unitamente a quella che attiene alla rifusione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e, pertanto, si rinvia al prosieguo il motivo di doglianza in esame.

***8.2** I motivi di doglianza formulati dalle parti civili*

La decisione dei motivi di doglianza devoluti dalle parti civili - siano esse riconducibili alla categoria generale *enti* o a quella *persone fisiche* – trova il suo necessario presupposto nelle determinazioni assunte da questa Corte in ordine agli addebiti contestati, i cui confini sono stati già puntualmente delineati in altra sezione della motivazione della sentenza, nonché in quelle, logica conseguenza delle prime, relative all'individuazione, da un lato, dei danni derivanti da reato in questa sede risarcibili, dall'altro, dei criteri attraverso i quali selezionare le categorie di soggetti aventi diritto al risarcimento del danno nel presente procedimento. Al fine di evitare inutili ripetizioni e ridondanze, si rinvia, pertanto, alle considerazioni svolte con riferimento a questi temi contenute nel paragrafo precedente (par. 8.1 *I motivi di doglianza formulati dagli imputati e dai responsabili civili)*, mentre, allo scopo di rendere inequivocabile la decisione avente ad oggetto le posizioni delle parti civili appellanti, appare opportuno richiamare brevemente, di volta in volta, i principi cui questa Corte si è ispirata nell'assumere le proprie determinazioni, fermo restando che, per quanto attiene alle domande civili rivolte unicamente nei confronti di Louis de Cartier e di *Etex Group* SA - ivi comprese le doglianze di natura processuale aventi ad oggetto la decisione del Tribunale relativa alla nullità delle notifiche del decreto di citazione alla società belga -, la morte dell'imputato nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado ha avuto l'effetto, non solo di travolgere tutte le statuizioni della sentenza impugnata che lo riguardavano (e che, di conseguenza, coinvolgevano il responsabile civile condannato in solido con lui), ma anche di esimere il giudice dell'appello dall'entrare nel merito delle stesse.

8.2.1 *L'appello dell'INPS*

Il Tribunale ha ritenuto che gli imputati de Cartier e Schmidheiny dovessero essere chiamati a rispondere in solido (sotto il profilo della responsabilità aquiliana invocato dall'INPS) delle conseguenze risarcitorie innestate dal legislatore (art. 13 VII comma della legge 257/92) sul danno da loro direttamente e volutamente cagionato, devolvendone la quantificazione alla

separata sede civile, *non essendo stato consentito alla parte civile, per ragioni di economia processuale, di esplicitare specificamente le modalità di conteggio utilizzate in relazione a ciascuna categoria di lavoratori (depositate in fald. 37/2), con conseguente impossibilità, per le difese degli imputati, di avanzare le relative controdeduzioni e, per il Tribunale, di operare una valutazione, se pure ai limitati fini della condanna provvisionale.*

Come già anticipato nella sezione dedicata allo *Svolgimento del processo,* la Difesa della parte civile ha impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo di riconoscere, in favore dell'INPS, la pienezza del diritto risarcitorio per le prestazioni previdenziali erogate ai sensi dell'art. 13 VII e VIII comma della legge n. 257/92, nonché di riformare le statuizioni del Tribunale in punto prescrizione dei reati contestati e ascritti con riferimento, quanto al capo a), al periodo precedente al 13 agosto 1999 e, quanto al capo b), relativamente ai fatti commessi in Rubiera e Napoli – Bagnoli. L'appellante ha, altresì, richiesto di pronunciare sentenza provvisoriamente esecutiva e di dichiarare gli imputati tenuti, in via solidale, a risarcire il danno patrimoniale subito dall'ente, così come quantificato nella nota depositata il 29.03.2010 nella misura di euro 23.293.779,04, ovvero, in subordine, di pronunciare condanna generica, con concessione di esecutiva provvisionale liquidata anche in via equitativa, rimettendo le parti, per la quantificazione dell'integrale risarcimento del danno, avanti al giudice civile.

Tali doglianze appaiono superate dalle determinazioni assunte da questa Corte, in ordine alle domande formulate dalla parte civile INPS (cfr. par. 8.1.7 intitolato *Le parti civili INAIL e INPS,* il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato). A tale proposito, va sottolineato, anche in questa sede, che l'Istituto si è costituito nel presente procedimento unicamente per ripetere quanto riconosciuto e corrisposto ai lavoratori a titolo di maggiorazioni previdenziali e che il mancato ingresso, nel presente procedimento dell'accertamento, da un lato, dei casi individuali di esposizione all'amianto, dall'altro, dell'osservanza, da parte dei beneficiari, delle disposizioni procedurali previste a pena di decadenza per l'ammissione ai benefici, si riverbera negativamente sulla prova della realizzazione dei presupposti

necessari per la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 13 VII e VIII comma della legge 257/92, sulla cui base potrebbe fondarsi l'esercizio di un'azione risarcitoria esperibile dall'istituto previdenziale in ambito penale. Per questi motivi, assorbenti rispetto alle doglianze devolute con l'atto di appello presentato nel suo interesse, le domande risarcitorie formulate dall'INPS, come già detto, devono essere rigettate.

8.2.2 *Gli appelli degli enti locali*

Come indicato in premessa, non possono in questa sede essere prese in considerazione le domande civili formulate unicamente nei confronti dell'imputato de Cartier (ed eventualmente del responsabile civile *Etex Group* SA), la cui morte ha determinato la caducazione delle statuizioni del Tribunale ad esse relative, riverberandosi altresì sulle doglianze devolute con gli atti di impugnazione. Pertanto, anche con riferimento agli enti locali, la disamina dei motivi di gravame delle parti civili deve essere circoscritta alle domande civili e alle statuizioni del Tribunale che interessano l'imputato Schmidheiny, il quale è stato in primo grado condannato al risarcimento dei danni a favore delle parti civili Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, Provincia di Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Reggio Emilia, Comuni di Casale Monferrato, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato, Pontestura, Balzola, Ozzano Monferrato e Rubiera, nonché ASL di Alessandria, con assegnazione di provvisionali a favore della Regione Piemonte (euro 20.000.000,00), del Comune di Casale Monferrato (euro 25.000.000,00) e dell'ASL di Alessandria (euro 5.000.000,00).

Occorre, inoltre, far riferimento alle determinazioni assunte da questa Corte in relazione ai motivi di doglianza devoluti da imputati e responsabili civili, che hanno impugnato le statuizioni del primo Giudice relative al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore degli enti locali, con assegnazione di provvisionali ad alcuni di essi (cfr. par. 8.1.10 intitolato *Gli enti locali,* il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato).

La Difesa del Comune di Casale Monferrato ha devoluto doglianze, chiedendo unicamente l'incremento della somma liquidata a titolo di provvisionale (da euro 25.000.000,00 a euro 30.934.446,37), per adeguarla all'importo delle spese già sostenute per le opere di bonifica, di cui, nel corso del procedimento di primo grado, è stata fornita esaustiva prova.

La Corte ritiene l'appello meritevole di accoglimento: appare ragionevole, infatti, aumentare l'importo della somma assegnata ex art. 539 c.p.p. fino alla concorrenza della cifra corrispondente ai costi effettivamente sostenuti e provati dall'ente territoriale, impegnato da decenni nell'immane opera, finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, di decontaminazione dall'amianto dei siti inquinati dall'attività dello stabilimento Eternit insediato nel territorio comunale.

Ulteriori doglianze aventi ad oggetto il *quantum* sono state devolute con gli atti di gravame presentati nell'interesse dei Comuni della cosiddetta *area critica* di Casale Monferrato (Morano sul Po, Coniolo, Balzola, Mirabello Monferrato, Ozzano Monferrato, Pontestura e Villanova Monferrato), in quanto il primo Giudice, pur avendo riconosciuto a tali enti territoriali il diritto al risarcimento, non ha proceduto a liquidare i danni in sentenza, né ad assegnare la provvisionale richiesta in via subordinata. Gli appellanti censurano il percorso logico-argomentativo del Tribunale, che si è limitato a disporre condanna generica, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la loro definitiva liquidazione, ancorché avesse a disposizione, da un lato, la documentazione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'inquinamento ambientale e la bonifica dei siti (danni patrimoniali) e, dall'altro, elementi per una liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale. Gli appellanti chiedono, pertanto, in principalità, la condanna degli imputati alla somma indicata a titolo di risarcimento del danno, ovvero, in subordine, l'assegnazione di provvisionale, con sottoposizione della sospensione condizionale della pena eventualmente concessa alla condizione del pagamento della provvisionale medesima.

Questa Corte ritiene che la documentazione delle spese sinora sostenute per la bonifica dei siti compresi nell'*area critica* consenta di pervenire, quantomeno, all'individuazione di una somma da assegnare a titolo di provvisionale, allo scopo di garantire uniformità di trattamento con le analoghe statuizioni relative al Comune di Casale Monferrato: infatti, anche nel caso di tali Comuni, il cui territorio è limitrofo alla zona in cui era collocato l'insediamento produttivo Eternit, è apprezzabile lo sforzo che da decenni impegna gli stessi nell'attuazione dei piani di bonifica a salvaguardia della pubblica incolumità. Di conseguenza, possono essere liquidate a titolo di provvisionale - in misura proporzionale all'entità delle somme documentate nelle domande formulate dalle parti civili nei rispettivi atti di appello - le somme di euro 250.000,00, a favore dei Comuni di Balzola, Ozzano Monferrato e Coniolo, di euro 200.000,00, a favore dei Comuni di Pontestura e Morano sul Po e di euro 150.000,00, a favore dei Comuni di Mirabello Monferrato e Villanova Monferrato.

Quanto alle specifiche doglianze devolute dai Comuni dell'*area critica* assistiti dall'avv. Gatti, aventi ad oggetto la richiesta di liquidazione delle spese legali sostenute in primo grado in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dal primo Giudice, trattasi di motivo di appello che, come già anticipato in altra sezione della presente sentenza, accomuna numerose parti civili e, intrecciandosi con le determinazioni assunte in relazione alle spese di continuata assistenza nel secondo grado di giudizio, verrà trattato in seguito nel paragrafo dedicato a tale argomento (par. 8.2.12 intitolato *Le spese processuali di I e II grado relative alle azioni civili*).

Per quanto concerne le doglianze contenute nell'atto di appello presentato nell'interesse del Comune di Rubiera, valgono le considerazioni svolte in altra sezione della presente sentenza con riferimento alla tematica della prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 434 cpv. c.p.: invero, secondo quanto ritenuto da questa Corte, i termini prescrizionali del reato di disastro innominato non sono ancora iniziati a decorrere, per cui l'appello in esame merita accoglimento, limitatamente alla posizione dell'imputato Schmidheiny, il quale deve essere dichiarato

tenuto e condannato al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo b) a favore della parte civile Comune di Rubiera, da liquidarsi, come richiesto dall'appellante, avanti al giudice civile. Peraltro, sussistono i presupposti per l'assegnazione, a titolo di provvisionale, della somma di euro 2.000.000,00, liquidata in via equitativa, avuto riguardo alle indicazioni della parte civile, che ne ha stimato l'importo in misura ragionevole, con riferimento all'attuale livello d'inquinamento dipendente dall'attività produttiva. Questa, anche nel periodo di *effettiva gestione* dello stabilimento da parte dell'imputato, ha fornito un notevole contributo causale alla perpetuazione del disastro in corso, così come si desume dalle testimonianze e dai risultati delle consulenze aventi ad oggetto le condizioni di lavoro negli insediamenti produttivi Eternit e, in particolare, in quello di Rubiera, nonché di quelle epidemiologiche, che hanno registrato un numero significativo di casi in eccesso rispetto agli attesi nel periodo oggetto di studio (cfr. la parte motiva della sentenza impugnata relativa al rischio amianto correlato alla produzione negli stabilimenti Eternit, con particolare riferimento ai paragrafi dedicati allo stabilimento di Rubiera, alla contaminazione degli ambienti esterni agli stabilimenti Eternit e agli *studi di coorte* e *di caso controllo* specificamente riguardanti il sito emiliano - p. 248 e ss. -, nonché le considerazioni dedicate a tali argomenti, che sono stati approfonditi in altra sezione della presente sentenza e sintetizzati nelle *Considerazioni conclusive*: par. 7.5.4).

Analoga decisione deve assumersi in relazione all'appello incidentale a seguito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, presentato nell'interesse della Provincia di Reggio Emilia con richiesta di dichiarare non prescritto il reato di cui all'art. 434 c.p. per i fatti di Rubiera e, conseguentemente, condannare gli imputati al risarcimento dei danni, come è richiesto nell'atto di costituzione di parte civile. Tale appello risulta, infatti, meritevole di accoglimento, in quanto, come si è detto, non appaiono condivisibili le argomentazioni del Tribunale, che ha ritenuto prescritto il reato di cui al capo b) con riferimento al sito emiliano. Pertanto, l'imputato Schmidheiny deve essere dichiarato tenuto e condannato al risarcimento dei

danni derivanti dal reato *de quo* a favore della parte civile Provincia di Reggio Emilia, da liquidarsi avanti al giudice civile.

La Regione Emilia Romagna, con l'atto di costituzione di parte civile nei confronti di entrambi gli imputati per i reati di cui ai capi a) e b), aveva chiesto il risarcimento del danno ambientale derivante dalle emissioni di amianto (in particolare, in aree pubbliche e luoghi diversi da quelli di lavoro), di quello derivante dalla compromissione del corretto e ordinato esercizio delle funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente e dai costi sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale per la diagnosi e la terapia di patologie causalmente riconducibili all'esposizione all'amianto in connessione con l'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Rubiera, nonché del danno morale derivante dal perturbamento psicologico risentito dai cittadini rappresentati dall'ente Regione, con specifico riferimento alle conseguenze nocive per la salute e al danno all'immagine. Nell'atto di appello presentato nell'interesse dell'ente territoriale, la Difesa lamenta, in relazione alle statuizioni pronunciate dal Tribunale in suo favore (riconoscimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo a, limitatamente ai fatti commessi dal 13.08.1999), la mancata assegnazione della provvisionale richiesta nella somma di euro 510.000,00 (di cui euro 160.000,00 per i danni sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale per la diagnosi e la terapia di patologie causalmente riconducibili all'esposizione all'amianto in connessione con l'attività produttiva dello stabilimento Eternit di Rubiera; euro 250.000,00 per il turbamento psicologico dei cittadini rappresentati dall'Ente Regione con specifico riferimento alle conseguenze nocive per la salute; euro 100.000,00 per la lesione dell'immagine dell'Ente Regione), ovvero, in subordine, della liquidazione, per tale titolo, della diversa somma ritenuta di giustizia.

Fermo restando che questa Corte ha ritenuto il reato di cui all'art. 437 c.p. prescritto e che, pertanto, sotto questo profilo, l'appellante risulta soccombente, tuttavia, le rivendicazioni della Regione Emilia Romagna possono trovare accoglimento, avuto riguardo al fatto che, così come rilevato dalla Difesa in sede di discussione nel giudizio di secondo grado, la parte civile può

giovarsi dell'appello formulato dal P.M. in tema di mancata decorrenza dei termini prescrizionali con riferimento al reato di disastro innominato commesso nel sito di Rubiera. Infatti, in virtù del principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui *il giudice di appello che, su gravame del solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria* (Cass. pen, sez. II, 8.05.2009, Breda), pur non avendo la parte civile espressamente impugnato le statuizioni del Tribunale in punto prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p., l'accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero determina la reviviscenza delle richieste formulate all'esito del giudizio di primo grado, con specifico riferimento ai danni derivanti dal reato di *disastro ambientale.* Tali richieste sono state testualmente riportate nelle conclusioni scritte depositate dalla Difesa della Regione Emilia Romagna, rinviando (anche per quanto attiene ai relativi allegati) a quelle depositate nel precedente grado di giudizio. Va, peraltro, ribadito che le domande avanzate dalla parte civile, tenuto conto della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo a), meritano accoglimento con esclusivo riferimento ai danni derivanti dal reato di cui al capo b).

Come meglio illustrato in modo approfondito in altra sezione della presente sentenza (par. 8.1, con particolare riferimento al punto 8.1.10), questa Corte ritiene che, con riferimento a tali danni, di natura patrimoniale e non, spetti all'ente territoriale il risarcimento del danno ambientale derivante dalle emissioni di amianto, come sopra specificate, del danno derivante dalla compromissione del corretto e ordinato esercizio delle funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente, del danno per il turbamento psicologico dei cittadini rappresentati dall'ente Regione, con specifico riferimento alle conseguenze nocive per la salute, nonché del danno per la lesione all'immagine della Regione, danni che risultano comprovati dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale, aventi ad oggetto le vicende del sito emiliano, per la cui liquidazione definitiva, le parti debbono essere rimesse avanti al giudice civile. In questa sede, appare equo liquidare, a titolo di provvisionale, la somma di euro

350.000,00, avuto riguardo alle indicazioni dell'appellante, in relazione alle voci di danno sopra menzionate, che possono ritenersi provate: tale somma appare, infatti, congrua in relazione alle caratteristiche della vicenda in esame, tenuto conto, in particolare, dell'elevato grado di offensività delle condotte, del significativo arco temporale in cui le stesse si sono esplicate, della straordinaria diffusività e gravità delle patologie che, nel territorio di competenza della Regione, si sono manifestate in eccesso rispetto ai casi attesi in popolazioni non esposte all'*agente patogeno* amianto e della risonanza della vicenda con ripercussioni negative sull'immagine dell'ente. Pertanto, l'imputato Schmidheiny va dichiarato tenuto e condannato al pagamento della provvisionale di euro 350.000,00 a favore della Regione Emilia Romagna per i danni come sopra individuati, derivanti dal reato a lui ascritto di disastro innominato, commesso in Rubiera dal 27.06.1980.

8.2.3 *Gli appelli delle organizzazioni sindacali e delle associazioni*

Prima di procedere alla disamina delle doglianze devolute dalle organizzazioni sindacali A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B., CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria, nonché dall'Associazione Medicina Democratica, appare opportuno richiamare integralmente le considerazioni svolte e le determinazioni assunte da questa Corte in altra sezione della presente sentenza (cfr. par. 8.1 intitolato *Motivi di doglianza sulle statuizioni civili formulati dagli imputati e dai responsabili civili*) e, in particolare, nei paragrafi specificamente dedicati a *Le organizzazioni sindacali* (par. 8.1.8) e *Le associazioni* (par. 8.1.9), alla cui lettura si rinvia.

Le doglianze devolute con l'atto di appello presentato nell'interesse di Associazione Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (A.L.L.C.A.) Nazionale, organizzazione sindacale aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.), hanno ad oggetto unicamente l'insufficiente liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile rispetto all'importo di cui alla nota spese depositata in primo grado (pari a euro 190.470,45): esse verranno trattate nel paragrafo dedicato a tale argomento, in cui

si espliciteranno i criteri elaborati dalla Corte di Appello per la determinazione delle spese di costituzione assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili nel primo grado di giudizio, nonché per quella delle spese di continuata assistenza in appello.

Allo stesso modo si procederà con riferimento ai motivi di gravame - aventi il medesimo oggetto - formulati negli atti di appello presentati nell'interesse di CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria, mentre appare opportuno anticipare qui la decisione sulla richiesta di condanna degli imputati al rimborso delle spese di consulenza documentale, sostenute dalle predette parti civili assistite dall'avv. Laura D'Amico, in relazione all'attività svolta dalla dott.ssa Degiovanni e dal dott. Bottazzi (consulenti tecnici di parte, esaminati nel corso del dibattimento), richiesta già avanzata in primo grado, in ordine alla quale si assume che il Tribunale non abbia immotivatamente liquidato alcuna somma. A questo proposito la difesa, sia nell'atto di appello (cfr. appello n. 111 in faldone 160 appelli), che nelle proprie conclusioni depositate nel corso della discussione in secondo grado, ha fatto riferimento alle spese di consulenza *così come dettagliate in sede di conclusioni scritte depositate all'udienza del 17.07.2011*, senza allegare le parcelle, che sono state semplicemente richiamate attraverso l'indicazione della presunta data di deposito. Questa Corte, facendosi carico di acquisire la documentazione da cui dovrebbero risultare gli importi (allo stato non noti) delle spese sostenute per tali consulenze, si è trovata nell'impossibilità di reperirla, a causa dell'erroneo riferimento cronologico fornito dallo stesso appellante: non risulta, infatti, che il 17.07.2011 il Tribunale abbia tenuto udienza nel presente procedimento. Pertanto, considerata la mole di documentazione depositata dalle parti, anche durante le numerosissime udienze celebratesi nella fase della discussione avanti al primo Giudice, e in assenza di un preciso riferimento temporale che consenta di orientare – quantomeno con una certa approssimazione - la ricerca dei documenti su cui si fonda la domanda, essa non può che essere rigettata, non essendo stato adeguatamente assolto, da chi vi

aveva interesse, non solo l'onere della prova, ma anche quello di una corretta allegazione.

Ciò detto, entrando nel merito delle doglianze devolute nell'interesse di CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria, concernenti l'esiguità del risarcimento dei danni liquidati in via definitiva dal Tribunale in euro 100.000,00, si rileva che l'entità della somma, al cui pagamento Stephan Schmidheiny è stato condannato, in solido con i responsabili civili *Anova Holding* AG, *Becon* AG e *Amindus Holding* AG, a favore di ciascuna organizzazione sindacale, appare congrua, avuto riguardo alle determinazioni di questa Corte in ordine alla natura del danno che può essere riconosciuto, nel presente procedimento, alle organizzazioni sindacali costituitesi parte civile. Valgano in proposito, come si è detto in premessa, le considerazioni svolte in altra sezione della presente motivazione (qui da intendersi integralmente richiamate), laddove, una volta stabilito quale sia il danno derivante dalle condotte dolose contestate risarcibile a favore di tali organismi, si evidenzia come proprio tale natura ne giustifichi la determinazione in via equitativa e come la somma stabilita dal Tribunale appaia adeguata, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche del pregiudizio patito da ciascun sindacato in conseguenza dei fatti. Pertanto, tenuto conto che la posizione di CGIL Piemonte e CGIL Camera del Lavoro di Alessandria è del tutto assimilabile a quella delle altre organizzazioni sindacali non appellanti, risulta giustificato riservare loro lo stesso trattamento economico, così come ritenuto dal primo Giudice (cfr. capi A, B e C del dispositivo della sentenza impugnata).

Per le suesposte ragioni, gli appelli in esame devono essere respinti, dovendo trovare conferma le statuizioni del Tribunale che attengono alla quantificazione del danno dalle organizzazioni sindacali appellanti subito.

Con l'atto di appello presentato nell'interesse dell'Associazione Medicina Democratica – Movimento per la salute – Onlus, sono state impugnate le statuizioni del Tribunale, che ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. [evidente frutto di un refuso è l'indicazione nell'atto di appello dell'art. 343 c.p., n.d.e],

commesso a Napoli-Bagnoli e Rubiera, nonché quella del reato di cui all'art. 437 c.p., in relazione alle malattie-infortuni insorte e/o diagnosticate prima del 13.08.1999: a parere dell'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il termine prescrizionale non sarebbe decorso né per il reato di cui al capo a), né per quello di cui al capo b), con la conseguenza che, nella liquidazione del danno, dovrebbe tenersi conto che la pretesa azionata è più estesa di quella riconosciuta dal Tribunale, il che si riverbera, necessariamente, sulla somma da liquidarsi in misura maggiore rispetto a quella di euro 70.000,00 individuata dal primo Giudice.

In relazione alle doglianze devolute dall'appellante Associazione Medicina Democratica, appare sufficiente il richiamo a tutte le considerazioni svolte, nonché alle determinazioni assunte in altra sezione della presente sentenza con riferimento al tema della prescrizione: questa Corte ha, infatti, dichiarato prescritto il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (capo a) in data antecedente alla sentenza di primo grado, mentre ha ritenuto che non siano ancora iniziati a decorrere i termini prescrizionali del reato di disastro innominato (capo b). L'appello merita, pertanto, accoglimento solo per quanto attiene alle doglianze aventi ad oggetto la dichiarazione di prescrizione dell'art. 434 c.p., mentre l'appellante risulta soccombente per quanto concerne l'azione risarcitoria esercitata in relazione al reato di cui all'art. 437 c.p., prescrittosi in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, può dirsi, senza tema di smentita, che vittoria e soccombenza si compensino sotto il profilo della quantificazione del danno, sicché non ricorrono i presupposti per una diversa stima (né *in melius,* né *in peius*) della somma definitivamente liquidata dal primo Giudice a titolo di risarcimento del danno che, come già ritenuto (cfr. il già citato paragrafo dedicato alle associazioni), appare congrua, avuto riguardo all'attività concretamente svolta dall'associazione, che persegue lo scopo di promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita, di promuovere e tutelare i beni ambientali e la salubrità dell'ambiente, di promuovere la prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche

attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate.

8.2.4 *Gli appelli delle persone fisiche*

Come già anticipato in altra sezione della motivazione della presente sentenza, la Corte di Appello si è fatta carico di vagliare ad uno ad uno i motivi di doglianza devoluti dalle parti civili *persone fisiche* e ha proceduto ad analizzare le singole posizioni alla luce dei criteri assunti a fondamento della decisione in ordine alle domande civili, tenendo in debito conto anche quanto emerge dai prospetti sintetici aggiornati (cd. *schede*) predisposti dai patroni di parte civile, nonché le ragioni delle controparti (imputati e responsabili civili), a loro volta appellanti, le cui impugnazioni hanno trovato in parte accoglimento (ad esempio, in tema di efficacia della transazione del 1993 o di prescrizione del reato di cui all'art. 437 c.p.). Tale capillare analisi ha permesso di individuare i soggetti contemplati nel dispositivo della presente sentenza, ai quali è stato possibile riconoscere il diritto al risarcimento del danno ed assegnare una somma a titolo di provvisionale, la cui entità, come si è detto in precedenza, corrisponde ad una somma base, che, nel caso in cui vi sia interesse, potrà eventualmente essere *personalizzata* rivolgendosi al giudice civile, avanti al quale le parti sono state rimesse per la liquidazione definitiva del danno sofferto in conseguenza del reato di cui al capo b), danno che questa Corte ha ritenuto debba identificarsi in quello *subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita con riferimento ai quali risulti provata l'avvenuta esposizione professionale o ambientale, rispettivamente negli stabilimenti e nei siti indicati in epigrafe* (par. 8.1.1).

In questa sede, appare opportuno ricordare come la selezione operata dalla Corte di Appello abbia riguardato, in primo luogo, le posizioni di tutte le parti civili, sulle quali (avendo esse esercitato o mantenuto l'azione risarcitoria nei confronti del solo Louis de Cartier e del responsabile civile *Etex Group* SA) si è riverberata negativamente la dichiarazione di estinzione del reato

ex art. 150 c.p. per morte dell'imputato nelle more del giudizio di secondo grado. In secondo luogo, sono state eliminate tutte le statuizioni della sentenza impugnata riguardanti le parti civili che hanno rinunciato, in precedenza o nelle more della celebrazione del giudizio di appello, all'azione promossa nei confronti di Stephan Schmidheiny, con revoca della costituzione nei suoi confronti e conseguente caducazione della condanna, in solido con l'imputato, dei responsabili civili *Anova Holding* AG, *Becon* AG e *Amindus Holding* AG. Analogamente, non sono state prese in considerazione le doglianze devolute da quelle parti civili (non contemplate dal primo Giudice nel dispositivo della sentenza gravata) che hanno dichiarato di aver rinunciato alle proprie pretese successivamente all'interposizione dell'appello. Il terzo criterio di selezione utilizzato per vagliare le domande avanzate dalle persone fisiche costituitesi parti civili è costituito dalla sottoscrizione (in proprio o in qualità di eredi) della transazione del 1993, cui questa Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha riconosciuto effetto preclusivo nei confronti di ulteriori azioni civili di natura risarcitoria *verso la controparte e verso tutti gli altri soggetti potenzialmente obbligati nei confronti delle persone offese per il titolo indicato*, in quanto l'accordo transattivo *de quo*, da un lato, ha *un contenuto esaustivo, contemplando il danno in tutte le sue componenti, anche future, e prevede espressamente un'espressa rinunzia a fare valere eventuali ulteriori pretese risarcitorie*; dall'altro, non risulta affetto da nullità di sorta (cfr. quanto *supra* specificamente indicato in merito alla transazione del 10.06.1993: par. 8.1.6). Il quarto e ultimo filtro che appare opportuno menzionare espressamente in questa sede, prima di rinviare, per evidenti ragioni di sintesi, al già citato paragrafo dedicato a *I motivi di doglianza formulati dagli imputati e dai responsabili civili* e, in particolare al punto intitolato *Il danno risarcibile alle persone fisiche ed i criteri di liquidazione dello stesso,* è il riferimento temporale. Questa Corte ha, infatti, ritenuto rilevante, ai fini dell'accoglimento delle domande risarcitorie, il *periodo di esposizione,* che deve essere necessariamente circoscritto alle esposizioni all'amianto iniziate, quantomeno, in concomitanza con l'assunzione dell'*effettiva gestione* degli stabilimenti Eternit da parte dell'imputato

Schmidheiny, al quale, come si è detto, con riferimento agli stabilimenti ed ai siti di Cavagnolo, Casale Monferrato e Bagnoli, non possono essere attribuite esposizioni ambientali e/o professionali precedenti al giugno 1976, che non si siano protratte dopo tale data, mentre, con riferimento allo stabilimento ed al sito di Rubiera, non possono essergli attribuite esposizioni ambientali e/o professionali precedenti al 27.06.1980, che non si siano protratte dopo tale data; non possono, infine, essergli attribuite esposizioni professionali e/o ambientali dei soggetti che abbiano cessato di essere esposti prima del giugno 1976, perché deceduti o trasferitisi altrove in precedenza. Ne consegue che non sono state accolte le domande risarcitorie formulate dalle parti civili, la cui documentata storia personale di esposizione non rientrasse, sotto il profilo cronologico, nei parametri temporali sopra indicati.

Ciò premesso, è possibile procedere ora alla disamina dei motivi di gravame delle parti civili, raggruppandoli, per chiarezza espositiva, in base alle tematiche già individuate nel capitolo della presente sentenza dedicato allo *Svolgimento del processo*, e indicare le determinazioni assunte in merito da questa Corte, avuto riguardo a quanto stabilito nel già citato paragrafo avente ad oggetto il danno risarcibile ed i criteri di liquidazione dello stesso (par. 8.1.1), che rappresentano i capisaldi della decisione in ordine alle azioni civili esercitate dalle persone fisiche nel presente procedimento.

8.2.5 *Gli appelli delle persone fisiche con riferimento alle quali è stata dichiarata la prescrizione del reato*

Le doglianze devolute dalle parti civili pregiudicate dalle determinazioni in tema di prescrizione dei reati assunte dal Tribunale (pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per essere i reati estinti ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p., sia con riferimento al reato di cui al capo a, limitatamente ai fatti commessi fino al 13.08.1999, sia con riferimento al reato di cui al capo b, limitatamente ai fatti commessi in Rubiera e Napoli – Bagnoli) possono trovare accoglimento unicamente in relazione al reato di disastro innominato doloso, in quanto la Corte di

Appello, per i motivi sopra ampiamente esposti (qui da intendersi integralmente richiamati), ha ritenuto il reato di rimozione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Con riferimento al reato di cui all'art. 434 cpv c.p., giova in questa sede ricordare brevemente che - come si è detto in precedenza - l'evento del reato, nel caso oggetto del presente procedimento, è composito (comprendendo sia il *disastro interno* agli stabilimenti, sia il *disastro esterno* o ambientale) e che i termini prescrizionali del reato *de quo* non sono ancora iniziati a decorrere, poiché l'eccezionale fenomeno epidemico verificatosi a Casale Monferrato, Cavagnolo, Napoli-Bagnoli e Rubiera, da un lato, è tuttora in atto (le indagini epidemiologche, come già indicato, consentono di prevedere che il picco di incidenza delle patologie asbesto-correlate, per i soggetti, lavoratori e cittadini, esposti all'amianto negli anni '70 ed '80 deve ancora verificarsi e si potrà constatare negli anni futuri), dall'altro, non rientra tra gli effetti del disastro, ma è un elemento che, costituendo proprio la manifestazione del pericolo, è inscindibile dall'evento del reato che concorre ad integrare, il quale, pertanto, non può considerarsi a tutt'oggi consumato. Di conseguenza, i motivi di gravame devoluti dalle parti civili persone fisiche con riferimento alla prescrizione del reato di cui al capo b) sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento, fermo restando che, come indicato in premessa, la condizione perché le domande risarcitorie possano effettivamente accolte, è che la posizione del singolo (costituitosi parte civile in proprio o in qualità di erede di persona offesa) superi positivamente il vaglio dei plurimi criteri sopra indicati (per esempio, non aver sottoscritto la transazione del '93) e risponda a tutti i parametri individuati da questa Corte per il riconoscimento del diritto al risarcimento del *danno da esposizione*.

8.2.6 *Gli appelli delle persone fisiche che lamentano il mancato riconoscimento del danno oggettivo da esposizione e di quelle che lamentano la mancata liquidazione del danno ambientale*

Il secondo profilo di doglianza evidenziato negli appelli delle parti civili attiene al cosiddetto *danno da esposizione.* Come già evidenziato, gli appellanti che hanno affrontato la tematica in esame impugnando le statuizioni del Tribunale (il primo Giudice ha ritenuto, infatti, di contenere il risarcimento riconosciuto entro i confini del *metus,* coincidente con la sofferenza subita da coloro che, essendo stati esposti all'amianto, vivono nella continua paura di poter contrarre gravissime ed insidiose patologie asbesto-correlate a lunga o lunghissima *latenza*), sostengono che acquista e mantiene autonoma rilevanza, anche sotto il profilo risarcitorio, il danno oggettivo da esposizione al rischio indotto dall'inalazione da fibre di amianto, sia nell'ambiente lavorativo, che di vita quotidiana, consistente nel maggiore rischio, per le popolazioni esposte, di contrarre patologie ascrivibili all'amianto o di subire aggravamenti delle stesse derivanti dall'esposizione. Collegati alla tematica del *danno da esposizione* (in relazione al quale, è stato chiesto, come dianzi indicato, il ristoro di entrambe le componenti e non solo di quella attinente al *metus*) sono i motivi devoluti dagli ex dipendenti, che hanno subito, oltre all'esposizione professionale, anche quella ambientale esterna, che il Tribunale ha ritenuto, invece, *assorbita* nella prima, ritenendola prevalente.

La decisione in ordine alle doglianze in esame non può, ovviamente, prescindere da quanto statuito in ordine al danno da questa Corte, che ha ritenuto di poter individuare nel *danno da esposizione* all'amianto l'unica tipologia di danno che risulta immediatamente risarcibile quale conseguenza diretta del reato di disastro innominato di cui al capo b), nei confronti delle persone fisiche offese costituitesi parte civile nel presente procedimento. Richiamando testualmente quanto già indicato in proposito in altro punto della presente sentenza (par. 8.1.1), appare opportuno ribadire, in questa sede, che, secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, i lavoratori occupati nei quattro insediamenti produttivi di Casale Monferrato, Cavagnolo, Napoli – Bagnoli e Rubiera e i cittadini, dimoranti nei luoghi ove gli stabilimenti erano situati ed in quelli limitrofi, hanno subito, *a causa della prorompente diffusione delle fibre di amianto negli ambienti lavorativi e di vita ed a causa del coinvolgimento di*

ciascuno di loro (lavoratori e cittadini) nell'ambito di un fenomeno di natura epidemica, un'aggressione all'integrità fisica conseguente all'introduzione, nell'organismo, delle fibre del particolare minerale nocivo e la conseguente aggressione anche all'integrità psichica (essendo innegabili la sofferenza, il peggioramento della qualità della vita e il mutamento delle prospettive esistenziali nel soggetto che abbia subito un'alterazione irreversibile dello stato del suo organismo e sia consapevole di essere perciò entrato a fare parte di una popolazione a rischio di contrarre, con elevata probabilità, delle gravi patologie, spesso mortali). Preme, inoltre, richiamare ulteriormente l'attenzione sul fatto che, nel corso del presente procedimento, gli studi epidemiologici hanno dimostrato, in modo inequivoco, come, in un numero rilevante di casi, l'inalazione di fibre di amianto non si sia arrestata alla descritta soglia iniziale di offensività (cioè all'*esposizione* all'*agente patogeno*), ma la situazione si sia poi evoluta, finendo per dare luogo alla produzione di malattie asbesto-correlate e ai decessi a tali patologie conseguenti: lesioni e morti, che, non rappresentando eventi necessari delle fattispecie contestate, esorbitano dal *thema decidendum* correlato all'effettiva portata delle imputazioni (argomento di cui si è ampiamente trattato in altre sezioni della presente sentenza), sicché i danni ad esse conseguenti non possono, a parere di questa Corte, considerarsi danni *ex delicto* risarcibili in questa sede, a differenza del danno subito per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti (ammalati, sani, deceduti o in vita) per cui risulti provata l'avvenuta esposizione professionale (esposizione riguardante esclusivamente la categoria dei lavoratori), ambientale (esposizione riguardante esclusivamente la categoria dei cittadini) o congiunta (esposizione riguardante le persone contemporaneamente riconducibili ad entrambe le categorie) negli stabilimenti e nei siti indicati in epigrafe.

Ne consegue che appaiono meritevoli di accoglimento i motivi di gravame aventi ad oggetto i profili esaminati nel presente paragrafo.

A favore delle persone offese costituitesi parte civile (in proprio o nella loro qualità di eredi), selezionate attraverso i filtri di cui si è

detto in premessa, e nel cui interesse sono state devolute le doglianze in esame, va riconosciuto il diritto al risarcimento del *danno da esposizione*, nelle due componenti di danno oggettivo da esposizione al rischio indotto dall'inalazione da fibre di amianto e di danno da *metus,* con la precisazione che, qualora la persona offesa appartenga, contemporaneamente, alla categoria dei lavoratori e a quella dei cittadini, avendo subito sia l'esposizione professionale, che quella ambientale, anche quest'ultima deve essere presa in considerazione, non apparendo condivisibile quanto opinato in proposito dal Tribunale, che ha ritenuto l'*assorbimento* di quest'ultima nella prima per poi cadere in contraddizione, allorquando ha stabilito di conferirle autonoma rilevanza, nel caso in cui la malattia del lavoratore fosse insorta o diagnosticata prima del 13.08.1999. Invero, come si è detto in precedenza (e come verrà ribadito in seguito, allorquando verrà affrontata la tematica relativa all'assegnazione e all'entità della provvisionale), questa Corte, nel determinarne l'importo nella misura di euro 30.000,00, ha individuato una *soglia minima* del danno da esposizione subito per effetto dell'avere lavorato negli stabilimenti suddetti o dell'avere vissuto nei siti contaminati: tale somma, determinata in modo indifferenziato, è certamente suscettibile di essere *personalizzata* dal giudice civile avanti al quale le parti sono state rimesse per la determinazione definitiva del danno, avuto riguardo, con riferimento ai singoli casi, alla peculiarità dell'esposizione patita da ciascuna persona offesa, correlata alla sua durata, alla sua intensità (maggiore o minore) e alla sua eventuale duplicità (nel caso di cittadini che siano contemporaneamente stati lavoratori presso gli stabilimenti Eternit). Invero, secondo quanto emerso nel corso del presente procedimento, alla luce dei principi scientifici espressi dai consulenti tecnici del P.M. (la cui validità è stata puntualmente vagliata in altre sezioni della presente sentenza), alla durata ed all'intensità dell'esposizione corrisponde un aumento del rischio di effetti patogenetici che si riverbera sull'entità dei danni subiti da ciascuna delle persone fisiche costituitesi parti civili e, conseguentemente, sul *quantum* del risarcimento spettante, che potrà essere determinato solo nell'ambito di un eventuale separato giudizio civile, in cui la durata, l'intensità e l'eventuale duplicità delle fonti di

esposizione potranno trovare quella considerazione che, come si è più volte detto, non è stato possibile riservare loro, per ovvie ragioni che attengono alle dimensioni del presente procedimento e alle caratteristiche della *res iudicanda,* avente ad oggetto il fenomeno colettivo e non le singole vicende individuali.

8.2.7 *Gli appelli delle persone fisiche che lamentano il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno*

Numerose parti civili hanno devoluto doglianze, lamentando di essere state erroneamente escluse dagli elenchi di coloro ai quali il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (con o senza assegnazione di provvisionale), ancorché le loro posizioni corrispondessero (stando alla prospettazione contenuta nei rispettivi atti di gravame) ai criteri indicati nella sentenza impugnata per il riconoscimento del diritto *de quo,* in relazione ai reati di cui in imputazione. Analoghe doglianze sono state devolute da quelle parti civili che hanno revocato la costituzione nei confronti del solo imputato Schmidheiny, mantenendola nei confronti del coimputato de Cartier, e che il Tribunale ha escluso anche con riferimento alle istanze risarcitorie avanzate rispetto a quest'ultimo.

Per quanto attiene a tali ultime doglianze, appare sufficiente il richiamo alle premesse relative agli effetti caducatori conseguenti al decesso dell'imputato nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado: effetti caducatori che valgono, più in generale, anche nei confronti di tutte quelle parti civili *ab origine* costituitesi nei confronti solo imputato de Cartier (e, eventualmente, anche nei confronti del responsabile civile per il fatto dello stesso), contemplate o meno nel dispositivo della sentenza impugnata.

Più complesso è il discorso che concerne le parti civili tuttora costituite nei confronti dell'imputato Schmidheiny e, eventualmente, anche nei confronti dei responsabili civili per il fatto dello stesso. Occorre, infatti, ribadire che, come sopra illustrato, le determinazioni assunte da questa Corte con riferimento ai danni risarcibili ed ai criteri di selezione delle

persone offese persone fisiche costituitesi parte civile, alle quali, nell'ambito del presente procedimento, è stato possibile riconoscere il diritto al risarcimento del danno, non sono omogenee con quelle del Tribunale. Ne consegue che le posizioni dei singoli (siano essi appellanti o resistenti appellati) sono state tutte necessariamente vagliate *ex novo,* tenendo presenti i criteri diversi, elaborati in sede di giudizio di appello anche alla luce delle doglianze devolute attraverso i motivi di gravame degli imputati e dei responsabili civili. Tali criteri, come risulta evidente da quanto sinora esplicitato, si discostano nettamente da quelli posti a base della propria decisione dal primo Giudice, sicché la sorte dell'appello proposto dalle parti civili non contemplate nella sentenza impugnata dipende esclusivamente dal possesso, da parte di ciascuna di esse (sia se costituita in proprio, sia quale erede di persona offesa deceduta), dei requisiti individuati dalla Corte di Appello per l'accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata, oltre che dall'assenza di situazioni preclusive, quali, ad esempio, la cessazione dell'esposizione prima del giugno 1976 o la sottoscrizione della transazione del 1993.

Valga ad esempio la sorte degli appelli presentati dal P.G. e dalla parte civile Adalgisa Biasutti, con i quali si è impugnata l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle domande formulate da costei (cfr. appello n. 1 in faldone 156 appelli e appello n. 242 in faldone 165 appelli).

Ricapitolando brevemente, la sig.ra Biasutti risulta essersi costituita, *iure proprio,* quale persona offesa esposta ad amianto in quanto cittadina di Casale Monferrato, convivente con il coniuge Antonio Resini (ex lavoratore Eternit, assunto il 17.6.1960 e ancora dipendente al 15.11.1984, data in cui gli venne diagnosticata una patologia asbesto-correlata nonché cittadino), deceduto in Casale Monferrato il 24.04.2006 a seguito dell'aggravamento dell'asbestosi da cui era affetto, inoltre, costituitasi *iure hereditatis*, quale avente causa di quest'ultimo. Secondo i dati emergenti dalla documentazione in atti, sia la sig.ra Biasutti, che il di lei coniuge deceduto risulterebbero astrattamente rientrare nei parametri, anche temporali, individuati da queta Corte per il riconoscimento del diritto al

risarcimento del *danno da esposizione*: tuttavia, il sig. Antonio Resini compare nell'elenco di coloro che hanno sottoscritto la transazione del 1993, per cui, in conformità con le determinazioni assunte in ordine all'efficacia preclusiva rispetto all'esercizio di azioni risarcitorie da parte dei sottoscrittori dell'atto transattivo *de quo* e loro aventi causa, la domanda di risarcimento avanzata dalla sig.ra Biasutti *iure hereditatis* non può trovare accoglimento. Non possono, inoltre, essere riconosciuti i danni lamentati *iure proprio* per i reati subiti dal coniuge, per i motivi che si espliciteranno meglio nel paragrafo seguente, dedicato alla disamina di questa tematica (peraltro già affrontata approfonditamente in altra sezione della presente sentenza: cfr. par. 8.1.1). Deve, invece, trovare accoglimento la domanda esercitata *iure proprio* dalla sig.ra Biasutti, essendovi prova documentale che costei, in qualità di cittadina di Casale Monferrato, nonché moglie di dipendente Eternit, ha subito personalmente un *danno da esposizione*, direttamente derivante dal reato di cui al capo b), essendo stata esposta all'*agente patogeno* amianto, anche in epoca successiva all'assunzione dell'effettiva gestione dello stabilimento casalese da parte dell'imputato Schmidheiny, che va conseguentemente condannato al risarcimento di tali danni a favore della sig.ra Adalgisa Biasutti, alla quale deve essere, altresì, assegnata la somma di euro 30.000,00 a titolo di provvisionale, in conformità con le determinazioni assunte in merito, di cui si è detto in precedenza e sulle quali si ritornerà fra breve.

8.2.8 *Gli appelli delle persone fisiche che lamentano il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno iure proprio in qualità di prossimi congiunti di persone ammalatesi o decedute a causa di patologie asbesto-correlate*

Gli appellanti evidenziano che il danno alla salute di una persona fisica determina dei danni riflessi, ossia dei danni al patrimonio morale psicologico dei suoi prossimi congiunti, consistenti nella sofferenza e nel dolore che questi ultimi patiscono dal momento in cui al congiunto si manifesta la malattia (nella fattispecie la malattia professionale per

mesotelioma pleurico o altra malattia asbesto-correlata) fino al momento del decesso. Sulla base di tali osservazioni, sono state devolute doglianze dalle parti civili, prossimi congiunti di persone offese, ammalatesi o decedute a causa di malattie asbesto-correlate, cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto il danno *iure proprio* sofferto sotto il suddetto profilo, danno che viene rivendicato in questa sede come motivo di gravame.

Tale doglianza è infondata: come già indicato nella sezione della presente sentenza dedicata a tale argomento, qui da intendersi integralmente richiamata, l'individuazione del danno risarcibile nel mero *danno da esposizione* alle fibre di amianto *non consente di riconoscere agli eredi dei soggetti deceduti, od ai congiunti di soggetti che hanno contratto delle malattie asbesto-correlate, il danno iure proprio da essi sofferto ed in questa sede invocato, per avere assistito il congiunto ammalatosi o deceduto in conseguenza delle malattie asbesto-correlate; parimenti, non è in questa sede liquidabile il danno sofferto dai prossimi congiunti per la perdita del parente, deceduto a causa di malattie asbesto-correlate* (par. 8.1.1). Trattasi, infatti, di danni riflessi, che non discendono direttamente dal reato plurioffensivo di cui al capo b), ma da eventi (malattie e morti dei singoli) di ipotesi delittuose astrattamente configurabili, peraltro non contestate nel presente procedimento.

8.2.9 *Gli appelli delle persone fisiche in ordine alle provvisionali*

Le doglianze devolute aventi ad oggetto le provvisionali concesse attengono alla ritenuta incongruità delle somme assegnate dal Tribunale alle parti civili persone fisiche (euro 35.000,00 a favore delle persone offese viventi ed euro 30.000,00 a favore di ciascuno dei congiunti di persone offese decedute), di gran lunga inferiori alle somme richieste, avuto riguardo all'entità, tipologia e gravità del danno lamentato. Vengono, inoltre, impugnate le statuizioni con le quali il primo Giudice, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ad alcune parti civili persone fisiche, ha formulato solo condanna generica senza determinare l'entità della provvisionale richiesta, devolvendo doglianze che fanno

leva, essenzialmente, sul fatto che, a parere degli appellanti, il Tribunale aveva a sua disposizione tutti gli elementi per accogliere, anche in questi casi, la richiesta di provvisionale.

La Corte di Appello, a condizione che l'avessero richiesta (ancorché subordinatamente alla liquidazione definitiva), ha assegnato a tutte le parti civili in favore delle quali ha ritenuto possibile riconoscere - *iure proprio* o *iure hereditatis* - il diritto al risarcimento del *danno da esposizione,* la somma di euro 30.000,00 a titolo di provvisionale. Tale somma, come disposto, dovrà essere suddivisa *pro quota* fra gli eredi, cui tale diritto è stato riconosciuto in virtù della loro qualità di prossimi congiunti di persone offese (ex lavoratori e/o cittadini), a suo tempo esposte all'amianto, attualmente decedute e contemplate in uno degli elenchi del dispositivo della presente sentenza, in quanto rientranti nei parametri stabiliti in questa sede e di cui si è già ampiamente detto.

Richiamando in sintesi le argomentazioni relative al danno ritenuto risarcibile da questa Corte, appare opportuno ribadire quanto osservato a proposito della rilevanza, sotto questo profilo, delle *alterazioni* di natura organica, psichica ed attinenti alle abitudini di vita subite dai soggetti esposti all'inalazione delle polveri di amianto, che appaiono tutte risarcibili, perché hanno determinato la lesione di un interesse costituzionalmente garantito (la salute), superano una soglia minima di tollerabilità e non sono affatto futili. Tali considerazioni consentono di ritenere equo procedere alla liquidazione dell'importo suindicato, uguale per tutti i soggetti che abbiano subito un'esposizione all'amianto nel periodo temporale riferibile alla gestione dell'imputato Schmidheiny (ammalati, sani, tuttora in vita o deceduti), che si siano costituiti parti civili nel presente procedimento (in proprio o in qualità di eredi di persona offesa deceduta) e rientranti nelle categorie degli aventi diritto come sopra individuate. A tale proposito, va nuovamente evidenziato che la somma equitativamente liquidata in euro 30.000,00 rappresenta la *soglia minima* della quantificazione del risarcimento correlato al danno subito (dai lavoratori o dai cittadini o da chi rivesta entrambe le qualità) per effetto dell'esposizione alle fibre di amianto, danno (composto dalle voci

ben specificate in altra sezione della presente sentenza) che appare pienamente provato, non solo sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita agli atti, ma anche, più in generale, alla luce dei risultati dell'istruttoria dibattimentale, che ha consentito di accertare la situazione ambientale creatasi nei siti interessati dall'attività produttiva degli stabilimenti Eternit e l'esistenza di un fenomeno epidemico di vaste proporzioni tuttora in atto. Come più volte indicato, resta inteso che la peculiarità delle esposizioni individuali all'amianto, subite dai singoli, non sono indifferenti al fine di quantificare i danni patiti da ciascuno di essi per effetto dell'esposizione: tali diversità individuali potranno essere fatte valere, come si è detto, nell'ambito di un eventuale separato giudizio civile.

Allo scopo di scongiurare la possibilità di equivoci in ordine alle determinazioni assunte con riferimento alla posizione degli eredi delle persone offese decedute, che si siano costituiti parti civili nel presente procedimento, giova, infine, ribadire che essi subentrano *iure hereditatis* esclusivamente nel diritto al risarcimento del *danno da esposizione* subito dal loro prossimo congiunto e che non può loro essere riconosciuto, in questa sede, né il danno *iure proprio* sofferto per avere assistito il parente ammalatosi in conseguenza dell'esposizione all'amianto e poi deceduto per una malattia asbesto-correlata, né il danno conseguente alla perdita del congiunto: ciò per i motivi sopra ampiamente illustrati. Inoltre, come già indicato, in ossequio alle norme di diritto successorio, la somma complessivamente liquidata a titolo di provvisionale in favore degli eredi di ciascuna persona offesa deceduta (euro 30.000,00 per ciascun gruppo di eredi aventi causa dallo stesso *de cuius*) sarà poi oggetto di divisione, *pro quota*, fra costoro.

8.2.10 *Gli appelli delle persone fisiche in ordine alla mancata condanna, in solido con gli imputati, dei rispettivi responsabili civili regolarmente citati*

Premesso che in questa sede, stante la sopravvenuta morte dell'imputato de Cartier nelle more della celebrazione del giudizio

di secondo grado, debbono essere prese in considerazione unicamente le doglianze devolute con riferimento ai responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny, si rileva che il primo Giudice, statuendo in ordine alle richieste risarcitorie delle persone fisiche costituitesi parte civile, ha disposto, una volta individuati gli aventi diritto, la condanna degli imputati *in solido con i responsabili civili nei casi in cui le parti civili li abbiano regolarmente citati, secondo quanto disposto con le ordinanze del Tribunale del 1° marzo 2010 e del 4.10.2010* (cfr. p. 570 sentenza impugnata). Tali ordinanze esplicitano tutti i passaggi del percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale in materia di valutazione della ritualità della citazione dei responsabili civili. Come già anticipato nella sezione della presente motivazione dedicata alle *Questioni preliminari* (par. 6 e in particolare punto par. 6.3.6), questa Corte ritiene che le determinazioni assunte dal Tribunale circa la ritualità delle citazioni dei responsabili civili *Anova Holding* AG, *Becon* AG e *Amindus Holding* AG siano ineccepibili, in quanto rispettose dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia. Pertanto, appare opportuno farvi riferimento, omettendo solo di citare, in quanto superfluo, il contenuto della seconda delle due ordinanze, che riguarda esclusivamente la regolarità delle notifiche a *Etex Group* SA (la morte dell'imputato de Cartier ha influito, infatti, anche sulla sorte delle pretese risarcitorie esercitate nei confronti della società belga chiamata a rispondere in veste di responsabile civile per il fatto di quest'ultimo).

Con l'ordinanza 1°.03.2010, il Tribunale ha, in primo luogo, stabilito che *devono considerarsi ritualmente eseguite nei confronti dei responsabili civili le notificazioni avvenute almeno venti giorni prima dell'udienza del 25.01.2010 e devono ritenersi ammissibili le rispettive liste testimoniali presentate almeno sette giorni prima di tale udienza, ancorché successive al termine previsto dall'art. 468 del codice di rito, proprio perché come concordemente riconosciuto da Corte Costituzionale e Corte di Cassazione è necessario consentire al responsabile civile di svolgere attivamente il proprio ruolo già "nella prima fase di costituzione delle parti"*. In ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, il Tribunale ha, poi, evidenziato che

l'inosservanza delle richiamate regole, riguardando esse l'intervento di una parte privata del processo, va ad integrare un caso di nullità di ordine generale a regime intermedio, regolato, come tale, dalle disposizioni degli artt. 178, letto c) e 180 c.p.p. e che, *sotto il profilo dell'interesse, può essere legittimamente eccepita … a norma del primo comma dell'art. 182 c.p.p.,* rilevando che tale nullità non è stata invocata da tutti i responsabili civili, perché solo due tra quelli che si sono costituiti hanno fatto riferimento al mancato rispetto dei termini a difesa (*Eternit Schweiz* ed *Etex Group*). Il Tribunale ha osservato a tale proposito come, anche a favore del destinatario della notificazione, sia previsto un termine inderogabile, che il legislatore ha fissato come termine congruo ed utile per la preparazione delle attività difensive, e ha precisato come, per quanto riguarda quest'ultimo, tale termine debba necessariamente decorrere dal momento della ricezione dell'atto notificato. Ne consegue che il mancato rispetto del termine a comparire previsto a favore del responsabile civile va ad integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio; questa, qualora non sanata, impedisce l'integrazione del corretto rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario. Poiché gli effetti della nullità nel processo penale sono regolati in modo diverso rispetto a quanto previsto per il processo civile, nel caso di insorgenza di un conflitto fra i diversi termini stabiliti dal legislatore (rispettivamente, per il soggetto che esegue la notificazione e per il soggetto che ne è il destinatario), la contrapposizione che ne deriva fra gli interessi delle parti deve essere risolta individuando nel soggetto tenuto ad effettuare correttamente la notificazione colui a carico del quale debbono ricadere gli effetti negativi della ritardata notifica al destinatario. Il Tribunale ha, inoltre, correttamente, rilevato come si debba pervenire a tale conclusione, *non soltanto perché, come più volte rilevato, nel processo penale le regole per esso specificamente previste debbono essere ritenute prevalenti rispetto a quelle eventualmente diverse del diritto civile sul generale presupposto dell'accessorietà dell'azione civile nel processo penale, ma soprattutto perché la parte civile che sceglie di esercitare l'azione risarcitoria nel processo penale deve adeguarsi alle esigenze che la sua scelta comporta ed attivarsi in modo da non creare*

situazioni che possano confliggere con regole e principi propri del processo penale. Anche in questo caso, dunque, sarebbe stato evidentemente necessario che le parti civili si attivassero molto prima nella citazione dei responsabili civili, avendo avuto a tal riguardo, come si è già rilevato, tutto il tempo necessario. Dopo aver risolto l'assorbente profilo relativo alla tempestività delle notifiche, il primo Giudice si è fatto carico di affrontare quello inerente alle formalità di notificazione degli atti di citazione dei responsabili civili, che ha ritenuto rituali, soffermandosi a rimarcare che si tratta di *un atto di esercizio dell'azione civile, con il quale ciascuna parte civile chiama in giudizio un soggetto ritenuto responsabile per il fatto dell'imputato e, del resto, l'art. 83 del codice di procedura penale espressamente dispone che "Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile...". Ciò consente di concordare con quanto sostenuto dal difensore di alcune parti civili, secondo il quale la costituzione in giudizio del responsabile civile produce i suoi effetti unicamente con riguardo alle parti civili che hanno provveduto alla relativa citazione, mentre le eventuali successive citazioni da parte di altre parti civili, ancorché riferite al medesimo soggetto, non possono essere effettuate nei confronti del responsabile civile già costituito, ma devono essere eseguite ex novo presso il domicilio del responsabile civile che si intende chiamare in giudizio non avendo, nei loro confronti, alcun effetto l'avvenuta costituzione in giudizio. Per la stessa ragione, non sarebbe consentito alle parti civili di esercitare l'azione civile contro soggetti non specificamente citati in giudizio come responsabili civili, per il solo fatto che essi si sono costituiti in conseguenza della citazione di altre parti civili.* Questa Corte osserva che tali precisazioni assumono rilevanza con riferimento a tutte quelle parti civili che, nelle loro conclusioni, possono aver chiesto la condanna di *Anova Holding* AG, costituitasi solo nel giudizio di appello, o di altri responsabili civili, pur non avendo provveduto tempestivamente alla loro citazione nel corso del precedente grado.

Ciò posto, fermo restando che, ovviamente, non possono essere presi in considerazione i motivi di gravame riferibili a *Etex Group* SA, la Corte di Appello si è fatta carico di vagliare le doglianze

delle parti civili che lamentano la mancata condanna, in solido con l'imputato Schmidheiny, dei responsabili civili per il fatto dello stesso, benché regolarmente citati secondo quanto ritenuto dal Tribunale. Tale analisi è stata compiuta, facendo riferimento, da un lato, alle determinazioni assunte in merito dal primo Giudice, che, come si è visto, ha già proceduto a uno scrupoloso vaglio della regolarità delle citazioni; dall'altro, alla concreta devoluzione, da parte degli appellanti, di motivi specifici, in ossequio al disposto dell'art. 581 c.p.p. Sotto questo ulteriore profilo, risultano, infatti, inammissibili tutti gli appelli delle parti civili in cui si devolve la doglianza in esame, chiedendo la condanna in solido dei responsabili civili *tout court,* senza indicazione dei motivi specifici su cui si basa la richiesta (ad esempio, senza nemmeno indicare che quella determinata posizione rientra nei parametri individuati dal Tribunale per ritenere rituale e tempestiva la citazione nel precedente giudizio di quel determinato responsabile civile). Viceversa, debbono essere accolti gli appelli in cui venga fatto riferimento espresso, quantomeno, all'intervenuta citazione nel precedente grado di giudizio ed all'erronea applicazione da parte del Tribunale dei suoi stessi criteri di valutazione della regolarità delle notifiche, con conseguente erronea omissione della condanna in solido di uno o più responsabili civili per il fatto dell'imputato Schmidheiny (valga, ad esempio, il tenore dell'appello presentato dall'avv. D'Amico nell'interesse di Marini Domenico).

Le suddette determinazioni sono state trasfuse nel dispositivo, laddove, in accoglimento del presente motivo di doglianza, le statuizioni civili contemplano la condanna in solido dei responsabili civili ritualmente citati, che erano stati erroneamente pretermessi.

8.2.11 *Gli appelli in ordine alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza per il primo grado di giudizio*

Negli atti di gravame in cui sono state devolute doglianze in ordine alla liquidazione delle spese da parte del Tribunale, gli appellanti hanno chiesto di riformare la sentenza appellata e di liquidare, per il primo grado di giudizio, la somma indicata nelle

rispettive note spese depositate all'esito della discussione, censurando i criteri utilizzati dal primo Giudice, che ha ritenuto di adottare un'unica tariffa, eventualmente maggiorandola, in percentuale, avuto riguardo all'assunzione della difesa di più parti con posizione identica, e distinguendo unicamente per tipologia, *persona fisica* e *persona giuridica*, senza procedere ad alcuna differenziazione e senza tenere in debito conto, né le sostanziali diversità rilevabili rispetto alle singole posizioni, né il peculiare impegno dei difensori, in relazione alle varie difese assunte. Alcuni difensori antistatari lamentano, poi, che il Tribunale non abbia proceduto alla distrazione degli onorari a loro favore, benché già espressamente richiesta.

Così come indicato in relazione ai contrapposti motivi di gravame devoluti dagli imputati e dai responsabili civili in materia, la sorte delle doglianze delle parti civili aventi ad oggetto le *spese legali* è indissolubilmente legata ai criteri elaborati dalla Corte, anche con riferimento alla liquidazione delle spese di continuata assistenza nel presente grado di giudizio, sicché appare opportuno affrontare unitariamente l'argomento nel paragrafo che segue.

8.2.12 *La liquidazione delle spese processuali di I e II grado relative alle azioni civili*

Con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese relative alle azioni civili sono stati presentati motivi di doglianza da tutte le parti processuali.

Già si è detto, nelle pagine dedicate ai motivi di doglianza formulati nell'interesse degli imputati e dei responsabili civili, che le Difese dell'appellante Schmidheiny e dei responsabili civili per il fatto dello stesso chiedevano, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale, con esclusione della condanna nei loro confronti alla rifusione di tali spese o, in via subordinata, con compensazione o riduzione delle somme riconosciute dal primo Giudice a tale titolo. Il presente motivo di doglianza veniva formulato con riferimento alle statuizioni civili pronunciate nei

confronti di tutte le parti civili costituitesi nel presente procedimento (persone fisiche, enti ed associazioni).

Si è detto poi, nelle pagine dedicate all'esame dei motivi di doglianza formulati nell'interesse delle parti civili, come le stesse, dal canto loro, chiedessero di riformare la sentenza impugnata in punto condanna degli imputati e dei responsabili civili alla rifusione delle spese relative alla loro costituzione, assistenza e rappresentanza e di liquidare, per il primo grado di giudizio, le somme indicate nelle rispettive note spese depositate all'esito della discussione, previa censura dei criteri utilizzati dal primo Giudice (per avere lo stesso ritenuto di adottare un'unica tariffa, maggiorata in percentuale per l'assunzione della difesa di più parti con posizione identica, e per avere distinto unicamente per tipologia, *persona fisica* e *persona giuridica*, senza procedere ad alcuna differenziazione e senza tenere in debito conto, né le sostanziali diversità rilevabili rispetto alle singole posizioni, né il peculiare impegno dei difensori, in relazione alle varie difese assunte).

Si è riferito, infine, come i difensori antistatari di alcune parti civili lamentassero, inoltre, che il Tribunale non aveva proceduto alla distrazione degli onorari a loro favore, benché la stessa fosse già stata espressamente richiesta nelle conclusioni formulate in primo grado, all'esito della discussione.

Le doglianze suddette, per ragioni di ordine logico- sistematico, debbono essere unitariamente considerate e vagliate dopo la disamina di tutti gli altri innumerevoli motivi di doglianza, contestualmente all'esposizione dei criteri che attengono al regolamento delle spese processuali relative alle azioni civili di questo grado di giudizio: soltanto allo stato, infatti, è possibile valutare appieno l'esito complessivo, in termini di vittoria e/o soccombenza, delle azioni civili, esito la cui considerazione governa la materia delle spese.

Procedendo in tal senso, occorre subito puntualizzare come la doglianza sopra citata, che attiene alla mancata distrazione degli onorari a favore dei legali antistatari, meriti accoglimento. Pertanto, con riferimento alle posizioni degli avvocati Sabrina Balzola, Sergio Bonetto, Enrico Brunoldi, Patrizia Bugnano,

Laura D'Amico, Stefano Ena, Oberdan Forlenza, Anna Fusari, Marco Gatti, Roberto Lamacchia, Alessandra Lanzavecchia, Massimo Lasagna, Carlo Marengo, Maria Grazia Napoli, Piero Nobile, Elena Poli ed Antonio Rubino che, effettivamente, come emerge dagli atti, avevano già richiesto in primo grado la distrazione delle spese a loro favore, la sentenza di primo grado va confermata nella parte in cui pone, a carico dell'imputato Stephan Schmidheiny, le spese di costituzione assistenza e rappresentanza delle parti civili, liquidandole nelle somme rispettivamente indicate nel dispositivo, e riformata nella parte in cui non prevede la distrazione delle stesse in favore dei suddetti legali antistatari.

Debbono poi certamente essere liquidate le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza relative al primo grado di giudizio a favore delle parti civili persone fisiche rappresentate dagli avvocati Ezio Bonanni, Francesco Casarin, Danilo Cerrato, Beniamino Cataneo, Gaetano Laghi, Gennaro Marrazzo, Vincenzo Napoli, Pipola-Cervone, Simone Sabatini, Alessandro Talarico, Marco Tarelli, Riccardo Vaselli e Maria Carmela Vicidomini: i legali suddetti hanno infatti appellato la sentenza del Tribunale nell'interesse di persone fisiche (una o più per ciascun legale) costituitesi parti civili nel presente procedimento, le cui posizioni erano state pretermesse, nonostante rientrassero nei criteri di individuazione del diritto al risarcimento del danno adottati dal primo Giudice, o le cui domande erano state rigettate in conseguenza della ritenuta prescrizione del reato sub a), limitatamente alle malattie manifestatesi o diagnosticate entro il 13 agosto 1999, e del reato sub b), relativamente ai siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera. Si tratta di parti civili vittoriose, alla luce dei criteri assunti da questa Corte in punto qualificazione giuridica del reato sub b) e conseguente decorrenza dei termini di prescrizione, ed in punto individuazione di un danno (da esposizione all'amianto) risarcibile. Alle stesse, pertanto, nominativamente indicate nel dispositivo della presente sentenza negli elenchi preceduti dalla congiunzione *nonchè* (proprio al fine di distinguerle dalle posizioni delle altre parti civili già contemplate dalla sentenza di

primo grado), va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito.

Con riferimento alle suddette parti civili, appare opportuno addivenire ad una liquidazione unitaria delle relative posizioni, riguardante, cioè, sia le spese del primo grado di giudizio, sia quelle del presente grado, attraverso il riferimento ai legali che rispettivamente le hanno assistite in entrambe le fasi processuali (nella maggior parte dei casi, ciascun legale sopraindicato risulta aver assistito più di una di tali parti civili vittoriose, anche unitamente ad altre parti civili soccombenti, le cui domande cioè erano già state respinte in primo grado e le cui posizioni non rientrano nei criteri seguiti da questa Corte per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno) ed attraverso l'applicazione del criterio di cui agli artt. 4 IV comma, 12 IV comma e 13 del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia (cfr. art. 9 del decreto-legge 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n. 27). Secondo tale disposizione *qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio.* Nel caso di specie, è innegabile la medesimezza sostanziale delle posizioni relative alle parti civili rispettivamente assistite dai legali sopraindicati, trattandosi di soggetti esposti all'amianto come lavoratori degli stabilimenti Eternit e/o come cittadini dei quattro siti in cui gli stabilimenti operavano.

Nella quantificazione delle somme complessivamente liquidate a favore di ciascun legale suddetto, indicate in dispositivo (somme che, dunque, per quanto si è detto, contemplano, per ogni legale, un *compenso unico* per ciascun grado di giudizio, aumentato in misura proporzionale rispetto al numero delle posizioni assistite dallo stesso), questa Corte ha considerato, ovviamente, il numero di posizioni di parti civili vittoriose rispettivamente assistite da ciascun avvocato, mentre le posizioni delle parti civili risultate soccombenti all'esito del giudizio di appello non hanno determinato aumenti di sorta delle misure dei compensi unici. Detti compensi sono stati individuati alla luce delle attività svolte e dei criteri di cui agli artt. 1 e segg. del Regolamento

citato, in misura pari ad euro 20.000,00 per il primo grado, ed in misura pari ad euro 10.000,00 per il presente grado; su tali importi sono stati operati gli aumenti per l'eventuale pluralità di parti vittoriose assistite da uno stesso legale.

Tutte le altre doglianze in punto liquidazione delle spese processuali di primo grado relative alle azioni civili provenienti dagli imputati, dai responsabili civili, dalle altre persone fisiche costituitesi parti civili (diverse da quelle sopraindicate e già contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata), dagli enti e dalle associazioni (avvocato Gatti per i Comuni della cosiddetta *area critica* e A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B.), vanno invece respinte per i motivi seguenti.

Quanto alle parti civili persone fisiche, come già accennato in precedenza, fatta eccezione per alcuni soggetti (ad esempio, gli esposti all'amianto in periodi non riferibili alla gestione dell'imputato Schmidheiny, o coloro che avevano stipulato la transazione del 10.06.1993, i cui nominativi, dunque, non sono più contemplati nel dispositivo di questa sentenza), esse non risultano sostanzialmente soccombenti all'esito di questo giudizio, pur avendo la Corte diversamente ragionato, rispetto al Tribunale, in punto configurabilità dei reati contestati, prescrizione degli stessi e tipologia del danno in questa sede risarcibile.

Pertanto, le doglianze provenienti dall'imputato Schmidheiny e dai suoi responsabili civili che attengono alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili suddette (doglianze riportate nelle pagine dedicate ai motivi di impugnazione), essendo fondate sulla sostanziale soccombenza delle stesse per infondatezza della domanda di risarcimento azionata, non possono trovare accoglimento.

Parimenti, ma per ragioni diverse, non possono trovare accoglimento le doglianze formulate dalle parti civili persone fisiche appellanti, che lamentano l'esiguità delle somme loro liquidate a titolo di rifusione delle spese processuali sostenute per l'avvenuta costituzione, assistenza e rappresentanza in primo grado.

Si è già osservato che le spese processuali relative alle posizioni delle persone fisiche costituitesi parti civili sono state oggetto di liquidazione unitaria, da parte del Tribunale, nel senso che il primo Giudice ha proceduto alla liquidazione delle stesse non riferendosi a ciascuna persona fisica in favore della quale le spese erano liquidate, ma al legale che la rappresentava unitamente ad altre persone fisiche. Tale modalità di liquidazione rende impossibile enucleare, all'interno di ciascun gruppo di parti civili persone fisiche assistite dal medesimo difensore, quali di esse siano risultate soccombenti, alla luce dei criteri di individuazione del danno risarcibile assunti da questa Corte, e quali siano invece risultate vittoriose proprio con riferimento a tali diversi criteri.

All'esito del giudizio di appello, non per tutte le parti civili persone fisiche contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata ed assistite, nel giudizio di primo grado, dal medesimo difensore, è stato affermato il diritto al risarcimento del danno, poiché, come si è detto, l'applicazione dei criteri risarcitori individuati dalla Corte, nuovi e diversi rispetto a quelli del Tribunale, mentre ha comportato il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a soggetti la cui posizione era stata pretermessa in primo grado, ha determinato l'esclusione di altre posizioni contemplate, invece, nella sentenza impugnata.

A ciò si aggiunga che anche le parti civili persone fisiche ritenute, all'esito del giudizio di appello, sostanzialmente non soccombenti (quelle, cioè, le cui posizioni rientrano nei criteri per il risarcimento del danno da esposizione all'amianto individuati da questa Corte), non possono considerarsi totalmente vittoriose, essendosi la maggior parte di esse costituite nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di danni parzialmente diversi (da lesioni e decessi) e di entità ben maggiore rispetto a quelli effettivamente riconosciuti dalla Corte.

La complessità di tale situazione non consente di scorporare in questa sede, da ciascuna liquidazione avvenuta in primo grado a favore degli avvocati che rappresentavano più parti civili persone fisiche, le posizioni dei soggetti soccombenti in appello, da quelle di coloro le cui domande hanno invece trovato accoglimento,

ancorché parziale, in questa sede. Il che induce, necessariamente, ad adottare una soluzione di buon senso, rispettosa di criteri equitativi, ed a ritenere che il numero di posizioni soccombenti e vittoriose (o, più precisamente, parzialmente vittoriose) si equivalga per ciascun legale in favore del quale le spese erano state liquidate in primo grado. Poiché le liquidazioni sono avvenute con criteri specificamente enunciati dal Tribunale (cfr. p. 579 e 580 della sentenza impugnata), rispettosi delle regole ricavabili dalla tariffa professionale approvata il 9.04.2004, che il primo Giudice ha espressamente indicato come fonte di riferimento per le liquidazioni, e poiché eventuali errori di calcolo nelle moltiplicazioni degli aumenti per la medesimezza delle posizioni assistite (errori specificamente individuati da alcune parti civili appellanti e fatti oggetto dei motivi di doglianza) non incidono sostanzialmente sull'applicabilità del criterio equitativo appena enunciato, questa Corte ritiene di confermare la pronuncia di primo grado in punto condanna dell'imputato Schmidheiny e dei responsabili civili dello stesso *Anova Holding* AG, *Becon* AG ed *Amindus Holding* AG alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili persone fisiche individuate, nel dispositivo impugnato (p. 709, 710 e 711) attraverso l'indicazione dei rispettivi difensori.

Occorre dare atto, al riguardo, che, per mero refuso, nel dispositivo della presente sentenza letto in udienza, trascritto in calce alla motivazione, la conferma di tali capi della sentenza risulta avvenuta *a carico dell'imputato Schmidheiny* e non anche espressamente, a carico dei responsabili civili dello stesso, com'era stata correttamente pronunciata dal Tribunale.

Quanto alle altre parti civili costituite nel presente procedimento (INPS ed INAIL, organizzazioni sindacali, associazioni, enti locali) la Corte osserva.

Fatta eccezione per quanto attiene all'INPS ed all'INAIL (con riferimento ai quali, stante la soccombenza, le statuizioni civili rispettivamente emesse nei loro confronti debbono essere revocate) ed agli enti territoriali indicati ai capi D) e Da) della sentenza impugnata (costituitisi soltanto nei confronti

dell'imputato de Cartier, con riferimento ai quali la caducazione delle statuizioni civili segue alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 150 c.p.), nessuna di tali parti civili risulta soccombente all'esito del giudizio di appello.

Le diverse conclusioni a cui la Corte è pervenuta circa la configurabilità e la sussistenza delle fattispecie in esame non hanno intaccato in alcun modo, neppure parzialmente (a differenza di quanto, come si è detto, avvenuto per le parti civili persone fisiche), il diritto delle stesse al risarcimento dei danni conseguenti al reato di disastro ex art. 434 cpv c.p., risarcimento richiesto attraverso le costituzioni in giudizio (per quanto attiene specificamente alle organizzazioni sindacali, si richiamano le considerazioni svolte al par. 8.1.8 in punto portata delle condotte delittuose contestate al capo b, lesive degli interessi propri degli organismi sindacali).

I motivi di doglianza formulati dall'appellante Schimidheiny e dai suoi responsabili civili, che attengono all'*an* delle pretese risarcitorie degli enti e delle associazioni ed al *quantum* delle stesse, appaiono infatti infondati, per le ragioni enunciate in precedenza e, perciò, tali da non determinare una riforma, ancorché parziale, delle statuizioni della sentenza impugnata che riguardano le parti civili enti ed associazioni. Ne consegue la reiezione dei motivi di appello formulati dall'imputato e dai suoi responsabili civili che hanno ad oggetto la liquidazione delle spese processuali in favore degli enti e delle associazioni: queste parti civili hanno diritto alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute in primo grado e le somme rispettivamente liquidate dal primo Giudice non appaiono eccessive alla luce dei criteri che governano la materia (il riferimento è alle disposizioni degli artt. 1 e segg. del Regolamento citato).

Invero, anche i motivi di doglianza formulati da taluna delle suddette parti civili (Comuni appartenenti alla cosiddetta *area critica* e A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B.), che attengono all'entità delle spese processuali liquidate in loro favore dal Tribunale, entità ritenuta non congrua per difetto, non meritano accoglimento, avendo il primo Giudice correttamente proceduto

ad una liquidazione in via equitativa delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dagli enti e dalle associazioni, sfociata nel riconoscimento della somma di euro 18.000,00 per ciascuno di essi, alla luce dell'impegno assunto da tali parti civili relativamente alla fase dibattimentale, con specifico riferimento *al numero delle udienze tenutesi in primo grado, al verosimile numero di accessi in cancelleria, alle attività difensive svolte in udienza, all'esame e allo studio della corposa documentazione prodotta, al numero degli atti redatti e prodotti* (cfr. p. 579 della sentenza impugnata).

Esaurito l'esame delle doglianze aventi ad oggetto la liquidazione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle parti civili relative al primo grado di giudizio, occorre ora procedere al regolamento di quelle riferibili alla continuata assistenza e rappresentanza delle stesse nel giudizio di appello.

Le osservazioni suddette, che attengono alla diversità del ragionamento svolto da questa Corte rispetto a quello del Tribunale in punto configurabilità e sussistenza delle fattispecie contestate, individuazione del danno risarcibile e liquidazione dello stesso, giustifica la declaratoria di compensazione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio fra le parti civili persone fisiche, le cui posizioni già risultavano contemplate nel dispositivo della sentenza impugnata, l'imputato Schmidheiny ed i responsabili civili dello stesso. Come si è detto, le parti civili persone fisiche, pur non risultando soccombenti, all'esito del presente giudizio, in punto riconoscimento, a loro favore, del diritto al risarcimento del danno conseguente al reato sub b), non possono ritenersi totalmente vittoriose, avendo esse rivendicato sin dal primo grado di giudizio, danni conseguenti alle lesioni riportate ed ai decessi intervenuti, ed avendo invocato la liquidazione, a titolo di risarcimento di tali danni, di somme ben maggiori rispetto a quelle riconosciute loro dal Tribunale all'esito del giudizio di primo grado e dalla Corte in questa sede.

Quanto agli enti ed alle associazioni, la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio va effettuata: con riferimento all'INAIL (resistente) ed all'INPS (resistente ed appellante), nonostante la reiezione delle relative domande,

poiché, come si è detto in precedenza, entrambi gli Istituti sono risultati soccombenti all'esito del giudizio di appello non essendo stata la causalità individuale, presupposto delle rispettive pretese risarcitorie, oggetto di accertamento processuale, contrariamente a quanto il Tribunale aveva implicitamente mostrato di ritenere, con l'ammissione delle rispettive costituzioni e l'accoglimento delle relative domande; con riferimento ai Comuni di Cavagnolo, Motta de' Conti, Caresana, Stroppiana e Candia Lomellina, costituitisi solo nei confronti dell'imputato de Cartier, le cui statuizioni civili risultano caducate; con riferimento a CGIL Piemonte, CGIL Camera Lavoro di Alessandria, A.L.L.C.A. Nazionale C.U.B., Medicina Democratica-Movimento di Lotta per la Salute-Onlus, associazioni appellanti i cui i motivi di doglianza non hanno trovato accoglimento, per le quali la compensazione delle spese processuali in questa sede è giustificata dal fatto che, pur essendo tali associazioni vittoriose per la parte in cui hanno resistito ai motivi di doglianza avversari formulati nei loro confronti, esse risultano soccombenti in appello con riferimento ai motivi proposti.

A tutti gli altri enti ed associazioni già contemplati nel dispositivo di primo grado, resistenti nel presente giudizio, o resistenti ed appellanti con motivi di doglianza accolti (ad esempio i Comuni appartenenti alla cosiddetta *area critica*, che invocavano la provvisionale, ed il Comune di Casale Monferrato, che chiedeva l'aumento della somma riconosciuta a suo favore, a titolo di provvisionale, dal Tribunale) e dunque totalmente vittoriosi all'esito dell'appello, va invece riconosciuto il diritto alla rifusione delle spese di continuata assistenza e rappresentanza nel presente grado di giudizio. Appare equo liquidare tali spese, in considerazione dell'attività effettivamente svolta in questa sede, in complessivi euro 12.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., a favore della Regione Piemonte ed in complessivi euro 10.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., per ciascuno dei seguenti enti ed associazioni: Regione Emilia Romagna, Provincia di Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Casale Monferrato, Comune di Balzola, Comune di Coniolo, Comune di Mirabello Monferrato, Comune di Morano sul Po, Comune di Ozzano

Monferrato, Comune di Pontestura, Comune di Villanova Monferrato, Comune di Rubiera, ASL Alessandria, Associazione Familiari Vittime Amianto, Associazione Italiana Esposti Amianto, Legambiente Onlus, WWF Italia Onlus ONG, CGIL Nazionale, CGIL Regione Campania, CGIL Regione Emilia Romagna, FILLEA CGIL Regione Campania, CGIL FILLEA Reggio Emilia, USR CISL Piemonte, UST CISL Provinciale di Alessandria, UST CISL Torino, UIL Regionale Piemonte, UIL Regione Campania, UIL Provinciale di Alessandria, FENEAL UIL Provinciale di Alessandria, Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia.

Pertanto, l'appellante Schmidheiny va condannato alla rifusione di dette spese in favore degli enti e delle associazioni ora indicate.

Con riferimento alle spese liquidate a favore di USR CISL Piemonte e di UST CISL Torino sono tenuti alla rifusione delle stesse, in solido con l'appellante Schmidheiny, anche i responsabili civili per il fatto dell'imputato citati dalle associazioni suddette, vale a dire *Anova Holding* AG, *Becon* AG e *Amindus Holding* AG. Occorre dare atto al riguardo che, per mero errore materiale, nel dispositivo della presente sentenza letto in udienza e trascritto in calce alla presente motivazione, la condanna alla rifusione delle spese di continuata assistenza e rappresentanza sostenute da USR CISL Piemonte e da UST CISL Torino (associazioni assistite dall'avv. Lamacchia) è stata pronunciata soltanto a carico dell'imputato Schmidheiny e non anche, espressamente, a carico dei responsabili civili dello stesso, citati in giudizio da tali associazioni, già condannati alla rifusione delle spese in primo grado (cfr. capo B della sentenza impugnata e p. 710 della stessa, laddove è indicato il nome dell'avvocato Lamacchia) e non appellanti sul punto.

QUESTIONE GIUSTIZIA
MAGISTRATURA DEMOCRATICA